Progetti e documenti per lo Statuto speciale di autonomia del 1948

a cura di

Paolo Piccoli

Armando Vadagnini

Società editrice il Mulino Bologna

Sommario

Prefazione

Il patto De Gasperi-Gruber quando venne sottoscritto il 5 settembre 1946, parve subito avere, tra gli altri meriti, quello di servire quale paradigma esemplare nella considerazione e nel trattamento delle minoranze etniche in Europa. E non era poca cosa se si pensa che proprio in quegli anni si tendeva a risolvere questo problema con enormi e alienanti espulsioni e trasmigrazioni di popolazioni.

Aveva quindi ragione il Presidente De Gasperi, come ho avuto occasione di ricordare, quando, commentando l'accordo in seno al Consiglio dei Ministri, disse: «Le trattative sono state difficili e da parte italiana sono state condotte ispirandosi al principio moderno di una tal quale limitazione della sovranità totale per ammettere la protezione internazionale delle minoranze etniche. Ciò che noi facciamo in favore di una minoranza esistente in Italia saremmo ben felici di vederlo applicare in favore di una minoranza italiana esistente in altri Stati … Non vi è dubbio che i cittadini di lingua tedesca in Italia ottengono notevoli garanzie dal fatto che la convenzione italo-austriaca verrà inserita in un trattato internazionale. Questo è il contributo che l'Italia apporta alla soluzione del problema delle minoranze e pertanto è opportuno valorizzarlo formulando la speranza che il nostro esempio venga seguito».

Questi dunque la concezione morale e il quadro internazionale in cui va situato e valutato l'Accordo De Gasperi-Gruber. Nonostante i provvedimenti presi anteriormente dal governo De Gasperi in favore della bilinguità e della revisione delle opzioni, l'iter per giungere alla istituzione di una Regione autonoma fu ancora lungo, complesso e talvolta perfino aspro. Lo dimostra appunto questo libro che raccoglie molto opportunamente testi e progetti di difficile reperimento, e che stanno a indicare il progresso compiuto dalle idee per l'autonomia, a partire dalla lotta di Resistenza sino alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ovverossia allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Si è trattato di un percorso condotto peraltro con molti elementi di modernità e di democrazia; il che, se ha reso talvolta più difficile e contrastato il cammino, lo ha reso contemporaneamente anche più sicuro. Mi riferisco in

particolare all'attività svolta in seno ai Comitati di Liberazione Nazionale, quando infuriava ancora la lotta armata. Il fatto che questi ultimi si siano spesso responsabilizzati come dei veri e propri organi di governo, comportò implicitamente l'esame dei rapporti tra autonomia regionale e struttura dello Stato. Non va trascurato il fatto che sia stata proprio la Resistenza, con le sue idealità di un mondo migliore, a sottolineare l'importanza delle istanze autonomistiche, che avranno poi il loro dovuto riscontro nei lavori dell'Assemblea costituente.

Il caso del Trentino-Alto Adige può considerarsi esemplare sotto questo punto di vista, come appunto lo sta a dimostrare questo libro. Il quale ripropone una raccolta di documenti utili a comprendere com'è sorta e si è imposta, tra contrasti, ripensamenti e progetti vari, una concezione originale e moderna di autonomia regionale a vari livelli.

Vi è in ciò un aspetto che mi pare meriti di essere rilevato, come hanno fatto del resto i curatori nei loro saggi introduttivi: quello del collegamento tra autonomia regionale e federalismo europeo. È questo l'elemento di novità e di modernità che accompagna il processo autonomistico fin dai tempi della Resistenza, quello che, pur tra molti ostacoli e con risultati non ancora definitivi, è riuscito negli ultimi due decenni a creare rapporti più equilibrati e stabili all'interno di Stati con etnie diverse e a debellare, almeno in parte, superstiti nazionalismi e separatismi arroccati su di un passato ancora ottocentesco.

Le zone di frontiera costituiscono dei precipitati storici, caratterizzati dalla presenza di molte spinte contrastanti, destinate a esistere in ogni caso, anche se per avventura, come appunto la storia ha fatto certe volte in passato, si spostasse il confine. Il solo modo per trasformarle da terreno di contenzione in luogo di collaborazione, è quello di guardare al futuro, a una patria più grande che per noi si chiama Europa. Chi ricorda più oggi le lotte secolari spesso sanguinose che hanno caratterizzato i rapporti tra gli Stati italiani prima dell'unificazione? Così sarà in un domani ormai vicino per i Paesi che sono da poco tempo entrati nella Comunità Europea o che si accingono a entrarvi, con l'implicita limitazione delle sovranità nazionali, già prevista dall'on. De Gasperi, il quale, non si dimentichi, fu «uomo di frontiera», e appartenne, a sua volta, a una minoranza.

Il lettore troverà dunque in questo libro molte occasioni di apprendimento e altrettante di riflessione. Potrà rifare la storia delle idee e delle motivazioni che portarono alla formulazione dell'autonomia, seguendo il filo logico e approfondito di Armando Vadagnini. E potrà, con l'ausilio

delle ricerche di Paolo Piccoli, da un lato raffrontare i vari progetti di autonomia, ripercorrendo l'iter dell'approfondimento giuridico, che portò alla formulazione legislativa della Regione Trentino-Alto Adige, dall'altro verificare l'evoluzione dell'analisi storiografica di parte italiana, sudtirolese e austriaca.

Le fasi successive, caratterizzate da un lungo contenzioso sull'attuazione dell'autonomia, non vengono affrontate in questo volume, pur essendovi cenni sugli sviluppi posteriori al 1948 fino a tempi più vicini a noi, con l'approvazione ad esempio delle ultime quattro norme di attuazione del secondo Statuto, che avvenne il 30 gennaio 1992 in seno al Consiglio dei Ministri da me presieduto. In quell'occasione dichiarai ufficialmente chiusa la vertenza altoatesina da parte italiana; così l'anno dopo l'Austria poté consegnare all'Italia la cosiddetta «quietanza liberatoria», riconoscendo con questo atto formale che la controversia sull'Alto Adige si era risolta in maniera positiva e consensuale.

Negli ultimi anni, molti discorsi e dibattiti sono stati fatti attorno alla riforma dell'ente regionale. Non voglio esprimere a questo proposito opinioni personali, anche se ritengo positivo, in un'epoca di grandi trasformazioni globali, che si rifletta e si progettino forme istituzionali in grado di offrire ancora ai cittadini modi di partecipazione responsabile alle vicende della propria comunità.

Non si dovrebbe peraltro mai dimenticare il messaggio che ci viene dallo Statuto entrato in vigore sessant'anni fa e ancora oggi meritevole di riflessioni, ossia la scelta netta e chiara della prospettiva di un futuro di pacifica convivenza e di collaborazione tra cittadini di lingue diverse. Per questo motivo riproporre le vicende di quegli anni, evidenziando l'impegno straordinario di molte persone di buona volontà e capaci di individuare la strada giusta per sconfiggere l'«inimicizia ereditaria» tra due popolazioni – un'inimicizia rinfocolata gravemente in quegli anni dalle vicende della guerra e dell'occupazione delle truppe del Reich – non deve essere considerata come una iniziativa inutile o anacronistica.

Proprio per questi motivi dobbiamo essere grati ai curatori di questo libro, che ora si presenta aggiornato e arricchito di nuovi documenti e di un saggio bibliografico assai articolato, per averci dato un manuale di riferimento storico e giuridico per comprendere la storia recente di una regione tanto cara agli italiani.

Giulio Andreotti

Presentazione

Una prima edizione di questo lavoro vide la luce per i tipi della Regione Trentino-Alto Adige nel 1988, nel quarantennio dell'autonomia.

Vent'anni sono trascorsi da allora e molto lavoro è stato compiuto sotto il profilo storiografico. Inoltre si è reperito altro materiale rispetto a quello originariamente pubblicato.

Molto tempo è stato speso per reperire tutti i testi qui pubblicati.

La possibilità di accesso ai documenti della Presidenza del Consiglio dei ministri in Roma si era rivelata ben presto inutile, in mancanza di un ordine qualsiasi o di una schedatura della documentazione accumulata.

Abbiamo quindi dovuto ricorrere alla consultazione delle biblioteche ed emeroteche, ad archivi privati, a un lungo «spargere la voce» tra studiosi e amici nella speranza di completare a poco a poco il mosaico con tutte le tessere mancanti.

Una nota documenta per ogni progetto le modalità di reperimento di ognuno dei testi.

L'ambizione era quella di raccogliere l'intero *corpus* di proposte di Statuto, organicamente tradotte in un articolato, ad esse aggiungendo per la loro importanza l'ordine del giorno del CLN trentino del luglio 1945, che per primo affronta la questione dell'autonomia, e il testo dell'Accordo De Gasperi-Gruber[1].

Sono escluse quindi dal nucleo centrale di questo lavoro le prese di posizione dei partiti e delle forze culturali che non si traducono in un articolato o in suggerimenti relativi ad articolati proposti, anche se nel saggio introduttivo viene delineato un quadro storico che definisce le linee generali in cui si mossero non solo i partiti trentini o altre istituzioni, ma anche l'opinione pubblica locale e buona parte della popolazione. Centrale e fondamentale comunque nel volume risulta il *corpus* completo delle proposte e dei

1 Per motivi di uniformità richiesta dal testo, verrà usata la dizione «De Gasperi» invece di quella trentina «Degasperi», anche se nelle citazioni di opere di qualche studioso si è mantenuta la dizione «Degasperi» ove è stata usata.

progetti che via via si sono succeduti nei due anni e mezzo che hanno portato, dal luglio 1945 al gennaio 1948, all'emanazione del primo Statuto dell'autonomia speciale trentina.

Dei testi pubblicati in questo volume, otto sono già editi e reperibili in altre fonti a stampa: il numero 4 (del Centro Studi del CLN), il numero 9 (Progetto preliminare di ordinamento tributario della Regione Tridentina, sempre del Centro Studi del CNL), il numero 12 (primo Progetto Innocenti), il numero 13 (Schema di statuto per l'autonomia della Venezia Tridentina, dell'ASAR), il numero 14 (Accordo De Gasperi-Gruber), il numero 16 (Progetto di statuto per le due regioni Südtirol e Trentino della SVP), il numero 17 (Statuto del Trentino e del Tirolo del sud dell'ASAR) e il numero 21 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); quattro sono di non agevole reperimento: il numero 1 (Ordine del giorno del CLN di Trento), il numero 10 (Progetto di statuto regionale per la Venezia Tridentina del MAR), il numero 19 (Progetto della Commissione dei Sette) e il numero 20 (testo della Sottocommissione per gli statuti regionali dell'Assemblea Costituente); nove erano inediti: il numero 2 (Studio preliminare al Progetto del Centro Studi del CLN), il numero 3 (Partito d'Azione), il numero 5 (Note dell'ASAR al progetto CLN), il numero 6 (primo Progetto Volkspartei), il numero 7 (Progetto Conci), il numero 8 (osservazioni Ferretti), il numero 11 (Bozza preliminare al primo Progetto Innocenti), il numero 15 (secondo Progetto Innocenti, pubblicato dal Poligrafico dello Stato ma irreperibile), il numero 18 (Schema di provvedimento legislativo per la regione costituente le province di Trento e Bolzano e il mandamento di Cortina d'Ampezzo del Partito Liberale Italiano).

Abbiamo ritenuto utile pubblicare in questa documentazione anche i testi contraddistinti dal numero 19bis (Lettera del Presidente del Consiglio dei ministri on. Alcide Degasperi, e relazione accompagnatoria, inviata alla Presidenza dell'Assemblea Costituente con il testo definitivo della Commissione dei Sette) e 20bis (Discussione del disegno di legge costituzionale: Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, svoltasi alla Costituente il 29 gennaio del 1948) per una completezza di documentazione; così pure i testi che si pubblicano in appendice, successivi allo Statuto di autonomia, dal progetto SVP del 1958, al testo integrale del «Pacchetto» del 1969, ai provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine del 1972, fino allo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige del 1972, attualmente in vigore.

Nel ringraziare, come d'uso, coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo volume, desideriamo sottolineare in primo luogo la grande

sensibilità manifestata in occasione della prima edizione dal dott. Gianni Bazzanella, presidente della Regione Trentino-Alto Adige.

Un grato ricordo va anche ad Alcide Berloffa, protagonista delle vicende del Trentino e dell'Alto Adige per molti anni; con lui abbiamo avuto la fortuna di discutere di questo progetto, di averne incoraggiamento e consigli, a lui dobbiamo anche il prezioso suggerimento che ha consentito di reperire il secondo schema del progetto Innocenti, in questa raccolta contraddistinto con il numero 15; benché pubblicato dal Poligrafico dello Stato è stato possibile ritrovarlo in un archivio privato tirolese, quello della dott.ssa Victoria Stadlmayer di Innsbruck, per il tramite della cortesia del dott. Peter von Lutterotti, notaio in Egna.

Al prof. Umberto Corsini siamo debitori del progetto del Partito Liberale Italiano, qui contraddistinto con il numero 18, e alla prof.ssa Maria Garbari delle *Carte Menestrina*, da cui sono stati tratti i testi qui contraddistinti con il numero 2 (preliminare al progetto del Centro Studi CLN) e numero 11 (preliminare al progetto di statuto del prefetto Innocenti) e la segnalazione relativa ai testi conservati presso il Museo Storico in Trento.

Alla Società di Studi Trentini di Scienze Storiche siamo grati per aver consentito la pubblicazione della relazione *L'autonomia regionale del Trentino-Alto Adige e la storiografia dal dopoguerra ad oggi* (già comparsa negli Atti del Convegno *Alcide De Gasperi e la storiografia internazionale. Un bilancio*, a cura di M. Garbari, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», 84, 2005, 2, suppl.) che abbiamo ritenuto di dover pubblicare qui anche per la ricchezza dei riferimenti bibliografici contenuti.

Un'ultima nota. Siamo consapevoli di aver svolto un lavoro prettamente documentativo: è stata una scelta precisa.

Riteniamo tuttavia di aver fatto cosa utile nel fornire agli studiosi come stimolo e punto di partenza di nuove riflessioni, l'intera documentazione testuale circa un passaggio così importante per la storia e la memoria della nostra terra.

Ci auguriamo altresì di aver portato un piccolissimo contributo affinché le basi dell'autonomia regionale, che non poco hanno contribuito a radicare lo sviluppo dei popoli che vi abitano, possano essere riscoperte e apprezzate nell'ambito di una concezione «europea» e aperta dei rapporti tra le genti e le etnie.

Paolo Piccoli e *Armando Vadagnini*

Introduzione

Partecipazione di popolo e sviluppi diplomatici nell'elaborazione dello Statuto del 1948

di *Armando Vadagnini*

1. *Lotta di resistenza e lotta per l'autonomia: la situazione particolare del Trentino*

Nella storia dell'Italia post-risorgimentale il dibattito sul decentramento e l'autogoverno locale ha conosciuto momenti di vivacità alternati con pause e cali di interesse dovuti alle particolari vicende storiche nazionali. Si pensi ad esempio ai progetti di decentramento elaborati dalla Destra storica, soprattutto dopo la «svolta» del 1876, che rispondevano però a un preciso disegno antigovernativo. Ma si pensi anche ai meridionalisti democratici e agli altri gruppi eterogenei dei repubblicani e radicali, che si richiamavano fondamentalmente all'eredità federalista di Carlo Cattaneo e di Giuseppe Ferrari. Così pure, proseguendo nel tempo, tra Otto- e Novecento si affermano le concezioni autonomistiche di Gaetano Salvemini, Luigi Sturzo e Giuseppe Dorso, tre figure rappresentative di filoni di pensiero diversi tra loro, ma che segnano un salto di qualità rispetto a prima, poiché il discorso sulle autonomie locali è strettamente collegato con altre riflessioni e analisi sulla riforma democratica dello Stato e sulla questione meridionale.

Il regime fascista, come è noto, cancellò d'un colpo le aspirazioni autonomistiche riproposte all'indomani della Prima guerra mondiale. Con le disposizioni del 13 giugno 1923 e del 5 gennaio 1927, infatti, il «duce» affermava che unico e solo rappresentante del governo nelle province era il prefetto, «e nessun altro fuori di lui» (e tale formula così carismatica dava quasi l'idea di una consacrazione); un personaggio che riuniva in sé tutti i poteri decisionali per aumentare la forza e il prestigio del regime «tanto nell'ordine sociale come in quello intellettuale»[1].

[1] Per il periodo post-risorgimentale, nell'ampio panorama bibliografico sul tema dell'autonomia, si vedano soprattutto la profonda analisi di R. RUFFILLI, *La questione regionale dalla unificazione alla dittatura (1826-1942)*, Milano 1971 e l'interessante saggio di S.M.

Il dibattito sulle autonomie venne ripreso durante la Resistenza che, come osserva Franco Catalano, è stata animata da un profondo spirito di autonomia, nel senso che molti protagonisti della lotta al nazi-fascismo combattevano anche con l'obiettivo di trasformare lo Stato centralista, secondo una visione democratica e partecipativa, insofferente di ogni forma di burocratismo e accentramento[2].

Da questo punto di vista, uno dei primi episodi veramente significativi è il Convegno di Chivasso del 19 dicembre 1943, promosso dai partigiani della Valle d'Aosta e delle Valli Valdesi, durante il quale venne richiesto l'autogoverno locale. Da quel Convegno, come è noto, uscì una proposta molto precisa per estendere l'ordinamento autonomistico anche alle altre regioni della futura Italia libera e democratica[3].

La concezione dello Stato regionale, nel corso della lotta di Liberazione, ispirò anche in parte la creazione di organismi specifici, come ad esempio i vari CLN regionali. La formazione di questi Comitati regionali (che avevano il compito di coordinare l'attività dei vari CLN provinciali e comunali) avvenne in maniera spontanea, senza direttive dall'alto, per finalità politiche innanzi tutto, ma anche secondo una visione moderna della natura dello Stato, non più centralista, ma fondato sulle autonomie regionali. In questo senso i CLN regionali di fatto offrivano agli Alleati già un modello istituzionale diverso da quello dell'Italia prefascista, il modello cioé di un' Italia democratica e fondata sulle autonomie locali.

I CLN regionali continuarono a operare anche in condizioni difficili, acquistando un sempre più marcato significato politico generale, benché

GANCI, *L'Italia anti-moderata. Radicali, repubblicani, socialisti, autonomisti dall'Unità ad oggi*, Parma 1968.

[2] F. CATALANO, *II dibattito politico sulle autonomie dalla Resistenza alla Costituzione*, in M. LEGNANI (ed), *Regioni e Stato dalla Resistenza alla Costituzione*, Bologna 1975, pp. 199-272.

[3] Si veda E. ROTELLI - E. VITTA, *L'autonomia regionale della Valle d'Aosta. Profili storici e giuridici*, Torino 1973. Una dettagliata ricostruzione delle vicende dell'autonomia valdostana, con osservazioni critiche su molti punti non ancora attuati, in A. LUCAT, *Progetti di autonomia per la Valle d'Aosta: dalla dichiarazione di Chiasso (19 dicembre 1943) allo Statuto speciale (26 febbraio 1948)*, in V. CALÌ (ed), *Autonomia e regionalismo nell'arco alpino. Attualità di un confronto a vent'anni dal pacchetto*, Atti del convegno, Trento 29-31 marzo 1990, Trento 1991, pp. 75-96. Sulle radici storiche dell'autonomia valdostana, M. CUAZ, *Alle origini dell'autonomia valdostana*, in V. CALÌ (ed), *Autonomia e regionalismo nell'arco alpino*, cit., pp. 97-117 e sul vivace confronto pubblico del dopoguerra, S. SOAVE, *Federalismo e autonomia nel dibattito delle forze politiche e sociali della Valle d'Aosta*, in V. CALÌ (ed), *Autonomia e regionalismo nell'arco alpino*, cit., pp. 119-125, che alla fine si appella a «far vivere tutta la proiezione europea e sopranazionale dell'autonomia».

sotto il profilo militare, come è stato da più parti lamentato, essi abbiano dato prove non del tutto positive di efficienza. Nell'Italia occupata e di fronte alla quotidiana attività legislativa e amministrativa della Repubblica di Salò, i CLN regionali, in misura sempre maggiore, assunsero la funzione di veri e propri organi di governo effettivo. Questa consapevolezza viene espressa a chiare lettere già nell'autunno 1943, quando nel periodico clandestino «La Libertà», organo del Partito d'Azione, si poteva leggere questa solenne affermazione: «Il CLN e le sue espressioni regionali si pongono, sin da oggi, come l'effettivo governo di diritto del paese e si preparano ad assumere tutte le funzioni»[4].

Pur nei limiti imposti dalla particolare situazione politico-militare, in realtà i CLN regionali agirono come governi clandestini autonomi, assumendo provvedimenti importanti, come quello di creare un esercito proprio, non legato alla monarchia, di emanare decreti e ordinanze riguardanti varie materie (salari, tributi, ammassi, prestiti di guerra ecc.), di costituire tribunali di guerra e altri ancora.

Quest'azione di governo autonomo si esplicò in maniera più evidente nelle cosiddette «zone libere» e nelle «repubbliche partigiane», ossia nei territori che i combattenti per la libertà erano riusciti a sottrarre al controllo dei nazi-fascisti. In queste zone (complessivamente poco meno di una ventina), le formazioni partigiane riuscirono a creare vere e proprie amministrazioni democratiche, con organi elettivi che assumevano decisioni, sia per la difesa e l'ordine pubblico, sia per il vettovagliamento e gli altri problemi economici. Benché a volte, come avvenne nelle Langhe, la giunta centrale non fosse in grado di coordinare l'azione dei vari organismi di autogoverno, nondimeno quella delle repubbliche partigiane può essere considerata quasi come un'anticipazione, in senso democratico e autonomistico, del futuro ordinamento dello Stato italiano. Sulla validità di queste esperienze, la storiografia appare abbastanza convinta e concorde, anche se di quegli episodi non vengono sottaciute le molte deficienze e soprattutto la brevità temporale della loro durata. Nella vita delle «repubbliche partigiane», osserva Santo Peli, «molto spesso non si riesce ad andare molto oltre l'enunciazione di principio. Ma, anche se con numerosi chiaroscuri dovuti a manchevolezze soggettive – dei comandi partigiani e dei cittadini coinvolti – e soprattutto alla brevità degli esperimenti, il bilancio è in generale

[4] C. PAVONE, *Autonomie locali e decentramento nella Resistenza*, in M. LEGNANI (ed), *Regioni e Stato*, cit., pp. 49-65.

positivo, perlomeno per quanto riguarda la costruzione di un'immagine propositiva della Resistenza»[5].

La volontà di porsi come veri e propri organi del potere popolare a tutti i livelli, in maniera da trasformare in senso autonomistico l'intera struttura dello Stato, diventò più chiara nell'autunno del 1944, allorché tra i cinque partiti del fronte resistenziale si svolse il cosiddetto dibattito «delle cinque lettere», occasionato da una lettera del Partito d'Azione a cui risposero gli altri partiti della coalizione.

Che cosa proponevano gli azionisti? In sostanza essi sostenevano la necessità di cambiare i CLN «coalizionistici», ossia quelli formati dai rappresentanti dei soli partiti, facendo entrare in essi anche esponenti di altre espressioni popolari, come il Fronte della gioventù, il Fronte della donna ecc. In questa maniera i CLN avrebbero realmente realizzato una più ampia apertura verso la società. A questo punto, una volta liberate le varie regioni dai tedeschi, il CLN regionale avrebbe dovuto assumere tutti i poteri, governando di fatto il territorio affidatogli e diventando un organo costituzionale del nuovo Stato.

Questo progetto rivoluzionario venne accolto dagli altri partiti tra non poche perplessità. Il Partito Comunista si dichiarò favorevole ad allargare i CLN alle organizzazioni di massa, molto meno invece all'obiettivo di «costituzionalizzare» i CLN regionali. I socialisti non attribuivano molta importanza a questi progetti futuri, insistendo invece nel rafforzare subito i CLN per ridare vigore alla lotta. La Democrazia Cristiana apprezzò lo spirito autonomistico che circolava nel progetto, ma volle che fosse il popolo, attraverso libere elezioni, a decidere sul futuro assetto dello Stato. L'unico nettamente contrario fu il Partito Liberale, che non solo si oppose alla creazione dei CLN come organi di governo, ma anche difese l'ordinamento tradizionale dello Stato, opponendosi a chi invece lo riteneva un «ferro vecchio» da buttar via.

Il progetto rivoluzionario azionista non teneva conto però di un fatto fondamentale, che cioè la nuova struttura basata sui CLN regionali poteva forse valere solo per una parte dell'Italia, non certo per il Centro-Sud, ad esempio, che non aveva conosciuto la Resistenza, se non in misura limitata, essendo rimasto sotto il controllo politico e amministrativo degli Alleati. Le «tre Italie», di cui parla Federico Chabod[6], con esperienze profondamente

[5] S. Peli, *La Resistenza in Italia. Storia e critica*, Torino 2004, p. 99.

[6] F. Chabod, *L'Italia contemporanea (1918-1948)*, Torino 1964, p. 1.

diverse fra loro, dovevano pur significare qualcosa. Inoltre non si teneva in debito conto la posizione degli Alleati, degli inglesi in particolare, che guardavano con diffidenza ai CLN, temendo che diventassero strumento dei comunisti, come stava accadendo in Grecia[7]. Fu così che, dopo la Liberazione, gli organismi nati dalla Resistenza non trovarono vasti consensi per imporsi come modelli validi per tutta la nazione, sicché prevalse la vecchia struttura burocratica prefascista, con le province e i prefetti nominati dal potere centrale[8].

Pur con questi limiti, che inducono a evitare ogni forma di enfatizzazione sul contributo decisivo portato dalla Resistenza italiana all'ordinamento autonomistico, non si può tuttavia non riconoscere l'importanza politica che ebbero gli episodi sopra ricordati. In altre parole, le istanze autonomistiche dalla Resistenza al dopoguerra diventeranno uno dei caratteri rivelatori delle scelte e degli orientamenti assunti dalle forze politiche nel periodo della ricostruzione, dentro ma anche fuori dell'Assemblea costituente[9].

Passando a esaminare le vicende del Trentino, è necessario chiarire subito che la stagione della lotta per l'autonomia non iniziò nei mesi della Resistenza, ma subito dopo la Liberazione, anche se durante i seicento giorni dell'occupazione tedesca erano affiorati aspirazioni e progetti senza dubbio singolari, come si vedrà. Ma singolare e del tutto diversa da quella delle altre regioni italiane era la situazione locale del Trentino-Alto Adige: i tedeschi avevano occupato militarmente la regione che, assieme al Bellunese, costituì la «Zona di Operazioni delle Prealpi» (*Alpenvorland*), un territorio staccato dal resto dell'Italia e controllato direttamente dai tedeschi, i quali cercarono in tutti i modi di mantenere la calma e l'ordine venendo incontro, per quanto era possibile, ai bisogni della popolazione locale.

In queste circostanze il tema dell'autonomia giocò un ruolo assai importante, ma con aspetti contraddittori, poiché da una parte si prestava a nascondere

[7] Si vedano le considerazioni di H. MACMILLAN, *Memorie, 1923-1945*, Milano 1969. Del resto già l'accordo sottoscritto a Roma il 7 dicembre 1944 tra i rappresentanti del CLNAI e il generale Maitland Wilson a nome del Supremo Comando alleato nel Mediterraneo, stabiliva una cooperazione militare e finanziaria molto limitata, con l'obbligo da parte dei comandi partigiani di mettersi alle dipendenze dirette degli alleati nelle zone liberate e di consegnare le armi.

[8] E. ROTELLI, *L'avvento della Regione in Italia. Dalla caduta del regime fascista alla Costituente repubblicana (1943-1947)*, Milano 1966.

[9] G. GRASSI - M. LEGNANI, *II governo dei CLN*, in M. LEGNANI (ed), *Regioni e Stato*, cit., pp. 69-85; cfr. anche G. GRASSI (ed), *«Verso il governo del popolo». Atti e documenti del CLNAI. 1943-1946*, Milano 1977.

i disegni egemonici dei tedeschi, mentre dall'altra lasciava intravedere ai trentini la possibilità di poter realizzare forme di autonomia, come era emerso con chiara consapevolezza subito dopo la caduta del regime fascista il 25 luglio 1943[10]. Da questo complesso gioco delle parti, chi ne usciva umiliato, per non dire schiacciato, era proprio il movimento della Resistenza, che in realtà si limitò a pochi episodi, anche se generosi e nobili[11].

I fatti sono noti: il 17 settembre 1943 Franz Hofer, *Gauleiter* del Tirolo, nominato pochi giorni prima da Hitler Commissario Supremo dell'*Alpenvorland*, riunì a Trento un gruppo di maggiorenti locali, compresi gli antifascisti Giannantonio Manci e Egidio Bacchi, per spiegare loro i motivi militari e strategici che avevano indotto i tedeschi a creare la Zona di Operazioni. Dalle testimonianze e dai documenti risulta che Hofer abbia accentuato soprattutto due concetti: innanzi tutto che il fascismo «repubblichino» di Salò sarebbe stato per sempre bandito dal Trentino; in secondo luogo che i tedeschi erano disponibili ad accettare la nomina a prefetto di un elemento del posto, come se i trentini potessero amministrarsi da soli. Quest'ultima proposta fu accolta con molta soddisfazione dai presenti, tanto che all'unanimità i consensi andarono ad Adolfo de Bertolini, avvocato, anziano esponente del Partito Liberale, molto stimato dalla popolazione, anche perché durante il Ventennio non si era compromesso col regime.

Quello fu un episodio fondamentale, che condizionerà tutta la storia successiva dell'*Alpenvorland* e anche oltre. De Bertolini non si illudeva sui

[10] Dopo la caduta del regime, la direzione del quotidiano ex fascista «Il Brennero» venne affidata al liberale Gino Marzani, che aprì il giornale ai contributi di tutti i trentini. Gli articoli apparsi sul giornale, ma soprattutto il «Carteggio redazionale», formato da quella copiosa mole di lettere e interventi vari non pubblicati per mancanza di spazio e conservati nell'archivio del giornale, ci danno un quadro assai mosso e sfaccettato dei temi affrontati dai trentini in quel periodo, tra i quali molto frequente risulta quello dell'autonomia. Cfr. «Carteggio redazionale Il Brennero», Museo storico in Trento, Archivio della Resistenza, I parte, b. 6, fasc. 5.

[11] Tra i contributi sulla Resistenza trentina si citano soltanto quelli che hanno dato risalto al tema dell'autonomia: A. VADAGNINI, *Gli anni della lotta: guerra, resistenza, autonomia (1940-1948)*, (*Storia del Trentino contemporaneo*, sotto la direzione di O. BARIÉ, II) Trento 1978; C.A. BAUER, *Autonomia. Il comitato di indipendenza trentina (1943-1944)*, Trento 1978; M. GARBARI, *Aspirazioni autonomistiche nei territori dell'Alpenvorland*, in F. VENDRAMINI (ed), *Tedeschi, partigiani e popolazioni nell'Alpenvorland*, Venezia 1984, pp. 57-103; A. VADAGNINI, *Quarant'anni e otto secoli. Profilo storico dell'autonomia nel Trentino*, Trento 1993; G. FAUSTINI, *Storia dell'autonomia del Trentino Alto Adige. Mille anni di incontri/scontri con il Tirolo*, Trento 1995. Molto più difficile e intricata fu la situazione della Resistenza in Alto Adige: si veda A. VADAGNINI, *La Resistenza degli italiani e dei sudtirolesi*, in G. DELLE DONNE (ed), *Incontri sulla storia dell'Alto Adige*, Bolzano 1994, pp. 343-374.

poteri effettivi che i tedeschi gli avevano concesso. Lo spazio di manovra per il prefetto trentino era alquanto limitato, in qualche circostanza quasi nullo. Eppure la presenza di un trentino al vertice del governo provinciale servì come da catalizzatore per larghi strati dell'opinione pubblica, rassicurata dall'avere un punto di riferimento sicuro per qualsiasi evenienza.

Da questo stato d'animo nasceva tra la popolazione anche lo scetticismo nei confronti del movimento partigiano, poiché si riteneva poco produttivo affrontare i rischi della lotta armata contro i tedeschi, dal momento che il prefetto trentino avrebbe già di per sé costituito una difesa sicura contro eventuali violenze commesse dagli occupanti. Data questa mentalità, la Resistenza trentina perdeva già in partenza molte delle sue *chances* nello sforzo di trovare consensi e aiuti concreti tra le masse popolari[12].

In tale contesto, sia Hofer che de Bertolini ebbero l'accortezza di sfruttare la carta autonomistica per controllare la situazione: il primo con una serie di provvedimenti che miravano a ricostruire l'unità del Tirolo al di qua e al di là del Brennero, anche in previsione di una possibile sconfitta della Germania; il secondo attraverso iniziative in parte contrastanti con i progetti del Commissario Supremo, in parte invece coincidenti. Significativo per tutti è l'episodio del CST (Corpo di Sicurezza Trentino) che i tedeschi avevano istituito soprattutto in funzione antipartigiana e che de Bertolini invece considerava come una specie di «polizia locale», in difesa dell'ordine e delle tradizioni trentine, come enfaticamente recitava il manifesto illustrativo:

> «Tutrice dell'ordine e di una pacifica convivenza, la Guardia sarà in grado di stroncare sul nascere ogni movimento inconsulto, sovversivo delle basi della Società, del quale si volessero giovare elementi irresponsabili. Essa impedirà che la collettività provinciale possa essere sommersa da elementi estranei, conserverà al Paese la sua impronta locale tramandata dai padri; eviterà lo sfregio di quell'onesto costume, che ha fatto in passato della gente trentina più che un popolo, una famiglia»[13].

[12] Per queste considerazioni, si veda P. PICCOLI - A. VADAGNINI, *Il movimento cattolico trentino dalle origini alla Resistenza (1844-1945)*, Trento 1989[2], soprattutto pp. 489-498. Anche Valentino Chiocchetti, convinto autonomista e futuro presidente dell'ASAR, ripensando a una frase del de Bertolini, interpretò la sua opera come ispirata a ideali autonomistici. La frase del prefetto era la seguente: «Forse questo disgraziato periodo rappresenta la volta buona in cui noi potremo organizzare la nostra vita regionale su basi autonomistiche, e rientrando domani nel seno di un'Italia democratica, potremo autogovernarci»; cfr. V. CHIOCCHETTI, *Il problema del Trentino. Movimenti e discussioni autonomistiche*, in «La Costituente», 30 agosto 1946.

[13] P. PICCOLI - A. VADAGNINI, *Il movimento cattolico trentino*, cit., p. 497.

In questo sogno di «piccola patria», ordinata e laboriosa, fortemente attaccata alla propria storia e quindi gelosa delle proprie tradizioni e chiusa a tutto ciò che dall'esterno poteva minacciarla, sta tutta la specificità della concezione autonomistica del prefetto de Bertolini; una concezione che rispecchiava del resto le opinioni di buona parte dei trentini, ai quali doveva fare enormemente piacere sentirsi «lontani e diversi» dal resto degli italiani, come appare da questa breve, ma pregnante annotazione del decano di Lavis (grossa borgata non lontana da Trento), don Celestino Brigà, acuto osservatore e testimone fedele di quegli avvenimenti:

«Nell'Italia occupata dai tedeschi si uccidono molti fascisti e per contro molti ostaggi antifascisti. È la rivoluzione. Da noi nel Trentino siamo in una situazione speciale perché è proibito il fascismo e l'antifascismo»[14].

Non fa meraviglia quindi che, all'interno di tale realtà politica, qualcuno abbia pure tentato di dare vita a un movimento che si batteva per l'autonomia. Si tratta del cosiddetto CIT (Comitato di Indipendenza Trentina), sorto clandestinamente nell'inverno 1943-1944 a Trento (ma qualche segnale si era già avuto nel periodo «badogliano») e formato da un manipolo di giovani che diffusero manifesti di propaganda nei paesi e nelle valli, dove trovarono non pochi consensi.

Il loro programma politico non si presentava in modo molto articolato e approfondito, anche perché mancò loro il tempo materiale per farlo. Sappiamo che essi parlavano di un Trentino libero, indipendente e democratico, intendendo con questo, molto probabilmente, una provincia autonoma, sia rispetto all'Italia che nei confronti del Reich. Per loro, dunque, autonomia significava, ancora una volta, chiusura del Trentino verso l'esterno, autosufficienza e radicamento alla piccola patria locale.

Non era certo una visione proiettata verso il futuro e proprio per questo motivo il gruppo fu avversato dagli antifascisti come Manci, che individuarono nel programma del CIT spinte al separatismo, con il pericolo inoltre di distogliere la popolazione dalla vera lotta. Nei primi tempi, invece, tra il CLN di Trento e gli indipendentisti c'era stato un tentativo di dialogo e di confronto. Ma anche su questo piano l'ambiguità del quadro generale ebbe i suoi effetti deleteri. Il CIT, che in sostanza aveva recepito in gran parte la mentalità autonomistica del de Bertolini, con

[14] *Cronaca della parrocchia di Lavis, 28 dicembre 1943*, in P. PICCOLI - A. VADAGNINI, *Il movimento cattolico trentino*, cit., p. 498.

tutte le sue chiusure localistiche e un certo accomodamento nei confronti dei tedeschi per salvare il salvabile, fu invece sospettato da questi ultimi di attività cospirativa e quindi annientato, con la cattura dei suoi esponenti e la successiva condanna da parte del tribunale speciale. I tedeschi, insomma, ritenevano di aver messo le mani sul movimento di opposizione politica, probabilmente confondendo il CIT con il CLN provinciale, che era nato a Trento alla fine di settembre del 1943, ma che non aveva dato segnali incisivi della sua presenza; equivoci e giochi delle parti, dunque, che renderanno sempre più confusa la situazione dell'*Alpenvorland* e che si ripeteranno anche nel dopoguerra[15].

Nettamente opposta a quella degli indipendentisti è la concezione autonomista di Manci che, nel febbraio 1944, assieme a Ferrandi e Bacchi, elaborò il «Manifesto del movimento socialista trentino».

II documento, molto ricco di proposte, sul tema dell'autonomia è assai preciso. Si rivendicano le autonomie regionali, in linea quindi – come si è visto – con l'azione di tutta la Resistenza italiana. Ma oltre a ciò, si proponeva anche di ripristinare l'autonomia dei Comuni, di cui, come è noto, si era rivelato appassionato sostenitore Gaetano Salvemini e che nel Trentino aveva avuto una lunga e positiva tradizione anche sotto il governo asburgico. La forma istituzionale dell'autonomia regionale, secondo gli estensori del «Manifesto», doveva essere di tipo amministrativo e parzialmente legislativo e per questo aspetto si potrebbe collocare a metà strada tra il semplice decentramento dei poteri dallo Stato alle regioni e il modello inglese dell'autogoverno, che prevede organismi eletti dal popolo, con funzioni legislative. Per quanto riguarda la parte politica e ideologica, il «Manifesto» sottolineava che l'autonomia si poneva come garanzia della libertà politica del cittadino di fronte allo Stato; una tematica, questa, che, come è stato dimostrato da Claudio Pavone, si avvicinava a quella dei «corpi intermedi» di matrice cattolica, secondo la teorizzazione formulata da De Gasperi nelle «Idee ricostruttive»[16].

Ma la parte maggiormente rivolta al futuro era senza dubbio quella in cui si collegavano le autonomie locali all'organizzazione federalista dell'Europa. «Solo uno Stato internazionale – concludeva il «Manifesto» – libererà le

[15] Per tutta la vicenda, si veda C.A. BAUER, *Autonomia*, cit. e la relazione post-insurrezionale del prefetto di Trento al ministro degli Interni Romita, 20 febbraio 1946, Archivio Centrale dello Stato (d'ora in poi ACS), Roma, Min. Int., Gab. 44-46, b. 230, f. 23337, f. 2.

[16] C. PAVONE, *Autonomie locali*, cit., pp. 53-63.

Nazioni dai ‘nazionalismi’; debellerà le infernali teorie degli ‘spazi vitali’; solleverà l’Europa dalla immane crisi verso una era di pace e di ricostruzione».

L’Europa dei popoli non quella delle nazioni; l’Europa delle regioni non quella degli Stati centralizzati, costituiva, dunque, un modello ideale anche per i resistenti trentini come Manci, Ferrandi e Bacchi. A differenza delle posizioni precedentemente esaminate, che privilegiavano il localismo, quella di Manci e compagni rompeva l’isolamento del Trentino e inseriva la provincia nel solco della lotta e del dibattito che stavano interessando la Resistenza italiana ed europea.

Bisogna dire, tuttavia, che sul piano locale il «Manifesto» non ebbe l’eco che si meritava. Federalismo, regionalismo, Europa dei popoli erano formule che non trovavano consensi favorevoli nell’ambiente trentino proprio per la carica di utopia (e forse anche di astrattezza) che in esse era contenuta.

La difficoltà della situazione venne avvertita dallo stesso Manci, allorché, chiedendo a Gigino Battisti di fornirgli dalla Svizzera, dove si era rifugiato, una raccolta di leggi cantonali, così scriveva:

«Parlare di autonomia regionale, di federalismo, di decentramento va bene, ma è assolutamente necessario, al momento opportuno, sapere cosa si vuole in ogni campo ed essere pronti a impostare e risolvere i vari problemi o perlomeno quelli più importanti»[17].

2. *Partiti e opinione pubblica trentina nell’immediato dopoguerra*

Il «momento opportuno», che Manci purtroppo non avrebbe mai potuto conoscere, a causa della sua prematura scomparsa provocata dai tedeschi, per il Trentino arrivò subito dopo la Liberazione.

I discorsi sull’autonomia nei primi mesi del dopoguerra furono avviati quasi in sordina sulle pagine del quotidiano del CLN provinciale, «Liberazione

[17] Il testo originale del «Manifesto del movimento socialista trentino» in V. CALÌ, *Un documento della Resistenza europea. II testamento politico di Giannantonio Manci del febbraio 1944*, in «Bollettino del Museo del Risorgimento e della Lotta per la libertà», 35, 1986, 1, pp. 77-86. Giustamente in un altro contributo (*Dedicato a Giannantonio Manci. 6 luglio 1944*, Trento 1984, p. 12), Calì riprende un’osservazione dello storico céco Jiri Koralka secondo il quale fu anche la scomparsa delle classi intellettuali europee, provocata dal nazismo, a creare i presupposti per la crescita di particolarismi e localismi nel secondo dopoguerra. La lettera di Manci a Battisti del 24 maggio 1944 in B. RIZZI (ed), *La corrispondenza clandestina fra Giannantonio Manci e Gigino Battisti tra la fine del ’43 e il maggio del ’44*, in «Il Movimento di Liberazione in Italia», 37, 1955, p. 42.

Nazionale». Ne parlarono in termini generali Giovanni Gozzer, Pietro Romani, Giuseppe Ferrandi e pochi altri.

Questa scarsa attenzione iniziale al problema non si spiega altrimenti che con le difficilissime condizioni economiche in cui si venne a trovare il Trentino. Le relazioni inviate a Roma dalle autorità locali tracciavano un quadro desolante della situazione economica, tanto da indurre il questore a parlare perfino di «semicarestia» per il Trentino[18].

Nonostante queste difficoltà e i disagi materiali, comuni peraltro se non maggiori anche nelle altre regioni italiane, in Trentino il tema dell'autonomia si impose all'attenzione dell'opinione pubblica e dei partiti in una forma piuttosto sconcertante.

Il 15 luglio, in occasione di un comizio politico organizzato dai comunisti a Pergine, importante centro della Valsugana, vi furono manifestazioni ostili nei confronti dei meridionali, seguite da richieste confuse di un distacco del Trentino dall'Italia. L'episodio sarebbe rimasto del tutto circoscritto a quella zona se una settimana dopo in vari paesi del Trentino non fossero stati diffusi altri manifesti firmati dal Partito Popolare del Tirolo del Sud, che rivendicavano l'annessione del Trentino al Tirolo oppure, in alternativa, la completa indipendenza della provincia, concludendo con un invito molto esplicito: «Orsù cacciamo questi terroni che non sono altro che dei parassiti e prepariamoci per una votazione»[19].

Al di là dei toni velleitari e scomposti, è necessario osservare che tutto questo non era espressione di un programma politico preciso, bensì di un malessere generale dovuto alle gravi difficoltà del momento attribuite alle colpe del fascismo e quindi all'Italia. Nei trentini, insomma, si era creato una specie di corto circuito che indusse molti di loro a identificare l'Italia democratica, nata dalla Resistenza, come residuo sia dello Stato italiano liberale che nel primo dopoguerra aveva negato al Trentino il diritto al plebiscito e all'autonomia, sia del regime fascista, che in Trentino, nonostante un superficiale consenso di massa, aveva trovato in larghi strati della

[18] Relazione del questore al ministro degli Interni, 15 luglio 1945, ACS, Min. Int., Dir. gen. Ps, Div. affari gen. e ris. (1931-1949), cat. C, b. 63 b. Altre relazioni del prefetto e del Comando dei carabinieri definivano «gravissima» o «penosa» la situazione alimentare della provincia.

[19] *Relazione sulla situazione generale della provincia Tridentina*, Comando dei Carabinieri reali, 15 agosto 1945, ACS, Min. Int., Gab. 44-46, b. 154, f. 14162, 'Venezia Tridentina, Relazione'. Alla relazione sono allegati i manifesti. Si veda A. VADAGNINI, *Gli anni della lotta*, cit., pp. 120 ss.

popolazione un muro di 'apatia', come si erano spesso lamentati i gerarchi locali nelle loro periodiche relazioni a Roma. Da qui nasceva quel lungo ripensare ai torti subìti dal Trentino nel periodo del «dopo redenzione» e durante il Ventennio, quando le richieste dell'autonomia erano state disattese dalle autorità centrali, mentre molti posti di lavoro, soprattutto negli uffici pubblici, erano stati occupati da persone venute da fuori provincia[20].

Ma i fatti di Pergine stavano a dimostrare anche il distacco di parte della popolazione trentina dalla Resistenza armata e dai suoi organismi politici come i CLN. Quasi inconsciamente, l'autonomia trentina era rivendicata non come esito della lotta armata contro i tedeschi e quindi all'interno di un'evoluzione dello Stato democratico, ma come un diritto storico che si collocava prima della Resistenza, prima del fascismo e prima ancora del passaggio del Trentino dall'Austria all'Italia. Il periodo dell'*Alpenvorland*, con tutte le sue ambiguità, aveva dunque fatto sognare molti trentini ciò che sarebbe diventata la provincia guidata da uno di loro, senza dover sottostare al giogo del centralismo italiano, di cui il CLN e i gruppi politici impegnati nella Resistenza venivano considerati come espressione diretta.

L'analisi senza dubbio più penetrante di questa miscela collettiva di stati d'animo venne svolta dal questore di Trento, che risalì alle radici più lontane e profonde del fenomeno, richiamando la vecchia concezione del 'trentinismo', con la quale si riassumeva tutta una serie di atteggiamenti collettivi dei trentini: nostalgia per il buon governo dell'Austria, rancore contro il fascismo che aveva sfruttato il Trentino a vantaggio della provincia di Bolzano, tacito consenso per la politica svolta dai tedeschi durante l'occupazione e atteggiamento critico invece nei confronti dei partigiani, cauta disponibilità verso i gruppi clandestini che nel dopoguerra stavano svolgendo nella provincia propaganda contro l'Italia[21].

I partiti politici del CLN provinciale avvertirono quasi subito gli aspetti pericolosi di una tale situazione e pertanto reagirono in maniera assai dura

[20] Sulla situazione politica e sociale del Trentino nel primo dopoguerra e sul fallimento dei vari progetti di autonomia, si veda il volume A. LEONARDI (ed), *Il Trentino nel primo dopoguerra. Problemi economici e sociali*, Trento 1987.

[21] Per la vicenda del 'trentinismo', scoppiata in provincia già negli anni Venti, si veda P. PICCOLI, *Lo Stato totalitario (1927-1940)*, (*Storia del Trentino contemporaneo*, I), Trento 1978, pp. 138 ss. e, sempre dello stesso autore, *I cattolici trentini dagli anni del consenso alla crisi del fascismo*, in G. DE ROSA (ed), *I cattolici e la Resistenza nelle Venezie*, Bologna 1997, pp. 125-148. La relazione del questore del 3 agosto 1945, in A. VADAGNINI, *Gli anni della lotta*, cit., p. 335.

contro i fatti di Pergine e contro altri episodi simili che nei mesi successivi si ripeterono in altre parti della provincia. Il quotidiano del CLN iniziò a pubblicare quasi ogni giorno articoli di forte critica contro i 'mestatori' di Pergine, accusati di xenofobia e ancora affetti dal 'morbo di Kuk', come allora si diceva per le persone nostalgiche del *Kaiser und König*, che era una formula per indicare, come scrive il triestino Carolus Cergoly, la sacra idea imperiale dell'*Austria felix*, i bei tempi insomma quando ogni persona aveva il suo giusto posto e ogni posto era assegnato alla persona giusta[22].

I fatti di Pergine, tuttavia, ebbero l'effetto positivo di risvegliare nell'opinione pubblica trentina l'interesse per il problema dell'autonomia e di avviare su questo tema un dibattito serrato anche tra i partiti politici, che, pur con sfumature diverse, si dichiararono favorevoli all'autonomia. Da quel momento, nonostante le difficili condizioni economiche della provincia, questo tema diventò il cavallo di battaglia di partiti e di gruppi che si confrontarono in maniera vivace, ma spesso disordinata, con quell'intemperanza e passione che, secondo il sociologo Francesco Alberoni, connotano l'esperienza nuova e straordinaria dello «stato nascente».

Il CLN di Trento, dopo avere inutilmente cercato la collaborazione con quello di Bolzano, nei primi giorni di agosto inviò una propria delegazione a Roma per consegnare al Presidente del Consiglio Ferruccio Parri un ordine del giorno e tre promemoria in cui si chiedeva la concessione di un'autonomia regionale, con specifiche garanzie per le popolazioni cosiddette «allogene» dell'Alto Adige. Si anticipava inoltre l'intenzione di formare all'interno del Comitato una commissione speciale con lo scopo di formulare uno schema di autonomia[23].

Tra i partiti del CLN, la Democrazia Cristiana, per opera dei propri esponenti Pietro Romani (cognato di De Gasperi) e Giuseppe Balista, in occasione del Consiglio nazionale del partito tenutosi a Roma tra il 31 luglio e il 3 agosto 1945, fece approvare un ordine del giorno a favore dell'autonomia regionale del Trentino-Alto Adige, ribadendo la richiesta

[22] Si veda il nostalgico e insieme ironico ricordo del vecchio impero asburgico, rievocato dall'autore triestino, che considerava il sovranazionalismo mitteleuropeo come un sistema politico superiore all'internazionalismo. C. CERGOLY, *Il complesso dell'imperatore*, Milano 1979.

[23] Comunicato Ansa, 6 agosto 1945; si veda il testo integrale *infra*, Progetti e documenti, I, n. 1. Per la missione a Roma degli esponenti del CLN trentino, si veda U. CORSINI, *La questione altoatesina e i suoi riflessi nel Trentino*, in L. SOFISTI, *Mal di frontiera (Difesa del Brennero)*, Bolzano 1950, pp. 343-345. Nel volume è riportato anche il testo dei tre documenti del CLN presentati a Parri.

il 16 settembre nel I Congresso provinciale, quando Luigi Benedetti, presidente del CLN provinciale, rivendicò per la regione un'autonomia non solo amministrativa, ma anche legislativa, concedendo allo Stato il potere di intervento solo in certe materie «tassativamente stabilite»[24].

Anche gli azionisti (poi repubblicani) e i liberali trentini si professarono autonomisti: i primi, mantenendosi fedeli al pensiero di Mazzini e di Cattaneo, si richiamavano altresì, sul piano locale, all'opera di Manci e parlavano di autonomia delle regioni inserite nel sistema federalista europeo; i secondi affrontarono i problemi concreti dell'autonomia, come ad esempio quelli dell'industria idroelettrica e dell'economia montana, con una competenza e decisione che erano tanto più ammirevoli quanto più crescevano le ostilità nei confronti delle autonomie da parte della direzione nazionale del partito[25].

Qualche «distinguo», qualche perplessità vennero manifestati dai partiti di sinistra. I comunisti si dimostravano diffidenti verso il sistema autonomistico soprattutto perché temevano che esso avrebbe potuto frenare le riforme che si sperava di realizzare partendo dal governo centrale. Inoltre il discorso sulle autonomie era dai comunisti costantemente subordinato al *porro unum* della vittoria della Repubblica e all'istituzione della Costituente.

Sulle incertezze dei socialisti trentini pesava, invece, la posizione della signora Ernesta Battisti, vedova di Cesare Battisti, e del figlio Luigi, che erano favorevoli al decentramento, ma non all'autonomia. Richiamandosi alla lontana tesi dei cosiddetti «salornisti», si proponeva di sdoppiare la regione in due province in modo che fosse garantita la tutela del gruppo linguistico sudtirolese[26].

[24] C. DANÈ (ed), *Dai congressi Dc dell'Italia liberata (1943-1944) alla prima assise nazionale (1946)*, Roma 1986. Per il Trentino, G. ANDREATTA, *DC '60. Storia delle idee prevalenti nella Democrazia Cristiana trentina dal 45 al 57*, Trento 1963. Il dibattito all'interno dei vari Congressi provinciali si può rilevare dai Verbali della Democrazia Cristiana provinciale di Trento, Istituto Luigi Sturzo (ILS), *Archivio storico*, *Fondo Partito della Democrazia Cristiana*, Comitato provinciale di Trento, I Comitato promotore: Verbali (1945-1946). Si vedano inoltre vari interventi sul quotidiano del partito «Il Popolo Trentino».

[25] Si vedano i frequenti articoli sulla stampa di partito: «L'Azione» (PdA) e «La Regione» (PLI).

[26] Anche in questi casi si rimanda ai numerosi interventi sugli organi dei rispettivi partiti: «Il Proletario» (PCI) e «L'Internazionale» (PSI). L'atteggiamento assunto dal gruppo «battistiano» è chiarito soprattutto nell'articolo di E. BATTISTI, *Decentramenti amministrativi sì, autonomie politiche no*, in «Liberazione Nazionale», 18 agosto 1945. Altri documenti sul tema dell'autonomia in riferimento alle posizioni dei socialisti trentini, in Archivio

Nel frattempo, sul finire del 1945, a Bolzano si era costituita un'associazione autonomista denominata MAR (Movimento Autonomista Regionale). Dai pochi documenti reperibili e dalle testimonianze dei protagonisti, risulta che il gruppo dirigente era formato da una decina di intellettuali trentini operanti nel capoluogo altoatesino, i quali chiedevano l'autonomia regionale per evitare che all'Alto Adige fosse concesso il diritto all'autodecisione attraverso il plebiscito; un'eventualità che i sudtirolesi ritenevano ormai prossima, ma che avrebbe portato, secondo gli autonomisti di lingua italiana, conseguenze deleterie per la pacifica convivenza nella provincia, poiché sarebbero risorti i vecchi steccati del tempo delle opzioni. Si chiedeva quindi l'autonomia regionale anche per ribadire, in maniera chiara, l'intangibilità del confine del Brennero; ma oltre a ciò, l'autonomia doveva essere vasta, in maniera da comprendere geograficamente la zona ladina di Cortina e di Livinallongo e, soprattutto, doveva essere integrale, ossia estesa al campo amministrativo e legislativo.

Il MAR non riuscì a convogliare ampi consensi attorno alla propria linea, sia per l'ostilità nettamente dichiarata nei suoi confronti da parte della Südtiroler Volkspartei (il partito che rappresentava gli altoatesini di lingua tedesca) e del CLN di Bolzano, sia perché il Movimento altoatesino puntava su un'azione di tipo, per così dire, istituzionale (infatti il Movimento si sciolse nel febbraio 1948, subito dopo l'approvazione dello Statuto), cercando contatti con le autorità alleate, alle quali il 31 dicembre 1945 venne sottoposto lo schema di statuto elaborato dal gruppo, o con il prefetto di Bolzano Silvio Innocenti, o con De Gasperi, diventato Presidente del Consiglio, con il quale si ebbe un cordialissimo colloquio a Trento il 13 maggio 1946; incontri e pressioni che avevano come obiettivo quello di testimoniare la presenza di una minoranza di lingua italiana in una provincia in cui dilagava ormai la psicosi del plebiscito con il conseguente distacco dall'Italia[27].

Istituto per la storia del Movimento di Liberazione in Italia (d'ora in poi ISMLI), Milano, *Fondo Battisti*. Per quanto riguarda, infine, i cosiddetti «salornisti» (la definizione era stata coniata da Ettore Tolomei agli inizi del Novecento per indicare coloro che limitavano le rivendicazioni nazionali dell'Italia alla chiusa di Salorno e non al confine del Brennero), si veda A. STELLA, *I principati vescovili di Trento e Bressanone*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, XVII, Torino 1979, p. 583.

27 Notizie sulle vicende del MAR sono desunte dal saggio di F. MENESTRINA, *Studi e progetti per l'autonomia della Regione Tridentina*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», 25, 1946, 1, p. 11. Altre informazioni sono contenute nelle relazioni di polizia al Ministero degli Interni sulla «Situazione in Alto Adige». Si tratta di 18 documenti redatti dal giugno al dicembre 1945, che si trovano in ACS, Min. Int., Gab. 44-46, b. 145, f. 12931. Citando ad esempio

In effetti proprio al plebiscito puntava il partito di lingua tedesca dell'Alto Adige. Infatti fin dai primi mesi del dopoguerra, la Volkspartei aveva rifiutato ogni forma di collaborazione con le autorità e con i partiti politici locali, per impedire che tale atteggiamento potesse venire interpretato come volontà dei sudtirolesi di rimanere entro i confini dello Stato italiano. Se questa era la posizione ufficiale del partito, in realtà esponenti della Volkspartei ebbero frequenti contatti soprattutto con gli ambienti della Democrazia Cristiana trentina. Lo segnalava un informatore del governo, accennando anche alle tensioni esistenti con la prefettura e il CLN di Bolzano.

«Da qualche tempo – scrive il rapporto – si sono allacciati contatti tra la Volkspartei e la Democrazia cristiana trentina, che fa capo all'on. Romani, cognato del ministro Degasperi. Tali contatti si sono recentemente estesi alla Democrazia cristiana di Bolzano (rag. Ziller, Presidente del CLN provinciale e avv. Bertinetto). Da qualche confidenza avuta mi risulterebbe che alla base di tali prese di contatto si troverebbe un progetto di autonomia regionale tridentina alla quale la Volkspartei avrebbe accettato di aderire nella eventualità, assai probabile, che essa vedesse svanire il suo sogno di annessione all'Austria. È ad ogni modo positivo che esistano fondamenta migliori per una collaborazione tra allogeni e democristiani. Secondo me i dirigenti della Volkspartei vogliono dare a Bolzano (Prefettura, CLN, autorità alleate stesse) l'impressione di una rigida intransigenza anticollaborazionista, per combattere fino alla fine per il sospirato plebiscito, mentre sottomano già si preparano una onorevole via di ritirata, accogliendo in linea di massima il programma regionalista della Democrazia cristiana tridentina, come il minore dei mali che essi dovrebbero sopportare sotto sovranità italiana»[28].

due memoriali inviati al Ministero dall'avv. Giuseppe Hippoliti (uno dei fondatori del MAR), il rapporto del 21 novembre 1945, così definisce l'autore: «È persona assai stimata, profondo conoscitore di tutti i problemi locali. I concetti esposti nei suoi memoriali meritano perciò di essere attentamente studiati nell'imminenza della concessione di un'autonomia all'Alto Adige, anche se essi non rappresentano ancora un vero progetto costituente al riguardo». Una testimonianza venne offerta da Edoardo Manfrini (altro fondatore del Movimento) in occasione del Convegno promosso dall'UATT (Unione degli Autonomisti Trentini Tirolesi) il 15 giugno 1986 a Trento sul tema: «Due popoli, un'unica meta: 1946-1986». Si veda l'ampia cronaca di Mauro Lando in «Alto Adige», 16 giugno 1986. Per conto suo, una parte della DC trentina aveva accarezzato anche il progetto di fondare nella provincia un movimento autonomistico proprio, il MARC (Movimento Autonomista Regionale e Cattolico); cfr. ILS, *Archivio storico, Fondo Partito della Democrazia Cristiana*, Verbali della Segreteria provinciale di Trento della Democrazia Cristiana, Seduta 12 dicembre 1945.

28 *Relazione n. 8*, 28 agosto 1945, ACS, Roma, Min. Int., Gab. 44-46, b. 145, f. 12931. Sulle tensioni tra CLN di Bolzano e Volkspartei, Andrea Mascagni, intervenendo al III Congresso dei CLN della Regione Veneta (21-22 dicembre 1945), ricordò che dopo un patto iniziale di collaborazione, i rapporti erano «sensibilmente peggiorati, per una sempre crescente agitazione da parte allogena per il diritto di autodecisione»; cfr. ISMLI, *Fondo CLNAI*, b. 54, f. 4, p. 5. Per le vicende che riguardano la richiesta del plebiscito, si veda P. Pastorelli, *La questione del confine italo-austriaco alla Conferenza di pace*, in *L'Accordo di Parigi, 5 settembre 196. A 30 anni dalla firma dei Patti Degasperi-Gruber*, Trento 1976, pp.

Il movimento politico che riuscì a interpretare meglio di altri le aspirazioni della popolazione trentina e la complessa psicologia delle masse fu allora senza dubbio l'Associazione Studi Autonomistici Regionali, nota con la sigla ASAR, sorta nell'agosto 1945 per iniziativa di alcuni gruppi che si erano costituiti in vari paesi del Trentino con ramificazioni anche nelle valli. Il programma dell'Associazione[29] chiedeva al governo un'autonomia regionale, entro i confini dell'Italia repubblicana e democratica, con estensione da Ala (il paese più a sud del Trentino) fino al confine del Brennero, a nord, compresa la zona abitata da popolazioni ladine dell'Ampezzano, che apparteneva alla provincia di Belluno. Si parlava, inoltre, di autonomia «integrale», cioè assoluta, sia in campo politico, con la facoltà da parte dei cittadini di eleggere direttamente i propri rappresentanti, sia in quello amministrativo, con una polizia locale e la possibilità di sfruttare *in toto* le risorse economiche della regione, in particolare quelle idroelettriche. Altri punti del programma esprimevano l'adesione dell'ASAR alla repubblica «preferibilmente a struttura federativa» ed esaltava il plebiscito come forma esemplare di partecipazione del popolo alla vita politica.

L'ASAR, riconosciuta ufficialmente dagli Alleati, ebbe subito un successo travolgente. I suoi iscritti superarono ben presto quelli degli altri partiti (si parlava di una cifra attorno alle 100.000 unità)[30]; i suoi comizi pubblici si trasformavano sempre in imponenti manifestazioni popolari[31]; il suo fascino sottile contagiava in maniera trasversale tutti i partiti tradizionali tanto da allarmare non pochi leader politici[32]. Questa fortuna politica stra-

104-136 e *La questione del confine italo-austriaco alla conferenza della pace (1945-1946)*, in P. PASTORELLI, *La politica estera italiana del dopoguerra*, Bologna 1987, pp. 11-72.

[29] Si vedano gli interventi sul giornale ufficiale dell'Associazione «Autonomia», poi diventato «La nostra autonomia».

[30] Il numero dei 100.000 iscritti venne fornito da Alfonso Salvadori in occasione del primo Congresso regionale del 29 aprile 1946: cfr. D. FEDEL, *Storia dell'A.S.A.R. (1945-1948) e delle radici storiche dell'autonomia*, Trento 1980, pp. 80-81.

[31] Uno dei leader più impegnati dell'Associazione, Valentino Chiocchetti, così ricorda le imponenti manifestazioni di piazza: «In tre grandi riunioni, nel dicembre del 1945, nel settembre del 1946 e nell'aprile del 1947, abbiamo radunato a Trento decine e decine di migliaia di uomini senza spendere una sola lira. Tutto avveniva spontaneamente»: cfr. V. CHIOCCHETTI, *Testimonianza sull'autonomia: l'ASAR, la «questione ladina», il patto Degasperi-Gruber fino alla crisi*, in «Mondo Ladino», 8, 1984, 1-2, p. 108. Naturalmente vi furono anche altre manifestazioni pubbliche meno numerose nelle piazze di altri paesi del Trentino.

[32] Altre notizie sull'Associazione si possono trovare nelle numerose relazioni inviate a Roma ai vari ministeri dal Prefetto di Trento, dal Questore, dal Comando dei Carabinieri e da altri informatori, riportate in A. VADAGNINI, *Gli anni della lotta*, cit., pp. 341 ss. Meno

ordinaria nasceva senza dubbio dal fatto che l'ASAR, più di tutti gli altri partiti politici, riusciva a dare uno sbocco a quel magma di aspirazioni e di risentimenti, spesso confusi e contraddittori, che bolliva nel profondo della società trentina. Innanzitutto, come si è già visto, un senso di appartenenza spinto esageratamente fino a forme di «trentinismo» chiuso a ogni influenza esterna. In secondo luogo una visione opposta e, per così dire, progressista dell'autonomia, fatta propria da alcuni esponenti che parlavano di federazione europea secondo il pensiero di Carlo Cattaneo. Per questo motivo l'ASAR cercò subito di prendere contatti con altri partiti o movimenti autonomistici dell'arco alpino, in maniera da allargare i confini al di là delle chiusure localiste.

Un altro elemento che contribuì al successo dell'ASAR fu la sua dura polemica contro il CLN e la partitocrazia; una polemica che, per certi aspetti, avvicinava l'Associazione trentina al partito dell'Uomo Qualunque, che, proprio perché era sovrastato dall'ASAR, nel Trentino ebbe scarsissimo seguito. In effetti dopo la Liberazione l'opinione pubblica trentina era stata sfavorevolmente impressionata dalla «battaglia cartacea» ingaggiata dai partiti tra loro, spesso in maniera rude, tanto da offrire all'esterno l'immagine di una convivenza litigiosa e per nulla capace di risolvere i gravi problemi della ricostruzione. Inoltre la cosiddetta «pentarchia» del CLN ricordava troppo da vicino ai trentini la Resistenza e molti di questi trentini erano indotti a cancellare quel periodo, a rimuoverlo nel fondo della propria coscienza, poiché la Resistenza nel Trentino, come si è visto, era stata un fenomeno di pochi generosi, senza il coinvolgimento delle masse. La Resistenza, dunque, da molti trentini non era considerata un elemento efficace per giustificare la richiesta dell'autonomia, anzi veniva vista come un ostacolo in questa direzione, per quanto di «nazionale» e di «italiano» essa poteva esprimere in un terreno refrattario come quello trentino[33].

Del resto dal CLN provinciale partirono a più riprese bordate di critiche e di accuse nei confronti dell'ASAR, cui non soltanto si rimproverava di

documentato, e sostanzialmente ripetitivo su questo argomento, il volume di F. GIACOMONI - R. TOMMASI, *Dall'ASAR al Los von Trient. «La Regione si chiama Odorizzi»: gli anni dell'egemonia democristiana 1948-1960*, Trento 2002.

[33] Anche Umberto Corsini ritiene «senza dubbio riduttivo collegare le tendenze autonomistiche degli anni '45-'46 ai segnali che di esse troviamo in alcuni partiti della Resistenza»: cfr. U. CORSINI, *La politica interna italiana per l'Alto Adige negli anni 1945- 1946*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», 67, 1988, 4, pp. 403-446, ora in U. CORSINI, *Problemi di un territorio di confine. Trentino e Alto Adige dalla sovranità austriaca all'Accordo Degasperi-Gruber*, Trento 1994, pp. 413-447.

aver rinfocolato i sentimenti più reazionari del popolo trentino, ma anche si rinfacciava la volontà di porsi sulla scena politica locale come «antipartito autoctono». I socialisti, ad esempio, avevano perfino ironizzato sulla sigla, che secondo loro significava «Associazione scorie austriache ricomparse»[34].

Questa polemica può essere inquadrata nel vecchio contrasto presente nella storia italiana tra chi si abbandona a una visione spontaneista della lotta politica e chi invece affida ai partiti politici la funzione di rappresentanza e di mediazione delle varie istanze dei cittadini. In questo modo nel Trentino del dopoguerra la battaglia per l'autonomia rivelava anche questa dicotomia sconcertante, per cui i partiti del CLN provinciale, che durante la Resistenza avevano tentato di alimentare e sostenere la lotta di popolo contro i tedeschi occupanti, a liberazione avvenuta si trovarono scavalcati da un movimento schiettamente popolare come l'ASAR, che però fondava le proprie fortune non solo sul tema dell'autonomia, ma anche sulle critiche alla partitocrazia e alla Resistenza politica.

Una situazione per molti aspetti simile a quella del Trentino si verificò in altre regioni impegnate nella lotta per l'autonomia speciale. Assai significativo è l'esempio della Valle d'Aosta, dove già nei primi mesi del dopoguerra, come ricorda Sergio Soave, si vennero a fronteggiare tre concezioni diverse: la prima, rappresentata da monsignor Jean-Joconde Stévenin, che rivalutava soprattutto la funzione particolaristica dei Comuni in polemica antiromana e antistatale; la seconda espressa dal «martire» della Resistenza valdostana Emile Chanoux che, pur proiettando l'autonomia regionale in un quadro federalista e aperto all'Europa, non nascose tuttavia anche la sua profonda nostalgia per il passato, tanto che dopo la sua morte le ali estreme del regionalismo ne faranno uso politico, presentandolo come favorevole all'annessione della Valle alla Francia; la terza visione dell'autonomia venne sostenuta dalla riflessione e dall'impegno politico dello storico Federico Chabod, militante della Resistenza e membro del CLN. Chabod era sostenitore convinto della validità della «piccola patria» regionale, fondata sulla libertà e sull'autogoverno. Ma l'autonomia non doveva portare a chiusure di tipo localistico, come stava avvenendo nella sua regione, dove l'Union Valdôtaine, nata a metà settembre del 1945, raccoglieva il consenso delle forze favorevoli al distacco della regione dall'Italia, mettendo in crisi una lunga e paziente trattativa svolta dal CLN con il governo. Ispirandosi agli

[34] L'affermazione polemica era stata avanzata dal socialista Giuseppe Ferrandi; cfr. *ASAR N 1 e N 2*, in «Liberazione Nazionale», 15 febbraio 1946. Contro la tesi delle radici «austriacanti» dell'ASAR, aveva già polemizzato R. DEFANT, *Lucciole polemiche per lanterne autonomistiche*, in «Autonomia», 24 novembre 1945.

ideali della Resistenza, lo storico valdostano sosteneva, invece, che l'autonomia regionale avrebbe dovuto offrire un antidoto contro il formarsi dello spirito nazionalista e nello stesso tempo avrebbe creato forme di convivenza tra i popoli, in una dimensione sopranazionale. Ma questa visione, che trovava le sue radici nel Convegno di Chivasso, di cui è già parlato (più o meno su questa linea del resto si era espresso anche il «Manifesto» dei resistenti trentini Manci, Ferrandi e Bacchi), non era per nulla condivisa dalla parte intransigente degli autonomisti valdostani, i quali ritenevano troppo blanda e vaga questa formula, definendola in maniera sprezzante con lo slogan «autonomie=endourmie»!

Lo spirito della Resistenza, dunque, anche nella regione valdostana incontrava non poche difficoltà nel chiarire alla popolazione la propria visione democratica e progressista dell'autonomia. Rotelli e Vitta ricordano che il 26 marzo 1946 gruppi di contadini intransigenti, dopo varie manifestazioni di piazza, assaltarono addirittura la prefettura di Aosta con l'intenzione di defenestrare il rappresentante del CLN, Chabod appunto, che per poco non ci rimise la vita[35].

Se in Valle d'Aosta le tendenze separatiste si manifestarono in maniera esplicita, in Trentino invece furono diffuse attraverso un movimento clandestino, il Movimento Separatista Trentino (MST), nato subito dopo la guerra e appoggiato dal partito sudtirolese della Volkspartei nonché da una parte delle forze alleate presenti in zona, soprattutto dai francesi[36].

I separatisti locali venivano a collocarsi, dunque, in un complicato gioco internazionale in cui il problema del Trentino era agganciato a quello dell'Alto Adige; e siccome gli ambienti sudtirolesi speravano di essere annessi all'Austria (speranza alimentata anche dalle trattative di pace che si svolgevano a Parigi), i separatisti trentini puntarono tutto su quella carta, avviando iniziative e contatti diretti con le potenze vincitrici.

Anche da questo punto di vista la situazione del Trentino presentava delle analogie con quella di altre zone di confine o di periferia. Si pensi ad esempio alla Valle d'Aosta, dove il 19 maggio 1945 le truppe francesi avevano

[35] Per questi episodi, si veda S. SOAVE, *Federalismo e autonomia nel dibattito delle forze politiche e sociali della Valle d'Aosta*, cit.

[36] I documenti sul Movimento separatista trentino, in ACS, Min. Int., Gab. 44-46, b. 230, f. 23337 «Trento. Movimento separatista», in gran parte utilizzati in A. VADAGNINI, *Gli anni della lotta*, cit., pp. 342 ss. Sui maneggi dei francesi nella regione, si veda nello stesso volume la copiosa documentazione attinta in ACS, Min. Int. Gab. 44-46, b. 148, f. 12931 «Alto Adige. Situazione generale».

potuto sfilare indisturbate per le vie del capoluogo tra l'entusiasmo della popolazione; o si pensi ancora al fenomeno del Movimento Indipendentista Siciliano, nato già prima della Liberazione dell'Italia e guidato da Andrea Finocchiaro Aprile, che nel suo programma poneva con forza l'accento sullo «Stato indipendente siciliano» e sul «governo autonomo da Roma», tanto da poter parlare di una possibile unità federativa con altri Stati europei, come se la Sicilia, osserva Massimo Ganci, fosse già uno Stato nella pienezza di poteri e riconosciuto sul piano diplomatico internazionale[37].

Dal punto di vista numerico, il Movimento Separatista Trentino non era molto consistente; tuttavia le richieste, i programmi, i documenti vennero inoltrati nelle sedi più opportune, come ad esempio il quartier generale degli Alleati o i governi delle più importanti potenze occidentali e perfino nella Curia vaticana.

Sul terreno locale, i separatisti agirono clandestinamente, approfittando del terreno già arato dall'ASAR, dove il piccolo seme dell'autonomismo democratico venne soffocato da sentimenti di ostilità e di rigetto verso tutto ciò che sapeva di italianità. A metà settembre del 1945, il Movimento diffuse vari manifesti in molti paesi del Trentino, per far conoscere il suo programma politico, che in sostanza prevedeva «una repubblica Alpina indipendente comprendente la provincia di Trento» oppure «un Protettorato Austriaco Trentino avente la più ampia Autonomia amministrativa». Questo obiettivo venne discusso anche con rappresentanti dell'ASAR, che incontrarono più volte i separatisti, alla presenza anche di un emissario dei gruppi oltranzisti di Innsbruck. Stando a una serie di rapporti di polizia, agli asarini, che avevano iniziato a parlare di italianità, di lotta partigiana, di rinnovamento dello Stato italiano, i separatisi «risposero che di italianità ne avevano fin troppo e che di eroi ne aveva avuti anche il Trentino fra i combattenti dell'Austria», sicché i discorsi cambiarono ben presto di tono, inducendo anche i membri dell'ASAR a concordare in gran parte sulla linea dei separatisti[38].

Come era accaduto poco tempo prima con l'ASAR, anche nei confronti dei separatisti i partiti politici trentini reagirono con veemenza. Li definirono «elementi irresponsabili e mercenari venuti d'oltre Brennero»

[37] M. GANCI, *L'Italia antimoderata*, cit., p. 87.

[38] Allegato al *Rapporto dei Carabinieri al Ministro dell'Interno*, 19 settembre 1945, ACS, Min. Int., Gab. 44-46, b. 230, f. 23337 «Trento. Movimento separatista», anche in A. VADAGNINI, *Gli anni della lotta*, cit., p. 343.

e contro di loro organizzarono manifestazioni pubbliche di condanna[39]. Ma il Movimento Separatista Trentino ebbe vita breve. Già nel febbraio 1946, quando sembrò possibile la concessione del plebiscito solo all'Alto Adige, la Volkspartei prese le distanze dai separatisti trentini. Quando poi il 24 giugno il Consiglio dei ministri degli Esteri delle potenze vincitrici respinse, in forma definitiva, ogni rivendicazione austriaca sull'Alto Adige, la Volkspartei accentuò il suo disinteresse per le vicende trentine e ripiegò sulla richiesta di un'autonomia limitata alla provincia di Bolzano. Perciò per evitare l'isolamento totale, i separatisti entrarono nelle file dell'ASAR, contribuendo così ad accrescere gli equivoci attorno alla richiesta di autonomia, che da allora venne vissuta da una parte e interpretata dall'altra secondo il *leit motiv* consueto di una forte ostilità nei confronti dell'Italia.

In conclusione si può ben dire che i motivi della fortuna politica dell'ASAR sono gli stessi che spiegano il suo rapido declino, come osserva giustamente Domenico Fedel.

«L'ASAR – scrive – mancava di realismo nei confronti dello Stato italiano e di realismo nei confronti della minoranza tedesca. Così, guardati come tedeschi dagli italiani e come italiani dai tedeschi, gli asarini si dibattevano in questa strana posizione e la *breve storia del movimento* non è che la storia delle tensioni generate da questi punti di attrito»[40].

3. *I primi progetti dello Statuto speciale di autonomia*

L'intreccio vario e complesso di posizioni politiche diverse tra i partiti messi a confronto sul tema dell'autonomia e la ricaduta nell'opinione pubblica trentina rischiavano di rimanere sterili esercitazioni in un ambito angusto, dal momento che le decisioni importanti stavano per essere assunte altrove, sicché la regione correva il pericolo di rimanere completamente estranea a un cambiamento profondo che la riguardava sotto il profilo politico e istituzionale. Era necessario dunque confrontarsi su qualcosa di fattibile, elaborare progetti di Statuto, schemi di autonomia da far circolare e far conoscere alle autorità, ai partiti, ai cittadini. Si apriva così, nel tardo autunno del 1945, la stagione degli statuti. La prima iniziativa concreta partì dal CLN di Trento, che proprio per contrastare le posizioni estremiste venute alla ribalta in quel periodo, nell'estate del 1945 aveva fondato il Centro Studi per l'Autonomia Regionale, incaricando una commissione di

[39] Si veda «Liberazione Nazionale», 18 settembre 1945.

[40] D. FEDEL, *Storia dell'A.S.A.R.*, cit., p. 62. Il corsivo è nel testo.

esperti e di rappresentanti dei partiti di preparare un progetto di autonomia. L'orientamento generalmente condiviso era quello di pensare a una autonomia a dimensione regionale, sulla linea suggerita da una missione del CLNAI di Milano, che proprio nei mesi estivi aveva visitato la regione, preparando alla fine un lungo memoriale, con osservazioni veramente significative, che giustificavano l'impianto regionale dell'autonomia, sia per tutelare la minoranza linguistica sudtirolese, sia per dare ai trentini un'immagine positiva della nuova Italia democratica, dopo le promesse mancate dei governi liberali del primo dopoguerra, in modo da poter «incanalare in senso sanamente autonomista» il diffuso malcontento popolare.

«I sudtirolesi dichiarano espressamente – vi si diceva – che, salva la soluzione separatista da essi sperata, una soluzione regionale della loro questione nel senso indicato costituirebbe per essi il minor male. Dichiarano pure di preferire di trattare in genere con i trentini che sentono per circostanze ambientali più vicini alla propria natura, e che per lo più conoscono la lingua tedesca anche perché essa nell'insegnamento medio tiene il posto del francese che viene insegnato nelle altre province.

D'altro canto la prospettata soluzione regionale darebbe qualche soddisfazione ai trentini i quali si sono dimostrati delusi del trattamento avuto dall'Italia fascista, trattamento che per molti rispetti essi ritengono peggiore persino a quello subìto sotto la dominazione austriaca. Non sono da trascurare al riguardo alcune correnti in senso più o meno separatista manifestatisi recentemente in seno alle popolazioni delle valli trentine; correnti che trovano facile gioco nel diffuso malcontento lasciato dall'amministrazione fascista. Tali correnti, che osteggiate, probabilmente si esaspererebbero, potrebbero essere utilmente incanalate in senso sanamente autonomista ove potesse essere varata una soluzione regionale della questione trentina nel più vasto ambito della questione nazionale altoatesina. Si tratterebbe in altre parole di risolvere un problema provinciale (questione trentina) in funzione di un problema nazionale (questione delle minoranze allogene).

È da tener presente anche che mentre una soluzione unicamente provinciale delle autonomie da concedersi agli allogeni appare sconsigliabile perché la proporzione fra italiani e allogeni nella sola provincia di Bolzano sarebbe nettamente a sfavore degli italiani e quindi troppo forte si farebbe sentire la pressione degli allogeni, una soluzione regionale di tale problema consentirebbe di diluire la forza di tale pressione contrapponendovi il peso del totale della popolazione trentina e altoatesina di lingua italiana. Nell'ambito di due province riunite in un'unica regione la proporzione fra italiani e allogeni tornerebbe nuovamente a vantaggio dei primi»[41].

Il progetto del CLN trentino era orientato a rispettare questi obiettivi. Come ebbe ad osservare il liberale Francesco Menestrina, presidente di fatto e

[41] *Relazione al Clnai*, s.d. (ma estate 1945), ISMLI, *Fondo CLNAI*, b. 54, f. 5, p. 16. La relazione venne stesa in gran parte da Enrico Serra, esponente del Partito d'Azione, come risulta da una sua testimonianza orale a chi scrive. Serra era già stato inviato in missione in Alto Adige nella primavera del 1944, per cui conosceva bene la situazione locale: si veda E. SERRA, *I tempi duri della speranza (1943-1945)*, Roma 1982, pp. 31-41.

guida del Centro Studi, si trattava di offrire la concretezza della visione autonomista, di inquadrare le aspirazioni autonomistiche della popolazione in una cornice di possibile legalità, nella convinzione che in futuro le divergenze ideologiche tra i partiti e quelle etniche tra i due gruppi della regione si sarebbero appianate sulla base di una collaborazione reciproca per risolvere gli urgenti problemi della ricostruzione[42].

Il Centro Studi del CLN in via preliminare puntò verso una duplice direzione: innanzi tutto sulla collaborazione del CLN di Bolzano e della Volkspartei, e in secondo luogo sul coinvolgimento di elementi rappresentativi della popolazione locale.

Il primo obiettivo non venne raggiunto. Sollecitato dai colleghi trentini, il CLN di Bolzano, dopo una prima risposta favorevole alla collaborazione con il Centro Studi trentino per l'elaborazione dello Statuto di autonomia, in un secondo momento fece conoscere la propria indisponibilità, giustificandola col fatto che sarebbe stato impossibile formare una commissione mista trentino-altoatesina, vista l'ostilità della Volkspartei e della popolazione tedesca dell'Alto Adige nei confronti del progetto di autonomia. Si trattava a ben vedere di una risposta sconcertante, che gelava tutte le speranze sbocciate durante la Resistenza sulla funzione dei CLN regionali[43].

Maggior successo ebbe il Centro Studi nella verifica degli orientamenti presenti nell'opinione pubblica trentina sul tema dell'autonomia. Molti intellettuali, professionisti, rappresentanti delle valli inviarono le loro opinioni scritte alla commissione. Da questa corrispondenza si delineava un mosaico interessante di proposte: chi voleva ricreare la regione della Venezia Euganea comprendente il Veneto; chi, invece, parlava di regione alpina con le quattro province di Sondrio, Trento, Bolzano e Belluno; chi, ancora, proponeva il ritorno all'*Alpenvorland*, con la denominazione

[42] Il Centro Studi, nato il 22 luglio 1945 su sollecitazione dell'azionista Beppino Disertori, era formato da esponenti dei cinque partiti del CLN (il Partito Repubblicano non vi faceva parte): Martino Aichner (Partito d'Azione), Giovanni Ambrosi (Partito Comunista), Lionello Groff (Partito Socialista), Francesco Menestrina (Partito Liberale), Rino Ziglio, poi sostituito da Luigi Benedetti, (Democrazia Cristiana). Si veda B. DISERTORI, *L'autonomia tridentina*, Rovereto (Trento) 1946, p. 40; S. BENVENUTI, *Il Centro Studi per l'Autonomia Regionale (22 luglio 1945-19 febbraio 1946)*, in V. CALÌ (ed), *Autonomia e Regionalismo nell'arco alpino*, cit., pp. 307-325.

[43] «Il 2 ottobre – scrive Benvenuti – il *Centro Studi*, preso atto che il CLN di Bolzano non mostrava di voler venire incontro al desiderio di collaborazione manifestato nelle lettere ad esso inviate, affermava la necessità di rimanere espressione della volontà autonomistica da un punto di vista trentino. Sarebbe spettato poi al Governo e alla Costituente conciliare i vari punti di vista»: S. BENVENUTI, *Il Centro Studi*, cit., pp. 313-314.

«Regione delle Alpi Retiche»; chi, infine (e fu la maggioranza), suggerì la soluzione più naturale, quella cioè della regione unica, con le province di Trento e Bolzano unite[44].

Un cenno particolare merita l'intervento del Partito d'Azione, che elaborò un documento teorico sulla divisione dei tre poteri dello Stato e sulle funzioni da attribuire a un «organo collegiale» eletto dal popolo (consiglio esecutivo), cui dovevano fare capo tutte le amministrazioni della regione. Al documento era allegato un breve schema di progetto di statuto con undici articoli[45].

Sulla base di queste indicazioni, nell'autunno venne preparato uno studio preliminare al progetto e poi la commissione del CLN lavorò in maniera intensa per alcuni mesi, attraverso una ventina di sedute comuni. Non si trattò però di una gestazione facile. In realtà tra i membri della commissione le divergenze erano profonde e rispecchiavano, come è ovvio, il conflitto esistente tra i partiti sul piano politico generale. Ma nonostante le difficoltà e le tensioni interne, il progetto del CLN vide la luce alla fine di novembre del 1945[46].

I punti fondamentali del progetto prevedevano la creazione della Regione Tridentina, con Trento capoluogo, e la soppressione delle province di Trento e Bolzano. Venivano inoltre istituiti il Consiglio regionale, con funzioni legislative, e una Giunta regionale con poteri esecutivi. Al governo regionale erano attribuite competenze alquanto vaste, mentre agli altoatesini e ai ladini venivano riconosciuti diritti in campo civile e culturale[47].

[44] F. MENESTRINA, *Studi e progetti*, cit. Un'ampia analisi delle varie proposte anche in M. GARBARI, *Aspirazioni autonomistiche nei territori dell'Alpenvorland*, in F. VENDRAMINI (ed), *Tedeschi*, *partigiani e popolazione nell'Alpenvorland*, Venezia 1984, pp. 86 ss. Si veda ora l'archivio riordinato presso il Museo Storico in Trento, *Archivio del Centro studi autonomia regionale*, b. 14 e 23 fascicoli.

[45] Testo riportato *infra*, Progetti e documenti, I, n. 3.

[46] Il clima di tensione tra gli esponenti dei partiti è denunciato a chiare lettere da Luigi Menapace, rappresentante della Democrazia Cristiana, entrato nel Centro Studi come esperto, che accusò soprattutto i socialcomunisti di boicottare l'*iter* del progetto: cfr. ILS, *Archivio storico, Fondo Partito della Democrazia Cristiana*, Provincia di Trento, Comitato Promotore: Verbali (1945-1946), Verbale seduta 20 novembre 1945. Si veda pure G. ANDREATTA, *DC '60*, cit., pp. 29 ss. Sui contrasti all'interno del Centro Studi torna L. MENAPACE, *Voci inascoltate di pensiero autonomista*, in «Civis», 14, 1990, 41, pp. 126-128.

[47] Il progetto venne pubblicato integralmente in «Liberazione Nazionale», 25 novembre 1945. Il testo anche in F. BERTOLDI, *II Trentino Alto Adige*, I: *L'ordinamento costituzionale italiano comparato con gli altri ordinamenti (Svizzero e Austriaco)*, Milano 1958, pp. 161-171.

Il progetto del CLN trentino, in definitiva, si presentava assai favorevole al gruppo linguistico italiano e, anche per questo motivo, dopo la sua pubblicazione suscitò non poche contrarietà da più parti. Scontata era la posizione negativa della Volkspartei, mentre l'ASAR prese contatti con esponenti del Centro Studi, facendo pervenire nei mesi seguenti le proprie note al progetto pubblicato e una bozza di progetto che modificava e integrava quello del CLN[48]. Gli incontri si protrassero anche nei primi mesi dell'anno successivo nel tentativo di trovare un accordo soprattutto su due punti: l'autonomia dei Comuni e la politica tributaria. Sul primo le due parti «riconobbero che l'autonomia comunale doveva avere i suoi limiti negli interessi regionali, e che pertanto la Regione avrebbe dovuto avere il controllo e un potere disciplinare sui Comuni». Ma sul secondo punto le posizioni rimasero molto distanti tra loro, poiché all'ASAR, che rivendicava per la Regione e i Comuni la piena sovranità tributaria, lasciando allo Stato solo il diritto di chiedere un contributo economico per i servizi prestati dai suoi organi nella Regione, gli esperti del Centro Studi facevano inutilmente notare il pericolo di muoversi nella direzione di un progressivo sganciamento della Regione dallo Stato, arrivando a conseguenze deleterie anche per il lavoro degli esperti[49].

Se l'atteggiamento dell'ASAR non si discostava molto dalle premesse iniziali dell'Associazione, fondate sulla diffidenza verso tutto ciò che proveniva dai partiti tradizionali, può suscitare qualche stupore invece la posizione assunta dai socialcomunisti trentini, che si dimostrarono contrari alla presenza degli uffici dello Stato accanto a quelli regionali (il ben noto «sistema binario» amministrativo), come prevedeva il progetto del Centro Studi, al quale anche loro avevano offerto un contributo. Con questa critica pertanto le sinistre si avvicinavano di fatto alle posizioni dell'ASAR[50].

Nello stesso periodo, anche a Bolzano si lavorava alla preparazione di progetti per l'autonomia, come riferisce un rapporto al ministro dell'Interno:

> «Mi risulta che sono continuati gli studi per l'elaborazione di un progetto di autonomia per l'Alto Adige … Sono anzi già quasi pronti due distinti progetti che prevedono l'autonomia dell'intera regione tridentina: uno è stato elaborato dall'apposita Commissione dei

[48] Si veda il testo dell'ASAR *infra*, Progetti e documenti, I, n. 5.

[49] Per i contatti tra Centro Studi ed esponenti dell'ASAR, si vedano le pagine documentate di S. BENVENUTI, *Il Centro Studi per l'Autonomia Regionale*, cit., pp. 316-321.

[50] Gli interventi dei partiti a proposito del progetto del Centro Studi apparvero sul quotidiano del CLN «Liberazione Nazionale». Per la critica delle sinistre, si veda soprattutto M. RAFFAELLI, *Dopo il comizio dell'ASAR*, in «Liberazione Nazionale», 27 dicembre 1945.

Comitati di Bolzano e di Trento della Democrazia Cristiana (On. Romani, Avv. Benedetti, Rag. Ziller, Avv. Pichler). Un altro è dovuto al vecchio parlamentare trentino Sen. Conci. Di tali progetti è al corrente anche la Südtiroler Volkspartei, che secondo certe notizie avrebbe predisposto un progetto per conto suo (Avv. Raffeiner) da tenersi di riserva in caso disperato, ove cioè non si realizzasse l'agognata annessione all'Austria».

Qualche giorno dopo, dalla stessa fonte apprendiamo che i progetti predisposti a Bolzano erano stati inviati a Roma con il consenso «ufficioso» della Volkspartei.

«Mi risulta che l'On. Carbonari, Consultore democratico di Trento, ha portato seco a Roma in questi giorni alcuni progetti per l'autonomia della regione tridentina, che come è noto sono stati elaborati da esponenti politici trentini, in parte anche in collaborazione ... ufficiosa con la Volkspartei (Sen. Conci, On. Romani, CLN di Trento e di Bolzano). Ritengo che tali progetti di autonomia, che non ho visto personalmente, verranno sottoposti anche a codesto Ministero e certo essi presentano particolare interesse per gli studi preparatori in materia di autonomia dell'Alto Adige. Anche la Volkspartei sembra essere d'accordo in linea di massima circa la concessione di un'autonomia che comprenda tutta la regione tridentina, anziché la sola provincia di Bolzano; pare però che essa vorrebbe che la provincia di Bolzano costituisse a sua volta una specie di 'corpus separatum' nell'ambito della regione tridentina; essa aspirerebbe inoltre, in contrasto con i progetti trentini, anche a una organizzazione di polizia separata per l'Alto Adige e a una magistratura indipendente»[51].

La bozza di statuto del senatore Enrico Conci, di cui si fa cenno nelle informative al Ministero dell'Interno, constava di nove cartelle dattiloscritte, accompagnate da otto pagine di osservazioni e commenti di Silvio Ferretti, segretario della Provincia di Trento. In una nota introduttiva, il senatore trentino collegava la richiesta dell'autonomia alle iniziative e alle proposte che i vari governi italiani del primo dopoguerra avevano assunto per concedere alle «nuove province» di Trento e di Bolzano forme particolari di autonomia. Per quanto riguardava la minoranza sudtirolese, Conci allegava un sintetico promemoria in cinque punti di misure che, all'interno dell'autonomia regionale, avrebbero dovuto tutelare gli «Allogeni dell'Alto Adige per rimediare ai gravissimi errori commessi dal governo fascista»[52].

Nello stesso periodo, come risulta dalla fonte citata in precedenza, anche la Volkspartei aveva preparato un abbozzo di statuto, steso probabilmente per mano di Joseph Raffeiner. In questo modo il partito sudtirolese in-

[51] *Relazione n. 11*, 22 ottobre 1945 e *Relazione n. 13*, 31 ottobre 1945, Acs. Min. Int., Gab. 44-46, b. 145, f. 12931, «Situazione in Alto Adige».

[52] Testo riportato *infra*, Progetti e documenti, I, n. 7. Si vedano le osservazioni di U. Corsini, *Problemi di un territorio di confine*, cit., p. 445 e nn. 29, 30.

tendeva cautelarsi nel caso disperato non si fosse realizzata l'annessione dell'Alto Adige all'Austria, come allora era auspicato dalla maggioranza dei sudtirolesi[53].

In questo contesto di iniziative avviate a nord di Salorno si inserisce il progetto di autonomia elaborato dal MAR bolzanino e pubblicato nel febbraio 1946. Il documento presenta parecchie analogie con il programma dell'ASAR; si parla, infatti, di autonomia regionale, con attribuzioni assai ampie alla Regione in campo legislativo e amministrativo, mentre le potestà dello Stato vengono riassunte in un «titolo» piuttosto breve. Ai tre gruppi etnici della Regione (italiano, tedesco e ladino) è riconosciuta inoltre personalità giuridica.

Il progetto del MAR si spingeva ben oltre le proposte del Centro Studi del CLN al punto da suscitare una dura critica del Menestrina, che sottolineò «l'incoscienza» di tali posizioni. In realtà nel delineare un'autonomia così ampia, il MAR si proponeva soprattutto di convincere la Volkspartei a collaborare con il gruppo italiano della provincia, mentre, in maniera indiretta, si mirava pure a mettere in difficoltà l'ASAR, facendo vedere che anche il programma del MAR conteneva la richiesta dell'autonomia integrale. Ma sia l'uno che l'altro di questi obiettivi non furono raggiunti. Da una parte la Volkspartei dichiarò di non aver nulla a che vedere con il MAR e che perciò quel movimento non era autorizzato a intervenire in nome dei sudtirolesi. Dall'altra parte, anche l'ASAR prese le distanze dal gruppo bolzanino, rivelando con un certo fastidio che esso denotava «spiccate simpatie democristiane»[54].

Sul piano locale, dunque, in questa prima fase, al fervore e all'impegno delle personalità e degli studiosi non corrisposero risultati soddisfacenti e condivisi dalle varie parti politiche, anche perché all'interno del CLN provinciale trentino erano sorti contrasti tali tra i partiti da portare alla spaccatura dello stesso Comitato nel febbraio 1946. La successiva campagna elettorale, prima per le elezioni amministrative (marzo 1946), poi per il referendum istituzionale e la Costituente del 2 giugno, accentuò le

[53] Per il documento, in traduzione italiana, cfr. *infra*, Progetto e documenti, I, n. 6. Per il commento, M. GARBARI, *Morte e rinascita dell'autonomia: fratture e mutamenti istituzionali nel Trentino del Novecento*, in A. LEONARDI - P. POMBENI (edd), *L'età contemporanea. Il Novecento* (*Storia del Trentino*, VI), Bologna 2005, p. 231 e nota 48.

[54] Il progetto del MAR venne pubblicato sul numero unico del Movimento in data 16 febbraio 1946. Per le polemiche successive, si veda D. FEDEL, *Storia dell'A.S.A.R.*, cit., pp. 160-161.

posizioni ideologiche dei partiti, lasciando margini piuttosto esigui al confronto ragionevole e alla collaborazione nella lotta comune per l'autonomia.

Stando così le cose, l'iniziativa passò in maniera sempre più decisa nelle mani del governo italiano, che dal dicembre 1945 era guidato dal trentino Alcide De Gasperi. Nel discorso alla Consulta nazionale del 21 gennaio 1946, il Presidente del Consiglio, partendo dal problema più generale delle frontiere, ricordò i precedenti storici del primo dopoguerra, quando i governi liberali si erano impegnati a concedere alla Venezia Tridentina forme di autonomia locale, e proseguì illustrando le tre leggi riguardanti la scuola, la lingua e i diritti di cittadinanza, che il governo aveva già emanato per tutelare la minoranza linguistica dell'Alto Adige, con l'avvertimento che si sarebbe assunto un ulteriore impegno per formare una «Commissione locale» in grado di elaborare un progetto di Statuto di autonomia non soltanto per la parte tedesca della provincia di Bolzano, ma anche per tutta la Venezia Tridentina[55]. Il discorso era molto chiaro: la dimensione regionale dell'autonomia avrebbe dovuto essere uno dei punti fondamentali del progetto governativo, assieme alla tutela in tutti i settori della minoranza linguistica di Bolzano.

In maniera assai determinata, De Gasperi intendeva raggiungere un'ipotesi di assetto regionale prima che iniziassero i lavori dell'Assemblea costituente. Considerate, tuttavia, le disparità di vedute tra i vari partiti e i movimenti politici locali nonché il persistente rifiuto del gruppo di lingua tedesca a collaborare con il governo, in un comunicato della Presidenza del Consiglio del marzo 1946, De Gasperi rese nota la sua intenzione di affidare al Prefetto di Bolzano Silvio Innocenti il compito di «procedere alla elaborazione di uno schema di autonomia regionale, servendosi di esperti e di quelle consultazioni locali che, in mancanza della Commissione che era stata prevista, consent[issero] ugualmente di tenere conto delle aspirazioni della regione e dei gruppi linguistici»[56].

[55] La notizia della formazione della commissione governativa venne anticipata dal giornale della Democrazia Cristiana trentina, *Il Governo darà un'autonomia alla Regione*, in «Il Popolo Trentino», 20 dicembre 1945. Per il discorso di De Gasperi alla Consulta, si veda A. De Gasperi, *Alcide De Gasperi in Parlamento 1921-1954; un'antologia di discorsi parlamentari*, a cura di C. Danè - G. Allara, Roma 1990, pp. 161-163 e le riflessioni di S. Furlani, *Il modello storico dell'autonomia della regione Trentino-Alto Adige*, in «Storia e politica», 13, 1974, 1-2, p. 313.

[56] Il comunicato viene citato da U. De Siervo, *Alcide De Gasperi e l'istituzione della Regione Trentino-Alto Adige*, Lectio Magistralis, Borgo Valsugana (Trento) 18 agosto 2006, Roma 2006, p. 9; ora anche in *Lezioni degasperiane 2004-2009*, a cura della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi e dell'Istituto Luigi Sturzo, Trento 2009, p. 57.

Come ricorda Ugo De Siervo, Silvio Innocenti non era nuovo ad assolvere incarichi di quella natura; al contrario «si trattava di uno dei più impegnati e autorevoli funzionari del ruolo prefettizio nel 'Regno del sud', componente di entrambe le cosiddette 'Commissioni Forti' (nominate rispettivamente dal Governo Bonomi alla fine del 1944 e dal Governo Parri nel novembre 1945), e redattore per la prima della relazione dedicata alla eventuale istituzione e configurazione delle Regioni e per la seconda relatore sul tema della 'tutela delle minoranze nella nuova Carta costituzionale dello Stato italiano'»[57].

I rapporti tra la Commissione di studio governativa, presieduta da Innocenti, e i rappresentanti locali furono piuttosto scarsi e poco efficaci, sicché il progetto venne in definitiva approntato a tavolino, firmato il 30 giugno 1946 e il 16 luglio presentato ai partiti locali dal Presidente della provincia Pietro Romani.

Il momento politico non era certo uno dei più adatti per un esame sereno e costruttivo. Dopo il 2 giugno, infatti, ogni forma di autonomia regionale avrebbe dovuto fare i conti con la Costituente, all'interno della quale non mancavano le correnti ostili o comunque poco favorevoli al sistema autonomistico. Se a questo si aggiunge poi il fatto che Valle d'Aosta e Sicilia avevano ottenuto lo Statuto, pur in forma ridotta, già prima del 2 giugno, si può ben comprendere l'amarezza di qualche esponente politico trentino per il tempo perduto fino allora. Da qui le diffidenze anche nei confronti del Progetto Innocenti per il modo verticistico in cui l'operazione era stata condotta, che aveva fatto scrivere al liberale Gino Tomasi parole molto allusive: «Non vogliamo uno Statuto – anche se risultasse buonissimo – scodellato caldo per la nostra fame, senza conoscerne gli ingredienti». Era un lamento che tutti i partiti avevano condiviso in un ordine del giorno in cui si ribadiva la necessità di una rapida attuazione dell'autonomia regionale e si chiedeva di poter conoscere i punti fondamentali del Progetto Innocenti[58].

[57] *Ibidem*, p. 7; p. 56.

[58] L. Tomasi, *Un problema per i trentini*, in «Liberazione Nazionale», 23 giugno 1946. L'ordine del giorno dei partiti (azionisti, comunisti, democratici cristiani, liberali, socialisti, repubblicani) in «Liberazione Nazionale» 25 giugno 1946. Sulle sporadiche consultazioni del prefetto Innocenti, si leggano le osservazioni critiche di V. Chiocchetti, *Il problema del Trentino*, cit., ma anche le considerazioni di U. De Siervo, che nota come i progetti locali, pur apprezzabili e significativi, fossero «poco aperti al problema di creare nell'organizzazione regionale strumenti significativi di garanzia della convivenza dei diversi gruppi linguistici, tanto più necessari in presenza della proposta di abolizione delle due Province (che allora sembrava scontata a livello nazionale)»: U. De Siervo, *Alcide De Gasperi*, cit., p. 9; p. 58.

Il 16 luglio 1946, dunque, «l'oggetto misterioso» poté essere esaminato e valutato da tutti i partiti. Il «Progetto di statuto per la Regione Tridentina» ricalcava in sostanza le linee del progetto del CLN: Regione Tridentina, con capoluogo Trento; competenze legislative esclusive all'Assemblea regionale in ben 24 materie; garanzie particolari al gruppo tedesco e ladino nell'uso della lingua e collegi elettorali configurati sulla base delle suddivisioni etniche. La tutela delle minoranze era rafforzata anche dalla creazione del «Comitato delle minoranze», un organismo nuovo, formato in maniera paritetica dai due gruppi etnici, che aveva il compito di esaminare progetti di legge sui diritti delle minoranze non approvati all'unanimità dall'Assemblea regionale[59].

L'accoglienza dei partiti non fu certo positiva. Tutti avevano le loro riserve da avanzare: la Volkspartei e l'ASAR in prima linea, che ravvisarono nello Statuto Innocenti la brutta copia del progetto del CLN già naufragato alcuni mesi prima. Ma anche i democratici cristiani e i liberali, pur accogliendo l'impostazione generale dello schema, non fecero mancare qualche critica soprattutto per il modo in cui era stato elaborato. Le sinistre, invece, si mantennero su posizioni di attesa e fu proprio dalla loro parte che venne una mossa a sorpresa nel tentativo di superare l'*impasse*. Il comunista Carlo Scotoni sollecitò gli esponenti dell'ASAR a preparare un progetto alternativo. In questo modo forse si pensava di eliminare dalla scena il progetto governativo, che peraltro, come sottolinea sempre De Siervo, conteneva importanti caratteristiche, sottovalutate in sede locale. Si trattava, insomma, di un progetto di Statuto «per di più, che era formulato in termini tali da far intendere che avrebbe dovuto essere approvato dal Governo e portato solo alla ratifica dell'Assemblea costituente, così come era avvenuto per la Sicilia pochi mesi prima»[60].

Ma sul piano locale l'insofferenza verso il centralismo romano era molto forte. Per questo motivo l'invito dei comunisti venne accolto senza tergiversazioni dagli asarini, sicché in pochissimi giorni una ristretta commissione, presieduta da Valentino Chiocchetti, compì il «miracolo» di preparare un progetto, che rappresentava un ampliamento di quello abbozzato, come si è già detto, alla fine dell'anno precedente, e che venne inviato ai partiti il 30 luglio.

[59] Il testo in F. Bertoldi, *Il Trentino Alto Adige*, cit., pp. 173-198.

[60] U. De Siervo, *Alcide De Gasperi*, cit., p. 10; p. 58.

Nel nuovo documento, pur parlando di autonomia regionale da Ala al Brennero, l'ASAR ribaltava completamente i criteri dei progetti precedenti, specificando i limitati poteri che lo Stato avrebbe conservato nella Regione (difesa nazionale, amministrazione della giustizia, politica estera, amministrazione delle poste, telegrafi e trasporti), mentre invece si accentuavano e si allargavano le competenze della Regione in tutti gli altri settori, compresi quello fiscale e dell'ordine interno (a questo proposito si prevedeva un corpo scelto di polizia regionale, completamente sganciato dai comandi italiani). La Regione poi si appropriava di tutti i beni del demanio, in primo luogo delle acque pubbliche, che nella zona costituivano un'importante fonte di ricchezza, soprattutto per la loro utilizzazione a fini industriali.

Il 19 agosto 1946 i partiti trentini si incontrarono per discutere lo schema dell'ASAR. I socialcomunisti si dichiararono subito favorevoli, anche perché il documento asarino risentiva di una dottrina cara alle sinistre, che si esprimeva in precise affermazioni di principio, come quella che solo il popolo è la fonte del diritto e che il cittadino ha il potere di controllo sugli eletti.

La Democrazia Cristiana, al contrario, come pure i liberali, si dimostrarono nettamente in disaccordo e puntarono ancora una volta sul progetto Innocenti. I partiti minori e la Volkspartei, a loro volta, manifestarono molte cautele[61].

Questo diverso e contrastante orientamento dei partiti rischiava di allontanare nel tempo la possibilità di concludere al più presto il discorso sull'autonomia. Nei mesi successivi vi furono ancora contatti tra i partiti, soprattutto tra la Democrazia Cristiana di Trento e la Volkspartei. I socialisti trentini, invece, continuavano a opporsi all'unione delle due province in una cornice regionale, come si può capire da un dettagliato promemoria inviato ai ministri e sottosegretari socialisti che così si concludeva:

«Il progetto di autonomia, unico per tutta la regione, Trento e Bolzano, che verrà presentato da Degasperi, presenta aspetti non certo accoglibili dai socialisti: scuola elementare affidata al governo regionale il che significa in mano al clero; industria, commercio, esportazione dei prodotti agricoli sottoposte alla legislazione del governo regionale il che potrebbe rappresentare un impedimento o un freno a provvedimenti nazionali per la nazionalizzazione o socializzazione. Per le suddette ragioni il progetto di autonomia Tridentina dovrebbe

[61] Lo «Schema di statuto per l'autonomia della Venezia Tridentina» proposto dall'ASAR venne pubblicato in un opuscolo con la data 29 luglio 1946 (Rovereto). Per il dibattito tra i partiti, si veda l'articolo *Vita dell'ASAR*, in «Autonomia», 31 agosto 1946, p. 2, e D. FEDEL, *Storia dell'A.S.A.R.*, cit., pp. 162-166.

essere rimandato a dopo che la Costituente avrà approvato le disposizioni generali per le autonomie locali e, se ciò non fosse possibile, sottoposto almeno all'Assemblea Costituente»[62].

Ma anche all'interno dell'Assemblea costituente, come si è già accennato, l'idea autonomistica faticava a imporsi. Nonostante le difficoltà, il 2 agosto 1946 la seconda Sottocommissione approvò l'ordine del giorno proposto da Attilio Piccioni che riconosceva l'esigenza di creare l'ente regionale, con particolari garanzie per alcune zone di confine, compresi il Trentino e l'Alto Adige.

4. *L'Accordo De Gasperi-Gruber nel contesto internazionale*

Tra la primavera e l'estate del 1946 la questione dell'autonomia uscì dai confini strettamente locali e si inserì in un contesto più ampio che comprendeva problemi di definizione dei confini e di rapporti internazionali tra gli Stati. Tra Roma, Vienna e Parigi, dove si era aperta la Conferenza della pace, si venne dunque a creare un triangolo diplomatico, con scambi sempre più intensi e laboriosi.

Al termine del conflitto, l'Austria godeva di larghe simpatie presso le potenze alleate e nell'opinione pubblica di vari Paesi europei. Questo strano *feeling* era creato da vari motivi. Innanzitutto già prima della fine della guerra le potenze alleate avevano rivolto un'attenzione del tutto particolare e benevola alla situazione del paese danubiano. Il 19 ottobre 1943, infatti, a Mosca si era tenuta la Conferenza dei ministri degli Esteri dei Paesi alleati e i lavori si erano conclusi con una «Dichiarazione», che impegnava gli Alleati a liberare l'Austria dalla dominazione tedesca, considerando che l'Austria era stata il «primo paese libero a cadere vittima dell'aggressione hitleriana», anche se poi il documento, con un'incongruenza logica rilevata da Pietro Pastorelli, condannava pesantemente la successiva partecipazione austriaca alla guerra a fianco della Germania nazista[63].

Ma dietro quella formula si celavano altre valutazioni ispirate al criterio della *Realpolitik.* L'ipotesi di fondo, elaborata in una prima fase sia dalla

[62] *Pro-memoria per i compagni Ministri e Sottosegretari*, a cura della FEDERAZIONE SOCIALISTA TRENTINA, 2 agosto 1946; ISMLI, *Fondo Battisti*; cfr. anche A. VADAGNINI, *Gli anni della lotta*, cit., p. 413.

[63] P. PASTORELLI, *La politica estera italiana*, cit., p. 13. L'incongruenza logica tra le due parti del documento era già stata rilevata da M. TOSCANO, *Storia diplomatica della questione dell'Alto Adige*, Bari 1968², p. 267.

Gran Bretagna che dall'Unione Sovietica, era quella di procedere a uno smembramento totale dello Stato tedesco, per impedirne la rinascita. In tale contesto, risultava fondamentale l'impegno per ristabilire l'indipendenza dell'Austria e per rafforzarla anche dal punto di vista territoriale.

Al termine del conflitto, tuttavia, la situazione si era venuta modificando, anche perché si erano deteriorati i rapporti fra Unione Sovietica da una parte e le altre potenze alleate dall'altra. Già nel febbraio 1945, infatti, l'URSS aveva inviato missioni segrete nel Tirolo, sia per aiutare la Resistenza almeno di quei pochi gruppi che operavano contro i nazisti, sia per controllare la situazione del territorio. Quando Vienna fu liberata dall'Armata Rossa, venne creato un governo provvisorio, guidato da Karl Renner, uno dei più noti esponenti della dottrina dell'austro-marxismo. Il nuovo governo, che di fatto obbediva agli ordini di Mosca, fu riconosciuto dagli Alleati soltanto il 20 ottobre 1945. Era naturale, dunque, che i sovietici appoggiassero le richieste dell'Austria, che chiedeva l'annessione del Tirolo del Sud.

Se questo fosse accaduto, l'Unione Sovietica avrebbe allargato indirettamente la propria zona di influenza fin oltre il Brennero. Ma questo progetto andò incontro a una grossa sconfitta, quando nelle prime elezioni politiche del 25 novembre i comunisti austriaci ottennero appena il 5% dei suffragi, per cui si formò un governo moderato con a capo Leopold Figl. Da quel momento i sovietici cambiarono radicalmente posizione, togliendo il proprio appoggio alle rivendicazioni austriache sull'Alto Adige. Se ne ebbe conferma qualche mese dopo, quando alla Conferenza della pace di Parigi, il ministro degli Esteri sovietico Molotov respinse le richieste austriache sulle rettifiche del confine del Brennero, suscitando non poco imbarazzo nei partner occidentali dell'alleanza. «Più che un passo a favore dell'Italia – osserva Piero Craveri – si trattava di una presa di posizione punitiva verso il governo di Vienna, considerato dai russi troppo filo-occidentale»[64].

Anche Londra si dimostrò disponibile più verso l'Austria che non nei confronti dell'Italia. L'opinione pubblica inglese non aveva dimenticato l'episodio sleale dell'ingresso in guerra dell'Italia nel giugno 1940, in un momento cioè di gravi difficoltà per gli Alleati, mentre il governo inglese considerava l'Italia come paese vinto e si proponeva di procedere a un suo ridimensionamento sia sotto il profilo politico che territoriale. Da qui nasceva l'attenzione privilegiata verso l'Austria. Un'Austria forte, infatti,

[64] P. CRAVERI, *De Gasperi*, Bologna 2006, p. 253.

non umiliata da mutilazioni territoriali e con un governo moderato, avrebbe potuto costituire un valido baluardo contro la minaccia comunista e un fattore di ordinato equilibrio nel cuore dell'Europa. Governo e opinione pubblica inglesi trovavano su questo tema un terreno comune di intesa. Basti pensare che in Gran Bretagna si era formato addirittura un comitato («Giustizia per il Tirolo»), appoggiato da 190 membri della Camera dei Comuni e da vari organi di stampa.

Anche negli Stati Uniti erano molto forti le correnti di simpatia nei confronti dell'Austria, tanto da allarmare il governo italiano. Come risulta dalla ricostruzione di Enrico Serra, a un certo momento (16 settembre 1945) il ministro degli Esteri italiano De Gasperi fu costretto a inviare un telegramma urgente agli ambasciatori delle più importanti capitali occidentali in cui esprimeva «profonda inquietudine» per la tendenza americana ad appoggiare la richiesta austriaca di un plebiscito per il Sudtirolo. «Sarebbe assurdo – spiegava – che mentre la Francia pone in discussione la nostra frontiera occidentale, e Tito, fiancheggiato dalla Russia, quella orientale, fosse proprio l'America a porre in discussione anche la terza e ultima frontiera italiana, quella del Brennero». Da qui l'azione continua e gli interventi pressanti del ministro e dell'ambasciatore, Alberto Tarchiani, presso il presidente americano, Harry Truman, e il nuovo segretario di Stato, James Byrnes. In una lettera a quest'ultimo (22 agosto 1945), per convincerlo a non modificare i confini settentrionali dell'Italia, De Gasperi sviluppava vari argomenti, come ad esempio l'importanza che l'Alto Adige aveva assunto nell'economia italiana dopo i massicci investimenti degli anni precedenti soprattutto nel settore idroelettrico, le non equivoche manifestazioni di sentimenti filo-nazisti di gran parte della popolazione sudtirolese in occasione delle opzioni e dopo l'8 settembre, l'intenzione dell'Italia di mantenere le promesse dei governi democratici del primo dopoguerra riguardo alla concessione di un'autonomia a tutta la Venezia Tridentina e, infine, la scarsa importanza dell'apporto sudtirolese nella creazione di un'Austria forte e indipendente nel centro dell'Europa[65].

Più sottile, anche se non meno determinato, il gioco diplomatico della Francia. Stando alle valutazioni espresse in uno sconcertante documento del Dipartimento degli Affari Esteri (26 maggio 1945), riportato da Giuseppe Caprotti, si diceva che l'Italia dimostrava scarso interesse nei confronti dell'Alto Adige. Si ricordava addirittura che, dopo la Prima

[65] E. SERRA, *L'Accordo Degasperi-Gruber nei documenti diplomatici italiani ed austriaci*, Trento s.d. (ma 1988), p. 50.

guerra mondiale, l'Italia avrebbe accettato il Sudtirolo per scambiarlo poi con la Svizzera, che a sua volta avrebbe ceduto all'Italia il Canton Ticino e i distretti meridionali dei Grigioni. Inoltre si affermava che il Sudtirolo doveva ritornare all'Austria per motivi storici, economici e di equilibrio europeo, nel senso che il Sudtirolo avrebbe in qualche modo controbilanciato un'eventuale occupazione sovietica dell'Austria orientale[66].

Dalle intenzioni, i francesi passarono ai fatti. Nei primissimi giorni del dopoguerra, la Francia stabilì il suo quartier generale a Innsbruck, inviando missioni speciali al di qua del Brennero, che svolsero una diffusa propaganda a favore del distacco del Sudtirolo dall'Italia. Il capitano francese Henry Clairval il 17 maggio 1945 a Bolzano riuscì perfino a farsi consegnare dal prefetto Karl Tinzl la cassa dell'ex Commissario supremo Franz Hofer con quasi 24 milioni di lire italiane[67].

In realtà la Francia mirava a indebolire l'Italia nella zona nord-orientale per ottenere molto sul fronte occidentale, dove chiedeva rettifiche di confine sul Piccolo San Bernardo, al Moncenisio e nella zona di Briançon, nonché l'annessione di Tenda e di Briga, come risulta dal colloquio del 12 settembre 1945 tra il generale De Gaulle e l'ambasciatore italiano a Parigi Giuseppe Saragat. Da fonti inglesi, inoltre, veniamo a sapere che la Francia intendeva addirittura annettersi la Valle d'Aosta; un progetto che, stando agli avvenimenti cui si è già accennato, doveva senza dubbio avere qualche fondamento di credibilità[68].

Date queste premesse, il *feeling* tra Austria e potenze alleate creò non poche difficoltà alla diplomazia italiana, che nello stesso tempo era impegnata a risolvere la difficile situazione ai confini orientali, dove – più che al Brennero – era puntata l'attenzione anche dell'opinione pubblica italiana. In realtà il confine del Brennero tra Italia e Austria era stato oggetto di discussione già il 14 settembre 1945 tra i ministri degli Esteri delle quattro potenze

[66] G. Caprotti, *Alto Adige o Südtirol? La questione altoatesina o sudtirolese dal 1945 al 1948 e i suoi sviluppi: studio degli archivi diplomatici francesi*, Milano 1988, pp. 55 ss.

[67] La presenza del focoso capitano francese è segnalata in varie relazioni delle autorità locali al Ministero dell'Interno: cfr. ACS, Min. Int., Gab. 44-46, b. 148, f. 12931, «Alto Adige. Situazione generale», anche in A. Vadagnini, *Gli anni della lotta*, cit., dove alle pp. 508-509 viene riportato il «Verbale di consegna dell'amministrazione della Prefettura di Bolzano agli Alleati (17 maggio 1945)». Sulle manovre francesi in Alto Adige di quel periodo, anche R. De Felice, *Il problema dell'Alto Adige nei rapporti italo-tedeschi dall'Anschluss alla fine della seconda guerra mondiale*, Bologna 1973, pp. 95-96.

[68] J.B. Duroselle, *Histoire diplomatique de 1919 à nos jours*, Paris 1981, p. 441.

vincitrici, i quali, pur stabilendo che la frontiera austro-italiana dovesse rimanere invariata, riconobbero tuttavia a Vienna il diritto di chiedere «minori rettifiche» a suo favore, ossia rivendicazioni che interessavano la Val Pusteria con Bressanone e la valle superiore dell'Isarco. Certamente questa decisione non metteva in dubbio l'appartenenza all'Italia del territorio della provincia di Bolzano. «Ma il suo carattere definitivo – osserva Pietro Pastorelli – quanto alla sostanza del problema, non impediva che questo potesse essere nuovamente agitato e riproposto attraverso le 'minori rettifiche', soprattutto se si fossero alterati taluni elementi accessori che l'avevano favorita»[69].

Era insomma più di uno spiraglio da cui alimentare le aspirazioni dei sudtirolesi al plebiscito e al conseguente passaggio all'Austria. Perciò nei mesi successivi gli Alleati furono pressati da *memoranda*, documenti, petizioni presentate dal governo austriaco, dagli ambienti politici sudtirolesi e perfino dal vescovo di Bressanone, che chiedevano il distacco della provincia di Bolzano dall'Italia e la possibilità di chiedere la sua annessione all'Austria. Le richieste ufficiali furono appoggiate in Austria anche da una vasta mobilitazione dell'opinione pubblica. Nell'aprile e nel maggio 1946 a Innsbruck e a Vienna si svolsero imponenti manifestazioni popolari, che trovarono ampia risonanza sulla stampa internazionale. Nel capoluogo sudtirolese si riunirono i più intransigenti assertori del diritto all'autodecisione del *Südtirol.* Al cancelliere austriaco Figl furono presentate 155.000 firme di altoatesini che chiedevano il ritorno della provincia di Bolzano all'Austria. Lo stesso Figl allora dichiarò che l'Austria era disponibile a un accordo con l'Italia solo dopo l'annessione del Tirolo.

Questo spiega l'atteggiamento assunto dalla Volkspartei nei mesi precedenti di fronte alla discussione di progetti di Statuto dell'autonomia. Il partito di lingua tedesca di Bolzano non voleva assolutamente lasciarsi coinvolgere in una collaborazione che aveva come scopo la definizione di un'autonomia regionale, perché sperava nel passaggio della provincia di Bolzano all'Austria e quindi l'obiettivo dell'autonomia passava in secondo piano, anzi in certi ambienti intransigenti non era nemmeno preso in considerazione, anche se, molto probabilmente Joseph Reffeiner, aveva preparato un abbozzo per l'autonomia, che però, come si è già detto, era stato elaborato in via precauzionale nel caso non fosse stata accolta la richiesta più importante dei sudtirolesi che era appunto quella dell'autodecisione[70].

[69] P. Pastorelli, *La politica estera italiana del dopoguerra*, cit., p. 23.

[70] Si veda la Relazione al Ministero dell'Interno del 22 ottobre 1945 citata *supra*, nota 50.

Il governo italiano rispose a questa azione con energia, attraverso scambi diplomatici frequenti, colloqui tra gli ambasciatori e l'inoltro di una vasta documentazione. Particolarmente significativo è l'ormai noto «Memorandum addizionale B», inviato il 1° giugno 1946 dal governo italiano al Consiglio dei ministri degli Esteri, in cui si elencavano tutti i provvedimenti assunti dal governo italiano per la tutela della minoranza di lingua tedesca dell'Alto Adige. Al punto otto si rilevava l'impegno dei partiti e del governo italiano nell'elaborare un progetto di autonomia, mettendo in luce, tuttavia, con una certa durezza, il disimpegno della Volkspartei in questo campo.

«Il Primo Ministro e Ministro per gli Affari Esteri – diceva la traduzione in italiano – Alcide Degasperi, incontrò a Roma i leaders della Südtiroler Volkspartei che invitò a unirsi alla Commissione per l'elaborazione del suddetto progetto [di autonomia]. Dopo qualche esitazione il portavoce tedesco rifiutò, intendendo evidentemente con questo mantenere la posizione rigidamente 'separatista' del partito, notoriamente ispirata da propaganda straniera, e che va ovviamente a scapito degli interessi della regione che tali portavoce pretendono di rappresentare»[71].

Ma il 24 giugno 1946 la situazione sembrò avviarsi a un primo chiarimento. Il Consiglio dei ministri degli Esteri delle quattro potenze vincitrici respinsero, in forma definitiva, ogni rivendicazione austriaca sull'Alto Adige, lasciando inalterata la frontiera del Brennero. Il problema del confine italo-austriaco in questo modo era risolto. A prenderne atto, non senza profonda amarezza[72], fu anche la Volkspartei, che da quel momento, abbandonato il sogno impossibile dell'autodecisione, puntò all'obiettivo di ottenere per la provincia di Bolzano un'ampia autonomia garantita da un trattato internazionale.

«Già agli inizi di luglio – informa una nota introduttiva al 'Memorandum addizionale B' citato sopra – i rappresentanti della 'Süd Tiroler Volkspartei' hanno formalmente notificato al Prefetto di Bolzano il riconoscimento da parte del Partito, che il suo programma separatista non è più attuale e il conseguente impegno a non proseguirlo ulteriormente. La Volkspartei ha inoltre dichiarato la propria disponibilità alla collaborazione con il Governo italiano per la soluzione dei problemi locali. In questo spirito ha preso parte alla elaborazione di una bozza di nuovo progetto di autonomia regionale, che è stato completato e

[71] Il testo completo in inglese, con la traduzione italiana, in U. CORSINI, *La politica interna italiana per l'Alto Adige*, cit., pp. 420-433.

[72] La decisione del 24 giugno – osserva Gianni Flamini – «per i tirolesi, del nord e del sud, fu una doccia gelata; la speranza dell'unificazione tramontava portandosi al seguito la proposta di autodecisione». G. FLAMINI, *Brennero connection. Alle radici del terrorismo italiano*, Roma 2003, p. 30.

presentato al Consiglio dei Ministri italiano. La Volkspartei si è infine impegnata a contribuire alla generale distensione dei rapporti con il gruppo di lingua tedesca [italiana?]»[73].

La bozza di cui si parla molto probabilmente era quella già preparata da Raffeiner nell'autunno 1945, come riserva nel caso non fosse stato possibile ottenere il passaggio all'Austria. È chiaro però che in questa seconda fase i sudtirolesi pensarono a una forma di autonomia esclusiva per la provincia di Bolzano, non di tipo regionale, ma provinciale, sicché in questo modo si vennero a trovare in una posizione isolata rispetto a tutti gli altri partiti della regione e ai progetti di autonomia che erano già stati preparati e discussi nei mesi precedenti. In questo contesto molto accidentato venne a inserirsi l'Accordo De Gasperi-Gruber del 5 settembre 1946, stipulato all'interno della Conferenza della pace di Parigi. In realtà, dopo la risoluzione del 24 giugno, sia il governo italiano, sia quello austriaco avevano ritenuto opportuno trovare una soluzione concordata al problema sudtirolese, sia per arginare le critiche che erano state mosse dall'opinione pubblica mondiale sul modo brusco tenuto il 24 giugno dai ministri degli Esteri per tentare di chiudere la questione sudtirolese, sia soprattutto per evitare le incognite che sarebbero venute per l'una e per l'altra parte dalla Conferenza della pace, dove il problema dell'Alto Adige sarebbe stato discusso dai delegati dei 21 Paesi ammessi, con esiti che francamente non era possibile prevedere.

L'accordo fu preceduto da una serie di incontri diplomatici, che dovettero sciogliere non pochi nodi intricati, tra i quali, appunto, quello della delimitazione dell'ambito territoriale dell'autonomia. Un primo progetto presentato dall'Austria, come documenta con precisione Mario Toscano[74], prevedeva un'autonomia estesa alla sola provincia di Bolzano e ai comuni della zona mistilingue al confine con la provincia di Trento. Ma un controprogetto italiano, reso noto il 29 agosto, nel secondo articolo respingeva questa impostazione prevedendo esplicitamente la possibilità di giungere alla creazione di una più vasta circoscrizione territoriale.

La trattativa proseguì alacremente, con Karl Gruber, ministro degli Esteri austriaco, impegnato a negoziare sulla base del controprogetto italiano, in modo graduale, parola per parola, senza però intaccare la logica del sistema complessivo su cui era fondato il documento italiano[75].

[73] U. CORSINI, *La politica interna italiana per l'Alto Adige*, cit., p. 434.

[74] M. TOSCANO, *Storia diplomatica della questione dell'Alto Adige*, cit., pp. 326 ss.

[75] Sull'Accordo di Parigi, si possono essenzialmente citare i seguenti contributi collettivi: «Storia e politica», 13, gennaio-giugno 1974, I-II con i contributi specifici di H. Miehsler,

Il testo definitivo dell'accordo nei suoi tre articoli risulta molto esplicito nel definire la volontà italiana per la tutela individuale e collettiva del gruppo di lingua tedesca in Alto Adige. Un appunto semmai si può fare al fatto che nel testo non viene compresa la minoranza ladina, che al contrario era stata presa in considerazione in tutti i progetti precedenti[76].

Il discorso diventa invece più complesso per quanto riguarda la definizione territoriale dell'autonomia, a proposito della quale il testo diventa ambivalente, perché se la prima parte della controversa formulazione («il quadro nel quale detta autonomia sarà applicata») si ricollega chiaramente alle espressioni precedenti che fanno riferimento alla popolazione della provincia di Bolzano, la seconda parte invece («sarà determinato consultando anche esponenti locali rappresentanti la popolazione di lingua tedesca») lascia intendere la possibilità di un eventuale allargamento dei confini dell'autonomia, previa consultazione dei sudtirolesi.

L'ambivalenza dei significati, soprattutto per quanto riguarda i termini «frame» e «consultations» (il testo ufficiale è in lingua inglese), come ha osservato acutamente Herbert Miehsler, sta a indicare non il superamento delle divergenze di opinioni, ma la loro permanenza in maniera camuffata[77]. Si voleva insomma lasciare la questione «onestamente impregiudicata», come chiese lo stesso ministro degli Esteri austriaco e come ricordò l'allora ambasciatore d'Italia a Londra, Nicolò Carandini, che aveva condotto i preliminari con Gruber: «Non chiede nessuna formula – scriveva riferendosi a quest'ultimo – da cui risulti implicita la limitazione territoriale della Provincia di Bolzano, e ci prega di fare altrettanto da parte nostra, evitando allusioni dirette all'unificazione delle due province»[78].

R. Moscati, C. Gatterer, P. Pastorelli; *L'Accordo di Parigi, 5 settembre 1946*, cit., con gli interventi di storici e giuristi come A.E. Alcock, U. Corsini, E. di Nolfo, F. Ermacora, P. Pastorelli, A. Pizzorusso, K. Stuhlpfarrer, T. Veiter; *A cinquant'anni dall'Accordo Degasperi-Gruber. Da un conflitto internazionale a un comune impegno europeo*, Atti del convegno, Castel Mareccio (Bolzano) 11-12 giugno 1993, Trento 1994, con molte relazioni di studiosi italiani e austriaci messi a confronto (P. Pastorelli, R. Steininger, F. Ermacora, G. Conetti, K. Zeller, R. Gubert, H. Denz, L. Sebesta, R. Scartezzini, P. Schiera, F. Pahl, A. Berloffa).

[76] Sulla posizione dei ladini, L. Palla, *I ladini dolomitici nella loro ricerca dell'autonomia dal primo al secondo dopoguerra*, in V. Calì (ed), *Autonomia e regionalismo nell'arco alpino*, cit., pp. 241-288.

[77] H. Miehsler, *Dalla fine della seconda guerra mondiale ai negoziati italo-austriaci sull'accordo altoatesino*, in «Storia e politica», 13, gennaio-giugno 1974, pp. 227-242, qui p. 239.

[78] N. Carandini, *Una parola inglese e il traduttore tedesco*, in «Il Mondo», 24 aprile 1962, p. 3.

Lo spirito che animava i due uomini politici era fondato sulla tolleranza reciproca, sulla buona fede, con una carica di utopia che li spingeva a tentare un esperimento di convivenza pacifica tra due popolazioni diverse nel cuore dell'Europa uscita dai nazionalismi esasperati della guerra. Come riconosce Enrico Serra, si trattava di un accordo «che, per il modo in cui è stato concluso – quando cioè in tutta Europa si risolveva il problema delle minoranze con delle allucinanti trasmigrazioni di popolazioni – resta e resterà esemplare nel suo genere»[79].

Fu proprio questo aspetto a sconcertare naturalmente i tecnici della diplomazia. Il 25 settembre era ancora Carandini a giustificare i termini generici dell'accordo. Così infatti scriveva a Prunas, segretario della delegazione italiana a Parigi, in una lettera riportata da Ruggero Moscati:

«Abbiamo lavorato, una volta tanto, tra uomini di buona volontà. È un accordo nato e basato sui rapporti personali di fiducia. Come tutte le cose umane è lontano dalla perfezione ed è soggetto ad applicazioni e sviluppi che richiedono da ambo le parti altrettanta buona fede. Se regge, bene. Se no, non vi è più o meno abile sotterfugio precisativo e impegnativo che lo possa fortificare. Se questo accordo si è perfezionato, implicando un reciproco sacrificio della sovranità italiana e delle aspirazioni territoriali austriache, ciò è dovuto proprio allo spirito di buona fede da cui si è partiti e in cui si è concluso. Non vedo miglior garanzia possibile. Se la buona fede mancherà o da una parte o dall'altra, vuol dire che avremo fallito. È un rischio connesso con l'arditezza dell'iniziativa e il coraggio della concretazione[80].

In realtà l'accordo non sosteneva in maniera esplicita né la tesi della Regione unica né quella dell'autonomia separata per l'Alto Adige. Tuttavia esistevano alcuni punti fermi che avrebbero dovuto soddisfare ambedue le parti. I sudtirolesi, infatti, vedevano riconosciuto il loro *status* di minoranza e la difesa dei loro diritti sarebbe stata affidata a un trattato internazionale (l'accordo, pur con qualche difficoltà[81], venne allegato al Trattato

[79] E. SERRA. *L'Accordo Degasperi-Gruber*, cit., p. 22. Sulla «permeabilità delle frontiere» e sul superamento dei nazionalismi in una visione europea, sono interessanti anche le osservazioni di Lorenza Sebesta: «Era un europeismo – scrive – emerso dall'analisi delle origini del conflitto, che individuava nell'esistenza degli stati nazionali la causa strutturale delle rivalità intraeuropee e intendeva porre rimedio a questa situazione attraverso il progressivo superamento del concetto di frontiera». L. SEBESTA, *Questione dell'Alto Adige-Sudtirolo e politica internazionale nel secondo dopoguerra. 1945-1992*, in *A cinquant'anni dall'Accordo Degasperi-Gruber*, cit., p. 227.

[80] R. MOSCATI, *L'Accordo Gruber-De Gasperi (1946)*, in «Storia e politica», 13, gennaio-giugno 1974, pp. 243-260, qui p. 260.

[81] P. PASTORELLI, *La politica estera italiana del dopoguerra*, cit. pp. 63 ss.

di pace). Dall'altra parte i trentini, nella procedura attraverso cui si era arrivati all'accordo e nelle dichiarazioni che lo avevano accompagnato e seguito, avrebbero potuto individuare più di una porta aperta in direzione dell'autonomia.

Eppure, nonostante tutto ciò, sia a nord che a sud di Salorno, prevalse il vittimismo. Negli ambienti sudtirolesi, infatti, molta irritazione avevano suscitato le dichiarazioni di De Gasperi rilasciate il 7 settembre durante la conferenza stampa tenuta all'ambasciata italiana di Parigi. Egli aveva chiaramente precisato che la questione dell'autonomia, per quanto riguardava la dimensione territoriale, rimaneva ancora aperta e che il governo italiano si era impegnato a consultare i rappresentanti sudtirolesi sulla definizione del quadro generale. Con questo, De Gasperi voleva far intendere chiaramente che la questione era di competenza del governo italiano e pertanto i politici sudtirolesi avrebbero dovuto prendere atto con spirito realistico della situazione e collaborare con Roma piuttosto che guardare sempre a Vienna. D'altra parte il Presidente del consiglio ancora una volta voleva far intendere ai sudtirolesi che l'Italia era favorevole al sistema delle autonomie, ma nel caso specifico dell'Alto Adige era necessario pensare a un'autonomia a dimensione regionale, che comprendesse quindi anche il Trentino. De Gasperi era stato esplicito su questo punto fin dal discorso alla Consulta, già ricordato. Dopo l'Accordo di Parigi, anche Gruber riconobbe con onestà questa linea sempre sostenuta da De Gasperi.

Così infatti scriveva a Otto von Guggenberg il 24 settembre:

«Degasperi ci ha spiegato diffusamente i motivi per i quali è stato indotto al tentativo di trovare una qualche soluzione comune con i trentini, ma dopo la nostra insistenza ha dichiarato di rendersi conto che ovviamente tale soluzione non potrà mai essere adottata contro la volontà dei sudtirolesi, poiché se un certo tipo di autonomia dovesse venire loro imposta, verrebbe meno il senso dell'accordo. Pertanto Degasperi ha detto di poterci garantire senz'altro che un ampliamento dei confini dell'autonomia contro la volontà della popolazione sudtirolese non si pone nemmeno. Però egli non riteneva escluso che in considerazione dei forti legami economici e degli interessi comuni tra il Trentino e l'Alto Adige si potesse trovare qualche possibilità di collaborazione. Egli ha detto di non voler chiudere completamente le porte di fronte a una soluzione di questo tipo, qualora la grande maggioranza della SVP [Volkspartei] si dichiarasse d'accordo. Ha aggiunto che gli italiani dell'Alto Adige non vedono con favore l'aggancio con i trentini e che d'altra parte questi ultimi sono spesso autonomisti ancor più accesi dei sudtirolesi.

Io ho risposto a Degasperi: 'Ogni soluzione, che trovi l'adesione libera e non condizionata da pressioni dei sudtirolesi, sarà approvata anche dall'Austria. Nonostante ciò dobbiamo esigere tuttavia che il testo venga formulato in modo da chiarire che l'ampliamento dei confini dell'autonomia sia subordinato all'adesione dei sudtirolesi'. In conclusione abbiamo

raggiunto un accordo sul termine 'frame' il cui senso risulta chiarito dal nostro colloquio, se lo si mette in relazione con il termine 'consultations' contenuto nella stessa frase»[82].

Dalla maggior parte dei sudtirolesi l'Accordo di Parigi venne considerato invece come una capitolazione e un tradimento. Perciò i rappresentanti più responsabili della Volkspartei furono impegnati severamente per mitigare il clima di depressione che si era diffuso nella provincia di Bolzano dopo l'accordo. «Guggenberg e io – ricorda Friedl Volgger in un suo vivace libro di memorie – di ritorno da Parigi, girammo per mesi ininterrottamente di paese in paese e ci costò non poca fatica tirar su di morale i sudtirolesi dopo la delusione. Parlammo fino a restare senza voce, per far riconoscere nuove speranze in un futuro migliore»[83].

Pure nel Trentino l'Accordo di Parigi venne accolto con desolato stupore da tutte le parti, a eccezione dei socialisti «battistiani», che nella soluzione trovata a Parigi scorgevano la rottura dell'«ibrido connubio» tra le province di Trento e Bolzano. Ma le altre correnti politiche interpretarono l'accordo come un cedimento alla Volkspartei e all'Austria, nonché come un disconoscimento dei lunghi mesi di lavoro impegnati sul piano locale per preparare un progetto di autonomia. «L'accordo Degasperi-Gruber – commentava con ironia Roberto Spadaccini, alludendo all'astensionismo fino allora praticato dalla Volkspartei – ci obbliga a consultare gli elementi rappresentativi di lingua tedesca. Dopo aver parlato il protettore, dovranno finalmente parlare i protetti»; e il socialista Arturo Detassis incalzava, esprimendo la propria amarezza per lo stravolgimento dei canali normali della trattativa: «I trentini non vogliono che l'autonomia venga loro da Vienna, da Parigi, da New York passando da Bolzano: vogliono che arrivi loro dall'Italia, dal popolo italiano»[84].

[82] La lettera, con la traduzione italiana, in F. VOLGGER, *Dal Sudtirolo a Parigi per la conferenza della pace*, in *L'Accordo di Parigi, 5 settembre 1996*, cit., pp. 178-179.

[83] F. VOLGGER, *Mit Südtirol am Scheideweg. Erlebte Geschichte*, Innsbruck 1984 (trad. it. *Sudtirolo al bivio. Ricordi di vita vissuta*, Bolzano 1985, p. 178).

[84] E. BATTISTI, *Il problema del Trentino e dell'Alto Adige*, in «La Costituente», 15-30 ottobre 1946; R. SPADACCINI, *Austria, Alto Adige e statuto regionale* e A. DETASSIS, *Per il Trentino qual'é la via giusta?*, ambedue in «Corriere Tridentino», 15 settembre 1946. Altri interrogativi verranno sollevati, qualche mese dopo, dal liberale Luigi Granello: cfr. *L'accordo per l'Alto Adige*, in «Corriere Tridentino», 2-4-9-16 aprile 1947, mentre valutazioni negative sull'accordo (considerato come il «primo gradino per l'annessione del Sudtirolo all'Austria»), sono espresse dal conte Teoderico Wolkenstein-Trostburg di Castel Toblino in un *Promemoria* inviato il 31 ottobre 1946 ai deputati trentini alla Costituente; cfr. ISMLI, *Fondo Battisti*, anche in A. VADAGNINI, *Gli anni della lotta*, cit., p. 416, n. 117.

Il 14 settembre i partiti politici trentini trovarono ancora un minimo di concordia comune per rendere noto un lungo ordine del giorno, trasmesso anche a De Gasperi, nel quale, preso atto dei risultati raggiunti a Parigi, riaffermavano «i voti più volte espressi per l'ordinamento autonomistico in unica regione, comprendente Trentino e Alto Adige, secondo le aspirazioni, le tradizioni e i bisogni di tutte le popolazioni residenti da Ala al Brennero», e sollecitavano dal governo italiano l'attuazione immediata di tale postulato[85].

Il giorno dopo, l'ASAR organizzò una manifestazione popolare a Trento a cui presero parte circa 10.000 cittadini. I discorsi degli oratori lasciarono trapelare una profonda ostilità nei confronti del governo italiano, ritenuto colpevole di aver trascurato il Trentino per occuparsi invece solo dell'Alto Adige; ostilità e amarezza che furono riassunte nella polemica dichiarazione del Chiocchetti secondo cui «se un figlio rinnega la madre, vuol dire che delle colpe ne ha anche la madre»[86].

Ancora una volta, dunque, la situazione locale sembrava paralizzata da decisioni prese al di fuori dei confini regionali. Si riteneva, insomma, che tutti i progetti fino allora elaborati fossero ormai ridotti a vuote esercitazioni accademiche, sogni da riporre nel cassetto, mentre all'orizzonte si profilava il pericolo dell'immobilismo totale e dell'affossamento di ogni iniziativa.

Fu allora che il governo rilanciò le consultazioni con i partiti e i movimenti autonomisti, mettendo in circolazione nel settembre una seconda edizione del Progetto Innocenti.

5. *Il massimo del minimo?*

Il nuovo schema governativo, rispetto al progetto precedente, conteneva 52 modifiche, frutto dei suggerimenti avanzati dalla Volkspartei e da altri partiti della regione. Ma la struttura fondamentale ricalcava sostanzialmente

[85] «Corriere Tridentino», 14 settembre 1946.

[86] A. SALVADORI, *Significato di una manifestazione*, in «La nostra autonomia», 28 settembre 1946. Dell'imponente manifestazione asarina riferiscono anche le cronache di tutti i giornali locali. Ma Ugo De Siervo rileva duramente che le speculari (e tra loro contraddittorie) accuse di essere stati abbandonati o ingannati erano «la riprova sia del forte livello di emotività esistente sul tema, che della diffusa inconsapevolezza degli interessi generali connessi alla soluzione dei problemi posti dalla disciplina della convivenza in un ordinamento regionale di più gruppi linguistici, e tanto più in un'Europa che stava faticosamente uscendo dalla seconda guerra mondiale»: U. DE SIERVO, *Alcide De Gasperi*, cit., p. 11; p. 60.

le linee del primo progetto Innocenti, poiché si parlava ancora di autonomia regionale da Ala al Brennero, che era in contrasto con l'interpretazione dell'Accordo di Parigi tenacemente sostenuta dalla Volkspartei.

Pure all'interno dell'Assemblea Costituente si alzarono voci sempre meno favorevoli a estendere l'autonomia anche al Trentino, senza prima sottoporla all'esame dell'Assemblea. L'azionista Tristano Codignola, ad esempio, in un'interrogazione del 18 settembre 1946, sosteneva che un'unica autonomia allargata a tutta la regione rischiava di concedere alla provincia di Trento poteri più ampi di quelli delle altre regioni italiane, senza alcuna giustificazione di ordine etnico o linguistico, come invece si poteva ben comprendere in riferimento all'Alto Adige. Erano parole amare per i trentini, che indignarono anche gli azionisti locali, che risposero sciogliendo la federazione e confluendo nel Partito Repubblicano[87].

Il secondo progetto Innocenti il 23 settembre 1946 venne inviato a tutti i partiti della regione, con l'invito ad apportare modifiche in merito. Da quel momento si ripeté il frenetico accavallarsi di dichiarazioni e di prese di posizione all'interno delle quali si possono distinguere due tendenze: la prima – favorevole all'accettazione del progetto come base per elaborare uno Statuto concordato fra i due gruppi linguistici – vedeva allineati, pur con qualche differenza marginale, la Democrazia Cristiana, i liberali, gli azionisti, diventati poi repubblicani; la seconda – che respingeva in blocco il progetto – era composta dai socialcomunisti, dall'ASAR e dalla Volkspartei[88].

A quel punto si mise all'opera la diplomazia sotterranea dei partiti. Era necessario e urgente rompere il muro che separava la Volkspartei dal resto del mondo politico locale. La Democrazia Cristiana di Trento, attraverso i suoi rappresentanti Guido de Unterrichter e Renzo Helfer e su sollecitazione di De Gasperi, riprese i colloqui periodici con i membri del partito

[87] Cfr. *Assemblea Costituente*, Seduta 18 settembre 1946, p. 572. Per la protesta degli azionisti trentini, si veda l'articolo di cronaca *Gli azionisti si fondono coi repubblicani*, in «Corriere Tridentino», 8 dicembre 1946.

[88] *Il partito d'Azione per l'autonomia regionale da Ala al Brennero*, in «Corriere Tridentino», 9 ottobre 1946; *Il partito Repubblicano precisa la sua posizione*, in «Corriere Tridentino», 10 ottobre; *La Democrazia cristiana precisa il suo atteggiamento*, in «Il Popolo Trentino», 15 ottobre; *Il pensiero del PSIUP in una lettera al Prefetto*, in «Corriere Tridentino», 11 ottobre; *Il punto di vista del PCI in una lettera al Prefetto*, in «Corriere Tridentino», 15 ottobre; *Dopo quello dei partiti il pensiero dell'ASAR*, in «Corriere Tridentino», 19 ottobre. La posizione della Volkspartei, espressa in un memoriale reso pubblico il 5 novembre, è ricordata da S. Furlani, *Il modello storico*, cit., p. 315.

sudtirolese nell'intento di trovare un'intesa accettabile da ambo le parti. La tesi fondamentale dei trentini era che uno Statuto concordato tra i due gruppi linguistici avrebbe potuto consentire all'Ente Regione competenze più vaste che non alla sola provincia di Bolzano, come argomentava Renzo Helfer in un lucido intervento:

«Ogni possibilità di controversie in materia territoriale sarebbe stata evitata. Il problema della conca ampezzana si sarebbe presentato di più facile soluzione. La consistenza economica di una regione a più ampio respiro era garanzia di maggiore vitalità e sicurezza per il futuro, mentre infiniti problemi presumevano comunque una stretta collaborazione, per giungere a soluzioni soddisfacenti. Il peso dei gruppi parlamentari dei partiti che hanno nel Trentino i propri rappresentanti, poteva avere influenze determinanti al momento buono. Si presentava poi la possibiltà unica nella nostra storia di stabilire un esperimento di democrazia di tipo svizzero nella pacifica e feconda convivenza di tre gruppi etnici, al di sopra di ogni residuo di spirito nazionalista dopo le dolorose esperienze del passato. Gli sviluppi potevano assurgere ad importanza storica europea»[89].

A un confronto con la Volkspartei puntarono anche i socialisti trentini e quelli di Bolzano che avanzarono addirittura la proposta di annettere all'Alto Adige, dopo un plebiscito, le zone di Fassa, Ampezzo e Livinallongo, nonché altri comuni minori del Trentino. Nel periodo di transizione verso l'autonomia, il progetto socialista prevedeva la creazione di una giunta interpartitica con il compito di amministrare la provincia e di elaborare progetti di autonomia. Tale giunta doveva essere composta in larga maggioranza dai membri del gruppo tedesco, con l'aggiunta di rappresentanti del gruppo popolare italiano e ladino[90].

Più o meno nello stesso periodo, Silvio Innocenti cessò dal suo incarico di Prefetto di Bolzano, ricevendo però da De Gasperi l'incarico di seguire, ancora più da vicino, i lavori della Costituente per quanto riguardava la questione regionale e autonomista nonché l'applicazione dell'Accordo di Parigi tra Italia e Austria sull'Alto Adige. A questo fine Innocenti creò un ufficio particolare, che dal 1947 si chiamerà «Ufficio Zone di confine», di cui fece parte anche il trentino Luigi Menapace, con il compito di esami-

[89] R. HELFER, *Autonomia. La nostra tesi e quella degli altoatesini*, in «Il Popolo Trentino», 23 febbraio 1947. Sui colloqui dei democratici cristiani trentini con la Volkspartei, si veda anche ILS, *Archivio storico, Fondo Partito della Democrazia Cristiana*, Comitato provinciale di Trento, Comitato promotore, Verbali (1945-1946), Verbali sedute 20 settembre, 14 e 29 ottobre 1946.

[90] *Abbozzo di un regolamento transitorio fino ad avvenuta concessione dell'autonomia*, Federazione socialista di Bolzano, 5 novembre 1946, ISMLI, *Fondo Battisti*, anche in A. VADAGNINI, *Gli anni della lotta*, cit., p. 422.

nare il carteggio che riguardava la preparazione dello Statuto di autonomia. Con l'Ufficio ebbero contatti frequenti, a livello personale, anche alcuni rappresentanti della Volkspartei, soprattutto quelli della cosiddetta prima generazione, come Erich Amonn, Joseph Raffeiner, Otto von Guggenberg, Toni Ebner; ma il partito sudtirolese ufficialmente si rifiutò di avere rapporti con l'Ufficio[91].

Conseguenza di questo intenso lavoro, condotto con molta discrezione, fu il «Progetto di statuto per le due Regioni Südtirol e Trentino» abbozzato dalla Volkspartei fin dal novembre 1946, ma completato e rifinito nei primi mesi del 1947. Il 16 aprile, infatti, come ricorda Friedl Volgger, alcuni dirigenti del partito si recarono a Roma per presentarlo a De Gasperi e questo evento creò notevole soddisfazione anche a Vienna, come si deduce da una lettera di Gruber a De Gasperi[92].

L'impostazione generale del nuovo documento si rifaceva al primo progetto dell'ASAR, nel senso che venivano elencati solo i poteri che dovevano rimanere allo Stato. La novità vera del progetto stava invece nel fatto che venivano delineate due strutture regionali autonome «ognuna a sé stante», le quali però, nel trattare materie di comune interesse, potevano venir riunite in un unico complesso regionale. Si partiva, insomma, dalle due province per costituire la regione, mentre le due «regioni» autonome potevano legiferare in settori molto vasti. Era una ragionevole base di discussione, commenta Silvio Furlani, anche se il governo «non poteva condividere tutta l'impostazione e la struttura dell'ordinamento autonomo che sostanzialmente prevedeva due regioni e non una sola»[93].

[91] Si vedano U. De Siervo, *Alcide De Gasperi*, cit., p. 12; p. 61 e le brevi memorie di L. Menapace, *L'Ufficio Zone di confine a Roma era il filtro di tutto ciò che si pensava in materia di autonomia regionale*, in «Civis», 14, 1990, 42, pp. 199-205.

[92] Dell'incontro riferiscono ampiamente A.E. Alcock, *The History of the South Tyrol Question*, London 1970, pp. 156 ss., M. Toscano, *Storia diplomatica*, cit., pp. 451-452, dove è pubblicata la lettera di Gruber a De Gasperi, e F. Volgger, *Sudtirolo al bivio*, cit., p. 182.

[93] Il Progetto della Volkspartei in F. Bertoldi, *II Trentino Alto Adige*, cit., pp. 217-236. Le osservazioni di S. Furlani in *Il modello storico dell'autonomia*, cit., p. 322. U. De Siervo lo definisce «disomogeneo rispetto alle caratteristiche di fondo della progettazione della Costituente in materia regionale: basti accennare al fatto che sono enumerate le sole ridotte competenze statali; che si prevede una Corte costituzionale composta paritariamente fra lo Stato e le due Regioni e destinata a permanere come una speciale Sezione della Corte costituzionale nazionale; che la stessa futura possibilità di modificare lo Statuto con legge costituzionale è subordinata al consenso espresso da entrambe le Regioni, tramite appositi referendum popolari»: U. De Siervo, *Alcide De Gasperi*, cit., p. 13; p. 62.

Anche l'ASAR, dopo una breve polemica con la Volkspartei*,* predispose un nuovo schema di statuto, che, pur mantenendo il principio della regione unica, non fosse sgradito ai sudtirolesi. Una prima bozza era già pronta nel dicembre 1946. Dopo ulteriori emendamenti e pareri suggeriti dai partiti e apparsi in appendice al documento, il secondo schema dell'ASAR fu pubblicato nel maggio 1947.

Con la dizione «Statuto del Trentino e del Tirolo del Sud», esso si differenziava da quello precedente per vari motivi. Innanzitutto era riconosciuta la partecipazione alla Giunta di italiani e tedeschi in parti uguali e non più nel rapporto di uno a tre come prima. Erano attenuati in definitiva molti atteggiamenti anti-italiani, concedendo allo Stato italiano poteri più vasti nella regione rispetto a quelli previsti dal progetto precedente. In secondo luogo venivano istituite le Curie etniche, un organismo formato dai deputati dei tre gruppi della regione, con il compito di tutelarne le caratteristiche specifiche. Infine, anche per soddisfare le esigenze delle sinistre, si difendeva il diritto di sciopero e si proponeva il ricorso al referendum come strumento squisitamente democratico per approvare le leggi regionali[94].

Più o meno nello stesso periodo, anche i liberali presentarono un loro progetto di autonomia, elaborato in collaborazione col Südtiroler Demokratischer Verband. In una dichiarazione del partito si affermava di «non poter accettare altra autonomia che su base regionale … ritenendo che a un ordinamento regionale conducano tutte le considerazioni di carattere storico ed economico, come pure la constatazione della situazione politica attuale e il testo degli accordi Gruber-Degasperi».

Il progetto liberale scioglieva il difficile *aut aut* tra autonomia regionale e autonomie provinciali, suggerendo la divisione amministrativa della regione unica nei Distretti, corrispondenti ai vecchi Capitanati distrettuali (*Bezirke*) dell'impero asburgico. In questo modo il decentramento si attuava in maniera più capillare, risolvendo anche altre spinose questioni come quella della zona mistilingue e dei ladini[95].

Mentre a Trento, dunque, tutte le forze politiche erano impegnate nella ricerca di soluzioni soddisfacenti per l'autonomia, a Roma De Gasperi, superato lo scoglio della ratifica del trattato di pace (10 febbraio 1947) e

[94] Il secondo progetto dell'ASAR in F. Bertoldi, *Il Trentino Alto Adige*, cit., pp. 201-215.

[95] Per il progetto dei liberali trentini si veda U. Corsini, *La questione altoatesina*, cit., p. 363. Per il richiamo ai *Bezirke*, cfr. G. Andreatta, *Bezirk e comprensorio nel Trentino. Storia e prospettive di un'idea*, Trento 1975.

accantonato il Progetto Innocenti, nel marzo 1947 formò una commissione di sette esperti, presieduta da Ivanoe Bonomi, con lo scopo di preparare un progetto governativo di autonomia. Ad essa De Gasperi aveva dato poche direttive, ma ben precise. Innanzitutto la delineazione di un quadro regionale dell'autonomia, come strumento di difesa degli interessi nazionali. In secondo luogo per i sudtirolesi era previsto un potere regionale autonomo per tutelare le loro caratteristiche di minoranza all'interno dello Stato italiano. In questo modo, come nota Silvio Furlani, «De Gasperi aveva cominciato a familiarizzarsi con l'idea di un possibile coordinamento di due poteri regionali autonomi secondari nell'ambito di una sola regione dotata di poteri regionali primari comuni»[96].

Ma all'interno dell'Assemblea Costituente – e più in generale nel mondo politico italiano – persistevano profondi motivi di diffidenza nei confronti della divisione dello Stato in regioni. Lo stesso presidente della Commissione dei Sette Ivanoe Bonomi, rifacendosi a tesi care a Benedetto Croce, dichiarava con tutta franchezza i propri dubbi riguardo al fatto che il progetto di decentramento amministrativo, previsto dal Titolo V dello Schema costituzionale, potesse venire approvato dai padri costituenti.

> «Personalmente – scriveva a Ernesta Bittanti Battisti – sono contrario al regime regionalistico che si vuole introdurre in Italia. Temo che un paese dove l'unità politica è recente ed è stata faticosamente raggiunta, i parlamentari regionali possano far risorgere i particolarismi e i municipalismi che furono un vecchio male italiano. Credo che nell'Assemblea Costituente il progetto dei 75 non avrà su questo punto totale vittoria»[97].

Oltre alle posizioni di Tristano Codignola, cui si è già accennato, anche quelle di altri costituenti non erano affatto favorevoli alla concessione di autonomie speciali. Per quanto riguardava poi il caso specifico del Trentino-Alto Adige, perplessità di varia natura erano sorte all'interno della Costituente sull'opportunità di creare una regione autonoma a ridosso del Brennero, limitata alla sola provincia di Bolzano. Semmai l'autonomia avrebbe dovuto venire estesa anche al Trentino, in modo che la provincia di Trento fosse messa in grado di svolgere un ruolo di mediazione tra i sudtirolesi e il governo centrale italiano e inoltre si facesse garante della popolazione italiana in Alto Adige, che in quel periodo aveva toccato le

[96] S. FURLANI, *Il modello storico dell'autonomia*, cit., p. 322. La Commissione era formata da Ivanoe Bonomi (presidente), Luigi Einaudi, Gaspare Ambrosini, Tommaso Perassi, Giovanni Uberti, Antonio Sorrentino, Silvio Innocenti.

[97] *Lettera di Ivanoe Bonomi a Ernesta Battisti*, 11 aprile 1947, ISMLI, *Fondo Battisti*; anche in A. VADAGNINI, *Gli anni della lotta*, cit., p. 476.

100.000 unità, pari a circa un terzo della popolazione della provincia. L'autonomia speciale prevista per la sola provincia di Bolzano poteva insomma rappresentare un pericolo per l'unità nazionale, visto che i sudtirolesi non si erano ancora convinti della impossibilità di chiedere il plebiscito per il passaggio all'Austria. Espressione eloquente di questa diffidenza è la lettera che il leader del PCI Palmiro Togliatti inviò alla vedova Battisti, in risposta alla sua richiesta di opporsi al progetto di creare una regione unica che comprendesse Sudtirolo e Trentino.

> «Io non intendevo infatti ancora prendere posizione circa il modo di organizzare l'autonomia dell'Alto Adige e del Trentino, se in una regione autonoma unica o separatamente. Il nostro Gruppo parlamentare non ha ancora definito la sua posizione in merito e degli argomenti che Ella espone non mancheremo di tener conto. Tenga conto però Ella, a sua volta, che vi possono essere motivi, anche di ordine nazionale, che consiglino la unione delle due regioni»[98].

Ma nella regione la «Commissione dei sette soloni» (così fu infatti battezzata dai trentini) non venne accolta in maniera benevola. Non piaceva infatti che a far parte di essa fosse stato chiamato anche Silvio Innocenti, responsabile dei due progetti precedentemente naufragati. Era inoltre del tutto inconcepibile che dalla commissione fossero stati esclusi esponenti politici della regione.

Al di là tuttavia di queste recriminazioni, del resto comprensibili, da quel momento si capì che l'autonomia sarebbe andata in porto. Perciò gli sforzi maggiori dei partiti puntarono su Roma, nella piena coscienza che era ormai iniziata la fase finale di quella lunga e laboriosa vicenda.

Questa coscienza comune si può avvertire soprattutto nell'ordine del giorno del 5 aprile 1947, che impegnava tutti i partiti (ASAR, PCI, DC, PLI, PSI, PSLI, PRI e perfino il Fronte dell'Uomo Qualunque) a sospendere ogni tipo di iniziativa particolare per trovare un terreno comune di azione. Anzi, per dare maggiore efficacia a tale decisione, venne addirittura creato il «Consiglio tridentino per l'autonomia», un organo tecnico di collegamento formato dagli esperti di tutti i partiti[99].

[98] *Lettera di Palmiro Togliatti a Ernesta Battisti*, 21 marzo 1947, ISMLI, *Fondo Battisti*; anche in A. VADAGNINI, *Gli anni della lotta*, cit., p. 477. Per curiosità, sul dattiloscritto originale la vedova Battisti scrisse a mano questa nota astiosa: 'motivi nazionali=motivi fascisti'. Per un quadro completo delle posizioni dei vari partiti della Costituente sul tema delle autonomie, si veda M. LEGNANI (ed), *Regioni e Stato*, cit., in particolare pp. 199-326.

[99] L'ordine del giorno dei partiti in «Il Popolo Trentino», 5 aprile 1947. La notizia della nascita del nuovo organismo, sempre nel quotidiano democratico cristiano, 19 aprile 1947.

Il 20 aprile, per iniziativa dell'ASAR, fu organizzata a Trento una manifestazione popolare a cui parteciparono larghe masse di trentini e rappresentanti di tutti i partiti trentini – a eccezione dei liberali – e inoltre la Volkspartei, il MAR, la Zent Ladina e la Camera del Lavoro di Trento. Lo scopo era quello di appoggiare una delegazione dell'ASAR che si sarebbe recata a Roma per sottoporre il nuovo progetto di Statuto all'esame della Commissione dei Sette e di altri rappresentanti politici della Costituente. Il 2 giugno, inoltre, nel primo anniversario della Repubblica, i partiti trentini di comune accordo promossero un'altra manifestazione, durante la quale sindaci e consiglieri di tutti i comuni rivendicarono con forza l'autonomia regionale[100].

Questo positivo periodo di reciproca collaborazione venne tuttavia turbato a seguito dell'approvazione, avvenuta il 27 giugno 1947 nell'Assemblea Costituente dell'art. 116 della Costituzione, che concedeva l'autonomia speciale a cinque regioni italiane, compreso il Trentino-Alto Adige[101]. Fu proprio questa formulazione ufficiale, che in pratica sanciva la nascita della regione unica, a suscitare profondo risentimento nel Sudtirolo. L'esito della votazione alla Costituente venne considerato quasi come un tradimento degli impegni assunti dall'Italia in campo internazionale. De Gasperi inoltre fu accusato a chiare lettere di aver condotto un «doppio gioco» nei confronti dei sudtirolesi[102]. Intorno a lui si stava creando di fatto una tacita alleanza di gruppi politici e di burocrati che, per motivi diversi, si mostravano contrari al progetto di autonomia voluto dal governo italiano. Anche l'impegno per l'autonomia rivelava, dunque, una faccia particolare di quella «solitudine» in cui De Gasperi si venne a trovare in varie fasi della sua azione di governo, come risulta da questo significativo passo di Ruggero Moscati:

[100] Sulla manifestazione promossa dall'ASAR, si possono leggere le cronache e i discorsi dei partiti nella stampa locale: «Il Corriere Tridentino», 22 aprile 1947; «Il Popolo Trentino», 22 aprile; «L'Internazionale», 24 aprile, «Il Proletario», 26 aprile. La cronaca della manifestazione di Trento del 2 giugno in «Il Popolo Trentino», 3 giugno 1947.

[101] Per le discussioni e l'approvazione delle regioni a statuto speciale, si veda *Assemblea Costituente*, seduta 27 giugno 1947, pp. 5230-5239.

[102] Molto duri gli articoli contro De Gasperi sul «Dolomiten», quotidiano vicino alla Volkspartei: *Die erste Phase*, 18 luglio 1947 e *Kein «doppeltes Spiel»*, 22 luglio 1947. Anche la storiografia tirolese e, in parte, quella tedesca, in seguito accuseranno De Gasperi di non aver consultato i rappresentanti sudtirolesi, a iniziare già dal 27 giugno 1947; si veda V. STADLMAYER, *Die Südtirolpolitik Österreichs seit Abschluss des Pariser Abkommens*, in F. HUTER, *Südtirol. Eine Frage des europäischen Gewissens*, München 1965.

«Non si può accettare il rilievo mosso a De Gasperi da chi lo accusa di non aver affrontato nello studio della questione 'gli strumenti più appropriatamente democratici dell'ampia discussione dell'approfondito dibattito'. Non sappiamo infatti con chi avrebbe potuto tenerli, se, nello speciale clima del '45-'46, i trentini erano d'accordo con lui, i politici delle altre zone d'Italia gli avevano conferito una specie di delega per la questione, gli italiani dell'Alto Adige erano in grandissima parte e per comprensibili ragioni su posizioni rigidamente nazionalistiche, gli alti burocrati erano non poco diffidenti verso l'autonomia in genere e verso quella altoatesina in particolare, i giuristi e gli stessi diplomatici avevano circa le opzioni un concetto molto più restrittivo del presidente, e – quel che più conta – gli interlocutori alto-atesini di lingua tedesca almeno fino al giugno 1946 si erano rifiutati di discutere il problema con il governo italiano»[103].

Mentre la «febbre» autonomista riprendeva a salire, da una parte, sul fronte internazionale, il presidente federale austriaco Karl Renner, muoveva accuse all'Italia sul modo in cui si stava per risolvere la questione altoatesina e dall'altra, sul piano locale, i rapporti tra i partiti si deterioravano sempre di più[104]. Una spia allarmante di questo ultimo fenomeno è data dal comizio dell'ASAR tenuto il 20 settembre a Mori, grossa borgata quasi confinante con Rovereto, dove si verificarono tensioni fra la forza pubblica e i manifestanti, con il successivo arresto di Remo Defant, esponente di primo piano dell'Associazione, e con il conseguente strascico di polemiche tra i partiti[105].

Verso la fine di ottobre, la Commissione dei Sette concluse i propri lavori, sicché il testo dello Statuto passò alla commissione della Costituente per l'esame definitivo. I punti fondamentali del nuovo Statuto prevedevano:

1. creazione della regione unica (Trentino-Alto Adige) con competenze deferite al Consiglio e alla Giunta regionale. Entro la regione erano conservate poi due circoscrizioni provinciali con i rispettivi consigli e giunte;

[103] R. MOSCATI, *L'Accordo Gruber-De Gasperi*, cit., p. 257.

[104] Quasi per attenuare l'impressione negativa suscitata in Italia dal discorso di Renner, il Cancelliere Figl, a metà ottobre, inviò a De Gasperi una lettera molto cordiale in cui invitava lo statista italiano a risolvere in forma amichevole il problema dell'autonomia e quello delle opzioni; cfr. M. TOSCANO, *Storia diplomatica*, cit., p. 457.

[105] Per l'episodio, che ebbe numerose conseguenze polemiche, si vedano gli articoli di cronaca in «Il Corriere Tridentino», 23 settembre 1947, «Il Popolo Trentino», 23 e 24 settembre 1947 e il severo commento del democratico cristiano Renzo Helfer: «Pure quanto è avvenuto danneggia un po' tutti, non serve a nessuno, men che meno all'autonomia, per la quale saranno presto interpellati i rappresentanti dei partiti. E l'ASAR che modestamente si arroga una missione internazionale, veda di non ucciderla prima che nasca, con atteggiamenti assurdi e negativi proprio in rapporto alla etichetta del movimento»: *Autonomismo e autolesionismo*, in «Il Popolo Trentino», 27 settembre 1947.

2. sebbene il Consiglio regionale ogni due anni avesse facoltà di spostarsi a Bolzano, Trento restava il capoluogo della regione;
3. le minoranze erano garantite da provvedimenti speciali come ad esempio la completa libertà di istituire scuole di ogni ordine e grado e l'uso della lingua tedesca negli uffici pubblici;
4. le competenze esercitate dall'assemblea regionale erano limitate allo sviluppo dell'industria, agricoltura e artigianato, alla viabilità stradale e ad altri settori di minore importanza;
5. i rapporti tra la Regione e lo Stato venivano garantiti dal Commissario del governo, mentre erano abolite le Prefetture.

Il 2 novembre 1947 i rappresentanti dei partiti della regione furono convocati nella Prefettura di Trento per ricevere in consegna la bozza dell'autonomia «venuta da Roma». Le raccomandazioni del prefetto furono perentorie: era proibita la divulgazione alla stampa mentre ai partiti venivano concessi dieci giorni per restituire il documento con osservazioni e proposte scritte a margine del testo a stampa, accanto a ogni articolo.

A parte l'irritazione per una procedura così sommaria e affrettata, seppure dettata dall'incalzare degli impegni dell'Assemblea che stava per sciogliersi, non mancarono altre critiche dei partiti soprattutto per i contenuti dello schema, che aveva accolto solo in parte le richieste degli autonomisti. Eppure, arrivati alla stretta finale, questa «autonomia venuta da Roma» bisognava accettarla anche *obtorto collo*, per evitare che allo scioglimento della Costituente il progetto di autonomia dovesse sottostare all'iter legislativo ordinario del nuovo Parlamento. Lo esprimeva con estrema franchezza il democratico cristiano Renzo Helfer:

«Siamo perfettamente d'accordo con tutti (e qui non è difficile) che molti punti vanno radicalmente riveduti. Anche su questioni di forma e di procedura ci sarebbe parecchio da ridire, d'accordo. Ma quando si tratta di buttare tutto a mare e di riprendere daccapo un sentiero irto di spine quale quello finora percorso, chi veramente vuol giungere alla méta si chiede due volte se il gioco valga la candela, se il suo atteggiamento giovi o non giovi al suo assunto»[106].

[106] R. HELFER, *La via della saggezza*, in «Il Popolo Trentino», 9 novembre 1947. Un ampio resoconto delle discussioni e delle posizioni ufficiali dei partiti sulla stampa locale: *Partiti e movimenti esaminano il progetto*, in «Il Popolo Trentino», 4 novembre 1947; *Profonda delusione dei partiti e dei movimenti per l'abbozzo del progetto autonomistico (?!)*, in «Corriere Tridentino», 8 novembre 1947; R. COSTA, *Posizioni chiare*, in «Il Proletario», 8 novembre 1947; *Lo statuto dei «Soloni» è arrivato da Roma*, in «L'Internazionale», 8 novembre 1947;

Non così la pensavano i cinque partiti trentini (comunisti, socialisti, socialdemocratici, repubblicani e asarini) che respinsero in blocco il progetto, restituendo in bianco la bozza al mittente. Democratici cristiani e liberali, invece, apportarono numerose osservazioni allo scopo di migliorare tutto quello che era possibile.

Il 16 novembre, dopo che il progetto era tornato a Roma accompagnato da una secca dichiarazione di rifiuto sottoscritta dai partiti contrari, si svolse una importante riunione tra rappresentanti trentini e sudtirolesi, dove gli asarini avanzarono nuove proposte più concilianti su alcuni punti, mentre la Volkspartei propose di formare una commissione incaricata di unificare tutte le nuove proposte da inviare al governo. Con questa decisione, dunque, il partito di lingua tedesca di Bolzano diventava il protagonista degli avvenimenti, molto determinato nei confronti del governo italiano al quale rimproverava con durezza di non avere accolto le proposte della popolazione sudtirolese. Perciò venne inviato al governo un telegramma urgente con la richiesta che rappresentanti del partito fossero ricevuti sia da De Gasperi che da Bonomi ai quali avrebbero sottoposto le nuove proposte emerse dal convegno di Bolzano. Dopo il rifiuto del governo, il direttivo del partito decise di rivolgersi direttamente al Presidente della Repubblica Enrico de Nicola[107].

La durezza del governo di Roma suscitò anche proteste popolari, come la clamorosa invasione della prefettura di Bolzano, avvenuta il 16 dicembre da parte di un folto gruppo di sudtirolesi. Scriveva in maniera enfatica il «Dolomiten»: «Lotteremo per la nostra giustizia. – La nostra protesta non finirà se non quando il nostro diritto ci sarà riconosciuto ed echeggerà in tutto il Tirolo di qua e di là dal Brennero, in ogni casa del paese che è infelice per la violenza infertagli»[108].

Si profilava quindi un pericoloso braccio di ferro tra Roma e Bolzano. Ma agli inizi del nuovo anno il governo italiano invitò i sudtirolesi a presen-

L'atteggiamento dei partiti e dell'ASAR di fronte al Progetto di statuto per la Regione, in «Il Popolo Trentino», 8 novembre 1947; U. CORSINI, *Posizioni nette*, in «La Regione», 13 novembre 1947.

[107] Sulle trattative della Volkspartei con il governo italiano, si veda S. FURLANI, *Il modello storico*, cit., pp. 330 ss., che si basa sulle testimonianze di esponenti sudtirolesi come Erich Amonn e altri.

[108] *Mehr als ein halbes Tausend Bauern pochen an die Tore der Bozner Präfektur. Ehrliche, aber entschiedene Bauernworte an die Regierung*, in «Dolomiten», 16 dicembre 1947. Riferimenti all'episodio anche in «Il Popolo Trentino», 17 dicembre 1947.

tare le proprie osservazioni sullo Statuto alla Commissione dei Diciotto, un organismo nato all'interno della Costituente, che aveva il compito di coordinare gli statuti regionali con la nuova Costituzione.

Il 9 gennaio una delegazione sudtirolese, composta da Amonn, Guggenberg, Volgger, Raffeiner e Tinzl, iniziò i colloqui con i rappresentanti del governo e con i rappresentanti trentini alla Costituente. I sudtirolesi ebbero l'appoggio discreto anche di Gruber, che il 10 gennaio inviò un messaggio a De Gasperi invitandolo a prendere in considerazione le modifiche al progetto che avrebbero presentato i dirigenti della Volkspartei. Gruber aggiungeva di aver suggerito da parte sua ai sudtirolesi di accettare la fisionomia esteriore della Regione unica a condizione che fossero accolte le loro nuove richieste[109].

«Avevamo pochissimo tempo – ricorda Volgger – per le nostre trattative. Il 31 gennaio 1948 lo statuto doveva già essere arrivato in porto, perché scadeva il termine ufficiale per l'assemblea nazionale costituente. Il nostro interlocutore ufficiale da parte italiana era il consigliere di stato Silvio Innocenti, un toscano scaltro, che era stato prefetto di Bolzano dopo il 1945. L'unificazione delle due province in una regione autonoma era ormai un dato di fatto, perché la costituzione italiana che aveva approvato questo connubio forzato, era già entrata in vigore il primo gennaio 1948. Ci dovevamo quindi limitare a tentare di aumentare i poteri della provincia di Bolzano. In Sudtirolo si aspettavano con molta ansia i risultati dei nostri sforzi»[110].

Dopo una intensa settimana di discussioni, i sudtirolesi riuscirono a imporre qualche modifica allo Statuto. Per esempio i comuni mistilingui di Egna e Salorno, che, secondo il progetto della Commissione Bonomi, sarebbero spettati alla provincia di Trento, furono restituiti a quella di Bolzano. Inoltre parecchie competenze legislative furono trasferite dalla Regione alle singole province, che in questo modo vedevano accresciuti i propri poteri. Venne poi introdotto un nuovo articolo – il 14° – secondo il quale la Regione avrebbe esercitato «normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province»; un articolo che sarà causa, negli anni futuri, di nuove interpretazioni e incomprensioni, ma che allora sembrava venir incontro alle esigenze dei sudtirolesi di sdoppiare quella regionale in due

[109] La lettera è riassunta da P. PASTORELLI, *La politica estera italiana del dopoguerra*, cit., pp. 81-82, che segue in sostanza M. TOSCANO, *Storia diplomatica*, cit., pp. 459-460.

[110] F. VOLGGER, *Sudtirolo al bivio*, cit. pp. 184-185, che però alla fine valuta «modesto» il risultato politico ottenuto. Altre testimonianze del lavoro diplomatico e dei colloqui di quei giorni in E. AMONN, *Die Verhandlungen um das Autonomiestatut*, in «Dolomiten», 1-7-8-15 aprile 1967 e J. RAFFEINER, *Diario di Venti giorni*, Rovereto (Trento) 1968, e alcuni saggi storici nel volume di F. HUTER, *Südtirol. Eine Frage*, cit.

autonomie provinciali. Sulla denominazione ufficiale in lingua tedesca della Regione vi furono parecchi contrasti, ma alla fine si giunse alla formula di compromesso «Tiroler Etschland»[111].

A questo punto Silvio Innocenti invitò i sudtirolesi a preparare una lettera di ringraziamento alla Commissione per aver accolto «gran parte» delle loro richieste. La lettera, datata 28 gennaio 1948, firmata da Amonn e Guggenberg e sottoscritta anche da Anton Foglietti, segretario del Sozialdemokratische Partei Südtirol, oltre alla soddisfazione per l'accordo raggiunto, esprimeva anche la speranza che nel futuro venisse creata «quell'atmosfera di reciproca fiducia e comprensione tanto necessaria ai fini di una feconda collaborazione per lo sviluppo della regione, nell'interesse generale del Paese»; e Foglietti aggiungeva espressioni di pieno entusiasmo, affermando che con l'approvazione dell'autonomia «la popolazione sudtirolese inizierà a sentirsi finalmente portata verso la Repubblica italiana con sinceri intendimenti di cittadini, liberi da qualsiasi preoccupazione per la salvaguardia dei loro diritti etnici»[112].

Questo avvenne in maniera febbrile pochi giorni prima che il progetto fosse sottoposto all'esame della Costituente. Con parecchi emendamenti, lo Statuto speciale il 29 gennaio 1948 approdò in Assemblea e, dopo rapide discussioni, articolo per articolo, venne approvato con 283 voti favorevoli e 78 contrari e il 31 gennaio fu emanato dalla Costituente. Il 26 febbraio dello stesso anno lo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige diventerà legge costituzionale assieme agli Statuti della Sicilia, della Sardegna e della Valle d'Aosta.

[111] Per quanto riguarda l'art. 14, sulle contrastanti interpretazioni che ne dettero in seguito i due gruppi etnici, si veda K. TINZL, *Der Art. 14 des Autonomie Statutes*, in «Dolomiten», 14-16-21-23 aprile 1955 e A. CANAVERO, *Gli anni della Regione (1948-1962)*, in *Storia del Trentino contemporaneo*, cit., III, pp. 51-53.

[112] La lettera venne letta dal Presidente della Commissione Tommaso Perassi all'inizio della seduta dell'Assemblea Costituente che poi avrebbe approvato lo Statuto speciale di autonomia. È riportata anche da L. MENAPACE, *La questione altoatesina*, cit., pp. 11-12. In seguito Volgger affermò che «nel processo per gli attentati dinamitardi a Milano, Erich Amonn, il 15 aprile 1965, dichiarò in qualità di testimone, che quelle parole non erano state un'espressione spontanea, bensì il risultato di «pressioni»: F. VOLGGER, *Sudtirolo al bivio*, cit. p. 185. Ma lo stesso Amonn al Congresso della Volkspartei del 25 febbraio 1948, quando già si parlava di «dichiarazione estorta», sostenne con fermezza che essa era stata fatta «da noi in piena coscienza della nostra reponsabilità e con sentimento di effettivo riconoscimento per la comprensione che ci è stata dimostrata in un'atmosfera di fiducia»: la dichiarazione ripresa dal «Dolomiten», 26 febbraio 1948 e commentata da U. CORSINI, *Alcide Degasperi e i «tedeschi» dell'Alto Adige*, saggio apparso in «Clio», 29, 1993, 1 e poi in «Studi Trentini di Scienze Storiche», 72, 1993, 1, p. 121.

Il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi intervenne nella discussione alla Costituente con un discorso breve, ma intenso, ricordando che lo Statuto non era solo una formula tecnica per risolvere un problema complesso, ma esprimeva i valori della democrazia e della convivenza civile tra popolazioni diverse; quindi rappresentava un atto di coraggio contro i centralismi e i separatismi, mentre sul piano internazionale offriva la vera immagine dell'Italia postfascista e democratica. Era però anche un atto di fede sul futuro delle autonomie alle quali De Gasperi affidava due compiti specifici: il primo di non fare «troppa politica»; il secondo di creare un sistema amministrativo più efficiente di quello dello Stato centrale. «Le autonomie – affermò – si salveranno, matureranno, resisteranno, solo a una condizione: che dimostrino di essere migliori della burocrazia statale, migliori del sistema accentrato statale, migliori soprattutto per quanto riguarda le spese. Non facciamo la concorrenza allo Stato per non spendere molto, ma facciamo in modo di creare una amministrazione più forte e che costi meno»[113].

Dopo l'approvazione dello Statuto, i partiti in sede locale espressero in maniera più o meno esplicita la loro soddisfazione, senza tuttavia dar fiato a trionfalismi. Le sinistre parlarono di un «tentativo autonomistico», che presentava «molti e concreti lati positivi», mentre i democratici cristiani – senz'altro i più soddisfatti per l'esito di tutta la vicenda – lasciavano intravedere che lo Statuto non rappresentava un approdo definitivo, ma un punto di partenza per introdurre futuri miglioramenti. I più delusi furono i socialisti «battistiani» e gli autonomisti integrali. «Consummatum est. Avremo una repubblichetta di San Vigilio», commentò con sarcasmo la vedova Battisti, alludendo al fatto che San Vigilio era il patrono della diocesi di Trento. «È il massimo del minimo», le fecero eco, delusi, gli asarini[114].

Non si trattava tuttavia di una soluzione definitiva. Su questo punto nessuno poteva illudersi. L'approvazione dello Statuto speciale rispondeva a una duplice esigenza della politica degasperiana, nel senso che si voleva garan-

[113] Discussione del Disegno di legge costituzionale Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, *Assemblea Costituente*, seduta pomeridiana di giovedì 29 gennaio 1948.

[114] *Lettera di E. Battisti a Randolfo Pacciardi*, 26 gennaio 1948, ISMLI, *Fondo Battisti*, anche in A. VADAGNINI, *Gli anni della lotta*, cit., p. 489. Per il commento dell'ASAR, cfr. *Il massimo del minimo*, in «La nostra autonomia», 31 gennaio 1948; per i democratici cristiani, R. HELFER, *La nostra autonomia*, in «Il Popolo Trentino», 3 febbraio 1948; per i socialisti *Punto di arrivo e di partenza*, in «L'Internazionale», 7 febbraio 1948; per i comunisti C. SCOTONI, *Abbiamo l'autonomia*, in «Il Proletario», 7 febbraio 1948.

tire i diritti di una minoranza nel pieno rispetto di un impegno assunto in sede internazionale, senza però eccedere nella concessione di un'autonomia territoriale separata per l'Alto Adige, che avrebbe probabilmente nascosto gravi insidie per l'unità nazionale.

Superato, dunque, questo primo scoglio, rimaneva ancora da affrontare il difficile compito di far convivere entro lo stesso quadro istituzionale popolazioni fondamentalmente diverse. Non si trattava di un'imposizione autoritaria, nata esclusivamente da esigenze di politica interna. In realtà nella sua concezione europeistica, De Gasperi confidava che la convivenza pacifica fra tedeschi, italiani e ladini nella regione avrebbe costituito un esempio per le altre nazioni, un modello da seguire nello sforzo di raggiungere l'unità europea[115].

Anche sul piano internazionale, l'approvazione dello Statuto fu accolta con soddisfazione. Vienna, pur comprendendo l'amarezza di Innsbruck che doveva rinunciare al territorio a sud del Brennero, era convinta di aver ottenuto nell'accordo con l'Italia il massimo consentito dalle circostanze; «un risultato – commenta Pastorelli – che le grandi potenze occidentali consideravano soddisfacente e definitivo»[116].

Basta scorrere le cronache dei mesi successivi all'approvazione dello Statuto per rilevare una progressiva decantazione delle passioni che avevano invece caratterizzato il periodo precedente sul tema dell'autonomia. Naturalmente la ragione di questo cambiamento progressivo è dovuta in buona parte agli eventi nazionali di quei mesi, come le elezioni del 18 aprile, l'attentato a Togliatti del luglio, la crisi dell'unità sindacale. Dopo una campagna elettorale vivace, ma composta, il 28 novembre 1948 trentini e sudtirolesi furono chiamati alle urne per eleggere il primo Consiglio regionale. Nel Trentino la DC ottenne la maggioranza assoluta (57,64%), mentre il PPTT (Partito del Popolo Trentino Tirolese, sorto nell'estate dalle ceneri dell'ASAR), quasi a sorpresa con il suo 17% di voti risultò il secondo partito della provincia.

Il 13 dicembre a Trento si aprì la prima seduta del Consiglio regionale. Il trentino Luigi Menapace (DC) venne eletto presidente dell'Assemblea, mentre Silvius Magnago, l'uomo nuovo della Volkspartei, ricoprì l'incarico della vicepresidenza. I documenti fotografici di quell'evento storico ci hanno tramandato volti sereni di persone fiere di aver realizzato qualcosa

[115] Su questo tema si vedano le considerazioni di De Gasperi esposte ad Adenauer in M.R. De Gasperi (ed), *De Gasperi scrive*, II, Brescia 1974, pp. 72-73.

[116] P. Pastorelli, *La politica estera italiana del dopoguerra*, cit., p. 83.

di molto importante per la loro popolazione, ma pure fiduciose di poter gestire con le proprie forze e la propria intelligenza i frutti di una conquista per la quale tutti avevano speso entusiasmo e fatica. I discorsi in quell'occasione furono brevi, ma carichi di tensione ideale. Menapace indicò come modello della regione quello della Confederazione svizzera, come esempio di reciproco rispetto e di collaborazione tra i vari gruppi linguistici. A lui fece eco Magnago, che parlò di «nuova epoca», sostenendo poi che l'esperimento dell'autonomia sarebbe andato avanti in maniera positiva, favorendo quindi la collaborazione tra i diversi gruppi che convivevano nella regione, solo se tutti avessero fatto buona amministrazione e «poco o niente politica»[117].

Dopo l'insediamento del nuovo Consiglio regionale e la nomina dell'Ufficio di presidenza, il 15 gennaio 1949 venne eletta anche la nuova Giunta regionale: un bicolore DC-Volkspartei, guidato dall'avvocato trentino Tullio Odorizzi democratico cristiano.

6. *Crisi della Regione. Cenni agli sviluppi successivi*

Quella di non fare politica, ma buona amministrazione fu anche la linea seguita dal Presidente della Giunta regionale Odorizzi, che in una sua memoria ricorda tutti gli sforzi compiuti per la ricostruzione della regione dai danni di guerra[118].

Malgrado questo, tuttavia, dal punto di vista politico i rappresentanti sudtirolesi manifestarono fin dall'inizio una latente insoddisfazione per come erano andate le cose e ai trentini continuavano a chiedere di intervenire presso il governo per risolvere molti problemi, come quello del rientro in Alto Adige degli optanti, ma soprattutto di applicare in maniera intransigente l'articolo 14 dello Statuto che prevedeva le deleghe di poteri alle province. Su questo punto l'accordo fra trentini e sudtirolesi si andò sempre più incrinando, fino alla rottura che avvenne alla metà degli anni Cinquanta, anche perché nel frattempo erano accaduti vari episodi che avevano mutato il clima generale nella regione. Innanzi tutto il rientro

[117] *Resoconti consiliari - Sitzungsprotokolle*, a cura dell'UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE / REGIONALRAT TRENTINO-TIROLER ETSCHLAND, I Legislatura, pp. 9-10. Si veda anche la ricostruzione di quella giornata in L. MENAPACE, *La prima volta della Regione*, in *1926-1986. 60 anni di «Vita Trentina»*, Trento 1986, p. 26.

[118] T. ODORIZZI, *L'autonomia regionale nella sua prima attuazione*, Trento 1986.

massiccio degli optanti, favoriti con grande magnanimità dal governo italiano, che però finì per rafforzare le correnti più intransigenti anti-italiane[119]. In secondo luogo la questione di Trieste, per la cui soluzione il Governo Pella aveva proposto un plebiscito, che giustamente i politici sudtirolesi sfruttarono per chiedere il plebiscito anche per la provincia di Bolzano. Quella loro richiesta venne appoggiata dai circoli oltranzisti di oltre Brennero, che spinsero il governo di Vienna ad abbandonare la fase «dell'adempimento» dell'Accordo di Parigi, come scrive Pastorelli, per imboccare invece la strada della «rivendicazione»[120], chiedendo cioè al governo italiano di attuare tutte le disposizioni del trattato di Parigi a favore dei sudtirolesi. L'Austria era in grado di poter compiere questi passi, poiché il 15 maggio 1955, con il Trattato di Stato, aveva ottenuto la propria completa indipendenza di azione al di fuori dal controllo degli Alleati. Dopo la clamorosa protesta popolare di migliaia di sudtirolesi a Castelfirmiano il 17 novembre 1957 al grido di «Los von Trient» (via da Trento) e l'abbandono della Giunta regionale da parte dei rappresentanti della Volkspartei nel 1959, l'Austria il 31 ottobre 1960 pose la questione dell'Alto Adige all'Assemblea dell'ONU, anche se ottenne come risposta la raccomandazione di trovare un accordo con l'Italia.

Il problema dell'Alto Adige, dunque, era diventato una questione internazionale. Mentre la classe politica trentina, anche di fronte ai gravi attentati terroristici che si stavano ripetendo a nord di Salorno, non ebbe la lungimiranza di cambiare passo e di cercare in tutti i modi il dialogo costruttivo con Bolzano[121], a Roma il governo italiano il 1° settembre 1961

[119] Sulle cosiddette «riopzioni», così scrive Enrico Serra: «Non si deve mai dimenticare il fatto che De Gasperi fosse lui stesso un 'uomo di frontiera' e che quale deputato trentino al Parlamento di Vienna aveva appunto sostenuto il principio dell'autonomia per la popolazione italiana dell'impero asburgico. Questo spiega anche la larghezza di veduta nel problema del ritorno nel Sudtirolo degli optanti per la patria tedesca, e per la quale il Presidente italiano incontrò in Patria qualche ostacolo»: E. SERRA, *L'Accordo De Gasperi-Gruber*, cit., p. 24. Si veda inoltre M. GARBARI, *La revisione delle opzioni*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», 78, 1999, 2, pp. 399-456.

[120] P. PASTORELLI, *La politica estera italiana del dopoguerra*, cit., pp. 84 ss.

[121] Alcide Berloffa, democratico cristiano della corrente morotea, bolzanino, deputato a Roma e per molti anni presidente della Commissione dei Dodici, riconosce l'impegno di Tullio Odorizzi, Flaminio Piccoli e Bruno Kessler nella gestione dell'autonomia, ma, dopo aver ricordato un episodio curioso accaduto nel pieno della crisi, così conclude: «[Avevo] l'impressione che Trento non avesse sempre ben valutato – nello spirito di Degasperi – le sue responsabilità politiche nel quadro dei problemi del Trentino Alto Adige»: A. BERLOFFA, *Gli anni del Pacchetto*, Bolzano 2004, p. 148.

formò una Commissione di 19 esperti con il compito di rivedere lo Statuto dell'autonomia. Dopo tre anni di lavoro e vari incontri diplomatici tra Italia e Austria, nel 1964 la Commissione presentò al governo una serie di norme che modificavano il primo Statuto. Si parlò allora di Pacchetto, un insieme di 137 disposizioni e di una serie di note che assegnavano alle due Province potestà legislativa primaria in settori importanti della vita pubblica, come ad esempio l'agricoltura, l'edilizia, i lavori pubblici, il turismo, la difesa del patrimonio storico e artistico, la scuola materna e quella professionale. Competenza legislativa secondaria, inoltre, era riconosciuta alle Province in materia di commercio, produzione industriale e assistenza sanitaria.

Il Pacchetto prevedeva anche un «calendario operativo», che avrebbe dovuto rappresentare una specie di «orario internazionale per il treno italiano del Pacchetto», come osservò argutamente il ministro degli Esteri austriaco Kurt Waldheim, nel senso che erano precisati modi e tempi per l'approvazione delle nuove disposizioni. Era prevista anche la formazione di una commissione di dodici membri con il compito di preparare le norme di attuazione del nuovo Statuto di autonomia, che sarebbero state emanate entro due anni dall'entrata in vigore dello Statuto. Infine, dopo cinquanta giorni dall'approvazione dell'ultima norma, l'Austria avrebbe dovuto rilasciare la cosiddetta «quietanza liberatoria» che poneva fine alla controversia sull'Alto Adige, oggetto delle risoluzioni dell'ONU.

I risultati di questo lungo e meticoloso lavoro degli esperti furono sottoposti all'esame delle parti interessate. La Volkspartei il 22 novembre 1969 tenne un Congresso provinciale straordinario con all'ordine del giorno l'approvazione del Pacchetto. Sulla questione il partito e l'opinione pubblica sudtirolese erano profondamente lacerati, sicché Silvius Magnago, *Obmann* del partito, fu costretto a ricorrere a tutta la sua abilità e carisma per far pendere la bilancia dalla parte del «sì», che ottenne la maggioranza risicata del 52,8% dei voti[122].

Qualche tempo dopo, il 2 dicembre, il Parlamento italiano approvò a larga maggioranza e in via definitiva la soluzione trovata per l'Alto Adige, mentre il 16 dicembre la stessa cosa fece il Parlamento austriaco, sebbene con una maggioranza appena sufficiente.

[122] Ai giornalisti, tenuti fuori dalla sala dove si svolgeva il Congresso a Merano, Magnago dichiarò che «chi vincerà, vincerà per poco … Al Congresso ho chiesto di votare sì. Ma ho anche aggiunto che un sì eterno non esiste»: P. AGOSTINI - A. ZENDRON, *Quaranta anni tra Roma e Vienna*, Torino 1987, p. 121.

In maniera sempre più incalzante e tempestiva nel tradurre gli accordi in leggi e decreti, nel gennaio 1970 il governo italiano formò un comitato di nove esperti con il compito di preparare un nuovo Statuto in armonia con i principi che avevano ispirato il Pacchetto. Queste decisioni del governo italiano si inquadravano anche nel fervore per i problemi del decentramento e delle autonomie regionali che allora stava interessando gli ambienti politici italiani. Basti pensare al fatto che il 16 maggio 1970 venne approvata una legge sul finanziamento delle regioni e che il successivo 7 giugno si tennero le prime elezioni regionali. In questa prospettiva nel luglio e nell'agosto 1971 il Parlamento italiano approvò a grande maggioranza la legge che modificava il primo Statuto di autonomia del 1948 e finalmente il 31 agosto 1972 il Presidente della Repubblica promulgò il secondo Statuto dell'autonomia speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, composto da 115 articoli. Sulla base delle proposte del Pacchetto, l'autonomia regionale era stata ufficialmente divisa in due autonomie provinciali (per Trento e per Bolzano), anche se la Regione conservava funzioni e compiti di raccordo tra le due Province. In sostanza molte competenze e strumenti legislativi della Regione erano trasferiti in maniera massiccia alle due Province, comprese le norme di garanzia per le minoranze linguistiche.

L'anno dopo si formarono le Commissioni dei Dodici e dei Sei, con il compito di definire le norme di attuazione del nuovo Statuto. Il tempo assegnato all'inizio era di due anni, ma si dovrà attendere fino al 30 gennaio 1992 per vedere la conclusione dei lavori. Quel giorno, infatti, il Consiglio dei ministri a Roma approvò le ultime quattro norme dello Statuto e il Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, dichiarò ufficialmente chiusa la vertenza altoatesina.

L'11 giugno 1993, l'Austria consegnò all'Italia la cosiddetta «quietanza liberatoria», riconoscendo che la controversia sull'Alto Adige era stata risolta in maniera positiva[123] e l'anno dopo, il 27 gennaio, il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, si recò in visita ufficiale a Vienna. Era la prima volta che questo accadeva dall'inizio del secolo e la visita venne pertanto considerata come il suggello conclusivo di una lunga «inimicizia ereditaria» tra i due Paesi.

[123] Per le ultime trattative fra sudtirolesi e governo italiano su questa delicata questione, si veda la testimonianza di R. Riz, *Le ultime tappe precedenti il rilascio della quietanza liberatoria*, in A. Di Michele - F. Palermo - G. Pallaver (edd), *1992. Fine di un conflitto. Dieci anni dalla chiusura della questione sudtirolese*, Bologna 2003, pp. 123-129.

Risolta la questione internazionale, negli anni più recenti l'attenzione si è spostata sulla riforma dell'ente regionale, anche nella prospettiva di una sempre più forte integrazione europea. I trentini per lo più sono attestati sulla difesa della Regione, pur assegnando ad essa compiti e funzioni diverse da quelle di un tempo, anche perché si ritiene che il ruolo di una Regione multilingue nell'Europa offra maggiori possibilità di valorizzazione rispetto a quello di due piccole Province.

Dall'altra parte i sudtirolesi sono decisamente a favore della scomparsa della Regione e della creazione semmai di due Regioni autonome: il Trentino e il Südtirol[124].

Dopo l'entrata in vigore della riforma costituzionale delle regioni a Statuto speciale (16 febbraio 2001), fra Trento e Bolzano si sono avuti scambi di opinione, a volte anche aspri, sul ruolo della Regione, ormai privata di quasi tutti i poteri. Da più parti si parla di cambiare lo Statuto e di crearne uno nuovo, in cui fosse compresa anche la regione tirolese[125]. Si impone in questo modo il discorso dell'Euroregione, che era stato proposto e respinto ancora più di dieci anni fa, perché i trentini soprattutto temevano che in questo nuovo ente prevalesse la connotazione politica «tirolese»[126]. Ora con

[124] Silvius Magnago, poco prima di lasciare la segreteria della Volkspartei, aveva dichiarato: «Dobbiamo saper attendere e chissà che un giorno non sia proprio la provincia di Trento a ritenere inutile la Regione»: *L'autonomia non è un concetto «statico»*, in «l'Adige», 23 aprile 1991. Anche Otto Saurer, vicepresidente della Giunta provinciale di Bolzano, il 31 marzo 1993 nel dibattito alla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, aveva avanzato l'ipotesi di trasformare le due Province autonome in due Regioni autonome.

[125] Nella sede del Consiglio regionale, il «governatore» della provincia di Trento, Lorenzo Dellai, anche in veste di presidente della Giunta regionale, lanciò la proposta, peraltro già in circolazione da qualche anno, di riscrivere lo Statuto di autonomia. «Chi si ferma è perduto – disse il governatore trentino – O evolviamo verso un rilancio in chiave europea della nostra autonomia, o le pressioni esterne che insidiano il nostro modello di convivenza finiranno con l'avere la meglio»; ma questa proposta ricevette il «gelo» del «governatore» di Bolzano Louis Durnwalder: cfr. *Dellai lancia il terzo statuto*, in «Corriere del Trentino», 29 novembre 2006.

[126] Anton Pelinka, politologo austriaco, a proposito di Euregio aveva dichiarato a un giornale locale: «Perché l'euroregione tirolese abbia un senso, essa deve avere l'apporto convinto di trentini e italiani di Bolzano. Deve avere il Trentino protagonista, consapevole dei vantaggi che può trarvi. Altrimenti rischia di essere soltanto un'operazione in puro spirito revanscista»: A. PELINKA, *Sudtirolo oppresso? Non esiste, la SVP lo sa*, in «L'Adige», 5 ottobre 1997; e il 22 maggio 2006, nel suo discorso di insediamento come presidente della Giunta regionale, Lorenzo Dellai, in carica anche come «governatore» della Giunta provinciale di Trento, attribuì all'alternanza ai vertici della Regione dei «governatori» delle due Province di Trento e Bolzano (la «staffetta») un significato di grande innovazione

la pressione da una parte sempre più forte del fenomeno globalizzante e la ricerca dall'altra di rafforzare la propria identità proiettata nell'Europa unita, dove esistono già una trentina di Euroregioni, il discorso è tornato a porsi con una certa urgenza anche per dare alla Regione del Trentino-Alto Adige/Südtirol uno sbocco positivo ed evitare così una deriva progressiva, se non addirittura una procurata eutanasia.

istituzionale, anche nella prospettiva di un più forte collegamento con Innsbruck, tanto da ipotizzare una Euregio Trento-Bolzano-Innsbruck per entrare in Europa. «L'obiettivo strategico complessivo per il sistema – affermò – sembra dunque essere questo: consolidare, nella comune positiva condivisione, la funzione della 'staffetta' come applicazione del dettato costituzionale per il quale la Regione è costituita dalle due Province di Trento e Bolzano; maturare le condizioni tecnico-politiche per una revisione dello Statuto vigente; definire quindi la natura di istituzione europea della Euregio Trento-Bolzano-Innsbruck, con la identificazione di una forma di rappresentanza politica unitaria presso Bruxelles. Il tutto in un più consapevole e convinto legame con Roma e con Vienna, viste non solo e non tanto come capitali di Stato, ma come punti di riferimento e garanti – con Bruxelles – di un processo tutto europeo che sta maturando, sul fondamento di un loro preciso, storico accordo, in questa 'terra fra i monti'»: L. DELLAI, *Relazione*, Bolzano 22 maggio 2006, dattiloscritto, pp. 27-28. Sulle prospettive dell'Euroregione, si vedano, pur da conclusioni diverse, gli ancora utili volumi di G. ANDREOTTI, *Euroregione Tirolo. Un nuovo modo di pensare l'Europa / Euroregion Tirol. Eine neue Art, sich Europa vorzustellen*, Trento 1995, di B. LUVERÀ, *Oltre il confine. Euregio e conflitto etnico: tra regionalismo europeo e nuovi nazionalismi in Trentino-Alto Adige*, Bologna 1996 nonché di P. MAGAGNOTTI, *Euregio che cosa è. Dall'Accordino alla Proposta della Regione europea del Tirolo*, Trento 1996. Secondo Roberto Toniatti, infine, in un progetto credibile di Euroregione dovrebbero coesistere tre importanti visioni: «la visione di un'Euregio mistica, corrispondente alla realizzazione della riunificazione del Tirolo storico; di un'Euregio istituzionale, quale mero risultato dell'azione degli organi di governo e delle assemblee legislative dei tre Länder; e di un'Euregio civile – la grande assente, con la sola eccezione, in quegli anni [anni Novanta, n.d.a.] dei sindacati –, una dimensione nella quale le istanze della società civile dei tre ambiti territoriali elaborino spontaneamente e di propria iniziativa, senza eccessivi dirigismi pubblici, una domanda unitaria di governo»: R. TONIATTI, *Euroregione una e trina*, in «Il Corriere del Trentino», 27 marzo 2009.

Ventuno testi per uno Statuto

di *Paolo Piccoli*

Introduzione

Premesso che la presente trattazione ha unicamente lo scopo di schematizzare l'impianto dei progetti qui pubblicati, senza alcun intento di valutazione circa la rispondenza di tali progetti alla realtà – tanto meno politica – a cui dovevano dare risposta, si può rilevare come all'inizio del dibattito sulla soluzione del problema autonomistico ci si trovasse di fronte – da parte del governo italiano ma anche delle forze politiche e culturali locali – a un duplice intreccio di problemi: il primo riguardava e riguarda tutt'oggi la presenza nella zona che è compresa nel territorio dell'attuale Regione Trentino-Alto Adige di gruppi etnici diversi; il secondo riguardava le modalità di impianto giuridico-istituzionale e di rapporto con lo Stato italiano della soluzione che si sarebbe adottata.

Quanto al primo punto, si è sempre portati, semplificando, a interpretare la realtà del Trentino-Alto Adige, come una realtà dicotomica, ove esistono cittadini di lingua italiana e di lingua tedesca.

In realtà la situazione era ed è complicata dal fatto che vanno aggiunte altre due componenti etniche a quelle citate: la componente ladina e quella degli italiani dell'Alto Adige; questi ultimi – per tante ragioni di carattere storico, personale, di recente radicamento nella terra tirolese in condizione di minoranza – hanno una valutazione delle problematiche, sensibilità e aspettative diverse da quelle della popolazione trentina. Anche questo fatto, dunque, non poteva non incidere circa la scelta da adottare in sede giuridico-istituzionale.

Come è stato rilevato, le possibilità di soluzione del problema autonomistico della Regione Trentino-Alto Adige erano varie. Regione unica o regioni separate, in primo luogo. Nel primo caso, con la possibilità di non introdurre alcuna differenziazione al suo interno oppure di prevedere differenziazioni di carattere personale o di carattere territoriale. Nel caso di due regioni distinte, possibilità di introdurre forme di collaborazione tra esse, o di stabilire una separazione ed una indipendenza totale l'una dall'altra.

Rimaneva comunque aperto il problema della zona mistilingue; e, nel caso di un'autonomia unica, la tutela della minoranza tedesca in Alto Adige, mentre, nel caso di un'autonomia provinciale separata, la tutela della minoranza italiana nell'Alto Adige. Le soluzioni estreme, cioè quella di una regione unica senza differenziazioni e di due regioni separate e indipendenti furono scartate e non entrarono nel dibattito politico e culturale.

Quanto alle altre indicazioni, la regione unica con differenziazioni di carattere personale fu adottata, con sfumature e indicazioni diverse, nei progetti del CLN, del MAR, in quelli predisposti dal prefetto Innocenti e nei due progetti dell'ASAR. La proposta di due regioni distinte ma in collaborazione tra loro fu avanzata dall'SVP. Quella che fu adottata in sede di Costituente nel 1948 e perfezionata successivamente, fino al Pacchetto del 1964 e al secondo Statuto del 1972, fu la scelta della Regione unica con differenziazioni territoriali.

Nel predisporre un'analisi, per necessità schematica e sintetica, di ciascuno dei progetti pubblicati, mi sono attenuto a una serie di problematiche cruciali, l'asse portante dei singoli progetti. In particolare sono andato a verificare alcuni punti fissi, in modo da consentire una sorta di raffronto sinottico dei vari testi, tema per tema.

L'esame dei singoli progetti è stato quindi effettuato avendo riferimento a una «griglia» che andasse a fotografare le caratteristiche principali relativamente alla forma dell'autonomia, ai contenuti di essa e alla questione etnica. Quanto alla forma dell'autonomia, sono stati presi in esame quattro punti: il nome, l'assetto istituzionale, l'organo legislativo e l'organo amministrativo. Quanto ai contenuti: i rapporti con lo Stato, le attribuzioni legislative, il patrimonio e le finanze, l'ordine pubblico. Circa la questione etnica: il modo in cui è assicurata la tutela dei diversi gruppi e l'uso della lingua.

Di seguito è riportata la schematizzazione così ottenuta, progetto per progetto.

1. Ordine del giorno del CLN di Trento in data 25 luglio 1945

Non si tratta di un progetto in senso stretto, ma, come dice il titolo stesso, di un ordine del giorno.

Nome

Nell'ordine del giorno si parla sempre di Venezia Tridentina.

Assetto istituzionale

È avanzata la richiesta di un'autonomia che, non esorbitando dall'ambito nazionale italiano, tenga conto dei precedenti storici, unitamente alle particolari caratteristiche economiche proprie della regione.

Tutela dei gruppi etnici

Salvaguardia di quelle indispensabili e necessarie garanzie per le popolazioni allogene e che la libertà delle stesse, in considerazione del contenuto storico concreto del diritto nazionale del gruppo etnico altoatesino, come pure delle esigenze nazionali concrete del gruppo etnico italiano della regione, non venga violata.

2. Progetto di ordinamento autonomo della Regione Tridentina (Studio preliminare del Centro Studi del CLN. autunno 1945)

Nome

Regione Tridentina

Assetto istituzionale

Autonomia entro l'unità politica dello Stato italiano. Viene costituita una circoscrizione autonoma con capoluogo Trento; sono soppresse le due province e costituite le due sezioni di Trento e Bolzano, con personalità giuridica (art. 1).

Organo legislativo

È il Consiglio regionale composto da cinquanta membri di cui trenta eletti nella sezione di Trento e venti nella sezione di Bolzano. Dura in carica quattro anni e si raduna a Trento (artt. 7 e 8).

Organo amministrativo

È la Giunta composta da dieci membri, sei scelti tra i consiglieri di Trento e quattro tra quelli di Bolzano, oltre al preside e vicepreside (art. 17).

Rapporto con lo Stato

Le delibere di Giunta sono impugnabili in primo e secondo grado davanti al Consiglio di Stato, che decide anche nel merito (art. 21).

Alle riunioni del Consiglio regionale può partecipare un rappresentante dello Stato designato dal Ministero dell'Interno, senza diritto di voto (art. 9). Il Consiglio regionale può essere sciolto dal governo udito il Consiglio di Stato per violazione dei principi democratici o motivi di ordine pubblico. Le nuove elezioni devono avvenire entro tre mesi (art. 12). Lo Statuto sarà sottoposto all'Assemblea Costituente (art. 27).

Attribuzioni legislative

1. amministrazione comunale
2. acque pubbliche
3. regolamenti edilizi e piani regolatori
4. agricoltura, zootecnica e foreste
5. caccia pesca e fauna
6. casse di risparmio
7. istruzione elementare
8. tasse e imposte per la Regione e i Comuni
9. tutela del paesaggio (art. 2)

Norme destinate ad attuare leggi dello Stato che abbiano riservato agli organi regionali il proprio adattamento alle speciali condizioni della Regione (art. 3).

Patrimonio

Ad ognuna delle sezioni è trasferito il patrimonio della provincia alla quale subentra (art. 1).

Finanze

Si rinvia ad apposito provvedimento legislativo (art. 25).

Ordine publico

Nulla è previsto.

Tutela dei gruppi etnici

Il vicepresidente del Consiglio e della Giunta regionale viene scelto tra i membri appartenenti a un gruppo etnico diverso da quello del presidente (art. 14).

Uso della lingua

La lingua ufficiale è quella italiana.

I cittadini di lingua tedesca hanno libero uso della loro lingua con tutte le autorità regionali e inoltre con gli uffici dello Stato che hanno sede nel territorio della soppressa Provincia di Bolzano e dei comuni mistilingui della soppressa Provincia di Trento.

Gli atti pubblici, tranne le decisioni delle autorità giudiziarie, possono essere redatti anche in tedesco. La pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Tridentina è bilingue. Fa comunque fede la lingua italiana (art. 23).

L'uso della lingua tedesca nella scuola, viene disciplinata con apposito provvedimento (art. 24).

3. Documento programmatico del Partito d'Azione – Sezione di Trento – e bozza di statuto inviata al Centro Studi del CLN provinciale

(s.d., ma autunno 1945)

Nome

Regione della Venezia Tridentina (art. 1).

Assetto istituzionale

La Regione lascia intatta la suddivisione territoriale delle due province e le rispettive attribuzioni e sottopone soltanto a disciplina regionale alcune materie (art. 1).

Organo legislativo

L'organo deliberativo della Regione è costituito dal Consiglio regionale, che consta di rappresentanti scelti in numero proporzionale agli elettori di ciascuna provincia.

Il Consiglio regionale forma il proprio regolamento in esecuzione della presente legge, come pure il regolamento elettorale per la nomina dei rappresentanti delle due province nel Consiglio. Detti regolamenti vanno sottoposti al visto e approvazione dell'autorità amministrativa dello Stato ed entrano in attività dopo tale approvazione (art. 2).

Organo amministrativo

Giunta regionale composta dal Presidente e da quattro consiglieri regionali scelti dal Consiglio. Il Presidente viene eletto dal Consiglio scegliendolo ogni quattro anni alternativamente dai consiglieri eletti della Provincia di Trento rispettivamente di Bolzano.

Due dei consiglieri della Giunta vengono scelti fra gli eletti della Provincia di Trento e due da quelli di Bolzano (art. 2).

Rapporto con lo Stato

Le leggi ed ordinanze del Consiglio regionale si rendono esecutive se da parte dell'autorità governativa, trascorso un mese dalla loro comunicazione, non venga posto il veto. Le autorità governative hanno diritto di far intervenire un proprio delegato alle adunanze del Consiglio.

Eliminazione di Prefetto, Questore, Intendente di finanza, Provveditore agli studi con la costituzione di un organo collegiale ed elettivo e di uno speciale organo coordinatore per gli organi economici (art. 5).

Attribuzioni legislative

1. Circoscrizioni comunali, suddivisione ed unione degli attuali comuni, modificazione delle loro attribuzioni, determinazione del concordo dei Comuni nelle spese di culto, disciplina e controllo dell'amministrazione comunale, istituzione e nomina degli ispettori, nomina dei segretari comunali. Regolamento elettorale per la nomina del Consiglio e della Giunta regionale.
2. Agricoltura ed istituzioni per il suo incremento, consorzi agrari contratto di lavoro agricolo, compresa la mezzadria.

3. Economia forestale, la caccia, usi civici, servitù boschive e custodi forestali.
4. Polizia ed utilizzazione delle acque pubbliche nella regione, disciplina sulla costituzione ed esercizio di impianti di centrali e linee elettriche per la vendita dell'energia.
5. Costruzione, manutenzione, e pulizia delle strade comunali e provinciali.
6. Costruzioni ed esercizio di ferrovie locali e dei trasporti pubblici, servizi automobilistici di linea.
7. Disciplina delle cooperazioni, consorzi di cooperative, controllo.
8. Organizzazione del credito agrario nella regione.
9. Disciplina della scuola elementare, nomina del personale insegnante.
10. Disciplina delle scuole artigiane.
11. Regolamenti edilizi, piani regolatori, espropriazioni per pubblica utilità, impianti industriali.
12. Pubblici ospedali e ricoveri, pubblica beneficenza.
13. Turismo e materie affini, disciplina alberghiera (art. 1).

Patrimonio e finanze

Per tutte le materie sopraindicate spetta alla Regione il diritto di propria imposizione mediante tributi fiscali diretti e indiretti e di provvedere per la loro esazione.

La Regione tiene una propria amministrazione ed in quanto venga realizzato un avanzo questo sarà suddiviso fra le due Province in proporzione del concorso delle medesime alle rendite, supponendo, per quanto ha tratto dalle rendite dei tributi indiretti, che le stesse provengano dalle due province in proporzione della rispettiva popolazione (artt. 1 e 8).

Tutela dei gruppi etnici

Nel seno del Consiglio regionale le deliberazioni seguono di regola la maggioranza assoluta di voti. Qualora si tratti però di oggetti che incidono su reciproci rapporti delle due Province o di deliberazioni attinenti ai regolamenti interni del Consiglio o della Giunta regionale, la maggioranza sarà di due terzi dei voti dei consiglieri presenti alla votazione. Le deliberazioni del Consiglio che riflettono vertenze che si riferiscono ad una soltanto delle due Province non hanno effetto se non riportano l'adesione della maggioranza assoluta dei consiglieri di quella provincia, per la quale vengono prese (art. 7).

4. Progetto preliminare di ordinamento autonomo della Regione Tridentina
(CLN, 25 novembre 1945)

Essendo la versione definitiva del progetto n. 2, si riportano unicamente le differenze rispetto ad esso.

Nome

Rimane identico.

Assetto istituzionale

Le province di Trento e Bolzano vengono soppresse, ma non costituite in sezioni con personalità giuridica. Si prevede solamente un ufficio staccato della Giunta di Bolzano, con il compito di istruire le pratiche interessanti quella zona (art. 20).

Vengono aggiunti, sotto il profilo territoriale, Cortina d'Ampezzo e i comuni della Val d'Astico e della Val Vestino.

Organo legislativo

I membri del Consiglio regionale sono sempre cinquanta, eletti tuttavia secondo un regolamento elettorale da emanarsi (art. 9).

Organo amministrativo

La Giunta è composta da sette membri, di cui quattro del gruppo etnico italiano (art. 16).

È altresì costituita una commissione giurisdizionale, composta di nove membri di cui sei del gruppo etnico italiano nominati dal Consiglio al suo interno, con compiti di controllo di legittimità delle decisioni della Giunta (art. 21).

Rapporti con lo Stato

Spetta all'amministrazione statale, il controllo di legittimità sulle delibere della Giunta e della commissione giurisdizionale (art. 6).

Si noti che viene dedicato un titolo apposito ai rapporti tra l'amministrazione statale e l'amministrazione regionale.

Attribuzioni legislative

Vengono aggiunte anche la polizia di sicurezza locale e le polizie amministrative (art. 2 n. 14).

Patrimonio e finanze

Nulla si dice nel progetto.

Tutela dei gruppi etnici

All'art. 9 si parla di gruppi etnici (italiano, tedesco, ladino) in riferimento alle modalità di sostituzione di un consigliere.

Uso della lingua

Nella corrispondenza avviata d'ufficio essa si svolge in italiano finché non consti che il destinatario appartiene al gruppo etnico tedesco (art. 24).

Invariata la disciplina altrimenti prevista dal progetto n. 2

5. Note dell'ASAR al progetto di statuto del CLN provinciale con osservazioni e integrazioni al progetto del CLN

(s.d., ma fine 1945 - inizi 1946?)

Nome

Il capoluogo ed il nome della Regione verranno stabiliti dall'assemblea regionale (art. 1).

Assetto istituzionale

La Regione è un Ente di diritto pubblico con sovranità regionale ed alla stessa è trasferito il patrimonio delle Province di Trento e Bolzano, che vengono soppresse, nonché il patrimonio demaniale della Regione (art. 1).

Organo legislativo

L'assemblea regionale, con un numero di membri definito dal Regolamento elettorale (artt. 8 e 9).

Organo amministrativo

La Giunta che si compone di sette membri eletti dall'assemblea regionale e scelti sia dai membri dell'assemblea che fuori della stessa. I membri della Giunta scelgono dal proprio seno a maggioranza assoluta di voti il Presidente ed il Vicepresidente; quest'ultimo dovrà appartenere ad un gruppo etnico diverso da quello del Presidente (art. 16).

Rapporto con lo Stato

Lo Stato ha competenze nella politica estera, nella politica monetaria, nelle comunicazioni e nei rapporti di carattere nazionale ed analoghi.

Nel caso sorgessero contestazioni o controversie fra Regione e Stato non appianabili per via amministrativa, si propone il ricorso a una Commissione mista composta di membri del Consiglio di Stato e membri designati dall'assemblea regionale, e precisamente su piede di parità. La decisione di tale Commissione mista sarà inappellabile (art. 6).

Attribuzioni legislative

Vengono fatte alcune osservazioni al progetto CLN in materia di amministrazione comunale, acque, caccia, assistenza pubblica, Corpo di polizia (art. 2).

Patrimonio e finanze

L'ordinamento tributario della Regione viene disciplinato con apposito provvedimento dell'assemblea regionale (art. 25).

Tutela dei gruppi etnici

Per la non approvazione dei deliberati di un gruppo etnico occorrono almeno due terzi dei voti. I vari gruppi etnici possono proporre leggi e provvedimenti nonché regolamenti interessanti i gruppi stessi, proposte subordinate all'approvazione dell'assemblea (art. 12).

Democrazia diretta

Per modificazioni da apportare allo Statuto regionale è necessario un referendum popolare su richiesta di almeno un quarto dei deputati regionali (art. 9).

Spetta pure al cittadino il diritto di iniziativa per promuovere direttamente abolizioni o istituzioni, norme e regolamenti per mezzo di adesioni di con-

cittadini, come pure revoca di mandati per la quale occorrono un minimo di tremila adesioni (art. 4).

In sede costituente dovrebbe essere indetto un referendum popolare, ammessi al voto i ventunenni che abbiano almeno un genitore oriundo o immigrato prima del 1921, sui seguenti quesiti:

1. Siete d'accordo di costituire il territorio delle province di Trento e Bolzano (e rispettivi territori mutilati) in Regione autonoma, secondo il progetto del Centro Studi, modificato secondo le proposte dell'ASAR?
2. Siete d'accordo di dare mandato a tutti i sindaci e rappresentanti comunali che eleggerete nelle prossime elezioni amministrative, di costituirsi in collegio di secondo grado per passare alla nomina della prima assemblea regionale?
3. Siete d'accordo di demandare a detta assemblea regionale l'incarico di emanare la nuova legge elettorale della Regione; nonché le disposizioni tributarie per il primo anno fiscale e di fissare per detta assemblea la durata in carica di mesi sei?

6. Progetto della Volkspartei, attribuito all'avv. Joseph Raffeiner, segretario generale del partito, e tradotto dall'avv. Francesco Menestrina, con varie postille ed emendamenti

(s.d., ma fine 1945 - inizi 1946)

Nome

La bozza riguarda linee direttive di una costituzione statale secondo i principi del decentramento e dell'autonomia amministrativa e dunque non prevede un nome.

Assetto istituzionale

La decentralizzazione dello Stato si manifesta in due forme:

a. decentralizzazione legislativa
b. decentralizzazione amministrativa (art. 4).

Ciascuna delle forme ha carattere obiettivo e locale. La forma ad a) consiste in ciò che il potere legislativo in certi affari viene esercitato dalla rappresentanza di tutto lo Stato (Parlamento centrale) per tutto il territorio dello Stato, mentre in altri affari viene esercitato per il territorio di un Paese

dalla rappresentanza di questo (Dieta). La forma ad b) consiste obiettivamente in ciò: che l'amministrazione di quegli affari per i quali il diritto di legislazione spetta ai Paesi non viene esercitata dallo Stato, ma dalle Corporazioni locali attraverso i loro organi (Autonomia amministrativa) e localmente in ciò, che rispetto all'amministrazione statale (cioè quell'ambito amministrativo, per il quale il diritto legislativo spetta al Parlamento centrale), i Paesi sono ad un tempo i supremi locali distretti amministrativi e ai dirigenti delle singole branche amministrative negli stessi viene trasferita una parte dei poteri, che finora spettavano ai Dicasteri centrali (Ministeri) (art. 5).

Organo legislativo

La Dieta, che viene nominata sulla base di un diritto generale, eguale, libero e segreto di elezione secondo il principio proporzionale (art. 11).

Organo amministrativo

La Giunta regionale e il Capitano regionale. Ambedue vengono nominati dalla Dieta. Il Capitano regionale presiede la Giunta regionale e la Dieta. La Giunta regionale consta, compreso il Capitano regionale, di 5-7 membri (art. 19).

Rapporto con lo Stato

Alla legislazione del Parlamento centrale è riservato:

I. Il regolamento dei seguenti affari:
   a. La costituzione generale dello Stato.
   b. I rapporti dello Stato verso confessioni religiose e le loro istituzioni.
   c. I diritti fondamentali dei cittadini.
   d. Stampa.
   e. Polizia per stranieri (sudditi stranieri).
   f. Statistica e censimento.
   g. Esercito, compresa marina e aviazione.
   h. Diritto generale civile, commerciale, marittimo e penale come pure la procedura in queste materie. Se le leggi del Paese nella sfera di loro competenza stabiliscono norme divergenti da quelle generali, esse hanno la preminenza su queste.
   i. Bilancio dello Stato, amministrazione del patrimonio statale, debito di Stato, imposte e tasse statali, monopoli e dazi.

j. Rapporti con gli Stati esteri, comprese le decisioni di guerra e di pace, trattati commerciali.
k. Comunicazione e trasporti e lavori pubblici relativi (ferrovie, posta, telegrafo, telefono, radio, autotrasporti, aviazione, navigazione marina, lacuale, fluviale, strade, canali), a meno che non siano limitate al territorio di un singolo Paese o di un consorzio di parecchi Paesi costituito ad hoc (per es. ferrovie, strade locali, canali).
l. Denaro, valuta moneta, Banca d'emissione.
m. Misure e pesi.
n. Protezione del lavoratore e assicurazione sociale.
o. Scuole superiori.
p. Tutela della proprietà intellettuale (diritti d'autore e patenti), marche e protezione dei brevetti d'invenzione.

II. La legislazione di massima (fissazione dei principi generali) per i seguenti affari:
q. Diritto di associazione e di riunione.
r. Uso, protezione e opere di riparo delle pubbliche acque, erezione di centrali elettriche e relative concessioni, tariffe e tasse per lo sfruttamento di acque pubbliche; queste ultime spettano ai Paesi.
s. Industria, commercio, artigianato.
t. Scuole medie e elementari.
u. Misure sanitarie compresa la protezione contro le epidemie e le malattie degli animali.
v. Organizzazione dell'amministrazione giudiziaria e dell'amministrazione dello Stato.
w. Amministrazione forestale compresa l'arginatura dei torrenti.
x. Miniere e diritto minerario.
y. Protezione della caccia, della pesca e degli uccelli.
z. Banche e credito privato (art. 6).

I conflitti di competenza tra Stato e Autorità statali da una parte e Corpo di Amministrazione autonoma e sue autorità dall'altra sono affidati a una particolare Corte di Giustizia Costituzionale (art. 33).

Attribuzioni legislative

Per tutti gli oggetti non espressamente riservati al Parlamento centrale è competente la legislazione del Paese; per quelli che sono enumerati nel punto II. essa deve osservare le leggi promulgate (di massima) (art. 7).

Rientra perciò nella sfera di competenza dei Paesi in modo speciale la legislazione su:

1. Organizzazione e compiti dei Corpi Amministrativi Autonomi Generali (Paese, Distretti, Comuni) e particolari (per settori speciali, per es. agricoltura, commercio, artigianato) già costituiti e da costituirsi.
2. Sicurezza pubblica e polizia.
3. Diritto di domicilio e di soggiorno.
4. Regolamento e incremento dell'agricoltura, compresa la bonifica del terreno, disposizioni particolari per i rapporti giuridici su fondi agricoli (compreso il diritto di eredità) per lo sfruttamento agricolo di terreni di proprietà pubblica o del Comune e per diritti di uso relativi.
5. Imposte e tasse a favore dei corpi amministrativi autonomi; a questo riguardo deve valere il principio che il fabbisogno finanziario dei Paesi deve essere coperto da imposte e tasse riscosse nei Paesi stessi e non da assegnazioni dello Stato.
6. Rapporti di diritto patrimoniale dei Ministeri del culto e di congregazioni ecclesiastiche, fondazioni, istituzioni.
7. Assistenza pubblica ai poveri, comprese fondazioni di pubblica utilità fondate su base sociale o consorziale e non aventi scopi di lucro.
8. Tasse e Banche (aventi per base associazioni o consorterie di pubblica utilità) specialmente Casse di Risparmio e Casse Rurali.
9. Associazioni (in tedesco Genossenschaften).
10. Educazione spirituale e fisica, sport.
11. Movimento forestieri.
12. Comunicazioni e lavori pubblici relativi, in quanto sono limitati al territorio del paese e finanziati con mezzi locali (art. 8).

Patrimonio e finanze

Il fabbisogno finanziario dei Paesi deve essere coperto da imposte e tasse riscosse nei Paesi stessi e non da assegnazioni dello Stato (art. 8).

Tutela dei gruppi etnici

Per i Paesi nei quali almeno il 25% degli abitanti parla una lingua differente dal resto della popolazione (gruppo linguistico) ogni parte della popolazione ha diritto all'istituzione e al mantenimento con mezzi pubblici di scuole elementari e medie corrispondenti al suo numero con la lingua materna come lingua di insegnamento; lo studio della lingua dell'altra parte della popolazione, in quanto essa rappresenta la maggioranza, è in ogni caso una materia obbligatoria. In mancanza di scuole superiori con tale lingua d'insegnamento, sarà concesso di frequentare scuole superiori estere. Gli esami ivi dati e i titoli acquisiti dovranno essere riconosciuti nell'interno secondo modalità da stabilire (art. 24).

Ogni parte della popolazione ha diritto che i suoi appartenenti siano rappresentati proporzionalmente negli Uffici, Istituzioni, Corporazioni dello Stato e dell'amministrazione autonoma (art. 25).

A ogni parte della popolazione è accordata la cura indisturbata dei suoi interessi culturali e l'incremento delle sue istituzioni (lingua, costumi, usi, storia, arte, canto, stampa, teatro, cinema, letteratura, radio), la costituzione di associazioni e leghe, nonché la disposizione di somme di denaro a questi scopi. A tutte queste attività è garantita la necessaria libertà (art. 26).

Per l'appartenenza a una parte della popolazione è sufficiente la dichiarazione dell'interessato o del suo rappresentante legale (art. 27).

Tali diritti speciali sono diritti fondamentali costituzionali, per la violazione dei quali si può far appello alla Corte di Giustizia Costituzionale (art. 31).

Nelle deliberazioni delle Diete e su leggi che toccano i diritti speciali, i rappresentanti del gruppo etnico interessato possono esigere una speciale procedura di votazione; in questo caso i rappresentanti dei due gruppi etnici formano corpi elettivi separati e per l'accettazione di una deliberazione è necessario il consenso di tutti e due i corpi elettivi (art. 30).

Uso della lingua

Per i Paesi nei quali almeno il 25% degli abitanti parla una lingua differente dal resto della popolazione (gruppo linguistico) è garantito il diritto dell'uso indisturbato della lingua materna nella vita privata e pubblica, specialmente in tutti gli Uffici, Istituzioni e Corporazioni dello Stato e della Amministrazione autonoma (art. 23).

Democrazia diretta

I Paesi hanno il diritto di deliberare e di presentare proposte su leggi generali promulgate e istituzioni in riguardo ai loro particolari riflessi sul bene del Paese e sulla promulgazione di leggi generali e istituzioni, che curino i bisogni e il benessere del Paese (diritto di iniziativa) (art. 10).

Varie

Si auspica una garanzia internazionale per i diritti d'autonomia. Alla competenza della Corte di Giustizia Costituzionale dovrebbe subentrare in questo caso quella dell'organo di controllo internazionale.

7. Bozza di statuto elaborata dal sen. Enrico Conci, con note introduttive

(s.d., ma fine 1945 - inizio 1946)

Nome

Venezia Tridentina (art. 1).

Assetto istituzionale

Regione autonoma.

Organo legislativo

Dieta Regionale (art. 3). Nella Provincia di Trento si eleggeranno 28 consiglieri regionali, in quella di Bolzano 15 (art. 8) separatamente per i consiglieri da eleggersi nella Provincia di Trento e per quelli da eleggersi nella Provincia di Bolzano (art. 12).

Organo amministrativo

Giunta regionale (art. 4). La Giunta regionale sarà divisa in due sezioni: l'una di quattro assessori oltre al Presidente della Dieta; l'altra di tre assessori, compreso il Vicepresidente della stessa (art. 25). La prima sezione della Giunta regionale sarà eletta dai consiglieri dietali eletti nella Provincia di Trento; la seconda, compreso il Vicepresidente della Dieta, dai consiglieri dietali eletti nella Provincia di Bolzano (art. 26).

Rapporto con lo Stato

Le leggi deliberate dalla Dieta abbisognano per la loro validità della sanzione da parte del potere centrale (art. 3).

Capo politico di ogni Regione sarà un alto funzionario col titolo di Governatore, nominato dal governo centrale e da esso investito di larghi poteri per quanto riflette gli interessi della Regione, riguardo ai quali egli potrà agire indipendentemente (art. 37).

Attribuzioni legislative

1. regolamenti comunali e regionali e rispettivi regolamenti elettorali;
2. sovrimposte e tributi comunali e regionali;
3. ordinamenti sanitari e norme sulla rifusione di spese ospitalizie;
4. norme veterinarie;
5. disposizioni riflettenti l'ingerenza dei comuni nella nomina dei maestri elementari;
6. regolamenti edilizi;
7. norme sull'uso delle strade pubbliche;
8. norme sulle opere idrauliche e sui diritti sulle acque;
9. usi civici (godimento dei beni comunali e frazionali);
10. caccia, uccellazione e pesca;
11. misure dirette a promuovere l'agricoltura e la difesa dei prodotti agricoli;
12. in specie per la Venezia Tridentina anche disposizioni riflettenti i libri fondiari (art. 3).

Patrimonio e finanze

Sovrimposte comunali superiori al 100% delle imposte dirette od al 10% delle imposte di consumo sono da approvarsi dalla Giunta regionale; se superiori al 300% delle imposte dirette od al 30% di quelle di consumo l'approvazione della Giunta regionale abbisogna altresì della adesione del Governatore della Regione (art. 34).

Tutela dei gruppi etnici

Diritto alla istruzione elementare e media nella propria lingua.

Tutte le scritte pubbliche e le disposizioni delle autorità che debbano aver vigore nell'Alto Adige siano estese in ambedue le lingue della Regione.

Uso della lingua

Sia riconosciuto agli allogeni dell'Alto Adige il diritto di fare uso della propria lingua in qualunque ufficio della provincia.

8. Osservazioni e commenti alla Bozza Conci da parte del dott. Silvio Ferretti, segretario generale della Provincia di Trento

(s.d., ma fine 1945 - inizio 1946)

Organo amministrativo

Si rileva che nell'abbozzo del Senatore Conci è prevista la costituzione nel seno della Giunta regionale di due Sezioni autonome a giurisdizione territoriale, ciascuna delle quali dovrebbe agire indipendentemente e separatamente per il proprio territorio. Alla Giunta regionale nel suo complesso, come unità, non resterebbe quindi nulla da fare.

Prevede dunque uno specifico art. 7 sulla Giunta regionale.

Rapporto con lo Stato

Le leggi deliberate dalla Dieta regionale abbisognano per diventare esecutive della sanzione sovrana (art. 4).

Nelle annotazioni vengono elencate materie che dovrebbero essere lasciate alla competenza del Parlamento in un sistema costituzionale in cui si vogliano equamente conciliare le autonomie locali col mantenimento allo Stato d'un carattere unitario, o col quale non si pensi di trasformare l'Italia in uno Stato federativo.

Attribuzioni legislative

La Dieta regionale è competente a legiferare su tutte le materie che non siano espressamente riservate alla competenza del Parlamento centrale.

Nel quadro dei principi fondamentali stabiliti da leggi generali la Dieta regionale è altresì competente a deliberare con forza di legge le norme concrete applicabili alla Regione Tridentina sui seguenti argomenti:

1. costituzione, organizzazione e amministrazione dei Comuni;
2. attribuzioni proprie autonome e attribuzioni delegate dei Comuni;
3. sovrimposte e tributi regionali e comunali;

4. polizia di sicurezza locale, igienico-sanitaria e veterinaria nei Comuni, escluse le norme per la protezione contro le epidemie e epizoozie; tutela della moralità pubblica e controllo sul mercato dei generi alimentari;
5. regolamenti edilizi comunali;
6. norme sull'uso delle strade pubbliche non nazionali;
7. norme sulle opere idrauliche e sui diritti d'acqua;
8. godimento dei beni comunali e frazionabili (usi civici);
9. cooperazione dei Comuni nell'amministrazione e sorveglianza delle scuole pubbliche elementari e nella nomina dei maestri;
10. caccia, uccellagione e pesca;
11. misure dirette a promuovere l'agricoltura e la difesa dei prodotti agricoli; polizia forestale e misure atte ad assicurare la protezione e l'incremento dell'economia forestale;
12. disposizione in materia di libri fondiari.

Nelle materie deferite alla competenza legislativa della Dieta provinciale, questa ha anche facoltà di stabilire le norme di diritto civile, penale e di polizia necessarie per la regolamentazione delle materie medesime (art. 4).

La Dieta regionale ha inoltre la facoltà di esprimere il proprio voto e di fare proposte:

1. in merito a leggi generali vigenti con riguardo alla loro particolare influenza sul benessere della Regione;
2. per promuovere l'emanazione di leggi generali o di altri provvedimenti richiesti dai bisogni della Regione (art. 5).

9. Progetto preliminare di ordinamento tributario della Regione Trentina

(CLN, 23 gennaio 1946)

Il progetto riguarda solo questioni patrimoniali e finanziarie occupandosi di:

Tributi

Lo Stato cede alla Regione il 66% delle entrate erariali ricavate nel territorio regionale (art. 3). È inoltre prevista l'erogazione di un contributo integrativo nel caso in cui le entrate della Regione non bastassero a coprire le spese necessarie (art. 14).

Demanio

I beni del demanio patrimoniale e pubblico dello Stato, situati nel territorio della Regione Tridentina e di pertinenza ai vari rami amministrativi trasferiti alla competenza di questa, passano con tutti gli impianti ed aziende alla Regione stessa (art. 1).

Spettano pure alla Regione le acque pubbliche, le cave e miniere (art. 2).

10. Progetto di statuto regionale per la Venezia Tridentina (MAR, 16 febbraio 1946)

Nome

Verrà stabilito, con il capoluogo, dall'assemblea regionale nel primo turno di sessione (art. 1).

Assetto istituzionale

Entro l'unità politica dello Stato italiano il territorio delle province di Trento e di Bolzano nonché i territori appartenenti alla Venezia tridentina, secondo i confini del 1919, vengono costituiti in Regione autonoma.

La Regione è ente di diritto pubblico con sovranità regionale.

Le province di Trento e Bolzano vengono soppresse. La Regione sarà retta da un governo regionale democratico eletto a suffragio universale (art. 1).

Al comune e alle sue attribuzioni è riservato un apposito titolo intermedio tra quello che prevede le attribuzioni del cittadino e quelle della Regione (art. 3).

Organo legislativo

È l'assemblea regionale alla quale spetta anche l'approvazione del bilancio (art. 11).

Le elezioni dell'assemblea regionale avvengono ogni quattro anni per distretti elettorali a suffragio universale diretto e segreto.

Il numero dei membri dell'assemblea è stabilito dal regolamento elettorale.

Elettori sono tutte le persone maggiorenni d'ambo i sessi originari della regione, o ivi residenti da dieci anni, senza distinzione di razza o religione (art. 12).

Gli eletti in assemblea regionale devono essere originari della regione e aver superato i trent'anni di età (art. 13).

Organo amministrativo

È la Giunta regionale composta da sei membri, scelti anche fuori dell'assemblea regionale, dall'assemblea stessa (art. 19).

Contro le delibere della Giunta si può ricorrere alla commissione giurisdizionale regionale che ha composizione proporzionale al numero di rappresentanti di ogni gruppo etnico in assemblea.

Essa ha solo controllo di legittimità sia sulle decisioni della Giunta che dell'assemblea (art. 23).

Rapporti con lo Stato

L'assemblea regionale elegge dal suo seno i deputati destinati al Parlamento nazionale e può togliere loro la fiducia a maggioranza di due terzi con tre quarti dei membri presenti (art. 14).

Lo Stato ha competenza sui problemi relativi ai rapporti con gli Stati esteri, alla difesa, alla giustizia, all'istruzione superiore, ai lavori pubblici aventi interesse nazionale, ai servizi di comunicazione (ferrovie, poste, telegrafi e telefoni), valute, moneta, dogane e monopoli, affari religiosi.

Nell'emanazione di leggi di cui alle proprie attribuzioni aventi particolare riguardo alla regione lo Stato sentirà il parere del governo regionale (art. 29). L'impugnazione delle rispettive leggi tra Stato e Regione avviene tramite il ricorso ad una commissione giurisdizionale superiore mista (alta Corte Giurisdizionale) composta di sei membri di cui tre designati dall'assemblea regionale e tre dal Consiglio di Stato (art. 24).

L'autorità statale seguirà normalmente il principio secondo cui i corpi militari di stanza in regione saranno costituiti da elementi della regione (art. 31).

Lo Statuto sarà approvato con decreto legislativo (art. 35). Per modificarlo è necessario un referendum popolare nella regione, richiesto da almeno un quarto dei deputati regionali e approvato dall'assemblea con *quorum* qualificati (art. 13).

Attribuzioni legislative

La Regione può disciplinare le seguenti materie: amministrazione comunale, acque pubbliche, piani regolatori, organizzazione sindacale e ordini professionali della regione, foreste, agricoltura, istruzione elementare, caccia

e pesca, sanità e igiene, tasse e tributi a favore della Regione, polizia di sicurezza locale e polizie amministrative, catasto, libri fondiari, sport (art. 5).

Patrimonio e finanze

L'intero ordinamento tributario è di competenza comunale e regionale in ragione delle rispettive attribuzioni e verrà disciplinato con norme emanate dall'assemblea regionale. Sono riservate allo Stato le entrate dei monopoli attuali (sali, tabacchi, chinino), del lotto, dei valori bollati e dei dazi doganali (art. 32).

Una commissione finanziaria mista paritetica stabilirà sia l'aliquota che la Regione dovrà versare allo Stato, sia l'eventuale contributo integrativo che debba essere accordato dallo Stato alla Regione (art. 33).

Tutela dei gruppi etnici

I gruppi etnici (italiani, tedeschi e ladini) sono costituiti in personalità giuridica con facoltà di deliberare su norme che interessano i singoli gruppi.

Tali delibere debbono però essere approvate dall'assemblea (art. 25).

Per il rigetto della delibera di un gruppo etnico occorre la presenza di due terzi dei presenti (art. 26).

Il numero dei distretti della zona italiana, nelle elezioni dell'assemblea regionale, non deve essere superiore al numero complessivo dei distretti ladini e tedeschi (art. 12).

I cittadini del gruppo etnico tedesco hanno diritto al riconoscimento di lauree e diplomi ottenuti in Paesi di lingua tedesca (art. 2 punto 10).

Uso della lingua

È sancita la libertà dei gruppi etnici di apprendere e il diritto di usare la propria lingua sia nei rapporti privati che pubblici (art. 2 punto 6).

Il testo ufficiale di leggi e decreti regionali sarà redatto in lingua italiana e tedesca. La commissione giurisdizionale regionale deciderà su eventuali problemi di interpretazione stabilendo quale farà fede (art. 27).

Gli organi della pubblica amministrazione regionale con il pubblico useranno la lingua del richiedente.

I funzionari statali e regionali in rapporto con il pubblico dovranno conoscere sufficientemente le due lingue (art. 28).

Democrazia diretta

Al cittadino – alle cui attribuzioni è dedicato il titolo II – spetta il diritto di iniziativa referendaria sulle leggi emanate, con un minimo di 6.000 voti, come pure il diritto di chiedere la revoca di chi ricopre cariche elettive, con almeno 3.000 voti (art. 16).

11. Progetto di statuto della Regione Tridentina
(Bozza preliminare al Progetto Innocenti, giugno 1946)

Di questa bozza, preliminare al «progetto Innocenti», si riportano solamente i punti difformi dal progetto definitivo, qui contraddistinto dal n. 12.

Assetto istituzionale

È previsto anche il territorio del mandamento di Cortina d'Ampezzo (art. 1).

Organo legislativo

È il Consiglio regionale, composto da cinquanta deputati anziché quarantacinque. Per stabilire la maggioranza e la minoranza i ladini sono compresi nel gruppo etnico italiano (art. 3).

Organo amministrativo

È la Giunta. Non è previsto il numero degli assessori (art. 10).

Rapporti con lo Stato

Si parla di Commissario dello Stato anziché di rappresentante dello Stato nella Regione (art. 9).

Attribuzioni legislative

In meno sono previsti: credito, sanità, polizia di sicurezza locale ed amministrativa, imposte e tasse a favore delle regioni e dei comuni (art. 15).

Patrimonio e finanze

Lo Stato cede l'80%, anziché il 70%, delle entrate erariali ricavate nel territorio della regione. Le entrate dei generi di monopolio vanno tutte allo Stato (invece del 50% previsto dal progetto definitivo) (art. 38).

Tutela dei gruppi etnici

Non c'è riserva di un collegio per i ladini, perché non c'è costituzione dei collegi a base etnica.

Il Comitato delle minoranze è previsto dall'art. 5 anziché dall'art. 30.

Uso della lingua

Non c'è l'obbligo per i comuni di usare nella toponomastica la lingua tedesca, se nel paese vi è una sensibile percentuale di cittadini di tale lingua.

Non c'è la garanzia dell'uso del ladino nelle scuole e del rispetto della cultura e delle tradizioni ladine.

12. Progetto di statuto della Regione Tridentina (Progetto Innocenti, 30 giugno 1946)

Nome

Regione Tridentina (art. 1).

Assetto istituzionale

Le province di Trento e Bolzano, soppresse, costituiscono una Regione autonoma con personalità giuridica entro l'unità politica dello Stato italiano.

Il capoluogo è Trento (art. 1).

Organi della Regione sono: l'Assemblea, il Comitato delle minoranze, la Giunta e il Presidente regionale (art. 2). La Regione Tridentina regola la propria attività secondo criteri del più largo decentramento. L'ordinamento degli enti locali si basa nella regione stessa sui comuni e consorzi comunali dotati di ampia autonomia (art. 50).

Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale e ufficiale del Governo dello Stato (art. 52).

Organo legislativo

L'assemblea regionale è costituita da quarantacinque deputati (art. 4). Essi sono eletti in collegi costituiti su base etnica, con esplicita riserva di almeno un collegio per le popolazioni ladine, anche con il raggruppamento di elettori residenti in comuni non contigui (art. 9). Durano in carica quattro anni (art. 5).

L'assemblea si svolge in sessioni tenute alternativamente a Trento e a Bolzano (art. 5) con il conferimento della presidenza per due anni al gruppo maggioritario e due al minoritario (art. 10). L'iniziativa delle leggi regionali spetta al governo e ai deputati regionali (art. 14).

Organo amministrativo

La Giunta è costituita dal Presidente regionale e da 10 assessori scelti in proporzione all'assemblea, cinque in Provincia di Trento e cinque in Provincia di Bolzano (art. 41). Tra questi ultimi la maggioranza deve appartenere al gruppo etnico tedesco.

La Giunta funziona in due sezioni separate con sede a Trento e Bolzano a cui sono conferite la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sui consorzi, sugli uffici di conciliazione e altre attribuzioni nell'ambito territoriale della sezione, di volta in volta conferite dalla Giunta a sezioni unite (art. 48).

Rapporti con lo Stato

Il Presidente regionale può partecipare al Consiglio dei Ministri con voto consultivo su materie di specifico interesse per la Regione (art. 37).

Nel capoluogo di regione ha sede un rappresentante dello Stato che può impugnare presso la Corte Costituzionale leggi e regolamenti ed esercita le funzioni del prefetto (art. 56).

Egli può proporre al governo lo scioglimento dell'assemblea regionale per violazione dello Statuto e delle leggi costituzionali. Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle assemblee legislative dello Stato (art. 12).

È istituita in Roma, ed è abilitata a giudicare sulla costituzionalità di leggi e regolamenti regionali e statali rispetto allo Statuto regionale e su divergenze in seno all'assemblea sulla competenza del Comitato delle minoranze a esaminare un provvedimento, una Corte Costituzionale finché la Costituente non disponga l'istituzione di un supremo tribunale costituzionale (artt. 58 e 59). Essa è composta pariteticamente di sei membri.

Attribuzioni legislative

L'assemblea ha competenza legislativa in via esclusiva in 24 materie, tra cui: enti locali, acque pubbliche, cave e miniere, istruzione elementare, urbanistica, agricoltura, minime proprietà colturali e masi chiusi, foreste,

caccia e pesca, credito agrario, fondiario e casse rurali, assistenza sanitara, imposte regionali e comunali, polizia di sicurezza locale e polizia amministrativa, tutela del paesaggio e turismo, libri fondiari (art. 15).

Patrimonio e finanze

Sono trasferiti alla Regione i beni del demanio patrimoniale e pubblico dello Stato in quanto pertinenti alla Regione (art. 75).

Tutte le acque pubbliche sono date alla Regione in concessione gratuita per 99 anni (art. 76).

Lo Stato cede alla Regione il 70% di tutte le entrate erariali ricavate nel territorio della regione stessa nonché il 100% delle tasse ipotecarie percepite nel territorio della regione.

Le entrate dei consumi dei prodotti di monopolio e del lotto in regione sono ad essa cedute in ragione del 50% (artt. 79 e 80).

Il regime doganale della Regione per quanto attiene ai dazi di confine è di esclusiva competenza dello Stato (art. 84).

Ordine pubblico

Il Presidente della Regione provvede al mantenimento dell'ordine pubblico con i reparti di polizia locale e di polizia statale secondo le direttive dello Stato.

La polizia dello Stato dipende dal Presidente, che ha anche poteri disciplinari (art. 40).

Tutela dei gruppi etnici

La tutela delle minoranze etniche è sancita dall'art. 1 con il riconoscimento del diritto alla conservazione e all'uso della lingua, della cultura e delle tradizioni. Vi è poi il Comitato per le minoranze previsto dall'art. 30. Ad esso sono deferiti i provvedimenti che non ottengano in assemblea l'unanimità su materie attinenti ai diritti delle minoranze etniche. È un organo deliberante di secondo grado, composto dai componenti del gruppo minoritario e da altrettanti deputati del gruppo maggioritario. Le decisioni di tale Comitato sono uguali alle decisioni prese dall'assemblea (artt. 31 e 33).

Uso della lingua

È previsto un titolo apposito sull'uso della lingua tedesca e del ladino.

Il libero uso della lingua tedesca con i pubblici uffici in Regione da parte dei cittadini di madre lingua, è stabilito dall'art. 87, fermo restando che la lingua italiana è la lingua ufficiale. Viene usata nella corrispondenza la lingua del richiedente.

I comuni sono tenuti ad usare nella toponomastica anche la lingua tedesca se nel paese vi è una sensibile percentuale di cittadini di tale lingua.

Le leggi regionali sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione in italiano e tedesco (art. 17). Il governo regionale è tenuto a garantire l'uso del ladino nelle scuole delle località ove esso è parlato. Deve anche rispettare la cultura e le tradizioni ladine (art. 88).

13. Schema di statuto per l'autonomia della Venezia Tridentina (ASAR, 29 luglio 1946)

Nome

Da stabilirsi da parte della prima assemblea legislativa regionale (art. 1).

Assetto istituzionale

Entro i confini dello Stato italiano, i territori delle province di Trento e Bolzano (le cui prefetture sono soppresse) e i territori già appartenenti alla Venezia Tridentina nel 1919, si costituiscono in Regione autonoma. Per i territori in provincia di Belluno, Brescia e Vicenza si provvederà con eventuale referendum. Il capoluogo verrà stabilito dalla prima assemblea legislativa regionale (art. 1).

Organi della Regione sono: l'Assemblea, il Comitato delle minoranze, la Giunta, il Presidente regionale e la Commissione Giuridizionale.

Organo legislativo

L'assemblea è costituita da quarantacinque deputati eletti nella regione a suffragio universale diretto e segreto. Durano in carica per un quadriennio. Le sessioni avranno luogo alternativamente per un biennio a Bolzano e a Trento (art. 4).

Organo amministrativo

Il Presidente della Giunta è il Capo del governo regionale e rappresenta la Regione (art. 19).

Almeno un terzo degli assessori deve essere del gruppo minoritario (art. 20).

Rapporti con lo Stato

L'assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti su materie di competenza statale che interessino la regione e presentarli alle assemblee legislative dello Stato (art. 12).

Ai poteri dello Stato è riservato l'intero titolo III. Sono materie di competenza statale: la difesa nazionale (con reclutamento e stanza degli elementi locali della regione), l'amministrazione della giustizia, l'amministrazione delle poste e dei telegrafi, i trasporti, la politica estera, i dazi di confine, i monopoli, l'istruzione superiore, con pieno riconoscimento delle licenze e dei diplomi esteri riconosciuti dal governo regionale (art. 24).

Tutto ciò che non è riservato alla competenza statale, è demandato alla Regione.

Il rappresentante dello Stato in Regione impugna presso la Corte Costituzionale leggi e regolamenti e può proporre lo scioglimento dell'assemblea regionale. Esso può essere disposto dal governo soltanto previa decisione della Suprema Corte Costituzionale (artt. 26 e 27).

Col rango di Ministro, il Presidente della Giunta regionale partecipa con voto deliberativo al Consiglio dei Ministri su materie che interessano anche la Regione (art. 19).

La pubblica amministrazione statale nell'attuazione delle proprie attribuzioni in regione, sceglierà a parità di merito funzionari nativi della regione che conoscano preferibilmente la lingua tedesca (art. 28).

La Regione ha diritto di partecipare alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato e alla regolamentazione dei trasporti che interessano la regione (art. 22).

Possono impugnare leggi statali presso la Corte Costituzionale il Presidente regionale, l'assemblea, il cittadino (art. 32).

La Corte Costituzionale – fino a che la Costituente non disponga l'istituzione di un supremo tribunale costituzionale – è composta da tre membri statali e tre designati dall'assemblea regionale (art. 29).

Attribuzioni legislative

Tutto ciò che non è riservato alla competenza statale dall'art. 24, tra cui il rilascio del passaporto per l'estero.

Anche i regolamenti di attuazione delle leggi statali sono attribuiti alla Regione (art. 25).

Patrimonio e finanze

Appartengono al patrimonio regionale, oltre ai beni delle province soppresse, i beni demaniali e patrimoniali dello Stato nel territorio della regione esclusi i beni militari, postali e ferroviari: le foreste, le acque pubbliche, le miniere, cave e torbiere; le cose di interesse storico e artistico che siano da chiunque ritrovate in regione (art. 34).

La Regione emanerà i suoi ordinamenti tributari seguendo sostanzialmente i principi generali fiscali dello Stato. Tutte le attività produttive esistenti nella regione sono fiscalmente soggette alla competenza impositiva regionale (art. 35).

L'imposizione e la percezione di tutti i tributi sono riservate alla Regione che verserà allo Stato una tangente annuale (art. 36).

Ordine pubblico

Il Presidente della Regione provvede al mantenimento dell'ordine pubblico.

La pubblica sicurezza è garantita da un corpo unico di polizia regionale, il cui prefetto sarà eletto dall'assemblea regionale.

Solo in caso di emergenza, il Presidente della Regione può chiedere l'ausilio temporaneo delle forze armate statali (art. 21).

Tutela dei gruppi etnici

I Vicepresidenti dell'assemblea e della Giunta saranno di gruppo etnico diverso da quello del Presidente.

L'assemblea elegge un Comitato delle minoranze e una Commissione Giurisdizionale (art. 6).

Il Comitato delle minoranze è nominato dall'assemblea nel suo seno con numero pari di membri per gruppo etnico (art. 13).

Ad essi vengono deferiti provvedimenti in materia di minoranze etniche sui quali siano sorte divergenze in seno all'assemblea che non abbiano portato all'approvazione unanime (art. 14).

È ammesso il ricorso della minoranza alla Corte Costituzionale per decidere se un provvedimento sia di competenza del Comitato delle minoranze (art. 17).

La Commissione Giurisdizionale è eletta dall'assemblea; di essa tre membri su sette sono tedeschi. Essa controlla le delibere di Giunta sul ricorso di parte. La Commissione conferma o cassa le decisioni della Giunta. Se le cassa con rinvio, deve dare i principi su cui uniformarsi (art. 23).

Uso della lingua

Le lingue d'uso in Regione sono l'italiano e il tedesco. I pubblici uffici corrispondono usando la lingua del richiedente.

Il governo regionale garantisce il rispetto del ladino nelle località ove è parlato. I comuni sono tenuti a usare nella toponomastica anche la lingua tedesca, se nella località si trovi una sensibile percentuale di cittadini di tale lingua (art. 40).

Democrazia diretta

Il progetto prevede un apposito titolo: l'VIII.

Il popolo ha diritto di iniziativa in materia legislativa e revisione statutaria. Il diritto di iniziativa si estrinseca per referendum popolare. Il progetto deve essere firmato da diecimila elettori e sottoposto all'esame dell'assemblea generale e, se approvato da essa, sottoposto a referendum (art. 41).

La domanda di revisione statutaria ha bisogno di almeno venticinquemila elettori. Anch'essa, prima del referendum, va esaminata dall'assemblea (art. 43).

Il referendum relativo alla scadenza anticipata degli organi elettivi deve essere presentato da almeno un quarto del corpo elettorale (art. 45).

14. Accordo De Gasperi-Gruber (5 settembre 1946)

Assetto istituzionale

Alle popolazioni delle zone interessate sarà concesso l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo, nell'ambito delle zone stesse. Il quadro nel quale detta autonomia sarà applicata sarà determinato consultando anche elementi locali rappresentanti la popolazione di lingua tedesca (punto 2).

Rapporti con lo Stato

Il governo italiano si impegna entro un anno, previa consultazione con il governo austriaco, a:

1. concludere un accordo per il riconoscimento reciproco (Italia-Austria) di alcuni titoli di studio e lauree;
2. approntare una convenzione per il libero transito di passeggeri e merci tra il Tirolo settentrionale e il Tirolo orientale, per ferrovia e strada.

Tutela dei gruppi etnici

Gli abitanti di lingua tedesca della Provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della Provincia di Trento, godranno di completa uguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana.

Ai cittadini tedeschi sarà concesso:

1. l'insegnamento primario e secondario in madrelingua;
2. l'uso delle due lingue su base paritaria nelle pubbliche amministrazioni e nei documenti ufficiali e nella nomenclatura topografica bilingue;
3. diritto di ristabilire i nomi tedeschi italianizzati dallo Stato;
4. eguaglianza dei diritti per l'ammissione ai pubblici uffici (art. 1).

15. Schema di statuto per l'autonomia della Regione Tridentina (Progetto Innocenti, 8 settembre 1946)

È la seconda edizione del Progetto Innocenti, contraddistinto in questa rassegna con il numero 12. Si riportano pertanto unicamente le differenze sostanziali da detto progetto. Esse riguardano:

Tutela dei gruppi

È fatto obbligo ai comuni di far risultare dai propri registri di popolazione, mediante annotazione, l'appartenenza dei singoli cittadini ai differenti gruppi etnici.

Tale appartenenza è desunta dalla dichiarazione che ciascun cittadino è tenuto a rilasciare. Per i nati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione è fatta al momento della denuncia della nascita. In caso di mancata dichiarazione si presume l'appartenenza al gruppo etnico italiano (art. 94).

Uso della lingua

La norma riguardante l'adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca per l'assunzione del personale negli enti pubblici viene ampliata anche al mandamento di Egna, alle località di Senale, Lauregno e Proves, S. Felice e Anterivo (art. 91).

Varie

Il Comitato delle minoranze è costituito dai due terzi dei componenti il gruppo minoritario e da altrettanti componenti del gruppo maggioritario, invece che da tutti i componenti del gruppo minoritario e un ugual numero del gruppo maggioritario (art. 19).

La Corte Costituzionale è composta dal primo Presidente della Corte di Cassazione oltre a sei membri, nominati per metà dal governo dello Stato e per metà dall'assemblea regionale (art. 58).

16. Progetto di statuto per le due Regioni Südtirol e Trentino (SVP, novembre 1946 - maggio 1947)

Nome

Prima Regione: Südtirol. Seconda Regione: Trentino.

Assetto istituzionale

Sono costituite in Regioni autonome, ognuna a sé stante, entro il nesso della Repubblica Italiana:

1. La Provincia di Bolzano con i comuni di Bronzolo-Branzoll, Egna-Neumarkt, Ora-Auer, Salorno-Salurn, Montagna-Montan, Magrè-Margreid, Cortaccia-Kurtasch, Termeno-Tramin, Trodena-Truden, Valdagno-Aldein, Senale-Unser Frau i.W., S. Felice-St. Feliz, Anterivo-Altrei, e le frazioni di Lauregno-Laurein, Proves-Proveis della provincia di Trento, e Cortina d'Ampezzo, Colle S. Lucia e Livinallongo-Buchenstein della provincia di Belluno, con denominazione «Südtirol» e con capoluogo Bolzano-Bozen.
2. La Provincia di Trento con denominazione «Trentino» e con capoluogo Trento (art. 1).

Le Prefetture e le Province di Trento e Bolzano sono soppresse. I rapporti con le altre regioni sono regolati dalla Costituzione.

Ogni Regione potrà avere propria bandiera e stemma stabiliti dall'assemblea rispettiva.

Organo legislativo

È l'assemblea regionale, eletta per cinque anni a suffragio universale diretto e segreto in ragione di un deputato per ogni diecimila abitanti (art. 10).

L'assemblea regionale elegge il Presidente, la Giunta e i membri del Tribunale Amministrativo regionale (art. 12).

L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo regionale, ai deputati regionali e al popolo (art. 14).

Organo amministrativo

Il Presidente regionale e la Giunta costituiscono il Governo regionale che svolge nella Regione le funzioni amministrative (art. 20).

Il Presidente dell'assemblea è il Presidente della Giunta (art. 23).

La legislazione esclusiva della Regione in materia di enti pubblici locali e altri enti pubblici in Regione si ispira a criteri di autonomia amministrativa e ampio decentramento (art. 36).

Organi comuni alle due Regioni

1. le Assemblee riunite;
2. le Giunte riunite.

Inoltre le due Regioni hanno in comune la Corte Costituzionale (art. 29).

Le Assemblee riunite vengono convocate ogni anno alternativamente a Trento e Bolzano, con presidenza alternata. Possono essere convocate in sessioni straordinarie secondo il bisogno (art. 32).

Le Giunte unite amministrano in materia di esecuzione dei provvedimenti presi dalle Assemblee riunite (art. 34).

Rapporti con lo Stato

Le leggi dell'assemblea regionale vengono inviate al Commissario dello Stato che può impugnarle davanti alla Corte Costituzionale (art. 16).

Lo Stato ha competenza legislativa nelle seguenti materie:

1. costituzione generale dello Stato;
2. ordinamento elettorale per le assemblee nazionali;
3. diritti fondamentali dei cittadini;
4. rapporti dello Stato con le confessioni;
5. rapporti con Stati esteri;
6. difesa nazionale;
7. diritto generale, civile e penale e procedure;
8. ordinamento giudiziario;

9. istruzione universitaria;
10. comunicazioni e trasporti;
11. sistema monetario (art. 3).

Il Presidente regionale partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo in sedute in cui si discuta su materie di specifico interesse per la Regione (art. 24).

Il Presidente della Corte d'Appello di Trento è il Commissario di Stato per le due Regioni (art. 35).

La Regione ha diritto di partecipare ai lavori per la formazione delle tariffe ferroviarie e la regolamentazione dei trasporti che la possono interessare (art. 6).

La Regione Südtirol ha inoltre diritto di intervenire nell'elaborazione delle convenzioni da stipularsi in esecuzione dell'Accordo italo-austriaco De Gasperi-Gruber del 5 settembre 1946 (art. 6).

Spetta alla Regione il diritto di emanare norme regolamentari per l'esecuzione delle leggi della Repubblica (art. 7).

L'assemblea regionale, in caso di violazioni gravi dello Statuto o delle leggi costituzionali della Repubblica, può essere sciolta.

Il provvedimento per l'accertamento di tale violazione è avviato dal Commissario dello Stato davanti alla Corte Costituzionale.

Accertata la violazione con sentenza della Corte Costituzionale, il Commissario proporrà al governo lo scioglimento dell'assemblea.

Il decreto sarà emesso dal Consiglio dei Ministri (art. 19).

Attribuzioni legislative

La Regione ha il potere legislativo esclusivo in tutte le materie non riservate allo Stato (art. 2). La Regione ha inoltre potere legislativo per le norme di diritto agrario, masi chiusi, libri fondiari e usi civici.

Materia di competenza delle assemblee riunite sono, tra l'altro:

1. giudici conciliatori;
2. libri fondiari;
3. acque pubbliche;
4. sanità;
5. caccia e pesca;
6. imposte e tasse (art. 31).

Patrimonio e finanze

L'intero ordinamento tributario è di competenza delle due Regioni, che separatamente impongono e riscuotono i singoli tributi (art. 49).

Sono riservati allo Stato i dazi di confine, la metà delle entrate dei monopoli in atto (sale, tabacchi, chinino), dei valori bollati e del lotto, tutto ciò anche in quanto le rispettive entrate venissero amministrate e percette dagli organi regionali.

La Regione verserà allo Stato una tangente annuale quale contributo per le spese generali del medesimo nella cui determinazione si dovrà tener conto dell'entità numerica della popolazione della Regione e dell'entità delle spese sostenute dallo Stato nel territorio della stessa (art. 51).

Il patrimonio di ciascuna delle due Regioni comprende tutti i beni demaniali e patrimoniali dello Stato situati nel territorio della regione, le cose di interesse storico archeologico e artistico ritrovate nel sottosuolo regionale, le partecipazioni dello Stato e imprese, enti pubblici o privati esplicanti attività nella Regione, i diritti che spetterebbero allo Stato in seguito a decadenza, rinuncia, decorso dei termini; salvo gli impianti e i beni militari, le ferrovie e le strade di carattere nazionale, i beni dell'amministrazione post-telegrafica (art. 48).

Ordine pubblico

Il Presidente della Regione provvede al mantenimento dell'ordine pubblico. La pubblica sicurezza è garantita da un corpo unico di polizia regionale. In casi di emergenza il Presidente regionale può chiedere l'aiuto temporaneo delle forze armate statali (art. 38).

I pertinenti alle due Regioni hanno il diritto di prestare il loro servizio militare obbligatorio nel territorio di esse. Il servizio nella polizia regionale è considerato equivalente al servizio militare (art. 40).

Il Tribunale Amministrativo Regionale previsto dall'art. 43 viene eletto dall'assemblea regionale (art. 12).

La Corte Costituzionale è composta per metà da membri designati dallo Stato e metà nominati dalle Assemblee riunite (art. 45).

Tutela dei gruppi etnici

Nella Regione Südtirol il Vicepresidente deve appartenere a un gruppo etnico diverso da quello del Presidente (art. 23).

Nella nomina degli assessori della Regione Südtirol si terrà conto della proporzione tra i gruppi etnici dell'assemblea (art. 27).

Nell'ambito della Regione Südtirol viene riconosciuta l'esistenza di tre gruppi etnici: italiano, tedesco e ladino con i seguenti diritti:

a. ciascun gruppo etnico ha diritto ad essere rappresentato in proporzione alla sua entità numerica agli uffici statali e regionali;
b. ciascun gruppo ha diritto ad avere scuole elementari e medie nella sua madrelingua proporzionale nel numero alla sua entità numerica.

   Gli studenti possono frequentare istituti di istruzione superiore all'estero i cui diplomi saranno riconosciuti nel territorio nazionale.

   Vengono tutelate cultura e tradizioni.

   L'appartenenza a un gruppo etnico deriva dalla dichiarazione degli interessati. Tali diritti hanno carattere di diritti costituzionali contro la cui violazione può essere invocata la Corte Costituzionale.

   Su queste materie è possibile chiedere votazioni separate e cioè il consenso del corpo deliberativo che rappresenta il gruppo etnico interessato (art. 41).

Uso della lingua

È garantito il diritto al libero uso della madre lingua nella vita privata e pubblica presso tutti gli uffici statali e regionali; le pratiche presso tali uffici vanno evase con la lingua con cui vengono presentate. Nelle scuole con insegnamento in lingua italiana o tedesca l'insegnamento dell'altra lingua è materia obbligatoria.

Democrazia diretta

Il popolo esercita direttamente il potere legislativo mediante 1) referendum; 2) diritto di iniziativa per emanazione di leggi nuove, modifica o abrogazione di quelle esistenti tramite 5.000 firme di elettori (art. 42).

17. Statuto del Trentino e del Tirolo del Sud
    (ASAR, dicembre 1956 - maggio 1947)

Nome

Sarà deciso dalla prima Assemblea legislativa regionale (art. 1).

Assetto istituzionale

Entro i confini della Repubblica Democratica Italiana i territori delle province di Bolzano e Trento (le cui Prefetture sono soppresse) e quelli già appartenenti alla Regione Tridentina nel 1919 si costituiscono in Regione autonoma.

Il capoluogo di Regione sarà deciso dall'assemblea (art. 1).

Organi della Regione sono l'Assemblea, la Giunta, il Presidente regionale, la Commissione Giurisdizionale (art. 2).

Le circoscrizioni amministrative della Regione sono i Comuni e i Distretti. Ai Comuni è garantita la massima autonomia.

Sono ricostituiti, in via transitoria, i distretti del 1918; sarà poi l'assemblea a definire i confini. Ogni Distretto ha un consiglio che cura gli interessi della zona (artt. 18 e 21).

Organo legislativo

È l'assemblea regionale. I deputati sono eletti a suffragio universale diretto segreto e proporzionale. Le tornate avranno luogo alternativamente ogni biennio a Bolzano e a Trento (art. 4). L'assemblea elegge il Presidente e il Vicepresidente (di gruppo etnico diverso), la Giunta e la Commissione Giurisdizionale.

Organo amministrativo

Per metà dei componenti la Giunta deve appartenere ai due Gruppi etnici tedesco e ladino (art. 13).

Per le materie spettanti alle Curie etniche vi è un organo eletto dalla Curia secondo la propria legge (art. 28).

Rapporto con lo Stato

Le materie di competenza statale sono:

a. la rappresentanza nei rapporti esteri;
b. la difesa nazionale;
c. la legislazione generale, civile e penale, e la giustizia;
d. l'istruzione superiore;
e. l'esercizio dei monopoli.

Tutti gli altri poteri sono di spettanza della Regione. Lo Stato delega alla Regione la facoltà di rilasciare passaporti per l'estero (art. 37).

Alla Regione spetta l'emanazione delle norme regolamentatrici di attuazione delle leggi statali (art. 38).

Il Presidente della Corte d'Appello regionale è il rappresentante dello Stato; può impugnare presso la Corte Costituzionale leggi e regolamenti e può proporre al governo lo scioglimento dell'assemblea per violazioni persistenti della Costituzione (art. 39).

Il Consiglio dei Ministri può sciogliere l'assemblea solo previa decisione della suprema Corte Costituzionale (art. 40).

Il Presidente della Giunta partecipa con rango di ministro al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie di particolare interesse per la Regione (art. 12).

Leggi e regolamenti regionali sono inviati al rappresentante dello Stato, che può impugnarle davanti al governo regionale (art. 8).

L'assemblea regionale ha diritto di iniziativa presso l'assemblea legislativa della Repubblica su materie di competenza statale che possono interessare la Regione (art. 11).

Corte Costituzionale è la Corte Costituzionale della Repubblica (art. 4).

Attribuzioni legislative

Tutti i poteri non di spettanza dello Stato in base all'art. 37.

Patrimonio e finanze

L'imposizione e la percezione di tutti i tributi è riservata alla Regione che contribuirà alle spese generali dello Stato versando una tangente annuale proporzionale agli oneri su di esso ricadenti e proporzionale alla popolazione (art. 46).

La Regione emanerà i suoi ordinamenti tributari seguendo i principi fiscali e generali dello Stato (art. 47).

Costituiscono il patrimonio regionale i beni delle province e i beni patrimoniali e demaniali dello Stato situati nel territorio della regione, esclusi: quelli militari; delle amministrazioni post-telegrafoniche; delle ferrovie a carattere nazionale; altri beni strettamente necessari allo Stato per l'adempimento delle sue funzioni; foreste, acque pubbliche, miniere, cave, torbiere; i beni che non sono in proprietà di alcuno; le cose di interesse storico, archeologico e artistico trovate nel sottosuolo (art. 45).

Ordine pubblico

Il Presidente della Giunta provvede al mantenimento dell'ordine pubblico. La pubblica sicurezza è garantita da un corpo unico di polizia regionale.

In casi di emergenza può essere chiesto l'ausilio temporaneo delle forze armate dello Stato (art. 15).

Tutela dei gruppi etnici

Nella regione esistono tre gruppi etnici: italiano tedesco e ladino (art. 23).

Ogni gruppo etnico ha diritto che in tutti i pubblici uffici trovi occupazione un numero di impiegati proporzionato alla sua entità (art. 25).

Quanto forma materia di diritti etnici è demandato alla Curie etniche che hanno in tal campo potere legislativo autonomo.

Le Curie sono costituite dai deputati regionali del rispettivo gruppo etnico.

Competenza della Curia sono: scuole elementari e materne (per i tedeschi anche le medie); associazioni culturali; nomenclatura e toponomastica; folclore; tutela del paesaggio; fiere e mercati; attività culturali (art. 27).

Per talune deliberazioni particolari occorre anche in assemblea regionale la presenza dei due terzi dei deputati e il voto favorevole dei cinque settimi dei presenti (art. 10).

Lo Stato riconosce i diplomi della regione e le lauree e i diplomi ottenuti all'estero dai tedeschi (art. 37 sub g).

Uso della lingua

È garantita ai tre gruppi etnici il libero uso della madre lingua, della scuola nella lingua nativa e il pieno rispetto dei costumi e delle tradizioni sia nella vita pubblica che privata.

Gli uffici del governo regionale corrisponderanno usando la lingua del richiedente, se italiano o tedesco, e potendo anche se ladino. Analogamente faranno gli altri uffici esistenti nei comuni mistilingui (art. 24).

Democrazia diretta

Il popolo ha diritto di revisione, di iniziativa, di referendum e revoca (art. 31).

La domanda per la revisione dello Statuto deve essere firmata da almeno 25.000 elettori; previo esame dell'assemblea, il referendum deve esprimere il 70% dei votanti a favore della modifica (art. 32).

10.000 elettori sono necessari per questioni interessanti la regione (art. 33). Su questioni di iniziativa interessanti i comuni, la domanda o il progetto dovranno essere sottoposti all'esame dei Consigli comunali (art. 35).

L'iniziativa delle leggi regionali spetta al popolo, ai deputati e al governo regionale (art. 7).

La Regione assicura la preferenza al lavoro locale e il diritto allo sciopero (art. 29).

L'assemblea nomina una Commissione Giurisdizionale composta di 7 membri di cui 3 tedeschi e 1 ladino; essa controlla le delibere di Giunta su iniziativa di parte (art. 17).

Osservazioni dei partiti del Trentino-Alto Adige

1. *Consiglio Tridentino*: dà parere favorevole al contenuto e alla forma del progetto, osservando che nel titolo si dovrebbe ribadire il concetto unitario della Regione: Regione Atesina.

   Si consiglia la creazione di un consiglio scolastico regionale. Si vorrebbe che l'istruzione media fosse sempre di competenza statale (anche per i tedeschi per i quali il progetto prevede competenza regionale).

2. *Fronte Liberal-Democratico dell'Uomo Qualunque*: le osservazioni più rilevanti riguardano il fatto che la polizia dovrebbe avere solo competenza urbana e rurale e lo Stato avere competenza su tutti i gradi dell'istruzione.

3. *MAR*: aderisce al progetto proposto con le seguenti modifiche:
   a. il Presidente regionale e dell'assemblea non debbono coincidere nella stessa persona;
   b. il diritto allo sciopero non deve pregiudicare i servizi di interesse pubblico;
   c. è richiesta una vera e propria autonomia finanziaria, riservando allo Stato i dazi doganali e i monopoli, sul tipo della Sicilia.

4. *Movimento Democratico Autonomistico Regionale ASAR*: anche le scuole medie italiane debbono essere assegnate alla competenza regionale;

5. *Partito Comunista Italiano*: è favorevole al progetto, con queste esigenze:
   a. unità regionale da Ala al Brennero;
   b. garanzia per i diritti dei lavoratori;

c. educazione dei giovani di competenza dello Stato;
d. limitare le Curie etniche ai tedeschi e ladini;
e. Trento sia scelta come capoluogo.

6. *Democrazia Cristiana*: dà la propria adesione di massima in quanto il progetto si armonizza in sostanza con i propri postulati.

   Sussistendo tuttavia da parte DC qualche riserva, in quanto non tutti gli emendamenti suggeriti furono accolti, chiede che gli stessi vengano inclusi nel verbale che accompagna il documento.

   Suggerisce di stabilire che l'autonomia dei comuni non sia inferiore a quella prevista dalla legge dello Stato; che si costituisca solamente la Curia tedesca, secondo lo spirito del Patto di Parigi; che le competenze accordate alla regione vengano esplicitate in modo positivo; che venga escluso il diritto di revoca per la sovranità popolare.

7. *Partito Repubblicano Italiano*: propone di stabilire all'art. 1 Trento come capoluogo.

   Critica l'organizzazione e la previsione dei distretti che devono essere maggiormente delineati nello schema di Statuto.

   Giudica il sistema delle Curie plurime tecnicamente inattuabile, perché ci sarebbero quattro poteri legislativi, esecutivi e quattro bilanci. Inoltre è considerata errata la previsione di controllo di legittimità sulle leggi delle Curie da parte dell'assemblea, visto che i due organi operano sullo stesso piano; sarebbe più adatta la Corte Costituzionale. È più favorevole alla creazione della sola Curia etnica tedesca.

8. *Partito Socialista dei Lavoratori Italiani*: il Presidente dell'assemblea dovrebbe esserlo anche della Regione; salva l'approvazione dell'assemblea, dovrebbe essere possibile richiedere l'intervento della polizia di Stato.

9. *Partito Socialista Italiano*: ritiene che debba essere sottratta alla Regione la competenza scolastica; che sia usata dai trentini la dizione «Alto Adige» per la provincia di Bolzano; che la capitale regionale sia Trento; che si consideri solo la curia etnica tedesca e su basi minori la ladina; che sia in ogni caso salvaguardata l'unità regionale Ala-Brennero.

10. *Partito Socialdemocratico Sudtirolese*: concorda con le posizioni della SVP.

11. *SVP*: avendo presentato un proprio progetto di autonomia, lo difende

per la sostanziale differenza della autonomia separata per il Südtirol rispetto all'autonomia regionale propugnata dall'ASAR; quanto al contenuto dell'autonomia, conferma che il progetto è conforme alla propria proposta.

18. Schema di provvedimento legislativo per la Regione costituente le province di Trento, di Bolzano e il mandamento di Cortina d'Ampezzo

(PLI - Südtiroler Demokratischer Verband, 17 aprile 1947)

Nome

Verrà definito nella prima tornata del Consiglio regionale; sono ammesse nell'uso locale le denominazioni Trentino, Alto Adige e Südtirol (art. 1).

Assetto istituzionale

Il territorio delle Province di Trento e Bolzano e del mandamento di Cortina è costituito in Regione autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità politica della repubblica italiana sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della nazione.

La città di Trento è capoluogo della Regione (art. 1).

Organi della Regione sono il Consiglio regionale, la Deputazione regionale, il Presidente regionale (art. 3). Le circoscrizioni provinciali sono soppresse; nell'ambito della Regione sono invece istituiti i circondari di Bolzano, Borgo, Bressanone, Brunico, Cavalese, Cles, il mandamento di Cortina d'Ampezzo, Egna, Merano, Ortisei, Riva, Rovereto, Silandro, Tione, Trento, Primiero (art. 17).

Essi eserciteranno le funzioni loro delegate dal Consiglio regionale al fine di un maggior decentramento amministrativo (art. 23).

Organo legislativo

È il Consiglio regionale, composto di 50 deputati eletti in regione a suffragio universale diretto e segreto secondo la legge vigente per le elezioni politiche dello Stato, che potrà venir modificata dal Consiglio regionale.

I deputati cessano dalla carica allo spirare di cinque anni (art. 5).

Il Consiglio elegge il presidente e il vicepresidente, che durano in carica

per mezza legislatura; per la prima metà il presidente è eletto tra i deputati del gruppo maggioritario e il vicepresidente tra quelli del gruppo minoritario; nella seconda metà della legislatura avrà luogo il procedimento inverso (art. 6).

L'iniziativa delle leggi regionali spetta al governo regionale e ai deputati regionali (art. 14).

Organo amministrativo

È la deputazione regionale composta dal Presidente regionale (che è il Presidente anche dell'organo legislativo) e da 10 assessori, eletti dal Consiglio, metà tra quelli del gruppo maggioritario, metà tra quelli del gruppo minoritario (art. 11).

Rapporti con lo Stato

Il Commissario di Stato può proporre al governo statale lo scioglimento del Consiglio regionale per persistente o grave violazione dello Statuto. Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle assemblee legislative dello Stato (art. 10). Il Commissario dello Stato, a cui sono inviate le leggi regionali, può impugnarle davanti alla Corte Costituzionale (art. 28).

La Corte Costituzionale è istituita in Roma con 3 membri nominati dalla Regione e 3 dal Parlamento, oltre il presidente e il procuratore generale, nominati dalla stessa Corte Costituzionale (art. 24).

Il Consiglio regionale ha diritto di iniziativa per la formulazione di progetti sulle materie di competenza dello Stato che possono interessare la regione, presentandoli alle assemblee legislative dello Stato (art. 16).

Il Presidente regionale, con rango di ministro, può partecipare al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione (art. 21).

La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato e alla istituzione e alla regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, lacuali ed aerei che possano interessare la regione (art. 22).

Il TAR, con sede in Trento, è composto dal Presidente della sezione della Corte d'Appello e da quattro membri scelti dal Consiglio regionale tra persone esperte nel diritto; due di esse devono appartenere al gruppo etnico tedesco (art. 30).

Attribuzioni legislative

Il Consiglio regionale può legiferare su:

1. comunicazioni e trasporti regionali;
2. igiene e sanità pubblica;
3. assistenza sanitaria;
4. istruzione elementare;
5. disciplina del credito;
6. utilizzazione delle acque pubbliche;
7. legislazione sociale;
8. sviluppo e tutela dell'agricoltura;
9. tutela e sfruttamento delle foreste, caccia e pesca;
10. imposte e tasse a favore della Regione;
11. polizia di sicurezza locale;
12. tutela del paesaggio;
13. libri fondiari e masi chiusi;
14. piani regolatori (art. 4).

Patrimonio e finanza

I beni immobili che si trovano nella regione che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio della Regione (art. 44).

Fanno altresì parte del patrimonio regionale i beni del demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato, oltre alle foreste, miniere, cave, torbiere e agli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione (art. 42).

Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede:

a. con imposizione da parte della Regione di tributi erariali diretti e indiretti in conformità alle leggi fiscali emanate dallo Stato;
b. con l'imposizione di imposte e sovraimposte deliberate dalla Regione;
c. con i redditi patrimonali della Regione (art. 46).

Per le imprese industriali e commerciali che hanno sede centrale fuori del territorio della regione ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, verrà determinata nell'accertamento dei redditi la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi (art. 47).

Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato (art. 48).

Ordine pubblico

Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede lo Stato (art. 41).

Il Presidente della Regione ha facoltà di proporre al governo centrale con richiesta motivata la rimozione o il trasferimento fuori dalla regione di funzionari, impiegati e addetti di polizia (art. 41).

Tutela dei gruppi etnici

Agli appartenenti ai gruppi minoritari è riconosciuto e confermato con lo Statuto il pieno esercizio dei diritti di lingua, tradizione, costume e stampa (art. 39).

L'appartenenza ai gruppi etnici minoritari, da determinarsi secondo la lingua d'uso, dovrà essere dichiarata in iscritto dagli interessati in possesso di diritto di cittadinanza e della residenza nella regione entro tre mesi dalla pubblicazione dello Statuto, dinanzi al sindaco del proprio comune o del pretore del mandamento o del notaio del rispettivo comune. Il sindaco compilerà ed esporrà le liste di nazionalità (art. 40).

Uso della lingua

Le pubbliche amministrazioni useranno nella corrispondenza la lingua del richiedente (art. 39). I conciliatori dei comuni della cessata provincia di Bolzano e della zona mistilingue dovranno conoscere la lingua italiana e tedesca adeguatamente (art. 37).

19. Testo della Commissione dei Sette (novembre 1947)

Nome

Regione Trentino Alto-Adige (art. 1).

Assetto istituzionale

Il territorio delle province di Trento e di Bolzano è costituito in Regione, fornita di personalità giuridica, con capoluogo la città di Trento, un proprio gonfalone ed uno stemma approvati con decreto del Capo dello Stato. Restano ferme le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale (art. 1).

La Regione è costituita dalle Province di Trento e Bolzano; la Provincia di Bolzano comprende i comuni che attualmente fanno parte della provincia

stessa nonché i comuni di Bronzolo, Ora, Valdagno, Montagna, Trodena, Anterivo, Termeno, Cortaccia, Magrè, Senale, S. Felice, Proves, Lauregno e la frazione di Sinablana nel comune di Rumo nella Provincia di Trento (Egna e Salorno fanno parte della Provincia di Trento) (art. 3).

Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il Presidente regionale (art. 20).

Sono organi della Provincia il Consiglio, la Giunta ed il Presidente (art. 21).

Organo legislativo

Il Consiglio regionale è costituito da 45 membri eletti con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto; per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo può richiedersi la residenza per uno o tre anni (art. 22).

Il Consiglio dura in carica 4 anni e la sua attività è ripartita in sessioni biennali tenute alternativamente a Trento e a Bolzano (art. 25).

Ciascun Consiglio provinciale è costituito dai membri del Consiglio regionale nella rispettiva provincia (art. 24).

Nel primo biennio il presidente è eletto tra i consiglieri di lingua italiana ed il vicepresidente tra i consiglieri di lingua tedesca; nel secondo biennio il presidente tra i consiglieri di lingua tedesca ed il vicepresidente tra quelli appartenenti al gruppo italiano (art. 28).

Nella Provincia di Bolzano il presidente ed il vicepresidente del Consiglio provinciale sono assegnati ai gruppi etnici alternativamente per due anni: la presidenza a quello tedesco nel primo biennio e all'italiano nel secondo biennio (art. 34).

Organo amministrativo

Il governo della Regione è costituito dal Presidente e dalla Giunta (art. 35).

Gli assessori sono 10 e vengono eletti tra gli appartenenti ai due gruppi etnici con la stessa proporzione del Consiglio regionale (art. 37).

La Giunta provinciale è costituita dal Presidente oltre a 4 assessori eletti in seno al Consiglio. La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi all'effettiva consistenza dei gruppi etnici che costituiscono la popolazione della provincia stessa (art. 48).

Alla Giunta provinciale spetta, tra l'altro, la vigilanza sulle amministrazioni comunali.

Rapporti con lo Stato

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compie atti contrari all'unità nazionale o gravi violazioni di legge, con decreto motivato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere conforme del Senato a maggioranza assoluta dei suoi membri (art. 30).

Il Commissario del Governo può convocare il Consiglio regionale qualora non venga convocato dal Presidente su richiesta degli aventi diritto (art. 29).

Il Presidente regionale partecipa al Consiglio dei Ministri con voto consultivo nelle sedute in cui si discutono materie di specifico interesse per la Regione (art. 40).

Il governo della Regione deve essere consultato per la istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei che interessino in modo particolare la regione (art. 45).

I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o provinciale sono comunicati al governo centrale che può rinviarli al Consiglio stesso (art. 55).

La legge regionale può essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale oltre che dal governo dello Stato, anche da 50 deputati o senatori, 10.000 elettori, un Consiglio provinciale della regione o da 5.000 elettori regionali. La legge provinciale, da 1.000 elettori provinciali o dall'altro Consiglio provinciale (art. 86).

Copia del Bollettino ufficiale regionale va inviato al Commissario del governo (art. 56).

Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della regione (art. 60).

Il Commissario del governo coordina lo svolgimento delle attribuzioni statali in Regione e vigila sull'esercizio delle attribuzioni regionali e provinciali (art. 80).

Attribuzioni legislative

La Regione ha potere di emanare norme legislative in via esclusiva su 13 materie, tra cui gli uffici della Regione e il personale, il regime urbanistico, gli enti pubblici regionali, l'espropriazione per pubblica utilità di interesse regionale, le miniere, cave, torbiere, i libri fondiari, l'istruzione post-elementare, professionale ed agraria, le imposte del soggiorno e turismo (art. 4). La Regione inoltre ha potestà legislativa di integrazione e attuazione di leggi statali riguardanti 12 materie, tra cui:

1. l'ordinamento dei comuni;
2. l'istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica;
3. piani regolatori;
4. bonifiche (art. 5).

Le Province hanno potestà legislativa su uffici provinciali, toponomastica, usi e costumi locali ed istituzioni culturali, tutela del paesaggio, masi chiusi, case popolari, porti, mercati, oltre alla potestà legislativa concorrente di attuazione e di integrazione di leggi regionali (artt. 13 e 14).

Patrimonio e finanze

Strade, autostrade, ferrovie, acquedotti di interesse esclusivamente regionale costituiscono il demanio regionale (art. 62).

Costituiscono patrimonio indisponibile regionale, miniere, cave, torbiere, edifici sedi di uffici pubblici e regionali con i loro arredi (art. 63).

Sono devoluti alla Regione i 9/10 del gettito delle imposte erariali sui redditi dei terreni e dei fabbricati situati nel suo territorio (art. 64).

Sono devoluti alla Regione i 9/10 del gettito dell'imposta sulla ricchezza mobile prodotti nel suo territorio (art. 66).

È devoluto alla Regione l'importo dell'imposta governativa sul consumo di energia elettrica (art. 67).

È stabilito a favore della regione un sovracanone, nella misura di lire 0,10 per ogni KW/h di energia elettrica prodotta e trasferita fuori dalla regione (art. 69).

È devoluta alla Regione una percentuale del reddito del lotto, dei monopoli e delle tasse sugli affari riscossi nel territorio della regione (art. 71).

Sono devoluti alla Regione i proventi delle tasse ipotecarie percette nel suo territorio (art. 72).

La Regione ha facoltà di autorizzare con legge aumenti di imposte, tasse e contributi, comprese le imposte di consumo spettanti ai comuni e alle province nonché le eccedenze delle sovrimposte fondiarie nella misura necessaria a conseguire il pareggio dei bilanci (art. 76).

Alle province ed eventualmente ai comuni è assegnata annualmente una quota dei proventi regionali (art. 75).

Ordine pubblico

Il Commissario del governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico del quale risponde verso il ministro degli Interni, disponendo anche delle forze di polizia statale (art. 81).

Tutela dei gruppi etnici

Nella regione sono salvaguardate le caratteristiche etniche e culturali dei cittadini di lingua tedesca, ai quali è garantita una posizione di parità rispetto ai cittadini di lingua italiana (art. 2).

La maggioranza dei consiglieri appartenenti ad un gruppo etnico di minoranza, qualora ritenga che una proposta di legge possa ledere gli interessi del gruppo gravemente, può chiedere una speciale votazione nella quale è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri del gruppo etnico interessato (art. 15).

Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale delle minoranze etniche nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi (art. 59).

Uso della lingua

Nella Regione Trentino-Alto Adige la lingua ufficiale è l'italiano ma è garantito l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica (art. 88).

I cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano possono usare la loro lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione provinciale o con competenza regionale. Nella corrispondenza la pubblica amministrazione usa la lingua del richiedente o quella presunta del destinatario (art. 89).

Nella Provincia di Bolzano deve essere usata anche la toponomastica tedesca (art. 90).

Nella Provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole è impartito nella lingua materna degli alunni preferibilmente da docenti per i quali tale lingua sia quella materna. Nelle scuole con lingua di insegnamento è obbligatorio l'insegnamento della lingua italiana (art. 17).

La Regione è tenuta a garantire l'insegnamento in ladino nelle scuole elementari delle località ove esso è parlato. Le Province devono rispettare la toponomastica, la cultura e le tradizioni delle popolazioni ladine (art. 91).

20. Disegno di legge costituzionale. Statuto speciale per il Trentino Alto Adige

(Sottocommissione dell'Assemblea Costituente per gli Statuti regionali 27 gennaio 1948)

Si riportano unicamente le principali differenze riscontrate con il testo della Commissione dei Sette.

Assetto costituzionale

Egna e Salorno sono compresi nell'elenco dei comuni facenti parte della Provincia di Bolzano (art. 3).

La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. Le province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici (art. 14).

Organo legislativo

Il numero dei consiglieri regionali è in ragione di uno ogni 15.000 abitanti o frazione superiore a 7.500, calcolati in base alla popolazione risultante dall'ultimo censimento secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica (non più di 45 fissi) (art. 19).

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della regione per un periodo ininterrotto non superiore a 3 anni (art. 19), anziché uno.

Organo amministrativo

Alla Giunta regionale spetta l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio, che dovranno essere ratificati dal Consiglio stesso (art. 38).

Rapporti con lo Stato

Non è più prevista la possibilità di impugnazione di leggi davanti alla Corte Costituzionale da parte di 10.000 elettori (art. 82).

Il Consiglio può essere sciolto anche per impossibilità di formazione di una maggioranza o per non essere in grado di funzionare (art. 27).

Attribuzioni legislative

Alle Province vengono attribuite le competenze anche nelle materie dell'urbanistica e dell'istruzione, precedentemente attribuite alla Regione (art. 11).

Tra le materie di competenza legislativa regionale vanno aggiunte l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e lo sviluppo della cooperazione (art. 4).

Patrimonio e finanze

Oltre all'importo dell'imposta dell'energia elettrica è devoluta alla Regione anche quella sul gas e i diritti sui biglietti di cinema e spettacoli (art. 61).

La Regione può stabilire un'imposta di misura non superiore a lire 0,10 per ogni KW/h di energia elettrica prodotta nella regione (art. 63).

Ordine pubblico

Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Giunta regionale e quelli provinciali possono chiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato (art. 17).

Tutela dei gruppi etnici

Non vi sono differenze.

Uso della lingua

Il Provveditore agli studi di Bolzano deve avere la piena conoscenza della lingua italiana e tedesca e la sua assegnazione è disposta dal ministro per la Pubblica Istruzione sentito il parere del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano.

Il gruppo linguistico tedesco deve essere rappresentato insieme con quello italiano nel Consiglio scolastico ed in quello di disciplina per i maestri (art. 15).

Nell'adunanza degli organi collegiali della Regione, delle Province e degli enti locali può essere usata la lingua tedesca (art. 85).

21. Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (26 febbraio 1948)

Non esistono variazioni all'elaborazione della Sottocommissione per lo Statuto, salvo:

– all'art. 16 l'aggiunta dell'inciso «previsti dalle leggi vigenti»;
– all'art. 61 vengono tolti i diritti erariali sui biglietti dei cinematografi e di pubblici spettacoli tra le imposte governative da devolvere alla Regione;
– all'art. 63 viene specificato che dall'imposta che la Regione può stabilire in misura non superiore a lire 0,10 per ogni KW/h di energia elettrica prodotta nella regione sono esenti le Ferrovie italiane dello Stato per l'energia consumata esclusivamente per i propri servizi.

Lunga discussione si ebbe sugli artt. 10, 62 e 63 riguardanti le concessioni di derivazione di acque pubbliche. Poi detti articoli rimasero immutati.

L'autonomia regionale del Trentino-Alto Adige e la storiografia dal dopoguerra a oggi

Saggio bibliografico

di *Paolo Piccoli*

1.

La storiografia sull'autonomia locale è amplissima[1] benché il tema del presente saggio riguardi soltanto il periodo dal secondo dopoguerra ad oggi.

Dunque, se da un lato, oltre che il lungo periodo che inizia con la metà dell'Ottocento – e che riguarda le aspirazioni autonomistiche del Trentino nell'ambito dell'Impero austro-ungarico – rimangono escluse dall'indagine l'attività e la produzione che riguarda gli anni della guerra[2], dall'altro non è oggetto dell'indagine una «storia» dell'autonomia regionale, che costituirebbe compito ben più arduo, tenuto conto delle tensioni e delle diverse interpretazioni maturate nel confronto e a tratti nello scontro tra

Si ringrazia la Società di Studi Trentini di Scienze Storiche per aver consentito la pubblicazione del presente saggio, già edito in M. GARBARI (ed), *Alcide De Gasperi e la storiografia internazionale. Un bilancio* («Studi Trentini di Scienze Storiche», 84, 2, supplemento), Trento 2005.

[1] Basti pensare che T. VEITER, *Bibliografie zur Südtirolfrage. 1945-1983*, Wien 1984, segnala ben 1.389 riferimenti tra saggi e testi. Si vedano anche O. STOLZ, *Geschichte des Landes Tirol*, Innsbruck 1955; K. STUHLPFARRER, *Appunti bibliografici sulla questione altoatesina*, in «Storia contemporanea», 1971, 1; G. DELLE DONNE (ed), *Bibliografia della questione altoatesina*, 6 voll., Milano 1994-2001.

[2] Si vedano, tra i contributi, coevi o successivi, che hanno dato risalto al tema dell'autonomia nel periodo della guerra, R. DE FELICE, *Il problema dell'Alto Adige nei rapporti italo-tedeschi dall'Anschluss alla fine della seconda guerra mondiale*, Bologna 1973; A. VADAGNINI, *Gli anni della lotta: guerra, resistenza, autonomia (1940-1948)*, (*Storia del Trentino contemporaneo*, sotto la direzione di O. BARIÉ, II) Trento 1978; C.A. BAUER, *Autonomia. Il comitato di indipendenza trentina (1943-1944)*, Trento 1978; M. GARBARI, *Aspirazioni autonomistiche nei territori dell'Alpenvorland*, in F. VENDRAMINI (ed), *Tedeschi, partigiani e popolazioni nell'Alpenvorland*, Venezia 1984, pp. 57-103; G. FAUSTINI, *Trentino e Tirolo dal 1000 al 1900. Breviario storico dell'autonomia*, Trento 1985.

le divergenti aspettative delle diverse componenti etniche (sudtirolese, italiana dell'Alto Adige, ladina, trentina).

Una prima osservazione di larga massima riguarda il fatto che per trovare una elaborazione storiografica di un certo rilievo è necessario giungere fino agli anni Settanta, quando – varato il secondo Statuto di autonomia e con l'approssimarsi del trentesimo anniversario sia degli accordi De Gasperi-Gruber, sia del primo Statuto di autonomia – fu possibile una serie di iniziative di approfondimento che avrebbero poi portato all'ampliamento della pubblicistica nei successivi anni Ottanta e Novanta.

2.

Nell'immediato dopoguerra quasi tutto lo sforzo di chi ebbe ad occuparsi del tema dell'autonomia riguardò soprattutto il dibattito politico (numerosissimi gli articoli comparsi sulla stampa quotidiana e sui periodici)[3] nonché l'impegno di elaborazione di progetti di statuto che videro uno straordinario fiorire di proposte fino all'emanazione dello Statuto del 1948[4].

Così, nel corso degli anni Quaranta, è dato rinvenire soltanto alcuni sparuti contributi monografici sul tema, anch'essi volti più a delineare le questioni in campo e a sostenere il proprio punto di vista che non a registrare lo stato del dibattito in corso[5].

Le questioni più rilevanti non potevano che riguardare la legittimazione stessa della autonomia, la sua estensione nei confini, la sua ampiezza sostanziale legislativo-amministrativa, i suoi rapporti con il separatismo. Fu, non a caso, Francesco Menestrina – dopo un saggio di Antonio Zieger che si limitava ad auspicare una autonomia regionale dalla Chiusa di Verona al Brennero, come argine alle manovre dell'elemento germanico[6] – ad avviare

[3] Si veda, ad esempio, P. PICCOLI, *Flaminio Piccoli. Quarant'anni al giornale*, Trento 1986, che raccoglie una larga selezione degli articoli pubblicati, anche sulla questione altoatesina, dall'uomo politico trentino sui giornali «Liberazione Nazionale», «Il Popolo Trentino» e «L'Adige».

[4] Cfr. P. PICCOLI - A. VADAGNINI, *Il cammino dell'autonomia nei progetti per lo statuto speciale del 1948,* Trento 1988.

[5] Si veda anche, sul piano giuridico, R. SPADACCINI, *Autonomie regionali e trasformazione dello Stato*, Napoli - Rovereto (Trento) 1946 e *L'ordinamento autonomo del Trentino-Alto Adige. I mezzi giuridici ed economici dell'autogoverno*, Bolzano 1949.

[6] A. ZIEGER, *Appunti storici sull'autonomia regionale atesina*, in «Archivio per l'Alto Adige», 40, 1945, 2, pp. 215- 230.

il dibattito all'inizio del 1946, in un saggio nel quale ripercorse studi e progetti per l'autonomia della Regione tridentina[7]. In particolare sintetizzò il progetto del Comitato di Liberazione Nazionale, quello dell'ASAR e quello del MAR. Ma l'aspetto forse più interessante riguarda il riepilogo delle varie ipotesi avanzate in quel periodo dalle diverse parti: incorporazione del Trentino nella Venezia Euganea (come allora si chiamava il Veneto); unione delle quattro province alpine di Sondrio, Trento, Bolzano, Belluno; una regione coincidente con la Zona di operazioni delle Prealpi, comprendente Trento, Bolzano e Belluno; la posizione di Ernesta Battisti che (per ragioni di purezza nazionale) negava la convenienza di fondere in una regione unica le province di Trento e di Bolzano; l'idea, prevalente, di una unità territoriale che corrispondesse con le province di Trento e di Bolzano, unità territoriale che aveva fatto parte della Provincia austriaca del Tirolo e che dopo la Prima guerra mondiale era passata all'Italia privata di alcune terre marginali (Cortina d'Ampezzo, Livinallongo, e qualche comune in Val d'Astico e in Val Vestino).

Quasi coeva è una pubblicazione di Beppino Disertori[8] che sosteneva con forza l'autonomia regionale, ricordando che i più si erano pronunciati contro ogni sorta di separatismo. Ripercorsi i rapporti tra federalismo e autonomismo e ricordato che ormai sussisteva il precedente della Valle d'Aosta, nonché quello della Regione siciliana, auspicò un «federalismo progressivo», tracciando le linee della legittimità dell'autonomia tridentina attraverso le premesse storiche e il dibattito attuale. Concluse – con argomenti geografici, storici, economici, politici – circa l'opportunità di costituire Trentino e Alto Adige in una Regione autonoma unica, sostenendo che «mirare a una fraterna collaborazione d'uomini e di lingue diverse in un'aiuola regionale che è pur sempre settore nevralgico [sic!] d'Europa» significava lavorare per gli Stati Uniti d'Europa.

[7] F. MENESTRINA, *Studi e progetti per l'autonomia della Regione Tridentina*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», 25, 1946, 1, pp. 3-23. Menestrina, illustre giurista liberale, che era stato docente alla facoltà italiana di giurisprudenza di Innsbruck nei primi anni del Novecento, fu chiamato dal CLN a presiedere la Commissione del Centro Studi per l'autonomia, che elaborò, nel novembre 1945, un progetto preliminare di ordinamento autonomo della Regione Tridentina.

[8] B. DISERTORI, *L'autonomia tridentina*, Rovereto (Trento) 1946. Era stato appunto Disertori a sollecitare la costituzione del Centro Studi al quale parteciparono Martino Aichner per gli azionisti, Giovanni Ambrosi per i comunisti, Lionello Groff per i socialisti, Francesco Menestrina (presidente) per i liberali, Rino Ziglio per i democratici cristiani (poi sostituito da Luigi Benedetti). In seguito entrarono come «esperti» anche Ferdinando Buffa e Renzo Zadra (liberali), Carlo Scotoni (comunista) e Luigi Menapace (democratico cristiano).

Alcuni elementi preziosi per capire il punto di vista nazionalistico, ancora vivo in alcuni ambienti del passato regime, si possono trovare poi nelle memorie di Ettore Tolomei, il senatore roveretano che tanta parte aveva avuto nella politica di snazionalizzazione dell'Alto Adige, il quale non poteva che esprimere giudizi molto negativi sull'impianto autonomistico che in quegli anni si andava formando[9].

In un altro saggio di quegli anni Quaranta, anch'esso volto a sostenere le ragioni della «unità geografica ed economica della regione, su, su, fino allo spartiacque del Brennero», Umberto Corsini tracciò un profilo storiograficamente più approfondito della questione altoatesina e dei suoi riflessi nel Trentino, all'indomani dell'approvazione dello Statuto di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige come legge costituzionale[10]. L'autore prese le mosse dalla Zona di operazione delle Prealpi e dalla questione degli optanti ed esaminò i giorni dell'immediato dopoguerra e la soluzione «italiana» del problema altoatesino, sottolineando la volontà collaborativa di parte italiana; ricordato l'Accordo De Gasperi-Gruber richiamò il progetto di statuto della SVP[11] con la richiesta di una autonomia tale da prevedere la scissione delle due province di Trento e Bolzano, alla quale ultima riunire Ampezzo, Fassa e Livinallongo.

9 E. Tolomei, *Memorie di vita*, Milano 1948.

10 U. Corsini, *La questione altoatesina e i suoi riflessi nel Trentino*, in L. Sofisti (ed), *Mal di frontiera (Difesa del Brennero)*, Bolzano 1950, pp. 330-367. Sofisti, dal canto suo, valuta l'Accordo di Parigi come sostanzialmente positivo, purché gli altoatesini «sappiano sacrificare un po' del loro orgoglio e siano capaci di instaurare un dialogo costruttivo con l'Italia senza rivolgersi sempre a Vienna». L'autore afferma che il suo scopo è di vedere realizzata un'ampia collaborazione tra i due gruppi etnici su un piede di perfetta uguaglianza sia di diritti che di doveri, in modo che gli altoatesini di lingua tedesca possano eliminare quell'«istinto del *Deutschtum*» che li aveva portati nei decenni precedenti a compiere gravi errori come le opzioni. Nei confronti di De Gasperi esprime valutazioni positive, lodandone il realismo e la visione ampia del problema.

11 È appena il caso di ricordare che da parte SVP nessuna iniziativa fu assunta in tema di autonomia fino alla conferma del confine al Brennero, in quanto l'obiettivo primario era quello della autodeterminazione. Soltanto dopo le riunioni dei ministri degli Esteri delle potenze vincitrici del 30 aprile e del 24 giugno 1946 (nella prima fu confermato il confine al Brennero, nella seconda furono respinte le «minori rettifiche» di confine che avrebbero dovuto interessare la val Pusteria) e l'Accordo De Gasperi-Gruber del 5 settembre 1946 maturò la proposta per un «Progetto di statuto per le due Regioni Südtirol e Trentino», abbozzato nel novembre 1946, e rifinito nel maggio 1947.

3.

Trascorre da qui un lungo periodo prima che appaiano, in materia, nuove pubblicazioni, fatti salvi il lavoro fuori dalle tesi correnti di Bernard Zallinger Thurn[12], le memorie di Karl Gruber[13], il volume a cura di Wolfgang Pfaundler su *Sudtirolo, promesse e realtà*[14] e i due volumi editi dalla Presidenza del Consiglio sull'attuazione dell'Accordo di Parigi[15].

Sono anni molto delicati per l'evoluzione dell'autonomia regionale, nei quali il nuovo Statuto viene messo alla prova delle prime legislature[16]. Prende corpo – a metà degli anni Cinquanta – l'inasprirsi del tema delicatissimo dell'interpretazione dell'art. 14[17] anche a seguito di una ripresa di iniziativa internazionale da parte dell'Austria[18]; cresce via via la tensione in provincia di Bolzano[19] e al di là del Brennero, fino alla stagione delle bombe.

[12] B. Zallinger Thurn, *Die Grundlagen der Südtiroler Politik*, Bolzano 1950; trad. it. *I capisaldi della politica altoatesina*, Roma 1951.

[13] K. Gruber, *Zwischen Befreiung und Freiheit*, Wien 1953, nel quale si riconosce che i sudtirolesi avevano una posizione più favorevole di ogni altra minoranza di lingua tedesca in Europa.

[14] W. Pfaundler, *Südtirol. Versprechen und Wirklichkeit*, Wien 1958, che bene esprime la tensione crescente di fronte ad una troppo lenta o mancata attuazione dell'autonomia in provincia di Bolzano.

[15] Presidenza del Consiglio dei ministri, *Attuazione dell'accordo intervenuto a Parigi tra il Governo italiano e il Governo austriaco il 5 settembre 1946 (Accordo De Gasperi Gruber)*, Roma 1952; Presidenza del Consiglio dei ministri, *L'Accordo De Gasperi Gruber sull'Alto Adige. Dalle sue premesse storico-politiche all'attuazione nell'ordinamento interno italiano*, Roma 1958.

[16] A. Benedikter, *La situazione dell'autonomia provinciale*, in *Atti del primo convegno di studi regionali*, Bressanone 27 settembre - 1 ottobre 1954, Padova 1955, p. 327 disse: «A sei anni dall'entrata in vigore dello Statuto di autonomia il potere esecutivo autonomo della Provincia di Bolzano non è ancora realizzato».

[17] P. Cesareo, *Dei rapporti tra la Regione Trentino-Alto Adige e le Province di Trento e Bolzano nel sistema autonomistico regionale*, *ibidem*, pp. 103-127.

[18] Cfr. C. Battisti, *L'Italia e l'Alto Adige. Dall'accordo italo-austriaco del 1946 alla nota austriaca del 1956. Esperienze di un decennio*, Firenze 1957. Si veda anche, nel medesimo anno, J. De Kassel, *L'Alto Adige: minaccia per l'Europa libera?*, Trento 1957.

[19] Negli anni 1946-1952 si verificò in provincia di Bolzano una forte immigrazione, mentre il gruppo sudtirolese ebbe una leggera contrazione. Cfr. F. Tumler, *Das Land Südtirol*, München 1984. Il canonico Gamper lanciò sul «Dolomiten» del 28 ottobre 1953 un grido d'allarme, ricorrendo al termine *«Todesmarsch»*.

Su di essi molto si scriverà in seguito; ma nel corso degli anni Cinquanta e nella prima metà degli anni Sessanta tengono la scena la polemica politica e il dibattito giornalistico.

Non ci appare nemmeno un caso che, dopo due pubblicazioni di Luigi Menapace[20] tese a ricostruire la cronologia dei fatti e le buone ragioni della posizione trentina e del Governo, le pubblicazioni di quel periodo siano prevalentemente di carattere giuridico, volte ad investigare e sistematizzare la natura e le peculiarità dell'autonomia regionale nell'ambito dell'ordinamento italiano[21].

È proprio sul terreno giuridico che in quegli anni si andava dibattendo se lo Statuto di autonomia avesse realizzato compiutamente gli impegni assunti con l'Accordo De Gasperi-Gruber[22], se esistesse o meno un vincolo internazionale al mantenimento dello Statuto nella sua formulazione, quale natura giuridica avesse un'istituzione nuova per l'ordinamento italiano in ragione della sua complessità[23], quali strumenti legislativi ed amministrativi l'ente Provincia avesse a disposizione per esplicare la propria potestà.

In questo spartiacque si inserì il VI Convegno Amici e Collaboratori del Mulino che si tenne eccezionalmente a Bolzano, anziché come d'uso a

[20] L. Menapace, *La questione altoatesina*, Roma 1959 pubblicato dalla casa editrice della Democrazia Cristiana nazionale, nel quale l'autore ricostruisce le vicende dal dopoguerra, con il proposito di dimostrare che l'autonomia è stata applicata imparzialmente. Cfr. anche, dello stesso autore, *La questione altoatesina*, Trento 1961, che raccoglie una sintesi di documenti dall'Accordo di Parigi alla risoluzione ONU del 31 ottobre 1960.

[21] Cfr. F. Bertoldi, *L'ordinamento costituzionale del Trentino-Alto Adige*, Milano 1954 e *Il Trentino-Alto Adige*, I: *L'ordinamento costituzionale italiano comparato con gli altri ordinamenti (Svizzero e Austriaco)*, Milano 1958; S. Dragogna, *L'autonomia provinciale nel quadro della regione Trentino-Alto Adige*, Bolzano 1963. Quest'ultimo reca una prefazione di Roberto Lucifredi, il quale, pur rimarcando che lo studio è «deliberatamente tenuto circoscritto al terreno puramente giuridico», si augura che esso possa servire di stimolo alla riflessione di coloro che «hanno sulle loro spalle il grave onere di dover deliberare su problemi di tanto momento». Si vedano anche R. Cajoli, *L'autonomia del Trentino-Alto Adige*, Bolzano 1952 e P. Cesareo, *L'autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e di Bolzano*, Milano 1957.

[22] Naturalmente la difficoltà dell'interpretazione del testo dell'Accordo rimaneva ben chiara. Sulla genesi della posizione assunta dal governo italiano, cfr. L. Weisberger, *Vertragstexte als sprachlige Aufgabe*, Bonn 1961 e *contra* N. Carandini, *Una parola inglese e il traduttore tedesco*, in «Il Mondo», 24 aprile 1962.

[23] Scrive S. Dragogna, *L'autonomia provinciale*, cit.: «Esistono una Regione e due Provincie, ma le Provincie non sono Provincie; esistono leggi della Regione, esistono leggi della Provincia; esistono più Consigli, ma i Consiglieri sono sempre gli stessi».

Bologna, nei giorni 4 e 5 novembre 1961 sul tema: «Una politica per l'Alto Adige»[24].

Alla base di un articolato e ricchissimo dibattito furono le relazioni di Silvius Magnago, Presidente della SVP e della Provincia di Bolzano, e dei professori Giuseppe Farias e Lidia Menapace, membri dell'Esecutivo provinciale di Bolzano della Democrazia Cristiana, molto vicine nel delineare una soluzione della questione sudtirolese attraverso la creazione di due Province autonome. Dall'incontro emerse un giudizio positivo sui lavori della Commissione dei 19 con le parole di Magnago: «ho la netta impressione che per la prima volta dopo il '45 si parli seriamente dei problemi dell'Alto Adige, e non solo seriamente, ma giustamente ed in modo approfondito e non più superficialmente»[25].

In un volume edito quell'anno, Mario Castelli[26] sostenne la tesi secondo cui l'unità del Tirolo venne meno quando i tirolesi si cristallizzarono in un trinomio (Tirolo, Asburgo, cultura tedesca) che teneva conto delle aspirazioni locali senza apertura agli altri[27]. Da segnalare anche una pubblicazione di Giampaolo Andreatta[28] in cui i verbali dei comitati provinciali, degli esecutivi e degli atti dei congressi della Democrazia Cristiana trentina consentono di intravedere molti passaggi cruciali delle vicende di quel periodo e di come il timore del «doppio gioco» fosse presente da ambedue le parti[29].

[24] *Una politica per l'Alto Adige. Principali documenti*, Atti del convegno, Bolzano 4-5 novembre 1961, Bologna 1962.

[25] *Ibidem*, p. 31.

[26] M. CASTELLI, *La questione altoatesina. Presupposti. Accordo di Parigi. Sviluppi dal 1946 al 1961. Prospettive*, Milano 1961.

[27] La tesi ha affinità con quanto sostenuto da C. GATTERER (cfr. *In Kampf gegen Rom*, Wien 1968), e cioè che l'unità di trentini, tirolesi e ladini nella lotta contro i franco-bavaresi nel 1809 fu spezzata dai tirolesi che accentuarono il loro patriottismo e la «tirolesità» della lotta, costringendo trentini e ladini ad «una opzione etnica che era totalmente contraria all'unità del Tirolo».

[28] G. ANDREATTA, *DC '60. Storia delle idee prevalenti nella Democrazia Cristiana trentina dal '45 al '57*, Trento 1963. Su quegli anni si veda anche P. BERLANDA, *Momenti di storia della D.C. trentina (1945-1954)*, in *Il Trentino e gli anni '80*, Trento 1980, pp. 99-122 e S. BENVENUTI, *I verbali del CLN di Trento*, in «Bollettino del Museo Trentino del Risorgimento», 36, 1987, 2; 38, 1989, 3.

[29] G. ANDREATTA, *DC '60*, cit., pp. 54-55. L'autore riporta l'intervento di De Gasperi al Congresso DC di Trento del 20 luglio 1947: «Polemicamente egli si riferisce alla richiesta di un'autonomia progressiva. La parola è giusta – dirà – se si intende nel senso che tutto deve progredire nel mondo. Quella forma si perfezionerà col concorso dello stesso ente autonomo. Ma forse si vuole dire qualcosa d'altro, vogliono dire prima autonomia e poi

Iniziarono ad apparire anche ricostruzioni di parte austriaca e sudtirolese. Nel primo caso, dopo un volume di Herbert Miehsler[30] che presentò il punto di vista austriaco sul piano internazionale, fu pubblicato un lavoro di ampio respiro a cura di Franz Huter[31] nel quale venne esposto il punto di vista sulla questione sudtirolese con il contributo dei più insigni studiosi e profondi conoscitori del momento, alcuni anche tedeschi.

Da parte sudtirolese fu ricostruito soprattutto l'impegno sostenuto nei giorni antecedenti il varo dello Statuto e lo sforzo di aumentare i poteri della provincia di Bolzano nel pochissimo tempo che rimaneva prima della conclusione dei lavori dell'Assemblea Costituente[32].

Ma è proprio sul finire degli anni Sessanta, che videro la luce due lavori fondamentali per la storiografia dell'autonomia del dopoguerra, la rico-

annessione all'Austria? Questo non lo so ma vi è un *progressivo* sul quale bisogna intendersi. Noi verremo incontro lealmente ai postulati di questa popolazione, e non vogliamo fare quello che faceva la polizia austriaca di scrutare quello che si pensa nel cuore; ma essi devono darci tranquillità e certezza che non faranno il doppio gioco. Lasciamo quindi stare la parola *progressiva*». Non è un caso che due giorni dopo il «Dolomiten» rispondesse con un articolo dal titolo *Kein «doppeltes Spiel!»*, accusando a sua volta De Gasperi di voler condurre un doppio gioco nei confronti dei sudtirolesi. Pochi giorni prima, il 27 giugno, era stato approvato in Assemblea Costituente l'art. 116 della Costituzione che concedeva l'autonomia speciale a cinque regioni italiane, tra cui era menzionata anche la Regione Trentino-Alto Adige.

[30] H. MIEHSLER, *Südtirol als Völkerrechtsproblem*, Graz 1962.

[31] F. HUTER, *Südtirol. Eine Frage des europäischen Gewissens*, München 1965. I vari capitoli recavano la firma di F. Ermacora, K. Finsterwalder, W. Frodl, O. von Gschliesser, H. Hantsch, K. Igl, H. Kinzl, E. Kranzmayer, A. Liedlmair, O. Menghin, H. Miehsler, B. Schloh, W. Schmitz-Esser, V. Stadlmayer, E. Thurnher, T. Veiter e A. Zelger. Nel suo saggio, *Die Südtirolpolitik Österreichs seit Abschluss des Pariser Abkommens*, nel quale ricostruì la politica sudtirolese dell'Austria dal 1946 al 1964 utilizzando l'archivio del governo regionale tirolese, Viktoria Stadlmayer sottolineò anche che la Costituente il 27 giugno 1947 aveva deliberato la creazione della Regione Trentino-Alto Adige senza consultare i rappresentanti sudtirolesi.

[32] Il 9 gennaio 1948 una delegazione sudtirolese, composta da Amonn, Guggenberg, Volgger, Raffeiner e Tinzl iniziò i colloqui con il rappresentante del governo italiano, Silvio Innocenti, già prefetto di Bolzano e autore di due progetti di statuto, con la necessità di concludere entro il 31 gennaio, ma anche con la impossibilità di opporsi all'unificazione delle due province in una regione unica, in quanto la Costituzione italiana che prevedeva la Regione Trentino-Alto Adige era già entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Il lavoro diplomatico di quei giorni è ricordato in E. AMONN, *Die Verhandlungen um das Autonomienstatut*, in «Dolomiten», 1-7-8-15 aprile 1967, che citiamo, nonostante di fonte giornalistica, per la sua natura memorialistica; J. RAFFEINER, *Diario di Venti giorni*, Rovereto (Trento) 1968. Gli avvenimenti saranno poi ricordati anche da F. VOLGGER, *Sudtirolo al bivio*, Bolzano 1985, su cui *amplius infra*.

struzione della storia diplomatica della questione dell'Alto Adige di Mario Toscano[33] e la storia della questione sudtirolese di Antony Alcock[34].

Quello di Toscano fu in realtà il primo lavoro organico di uno storico italiano[35]. Nell'avvertenza l'autore ricorda che il lavoro altro non è che il corso monografico tenuto alla facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Roma e che trattasi di un'opera di storia diplomatica e non di storia generale; aggiunge che esso non avrebbe visto la luce se di recente non fosse stato pubblicato in Germania un volume sulla storia diplomatica del Tirolo meridionale[36], contenente molti documenti dell'archivio del senatore Tolomei (sottratto durante il periodo di occupazione nazista e ufficialmente dato per disperso), nonché verbali di incontri tra i ministri degli Esteri italiano e austriaco, e delle conferenze tenutesi tra austriaci, tirolesi e sudtirolesi dopo ogni incontro italo-austriaco.

Il lavoro di Toscano è troppo noto per riprendere qui l'analisi sul suo impianto e sulle sue tesi di fondo. In estrema sintesi può ricordarsi quanto egli stesso scriveva nell'avvertenza: «risulterà come nel corso del negozia-

[33] M. TOSCANO, *Storia diplomatica della questione dell'Alto Adige*, Bari 1967, condotto in prevalenza sulla documentazione degli archivi diplomatici italiani. Il volume fu integrato con il saggio, pubblicato postumo, che porta la narrazione fino al gennaio 1967. Cfr. M. TOSCANO, *Storia diplomatica della questione dell'Alto Adige (28-29 luglio 1965 - 21 gennaio 1967)*, in «Rivista di Studi Politici Internazionali», 35, 1968, 4, pp. 563-654. Nello stesso periodo fu pubblicato anche il volume di A. ZIEGER, *Storia della Regione Tridentina*, Trento 1968, che dedicò al quadro autonomistico regionale poche righe conclusive di sapore fortemente anacronistico considerando che si era alla vigilia del Pacchetto. «Si ristabiliva così quella antica regione tridentina, che doveva auspicare in sostanza la concordia di intenti per corrispondere al suo compito essenziale, quello cioè di contribuire ad una comprensione reciproca e di rappresentare veramente il ponte che affratella, con un ampio raggio, le due nazioni democratiche dell'Europa centrale. Il desiderio della Volkspartei di volere una propria forma di governo autonomo, a danno dell'oltre un terzo di cittadini italiani residenti nella provincia di Bolzano, non poteva essere in nessun modo accettato dalla repubblica italiana, impegnata a difendere i suoi concittadini residenti ai confini della patria». *Ibidem*, p. 438. Si veda anche D. RUSINOW, *Italy's Austrian Heritage 1919-1946*, Oxford 1969.

[34] A. ALCOCK, *The History of the South Tyrol Question*, London 1970.

[35] In precedenza si veda E. VALLINI, *La questione dell'Alto Adige*, con una introduzione di P. ALATRI, Firenze 1961; M. TOSCANO, *Il problema dell'Alto Adige alla XV Assemblea gene-rale dell'ONU*, in «Nuova Antologia», dicembre 1960 e *Il problema dell'Alto Adige dal 1960 al 1964*, in «Nuova Antologia», marzo 1964, pp. 289-310; aprile 1964, pp. 433-460. Toscano si avvalse anche dell'esperienza quale delegato alle Assemblee Generali delle Nazioni Unite a partire dal 1956 e della sua partecipazione ad alcuni incontri tra i ministri degli Esteri di Italia e Austria.

[36] K.H. RITSCHEL, *Diplomatie um Sudtirol. Politische Hintergründe eines europäischen Versagens*, Stuttgart 1966. Ritschel non era uno storico di professione, ma un giornalista.

to italo-austriaco del 1946 i nostri interlocutori avessero esplicitamente accettato che l'autonomia fosse concessa entro il quadro della Regione Trentino-Alto Adige. La conoscenza di questi e di altri dettagli dovrebbe giovare e rendere giustizia su questo aspetto della azione del Presidente De Gasperi come ministro degli Esteri alla Conferenza della pace di Parigi»; e più oltre: «d'altra parte, si documenterà l'assenza di qualsiasi serio fondamento alla tesi secondo cui l'esplicito e caloroso consenso manifestato dagli esponenti della SVP alle misure costituzionali italiane del 1947 sia allora stato loro estorto e dato non volentieri».

L'analisi di Toscano si conclude al 30 marzo 1965, giorno in cui la prima ipotesi globale discussa dai due ministri degli Esteri non trova l'accoglimento di Vienna. Ma il lavoro diplomatico per una seconda ipotesi era ormai avviato e non era lontano il momento in cui i Ministri Moro e Waldheim avrebbero sottoscritto l'Accordo relativo al Pacchetto[37]. Alcock da parte sua tracciò un quadro d'insieme della questione in tutte le sue fasi, fino al 1969, con particolare riferimento agli anni dell'*Anschluss* e ai rapporti tra il regime fascista e quello nazionalsocialista, utilizzando per il periodo che ci interessa i verbali degli organi direttivi della SVP per il periodo 1947-1959 e in parte per il 1962. Non poté mancare un volume dell'«Istituto di Studi per l'Alto Adige» guidato da professor Carlo Battisti, che tornò sulla questione alla vigilia del Pacchetto con il titolo significativo di *Alto Adige Addio!*[38].

Da parte sudtirolese fu Claus Gatterer a tracciare un quadro dei rapporti difficili e contrastati che avevano contraddistinto nel corso dei secoli le etnie di questa Regione di frontiera, parlando – con riferimento all'Accordo di Parigi, alle vicende successive e alle interpretazioni politiche e storiografiche di parte italiana – di un gioco con carte truccate per giustificare agli occhi del mondo la soluzione adottata per l'autonomia dell'Alto Adige[39].

Apparve in quegli anni anche un volume del francese Alain Fenet[40], che trattò il problema sotto il profilo internazionale, allineandosi sostanzialmente alle tesi austriache.

[37] Con l'incontro di Copenhagen del 29-30 novembre 1969, dopo che il 22 novembre la SVP aveva dato con solo il 53% la sua approvazione dopo un dibattito.

[38] C. Battisti - S. Vacante - R. Cajoli, *Alto Adige Addio!*, Milano 1967.

[39] C. Gatterer, *In Kampf gegen Rom*, cit., p. 147 (trad. it. *In lotta contro Roma. Cittadini, minoranze e autonomie in Italia*, Bolzano 1994).

[40] A. Fenet, *La question du Tyrol du Sud. Un problème de droit international*, Paris 1968.

4.

Ma fu con l'approssimarsi del trentesimo anniversario sia dell'Accordo De Gasperi-Gruber, sia del primo Statuto di autonomia, che la produzione storiografica ebbe un impulso più deciso, da un lato perché l'allontanarsi degli avvenimenti consentiva di osservarli con maggior distacco[41], dall'altro perché il clima si era notevolmente disteso a seguito dell'Accordo sul Pacchetto dopo il lungo lavoro della Commissione dei 19, e pertanto il confronto tra le parti poteva riprendere anche attraverso convegni e dibattiti.

Nel 1972 si tenne a Venezia il secondo convegno storico italo-austriaco imperniato sull'indagine dei rapporti italo-austriaci dal trattato di St. Germain alle intese più recenti. Il convegno costituì un momento fondamentale di riflessione e di confronto all'indomani degli accordi relativi al Pacchetto e alla vigilia della fase dell'autonomia che imperniava sulle Province il fulcro del tripolarismo regionale[42]. Miehsler sottolineò che nessuna delle interpretazioni ufficiali del testo dell'Accordo di Parigi consentiva una interpretazione chiara e univoca, anche perché De Gasperi, trentino, «aveva evidentemente promesso un'autonomia ai suoi corregionali» e non sapendo come giustificarla mirò all'unione territoriale tra Bolzano e Trento[43]. Moscati sostenne che De Gasperi, lungi dall'approfittare del suo prestigio per risolvere in un certo modo le cose, mediò le varie posizioni «in un disegno a lungo termine che, movendo dall'esperienza del passato, prefigurasse una soluzione auspicabile e valida in prospettiva»[44]. Gatterer ricordò

[41] Nel 1972 fu pubblicato in seconda edizione M. FERRANDI, *L'Alto Adige nella storia*, Calliano (Trento) 1972, che, rispetto all'edizione del 1955, non fermò gli avvenimenti al 1915, ma giunse fino all'approvazione del secondo Statuto di autonomia, con una ricostruzione cronologica degli avvenimenti semplice, ma completa.

[42] Gli atti nella versione italiana furono pubblicati in «Storia e politica», 13, 1974, I-II. Tra i saggi relativi al secondo dopoguerra, K. STUHLPFARRER, *Il problema altoatesino dall'Anschluss alla fine della seconda guerra mondiale*; R. DE FELICE, *Il problema dell'Alto Adige nei rapporti italo-tedeschi dall'Anschluss alla fine della seconda guerra mondiale (1938-1945)*; H. MIEHSLER, *Dalla fine della seconda guerra mondiale ai negoziati austro-italiani sull'accordo alto-atesino*; R. MOSCATI, *L'accordo Gruber-De Gasperi (1946)*; C. GATTERER, *I rapporti italo-austriaci dall'accordo Gruber-De Gasperi al pacchetto altoatesino (1946- 1969)*; P. PASTORELLI, *I rapporti italo-austriaci dall'accordo De Gasperi-Gruber alle intese più recenti (1946- 1969)*; S. FURLANI, *Il modello storico dell'autonomia della regione Trentino-Alto Adige*; A. FILIPUZZI, *Gli accordi culturali italo-austriaci.*

[43] H. MIEHSLER, *Dalla fine della seconda guerra mondiale ai negoziati austro-italiani sull'accordo alto atesino*, cit., p. 238.

[44] R. MOSCATI, *L'accordo Gruber-De Gasperi*, cit., p. 257. L'autore sostiene: «Non si può accettare pertanto il rilievo mosso a De Gasperi da chi lo accusa (si veda la relazione Farias-

come prima dell'Accordo tra De Gasperi e Gruber ci fosse stata da parte italiana una proposta per una unione doganale che avrebbe obiettivamente determinato quella «svalutazione del fattore frontiera del Brennero come elemento di contesa» propugnata dall'ambasciatore Carandini; proposta che non fu accettata da parte austriaca sia per timore della bocciatura da parte degli Alleati, sia perché il progetto sembrò troppo problematico e rischioso considerando che l'Italia era uno Stato ben più grande rispetto all'Austria[45]. Pastorelli ricostruì l'intero arco dei ventitré anni considerati, indicando le diverse fasi che avevano contraddistinto tali rapporti e che, con particolare riferimento alla fase successiva all'Accordo di Parigi, erano stati «contraddistinti inizialmente dalle stesse difficoltà che avevano reso delicata la formulazione del testo dell'Accordo»[46]. Egli ricordò sia le difficoltà incontrate da Gruber a Vienna, sia le preoccupazioni di Carandini di fronte alla reazione negativa che i rappresentanti sudtirolesi a Parigi avevano manifestato alle dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio De Gasperi il 7 settembre circa l'estensione territoriale dell'autonomia prevista dall'Accordo e al chiarimento intervenuto[47]. Furlani fornì una ricostruzione delle circostanze che accompagnarono e condizionarono l'ambito e l'attuazione dell'autonomia regionale, ricordando il fervore che aveva contraddistinto le forze politiche trentine ben prima dell'Accordo di Parigi e ripercorrendo

Menapace al noto convegno del Mulino) di non aver affrontato nello studio della questione 'gli strumenti più appropriatamente democratici dell'ampia discussione dell'approfondito dibattito'. Non sappiamo infatti con chi avrebbe potuto tenerli, se, nello speciale clima del '45-'46, i trentini erano d'accordo con lui, i politici delle altre zone d'Italia gli avevano conferito, come s'è detto, una specie di delega per la questione, gli italiani dell'Alto Adige erano in grandissima parte e per comprensibili ragioni su posizioni rigidamente nazionalistiche, gli alti burocrati erano non poco diffidenti verso l'autonomia in genere e verso quella altoatesina in particolare, i giuristi e gli stessi diplomatici avevano circa le opzioni un concetto molto più restrittivo del presidente, e – quel che più conta – gli interlocutori alto-atesini di lingua tedesca almeno fino al giugno 1946 si erano rifiutati di discutere il problema con il governo italiano».

[45] C. GATTERER, *I rapporti italo-austriaci dall'accordo Gruber-De Gasperi al pacchetto altoatesino (1946-1969)*, cit., p. 265.

[46] P. PASTORELLI, *I rapporti italo-austriaci dall'accordo De Gasperi-Gruber alle intese più recenti (1946-1969)*, cit., p. 286.

[47] *Ibidem*, p. 287. Pastorelli ricorda l'incontro avvenuto tra Carandini, von Guggenberg e Volgger il 19 settembre 1946, nel quale i rappresentanti sudtirolesi dichiararono che «erano animati da pieno spirito di collaborazione e che non rifiutavano di contemplare una unità amministrativa tridentina (Bolzano e Trento) a condizione che nel suo seno si realizzasse una effettiva tutela dei diritti della minoranza di lingua tedesca», citato da M. TOSCANO, *Storia diplomatica*, cit., pp. 519-520, confermato da *Tätigkeitsbericht der Südtiroler Delegation, Friedenkonferenz Paris 1946*, annesso 40, in A. ALCOCK, *The History*, cit., p. 135.

tutte le tappe politico-diplomatiche fino all'approvazione del primo Statuto di autonomia[48]. Dopo un lavoro di tipo storico-politico, volto ad analizzare l'articolazione territoriale del governo della comunità nella Provincia autonoma di Trento, a partire dal 1976, richiamando la sperimentazione dell'organizzazione dei Capitanati distrettuali nel Trentino sotto l'Impero austro-ungarico di fine Ottocento[49], si avviò in sede locale la stagione dei confronti e degli approfondimenti, in primo lugo sull'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946.

La Regione Trentino-Alto Adige, presieduta da Flavio Mengoni, promosse «una pausa di riflessione» con l'intento non soltanto di «aprire spazi rievocativi», ma anche di sviluppare «un discorso palesemente rivolto ai problemi del presente ed alle prospettive del futuro».

Significativa l'avvertenza in apertura del corposo volume in lingua italiana e tedesca[50]: «è stato ritenuto che ... fosse utile oltrepassare il piano meramente celebrativo e promuovere invece un ripensamento critico sul piano storico, giuridico e politico dei precedenti, degli eventi e delle soluzioni proposte o adottate che condussero ai Patti Degasperi-Gruber».

Considerando che il volume contiene lavori di cattedratici, testimoni degli eventi, giornalisti esperti della questione, esponenti politici di tutti i partiti rappresentati nel Consiglio regionale dell'epoca, con l'unico criterio di assicurare la piena e assoluta libertà di giudizio storico e di opinione politica, esso costituisce un'ampia raccolta – anche se non si trattò di un convegno storico «in diretta» – a più voci, a tratti contrapposte nell'interpretazione dell'Accordo, pilastro portante su cui si sarebbe sviluppata successivamente l'autonomia trentina e sudtirolese, ed è ancor oggi lavoro fondamentale nel panorama storiografico sull'argomento[51].

[48] S. FURLANI, *Il modello storico dell'autonomia della regione Trentino-Alto Adige*, cit., pp. 315 ss. Nella sua conclusione l'autore sottolinea che «non sussistevano dubbi, da parte del governo italiano, sulla necessità di tutelare i diritti di tale minoranza [di lingua tedesca] anche sotto il profilo autonomistico, sebbene fin dall'inizio i limiti di tale autonomia fossero chiaramente iscritti nel più esteso ambito territoriale della Venezia Tridentina, come viene dimostrato tanto nei diversi progetti elaborati da partiti e associazioni politiche del Trentino, quanto dal cosiddetto progetto Innocenti». *Ibidem*, p. 335.

[49] G. ANDREATTA, *Bezirk e comprensorio nel Trentino*, con appendice di A. SCAGLIA - S. GIOVANAZZI - G. JANES, Trento 1975.

[50] *L'Accordo di Parigi, 5 settembre 1946. A 30 anni dalla firma dei Patti Degasperi-Gruber*, Trento 1976.

[51] Ci vorrebbe un'intera relazione per sviluppare tutte le idee e le argomentazioni proposte. Basti dunque, in questa sede ricordare gli studi storici e giuridici pubblicati *ibidem*: A.

Ma fu in occasione del trentesimo anniversario del primo Statuto di autonomia che le iniziative si moltiplicarono.

Accanto a una interessante intervista al Capitano del Tirolo Eduard Wallnöfer[52] e al ricordo di Remo Markt dirigente dell'Associazione Studi Autonomia Regionale[53], fu pubblicato per iniziativa della Provincia autonoma di Trento un volume storico-fotografico[54] nel quale erano rivisitate le «radici profonde»[55] dell'autonomia, nei suoi sviluppi giuridici, economici e culturali[56].

ALCOCK, *L'Accordo Degasperi-Gruber alla luce dei recenti sviluppi nella teoria della tutela delle minoranze*; U. CORSINI, *La genesi degli Accordi Degasperi-Gruber nella politica interna italiana*; E. DI NOLFO, *Una fase dell'elaborazione della politica americana verso la questione dell'Alto Adige (1943)*; F. ERMACORA, *Dopo 30 anni dall'Accordo di Parigi per il Sudtirolo*; P. PASTORELLI, *La questione del confine italo-austriaco alla Conferenza di pace*; A. PIZZORUSSO, *Aspetti dell'efficacia giuridica dell'Accordo Degasperi-Gruber*; K. STUHLPFARRER, *La nascita dell'Accordo Degasperi-Gruber*; T. VEITER, *L'accordo Degasperi-Gruber come contributo per la soluzione dei problemi delle minoranze in Europa*. Tra le testimonianze: K. GRUBER, *Dichiarazione*; F. VOLGGER, *Dal Sudtirolo a Parigi per la conferenza della pace*.

52 P. MAGAGNOTTI, *Intervista con il Capitano del Tirolo, Eduard Wallnöfer / Interview mit dem Landeshauptmann von Tirol*, Innsbruck - Trento 1978. Alla domanda del giornalista: «Su quali basi si fondano secondo Lei le affermazioni secondo le quali nelle trattative di Parigi tra Degasperi e Gruber il parlamentare trentino avrebbe raggirato il collega austriaco per favorire i trentini?», il Capitano del Tirolo, nell'ambito di un'intervista intitolata «Conversazione fra amici» e volta a rafforzare i legami tra Tirolo e Trentino, dette un colpo al cerchio ed uno alla botte: «È una domanda alla quale non è possibile dare una risposta politica diretta. Questo punto deve essere chiarito dagli studiosi di storia contemporanea. La figura di Alcide Degasperi, trentino, italiano ed europeo, è stata esaminata in modo particolarmente attento negli anni scorsi qui in Tirolo ed in Austria. Per quanto mi riguarda penso di poter dire che Alcide Degasperi, come uomo politico e statista, affondava le radici nella monarchia austroungarica e nella vecchia Dieta tirolese. Come trentino era fedele alla vecchia Austria e al Tirolo indiviso, finché la monarchia durò o sembrò poter durare. Più tardi egli divenne decisamente un uomo politico dello Stato nazionale italiano, un artefice dell'Italia dopo la seconda guerra mondiale. Egli rappresentò l'Italia – forse anche il suo Trentino – contro la Patria politica della sua gioventù, secondo le leggi dello Stato nazionale che egli, in quanto europeista, aiutò d'altra parte a superare».

53 V. CHIOCCHETTI, *Ricordando Remo Markt nel primo anniversario della morte*, Rovereto (Trento) 1978.

54 *Trentino da ricordare. 1948-1978*, Calliano (Trento) 1978.

55 Titolo della prefazione del Presidente della Giunta provinciale Giorgio Grigolli.

56 Nonostante il volume appaia pubblicato in vista di una nuova consultazione elettorale e in qualche modo tracci un bilancio del quinquennio 1973-1978, sono interessanti i saggi di U. CORSINI, *Uno statuto speciale per chi e perché. Integrazione e conflittualità dato storico di popolazioni diverse*; S. ALESSANDRINI, *Dall'economia di sussistenza all'economia matura*; M. LIVOLSI, *Università e società*.

Venne poi approntato, a cura del Comitato provinciale per il 30° anniversario dell'autonomia della Provincia di Trento, un volumetto dedicato al mondo giovanile, che ripercorreva in modo divulgativo la questione dell'autonomia in rapporto allo Stato centralista, il secolo di lotte per l'autonomia condotte dai trentini fin dalla Dieta di Francoforte del 1848, la realizzazione e lo sviluppo dell'autonomia, con una puntuale comparazione con altre autonomie in ordinamenti dei diversi continenti[57].

A metà del 1978, nel frattempo, era stata pubblicata per i tipi di «Verifiche» e con la direzione di Ottavio Barié la *Storia del Trentino contemporaneo*[58] che tentava una prima ricostruzione organica degli avvenimenti tra il 1918 (anno di conclusione della Prima guerra mondiale) e il 1962 (anno di istituzione dell'Università di Trento). In particolare il secondo e il terzo volume, ad opera di Armando Vadagnini e di Alfredo Canavero, affrontavano con dovizia di riferimenti e di documentazione in parte inedita, il cammino dell'autonomia, tracciandone il percorso all'interno dello sviluppo storico complessivo della terra trentina[59].

Nell'ottobre dello stesso anno venne pubblicato un ampio volume di interviste, con il proposito di investigare se il lievito dell'autonomia avesse funzionato, se la spinta originaria fosse stata rispettata o tradita, quali fossero le opinioni riferite al passato e al futuro. Il taglio era di carattere giornalistico; l'intento era di aprire la strada a un secondo volume integrato e arricchito, che peraltro non vide la luce; le testimonianze dei protagonisti rivestono molto interesse in ragione del punto di osservazione di ciascuno[60].

[57] M. LANDO - L. MENAPACE - E. ZAMPICCOLI, *Trentino: il cammino dell'autonomia*, Trento 1979.

[58] *Storia del Trentino contemporaneo. Dall'annessione all'autonomia*, sotto la direzione di O. BARIÉ, 3 voll., Trento 1978.

[59] Non casuali, si noti, i titoli dei due volumi: il secondo di A. VADAGNINI, *Gli anni della lotta: guerra, resistenza, autonomia (1940-1948)*, cit., il cui ultimo capitolo tratta del fervore di iniziative che portarono dalla Liberazione al primo Statuto di autonomia; il terzo di A. CANAVERO, *Gli anni della Regione (1948-1962)*, interamente dedicato agli inizi della convivenza, all'inasprimento dei rapporti, alla rottura di metà degli anni Cinquanta, alla ripresa della distensione fino al preludio del Pacchetto, riportato *infra*, Progetti e documenti, II, n. 2.

[60] M. LANDO - E. ZAMPICCOLI (edd), *Interviste sull'autonomia*, con il dizionario delle competenze autonomistiche curato da B. CAGOL e L. MATTEI, Trento 1978. Il volume è ripartito in quattro sezioni, relative a personaggi che avevano o avevano avuto un ruolo nella fondazione (Chiocchetti, Corsini, de Unterrichter, Disertori, Helfer, Manica, Menapace, Scotoni, Volgger), nella gestione (Albertini, Ballardini, de Carneri, Dalvit, Grigolli, Kessler, Odorizzi, Tanas), nei partiti politici e nelle forze imprenditoriali e sindacali al tempo delle interviste.

Nello stesso mese si tenne anche il Convegno sulle autonomie e sulle minoranze organizzato dalla Società di Studi Trentini di Scienze Storiche[61]. Nella presentazione degli *Atti*, Maria Garbari scrive che con il Convegno, tenuto in occasione del trentennale dello Statuto, si è «inteso avviare un ripensamento storico e giuridico sul tema dell'autonomia come problema europeo», collocando il caso trentino «come un momento della dinamica che ha interessato l'evoluzione costituzionale degli stati d'Europa» fra il XIX e il XX secolo.

Emerge dalla raccolta degli Atti che gli interessi dello storico e del politico paiono orientarsi verso due realtà solo all'apparenza antitetiche: il progetto dell'unità europea e la difesa dei caratteri peculiari dei gruppi umani legati dalla comune storia alla comunità di destino; intuizione che si sarebbe rivelata centrale, alla luce del successivo, rapido, evolversi del processo di integrazione europea e delle problematiche connesse alla tutela delle peculiarità delle esperienze locali.

Il decennio si concluse con la pubblicazione della storia dell'ASAR di Domenico Fedel[62]. Il volume ricostruì – prevalentemente sulla base di documentazione conservata in archivi privati – la storia del movimento, che

[61] M. GARBARI (ed), *Convegno storico giuridico sulle autonomie e sulle minoranze, Trento 27-28 ottobre 1978. Atti* (Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. Monografie, 36), Trento 1981. Il convegno si svolse in distinte sessioni. In quella a sezioni riunite furono tenute le relazioni di E. SESTAN, *Autonomie e nazionalità nella monarchia austro-ungarica* e di C. GHISALBERTI, *Il problema del decentramento e delle autonomie nell'Italia liberale*, con un intervento di F. Benvenuti; nella sezione storica le relazioni di G. WOLLSTEIN, *Föderalismus und Minderheiten im deutschen Kaiserreich, 1871-1918*, e di P. CARROZZA, *Questione regionale e sistema di autonomie locali nella esperienza costituzionale spagnola*, con interventi di E. Passerin d'Entrèves, T. Veiter, W. Adler, G. Cervani, M. Garbari, U. Corsini; le relazioni di G. CRESPI-REGHIZZI, *Le minoranze nazionali alla luce della nuova Costituzione* e di A. AGNELLI, *L'autonomismo friulano nel regno d'Italia e quello giuliano nell'Impero asburgico: sentieri diversi e incroci*, con interventi di T. Modeen, A. Pizzorusso, P. Pastorelli, E. Passerin d'Entrèves, A. Stella, M. Garbari, H. Ullrich, E. Maserati; di P. SCHIERA, *Regionalismo e forme di Stato: appunti sul caso trentino* e di S. BENVENUTI, *La richiesta del Trentino di un'autonomia separata dal Tirolo tedesco dal 1848 al 1914*, con interventi di G. Grigolli, T. Veiter, J. Rainer, R. Schober. Nella sezione giuridica, le relazioni di G. PASTORI, *L'autonomia provinciale: problemi di organizzazione*; A. ROCCELLA, *L'autonomia provinciale: problemi di attività*; G. MOR, *L'autonomia provinciale: problemi relazionali della Provincia con la Regione e con lo Stato*; U. POTOTSCHNIG, *L'autonomia locale: l'ordinamento comunale e intercomunale*; F. VISETTI, *Indicazioni per la revisione di norme contenute nello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige*, con interventi di F. Benvenuti, G. Pastori, B. Kessler. U. POTOTSCHNIG aveva curato per il *Novissimo Digesto Italiano*, Torino 1973, la voce *Trentino - Alto Adige*.

[62] D. FEDEL, *Storia dell'A.S.A.R. 1945-1948 e delle radici storiche dell'autonomia*, Villalagarina (Trento) 1980.

aveva propugnato «entro i confini dello Stato italiano repubblicano e democratico, autonomia regionale integrale da Ala al Brennero», ricollegandola alle tradizioni e aspirazioni autonomistiche dei trentini nel corso della storia e segnatamente sotto la dominazione austriaca e il fascismo. Circa la contiguità con talune spinte separatiste, l'autore sostenne che «una funzione di freno nei confronti del separatismo l'ASAR la ebbe e che l'azione equilibratrice almeno di alcuni tra i suoi dirigenti più responsabili contribuì ad attutire le punte estreme di quel movimento tumultuosamente estremista»[63].

5.

Si apre così, con gli anni Ottanta, il decennio che vedrà un notevole fiorire di pubblicazioni attorno all'autonomia e alle interpretazioni diverse che ne venivano date sui versanti trentino e sudtirolese.

Dopo alcuni documenti di parte politica[64], una cronologia degli avvenimenti[65], un volumetto divulgativo curato dalla Regione[66] e la pubblicazione degli Atti del ciclo di conversazioni sulla storia moenese contemporanea[67],

[63] *Ibidem*, p. 188.

[64] R. ALBERTINI, *L'Autonomia oggi, analisi storica e prospettive*, Trento 1981. L'autore ripercorre le tappe della gestione dell'autonomia e ne mette in luce la progressiva provincializzazione dopo la gestione regionale a guida Odorizzi; E. MAFFEI - W. MICHELI - M. PRETTI (edd), *Socialismo, nazionalità, autonomie*, Trento 1982, nel quale la federazione PSI di Trento, nel novantesimo anniversario della fondazione del PSI, colloca la questione dell'autonomia nell'ambito dell'evoluzione del pensiero socialista sul tema; S. NICOLODI, *I socialisti e la questione altoatesina*, Bolzano 1978 pubblica ciclo di conferenze e dibattiti promosso dal «Circolo culturale Salvemini» di Bolzano documentando l'atteggiamento dei socialisti altoatesini; A. GOUTHIER, *La questione altoatesina ieri e oggi*, Roma 1981 (permette di conoscere l'orientamento della Federazione autonoma altoatesina del PCI).

[65] G. FAUSTINI, *Cronologia dell'Autonomia 1918-1972*, in «Il Cristallo», 1981, 1.

[66] M. LANDO - P. MAGAGNOTTI (edd), *Volto di una regione di confine*, Trento 1983, con capitoli di storia, geografia, economia, linguaggi, pubblica amministrazione, informazione, arte e cultura, politica. Nella presentazione il Presidente della Giunta regionale, Enrico Pancheri, ricordò che «gli eventi storici che nel corso dei secoli hanno interessato le popolazioni che hanno abitato il territorio corrispondente all'attuale regione Trentino-Alto Adige non sono solo particolari … ma presentano delle singolarità che distinguono con toni molto marcati ed originali le relazioni fra gente di lingua diversa, che intrecciandosi al di là e al di qua del Brennero hanno circoscritto uno dei più delicati angoli d'Europa».

[67] *Testimonianze di storia locale contemporanea*, Atti del ciclo di incontri, Moena dicembre 1980 - febbraio 1981, in «Mondo Ladino», 8, 1984, 1-2. Le relazioni furono le seguenti: A. LEONARDI, *La valle di Fassa tra '800 e '900: situazione economica ed aspetti di vita sociale*;

che richiamò l'attenzione sulla «questione ladina» e le aspirazioni fassane, l'impegno di istituzioni e studiosi trovò nuovo impulso dall'approssimarsi del quarantesimo anniversario sia dell'Accordo De Gasperi-Gruber, sia del primo Statuto di autonomia[68].

Claudio Nolet, protagonista della vita culturale e politica della provincia di Bolzano, pubblicò le sue riflessioni sulla difficoltà della convivenza, sottolineando il pericolo che la questione altoatesina fornisse il pretesto per ridare fiato al pangermanesimo[69].

Alcock pubblicò un suo saggio sull'attuazione del Pacchetto[70].

G. Dell'Antonio, *Testimonianze fra la prima e la seconda Guerra Mondiale*; A. Vadagnini, *Origini e sviluppo dell'idea autonomistica, prima, durante e dopo il Fascismo*; V. Chiocchetti, *Testimonianza sull'autonomia: l'ASAR, la «questione ladina», il patto Degasperi-Gruber fino alla crisi*. In quest'ultima relazione, Chiocchetti ricorda che «L'ASAR fu sempre persuasa che nell'intenzione di Degasperi e con l'accondiscendenza di Gruber, il Patto poteva essere interpretato come comprensivo anche del Trentino. Come potrebbero essere spiegate altrimenti le parole dell'art. 2 del predetto Patto?: 'Alle popolazioni delle zone sopraddette sarà concesso l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo, nell'ambito delle zone stesse. Il quadro nel quale detta autonomia sarà applicata sarà determinato, consultando anche elementi locali rappresentanti la popolazione di lingua tedesca'». *Ibidem*, p. 111. Sulla questione ladina si veda anche M. Scroccaro, *De Faša ladina. La questione ladina in Val di Fassa dal 1818 al 1948*, Trento 1990, nei cui ultimi due capitoli emerge la presa di coscienza dei ladini e la loro posizione dei confronti dello Statuto del 1948, nonché L. Palla, *Tra realtà e mito. La grande guerra nelle valli ladine*, Milano 1991, che in riferimento al primo dopoguerra, parla di «annessione non desiderata» dei ladini all'Italia.

[68] Da segnalare, in quel periodo, anche i volumi F. Pristingher, *La minoranza dominante in Sudtirolo*, Bologna 1978; S. Acquaviva, *Alto Adige, spartizione subito?*, Bologna 1981 e F. Guiglia, *Alto Adige: volti e risvolti di un «golpe» perfetto*, Merano 1983.

[69] C. Nolet, *La provincia difficile. Cronache politiche altoatesine (1961-1980)*, Bolzano 1981.

[70] A. Alcock, *Geschichte der Südtirolfrage. Südtirol seit dem Paket. 1970-1980*, Wien 1982. Si veda anche E. Widmoser, *Südtirol A- Z*, Innsbruck - München 1982. Una prima, parziale, attuazione dell'Accordo di Parigi fu costituita dalla stipula dell'«Accordo preferenziale di scambio commerciale fra la Regione Trentino-Alto Adige e il Vorarlberg», il cosiddetto «Accordino», avvenuta a Roma il 12 maggio 1949. Si trattava di un'intesa tra Italia e Austria che stabiliva agevolazioni daziarie e normative per gli scambi commerciali tra la Regione Trentino-Alto Adige e i Länder austriaci del Tirolo e Vorarlberg. Su di esso, cfr. W. von Walther, *L'accordo preferenziale. I suoi precedenti. Corrisponde l'accordo allo spirito ed alla lettera del trattato di Parigi da cui esso discende?*, in *1949-1970. Accordo preferenziale Trentino Alto Adige - Tirolo Vorarlberg*, Innsbruck - Bolzano - Trento, s.d.; G. Andreatta - G. Faustini, *Alto Adige: il dopo-pacchetto*, in «Il Mulino», 247, 1976, pp. 719-736, qui p. 728 e p. 735 nota 8; M. Arnoldi, *L'invenzione dell'Accordino*, in *1926-1986. 60 anni di Vita Trentina* («Vita Trentina», 50, supplemento), Trento 1986, p. 27; W. Hummer, *La cooperazione economica nelle zone di confine*, in A. De Guttry - N. Ronzitti (edd), *I rapporti di vicinato tra Italia e Austria*, Milano 1987.

Nel 1984 venne edita da Alcide Berloffa una puntuale ricostruzione dei lavori della Commissione di studio dei problemi dell'Alto Adige che aveva iniziato i suoi lavori nel novembre 1961 per concluderli nell'aprile 1964[71].

Nel corso del 1985 vennero edite alcune opere di notevole rilievo. In marzo Friedl Volgger, che era stato presente a Parigi in occasione degli accordi tra i due ministri degli Esteri e aveva partecipato a Roma nel gennaio 1948 alle trattative nell'imminenza del primo Statuto di autonomia, pubblicò in traduzione italiana il suo bel libro di memorie *Sudtirolo al bivio*[72]. Sulla questione dell'autonomia, il suo giudizio è che la lungimiranza politica e l'acutezza di giudizio di Karl Gruber[73] permisero di giungere all'Accordo di Parigi, che il canonico Gamper avrebbe definito la «Magna Charta» del Sudtirolo. L'altro grande protagonista dell'Accordo, Alcide De Gasperi, rimane comprensibilmente – considerato il punto di osservazione – più nell'ombra, se non preoccupato di promuovere un quadro regionale che avrebbe riproposto una minoranza sudtirolese all'interno di una maggioranza italiana. Ma il tempo era trascorso e anche il secondo Statuto di autonomia era ormai in vigore. Così, nelle sue conclusioni, l'autore sottolinea la necessità di un maggiore pluralismo, di una maggiore tolleranza[74], di un impegno per far sì che l'autonomia divenisse elemento di collegamento per la nuova Europa che stava nascendo.

[71] A. Berloffa, *Storia dello Statuto di autonomia*, in Istituto Magistrale G. Pascoli, *La Storia dell'Alto Adige*, Bolzano 1984.

[72] F. Volgger, *Sudtirolo al bivio. Ricordi di vita vissuta*, Bolzano 1985 (ed. orig. *Südtirol am Scheideweg. Erlebte Geschichte*, Innsbruck 1984).

[73] *Ibidem*, p. 172: «Aggiunse con un lieve sorriso che forse non era del tutto negativo se tutti i punti dell'accordo non erano formulati in maniera chiarissima. Per un debole, era assai meglio, spiegò, che le clausole di un accordo stipulato con il più forte fossero elastiche, in modo che il debole, più tardi, quando fosse divenuto un partner alla pari, potesse 'far causa' sull'interpretazione delle clausole». Volgger ricorda ancora, a p. 178, che «da varie parti furono invece sollevati rimproveri contro il ministro Gruber. Lo si accusava di essersi dato per vinto troppo presto e di essersi fatto giocare da Degasperi. Dovettero passare decenni perché in Sudtirolo fosse riconosciuto l'autentico valore dell'accordo di Parigi. Guggenberg ed io, di ritorno da Parigi, girammo per mesi ininterrottamente di paese in paese e ci costò non poca fatica tirar su di morale i sudtirolesi dopo la delusione».

[74] *Ibidem*, p. 320: «I sudtirolesi devono infine prendere atto che per i giovani italiani che risiedono qui, il Sudtirolo è la patria, come lo è per loro stessi. Le nuove generazioni sudtirolesi farebbero cosa giusta se vivessero secondo il principio: gli uni accanto agli altri, gli uni con gli altri, gli uni per gli altri – ma senza confondersi gli uni con gli altri. Perché, come ho già detto, un gruppo etnico che perde la propria 'Dieselbigkeit' [identità, n.d.a.] perde la propria anima».

In giugno apparvero nelle librerie il libro di Sebastiano Vassalli *Sangue e suolo*[75] e la ricostruzione di un millennio compiuta da Gianni Faustini in *Trentino e Tirolo dal 1000 al 1900*[76].

Nel primo, nato da un reportage giornalistico, l'autore descrive un Paese in cui tutto è separato, tutto è doppio; in cui è stato attuato, con la connivenza dei governi di Roma, un sistema sofisticato di sostanziale *apartheid* che emargina una minoranza di 120.000 italiani in uno Stato che dovrebbe essere il loro, rendendoli come invisibili[77].

Faustini ripercorre le vicende dell'autonomia prendendo le mosse dal Medioevo, in una antologia di statuti, carte di regola, interpretazioni storiche e testimonianze che consentono di leggere in un grande affresco lo svolgersi delle vicende fino ai nostri giorni, con una rilevante parte dedicata alle radici politiche, istituzionali e internazionali della autonomia regionale e provinciale.

In agosto la rivista «Letture trentine e altoatesine» pubblicò ben 43 testimonianze di coloro che fecero parte del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige tra il 1948 e il 1983[78]. Aneddoti, valutazioni politiche e amministrative, ricordi, consentono di toccare da vicino i punti di vista di molti dei protagonisti della costruzione dell'autonomia, consentendo di cogliere anche sfumature psicologiche, timori, speranze, dubbi nei confronti degli interlocutori e avversari e dello svolgersi degli avvenimenti.

A novembre un altro sasso nello stagno fu gettato da Piero Agostini con il suo *Alto Adige. La convivenza rinviata*[79]. Prendendo le mosse dalla vittoria del MSI nelle elezioni comunali del 1985 a Bolzano e dall'inasprirsi della

[75] S. Vassalli, *Sangue e suolo, viaggio tra gli italiani trasparenti*, Torino 1985.

[76] G. Faustini, *Trentino e Tirolo dal 1000 al 1900. Breviario storico dell'autonomia*, Trento 1985, con prefazione di G. Grigolli, segretario regionale della DC del Trentino-Alto Adige, che scrive: «Ovunque si pongano i confini fra gli Stati, rimane sempre il dato di gruppi che devono coesistere e convivere, sia pur autonomi fra loro … Il problema sta dunque essenzialmente nel cercare regole di convivenza e di componimento interne a questa specie di matrimonio senza possibile divorzio. Questo compito spetta certamente in prima istanza ai diretti interessati di questo singolare rapporto, ma spetta anche ed in misura non secondaria ai vicini, tirolesi e trentini in prima fila».

[77] S. Vassalli, *Sangue e suolo*, cit., quarta di copertina: «Caso forse unico al mondo, una maggioranza, quella di lingua tedesca, si governa in quanto maggioranza e si tutela in quanto minoranza; si attribuisce tutti i privilegi del più forte e tutti i diritti del più debole».

[78] *La parola agli «ex»*, in «Letture trentine e altoatesine», 44-45, 1985, pp. 51 ss.

[79] P. Agostini, *Alto Adige. La convivenza rinviata*, Bolzano 1985.

contesa politica, l'autore si propose di «individuare col linguaggio della cronaca politica, situazioni antefatti, ragioni di potere, errori politici e umani, aspirazioni e negazioni di libertà, delitti, riparazioni e infine anche gli uomini che nel bene e nel male hanno contribuito a creare l'Alto Adige di oggi»[80]. È un lavoro, il suo, che nasceva dichiaratamente dalla nostalgia, tutta letteraria, per una frontiera dove, secondo la bellissima immagine di Joseph Roth, «non si vedevano né orsi né lupi. Dalla frontiera si vedevano soltanto i tramonti del mondo», mentre invece la frontiera attuale della regione segnava «due mondi che non si vedono e soprattutto non comunicano»[81]. Agostini ritiene che l'Alto Adige come terreno di scontro esista da molto tempo, l'Alto Adige come laboratorio per grandi confronti culturali non esista ancora e sostiene che il problema, del tutto nuovo rispetto a quelli che un ordinamento giuridico e un sistema costituzionale sono soliti considerare, consiste nell'«equilibrio che dev'essere trovato … fra le garanzie da attribuire a un gruppo, nel caso specifico a un gruppo etnico, e le garanzie da attribuire all'individuo, alla persona umana, ai suoi bisogni, ai suoi meriti, alla sua legittima aspirazione, ad essere quello che è, anche al di fuori delle verità convenzionali che vorrebbero ridurre tutto alla lingua parlata o all'etnia professata»[82].

L'anno successivo, nel 1986, cadeva nuovamente l'anniversario dell'Accordo di Parigi (il quarantesimo). Molte furono le pubblicazioni rievocative di provenienza istituzionale e pubblicistica, che ripercorsero i ben noti termini della questione[83] sottolineando da un lato il fatto che l'Accordo,

[80] *Ibidem*, p. 11.

[81] *Ibidem*, p. 7.

[82] *Ibidem*, p. 10.

[83] Cfr. G. FAUSTINI (ed), *Il più e il meno dell'Accordo di Parigi*, in «Letture trentine e altoatesine», 49, 1986, pp. 37 ss., interessante analisi dello stato di attuazione dell'Accordo alla luce della successiva evoluzione normativa; *A quarant'anni da Parigi*, in «Letture trentine e altoatesine», 50-51, 1986, pp. 27 ss. con interviste a S. MAGNAGO, *L'Accordo Degasperi-Gruber fu fatto per i tedeschi: completiamone l'attuazione e la convivenza verrà*; G. BAZZANELLA, *La Regione può essere l'anticipazione del sogno europeo, al di là delle garanzie per i tedeschi*; V. STADLMAYER, *È ora che i sudtirolesi organizzino la loro casa in modo che tutti si sentano a loro agio*. Cfr. inoltre *1946-1986 De Gasperi - Gruber. L'Accordo quarant'anni dopo*, supplemento speciale al quotidiano «Alto Adige», con numerosi contributi, tra cui, da segnalare L. STEURER, *Soluzione inevitabile*, nel quale l'autore giudica l'Accordo una «scelta illuminata», poiché riconosceva oltre ai diritti individuali del singolo anche quelli collettivi, in un quadro storico che vide nell'immediato dopoguerra l'eliminazione quasi totale di minoranze tedescofone in Europa. Steurer si sofferma poi a lungo sul tema dell'autodecisione, esaminandone le possibilità nel contesto di quegli anni, ricordando tuttavia che andava

al di là di ogni altra valutazione sul quadro della sua interpretazione o sulle modalità e qualità di attuazione da parte italiana e sudtirolese, fu elemento vivificatore di notevoli energie culturali e politiche in vista di una costruzione dell'autonomia che era divenuta «possibile», dall'altro che esso non poteva considerarsi un corpo estraneo nella storia trentina[84].

Vide la luce anche una ricostruzione biografica della vita di Ettore Tolomei[85], di un qualche interesse per l'argomento che trattiamo per le pagine

messo in conto anche il fatto che i sudtirolesi «fino al 1918 erano stati (ad eccezione dei socialdemocratici) fra i più accesi sostenitori di un'ottusa politica anti-autonomistica e nazionalistica nei confronti dei loro compaesani trentini, mentre a fine guerra essi andavano richiedendo per sé stessi ciò che fino a quel momento in gran parte avevano rifiutato al Trentino e poi che dal 1939 al 1945 avevano collaborato nella loro stragrande maggioranza con il regime nazista», *ibidem*, p. 19. Cfr. ancora *Un patto di pace*, numero speciale della rivista della Provincia autonoma di Trento «Il Trentino», ottobre 1986, con *Prefazione* del Presidente della Provincia di Trento L. ANGELI, *Un accordo aperto al futuro* e scritti di E. DI NOLFO, *Il trattato di pace*; K. GRUBER, *Un successo duraturo*; G. ANDREOTTI, *Un obbligo morale*; P. JANKOWITSCH, *Una strada proficua*. Si veda inoltre *40° anniversario Accordo Degasperi-Gruber*, Celebrazione in Consiglio della Provincia autonoma di Trento, Trento 17 dicembre 1986, con introduzione del Presidente del Consiglio provinciale F. PAOLAZZI, che, tra l'altro, affermò: «La soluzione di un'autonomia regionale ricomprendente anche il Trentino era viva nel pensiero di Degasperi, che ne ha lasciato anche testimonianza. Del resto il cofirmatario Gruber ha avuto l'occasione, recentemente e pubblicamente, di darci nel merito una specie di interpretazione autentica. Riferisce infatti l'ex Ministro di aver acquisito – prima della firma dell'accordo – il parere favorevole di Vienna e dei vertici politici sudtirolesi, sul coinvolgimento nel patto anche della parte trentina. I rapporti con i trentini venivano infatti giudicati dagli altoatesini come migliori rispetto a quelli correnti con il governo italiano e quindi la presenza trentina veniva considerata una garanzia della durata e solidità dello stesso». *Ibidem*, p. 7. La relazione storica fu tenuta da P. SCHIERA, *Crisi e sviluppo nella storia trentina. L'accordo Degasperi-Gruber come occasione di autonomia*.

[84] P. SCHIERA, *Crisi e sviluppo nella storia trentina*, cit., p. 27. L'autore ricorda che esso fu soprattutto il risultato dell'azione di un uomo, Alcide De Gasperi, che si era qualificato singolarmente, per il suo passato, per il suo carattere, per la sua natura di uomo di frontiera, per i legami che ancora conservava con ambienti austriaci e per la sua familiarità con le stesse questioni dell'autonomia e concluse: «Sia da parte italiana che da parte austriaca, che da parte degli alleati, nessuno dubitò che non spettasse a De Gasperi svolgere tale azione, tanto essa era coerente con la sua figura e con la sua formazione politica. Ma questa è anche, mi pare, la giustificazione più bella che si può portare della 'trentinità' stessa di quell'accordo, visto che … la formazione di De Gasperi va letta alla luce della battaglia di 'autonomia' che in Trentino si era andata combattendo, da più parti e con differenti idealità, ma sempre nella consapevolezza dell'impossibilità del distacco dalla matrice alpina da cui essa aveva origine». Di quell'anno si veda anche K. MITTERER, *Südtirol. Geschichte, Politik und Gesellschaft*, Wien 1986.

[85] M. FERRANDI, *Ettore Tolomei, l'uomo che inventò l'Alto Adige*, Trento 1986. Si vedano anche, successivamente, S. BENVENUTI - C. VON HARTUNGEN (edd), *Ettore Tolomei: un nazionalista di confine*, Trento 1988.

relative ai giudizi che Tolomei ebbe a dare, ovviamente da un versante nazionalistico e fortemente critico, sui progetti di autonomia che si andavano sviluppando nell'immediato dopoguerra.

Nel corso di quell'anno vide le stampe anche un volume di grande interesse, gli *Appunti* di Tullio Odorizzi sulla prima attuazione della autonomia regionale[86]. Esso riportava le riflessioni del protagonista della prima fase dell'autonomia, quella che si era incardinata nello Statuto del 1948 e che era andata in crisi a metà degli anni Cinquanta fino al *Los von Trient* proprio sull'interpretazione dell'art. 14[87], quello delle deleghe amministrative alle province e ai comuni, anche a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale[88].

Dai ricordi di Odorizzi emerge in primo luogo la linea «amministrativa» che caratterizzò tutta la sua opera al vertice della Regione, una linea volta all'azione, al criterio pratico, al buon senso, in un'incessante opera di ricostruzione dopo i disastri della guerra, di ripristino dell'efficienza della viabilità, di miglioramento delle condizioni igieniche, di promozione dell'edilizia civile e scolastica, di attivazione di acquedotti e fognature, di stimolo e sostegno dell'economia e in particolare, allora, dell'agricoltura[89].

[86] T. ODORIZZI, *L'autonomia regionale nella sua prima attuazione. Appunti*, Trento 1986.

[87] Nella prefazione al libro di Odorizzi, Renzo Helfer ricorda: «Odorizzi è nell'occhio del ciclone e viene accusato di tiepida fede regionalistica, di filocentrismo romano e, nella fattispecie, trentino … Nessuno lo può accusare, o lo accusa, di parzialità a svantaggio dei sud-tirolesi nell'esercizio dei suoi poteri; nessuno contesta l'organicità e l'efficacia della sua amministrazione. La sua colpa è quella di non ritenere costituzionalmente e giuridicamente corretta l'interpretazione dell'art. 14, secondo la quale alla Regione sarebbe rimasto solo il potere legislativo e regolamentare». L'art. 14 dello Statuto era così formulato: «La regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle provincie, ai comuni e ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».

[88] Corte Costituzionale, 28 febbraio 1957, n. 39. «L'ente delegato non esercita funzioni che siano diventate sue proprie, ma esercita funzioni dell'ente delegante e quest'ultimo, appunto perché, rimanendo titolare delle dette funzioni, ha sempre il dovere di curare che con esse siano conseguiti i fini di interesse generale ai quali tendono, non può disinteressarsi del modo come le dette funzioni siano effettivamente esercitate per effetto della delegazione. All'ente delegante spettano perciò poteri di vigilanza, di controllo e di sostituzione, ai quali con l'atto di delegazione non potrebbe rinunciare senza alterare l'istituto previsto dall'art. 14 dello Statuto».

[89] T. ODORIZZI, *L'autonomia regionale*, cit., p. 23, ricorda: «Favorimmo la riattivazione o la creazione di caseifici sociali, di cantine cooperative, di magazzini frutta, di cooperative di consumo, di casse rurali. Tutta un'attività frazionatissima, caratterizzata non dalla creazione di grandi opere ma dalla promozione e dal sostegno di molte modeste iniziative di

In secondo luogo vi è la difesa della sua visione del quadro in cui il primo Statuto aveva collocato il rapporto tra Regione e Province e il rifiuto, pacato, come nel suo costume, ma fermo, che vi fosse stata una «mancata applicazione» dell'art. 14 e che ad essa potesse imputarsi il malcontento del gruppo tedesco. Odorizzi ricordò infatti che l'art. 14 era la fedele trascrizione del terzo comma dell'art. 118 della Costituzione, dettato pertanto non in modo specifico per la situazione del Trentino-Alto Adige[90]. E dunque non «mancata applicazione» ci fu, ma rifiuto «dell'interpretazione che di quell'articolo facevano in buona fede – ma erroneamente – i rappresentanti del gruppo linguistico tedesco in Giunta ed in Consiglio. E fu il dissenso … nell'interpretazione dell'articolo che ne bloccò l'applicazione; non fu la volontà di non applicarlo»[91].

La serie di iniziative legate alla ricorrenza dei quarant'anni dall'intesa italo-austriaca di Parigi, che vide due sedute straordinarie dei Consigli provinciali di Bolzano e Trento, e un convegno svoltosi a Vienna con la partecipazione di politici e studiosi, oltre a una manifestazione organizzata dalla Democrazia Cristiana trentina, si concluse con un convegno-tavola rotonda organizzato dall'Istituto Trentino di Cultura[92] che invitò storici delle quattro potenze vincitrici, con il dichiarato intento di approfondire con il necessario rigore scientifico le circostanze storiche e il quadro delle

paese atte a portare subito alle popolazioni l'urgente sollievo di cui abbisognavano. Poi, nel tempo, potemmo dedicarci anche alle opere di grande rilievo …».

[90] *Ibidem*, p. 126: «È assolutamente errata l'opinione che l'art.14 sia stato inserito nello Statuto per attribuire alle province – ma in particolare alla provincia di Bolzano – funzioni e poteri amministrativi accogliendo un particolare modo di concepire l'autonomia da parte del gruppo linguistico tedesco». .

[91] *Ibidem*, p. 126. Da notare che le prime due legislature della Regione trascorsero senza conflitti rilevanti, in un clima di grande impegno. A. CANAVERO, *Gli anni della Regione*, cit., p. 133, ricorda che «numerose volte le deliberazioni furono prese all'unanimità o con la sola opposizione dei rappresentanti missini. Le polemiche erano nel complesso contenute, anche se non mancarono momenti di attrito».

[92] G. FAUSTINI (ed), *Premesse storiche e quadro internazionale dell'accordo Degasperi-Gruber*, Trento 1987, con interventi di A. ALCOCK, *La Gran Bretagna e l'Accordo Degasperi-Gruber sul Sudtirolo del 5 settembre 1946*; P. GUILLEN, *La Francia e la questione dell'Alto Adige (Sudtirolo). 1945-46* e altri interventi di I.A. Protopopov, I.D. Rusinow, F. Volgger e U. Corsini. Ricorda Faustini nell'*Introduzione* alla pubblicazione degli Atti che vi erano state polemiche seguite alla cerimonia nel Consiglio provinciale di Bolzano per la messa in discussione di alcuni punti già attuati dello Statuto (la proporzionale e la procedura di appartenenza a un gruppo linguistico) e inoltre che difficoltà insuperabili si erano manifestate nell'impostare commemorazioni unitarie tra Bolzano e Trento per l'opposizione della SVP che non intendeva accettare un collegamento tra l'istituto regionale e l'Accordo di Parigi.

relazioni internazionali in cui l'Accordo era maturato. Ne emerse una concorde valutazione sul fatto che la parte avuta da Roma e da Vienna nella decisione sulla permanenza del confine al Brennero fosse stata marginale[93].

Nel 1987 l'analisi sulla questione dell'autonomia proseguì con tre volumi di grande rilievo.

Il nuovo lavoro di Piero Agostini, in collaborazione con Alessandra Zendron, ripercorreva quarant'anni tra Roma e Vienna, ricostruendo nel dettaglio la vicenda altoatesina dal 1945 avvalendosi con metodo storico-giornalistico di testimonianze dirette, di giudizi espressi in prima persona da protagonisti, da esperti o da studiosi degli avvenimenti narrati[94].

Fu edito quell'anno anche il volume di Pietro Pastorelli sulla politica estera italiana del dopoguerra[95]. Esso ripubblicò relazioni e interventi in precedenza già noti, ma ebbe il pregio di rappresentare un quadro d'insieme, basato sui documenti diplomatici e sulle fonti storiografiche. I primi due capitoli sono dedicati alla questione dei rapporti italo-austriaci[96] con una minuziosa ricostruzione – che porta fino all'intesa per il Pacchetto del 1969 – della volontà dei governi italiani di adempiere all'Accordo di Parigi e dell'atteggiamento dell'Austria in appoggio alle rivendicazioni sudtirolesi.

[93] Interessante il ricordo di Volgger, *ibidem*, p. 25: «Gruber aveva la scelta: o lasciare la conferenza con una dichiarazione solenne o firmare un trattato, un accordo, anche se non il migliore possibile. Tutti e due, Gruber e Degasperi erano in qualche nodo nei guai. Io ammiro Gruber che ha avuto il coraggio di firmare un accordo impopolare, impopolare in Austria perché gli austriaci si aspettavano molto di più, molto di più. Anche Degasperi era nei guai quando è tornato con quell'accordo, perché certi circoli dicevano: 'ma perché hai firmato questo accordo, perché? La frontiera non era più da modificare, l'Alto Adige era già nostro e dunque era inutile firmare questo accordo'. Io credo che abbiano fatto bene tutti e due».

[94] P. AGOSTINI - A. ZENDRON, *Quaranta anni tra Roma e Vienna*, Torino 1987. Il volume nasce dai materiali raccolti per una serie di trasmissioni radiofoniche andate in onda con il medesimo titolo nella rete regionale RAI del Trentino-Alto Adige nel 1985 e in replica nel 1986. Sulla questione del «quadro» entro il quale l'autonomia avrebbe dovuto essere applicata, gli autori, a p. 27, scrivono: «Il quadro comprendeva il Trentino? Oppure non lo comprendeva salvo nelle recondite e non espresse intenzioni di De Gasperi? A tutt'oggi la polemica non è ancora completamente spenta, anche se Gruber in persona ha sempre onestamente ammesso che la riserva di De Gasperi gli era nota e che fu giusto, realistico, necessario, accettarla».

[95] P. PASTORELLI, *La politica estera italiana del dopoguerra*, Bologna 1987.

[96] *Ibidem*, cap. 1 «La questione del confine italo-austriaco alla conferenza della pace (1945-1946)», già pubblicato in *L'Accordo di Parigi, 5 settembre 1946*, cit., e cap. 2: «I rapporti italo-austriaci dall'accordo De Gasperi-Gruber alle intese più recenti (1946-1969)», già pubblicato in «Rivista di Studi Politici Internazionali», 1973, 2 e in «Storia e Politica», 1974, 1-2.

Infine vide la luce il lavoro di Rolf Steininger che si occupa del periodo 1945-1946, ripercorrendo il quadro della Conferenza della pace e il negoziato per l'Accordo di Parigi, nel quale la ricerca storica prevale senz'altro sulla polemica, in precedenza fortemente presente nella pubblicistica in lingua tedesca[97].

Il 1988 era l'anno, invece, del quarantesimo anniversario dello Statuto di autonomia.

La Provincia autonoma di Trento volle ricordarlo con un numero speciale dei *Quaderni* de «Il Trentino»[98] e promuovendo uno studio sull'Arge Alp, comunità di regioni alpine che rievocava nel suo sorgere l'antico concetto di «Regione delle Alpi – Land im Gebirge»[99]. Promosse inoltre una ampia ricerca storica e giuridica che portò a confronto studiosi locali e nazionali in un convegno svoltosi al Castello del Buonconsiglio il 20-21 maggio 1988[100]. I lavori, coordinati da Pierangelo Schiera, evidenziarono che il riferimento principale dell'autonomia è «il quadro culturale in senso lato, che propriamente non è altro che il risultato dell'intreccio di relazioni tra gli uomini e i gruppi umani che consapevolmente vivono in una comunità»[101].

[97] R. STEININGER, *Los von Rom? Die Südtirolfrage 1945/46 und das Gruber-De Gasperi Abkommen*, Innsbruck 1987; si confronti con G. FRAMKE, *Im Kampf um Südtirol*, Tübingen 1987 e con F. THALER, *Dimenticare mai*, Bolzano 1988.

[98] *40 anni di autonomia* (Quaderni de «Il Trentino», 105), Trento 1988, con interventi del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giovanni Goria, del Presidente della Giunta provinciale, Pierluigi Angeli, del Presidente del Consiglio provinciale, Franco Paolazzi e di Umberto Pototschnig. In appendice la *Storia dell'Autonomia* di A. VADAGNINI, che raccoglie le undici puntate pubblicate sul mensile della Provincia, «Il Trentino», nel 1987.

[99] G. ANDREATTA - M. DEFRANCESCO, *La Regione delle Alpi / Land im Gebirge*, Trento 1988. La denominazione dell'Arge Alp deriva dal tedesco «Arbeitsgemeinschaft Alpenländer». Essa è «una libera associazione di enti pubblici dotati di capacità di governo, rappresentativi di determinate popolazioni insediate in territori alpini, appartenenti a più stati fra loro omogenei, che persegue finalità comuni inerenti alla medesima natura alpina dei suoi membri». Nella presentazione P. Angeli, Presidente della Provincia di Trento, ricordò il valore particolare dei rapporti transfrontalieri per la Provincia di Trento «la quale deve la propria speciale autonomia anche al fatto di appartenere e vivere questo sistema di relazioni di qua e di là del Brennero, che sicuramente era presente sia al trentino Degasperi come al nord tirolese Gruber, sottoscrittori a Parigi, per una di quelle singolari coincidenze storiche non senza significato, del più importante accordo di questo secolo fra l'Italia e l'Austria».

[100] *1948-1988. L'Autonomia trentina: origini ed evoluzione fra storia e diritto*, Atti del convegno, Trento 20-21 maggio 1988, 2 voll., I: P. SCHIERA (ed), *Atti della sessione storica*; II: F. ZUELLI (ed), *Atti della sessione giuridica*, Trento 1988.

[101] Nell'*Introduzione* ai lavori, P. Schiera colloca nella «diversità» dell'arco alpino uno dei caratteri distintivi di quel quadro culturale (*ibidem*, p. 11) e sottolinea che «mai come

Ai nostri fini vanno segnalate le relazioni di Sergio Fabbrini, Gianni Faustini e Franco de Battaglia.

Il primo[102] scandaglia quattro fasi dell'autonomia: mediazione, iniziativa, razionalizzazione e transizione concludendo che di fronte a processi che vanno verso il superamento degli Stati nazionali, di fronte a un'Europa che con insistenza bussa alle porte, «un'autonomia senza contenuti finisce per ridursi, *malgré elle*, in un'autonomia di privilegi. Dunque, è di contenuti, e non di evocazioni, che è necessario discutere»[103].

Faustini[104], da parte sua, ripercorre l'uso delle denominazioni Alto Adige e Sudtirolo per concludere che la compresenza delle due denominazioni conferma la bipolarità di questa terra e che una convinta adesione del Trentino a un criterio bipolare della politica culturale può contribuire a determinare una sommatoria di due identità anziché ridurle a un'informe confusione.

De Battaglia[105], infine, ritrova le ragioni e le prospettive dell'autonomia in un tessuto sociale ed economico (più che etnico e linguistico) fatto di «incontro» di minoranze e vede in questo un laboratorio avanzato per le sfide del regionalismo[106].

In uno studio che dichiaratamente voleva «essere un appello alla convivenza tra le due principali etnie della provincia» di Bolzano, Giuseppe Caprotti ricostruì la questione sudtirolese prevalentemente sulla base di documenti conservati negli archivi del Ministero degli Esteri france-

questa volta, la storia è storia del presente. Mio intento infatti non è stato legittimare l'autonomia di 'oggi' sulla base di una presunta autonomia di ieri, ma piuttosto di tentare una ricostruzione dell'autonomia di ieri sulla base di quella di oggi. *Western wird sein was morgen gewesen ist*: ieri sarà quel che domani è stato. È a partire dal domani da realizzare che si deve leggere anche la storia di ieri».

[102] S. Fabbrini, *L'autonomia tra partiti e istituzioni: individuazione delle problematiche politiche*, *ibidem*, pp. 103-133.

[103] *Ibidem*, p. 129.

[104] G. Faustini, *Le denominazioni Alto Adige, Sudtirolo e Trentino nei giornali italiani dal 1945 ad oggi*, *ibidem*, pp. 191-208.

[105] F. de Battaglia, *Minoranze storiche, sociali, culturali alle origini e nel futuro dell'autonomia trentina*, *ibidem*, pp. 209-230.

[106] *Ibidem*, p. 228: «mostrare (e studiare) come l'essere 'minoranza' (particolarità sociali, preesistenze culturali, economie minoritarie) possa diventare scintilla di libertà, di rivendicazione etica, di distinzione non totalitariamente appiattita in quel 'villaggio globale' che le tecnologie e il potere stanno costruendo».

se[107]. Quanto all'Accordo De Gasperi-Gruber, l'autore ritiene che «anche se De Gasperi era convinto che la creazione della Regione Trentino-Alto Adige sarebbe stata un bene dal punto di vista economico, politicamente la sua scelta era molto discutibile. Non si teneva conto ancora una volta delle aspirazioni dei sudtirolesi»[108].

La Provincia autonoma di Bolzano pubblicò l'opera a due mani di Rudolf Lill e Umberto Corsini *Alto Adige 1918-1946*[109], nella quale Corsini scrisse di dissentire profondamente nei confronti di una presentazione della storia del Trentino come se «questa terra fosse stata da sempre una cosa sola col Tirolo, seguendo in ciò schemi tradizionali della storiografia austro-tedesca dal 1803 in poi, da quando cioè il Principato Vescovile di Trento fu annesso per la prima volta all'Austria, schemi ingigantiti nei decenni del pangermanesimo e dopo»[110] e sull'Accordo di Parigi che «il novum degli Accordi è dato dall'impegno che l'Italia si è assunta in sede internazionale nei confronti dell'Austria e della minoranza sudtirolese. Quanto al loro contenuto, essi rappresentano, a nostro giudizio, il punto di arrivo degli indirizzi di politica interna nei confronti della minoranza, che l'Italia nei suoi governi democratici dal 1918 al 1922 e negli anni 1945-1946 aveva già seguito e in parte attuato»[111].

La Regione, dal canto suo, completò una trilogia[112] di studi sull'autonomia con un volume di Enrico Serra sull'Accordo di Parigi[113] e con la pubblicazione della intera raccolta dei progetti approntati per lo Statuto speciale del 1948[114].

[107] G. Caprotti, *Alto Adige o Südtirol? La questione altoatesina o sudtirolese dal 1945 al 1948 e i suoi sviluppi: studio degli archivi diplomatici francesi*, Milano 1988.

[108] *Ibidem*, p. 116. Caprotti così argomenta: «A nostro avviso, con la riunione delle due province, De Gasperi voleva controbilanciare il separatismo sudtirolese con l'autonomismo lealista dei trentini. Ma tale soluzione, se mirava forse a stabilire un equilibrio tra le due etnie, non avrebbe potuto raggiungerlo poiché la sproporzione numerica era troppo grande».

[109] U. Corsini - R. Lill, *Alto Adige 1918-1946*, Bolzano 1988.

[110] *Ibidem*, p. IV.

[111] *Ibidem*, p. 427. Di Lill si deve segnalare anche il volume *Südtirol in der Zeit des Nationalismus*, Konstanz 2002.

[112] Nel 1987 era stato pubblicato, in versione italiana, R. Schober, *Storia della Dieta Tirolese. 1816-1918*, a cura di A. Moioli, Trento 1987.

[113] E. Serra, *L'Accordo De Gasperi-Gruber nei documenti diplomatici italiani ed austriaci*, Trento s.d. (ma 1988).

[114] P. Piccoli - A. Vadagnini, *Il cammino dell'autonomia*, cit.

Nel suo volume Serra si propone di illustrare il processo che ha condotto la diplomazia dei due paesi a formulare un accordo che «per il modo in cui è stato concluso – quando cioè in tutta Europa si risolveva il problema delle minoranze con delle allucinanti trasmigrazioni di popolazioni – resta e resterà esemplare nel suo genere» e conclude che sulla base della documentazione di parte italiana, austriaca e sudtirolese la posizione di De Gasperi e di Gruber appare sufficientemente chiara e chiarita[115].

Se il volume di Serra è un prezioso strumento di consultazione di documenti ufficiali delle parti in causa, la raccolta dei progetti di Statuto elaborati dalle forze politiche e dalle istituzioni nel Trentino dell'immediato dopoguerra costituisce a sua volta uno strumento prezioso per la conoscenza di quanto esteso e profondo sia stato il fermento in sede locale sul tema dell'autonomia, tanto da produrre compiute ipotesi giuridiche di ordinamento della Regione e delle Province.

A conclusione dell'anno, Umberto Corsini pubblicò un saggio sulla politica interna italiana per l'Alto Adige negli anni 1945-1946[116], nel quale sottolineò che proprio dalla pubblicazione di tutti i progetti di autonomia per il territorio di quella che sarà poi la Regione Trentino-Alto Adige emergeva una fondamentale e inequivocabile testimonianza su due ordini di questioni: «1) che già da un anno prima dell'Accordo De Gasperi-Gruber i circoli politici trentini, partiti e associazioni in rappresentanza dell'intera popolazione, fatta eccezione di esigue frange di tendenze centralistiche, non solo chiedevano l'autonomia per il Trentino e l'Alto Adige, ma avevano posto mano all'elaborazione di progetti, entranti tutti, alcuni più altri meno, nel merito del quadro territoriale e giuridico dell'autonomia stessa; 2) che quando essa fu istituita non venne elargita al Trentino in conseguenza della concessione che se ne faceva all'Alto Adige e alla minoranza sudtirolese, ma in coerenza e in continuità con pregresse situazioni storiche, con le richieste presentate negli anni 1919-1922, con gli impegni

[115] Serra ne *L'Accordo De Gasperi-Gruber*, cit., p. 24, scrive: «Vi fu anche a Roma, ed i documenti lo comprovano, la volontà di fare ammenda degli errori e delle violenze perpetrate dal regime fascista, e di ristabilire un clima di pace e di tranquillità nella Regione. Non si deve mai dimenticare il fatto che De Gasperi fosse lui stesso un 'uomo di frontiera' e che quale deputato trentino al Parlamento di Vienna aveva appunto sostenuto il principio dell'autonomia per la popolazione italiana dell'impero asburgico. Questo spiega anche la larghezza di veduta nel problema del ritorno nel Sudtirolo degli optanti per la patria tedesca, e per la quale il Presidente italiano incontrò in Patria qualche ostacolo».

[116] U. CORSINI, *La politica interna italiana per l'Alto Adige negli anni 1945-1946*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», 67, 1988, pp. 403-446.

già allora assunti dalla Corona e dai Governi del tempo, non onorati dai Governi successivi»[117].

Di parere completamente contrario Othmar Parteli che, sulla scorta di articoli de «Il nuovo Trentino» e di altri interventi di De Gasperi nel 1918-1919, accusò quest'ultimo di aver scientemente e fraudolentemente «giocato» Gruber e i sudtirolesi a Parigi, avendo da sempre come obiettivo quello di costringere i sudtirolesi in un quadro che consentisse di meglio controllarli[118].

Il decennio si chiuse con un importante convegno organizzato dal Museo Trentino del Risorgimento e della Lotta per la Libertà a vent'anni dall'approvazione del Pacchetto, nel quale studiosi italiani e stranieri approfondirono un quadro di riferimento più ampio di quello locale, in un panorama che comprende l'intera area alpina[119] e che si colloca nel più vasto quadro del consolidamento dell'Europa quale strumento di pacifica convivenza di popoli e di culture[120].

117 *Ibidem*, pp. 435-436.

118 O. PARTELI, *Südtirol von 1918 bis 1970* (*Geschichte des Landes Tirol*, IV/I), Bolzano - Innsbruck - Wien 1988. Le tesi espresse nel libro saranno confutate da Umberto Corsini, cfr. *infra*, nota 123.

119 V. CALÌ (ed), *Autonomia e regionalismo nell'arco alpino. Attualità di un confronto a vent'anni dal pacchetto*, Atti del convegno, Trento 29-31 marzo 1990, Trento 1991. Dopo una riflessione di A. VADAGNINI, *Enrico Conci, deputato a Vienna e senatore a Roma*, la prima parte riporta relazioni su regioni, popoli ed autonomie nel processo di formazione dello Stato moderno, dal Canton Ticino, all'Istria, dal Tirolo alla Val d'Aosta; la seconda analizza le regioni a statuto speciale, con un contributo di F. VISETTI, *Le competenze regionali e provinciali nel primo e nel secondo Statuto d'autonomia del Trentino-Alto Adige*; la terza si sofferma su Trentino e Sudtirolo: il processo autonomistico dal primo dopoguerra al Pacchetto, con relazioni di V. CALÌ, *Trentino e Alto Adige. Dall'annessione all'autonomia*; L. PALLA, *I ladini dolomitici nella loro ricerca dell'autonomia dal primo al secondo dopoguerra*; G. FAUSTINI, *Dibattito politico, vita culturale e informazione in Alto Adige tra il 1948 e il 1970*; S. BENVENUTI, *Il Centro Studi per l'Autonomia Regionale (22 luglio 1945 - 19 febbraio 1946)*; A. HOLZER, *Egemonia in provincia: l'esempio della Südtirolervolkspartei. Linee di sviluppo di un partito etnico regionale*; F. RASERA, *Polemiche sull'autonomia della scuola. Confessionalismo e autonomismo nel caso trentino (1918-1988).* Il convegno si tenne anche alla luce dei risultati della ricerca sull'autonomia e l'amministrazione locale nell'area alpina promossa dal Comitato per la cooperazione tra le regioni dell'arco alpino e coordinata dalla Regione Trentino - Alto Adige, i cui *Atti* erano stati pubblicati a cura di P. SCHIERA, R. GUBERT, E. BALBONI, con il titolo *L'autonomia e l'amministrazione locale nell'area alpina*, Milano 1988.

120 Sottolinea il Presidente della Regione T. Andreolli in *Autonomia e regionalismo nell'arco alpino*, p. 7, presentazione a V. CALÌ (ed), *Autonomia e regionalismo*, cit.: «le Alpi, quindi, come grande area dell'autonomia, ma pure le Alpi come spazio di collaborazione interre-

In quel periodo si registrarono inoltre numerosi contributi di analisi giuridica del nuovo impianto autonomistico[121].

6.

Gli anni Novanta si aprirono con alcune pubblicazioni divulgative promosse da Provincia, Regione e istituzioni locali[122]; ma il rilievo maggiore assunse in quel periodo l'ultimo scritto di Umberto Corsini, a confutazione delle tesi già ricordate di Othmar Parteli[123]. Corsini appuntò la propria analisi in primo luogo sulla falsa attribuzione a De Gasperi di una frase contenuta in un articolo de «Il nuovo Trentino» nel 1919 («Tirolesi la vostra vita era la nostra morte, ora la nostra vita sarà la morte vostra»); frase contenuta in realtà in un articolo del 1918, dal titolo «Tirolo … addio» a firma «s.p.» e di diversa intonazione se riportata correttamente: «L'ora del riscatto è

gionale, di cooperazione transfrontaliera, di esperienza federalista: questo è il contributo che le Alpi possono dare all'Europa, ad una Europa che sarà tanto più forte quanto più saprà armonizzare le molteplici identità che la costituiscono».

[121] Cfr. E. Gizzi, *Manuale di diritto regionale*, Milano 1981; E. Reggio D'Aci, *La Regione Trentino-Alto Adige*, Milano 1982; G. Bronzetti, *Le potestà legislative ed amministrative della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e Bolzano*, Trento 1985; A. Pizzorusso, *Le minoranze nel diritto pubblico interno*, Milano 1987.

[122] A. Vadagnini - C. Lutteri, *Dalla Storia le ragioni del futuro*, Trento 1991, con brevi saggi di A. Vadagnini, *Un progetto di Statuto in ogni tasca*, e di C. Lutteri, *Dinamismo ed evoluzione nell'ordinamento del Trentino-Alto Adige*; M. Lando (ed), *Incontro con l'Autonomia, autogoverno e sviluppo del Trentino*, Trento 1991, con testi di B. Agostini, D. de Pretis, R. Gubert, M. Lando, G. Pegoretti, A. Scaglia, P. Schiera, R. Toniatti. Si ricordano poi una nuova edizione di P. Magagnotti (ed), *Volto di una regione di confine*, Trento 1992 e una pubblicazione sul profilo storico dell'autonomia nel Trentino di A. Vadagnini, *Quarant'anni e otto secoli*, Trento s.d. (ma 1993). Quest'ultimo volume traccia un profilo storico dell'autonomia trentina nel suo sviluppo secolare, dalle origini medievali fino ai nostri giorni attraverso vicende e protagonisti che ne hanno costituito i passaggi più importanti e si colloca in un momento storico di particolare valenza – la riunificazione della Germania, la fine del modello comunista, lo sgretolarsi dell'impero sovietico, come ricorda nella presentazione G. Bazzanella, Presidente della Provincia di Trento, nel solco di una prospettiva europea che superi le contrapposizioni: «Nella prospettiva del superamento dei confini geografici tra i paesi europei, è ancora utile riflettere sulla presenza, il significato e l'organizzazione politica di una regione ad autonomia speciale, che dovrebbe offrire un modello di piccola Patria, dove una convivenza pacifica tra i vari gruppi etnici, fondata su patti liberamente definiti e accettati, possa convincere a superare vecchie divisioni di tipo nazionalistico».

[123] U. Corsini, *Alcide Degasperi e i «tedeschi» dell'Alto Adige*, in «Clio», 29, 1993, 1, pp. 97-143 e anche in «Studi Trentini di Scienze Storiche», 72, 1993, pp. 85-133. Nel presente saggio si fa riferimento alla pubblicazione del saggio in «Studi Trentini».

suonata e convien separarci, Tirolesi. Sentimenti opposti agitano il nostro e il vostro cuore; la nostra gioia è il vostro dolore, la nostra vita è la vostra morte come ieri la vita vostra era la morte nostra», senza dunque l'arbitraria sostituzione del presente «è» con il futuro «sarà»[124]. Corsini ripercorse poi tutta la attività politico-diplomatica di De Gasperi fino ai cruciali momenti dell'Accordo di Parigi e dei lavori della Costituente, sottolineandone la linearità di intenti e di comportamenti[125]. Concluse il suo saggio ponendo a confronto il testo dell'Accordo di Parigi con i deliberati della Dieta popolare tedesca di Vipiteno del 1918 e i suoi «intenti di cancellare l'italianità del Trentino», e i 32 punti di Ettore Tolomei del 1923, «pervasi dalla volontà di eliminare ogni radice e ogni importanza nazionale del gruppo sudtirolese dell'Alto Adige», per evidenziare «quale balzo in avanti sia stato compiuto verso il rispetto delle genti, quale che sia la loro nazionalità» e rinvenendo in ciò l'impronta preminente di Alcide De Gasperi, trentino.

Nel corso di quell'anno si tenne, a Castel Mareccio a Bolzano, il convegno organizzato dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige «A cinquant'anni dall'Accordo De Gasperi-Gruber»[126]. Significativo, nell'introduzione del

[124] *Ibidem*, p. 91. Corsini stigmatizza l'utilizzo di una citazione dell'articolo sbagliata nella data e di seconda mano, attinta da un fascicoletto di K. PUNT e V. MORODER, *Italien in Südtirol*, München 1959, p. 91.

[125] *Ibidem*, pp. 119-121. Lo storico si richiama al *Memorandum* addizionale B presentato il 1° giugno 1946 a Parigi nel corso dei lavori preparatori dei trattati di pace nel quale ci si riferisce all'unità regionale del Trentino-Alto Adige con speciali congegni interni per la tutela della minoranza di lingua tedesca; alla lettera di Gruber al rappresentante della SVP Otto von Guggenberg nella quale ricorda che «De Gasperi ci ha spiegato diffusamente i motivi per i quali è stato indotto al tentativo di trovare una qualche soluzione comune con i trentini, ma per la nostra insistenza ha dichiarato di rendersi conto che ovviamente tale soluzione non potrà mai essere adottata contro la volontà dei sudtirolesi»; alle dichiarazioni di De Gasperi all'atto dell'approvazione dello Statuto di autonomia: «Il compito era questo: mantenere l'impegno che si era preso a Parigi, assicurare cioè l'esercizio di un potere autonomo agli abitanti della zona di Bolzano. Contemporaneamente soddisfare le aspirazioni degli abitanti della provincia di Trento e concedendo e assicurando i diritti autonomi alla provincia di Bolzano garantendo anche l'esistenza di tutti i diritti della minoranza italiana. Ossia, risolvere il problema della convivenza amministrativa creando garanzie istituzionali per le minoranze entro la regione dei tedeschi e dentro la provincia di Bolzano per gli italiani»; alle dichiarazioni del Presidente della SVP Erich Amonn al Congresso del 25 febbraio 1948; «… dichiaro che è falso che [quella] dichiarazione ci sia stata estorta con maggiore o minore pressione … è stata da noi fatta in piena coscienza della nostra responsabilità e con sentimento di effettivo riconoscimento per la comprensione che ci è stata dimostrata in un'atmosfera di fiducia».

[126] *A cinquant'anni dall'Accordo Degasperi-Gruber. Da un conflitto internazionale a un comune impegno europeo*, Atti del convegno, Castel Mareccio (Bolzano), 11-12 giugno 1993, Trento

vicepresidente Alexander von Egen, il riconoscimento che in anni in cui nessuno parlava di diritti delle minoranze, «se da un lato De Gasperi contribuì a negarci l'autodeterminazione, dall'altro fu disposto a firmare l'Accordo. Si dimostrò quindi anche disposto ad un'apertura europea»[127].

Nella sezione storica intervennero Pietro Pastorelli e Rolf Steininger. Il primo inserisce l'Accordo di Parigi nel contesto di una secolare inimicizia tra Austria e Italia[128] e ritiene che «quella di De Gasperi può proprio essere definita una vera proposta di pacificazione, dopo cent'anni di contrasti e di guerre»[129]. Chiedendosi se fu accolta come tale da parte austriaca, Pastorelli ripropone la sua analisi sugli anni seguenti definendo gli anni 1947-1953 la fase dell'«adempimento», nel senso che l'Austria, pur nell'amarezza della mancata revisione territoriale, dimostrò di accettare l'Accordo nei termini in cui era stato sottoscritto, mentre per il periodo 1956-1961 parla di «tentativo austriaco di superamento dell'Accordo»[130].

Da parte sua Steininger[131] sottolineò che «l'Accordo presentava dei punti deboli ed alcuni passaggi erano stati volutamente formulati in modo non vincolante, tuttavia – come ebbe a dire l'ambasciatore italiano a Londra, il conte Nicolò Carandini – a Parigi 'si è lavorato una volta tanto in buona fede'. La firma di De Gasperi rivela un certo qual spirito europeistico – almeno così parve allora. In realtà le cose andarono poi diversamente: gli italiani

1994. Gli Atti sono divisi in sezioni: storica, con relazioni di P. Pastorelli e R. Steininger; giuridica, con relazioni di F. Ermacora, G. Conetti, K. Zeller; socio-culturale, con relazioni di R. Gubert e H. Denz; internazionale, con relazioni di R. Scartezzini, P. Schiera, F. Pahl, A. Berloffa, L. Sebesta. Quest'ultima usa la felice espressione di «svuotamento dell'aggressività dello Stato nazionale» con riferimento alla politica degasperiana di quegli anni.

[127] *Ibidem*, p. 16. Secondo von Egen – con un'espressione coniata dal canonico Gamper – l'Accordo di Parigi rappresenta la «Magna Charta» dei sudtirolesi.

[128] Su di essa si veda C. GATTERER, *Italiani maledetti, maledetti austriaci*, Bolzano 1986, trad. it. dall'originale *Erbfeinalschaft Italien-Österreich*, Wien 1972.

[129] P. PASTORELLI, *I rapporti italo-austriaci dal dopoguerra ad oggi*, in *A cinquant'anni dall'Accordo Degasperi-Gruber*, cit., p. 36.

[130] Questa fase fu favorita dalla sottoscrizione, nel 1955, da parte dell'Austria, del Trattato di Stato che le restituì piena indipendenza. Sulla conclusione della vicenda, con la quietanza liberatoria da parte dell'Austria, si vedano anche A. GATTINI, *La chiusura della controversia italo-austriaca sull'Alto Adige*, in «Rivista di Diritto Internazionale», 75, 1992, 2, e R. MONACO, *Chiusura della vertenza sull'Alto Adige*, in «Rivista di Studi Politici Internazionali», 59, 1992, 4.

[131] R. STEININGER, *La questione sudtirolese dal 1946 al 1993, uno sguardo d'insieme*, in *A cinquant'anni dall'Accordo Degasperi-Gruber*, cit., pp. 41 ss.

infatti si sottrassero, con delusione di sudtirolesi ed austriaci, agli impegni che avevano assunto in tale sede ed interpretarono l'Accordo in maniera estremamente restrittiva, a cominciare dalla costruzione dell'autonomia»[132].

La ricostruzione dei fatti seguenti porta l'autore a concludere che «bisogna onestamente constatare che al momento di mettere in pratica l'Accordo quella stessa 'buona fede' da parte italiana venne a mancare. La politica portata avanti dall'Italia in questi anni in Sudtirolo non è stata davvero una pagina di cui gloriarsi, anzi essa è stata indegna di uno Stato democratico quale l'Italia era ed è … Il gesto generoso che era legittimo attendersi da Roma non è mai arrivato»[133].

In un intervento a commento delle due relazioni Felix Ermacora affermò che sulla base dei documenti storici non sembra si possa dimostrare che ci sia stato un comportamento indegno da parte dell'Italia e che anzi «con l'accordo sul Sudtirolo sottoscritto da De Gasperi e Gruber, l'Italia quale ex potenza dell'Asse, abbia dato, direi, un tributo alla giustizia e abbia cancellato tutto ciò che era stato fatto nel Sudtirolo durante l'era fascista» compiendo un atto riparatorio per un periodo di cui l'Italia democratica non aveva responsabilità[134]. Nella replica Steininger, nel valutare ciò che De Gasperi e soprattutto Gruber volevano ottenere firmando l'Accordo, la realizzazione cioè di un'autonomia locale o di un'autonomia regionale, affermò di essere «sempre più propenso a credere che Gruber guardasse con più favore alla realizzazione dell'autonomia regionale»[135].

Nello stesso anno fu pubblicato un saggio di Günther Pallaver sugli aspetti internazionali della vicenda sudtirolese tra il 1943 ed il 1955[136].

[132] *Ibidem*, p. 42.

[133] *Ibidem*, p. 80.

[134] *Ibidem*, p. 103. Ermacora ricorda di aver partecipato, ricoprendo le più diverse funzioni, a tutti gli incontri sull'Alto Adige dal 1958 in poi. In un suo volume di due anni prima (*Die verhinderte Selbsbestimmung*, Wien - München 1991), aveva messo in luce come l'Accordo di Parigi avesse fatto passare in secondo piano il diritto di autodeterminazione dei popoli compresa «l'autodeterminazione negata» al popolo sudtirolese. Sul tema dell'autodeterminazione, cfr. anche T. VEITER, *Das Selbsbestimmungsrecht als Menschenrecht*, in *Auf dem Weg zur Menschenwürde und Gerechtigkeit. Festschrift für Hans R. Klecatsky*, Wien 1980. Sul punto di vista italiano, cfr. N. RONZITTI, *Le minoranze tra autodeterminazione e autonomia*, in A. DE GUTTRY - N. RONZITTI (edd), *I rapporti di vicinato tra Italia e Austria*, cit.

[135] *A cinquant'anni dall'Accordo Degasperi-Gruber*, cit., p. 113.

[136] G. PALLAVER, *Südtirol 1943-1955: Internationale Aspekte*, in H. REINALTER (ed), *Handbuch zur neueren Geschichte Tirols. 1. Teil. Politische Geschichte*, Innsbruck 1993.

L'anno seguente fu pubblicata la raccolta delle relazioni svolte nell'ambito del corso di storia per l'Alto Adige organizzato dall'Assessorato alla Cultura e Istruzione in lingua italiana della Provincia di Bolzano[137], nell'ambito della quale il professor Umberto Corsini svolse anche una comunicazione sulla nascita della Volkspartei e sull'Accordo De Gasperi-Gruber[138].

Anche a Trento venne svolto, ad iniziativa dell'Associazione culturale «Antonio Rosmini», un articolato seminario di studio sulla storia del Trentino, nell'ambito del quale si intrattennero sui temi dell'autonomia Maria Garbari e Gianni Faustini[139]. Venne inoltre pubblicato un volumetto di documentazione giornalistica e iconografica che, partendo dalla domanda «chi sono i trentini?» e profittando della presenza in quegli anni alla guida della Provincia autonoma di Trento del Partito Autonomista Trentino Tirolese, si pronunciava a favore della ricostituzione della regione alpina del Tirolo storico da Kufstein a Borghetto[140].

L'anno seguente la Società di Studi Trentini di Scienze Storiche organizzò un convegno su «Autonomia e federalismo nella tradizione storica italiana ed austriaca» che ripercorse aspirazioni e realizzazioni istituzionali da metà dell'Ottocento ad oggi[141].

137 G. DELLE DONNE (ed), *Incontri sulla storia dell'Alto Adige*, Bolzano 1994.

138 Nella presentazione del corso, *ibidem*, p. 15, Corsini ricorda di aver scelto qualche anno prima, nella lezione di commiato all'Università di Venezia, il tema: «la storiografia comparativa come metodo scientifico e impegno civile» e sottolinea che «ognuno ha il dovere di contribuire a correggere le distorte immagini che altri si sia formato di lui. È un impegno scientifico e civile che solo la storia della storiografia può assolvere».

139 L. DE FINIS (ed), *Storia del Trentino*, Atti del convegno, Trento 27 gennaio - 2 giugno 1994, Trento 1994. In particolare si vedano le relazioni: G. FAUSTINI, *L'autonomia del Trentino*; M. GARBARI, *Dalla costituzione dell'Alpenvorland agli accordi Degasperi-Gruber*. Quest'ultima sottolinea che «l'estensione dell'autonomia alla provincia di Trento non fu dunque un dono elargito come conseguenza dell'ambito regionale, … trovava la propria legittimazione in se stessa, nella volontà delle popolazioni, nella lotta sostenuta nel corso dei decenni durante la sovranità austriaca, e mai giunta a soluzione positiva, per ottenere il distacco dalla provincia tirolese, nelle tradizioni storiche che avevano impresso nei comportamenti, negli atteggiamenti mentali, nella gestione degli interessi materiali un carattere specifico», *ibidem*, pp. 362-363. Una prima ristampa del lavoro, integrata da nuove relazioni legate al tema del «principato vescovile tridentino» fu pubblicata come L. DE FINIS (ed), *Storia del Trentino*, Trento 1997.

140 G. POMPERMAIER, *Breve excursus storico-politico sul Trentino con particolare riferimento al periodo 1914-1950*, Mezzolombardo (Trento) 1994.

141 M. GARBARI - D. ZAFFI (edd), *Autonomia e federalismo nella tradizione storica italiana ed austriaca* (Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. Monografie, 56), Trento 1995. Tra i contributi attinenti alla presente ricerca vanno citati: A. AGNELLI, *Autonomia e regionalismo*

Iniziò anche a comparire qualche riflessione sulle prospettive immediate o future di un possibile sviluppo dell'autonomia, sia con riferimento al dibattito avviatosi in quegli anni sull'Euregio, sia su quelli relativi a un possibile superamento dello Statuto del 1972.

A favore della creazione dell'Euroregione tirolese è un volume di Giuliana Andreotti[142]. Ragioni storiche, geografiche e amministrative, secondo l'autrice, starebbero a sostenere la fattibilità del progetto di un'Euroregione Tirolo come Regione transnazionale europea, ossia come ponte tra la cultura mediterranea e quella centro-europea. Inoltre per la sua dimensione plurietnica e per l'esperienza maturata nella tutela delle minoranze, questa Euroregione tirolese potrebbe divenire un paradigma politico-culturale di convivenza e solidarietà e un modello per il futuro dell'Europa.

Al contrario, il giornalista Bruno Luverà, partendo dalla questione dell'autonomia regionale, espresse perplessità sulla creazione di una Euregio marcata dalla «tirolesità», pur non essendo contrario alla collaborazione transfrontaliera tra le regioni a cavallo delle Alpi e alla creazione di una Regione europea delle Alpi in un'Europa delle regioni[143].

Maria Garbari sottolineò l'importanza dell'Accordo di Parigi in un quadro di convivenza capace di superare nazionalismi e particolarismi[144].

Sulla questione dei confini si tenne a Roma un convegno di studio organizzato dalla Commissione italiana di storia militare[145], nell'ambito del quale fu affrontato anche il tema del confine settentrionale[146].

in Italia; R. SCHOBER, *L'idea del federalismo e dell'autodeterminazione nella storia del Tirolo*; M. GARBARI, *I diversi concetti di autonomia nei progetti di statuto regionale elaborati nel Trentino e Alto Adige (1945-1947).*

[142] G. ANDREOTTI, *Euroregione Tirolo - Euroregion Tirol. Un nuovo modo di pensare l'Europa*, Trento 1995. Lo stesso anno venne pubblicato il lavoro di S. BENVENUTI, *Storia del Trentino*, 4 voll., Trento 1994-1998, II: *Fatti, personaggi, istituzioni nell'evoluzione di un paese di confine*, Trento 1995, nel quale alle pp. 242 ss., l'autore ripercorre le vicende dell'autonomia dal secondo dopoguerra.

[143] B. LUVERÀ, *Oltre il confine. Euregio e conflitto etnico: tra regionalismo europeo e nuovi nazionalismi in Trentino-Alto Adige*, Bologna 1996. Alla stessa conclusione perviene anche G. PASQUINO, *Lo Stato federale*, Milano 1996.

[144] M. GARBARI, *Un passo verso l'Europa: l'accordo De Gasperi-Gruber a cinquant'anni dalla firma*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», 75, 1996, pp. 295-325.

[145] COMMISSIONE ITALIANA DI STORIA MILITARE, *L'Italia del dopoguerra. Il trattato di pace con l'Italia*, Roma 1998.

[146] P. PICCOLI, *Il confine settentrionale. L'accordo De Gasperi-Gruber*, *ibidem*, p. 78.

Sulla riforma della Regione e sull'Euregio si soffermò Giorgio Grigolli negli ultimi capitoli del suo *Viaggio nell'autonomia*[147] sostenendo che l'autonomia deve rimanere «una e trina», pena la sua scomparsa definitiva.

Nello stesso anno anche il professor Aldo Stella, nell'ultimo capitolo della sua *Storia dell'autonomia trentina*, espresse forti perplessità contro una fantomatica patria pantirolese, ricordando il monito del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro in visita a Trento[148].

Da parte sudtirolese fu pubblicato un volume di Karl Mittermaier nel quale vennero ricostruite le violazioni da parte del governo italiano all'autonomia sudtirolese, come nel campo dell'edilizia popolare e il successivo inasprimento fino agli attentati[149].

L'anno successivo, nell'anniversario dei cinquant'anni di autonomia, il Consiglio e la Giunta della Provincia autonoma di Trento pubblicarono un agile libretto[150] diretto ai giovani impegnati nella scuola quale «contributo alla conoscenza della storia locale che non entra ancora, con adeguato rilievo, nelle materie oggetto di insegnamento»[151]. Fu pubblicato anche uno studio di Armando Vadagnini che esaminò la questione altoatesina

[147] G. GRIGOLLI, *Viaggio nell'autonomia*, Trento 1997.

[148] A. STELLA, *Storia dell'autonomia trentina*, Trento 1997.

[149] K. MITTERMAIER, *Das politische System Südtyrols*, Bressanone (Bolzano) 1987. Per l'autore la storia degli attentati si può suddividere in quattro fasi: dal 1956 al 1958: spontaneismo armato non organizzato; dal 1959 al 1961: terrorismo autoctono; dal 1962 al 1963: cambio della guardia al vertice del Befreiungsausschuss Südtirol (BAS, Comitato per la liberazione del Sudtirolo); dal 1964 al 1968: fase neonazista e pangermanistica. Per un'analisi complessiva dell'argomento da parte sudtirolese, che ha ritenuto essenziale l'azione degli attentatori per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale sul Sudtirolo, cfr. F. ERMACORA, *Südtirol «Lösung» noch im Frühjahr?* (Schrifenrehie des Südtirol-Informations-Zentrum, Quaderno 6), Wien 1969; R.A. OBERKOFLER, *Südtirol seit 1945*, Innsbruck 1982; R. STAFFLER - C.V. HARTUNGEN, *Geschichte Südtirols*, a cura dello JUGENDKOLLEKTIV, Lana (Bolzano) 1985; W. KLIER, *Aufrürer*, Wien 1991; E. BAUMGARTNER - G. MUMELTER - H. MAYR, *Feuernacht. Südtirols Bombenjahre. Ein zeitgeschichtlichtes Lesebuch*, Bolzano 1992; H.K. PETERLINI, *Bomben aus zweiter Hand. Zwischen Gladio und Stasi. Südtirols missbrauchter Terrorismus*, Bolzano 1992. Nella storiografia di parte italiana si vedano G. BIANCO, *La guerra dei tralicci*, Rovereto (Trento) 1963; M. FERRANDI - G. PACHER - L. SARDI, *Gli anni delle bombe*, Bolzano 1973; G. FLAMINI, *Brennero connection. Alle radici del terrorismo italiano*, Roma 2003.

[150] *26 febbraio 1948 / 26 febbraio 1998, 50 anni di Autonomia*, con scritti di I. Rogger, M. Garbari, A. Vadagnini, P. Piccoli, G. Grigolli, Trento 1998.

[151] M. Giordani, Presidente del Consiglio provinciale, e C. Andreotti, Presidente della Giunta provinciale. *Ibidem*, *Presentazione*.

partendo da una riflessione sull'accrescersi della tentazione localistica man mano che procede la globalizzazione[152]. Nell'ambito della sua argomentazione l'autore ripercorse anche i punti salienti della «controversia», ricordando come l'Accordo De Gasperi-Gruber non avesse costituito un mezzo di soluzione del problema del confine, bensì un «primo tentativo di risolvere pacificamente problemi di confine e questioni politiche intricate senza ricorrere alla forza»[153]. Ribadì inoltre che non corrisponde a verità «il fatto che De Gasperi abbia tradito i sudtirolesi, come a volte si sente affermare, perché lo statista trentino aveva sempre parlato e scritto di 'Regione unita'[154]». Richiamò infine il fatto che il primo a parlare di «buona amministrazione» non fu il trentino Odorizzi, ma Silvius Magnago, vicepresidente del Consiglio regionale, che il 13 dicembre 1948, nella prima seduta del Consiglio regionale tenne un discorso inaugurale in tedesco in cui dichiarò che «i sudtirolesi erano disponibili alla fattiva collaborazione all'interno della Regione autonoma e che la Regione autonoma doveva fare poca politica e molta amministrazione»[155].

Per contro in un volume di Franz Widmann[156], scritto anche sull'onda emotiva della protesta sudtirolese contro il processo di beatificazione di De Gasperi – peraltro con un uso strumentale e parziale delle fonti e la superficialità nel ricorso alle testimonianze orali –, vennero ripetute le accuse a De Gasperi di aver nutrito un profondo spirito di astio nei confronti dei sudtirolesi, fin da quando egli era suddito austriaco, e di furberia e di ambiguità nella conduzione della questione sudtirolese.

7.

Dalla fine degli anni Novanta ad oggi il quadro è stato arricchito da poche altre voci: *Percorsi di storia trentina*, un volume agile per gli studenti delle

[152] A. VADAGNINI, *Tra chiusure nel localismo e progetti di integrazione europea. Il caso della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol*, in «Verifiche», 27, 1998, 1-2, pp. 105-133.

[153] *Ibidem*, p. 122.

[154] *Ibidem*, p. 123, richiamando gli *Atti della Consulta nazionale. Discussioni dal 25 settembre al 9 marzo 1946. Seduta dell'Assemblea plenaria del 21 gennaio 1946,* Roma 1946, pp. 425-434.

[155] *Ibidem*, p. 125. Su questo punto cfr. anche F. GIACOMONI, *La buona amministrazione non risolve i problemi etnici*, in R. TOMMASI (ed), *Odorizzi e la sua Regione*, Atti del convegno, Trento 6 marzo 2003, Trento 2003, p. 127.

[156] F. WIDMANN, *Es stand nicht gut um Südtirol*, Bolzano 1998.

scuole secondarie superiori[157], *Terra di trattati* di Giampaolo Andreatta[158], appunti per la politica, con il concorso del gruppo consiliare della Civica Margherita, dà un'ipotesi di lavoro che «l'area attorno al Brennero più che una Regione europea-euregio, esprime una funzione europea fondata su un 'corpus juris' articolato e complesso»; un volume sugli anni del terrorismo imperniato sulla tesi di una «guerra sporca» condotta in Alto Adige dalla NATO e dal patto di Varsavia[159]; una breve storia contemporanea dell'Alto Adige edita dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano[160]; le riflessioni di Enrico Pancheri sul suo impegno sociale e politico[161]; il volume biografico di Pino Loperfido su Alcide De Gasperi[162].

Più rilevante, sotto il profilo storiografico il volume di Fabio Giacomoni e Rino Tommasi *Dall'Asar al Los von Trient*[163], nel quale si imputa il fallimento del primo Statuto di autonomia alla rigidità di Odorizzi nell'arroccarsi sull'interpretazione giuridica dell'art. 14 dello Statuto e della Democrazia Cristiana trentina nel rapporto con la SVP.

Di grande interesse altresì il volume di Günther Pallaver e Leopold Steurer sulla vita di August Pichler, avvocato sudtirolese, «emarginato

[157] L. DE FINIS (ed), *Percorsi di storia trentina*, Trento 2000, con relazioni, sul tema, di M. Garbari e A. Vadagnini.

[158] G. ANDREATTA, *Terra di trattati / Land im Gebirge*, Trento 2001. L'autore sottolinea: «Siamo andati e riandati su questa basilare intuizione fondata sull'equilibrio di gruppi e comunità che costruisce nella comunità prima ancora che nelle istituzioni quella specie di snodo ideale per quanto viene scambiato in Europa tra il mondo germanico e il mondo latino, sia in termini di valori che in termini di ricchezza», *ibidem*, p. 61.

[159] G. FLAMINI, *Brennero connection*, cit. Il volume espone una tesi suggestiva e non priva di una possibile plausibilità, tuttavia senza una adeguata e solida documentazione che consenta di supportare l'impianto interpretativo.

[160] C. VON HARTUNGEN, *Breve storia contemporanea dell'Alto Adige (1918-2002),* Bolzano 2002.

[161] E. PANCHERI, *Tappe di una vita sociale e politica*, intervista di U. Fantelli, Cles (Trento) 2003. L'autore ricorda la sua opera di collaborazione transfrontaliera attuata come Presidente della Regione nella legislatura 1978-1983, *ibidem*, pp. 79 ss., ed esprime l'opinione che i rapporti tra Trento e Bolzano non possano essere affidati al volontariato istituzionale poiché solo una dimensione istituzionale regionale può creare le condizioni per accompagnare assieme trentini e tirolesi lungo le vie della nuova Europa, *ibidem*, p. 119.

[162] P. LOPERFIDO, *Caro Alcide*, Trento 2004. L'autore, nel suo lungo colloquio ideale con De Gasperi, immagina che si sia rivolto a Gruber in questi termini: «Amico mio, ragioniamo, visto che quei quattro hanno già deciso, cerchiamo di capire cosa è meglio per questa gente … Facciamo in modo che le barriere di ieri diventino i ponti di domani».

[163] F. GIACOMONI - R. TOMMASI, *Dall'Asar al Los von Trient, «La Regione si chiama Odorizzi»: gli anni dell'egemonia democristiana 1948-1960*, Trento 2002.

dalla memoria collettiva dei suoi compatrioti» dopo una vita nella quale spiccano la convinta opposizione alla propaganda nazista, la scelta di non optare per il Reich, la decisione di aderire alla Democrazia Cristiana anziché alla SVP, animato dagli ideali del cattolicesimo sociale di matrice austriaca e convinto che De Gasperi potesse essere un punto di riferimento sicuro e un garante per una giusta soluzione del problema sudtirolese[164].

Da parte tirolese, dopo una corposa opera di Rolf Steininger[165], vide la luce un denso volume di Viktoria Stadlmayer[166], che sostanzialmente sostiene la tesi di un De Gasperi pronto a cedere Trieste per mantenere l'Alto Adige all'Italia; tesi ampiamente smentita dai documenti diplomatici e dai lavori di altri studiosi. L'autrice in realtà si attesta sul pregiudizio secondo cui De Gasperi fu il vero antagonista dei sudtirolesi («eigentliche Gegenspieler der Südtiroler»), rivangando episodi della sua vita di trentino sotto l'Austria, già smentiti dalla critica storica anche recente; pregiudizio che tuttavia rispecchia le posizioni di buona parte della storiografia tirolese su De Gasperi.

Interessante, ai fini di una ricostruzione delle vicende anche recenti, il volume di Carlo Romeo sull'Alto Adige del XX secolo[167], che unisce correttezza scientifica e chiarezza divulgativa. Esso traccia il profilo di società, politica, economia, cultura, costume, personaggi di un territorio plurilingue e di frontiera dall'Ottocento ai nostri giorni con un'ampia documentazione iconografica. Sembra di capire che il suo giudizio sulla questione sudtirolese e sul fallimento del primo Statuto di autonomia accomuni la difficoltà di reggere la «prova etnica» con la lentezza dello Stato nell'emanare le norme di autonomia in merito a competenze importanti come la scuola e l'edilizia pubblica e con l'incapacità o la non volontà della Democrazia Cristiana trentina di rendersi interprete con Roma delle istanze sudtirolesi. Dal canto loro Andrea Di Michele, Francesco Palermo e Günther Pallaver hanno tirato le somme a dieci anni dalla chiusura della questione sudti-

[164] G. Pallaver - L. Steurer, *Ich teile das Los meiner Erde / Condividerò la sorte della mia terra. August Pichler 1898-1963*, Bolzano 1998.

[165] R. Steininger, *Südtirol zwischen Diplomatie und Terror. 1947-1969*, 3 voll., Bolzano 1999-2000, III.

[166] V. Stadlmayer, *Kein Kleingeld in Länderschacher. Südtirol, Triest und Alcide Degasperi. 1945/1946*, Innsbruck 2002.

[167] C. Romeo, *Alto Adige/Südtirol. XX Secolo. Cent'anni e più in parole e immagini*, Bolzano 2003.

rolese[168]. La pubblicazione degli atti del convegno «Quando la Regione si chiamava Odorizzi» organizzato dalla Regione in collaborazione con l'Università degli studi di Trento ha ricordato il primo Presidente dell'ente e con esso la fase del suo avvio e successivamente delle difficoltà che portarono al secondo Statuto di autonomia[169].

Infine, recentissima, la pubblicazione da parte del Museo Storico in Trento, del primo volume della collana Grenzen/Confini a firma di Josef Berghold[170], nel quale si ripercorrono le vicende storiche dal dopoguerra ad oggi, ma soprattutto, con l'occhio dello psicologo sociale, si scandagliano i retroscena storico-culturali di quella «inimicizia ereditaria» che fortunatamente non ha impedito la realizzazione di un modello di convivenza esemplare rispetto a quanto accaduto in altre aree geografiche europee.

In corso di pubblicazione è attualmente uno studio, commissionato dalla Provincia autonoma di Trento all'Istituto Trentino di Cultura, a cura di Mauro Marcantoni, Gianfranco Postal, Roberto Toniatti su trent'anni di autonomia, che contiene, tra l'altro, un'intervista a tutti i presidenti della Provincia[171].

8.

Fin qui lo sviluppo cronologico della storiografia in materia di autonomia regionale, che fa balzare agli occhi immediatamente un andamento fortemente legato allo svolgimento concreto della vicenda, poiché per il primo periodo – corrispondente grosso modo ad un decennio, fino a metà degli anni Cinquanta – sono praticamente inesistenti le interpretazioni relative all'Accordo di Parigi e al primo Statuto di autonomia.

E ciò, probabilmente, sia per la vicinanza degli avvenimenti, sia perché l'impegno di tutte le parti fu proprio nelle modalità di attuazione.

[168] A. Di Michele - F. Palermo - G. Pallaver (edd), *1992: fine di un conflitto. Dieci anni dalla chiusura della questione sudtirolese*, Bologna 2003.

[169] R. Tommasi (ed), *Odorizzi e la sua Regione*; il volume riporta un lungo saggio di R. Tommasi (*Odorizzi e la sua Regione*, pp. 9-105), nel quale ripercorre le vicende che portarono alla contrapposta interpretazione dell'art. 14 dello Statuto di autonomia e al fallimento del primo Statuto, e gli interventi di C. Andreotti, Presidente della Regione, F. Giacomoni, G. Grigolli, S. Magnago, A. Berloffa, P. Berlanda, R. Albertini, A. Gouthier, G. Andreatta, G. Andreotti, A. Bertorelle.

[170] J. Berghold, *Vicini lontani*, Trento 2003.

[171] M. Marcantoni - G. Postal - R. Toniatti (edd), *Trent'anni di autonomia*, Bologna 2005.

È solamente dopo l'inasprirsi dei rapporti tra il gruppo sudtirolese, Roma e Trento e il *Los von Trient*, che le valutazioni iniziano ad assumere posizioni contrastanti: da una parte, quella degli storici italiani, i quali sottolineano la buona fede dell'Italia sia nella sottoscrizione dell'Accordo di Parigi, sia nella successiva attuazione pratica; buona fede individuata nella volontà di trovare una base di accordo con la minoranza sudtirolese; dall'altra gli storici austriaci (Università di Innsbruck in particolare) e sudtirolesi, che partono da lontano, rivangano la delusione sudtirolese dopo l'annessione del 1918 all'Italia, i soprusi subiti nel Ventennio fascista, le opzioni, a tratti vissute in modo non sufficientemente autocritico, gli Accordi di Parigi e lo Statuto regionale del 1948 quasi come una forzatura da parte italiana, fino a una valutazione non negativa del periodo degli attentati, almeno dal punto di vista del forte richiamo sull'opinione pubblica internazionale circa le inadempienze da parte italiana.

Va però anche rimarcato che le ricorrenze del trentesimo e del quarantesimo anniversario dell'Accordo di Parigi e del primo Statuto di autonomia rappresentarono occasioni di impegno nella ricerca storica, ma anche momenti di confronto che andarono ben oltre l'aspetto celebrativo. Erano le stesse istituzioni, superato il punto di maggior frizione degli anni Sessanta ed avviatosi un clima di progressiva distensione, a chiedere agli storici una riflessione sulle ragioni della propria esistenza e su nuove prospettive di sviluppo.

Come sempre in un confronto dialettico ove gli aspetti emotivi non possono scindersi completamente dall'approccio scientifico le ragioni non stanno tutte da una parte né tutte dall'altra e, nel corso della lunga carrellata, ho cercato di evidenziare le une e le altre.

Certo non si può sottacere la polemica, a tratti violenta, che da parte sudtirolese e da parte austriaca è stata più volte riaccesa proprio nei confronti di De Gasperi, a cui vengono imputate forti colpe per il fallimento dell'autonomia regionale, quasi che De Gasperi avesse una posizione di contrapposizione preconcetta nei confronti dei sudtirolesi, persino di astio, in ogni caso una posizione astuta, che in definitiva avrebbe «giocato» Gruber e gli stessi sudtirolesi.

Personalmente sono convinto, sulla scorta della documentazione ormai a sufficienza scandagliata dagli storici, che l'Accordo di Parigi costituì davvero, con le indovinate parole del canonico Gamper, la «Magna Charta» del popolo sudtirolese.

Quell'Accordo, come è stato rimarcato da studiosi dell'una e dell'altra parte, aveva certo in sé una ambiguità voluta, che peraltro, al di là delle comprensibili aspirazioni sudtirolesi, si riferiva a una intenzione esplicita di parte italiana.

Ma fu comunque un Accordo straordinario, che va inquadrato in un contesto storico in cui tutte le minoranze di lingua tedesca subirono, negli altri Paesi europei, un trattamento durissimo e in un periodo nel quale altre minoranze, come quella italiana dell'Istria e della Dalmazia, dovettero addirittura affrontare una emigrazione in massa per non subire una cancellazione fisica[172].

Tuttavia il congegno originario istituzionale di un'autonomia regionale articolata in due subautonomie provinciali, che si basava sull'ideale degasperiano di un'effettiva collaborazione tra i due gruppi linguistici, non riuscì a funzionare, sia per l'interpretazione restrittiva di alcuni disposti da parte di Roma, sia per la lentezza esasperante nell'emanazione delle norme di attuazione, sia per il rifiuto da parte della Regione di accettare una visione estensiva della delega dell'esercizio delle funzioni amministrative a favore delle Province. Ciò che non funzionò, con le parole di Umberto Corsini nel saggio, già richiamato[173], con il quale ebbe a confutare le accuse di Othmar Parteli, fu dunque «la gestione dell'autonomia regionale, non la regionalità dell'autonomia», come del resto dimostra l'atteggiamento di collaborazione che si instaurò nella prima e all'inizio della seconda legislatura regionale.

Ma non c'è dubbio che il vero salto di qualità – favorito certamente, ma non solo, anche dalla lentezza e dalle sordità di parte italiana – vi fu con il cambio generazionale alla guida dell'SVP, quando i *Dableiber*, gli uomini che avevano lottato contro il fascismo, ma avevano scelto di rimanere in Italia, furono sostituiti da esponenti che erano stati tra gli optanti.

È certo che questo cambio generazionale determinò anche un cambio di linguaggio, di atteggiamento e portò, per ragioni politiche, persino alla

[172] Si veda il reportage di E. BAILBY, *Concorde exemplaire dans le Haut – Adige*, in «Le Monde Diplomatique», 41, 1994, sui rapporti tra i gruppi etnici in Alto Adige, ove si rimarca che l'esemplarità della soluzione raggiunta con il Pacchetto è evidenziata anche dalle numerose delegazioni di minoranze nazionali che visitano Bolzano: italiani della Slovenia, ungheresi della Slovacchia, tedeschi della Romania, palestinesi. Si pensi anche al fatto che l'Accordo di Parigi portò alla riattribuzione della cittadinanza italiana alla maggior parte dei sudtirolesi che avevano optato nel 1939 per la Germania nazista per comprenderne appieno la straordinaria portata.

[173] U. CORSINI, *Alcide Degasperi e i «tedeschi» dell'Alto Adige*, cit., p. 124.

negazione delle dichiarazioni fino ad allora pubblicamente manifestate dagli uomini dell'SVP e dallo stesso Gruber – perché non erano funzionali alla rivendicazione di una autonomia separata per la Provincia di Bolzano, obiettivo sempre perseguito una volta esclusa l'autodeterminazione – nonostante le puntuali ed oneste smentite degli stessi protagonisti.

Dunque, credo avesse ragione il professor Umberto Corsini nel saggio citato, quasi un testamento conclusivo sull'argomento cui tanto si era dedicato, nell'affermare che dal disegno degasperiano di una «convivenza nell'unità» dei tre gruppi nazionali in Alto Adige ci si fosse incamminati verso il disegno sudtirolese della «coesistenza nella separazione»[174].

[174] *Ibidem*.

I.

Documenti per lo Statuto di autonomia

1. Ordine del giorno del CLN di Trento in data 25 luglio 1945

La sera del 6 agosto 1945 l'Ansa emetteva il seguente comunicato: «Il Presidente Ferruccio Parri ha ricevuto una delegazione CLN provinciale di Trento col prefetto e il sindaco della città. La delegazione ha informato il primo ministro sulla situazione politica della Venezia Tridentina e ha richiamato l'attenzione del governo sulla necessità di concedere un'autonomia regionale, che comprenda le due province di Trento e di Bolzano, con particolari garanzie alle popolazioni allogene. Il Presidente del Consiglio ha preso atto delle richieste fattegli dalla delegazione ed ha dichiarato che il governo esaminerà la questione».

I cinque partiti che componevano il CLN di Trento erano: Democrazia Cristiana, Partito Comunista Italiano, Partito Socialista Italiano, Partito Liberale, Partito d'Azione.

Il governo in base alle direttive generali sulle concessioni delle autonomie amministrative, demanda ad apposita commissione la formulazione di un progetto per l'autonomia da concedersi alla Venezia Tridentina che tenga conto delle particolari garanzie di carattere etnico già assicurate alla popolazione allogena alto atesina.

Punti di accordo di massima tra i cinque partiti per la richiesta di autonomia alla Regione Tridentina. – I delegati del CLN provinciale di Trento, in rappresentanza dei partiti sopra menzionati hanno raggiunto sull'argomento dell'autonomia da concedersi alla Regione della Venezia Tridentina i seguenti punti di accordo: 1) Richiesta di un'autonomia che non esorbitando dall'ambito nazionale italiano tenga conto dei precedenti storici unitamente alle particolari caratteristiche economiche proprie della Regione. – 2) Salvaguardia di quelle indispensabili e necessarie garanzie per le popolazioni allogene a ciò che la libertà delle stesse, in considerazione del contenuto storico concreto del diritto nazionale del gruppo etnico italiano della Regione, non venga violata. – 3) L'autonomia della Venezia Tridentina deve così concretarsi in norme che escludano la possibilità della formazione di costellazioni politiche, che possano in qualche modo influire sulla situazione particolare dei due gruppi etnici all'interno della Regione.

25 luglio 1945.

Documento allegato. – I rappresentanti dei cinque partiti facenti parte del CLN provinciale di Trento, ufficialmente delegati ad esporre al Governo italiano la situazione politica della Regione Tridentina, a completamento

dei colloqui presentano il seguente promemoria. 1) In conseguenza della necessità di autonomia regionale, affermata da tutti i partiti politici italiani, il CLN chiede che il Governo assuma fin d'ora posizione affermativa per la autonomia della Venezia Tridentina. 2) Il CLN di Trento si fa interprete di questa necessità presso il Governo affinché con anticipo sul piano generale di erogazione delle autonomie regionali, si provveda ad una comunicazione ufficiale affermante che la concessione dell'autonomia alla Venezia Tridentina è già allo studio onde evitare il dilagare di già esistenti movimenti autonomistici che dal piano strettamente amministrativo stanno scivolando, anche ad opera di emissari non controllati, su un piano separatistico. 3) Una affermazione immediata di autonomia regionale è opportuna per evitare che le concessioni di autonomia all'Alto Adige per la questione etnica, senza dubbio necessarie e giuste, si ripercuotano definendosi anche sul terreno economico con un conseguente isolamento della provincia di Trento che verrebbe ad essere separata da qualsiasi Regione, non essendo neppure il caso, per evidenti motivi storici e di costume, geografici e di economia, di pensare all'aggregazione della stessa ad altre regioni limitrofe. 4) I rappresentanti politici dei vari partiti facenti parte del CLN con inclusione dei delegati della popolazione allogena alto atesina prepareranno all'uopo lo statuto per l'autonomia della Regione Tridentina, ben inteso con le dovute garanzie specificate nel punto 2 e 3 dell'accordo interpartitico allegato. 5) Allegano l'ordine del giorno del CLN di Trento che sperano venga fatto proprio dal Governo. 6) Allegano infine un accordo fra i cinque partiti sull'estensione e sul significato politico della concedenda autonomia. 7) I delegati sono in attesa di riportare nel Trentino una dichiarazione del Governo che serva a chiarificare la situazione politica della Regione.

2. Progetto di ordinamento autonomo della Regione Tridentina

(Studio preliminare del Centro Studi del CLN, autunno 1945)

Si tratta di uno studio preliminare al progetto del Centro Studi del Comitato di Liberazione Nazionale.

Si trova nelle *Carte Menestrina*, pacco H, progetto preliminare, conservate presso la Biblioteca Comunale di Trento.

Disposizioni generali

Art. 1 – Entro l'unità politica dello Stato italiano il territorio delle due province di Trento e Bolzano, in considerazione delle sue particolari condizioni geografiche, economiche e linguistiche, viene costituito in circoscrizione autonoma con capoluogo a Trento e con la denominazione di «Regione Tridentina». La Regione Tridentina ha due sezioni di cui il territorio corrisponde a ognuna delle attuali province che vengono soppresse.

Tanto la Regione che le due sezioni hanno personalità giuridica. A ognuna delle sezioni è trasferito il patrimonio della provincia alla quale subentra.

Attribuzioni della Regione

a) Nel campo legislativo

Art. 2 – La Regione può disciplinare con forza di legge le seguenti materie:

I. Amministrazione comunale, comprese le modalità di scelta dei segretari comunali, circoscrizioni comunali, fusione di comuni diversi in un solo comune, distacco di parte di un comune per erigerne un altro, spostamento di confini comunali, ispettori comunali, concorso dei comuni nelle spese di culto.

II. Sfruttamento di acque pubbliche e relative concessioni.

III. Regolamenti edilizi, piani regolatori, impianti industriali.

IV. Istruzione agraria, sviluppo a tutela dell'agricoltura, consorzi agrari, usi civili, masi chiusi, provvedimenti zootecnici.

V. Tutela e sfruttamento delle foreste, istituzione e modalità di nomina di custodi forestali.
VI. Caccia e uccellagione, pesca, tutela della fauna e del patrimonio ittico.
VII. Credito agrario.
VIII. Casse di risparmio, casse rurali, cooperative di produzione e di consumo.
IX. Assistenza ai poveri, ospedali, frenocomi, sanatori, ricoveri per vecchi.
X. Scuole elementari, sorveglianza sulle stesse, modalità di nomina e di trasferimento dei maestri.
XI. Comunicazioni e relativi lavori pubblici.
XII. Tasse e imposte a favore della Regione e dei comuni.
XIII. Tutela del paesaggio, movimento forestieri, industria alberghiera.
XIV. Sport e educazione fisica.

Art. 3 – Alla Regione spetta pure l'emanazione, con forza di legge, di norme destinate ad attuare leggi dello Stato non riflettenti materie contemplate all'art. 2, le quali leggi abbiano riservato agli organi regionali il proprio adattamento alle speciali condizioni della Regione, e ciò sempre con osservanza dei principii fondamentali cui le leggi statali si ispirano.

La legge statale entra in vigore anche prima dell'emanazione delle predette norme, tolto il caso che per ragioni giuridiche o tecniche essa sia inattuabile senza l'integrazione offerta dalle norme stesse. Lo Stato può in tal caso, prefiggere alla Regione un congruo termine per l'emanazione delle norme, scorso inutilmente il quale gli resta libero di provvedere da sé al definitivo completamento della legge.

Art. 4 – Alla Regione spetta pure il diritto di iniziativa, diretto a far emanare, fuori della propria competenza, leggi statali di speciale interesse per la regione o a far modificare leggi statali già esistenti.

b) Nel campo amministrativo

Art. 5 – Oltre alle attribuzioni che le leggi vigenti accordano alla provincia spetta alla Regione.

I. L'attuazione dei propri provvedimenti legislativi.

II. Lo svolgimento dell'attività amministrativa in tutti i settori cui si estende il suo potere legislativo.
III. La decisione di reclami prodotti da chi affermi di essere stato leso nei suoi interessi in seguito a violazione o falsa applicazione di leggi regionali.
IV. L'amministrazione del patrimonio della Regione e delle sezioni di Regione.
V. L'eventuale gestione, a mezzo di aziende speciali, di servizi pubblici di natura industriale o commerciale relativi ad acquedotti, impianti di energia elettrica, ferrovie secondarie, tranvie e linee automobilistiche locali, silos, conservazione e lavorazione di prodotti alimentari ecc.

Art. 6 – Nel territorio della Regione le attribuzioni dei comuni restano per ora immutate.

Così pure quelle dell'amministrazione statale in quanto non abbiano subito restrizioni negli articoli precedenti. L'amministrazione statale si varrà, nel territorio della Regione, di funzionari e di impiegati scelti a preferenza nella Regione stessa e, in mancanza, nelle regioni limitrofe.

Organi della Regione

a) Nel campo legislativo

Art. 7 – Organo legislativo della Regione è il Consiglio regionale. Oltre all'emanazione di leggi spetta al Consiglio anche l'esame e l'approvazione dei bilanci della Regione, delle sezioni e degli Istituti affidati all'amministrazione regionale. Gli spettano pure la nomina, la promozione, il licenziamento, l'assegnamento di stipendio e di pensione dei funzionari di concetto della Regione.

Art. 8 – Il Consiglio consta di 50 membri, di cui 30 vengono scelti dagli elettori della sezione regionale di Trento e 20 da quelli della sezione regionale di Bolzano, secondo un regolamento elettorale che sarà emanato dal Consiglio formato ai sensi dell'art. 26.

Il Consiglio si raduna a Trento almeno una volta all'anno. I membri del Consiglio, prima di incominciare la loro attività, devono promettere fedeltà allo Stato e durano in carica quattr'anni.

Art. 9 – Il Consiglio nomina dal suo seno il preside della Regione, al quale spetta di dirigere le sedute, e un vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento. Alle sedute del Consiglio può prender parte senza diritto di voto un rappresentante dell'amministrazione statale a ciò designato dal Ministero dell'Interno; il preside gli comunicherà l'ordine del giorno fissato per le singole sedute. Le sedute sono, di regola, pubbliche.

Art. 10 – Le deliberazioni del Consiglio si prendono a maggioranza assoluta di voti purché siano presenti la metà più uno dei membri del Consiglio.

Per la validità di deliberazioni che toccano il regolamento interno del Consiglio o della Giunta come pure di quelle che mutano i rapporti esistenti fra le due sezioni regionali si richiede la presenza di 3/4 dei membri e il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.

Per la validità di deliberazioni che riflettono vertenze interessanti una sola delle due sezioni di Regione si richiede, oltre al voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti, anche quello della maggioranza dei membri a suo tempo eletti dalla sezione interessata e presenti all'adunanza.

Art. 11 – Le deliberazioni del consiglio acquistano forza di legge 15 giorni dopo che, conseguita la superiore approvazione, ne è avvenuta la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perché provveda all'approvazione si farà avere al rappresentante dell'amministrazione statale menzionato nell'art. 9 un esemplare della deliberazione assieme a copia del verbale della relativa seduta; l'approvazione si concreta nell'apposizione della firma del Capo dello Stato e del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne abbia avuto espressa delega, alla quale dovrà farsi richiamo all'atto della firma. La decisione sulla chiesta approvazione deve arrivare alla Regione entro un mese dalla consegna di cui sopra al rappresentante dell'amministrazione statale.

Art. 12 – Il Consiglio regionale può essere sciolto dal Governo previa deliberazione del consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato per violazione dei principi democratici che ispirano la vita della nazione, per gravi motivi d'ordine pubblico o quando, richiamato all'osservanza dei suoi compiti fissati dalla legge, persista nel violarli. In tali casi il Governo affida la amministrazione della Regione ad un Commissario straordinario e indice le nuove elezioni nel termine di tre mesi.

b) Nel campo amministrativo

Art. 13 – Organi amministrativi della Regione sono il Preside, il vicepreside e la Giunta. Essi durano in carica finché dura il Consiglio; però, decaduto questo per compiuto quadriennio, restano in attività, per il solo disbrigo di affari di ordinaria amministrazione, sino alla nomina dei successori da farsi nella prima seduta del nuovo Consiglio.

Art. 14 – Il preside viene scelto alternativamente fra i membri del Consiglio eletti dal corpo elettorale di una sezione e da quella eletti dal corpo elettorale dell'altra sezione. Quando il preside è nominato fra i membri eletti dal corpo elettorale della sezione di Trento, il vicepreside viene scelto fra i membri eletti dal corpo elettorale della sezione di Bolzano, e viceversa.

Art. 15 – Il Preside esegue le deliberazioni del Consiglio, rappresenta la Regione nei rapporti con le autorità statali e con terzi, presiede la Giunta ed ha quelle altre attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al presidente della deputazione provinciale in quanto il presente provvedimento non disponga diversamente.

In caso di impedimento viene sostituito dal vicepreside.

Art. 16 – Se il preside o il vicepreside non ottempera all'obbligo di assoluta fedeltà alle istituzioni dello Stato o lede i principi democratici che ispirano la vita della Nazione, il governo segnala le inadempienze al Consiglio affinché provveda immediatamente alla scelta d'altra persona. Se il Consiglio non provvede, il Governo può nominare un Commissario per l'esercizio, in tutto o in parte, dei poteri del preside, salva l'applicazione dell'art. 12.

Art. 17 – Il Consiglio nomina dal suo seno i componenti della giunta regionale che, senza calcolare il preside e il vicepreside, consta di dieci membri e di altrettanti sostituti. Sei degli uni e sei degli altri vengono scelti fra il membri del Consiglio che devono la loro nomina al corpo elettorale della sezione di Trento e quattro degli uni e quattro degli altri tra quelli eletti dal corpo elettorale della sezione di Bolzano.

La sede della giunta è nel capoluogo della Regione ove funziona pure la sezione di giunta di Trento. L'altra sezione di giunta ha sede a Bolzano.

Art. 18 – Il Consiglio può delegare alla giunta la trattazione di affari di propria spettanza, restando però sempre esclusa per tale via l'emanazione di qualsiasi legge.

Il regolamento interno, approvato dal Consiglio, determina la sfera d'attività della giunta di fronte a quella del Preside.

Art. 19 – Le deliberazioni in affari che interessano tutta la Regione spettano alla giunta; se invece la vertenza interessa soltanto una delle sezioni regionali, la competenza spetta alla relativa sezione di giunta. In particolare la vigilanza sulle amministrazioni comunali tocca alla sezione di giunta entro al cui territorio si trova il relativo comune; ad essa spetta pure lo scioglimento di amministrazioni comunali per gravi motivi d'ordine pubblico o persistente violazione di leggi, ma in questo caso la deliberazione della sezione di giunta diventa efficace solo con l'approvazione della giunta regionale. Presentandosi il dubbio se un affare sia di spettanza della giunta o di una sezione decide il preside, a meno che per iniziativa del preside o su proposta d'un membro della giunta non venga rimessa la decisione alla giunta stessa.

Art. 20 – La giunta regionale e le sezioni deliberano collegialmente. Per la validità delle deliberazioni si richiedono la presenza alla seduta e il voto di 10 membri o sostituti se si tratta della giunta regionale e di sei rispettivamente di quattro se si tratta della sezione di Trento, rispettivamente di Bolzano.

Nel predetto numero non è compreso chi presiede la seduta il quale dà pure il proprio voto.

Art. 21 – Le deliberazioni delle sezioni sono impugnabili entro 15 giorni dalla notificazione, mediante ricorso presentato alla sezione e diretto alla giunta; l'ammissibilità del ricorso e il termine aperto per la sua produzione devono essere fatti apparire nella motivazione del provvedimento.

Le deliberazioni della giunta, sia in primo che in secondo grado, sono impugnabili davanti al Consiglio di Stato che decide anche in merito.

Art. 22 – Gli impiegati, i salariati e i pensionati delle province soppresse col presente provvedimento legislativo diventano impiegati, salariati, e pensionati della Regione. Nulla viene mutato circa il rango, l'anzianità, lo stipendio, il salario, la pensione e gli altri emolumenti da loro sinora goduti.

c) Nel campo linguistico

Art. 23 – Fermo restando il principio che la lingua ufficiale in tutta la Regione Tridentina è l'italiana:

a. viene consentito ai cittadini di lingua tedesca il libero uso della loro lingua nei rapporti con le autorità dello Stato, politiche, amministrative e giudiziarie che hanno la loro sede nel territorio della soppressa provincia di Bolzano, rispettivamente dei Comuni di Bronzolo, Ora, Termeno, Cortaccia, Egna, Magré all'Adige, Salorno, Montagna, Valdagno, Trodena, esistenti nel territorio della soppressa provincia di Trento,
b. gli atti pubblici, ad eccezione delle decisioni dell'autorità giudiziaria possono essere redatti anche in lingua tedesca, nel qual caso fa fede di autenticità il testo italiano,
c. è consentito ai cittadini di lingua tedesca il libero uso della loro lingua nei rapporti con tutti gli uffici ed Istituzioni dipendenti dalla Amministrazione regionale, ovunque siti,
d. le pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione Tridentina si effettueranno nelle due lingue italiana e tedesca, e con la precedenza della prima. Anche per queste pubblicazioni fa fede di autenticità il testo italiano.

Art. 24 – L'uso della lingua tedesca nella scuola viene disciplinato con apposito provvedimento legislativo.

Ordinamento tributario della Regione

Art. 25 – Esso viene disciplinato con apposito provvedimento legislativo.

Art. 26 – Fin quando non sarà possibile effettuare le elezioni amministrative, il Consiglio regionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso, su designazione dei partiti che costituiscono il Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale a Trento e Bolzano. Tali designazioni saranno fatte dalle direzioni centrali dei partiti su proposta dei loro organi locali, sentiti i comitati provinciali di liberazione di Trento e Bolzano. Le elezioni dei membri del Consiglio regionale devono essere fatte prima che trascorrano tre mesi tanto dalla proclamazione dei risultati delle elezioni amministrative avvenute a Trento e a Bolzano, quanto dalla entrata in vigore del regolamento elettorale emanato ai sensi dell'art. 8.

Art. 27 – Il presente decreto sarà sottoposto all'Assemblea Costituente. Esso entra in vigore trenta giorni dopo la restituzione del territorio formante la Regione Tridentina all'amministrazione del Governo Italiano.

3. Documento programmatico del Partito d'Azione – Sezione di Trento – e bozza di statuto inviata al Centro Studi del CLN provinciale

(s.d., ma autunno 1945)

Museo Storico in Trento, *Archivio del Centro studi autonomia regionale*, b. 14, Serie 2 B, f. 16, «Progetti di autonomia per la Venezia Tridentina di fonti diverse».

[sopra a penna: *Seduta del P.d.A*]

Negli Stati moderni tutte le funzioni devolute allo Stato si inquadrano in tre grandi categorie che assumono il nome di poteri e cioè:

1. *potere legislativo* cui spetta il compito di emanare le leggi (camera dei deputati - senato - corona);
2. *potere esecutivo* che ha il compito di applicare la legge per mezzo delle varie amministrazioni che fanno capo ai singoli ministeri. Ogni ministero esercita una parte del potere esecutivo che, nel suo complesso, è affidato al governo;
3. *potere giudiziario* che è indipendente dagli altri poteri e che ha il compito di far osservare la legge penale e di risolvere, sulla base della legge, le vertenze civili fra privati e fra persone giuridiche.

Nello Stato italiano questi poteri non sono completamente autonomi sia perché fanno tutti capo all'istituto della corona che dovrebbe coordinarli sia perché la divisione non è così netta da non permettere delle interferenze del potere esecutivo (governo) sugli altri due. E mentre teoricamente il potere legislativo (esercitato da organi elettivi come la camera dei deputati) dovrebbe avere assoluta preminenza sugli altri due poteri come è dimostrato dal controllo che deve effettuare il parlamento sull'operato del governo, tuttavia nella pratica si deve notare una costante tendenza del potere esecutivo (governo) ad ingerirsi nella sfera di competenza degli altri due poteri – legislativo e giudiziario.

In tempi eccezionali – come durante il regime fascista – si è visto il potere esecutivo annullare quasi i compiti e l'indipendenza rispettivamente del potere legislativo e di quello giudiziario.

Nell'organizzazione dello Stato dopo la fine del regime totalitario è necessario che si tenga presente la fondamentale divisione dei poteri che garantisca il controllo reciproco dei vari organi.

Poiché però una parte delle facoltà e delle attribuzioni che finora spettavano esclusivamente allo Stato dovrà essere demandata agli organi regionali è necessario che anche lo studio di tale autonomia si attenga alla fondamentale distinzione cui si è accennato. Tale studio dovrà infatti esaminare quali organi eserciteranno nella regione autonoma i singoli poteri – legislativo, esecutivo, giudiziario – ed in quale forma tali poteri nell'organismo regionale saranno coordinati.

Nella seduta del giorno 3 agosto è stata esaminata la struttura del potere esecutivo nell'organismo regionale demandando ad altra data la discussione sugli altri problemi.

In effetti esaminando la situazione venuta a crearsi durante il regime fascista si è constatato che il potere esecutivo era esercitato nella provincia dal Prefetto che in base alla legge (art. 19 della legge comunale e provinciale) era la più alta autorità dello Stato essendo egli il rappresentante diretto del potere esecutivo nella provincia.

Al Prefetto – dice la legge citata – fa capo tutta la vita della provincia. Il Prefetto deve coordinare e vigilare l'azione di tutti gli uffici pubblici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, della guerra e delle comunicazioni.

Concludendo, al Prefetto-funzionario nominato dal governo centrale – fanno capo tutte le singole amministrazioni della provincia che si trovano quindi ad avere una doppia dipendenza: una dal rispettivo ministero ed una, locale, dal Prefetto.

Tali amministrazioni sono ad esempio: Questura (Min. dell'Interno) Provveditorato agli Studi (Min. Educazione Nazionale), Ispettorati dell'agricoltura e R. Corpo delle Foreste (Min. dell'Agricoltura e delle Foreste), uffici del genio civile (Min. dei Lavori Pubblici), consigli provinciali dell'economia (Min. delle Corporazioni).

Rimangono indipendenti dal Prefetto per far capo esclusivamente al rispettivo Ministero gli organismi militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (dicasteri militari), le corti d'appello, i tribunali e le preture (Ministero della Giustizia), le direzioni delle Poste e le delegazioni delle Ferrovie (Ministero delle Comunicazioni).

Poiché è ormai pacifico che la figura del Prefetto deve essere eliminata dall'amministrazione provinciale o regionale perché è l'espressione più tipica del sistema centralistico dello Stato, bisogna esaminare se il nuovo organo che riassumerà in sé le funzioni del potere esecutivo sarà elettivo o nominato dal Governo, singolo o collegiale.

È convinzione del P.d.A. che l'organo di cui si tratta non debba essere costituito da un funzionario statale perché si ricadrebbe in effetti nel medesimo errore del fascismo. D'altra parte un'autonomia regionale implica per definizione che l'organo che deve esercitare il potere esecutivo sia espressione della regione. È quindi necessario che tale organo sia eletto dal popolo, perché solo attraverso questa elezione sarà possibile avere la garanzia che l'organo dal quale dipenderanno tutte le amministrazioni locali sa fare gli interessi della collettività.

Tale organo infine potrà essere singolo o collegiale, cioè sarà composto di una sola persona o da più persone.

L'organo singolo presenta troppi inconvenienti per essere accettato. In primo luogo una sola persona non potrà mai esercitare un effettivo controllo sulle varie amministrazioni, controllo che pertanto dovrebbe essere lasciato a dei funzionari che risponderebbero solo all'autorità centrale, e non anche agli elettori, del loro operato. Questo organo singolo che potremmo chiamare prefetto elettivo, rappresenterebbe solo la maggioranza, sarebbe pertanto possibile cambiare radicalmente non solo l'indirizzo dell'amministrazione ad ogni mutamento della maggioranza stessa, ma si avrebbe anche un governo regionale che non rappresenterebbe tutte le tendenze politiche della regione. Le minoranze si troverebbero così nell'impossibilità di far sentire il loro parere nell'amministrazione della cosa pubblica.

La migliore soluzione sembra pertanto quella di un organo collegiale ed elettivo che potrebbe assumere la denominazione di consiglio esecutivo.

Tale consiglio – composto da cinque o sette membri – verrebbe nominato col sistema della rappresentanza proporzionale e ad esso farebbero capo tutte le amministrazioni della regione. La presidenza del consiglio toccherebbe a turno di un anno ai singoli componenti.

Ai cinque membri farebbero capo le seguenti branche dell'amministrazione corrispondenti ai dicasteri dell'amministrazione centrale:

– controllo delle amministrazioni comunali e locali: ministero interni; pubblica sicurezza: ministero interni;

- istruzione: ministero educazione nazionale;
- finanza (per la finanza locale o regionale) e lavori pubblici: ministero finanze e dei lavori pubblici;
- economia e comunicazioni locali: ministero dell'agricoltura, ministeri dell'industria e del commercio.

Rimarrebbero esclusi dai poteri del consiglio esecutivo le seguenti amministrazioni devolute esclusivamente al governo centrale:

- organi militari
- amministrazioni della giustizia
- finanza erariale
- comunicazioni (poste e telegrafi, ferrovie, strade nazionali).

Con il consiglio esecutivo verrebbero abolite le attuali cariche del prefetto, questore, intendente di finanza, provveditore agli studi e verrebbe costituito uno speciale organo coordinatore per gli organi economici.

Fino a quando la situazione non sarà normalizzata potrebbero essere eletti due altri consiglieri e cioè:

- il consigliere per la ricostruzione
- il consigliere per l'epurazione, l'avocazione dei profitti del regime e del collaborazionismo.

Il consiglio esecutivo oltre che provvedere all'amministrazione regionale rappresenterebbe anche il governo. È chiaro infatti che gli ordini del governo nell'ambito delle attribuzioni che non siano di carattere strettamente regionale devono avere attuazione anche nelle singole regioni. L'organo che deve rispondere verso il governo centrale dell'applicazione delle disposizioni da esso emanate, è il consiglio esecutivo. Non è opportuno infatti accettare la proposta che vi sia per ogni regione un funzionario che eserciti il compito di rappresentare il governo nell'ambito regionale. La figura di questo 'Governatore' verrebbe in effetti ad esercitare le funzioni del prefetto nell'ambito regionale, essendo ben difficile che il rappresentante del governo non tenti di prendere la prevalenza sul consiglio esecutivo. Il consiglio rappresenterà il governo. Eventuali conflitti potranno essere risolti solo dalla corte di cassazione che dovrebbe assumere pertanto lo specifico compito di esercitare un controllo di legittimità sull'operato sia del governo centrale, sia dei consigli esecutivi.

Con tale organizzazione, suscettibile di ulteriori modifiche sulla base di più approfonditi studi, si otterrebbe non solo la garanzia di risanare l'amministrazione, ma anche la possibilità di preparare una classe politica che, sulla base dell'esperienza pratica della vita regionale e con lo stimolo della responsabilità diretta, potrebbe essere di grande utilità al paese.

[Scritto a mano: *Progetto del Partito d'Azione*]

Art. 1 – Le province di Trento e Bolzano vengono unite a formare la Regione della Venezia Tridentina. In quanto qui non sia disposto diversamente, la Regione lascia intatta la suddivisione territoriale delle due province e le rispettive attribuzioni e sottopone soltanto a disciplina regionale nei rapporti colla pubblica amministrazione le seguenti materie:

1. Circoscrizioni comunali epperò suddivisione ed unione degli attuali comuni, modificazione delle loro attribuzioni, determinazione del concordo dei comuni nelle spese di culto, disciplina e controllo dell'amministrazione comunale, istituzione e nomina degli ispettori, nomina dei segretari comunali. Regolamento elettorale per la nomina del consiglio e della giunta regionale.
2. Agricoltura ed istituzioni per il suo incremento, consorzi agrari, contratto di lavoro agricolo, compresa la mezzadria.
3. Economia forestale, la caccia, usi civici, servitù boschive e custodi forestali.
4. Polizia ed utilizzazione delle acque pubbliche nella regione, disciplina sulla costituzione ed esercizio di impianti di centrali e linea elettriche per la vendita dell'energia.
5. Costruzione, manutenzione, e polizia delle strade comunali e provinciali.
6. Costruzioni ed esercizio di ferrovie locali e dei trasporti pubblici, servizi automobilistici di linea.
7. Disciplina delle cooperazioni, consorzi di cooperative, controllo.
8. Organizzazione del credito agrario nella regione.
9. Disciplina della scuola elementare, nomina del personale insegnante.
10. Disciplina delle scuole artigiane.
11. Regolamenti edilizi, piani regolatori, espropriazioni per pubblica utilità, impianti industriali.

12. Pubblici ospedali e ricoveri, pubblica beneficenza.
13. Turismo e materie affini, disciplina alberghiera.

Per tutte le materie sopraindicate spetta alla regione il diritto di propria imposizione mediante tributi fiscali diretti e indiretti e di provvedere per la loro esazione.

Art. 2 – L'organo deliberativo della Regione è costituito dal consiglio regionale, che consta di … rappresentanti scelti in numero proporzionale agli elettori di ciascuna provincia. L'esecuzione delle delibere del consiglio spetta alla Giunta Regionale composta dal Presidente e di quattro consiglieri regionali scelti dal consiglio. Il Presidente viene eletto dal Consiglio scegliendolo ogni quattro anni alternativamente dai consiglieri eletti della provincia di Trento rispettivamente di Bolzano.

Due dei consiglieri della Giunta vengono scelti fra gli eletti della provincia di Trento e due da quelli di Bolzano. Il Presidente designa fra i consiglieri del suo gruppo quello che lo deve rappresentare in caso di impedimento. Il Presidente – ed in sua vece il Vicepresidente – rappresenta la regione di fronte a terzi.

Alla Giunta Regionale oltreché l'esecuzione delle delibere del consiglio spetta di far rispettare le discipline regionali e di decidere sui ricorsi contro le deliberazioni delle autorità provinciali in materia di competenza della legislazione regionale.

Art. 3 – Il Consiglio regionale resta in carica quattro anni consecutivi, si raduna alternativamente a Trento o a Bolzano a seconda che il Presidente appartenga ai consiglieri dell'una o dell'altra provincia. La Giunta regionale ha sede dove si trova il Presidente.

Art. 4 – Le ordinanze e le determinazioni del Consiglio regionale o della Giunta sono rese operative mediante la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, dopo che sarà trascorso il termine di cui all'art. seguente.

Art. 5 – Le leggi ed ordinanze del Consiglio regionale si rendono esecutive se da parte dell'autorità governativa, trascorso un mese dalla loro comunicazione, non venga posto il veto. Le autorità governative hanno diritto di far intervenire un proprio delegato alle adunanze del consiglio.

Le deliberazioni della Giunta Regionale, qualora riflettano la esenzione dei deliberati del consiglio, non annullati dall'autorità governativa, sono tosto

operative. Sui ricorsi dell'autorità provinciale la Giunta Regionale decide in via definitiva salvo il ricorso giurisdizionale al consiglio di Stato, che decide anche del merito.

Art. 6 – La nomina dei rappresentanti nel consiglio regionale avviene da parte della popolazione stabile (uomini e donne) delle due Province in conformità del regolamento elettorale disciplinato a parte.

Art. 7 – Nel seno del consiglio regionale le deliberazioni seguono di regola la maggioranza assoluta di voti. Qualora si tratti però di oggetti che incidono su reciproci rapporti delle due province o di deliberazioni attinenti ai regolamenti interni del consiglio o della giunta regionale, la maggioranza sarà di due terzi dei voti dei consiglieri presenti alla votazione. Le deliberazioni del consiglio che riflettono vertenze che si riferiscono ad una soltanto delle due province non hanno effetto se non riportano l'adesione della maggioranza assoluta dei consiglieri di quella provincia, per la quale vengono prese.

Art. 8 – La Giunta regionale ha un proprio ufficio stabile al quale sono applicati gli occorrenti funzionari, che saranno tolti di regola in egual numero del ruolo degli impiegati delle due province e rimangono in ruolo e stipendio presso le medesime. La Regione tiene una propria amministrazione ed in quanto venga realizzato un avanzo questo sarà suddiviso fra le due province in proporzione del concorso delle medesime alle rendite, supponendo per quanto ha tratto alle rendite dei tributi indiretti che le stesse provengano dalle due province in proporzione della rispettiva popolazione.

Art. 9 – Le leggi ed ordinanze del consiglio regionale rispettivamente quelle della Giunta regionale emesse in esecuzione delle delibere del consiglio, una volta che siano divenute operative (art. 5), hanno l'efficacia di leggi speciali, in deroga anche alle leggi generali dello Stato e devono essere da tutti osservate entro il territorio della regione. Le autorità statali declineranno la loro incompetenza in vertenza di competenza del consiglio e della Giunta regionale.

Art. 10 – Il Consiglio regionale formerà il proprio regolamento in esecuzione della presente legge, come pure il regolamento elettorale per la nomina dei rappresentanti delle due province nel consiglio. Detti regolamenti saranno sottoposti al visto ed approvazione dell'autorità amministrativa dello Stato ed entrano in attività dopo tale approvazione.

Art. 11 – Le pratiche per la costruzione del primo consiglio regionale verranno condotte dalle prefetture delle due province. Le prefetture cureranno anche l'elezione dei primi rappresentanti delle due province per costituire il consiglio regionale. Tale elezione seguirà utilizzando le liste elettorali che hanno servito per la più recente nomina del consiglio comunale nei comuni delle due province e, nel caso che a tale nomina dovesse precedere quella dei deputati per la costituente, la lista elettorale di questa nomina. Per tale prima elezione valgono tutte le norme che regolano la elezione dei consigli comunali, rispettivamente quelle per la nomina dei deputati per la costituente; ad eccezione del numero dei rappresentanti da eleggersi che dovrà essere quello indicato nell'art. 2, suddiviso sul numero degli elettori delle due province. Il collegio elettorale consta rispettivamente di ciascuna provincia. Le elezioni seguiranno però per mandamenti ed il risultato della votazione dei vari mandamenti verrà poi riportato nel capoluogo della rispettiva provincia sommando i voti che ogni candidato alla rappresentanza in seno al consiglio regionale avrà riportato nei diversi mandamenti.

4. Progetto preliminare di ordinamento autonomo della Regione Tridentina

(CLN, 25 novembre 1945)

Il testo dattiloscritto (il progetto fu pubblicato sul quotidiano del CLN «Liberazione Nazionale» il 25 novembre 1945) è conservato nelle *Carte Menestrina*, pacco H, progetto preliminare, conservato presso la Biblioteca Comunale di Trento.

È stato già pubblicato in F. BERTOLDI, *Il Trentino Alto Adige*, Milano 1958, pp. 161 ss.

Disposizioni generali

Art. 1 – Entro l'unità politica dello Stato italiano il territorio delle Provincie di Trento e di Bolzano, del Mandamento di Cortina d'Ampezzo e dei Comuni di Val d'Astico e Val Vestino, in considerazione delle sue particolari condizioni geografiche, economiche, storiche e linguistiche, viene costituito in circoscrizione autonoma con capoluogo a Trento e con la denominazione di «Regione Tridentina».

La Regione Tridentina ha personalità giuridica e alla stessa è trasferito il patrimonio delle Province di Trento e di Bolzano che vengono soppresse.

Attribuzioni della Regione

a) Nel campo legislativo

Art. 2 – La Regione può disciplinare con forza di legge le seguenti materie:

1. Amministrazione comunale, circoscrizioni comunali, fusione di comuni diversi in uno solo, distacco di parte di un comune per erigere un altro spostamento di confini comunali, personale del comune, ispettori comunali.
2. Sfruttamento di acque pubbliche, miniere, cave e torbiere.
3. Regolamenti edilizi, piani regolatori, impianti industriali.
4. Istruzione agraria, sviluppo e tutela dell'agricoltura, consorzi agrari, usi civici, masi chiusi, provvedimenti zootecnici.
5. Tutela e sfruttamento delle foreste, compresa l'istituzione di un corpo forestale.

6. Caccia, uccellagione, pesca, tutela della fauna e del patrimonio ittico.
7. Credito agrario.
8. Casse di risparmio, casse rurali, cooperative di produzione, di consumo e di lavoro.
9. Assistenza ai poveri, ospedali, frenocomi, sanatori, ricoveri per vecchi, istituzioni comunali e regionali di assistenza e di beneficenza pubblica.
10. Scuole elementari, professionali, artigianali, complementari, compresa la nomina, lo stato giuridico e il trattamento economico e disciplinare dei maestri.
11. Comunicazioni e lavori pubblici di interesse regionale.
12. Tasse e imposte a favore della Regione e dei Comuni.
13. Tutela del paesaggio, movimento forestieri, industria alberghiera.
14. Polizia di sicurezza locale e polizie amministrative.
15. Libri fondiari.
16. Sport ed educazione fisica.

Art. 3 – Alla Regione spetta pure l'emanazione, con forza di legge, di norme destinate ad attuare leggi dello Stato non riflettenti materie contemplate all'articolo 2, le quali leggi abbiano riservato agli organi regionali il proprio adattamento alle speciali condizioni della Regione e ciò sempre con osservanza dei principii fondamentali cui le leggi statali si ispirano.

Lo Stato può prefiggere alla Regione un congruo termine per l'emanazione delle norme, scorso inutilmente il quale, gli resta libero di provvedere da sé al definitivo completamento della legge.

Art. 4 – Alla Regione spetta pure il diritto di iniziativa, tendente a promuovere fuori della propria competenza leggi statali di interesse per la Regione e a far modificare leggi statali già esistenti.

b) Nel campo amministrativo

Art. 5 – Oltre alle attribuzioni che le leggi vigenti accordano alla Provincia, spettano alla Regione:

1. L'attuazione dei propri provvedimenti legislativi.
2. Lo svolgimento dell'attività amministrativa in tutti i settori cui si estende il suo potere legislativo, escluso quanto riguarda l'impianto e la con-

servazione del libro fondiario che restano di competenza dell'autorità giudiziaria statale.

3. La vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, nonché sulle istituzioni comunali e regionali di assistenza e di beneficenza pubblica.
4. La decisione di reclami prodotti da chi affermi di essere stato leso nei suoi interessi in seguito a violazione o falsa applicazione delle leggi emanate dalla Regione Tridentina.
5. L'amministrazione del patrimonio della Regione.
6. L'eventuale gestione, a mezzo di aziende speciali, di servizi pubblici di natura industriale e commerciali relativi ad acquedotti, impianti di energia elettrica, ferrovie secondarie, tramvie e linee automobilistiche locali, silos, conservazione e lavorazione di prodotti alimentari, ecc.

Rapporti tra l'amministrazione statale e l'amministrazione regionale

Art. 6 – Le attribuzioni dell'Amministrazione statale, in quanto non subiscano restrizioni nel presente provvedimento, restano immutate.

Spetta all'Amministrazione statale il controllo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta prevista dall'art. 16 e su quelle della Commissione giurisdizionale prevista dall'art. 21. A tal fine l'Amministrazione statale può ordinare la sospensione delle deliberazioni e proporre, entro un mese dall'ordine di sospensione, il ricorso al Consiglio di Stato.

Passato infruttuosamente questo termine, la sospensione cessa di aver vigore.

Il controllo di legittimità sulle deliberazioni degli organi amministrativi dei comuni viene esercitato mediante proposta di sospensione e di conseguente annullamento prodotta dall'Amministrazione statale alla Giunta Regionale; se la proposta viene respinta, l'Amministrazione statale potrà ordinare la sospensione della deliberazione comunale e provocare la decisione del Consiglio di Stato entro il termine previsto dal comma antecedente e con le conseguenze ivi pure previste per la mancata osservanza del termine stesso.

Le deliberazioni delle istituzioni comunali e regionali di assistenza e di beneficenza pubblica sottostanno al medesimo trattamento giuridico come le deliberazioni degli organi amministrativi dei comuni.

Art. 7 – L'Amministrazione statale si varrà, nel territorio della Regione, di funzionari e di impiegati che a parità di titoli saranno scelti a preferenza nella Regione stessa.

Organi della Regione

a) Nel campo legislativo

Art. 8 – Organo legislativo della Regione è il Consiglio Regionale. Oltre all'emanazione di leggi, spettano al Consiglio l'esame e l'approvazione dei bilanci della Regione e degli Istituti affidati all'amministrazione regionale. Gli spetta pure la fissazione delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento di carriera ed economico dei funzionari regionali.

Art. 9 – Il Consiglio consta di 50 membri che verranno eletti secondo il regolamento elettorale che forma oggetto di separato provvedimento legislativo.

Il Consiglio si raduna a Trento almeno due volte l'anno. Prima di incominciare la loro attività i membri del Consiglio devono promettere fedeltà allo Stato; essi durano in carica quattro anni.

Al posto di un membro del Consiglio che venga a mancare nel corso del quadriennio subentra di diritto chi, appartenendo al medesimo gruppo etnico (italiano, tedesco, ladino) e al medesimo partito del membro uscente, nelle elezioni gli si è, per numero di voti, maggiormente avvicinato.

Art. 10 – Il Consiglio nomina dal suo seno il proprio Presidente al quale spetta di dirigere le sedute e un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il Vicepresidente viene scelto tra i membri del Consiglio che appartengono ad un gruppo etnico diverso da quello del Presidente.

Art. 11 – Alle sedute del Consiglio può prender parte, senza voto deliberativo, un rappresentante dell'amministrazione statale a ciò designato dal Ministero degli Interni.

Il Presidente gli comunicherà l'ordine del giorno fissato per le singole sedute.

Le sedute sono di regola pubbliche.

Art. 12 – Le deliberazioni del Consiglio si prendono a maggioranza assoluta di voti, purché siano presenti la metà più uno dei membri del Consiglio. Per la validità delle deliberazioni che toccano il regolamento interno del Consiglio o della Giunta si richiede la presenza di tre quarti dei membri o il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 13 – Le leggi deliberate dal Consiglio entrano in vigore quindici giorni dopo che, conseguita la superiore approvazione in merito alla loro costituzionalità, ne è avvenuta la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Perché provveda all'approvazione si farà avere al rappresentante dell'amministrazione statale menzionato all'art. 11, un esemplare della deliberazione, assieme a copia del verbale della relativa seduta; l'approvazione si concreta nell'apposizione della firma del Capo dello Stato o del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne abbia avuta espressa delega alla quale dovrà farsi richiamo all'atto della firma. La comunicazione dell'avvenuta, oppure mancata, approvazione, deve pervenire alla Giunta Regionale entro un mese dalla suddetta consegna d'un esemplare della deliberazione al rappresentante dell'amministrazione statale. Scorso questo termine senza alcuna comunicazione, l'approvazione si ha per data.

Art. 14 – Il Consiglio Regionale può essere sciolto dal Governo previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato per violazione dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione, per gravi motivi d'ordine pubblico e quando, richiamato all'osservanza dei suoi compiti fissati dalla legge, persista nel violarli. In tali casi il Governo affida l'amministrazione della Regione ad un commissario straordinario e indice le nuove elezioni nel termine di tre mesi.

Art. 15 – Se il Presidente o il Vicepresidente non ottempera all'obbligo di assoluta fedeltà alle istituzioni dello Stato o lede i principi democratici che ispirano la vita della Nazione, il Governo segnala le inadempienze al Consiglio affinché provveda immediatamente alla scelta di altra persona. Se il Consiglio non provvede, il governo può nominare un Commissario per l'esercizio, in tutto o in parte, dei poteri del Presidente, salva l'applicazione dell'articolo precedente.

b) Nel campo amministrativo

Art. 16 – Organo amministrativo della Regione è la Giunta che ha sede nel capoluogo della Regione e si compone di sette membri eletti dal Consiglio Regionale, i quali possono essere scelti anche fuori del consiglio stesso.

I membri della Giunta scelgono a maggioranza assoluta di voti, nel proprio seno, il Presidente e il Vicepresidente; quest'ultimo dovrà appartenere a un gruppo etnico diverso da quello del Presidente.

Quattro dei sette seggi della Giunta Regionale spettano a membri appartenenti al gruppo etnico italiano.

Art. 17 – La Giunta dura in carica finché dura il Consiglio; però, decaduto questo per compiuto quadriennio, resta in attività per il solo disbrigo di affari di ordinaria amministrazione, sino alla nuova nomina dei componenti della Giunta da farsi nella prima seduta del nuovo Consiglio.

Mediante deliberazione presa dal Consiglio, con la maggioranza prevista dall'art. 12 secondo comma, i membri della Giunta possono venir sempre esonerati dalle loro funzioni.

Art. 18 – Le deliberazioni della Giunta si prendono collegialmente; per la loro validità è richiesta la presenza alla seduta di almeno quattro membri votanti. Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e nessuna raccoglie i voti della maggioranza, prevale la soluzione cui accede il Presidente che vota per ultimo. Le deliberazioni della Giunta sono impugnabili entro quindici giorni mediante ricorso presentato alla Giunta che per la decisione lo trasmette alla commissione Giurisdizionale prevista dall'articolo 21. Il ricorso ha effetto sospensivo, tranne il caso che dalla Giunta la deliberazione sia stata dichiarata immediatamente eseguibile. L'ammissibilità e l'eventuale effetto sospensivo del ricorso, nonché il termine aperto per la sua produzione, devono venire espressamente indicati nella comunicazione che se ne fa alla parte interessata.

Art. 19 – Il Consiglio può delegare alla Giunta la trattazione di affari di propria spettanza, restando però sempre esclusa per tale via l'emanazione di qualsiasi legge.

Art. 20 – La Giunta tiene a Bolzano un ufficio staccato, con compito di istruire le pratiche interessanti quella zona.

Art. 21 – Il Consiglio Regionale nomina dal suo seno una Commissione Giurisdizionale composta di nove membri, dei quali almeno sei appartenenti al gruppo etnico italiano; essi durano in carica fin che dura la Giunta. Compito della Commissione Giurisdizionale è di controllare le deliberazioni della Giunta su ricorso di parte e, in caso di incompetenza, anche d'ufficio. Alla discussione, che ha luogo davanti a un collegio di sei membri, può assistere e dare chiarimenti, ma senza voto deliberativo, un membro

della Giunta che abbia partecipato alla votazione del provvedimento in esame. La decisione della Commissione è presa a maggioranza di voti; se, prospettandosi più soluzioni, nessuna raggiunge la maggioranza, prevale quella cui accede il Presidente che vota per ultimo.

La Commissione Giurisdizionale conferma o cassa la deliberazione della Giunta; se cassa con rinvio, enuncia il principio al quale la Giunta deve uniformarsi.

Art. 22 – Il Presidente dirige le sedute della Giunta e ne eseguisce le deliberazioni, rappresenta la Regione tanto in giudizio che nei rapporti con le altre autorità statali e con terzi, ed ha quelle altre attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al Preside dell'amministrazione provinciale, in quanto il presente provvedimento non disponga diversamente. In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vicepresidente.

L'art. 15 del presente provvedimento è applicabile anche al Presidente e al Vicepresidente della Giunta Regionale.

Art. 23 – Gli impiegati, i salariati e i pensionati delle province soppresse col presente provvedimento diventano impiegati, salariati e pensionati della Regione. Nulla viene mutato circa il rango, l'anzianità, lo stipendio, il salario, la pensione e gli emolumenti che hanno sinora goduto.

Art. 24 – Fermo restando il principio che la lingua italiana è la lingua ufficiale della Regione Tridentina, è consentito ai cittadini di lingua tedesca, nei rapporti con le Autorità dell'amministrazione regionale, il libero uso della loro lingua.

Le leggi regionali sono redatte in italiano. Senza menomare la fede di autenticità spettante al testo italiano, il Bollettino Ufficiale della Regione Tridentina ne pubblica anche la traduzione tedesca.

Le deliberazioni della Giunta e le decisioni della Commissione Giurisdizionale sono pure redatte soltanto in italiano. Ad esse si unirà una traduzione tedesca quando riguardino comuni o persone di lingua tedesca.

La corrispondenza avviata d'ufficio si svolge in italiano finché non consti che il destinatario appartiene al gruppo etnico tedesco.

Ordinamento tributario della Regione

Art. 25 – Esso viene disciplinato con apposito provvedimento legislativo.

Regolamento elettorale della Regione

Art. 26 – Esso viene disciplinato con apposito provvedimento legislativo.

Art. 27 – Il presente decreto, unitamente ai provvedimenti legislativi di cui gli art. 23 e 26, entrerà in vigore trenta giorni dopo la restituzione del territorio formante la Regione Tridentina all'amministrazione del Governo Italiano.

Esso sarà sottoposto all'Assemblea Costituente.

5. Note dell'ASAR al Progetto di statuto del CLN provinciale con osservazioni e integrazioni al Progetto del CLN

(s.d., ma fine 1945 - inizio 1946?)

Museo Storico in Trento, *Archivio del Centro Studi Autonomia Regionale*, b. 14, Serie 2 B, f. 16, «Progetti di autonomia per la Venezia Tridentina di fonti diverse».

Note al progetto preliminare di ordinamento autonomo della regione

Presentiamo alla critica pubblica questo primo studio, riservandoci di farlo seguire da ulteriori proposte e chiarimenti.

Come abbiamo già accennato nel nostro numero del 1° dicembre, il progetto in parola può andar bene, ma occorrono a nostro avviso non pochi emendamenti di carattere fondamentale e delucidazioni varie.

La prima impressione che si riporta è quella di voler trasformare il centralismo statale in un centralismo regionale. Il che sarebbe un male peggiore. Infatti si propongono delle attribuzioni da dare alla Regione, si parla dei rapporti tra amministrazione regionale e statale; si definiscono i vari organi della Regione. Nessun accenno ai Comuni, alla loro autonomia, ai loro rapporti con la Regione. Per noi invece il primo passo da fare sarebbe proprio quello. Quali attribuzioni vengono date al singolo cittadino? Quali attribuzioni vengono date ai Comuni per conto e volere dei cittadini? Quali attribuzioni vengono date dai Comuni alla Regione e quali, finalmente, sono le attribuzioni che la Regione (rispettivamente le altre Regioni) danno allo Stato italiano? È dunque un rivolgimento sostanziale di concetto e di forma delle attuali leggi, regolamenti e norme se si vuole realmente applicare il concetto integrale di democrazia e di autonomia. Naturalmente che per la applicazione di tali principi occorre tenere presente la maturità ed il senso di responsabilità del popolo e da questi fattori dipende il grado di democrazia praticamente raggiungibile senza gravi inconvenienti. Ma in sostanza occorre proprio cancellare dalle nostre coscienze le attuali concezioni che il tutto viene dal Centro, frutto di inesperienza democratica e coercizione centralistica, per sostituirle con i concetti fondamentali della prassi democratica.

Diritti del cittadino

Quali dunque i diritti del cittadino? In linea generale, secondo il pensiero dell'ASAR, i principali si possono riassumere:

1. Diritto di cittadinanza comunale (diritto di pertinenza) regionale e nazionale, secondo le norme da stabilirsi dall'organo legislativo regionale.
2. Libertà di associazione, di stampa e di parola e ad ogni forma di pensiero o di culto, sempre che non siano lesi i principi fondamentali della moralità pubblica.
3. Libertà e tutela del lavoro manuale o intellettuale sempre che non sia di danno alla collettività.
4. Libertà elettorale per la scelta dei propri rappresentanti nel Comune, nella Regione e nello Stato (attiva e passiva).
5. Libertà di iniziativa sia per l'attuazione che per la soppressione di leggi, regolamenti, norme ecc. Occorrerà stabilire un numero di adesioni proporzionale ai cittadini a seconda che si tratti di provvedimenti di carattere comunale, regionale o statale.
6. Facoltà di revoca di mandati secondo norme analoghe al punto 4 ma evidentemente con un fattore di proporzionalità maggiore (ad esempio posto che 80.000 abitanti abbiano un deputato al Parlamento di Stato e supposti elettori una metà, cioè 40.000, per la revoca del mandato sarebbero necessarie almeno 20.000 adesioni le quali eventualmente potranno essere demandate in solido ai rappresentanti comunali od anche regionali. Invece supposti 50 i membri del Consiglio – più chiaro e più democratico proponiamo il nome di Assemblea o Dieta Regionale – si avrebbe circa un membro per 12.000 abitanti ossia per 6.000 elettori. Così per la revoca occorreranno almeno tremila adesioni).
7. Libero accesso a tutti i cittadini idonei alle scuole superiori e gratuito per chi dotato di evidente superiore capacità, non abbia possibilità di sostenere le spese (potenziamento della capacità individuale ad opera della Regione e dello Stato per il bene della collettività).
8. Tutti i cittadini idonei potranno partecipare all'amministrazione ed al controllo della cosa pubblica (con riferimento al punto 5).
9. Assoluta salvaguardia e garanzia della libertà personale del cittadino da parte degli organi di P.S. Nessun arresto preventivo, salvo flagranza

o circostanziata denuncia regolarmente firmate. Eventuali danni per arresti arbitrari e non presenziabili a norma dei codici dovranno essere rifusi in ragione del danno derivante dalla detenzione.

10. Diritto di precedenza in tutti i campi del lavoro ai nati nei comuni rispettivamente nella Regione a parità di capacità.

Questo in linea generale il campo di autonomia riservato al cittadino. Passiamo ora al Comune. Sempre secondo il nostro pensiero dovrebbero i Comuni veramente godere della più ampia autonomia ed essere quindi sovrani dell'ambito comunale. Essi devono poter legiferare e dettare norme in tutti i campi di pertinenza comunale.

Attribuzioni del Comune

1. Tutti i servizi pubblici comunali (strade comunali, acquedotti, forniture d'energia elettrica, igiene, ecc.).
2. Amministrazione comunale, opere di assistenza e beneficenza comunali. Il domicilio di soccorso sarà concesso solo dopo 10 anni di permanenza nello stesso Comune.
3. L'intero ordinamento tributario nei confronti del cittadino e della Regione. L'imposta sarà fondata sulla capitalizzazione della rendita (vedi ordinamento tributario svizzero). La massima aliquota (per cento) applicabile ai Comuni sarà fissata dalla Regione. L'aliquota spettante allo Stato sarà determinata da una Commissione paritetica tra Regione e Stato, in base ai servizi prestati dallo Stato alla Regione.
4. Nomina, disciplina e trattamento economico e giuridico degli impiegati comunali compreso il Segretario, ostetriche e medici condotti (albi regionali dei Segretari, ostetriche e medici).
5. Disciplina e controllo dell'alimentazione, commercio ed industria, arti e mestieri, in armonia con le rispettive organizzazioni.
6. Facoltà del referendum nel confronto dei cittadini ed iniziativa nel confronto della Regione (Assemblea Regionale).
7. Emanazione con forza di legge di norme destinate ad attuare le leggi regionali e comunali.

Passando quindi dal Comune ad un nesso di più Comuni si potranno avere federazioni o consorzi comunali per disciplinare materie di pertinenza federale quali strade consorziali, servizi pubblici consorziali, ecc. (Caso della Tramvia Trento-Malé).

Infine si arriva alla Regione e qui ci rifacciamo al Centro Studi del CLN. Provinciale di cui andiamo discutendo gli articoli proponendo degli emendamenti secondo il pensiero dell'ASAR.

Alcune osservazioni preliminari

Il capitolo impiegati e funzionari non è abbastanza trattato data l'importanza capitale dell'argomento nei confronti del pubblico. Le mancanze dell'ambientamento locale dal Comune in su causò sfiducia nelle Autorità e nelle Istituzioni. Ne seguì incomprensione, causata a sua volta da mentalità non assimilabili, che diedero l'impressione di un trattamento coloniale ed agì depressivamente sul sentimento nazionale. Nell'Alto Adige il sistema ebbe conseguenze ancora peggiori; ad esempio nella scelta dei maestri elementari si sono commessi in passato errori gravissimi, i quali unitamente ai Segretari Comunali e rispettivi Podestà e Commissari prefettizi contribuirono ad estraniare sempre più la popolazione dall'Autorità costituita. È della massima importanza che nel luogo, non soltanto gli scolari abbiano del maestro la massima stima e fiducia, ma anche la popolazione. Il maestro, il medico ed il curatore d'anime sono i pilastri sui quali deve erigersi la regola della nuova convivenza. Il quadro sarà completato per l'ordine pubblico dalla polizia di sicurezza locale, della quale opportunamente il progetto avoca alla Regione la disciplina.

Circa la questione della nazionalità tedesca, essa non può risolversi, a nostro avviso, semplicemente con la conoscenza di lingue dei funzionari, perché per amministrare un popolo occorre qualche cosa in più della semplice cognizione della sua lingua. D'altro canto non si riesce a soddisfare al sentimento nazionale col consentirgli la facoltà di corrispondere nella sua lingua nei rapporti con l'autorità. Occorre riconoscere al gruppo etnico tedesco la personalità giuridica allo scopo dello «Ius Agendi». Nel campo dell'istruzione, specie quella elementare, occorre lasciare arbitro il gruppo etnico tedesco, pur avendo sempre la Giunta Regionale, una certa ingerenza, dato che, salvo l'istruzione nella lingua materna, anche le scuole elementari del gruppo etnico tedesco dovranno basare il loro programma didattico sulla premessa della appartenenza allo Stato italiano.

Fu già sopra osservato che il gruppo etnico tedesco, come tale, deve avere personalità giuridica e quindi la facoltà di portare le sue istanze alla Commissione Giurisdizionale. Non si può negare che vi siano delle vertenze le quali interessano solo un gruppo etnico. Gruppo che è distinto dalla

circoscrizione territoriale, in quanto in Alto Adige vivono stabilmente molti italiani e nel Trentino parecchi tedeschi. Si rende quindi necessaria la distinzione personale. Nelle vertenze che interessano soltanto un gruppo etnico è giusto che la deliberazione spetti soltanto a questo. Tuttavia, per non sdoppiare l'organo legislativo (Assemblea o Dieta Regionale oppure la Giunta Regionale) la deliberazione del gruppo sarà da sottoporsi alla conferma in pieno. Qui occorre però la maggioranza qualificata (due terzi per l'Assemblea o Dieta che dir si voglia, cinque voti su sette della Giunta) per riformare il deliberato del gruppo. Questo e l'altro gruppo possono ricorrere alla Commissione Giurisdizionale. La determinazione delle vertenze che interessano soltanto un gruppo è rimessa all'Assemblea che dovrà redigere al riguardo un regolamento. Un esempio sarebbe quello dei masi chiusi che interessano soltanto il gruppo etnico tedesco. Tiro a segno, pompieri volontari ecc. sono istituzioni alto atesine passate nelle tradizioni locali che non vi è motivo di turbare. Anche le partecipanze nelle malghe e pascoli presentano note distinte dalle analoghe istituzioni esistenti nel Trentino. La personalità giuridica dà ad ogni gruppo la certezza della tutela dei suoi interessi nazionali e rimane statutariamente escluso che questi possano essere alla mercé di maggioranze parlamentari.

Sembra logico che, eliminate in tal modo dalle discussioni dell'Assemblea e della Giunta le questioni di natura nazionale in quanto queste formino oggetto delle delibere separate di ogni gruppo, la rappresentanza della Regione potrà affrontare in accordo con i tedeschi, all'infuori di ogni competizione nazionale, le questioni che si presentano indistintamente a tutta la popolazione della Regione e queste saranno decise alla stregua di considerazioni economiche comuni alle due razze, favorendo così per lo meno la Federazione dei gruppi ed eliminando un po' alla volta le reciproche diffidenze. Se la natura ha voluto che identici o simili siano i bisogni delle due parti, tanto che in passato, prima che il verbo nazionalista fosse venuto a gettare il seme della discordia, Trentino e Alto Adige poterono stendersi la mano su un piano di comune lavoro, non vi è motivo che oggi debba essere diversamente, tolta che sia la questione nazionale che potrebbe dividerci. Ma perché ciò avvenga è necessario che la strada sia segnata dalla Carta Statutaria della Regione.

Circa il numero dei membri dell'Assemblea (fissati dal progetto in numero di cinquanta si potrà procedere con collegio uninominale proporzionale) o anche tenendo conto in certo senso della densità della popolazione e forse meglio istituendo nella Regione collegi elettorali. Una parte dei membri dell'Assemblea potrà essere destinata alla rappresentanza nel Parlamento

Nazionale. Nel progetto in parola notiamo che è omessa completamente la parte sociale e religiosa: fatti che dovrebbero trovar posto nello Statuto Regionale.

Ordinamento regionale

Art. 1 – Entro l'unità politica dello Stato Italiano il territorio delle Province di Trento e di Bolzano ed i territori già appartenenti alla Venezia Tridentina secondo i confini del 1919, in considerazione delle particolari condizioni geografiche, economiche, storiche e linguistiche, e specialmente in considerazione dell'esplicita volontà del popolo (referendum), vengono costituiti in Regione autonoma. Il capoluogo ed il nome della Regione verranno stabiliti dall'Assemblea Regionale. La Regione è un Ente di diritto pubblico con sovranità regionale ed alla stessa è trasferito il patrimonio delle Province di Trento e Bolzano, che vengono soppresse, nonché il patrimonio demaniale della Regione.

a. La Regione sarà retta da un Governo regionale democratico eletto a suffragio universale con diritto di voto agli uomini ed alle donne di età maggiore.
b. Pieno riconoscimento giuridico di tutti i partiti legalmente costituiti nell'ambito della Regione.
c. Nessuna inframmettenza politica o sindacale nell'amministrazione della giustizia.
d. Abolizione di dannose forme di militarismo, trasformando in questa e nelle altre Regioni Italiane, l'attuale esercito in un unico tipo analogo a quello della Confederazione Elvetica (Svizzera).
e. Repressione di ogni forma di nazionalismo spinto e massimo rispetto verso le altre Regioni e Stati, appoggiando il movimento federalistico italiano, europeo e mondiale.
f. Difesa e disciplina del lavoro manuale ed intellettuale attraverso l'Ispettorato del lavoro.
g. La religione della Regione è cattolica con piena libertà e rispetto di altri culti.
h. Pieno riconoscimento giuridico del matrimonio religioso.
i. Tutela e rispetto dell'integrità della famiglia, cellula fondamentale del Comune, della Regione e dello Stato.

l. Tutela della moralità pubblica e repressione di ogni forma di propaganda ad essa contraria.
m. Obbligatorietà dell'istruzione scolastica fino ai 14 anni. Obbligatorietà di frequenza delle scuole serali, professionali ed artigiane dai 14 ai 18 anni (salvo accertata inidoneità).
n. Obbligatorietà dell'istruzione nella lingua italiana e tedesca alla elementare e, nelle scuole superiori, una terza lingua straniera moderna.
o. Obbligatorietà dell'istruzione religiosa e sanitaria in tutte le scuole.
p. Rieducazione del cittadino al senso dell'onore, del dovere e dell'onestà, appoggiandosi alla classe degli insegnanti, dei medici e dei curatori d'anime.

Art. 2 – La Regione può disciplinare con forza di legge le seguenti materie:

1. Disposizioni e norme per l'amministrazione comunale. Circoscrizioni comunali. Su proposta dei Comuni interessati procedere alla fusione di diversi comuni in uno solo, od anche di parte di un comune per erigerne un altro. Spostamento nei confini comunali. Ispettori comunali e controllo dell'amministrazione comunale.
2. A questo punto si osserva che le acque costituiscono un patrimonio non solo comunale e regionale, ma anche statale. Quindi pur lasciando alla Regione la disciplina per lo sfruttamento, è necessario tener presente che una quota parte dei tributi spettano al Comune, una quota parte alla Regione e una quota parte allo Stato. Occorre poi aggiungere che concessioni già in atto possono essere riscattate o revocate dalla Regione. Sempre al punto 2 si osserva che per le miniere, cave e torbiere, a nostro avviso è competente e sovrano il rispettivo Comune o tuttalpiù un consorzio di Comuni ma non la Regione e ancora meno lo Stato. I punti 3 e 4 dell'art. 2 rimangono invariati.

   Al punto 5 dello stesso articolo si osserva che le spese per il mantenimento del Corpo forestale dovrebbero stare a carico dei Comuni boschivi in ragione della produzione e pregio del legname. Per semplificare si propone un Corpo di Guardia Regionale a carattere forestale - rurale - campestre, nel qual caso tutti i Comuni sarebbero interessati.

   Al punto 6 si osserva che i proventi dei diritti di caccia, uccellagione, pesca, ecc. spettano esclusivamente ai Comuni e questi potranno anche inibire o sospendere i permessi per determinate zone comunali ed in determinate stagioni.

I punti 7 e 8 dell'art. 2 rimangono invariati.

9-10. Assistenza dei poveri, ospedali, frenocomi, sanatori, ricoveri per vecchi, istituzioni regionali di assistenza e beneficenza pubblica. Assicurazioni sociali (malattia, infortuni, invalidità e vecchiaia da unificare in un unico Istituto Regionale a scopo semplificativo). Regolamenti generali e programmi generali delle scuole elementari e medie, professionali, artigianali e complementari, compresa la nomina, lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti.

11. Invariato.

12. Vedi attribuzioni del Comune al punto 3. Abolizione del sistema tributario del bollo, carta da bollo e dazio comunale. Esclusione delle imprese esattoriali ed esazione dei tributi direttamente dai Comuni od organi intercomunali.

13. Invariato.

14. Invariato con l'aggiunta: il Corpo maiuscolo di polizia avrà un presidente di polizia elettivo ed un Commissario dirigente di carriera di nomina regionale.

15-16. Invariati.

Art. 3 – Alla Regione spetta pure l'emanazione con forza di legge di norme destinate ad attuare leggi dello Stato non riflettenti materie contemplate dall'art. 2, le quali leggi abbiano riservato agli organi regionali il proprio adattamento alle speciali condizioni della Regione e cioè sempre con osservanza dei principi fondamentali cui le leggi statali si ispirano. Tutte le leggi sia regionali che statali devono essere omologate dal Governo Regionale. L'Assemblea Regionale ha facoltà di rifiutare la promulgazione di tutte le leggi statali che ledono i principi democratici cui si ispira lo Statuto Regionale.

Art. 4 – Invariato con l'aggiunta:

Il diritto di iniziativa regionale, nei confronti dello Stato, potrà essere proposto dall'Assemblea a mezzo di referendum popolare (in una repubblica a struttura federalistica spetta pure al cittadino il diritto di iniziativa per promuovere direttamente abolizioni o istituzioni, norme e regolamenti per mezzo di adesioni di concittadini, come pure revoca di mandati per la quale occorrono un minimo di tremila adesioni (vedi i punti 5 e 6 dei «diritti del cittadino»).

Art. 5 – Oltre alle attribuzioni che le leggi vigenti accordano alle Province, spettano alla Regione: 1 L'attuazione di tutti i provvedimenti legislativi regionali e statali – 2 Lo svolgimento dell'attività amministrativa in tutti i settori in cui si estende il suo potere legislativo. Punti 3-4-5-6 invariati.

Art. 6 – Il controllo sulla legittimità delle deliberazioni della Giunta e su quelle dell'Assemblea regionale (consiglio) è demandato alla Commissione Giurisdizionale. Il controllo sulla legittimità delle deliberazioni degli organi amministrativi spetta alla Giunta Regionale, alla quale spetta pure il controllo sulle deliberazioni del Comune e delle Istituzioni comunali e regionali di assistenza e beneficenza pubblica nonché delle istituzioni assicurative.

Nel caso sorgessero delle contestazioni o controversie fra Regione e Stato non appianabili per via amministrativa, si propone il ricorso ad una Commissione mista composta di membri del Consiglio di Stato e membri designati dall'Assemblea Regionale, e precisamente su piede di parità. La decisione di tale Commissione mista sarà inappellabile.

Art. 7 – L'Amministrazione statale si varrà nel territorio della Regione di funzionari ed impiegati che, a parità di competenza, saranno scelti a preferenza nella Regione stessa. Per l'assunzione agli impieghi statali saranno effettuati dei concorsi regionali. Il rispettivo dicastero parteciperà ufficialmente la nomina del funzionario al Presidente regionale. Per la validità del decreto occorre la controfirma del Presidente regionale.

Art. 8 – Organo legislativo della Regione è l'Assemblea Regionale. Oltre alle emanazioni di leggi, spettano all'Assemblea l'esame e l'approvazione dei bilanci della Regione e degli istituti affidati all'amministrazione regionale. Le spetta pure la nomina e la fissazione delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento di carriera ed economico dei funzionari regionali (dirigenti e capi sezione). La nomina degli impiegati regionali spetta alla Giunta Regionale.

Art. 9 – L'Assemblea consta di un numero di membri definito dal Regolamento elettorale. L'Assemblea si radunerà in sessione ordinaria quadrimestrale nel luogo da essa destinato nella riunione antecedente. La prima riunione sarà tenuta in Trento. Le riunioni straordinarie possono essere convocate dal Presidente regionale o almeno da un quarto dei membri dell'Assemblea Regionale.

Per modificazioni da apportare allo Statuto regionale sono necessarie:

a. Referendum popolare su richiesta di almeno un quarto dei deputati regionali.
b. Presenza in prima convocazione di almeno quattro quinti dei deputati, con votazione favorevole di almeno tre quinti dei presenti.
c. In seconda convocazione la presenza di almeno metà dei deputati e votazione favorevole di almeno tre quarti dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea deve promettere fedeltà allo Stato. Al posto di un membro che nel corso di un quadriennio venga a mancare, subentra di diritto chi si è maggiormente avvicinato per il numero di voti nella medesima circoscrizione.

Art. 10 – Invariato.

Art. 11 – Le sedute sono di regola pubbliche.

Art. 12 – Invariato con l'aggiunta:

Per la non approvazione dei deliberati di un gruppo etnico occorrono almeno due terzi dei voti. I vari gruppi etnici possono proporre leggi e provvedimenti nonché regolamenti interessanti i gruppi stessi, proposte subordinate alla approvazione dell'Assemblea nel modo sopradetto. Nel caso sorgesse controversia se una vertenza interessi soltanto un gruppo etnico, decide la Commissione Giurisdizionale. Il decorso infruttuoso del termine di 15 giorni importa l'accettazione del deliberato. Contro il deliberato dell'Assemblea è ammesso il ricorso alla Commissione Giurisdizionale. Delle adunanze del gruppo etnico verrà dato avviso al Presidente dell'Assemblea o della Giunta.

Art. 13 – Le leggi deliberate dall'Assemblea entrano in vigore con il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale, salvo che in questo non sia disposto diversamente. In nessun caso le leggi potranno avere effetto retroattivo.

Artt. 14 e 15 – Annullati.

Art. 16 – Organo amministrativo della Regione è la Giunta che si compone di sette membri eletti dall'Assemblea Regionale e scelti sia dai membri dell'Assemblea che fuori della stessa. I membri della Giunta scelgono dal

proprio seno a maggioranza assoluta di voti il Presidente ed il Vicepresidente; quest'ultimo dovrà appartenere ad un gruppo etnico diverso da quello del Presidente.

Art. 17 – Invariato.

Art. 18 – Le deliberazioni della Giunta si prenderanno collegialmente. Per la loro validità è richiesta la presenza alla seduta di almeno cinque membri votanti. Le deliberazioni della Giunta sono impugnabili entro 15 giorni mediante ricorso presentato alla Giunta e diretto in primo grado all'Assemblea ed in secondo grado alla Commissione Giurisdizionale. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 19 – Invariato.

Art. 20 – Il testo ufficiale delle leggi e decreti regionali sarà redatto in italiano ed in tedesco. Eventuali dubbi nell'interpretazione dei due testi verranno chiariti dalla Commissione Giurisdizionale.

Art. 21 – I componenti della Commissione Giurisdizionale vengono eletti contemporaneamente all'Assemblea in proporzione all'importanza dei gruppi etnici. È composta di undici membri che durano in carica quattro anni. Compito della Commissione Giurisdizionale è di controllare la legittimità delle deliberazioni della Giunta e dell'Assemblea su ricorso di parte ed, in caso di incompetenza, anche d'ufficio. Alla discussione che ha luogo davanti ad un collegio di almeno sette membri può assistere e dare chiarimenti, ma senza voto deliberativo, un membro della Giunta o dell'Assemblea che abbia votato a favore del provvedimento in esame. La decisione della Commissione Giurisdizionale è presa a maggioranza di voti. La Commissione Giurisdizionale decide pro o contro la legittimità delle deliberazioni della Giunta e dell'Assemblea; se decide sfavorevolmente e con rinvio, enuncia il principio legale al quale la Giunta o l'Assemblea devono uniformarsi. La Commissione Giurisdizionale decide pure sui ricorsi di seconda istanza.

Art. 22 – Invariato.

Art. 23 – Invariato con la seguente aggiunta:

Diventano impiegati regionali tutti i funzionari e gli impiegati degli Organi Regionali compresi gli insegnanti di tutte le scuole e i docenti di religione.

Art. 24 – Nella corrispondenza gli Organi dell'Amministrazione Regionale usano la lingua del richiedente. I funzionari ed impiegati statali che hanno nella Regione rapporti con il pubblico devono avere sufficiente conoscenza della lingua italiana e tedesca. Altrettanto per gli impiegati e funzionari regionali. I segretari comunali delle città e borghi più importanti dovranno conoscere le due lingue.

Art. 25 – L'ordinamento tributario della Regione viene disciplinato con apposito provvedimento dell'Assemblea Regionale.

Art. 26 – Il Regolamento elettorale della Regione viene disciplinato con apposito provvedimento dell'Assemblea Regionale.

Art. 27 – Il presente Statuto entra in vigore subito dopo i risultati del referendum popolare in proposito [di lato a penna: *chi indice il referendum?*]. I provvedimenti legislativi di cui agli articoli 25 e 26 entrano in vigore con l'emanazione di essi da parte della prima Assemblea Regionale. Il presente Statuto attraverso l'organo legislativo nazionale verrà a far parte della Costituzione nazionale italiana.

Occorre dunque, a nostro avviso, procedere ad un referendum popolare le cui domande potrebbero essere le seguenti:

1. Siete d'accordo di costituire il territorio delle province di Trento e Bolzano (e rispettivi territori mutilati) in regione autonoma, secondo il progetto del Centro Studi, modificato secondo le proposte dell'ASAR?
2. Siete d'accordo di dare mandato a tutti i Sindaci e rappresentanti comunali che eleggerete nelle prossime elezioni amministrative, di costituirsi in collegio di secondo grado per passare alla nomina della prima Assemblea Regionale?
3. Siete d'accordo di demandare a detta Assemblea Regionale l'incarico di emanare la nuova legge elettorale della Regione; nonché le disposizioni tributarie per il primo anno fiscale e di fissare per detta Assemblea la durata in carica di mesi sei?

A proposito del referendum proponiamo che siano chiamati gli uomini e le donne che abbiano compiuto i vent'un anni, che abbiano almeno un genitore oriundo o immigrato prima del 1921.

Risultando il referendum affermativo, si procederà alle elezioni amministrative ed i Sindaci nonché i rappresentanti comunali eletti si costituiranno in collegio elettorale per la nomina della prima Assemblea Regionale.

Per le attribuzioni che riguardano lo Stato ci rifacciamo a quanto abbiamo già pubblicato in precedenza. Esse si riassumono nella politica estera, nella politica monetaria, nelle comunicazioni ed i rapporti di carattere nazionale ed analoghi. Circa le comunicazioni e trasporti sarà opportuno specificare: «in quanto anche attualmente vengano esercitati direttamente dallo Stato». Per i rapporti con l'estero essendo lo spirito dell'ASAR permeato profondamente dall'idea federalista europea e mondiale, essa propone l'abolizione delle dogane, sia pure, in un primo tempo, per le merci in arrivo, in quanto la dogana non apporta alle merci che dei valori puramente irreali. L'osservazione della necessaria protezione di prodotti nazionali per lo sviluppo, incremento o possibilità di vita di industrie e commerci interni, non regge ad una spassionata critica nel campo federativo internazionale. Dunque, posto che le altre Regioni della Nazione italiana, non trovino di aderire a questa idea generalizzatrice della convivenza europea e mondiale, proponiamo, almeno per l'importazione di merci dirette esclusivamente a consumatori della Regione, l'abolizione delle tariffe doganali attualmente esistenti sul crinale alpino. È inoltre necessaria la franchigia doganale a favore della Regione per merci di scambio con prodotti regionali, specialmente vino, frutta ecc.

L'ASAR non assume, con quanto sopra esposto, di definire conclusivo il progetto del Centro Studi da essa modificato. Ritiene soltanto di aver modestamente contribuito al raggiungimento della causa comune, e ben vengano altre proposte e chiarimenti al fine di presto e solidamente concretare quanto sta veramente a cuore di ogni cittadino della Regione.

6. Progetto della Volkspartei, attribuito all'avv. Joseph Raffeiner, Segretario Generale del Partito, e tradotto dall'avv. Francesco Menestrina, con varie postille ed emendamenti[1]

(s.d., ma fine 1945 - inizio 1946)

Museo Storico in Trento, *Archivio del Centro Studi per l'Autonomia Regionale*, b. 14, Serie 2B, f. 16, «Progetti di autonomia per la Venezia Tridentina di fonti diverse».

[in alto a penna: *Bozza dello Volkspartei*]

Linee direttive

Linee direttive di una costituzione statale secondo i principi della decentrizzazione e dell'autonomia amministrativa.

1. L'Italia è uno Stato unitario con un unico potere statale, l'esercizio di questo potere statale è però decentralizzato.
2. Il complesso delle norme circa l'esercizio del potere statale forma parte delle leggi costituzionali. Esse possono perciò essere deliberate bensì a semplice maggioranza dall'Assemblea Naz. Costituente, in seguito tuttavia possono essere modificate solo come le altre leggi costituzionali.
3. Il territorio dello Stato si divide in 'Paesi'. (L'espressione 'Paesi' è scelta appositamente per lasciare aperto il quesito se questi si identificano colle storiche 'Regioni' italiane oppure in parte con singole Province o con particolari gruppi di Province).
4. La decentralizzazione dello Stato si manifesta in due forme:
    a. decentralizzazione legislativa
    b. decentralizzazione amministrativa.
5. Ciascuna delle forme ha carattere obiettivo e locale [sopra a penna: *Ciascuna delle due forme ha carattere reale o territoriale*]. La forma ad a) consiste in ciò che il potere legislativo in certi affari viene esercitato dalla rappresentanza di tutto lo Stato (Parlamento Centrale) per tutto

[1] Sono evidenziati con [ ] gli emendamenti e le postille di F. Menestrina; con … i periodi incompleti.

il territorio dello Stato, mentre in altri affari viene esercitato per il territorio di un Paese dalla rappresentanza di questo (Dieta).

La forma ad b) consiste obiettivamente in ciò: che l'amministrazione di quegli affari per i quali il diritto di legislazione spetta ai Paesi non viene esercitata dallo Stato, ma dalle Corporazioni locali attraverso i loro organi (Autonomia amministrativa) e localmente [sopra a penna: *territorialmente*] in ciò, che rispetto all'amministrazione Statale (cioè quell'ambito amministrativo, per il quale il diritto legislativo spetta al Parlamento Centrale), i Paesi sono ad un tempo i supremi locali distretti amministrativi e ai dirigenti delle singole branche amministrative negli stessi viene trasferita una parte dei poteri, che finora spettavano ai Dicasteri centrali (Ministeri).

6. A. Legislazione

Alla legislazione del Parlamento centrale è riservato:

I. Il regolamento dei seguenti affari:

a. La costituzione generale dello Stato.
b. I rapporti dello Stato verso confessioni religiose e le loro istituzioni.
c. I diritti fondamentali dei cittadini.
d. Stampa.
e. Polizia per stranieri (sudditi stranieri).
f. Statistica e censimento.
g. Esercito, compresa marina e aviazione.
h. Diritto generale civile, commerciale, marittimo e penale come pure la procedura in queste materie. Se le Leggi del Paese nella sfera di loro competenza stabiliscono norme divergenti da quelle generali, esse hanno la preminenza su queste.
i. Bilancio dello Stato, amministrazione del patrimonio statale, debito di Stato, imposte e tasse statali, monopoli e dazi.
j. Rapporti con gli Stati Esteri, comprese le decisioni di guerra e di pace, trattati commerciali.
k. Comunicazione e trasporti e lavori pubblici relativi (ferrovie, posta, telegrafo, telefono, radio, autotrasporti, aviazione, navigazione marina, lacuale, fluviale, strade, canali), a meno che non siano limitate al territorio di un singolo Paese o di un consorzio di parecchi Paesi costituito ad hoc (per es. ferrovie, strade locali, canali).

l. Denaro, valuta moneta, Banca d'emissione.
m. Misure e pesi.
n. Protezione del lavoratore e assicurazione sociale.
o. Scuole superiori.
p. Tutela della proprietà intellettuale (diritti d'autore e patenti), marche e protezione dei brevetti d'invenzione.

II. La legislazione di massima (fissazione dei principi generali) per i seguenti affari:
a. Diritto di associazione e di riunione.
b. Uso, protezione e opere di riparo delle pubbliche acque, erezione di centrali elettriche e relative concessioni, tariffe e tasse per lo sfruttamento di acque pubbliche; queste ultime spettano ai Paesi.
c. Industria, commercio, artigianato.
d. Scuole medie e elementari.
e. Misure sanitarie compresa la protezione contro le epidemie e le malattie degli animali.
f. Organizzazione dell'amministrazione giudiziaria e dell'amministrazione dello Stato.
g. Amministrazione forestale compresa l'arginatura dei torrenti.
h. Miniere e diritto minerario.
i. Protezione della caccia, della pesca e degli uccelli.
j. Banche e credito privato.

7. Per tutti gli oggetti che nel punto 6.I. non sono espressamente riservati al Parlamento centrale, è competente la legislazione del Paese; per quelli che sono enumerati nel punto 6.II. essa deve osservare le leggi promulgate (di massima).

8. Rientra perciò nella sfera di competenza dei Paesi in modo speciale la legislazione su:
a. Organizzazione e compiti dei Corpi Amministrativi Autonomi Generali (Paese, Distretti, Comuni) e particolari (per settori speciali, per es. agricoltura, commercio, artigianato) già costituiti e da costituirsi.
b. Sicurezza pubblica e polizia
c. Diritto di domicilio e di soggiorno.

d. Regolamento e incremento dell'agricoltura, compresa la bonifica del terreno, disposizioni particolari per i rapporti giuridici su fondi agricoli (compreso il diritto di eredità) per lo sfruttamento agricolo di terreni di proprietà pubblica o del Comune e per diritti di uso relativi.
e. Imposte e tasse a favore dei corpi amministrativi autonomi; a questo riguardo deve valere il principio che il fabbisogno finanziario dei Paesi deve essere coperto da imposte e tasse riscosse nei Paesi stessi e non da assegnazioni dello Stato.
f. Rapporti di diritto patrimoniale dei Ministeri del culto e di congregazioni ecclesiastiche, fondazioni, istituzioni.
g. Assistenza pubblica ai poveri, comprese fondazioni di pubblica utilità fondate su base sociale o consorziale e non aventi scopi di lucro
h. Tasse e Banche (aventi per base associazioni o consorterie di pubblica utilità) specialmente Casse di Risparmio e Casse Rurali.
i. Associazioni (in tedesco Genossenschaften)
j. Educazione spirituale e fisica, sport.
k. Movimento forestieri.
l. Comunicazioni e lavori pubblici relativi, in quanto sono limitati al territorio del paese e finanziati con mezzi locali.

9. Se le leggi per essere messe in vigore abbisognano della sanzione di un organo superiore, questo vale sia per le leggi dello Stato come per quelle del Paese.

10. I Paesi hanno il diritto di deliberare e di presentare proposte su:
    a. Su leggi generali promulgate e istituzioni in riguardo ai loro particolari riflessi sul bene del Paese.
    b. Sulla promulgazione di leggi generali e istituzioni, che curino i bisogni e il benessere del Paese (diritto di iniziativa).

11. L'Organo legislativo per la Regione è la Dieta, che viene nominata sulla base di un diritto generale, eguale, libero e segreto di elezione secondo il principio proporzionale. L'Organo legislativo per lo Stato (sistema a una o a due Camere), la sua nomina o comunque sia investitura vengono stabiliti dalle leggi costituzionali.

12. Finché la legislazione regionale non stabilisce un regolamento per oggetti di sua competenza, valgono per gli stessi le leggi generali già

esistenti. La loro esecuzione può tuttavia essere sospesa totalmente o parzialmente dalla Dieta.

B. Amministrazione

a) Amministrazione statale

13. I dipartimenti amministrativi statali sono il *Paese* [aggiunto a penna] e il Distretto. Finché le Province finora esistenti non diventano Regioni o Distretti, esse cessano di esistere. I loro compiti e il loro patrimonio passano ai Paesi o ai Distretti.

14. Il Capitano Distrettuale [sopra a penna: *Regionale*] è nello stesso tempo per il suo *Paese* [aggiunto a penna] il supremo capo di tutta l'amministrazione statale. In questa qualità egli sta subito dopo il Presidente dei Ministri. A lui sono sottoposti i più alti dirigenti delle singole branche amministrative statali che per mezzo suo sono in rapporto con i loro rispettivi Ministeri.

15. I membri più bassi dell'amministrazione statale sono gli Uffici Distrettuali, in cui le singole branche dell'amministrazione statale sono rappresentate secondo i bisogni. A capo dell'Ufficio Distrettuale sta come impiegato statale il Prefetto Distrettuale; i dirigenti distrettuali delle singole branche amministrative sono per mezzo suo in rapporto con i loro Uffici superiori.

16. Il Prefetto Distrettuale viene nominato dalla Giunta della Dieta e dipende anzitutto dal Capitano, in seconda linea dal Ministero degli Interni. Egli deve possedere l'abilitazione prescritta dalla legge per il servizio amministrativo superiore, l'ufficio di Giudice o l'avvocatura.

b) Amministrazione autonoma

17. I corpi dell'amministrazione autonoma sono destinati o ad integrare i corpi di amministrazione autonoma generali o all'esecuzione di compiti particolari di singoli settori obiettivi (Corpi di amministrazione autonoma). I primi sono i *Paesi* [aggiunto a penna], i Distretti e i Comuni, gli ultimi sono ad esempio la Camera di Commercio, di Arti e Mestieri, dell'Agricoltura.

18. I *Paesi* [aggiunto a penna] amministrano per mezzo dei loro organi tutti gli affari, per i quali loro spetta il diritto di legislazione e sono la più alta istanza per gli altri corpi di amministrazione autonoma. I Distretti o i Comuni sono immediatamente a loro sottoposti.

19. Gli organi amministrativi ed esecutivi dell'amministrazione autonoma regionale sono la Giunta regionale e il Capitano regionale. Ambedue vengono nominati dalla Dieta. Il Capitano regionale presiede la Giunta regionale e la Dieta. La Giunta regionale consta, compreso il capitano regionale, di 5-7 membri. La legislazione regionale delimita la sfera di competenza della Dieta, della Giunta e del Capitano.

20. Alla sfera d'azione dei distretti appartengono, salvo il regolamento per mezzo di speciali leggi provinciali, gli affari che riguardano gli interessi comuni del Distretto e di coloro che vi appartengono. A questi appartiene specialmente l'economia del Distretto, che comprende il patrimonio comune e i bisogni comuni del Distretto o dei suoi Istituti. Istituti distrettuali sono quelli che servono per i bisogni del Distretto e sono eretti e mantenuti coi mezzi dello stesso, specialmente quelli che riguardano la cultura del paese, le comunicazioni, l'igiene, l'assistenza ai poveri e la beneficenza. Gli organi del Distretto sono la rappresentanza distrettuale, la Giunta distrettuale, il Presidente distrettuale, che vengono nominati in modo analogo agli organi dei …

21. Organizzazione e sfera d'azione dei Comuni vengono determinati dagli ordinamenti comunali da stabilirsi nelle Diete. Lo stesso vale per l'istituzione, sfera d'azione e organizzazione degli speciali corpi di amministrazione autonoma.

C. Speciali norme [sopra, a penna: *deliberazioni*] per i *Paesi* [aggiunto a penna] con popolazione multilingue.

22. Per i *Paesi* [aggiunto a penna] nei quali almeno il 25% degli abitanti parla una lingua differente dal resto della popolazione (gruppo linguistico) valgono le seguenti norme.

23. È garantito il diritto dell'uso indisturbato della lingua materna nella vita privata e pubblica, specialmente in tutti gli Uffici, Istituzioni e corporazioni dello Stato e della Amministrazione autonoma come pure in quelli che sono soggetti alla particolare vigilanza delle stesse (per le deliberazioni singole progetto singolo) [a penna, sopra: *per norme particolari progetto particolare*].

24. Ogni parte della popolazione ha diritto all'istituzione e al mantenimento con mezzi pubblici di scuole elementari e medie corrispondenti al suo numero con la lingua materna come lingua di insegnamento; lo studio della lingua dell'altra parte della popolazione, in quanto essa

rappresenta la maggioranza, è in ogni caso una materia obbligatoria. Non essendovi nell'interno scuole superiori con la lingua d'insegnamento come ad 1), sarà concesso di frequentare scuole superiori estere. Gli esami ivi dati e i titoli acquisiti dovranno essere riconosciuti nell'interno secondo modalità da stabilire.

25. Ogni parte della popolazione ha diritto che i suoi appartenenti siano rappresentati proporzionalmente negli Uffici, Istituzioni, corporazioni dello Stato e dell'amministrazione autonoma e precisamente in quelli dello Stato e del … secondo la proporzione delle parti etniche all'interno del, … negli altri secondo la proporzione all'interno del relativo corpo di amministrazione autonoma.

26. A ogni parte della popolazione è accordata la cura indisturbata dei suoi interessi culturali e l'incremento delle sue istituzioni (lingua, costumi, usi, storia, arte, canto, stampa, teatro, cine, letteratura, radio), la costituzione di associazioni e leghe, nonché la disposizione di somme di denaro a questi scopi. A tutte queste attività è garantita la necessaria libertà.

27. Per l'appartenenza a una parte della popolazione è sufficiente la dichiarazione dell'interessato o del suo rappresentante legale.

28. Gli ordinamenti sulle elezioni, specialmente la ripartizione dei circoli di elezione per il Parlamento centrale come pure per i corpi di amministrazione autonoma sono da stabilirsi in maniera da non pregiudicare il diritto di ogni parte della popolazione a mantenere la rappresentanza corrispondente al suo numero (separazioni, divisioni artificiali e simili).

29. Quando una parte della popolazione non raggiunga il 25% del numero di abitanti di un *Paese* [scritto a penna], ma abita un territorio chiuso sono da applicarsi opportunamente i punti 23-28 all'interno di questo territorio in ragione della sua vastità e importanza.

30. Nelle deliberazioni delle Diete e su leggi che toccano i diritti speciali stabiliti nei punti 22-28, i rappresentanti del gruppo etnico interessato possono esigere una speciale procedura di votazione; in questo caso i rappresentanti dei 2 gruppi etnici formano corpi elettivi separati e per l'accettazione di una deliberazione è necessario il consenso di tutti e due i corpi elettivi.

31. I diritti speciali stabiliti nei punti 23-28 valgono come diritti fondamentali costituzionali, per la violazione dei quali si può far appello alla Corte di Giustizia Costituzionale.

32. Dovendo far valere i diritti fissati nei punti 23-28, oltre la persona eventualmente offesa nel suo diritto, è competente il più anziano rappresentante della relativa parte etnica nella Giunta regionale.

Tribunale costituzionale

33. È istituita una particolare Corte di Giustizia che decide:
    a. di conflitti di competenza tra Stato e Autorità Statali da una parte e Corpo di Amministrazione Autonoma e sue autorità dall'altra;
    b. di contese giuridiche, costituzionali e conflitti di competenza fra i …;
    c. di querele circa violazioni di diritti costituzionali dei cittadini.

34. I membri della Corte di Giustizia Costituzionale sono stabili e inamovibili; essi vengono nominati per metà su proposta dei … e l'altra metà fra i funzionari giudiziari che abbiano almeno il grado di un Consigliere d'appello.

Se si potesse raggiungere una garanzia internazionale per i nostri diritti d'autonomia, la nostra posizione dovrebbe essere costruita riguardo a tutti i punti (A-B-C) e non solo riguardo ai diritti particolari (C) su questo schema (se pure in questo caso non ci sia una ancor maggiore indipendenza) e ciò indifferentemente se in qualche forma si volesse praticare lo stesso nel resto d'Italia o meno. Alla competenza della Corte di Giustizia Costituzionale dovrebbe subentrare in questo caso quella dell'organo di controllo internazionale.

7. Bozza di statuto elaborata dal sen. Enrico Conci, con note introduttive

(s.d., ma fine 1945 - inizio 1946)

Museo Storico in Trento, *Archivio del Centro Studi Autonomia Regionale*, b. 14, Serie 2 B, f. 16, «Progetti di autonomia per la Venezia Tridentina di fonti diverse».

Autonomie

Premesso che le richieste di autonomie, vale a dire di decentramenti e di nuovi organismi regionali, non mirano alla disgregazione dello Stato, ma piuttosto al suo consolidamento mediante una migliore tutela degli interessi regionali;

che tali richieste non sono una particolarità trentina, ma vengono formulate anche in altre regioni italiane;

che esse non sono del resto cosa nuova, mentre già il Minghetti nel 1861, e quindi ancora prima che fosse compiuta l'unità d'Italia, aveva proposto che si dividesse il territorio italiano in sei regioni con proprie autonomie;

che la Venezia Tridentina ha un titolo giuridico speciale a chiedere autonomie, in quanto nella legge stessa 26 settembre 1920, n. 1322, con cui venivano incorporate allo Stato italiano le Nuove Province era assicurata la conservazione delle autonomie, dichiarandovisi che lo Statuto e le altre leggi del Regno dovevano venir coordinati con le rispettive autonomie provinciali e comunali:

ciò tutto premesso, unisco un abbozzo di quelle che, a mio credere, dovrebbero essere le nostre richieste autonomistiche anche con particolare riguardo all'Alto Adige.

Faccio seguire un abbozzo di richieste relative ai nostri Comuni, come pure al trattamento da usarsi agli allogeni dell'Alto Adige.

Ritengo cioè che, se chiediamo che sia considerata Regione la Venezia Tridentina, dobbiamo anche occuparci della politica statale da attuarsi nei

riguardi degli Allogeni dell'Alto Adige per rimediare ai gravissimi errori commessi dal governo fascista.

Abbozzo di disposizioni autonomistiche

Art. 1 – Lo Stato italiano è suddiviso in N. …. Regioni. Una di tali Regioni è formata dalla Venezia Tridentina.

Appartenenza alla Regione

Art. 2 – Si considerano appartenenti ad una Regione tutti coloro che vi hanno il proprio domicilio ed in mancanza la propria residenza (art. 43 e seg. c.c.).

Dieta regionale

Art. 3 – La regione è amministrata da una rappresentanza regionale denominata Dieta Regionale con poteri amministrativi e legislativi.

La Dieta è competente a deliberare leggi entro l'ambito delle leggi generali e valevoli per il territorio della Regione sui seguenti argomenti:

1. Regolamenti comunali e regionali rispettivi regolamenti elettorali;
2. Sovrimposte e tributi comunali e regionali;
3. Ordinamenti sanitari e norme sulla rifusione di spese ospitalizie;
4. Norme veterinarie;
5. Disposizioni riflettenti l'ingerenza dei comuni nella nomina dei maestri elementari;
6. Regolamenti edilizi;
7. Norme sull'uso delle strade pubbliche;
8. Norme sulle opere idrauliche e sui diritti sulle acque;
9. Usi civici (godimento dei beni comunali e frazionali);
10. Caccia, uccellazione e pesca;
11. Misure dirette a promuovere l'agricoltura ed alla difesa dei prodotti agricoli;
12. In specie per la Venezia Tridentina anche disposizioni riflettenti i libri fondiari.

Le leggi deliberate dalla Dieta abbisognano per la loro validità della sanzione da parte del potere centrale.

Le leggi regionali sono da pubblicarsi a mezzo di apposito bollettino ed entrano in vigore, qualora non sia disposto diversamente nelle singole leggi, quindici giorni dopo la loro pubblicazione.

Giunta regionale

Art. 4 – Organo esecutivo della Dieta Regionale è la Giunta Regionale.

Diritto di voto attivo e passivo

Art. 5 – Sia per le elezioni comunali che per quelle regionali spetta di dare il voto ad ogni uomo e ad ogni donna che abbiano il domicilio, ed in mancanza di domicilio, la residenza nel Comune, rispettivamente nella Regione, che abbiano compiuto i vent'un anni e che non siano stati interdetti né siano stati condannati per reato commesso per avidità di lucro.

Art. 6 – Possono venire eletti quali consiglieri comunali o regionali persone che abbiano il diritto attivo di voto e che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età.

Numero dei consiglieri

Art. 7 – Nei Comuni con meno di 1.000 abitanti si eleggeranno dieci Consiglieri comunali; in Comuni con 1.000 abitanti o più di 1.000, ma meno di 10.000 quindici, in comuni con 10.000 o più abitanti, ma meno di 20.000 venti ed infine in Comuni con 20.000 abitanti o più di 20.000 venticinque.

Art. 8 – Nella Provincia di Trento si eleggeranno 28 Consiglieri Regionali, in quella di Bolzano 15.

Cessazione dei podestà, presidi e rettorati

Art. 9 – È soppressa la istituzione dei Podestà di nomina governativa; Commissari per un Comune saranno nominati solo in via eccezionale dalla Giunta Regionale, in casi di irregolarità rilevanti o di abusi quando venga sciolto il Consiglio comunale fino alla installazione del nuovo Consiglio.

Art. 10 – Vengono soppressi i Presidi di Provincia e i Rettorati Provinciali; le cui attribuzioni passano alla Dieta ed alla Giunta Regionale.

Modo d'elezione

Art. 11 – Tanto i Consiglieri comunali che quelli regionali saranno eletti col sistema proporzionale in base a singole liste complessive per tutti i Consiglieri da eleggersi.

Art. 12 – Nella Venezia Tridentina le elezioni alla Dieta dovranno seguire separatamente per i Consiglieri da eleggersi nella Provincia di Trento e per quelli da eleggersi nella Provincia di Bolzano.

Art. 13 – Saranno da considerarsi eletti quei candidati che, senza riguardo alla lista di cui avranno fatto parte, abbiano riportato il massimo numero di voti validi favorevoli.

Inizio e durata della carica

Art. 14 – La convocazione iniziale dei Consigli comunali sarà fatta dai Prefetti; quella della Dieta regionale dal Governatore della Regione.

Art. 15 – Già nella prima seduta della Dieta o del Consiglio comunale sarà proceduto sotto la presidenza provvisoria del Consigliere anziano a scrutinio segreto alla elezione del Presidente della Dieta rispettivamente del Sindaco.

Art. 16 – Gli eletti dovranno prima di incominciare la loro attività promettere fedeltà allo Stato.

Art. 17 – I Consiglieri comunali ed i Consiglieri regionali rimarranno in carica per cinque anni, spirati i quali sarà proceduto a nuove elezioni.

Art. 18 – Se durante il periodo di funzione un consigliere muore, o rinuncia alla carica, o la perde in seguito ad interdizione o a reato, subentrerà al suo posto per il residuo periodo di funzione quel candidato che nella stessa lista di cui avrà fatto parte il consigliere cessante avrà riportato il maggior numero di voti favorevoli dopo il medesimo.

Art. 19 – I consigli comunali potranno essere sciolti prima del decorso delle loro funzioni per abusi od altri gravi motivi dal Prefetto, salvo il ricorso entro quindici giorni al Governatore della Regione; passato in

giudicato lo scioglimento, saranno indette nuove elezioni per il residuo periodo dei cinque anni.

Art. 20 – Per gravi motivi potrà pure venire sciolta la Dieta Regionale dal Governatore della Regione, salvo ricorso entro venti giorni al Governo Centrale e passato in giudicato lo scioglimento saranno indette nuove elezioni per un periodo di cinque anni

Organi esecutivi

Art. 21 – Eletto a maggioranza assoluta e, al bisogno, a mezzo di scrutinio ristretto il Sindaco ed un Vicesindaco, sarà proceduto alla elezione, sempre mediante schede segrete, della Deputazione Comunale.

Art. 22 – La Deputazione Comunale sarà costituita da un quinto dei consiglieri comunali, più il Sindaco che la presiederà ed il Vicesindaco che al bisogno lo sostituisce nella presidenza.

Art. 23 – La Giunta Regionale sarà costituita da sette assessori, oltre al Presidente della Dieta che presiederà anche la Giunta Regionale.

Art. 24 – Sarà eletto anche un Vicepresidente della Dieta che sostituisce in caso di impedimento del Presidente quest'ultimo nella presidenza della Dieta.

Art. 25 – La Giunta Regionale sarà divisa in due sezioni: l'una di quattro assessori oltre al Presidente della Dieta; l'altra di tre assessori, compreso il Vicepresidente della stessa.

Art. 26 – La prima sezione della Giunta Regionale sarà eletta dai Consiglieri dietali eletti nella Provincia di Trento; la seconda, compreso il Vicepresidente della Dieta, dai consiglieri dietali eletti nella Provincia di Bolzano.

Art. 27 – La vigilanza sui Comuni sarà esercitata dalle due sezioni di Giunta Regionale e precisamente, quanto ai Comuni della Provincia di Trento, dalla Sezione eletta dai Consiglieri di quella Provincia e quanto ai Comuni della Provincia di Bolzano dalla Sezione eletta dai Consiglieri della Provincia di Bolzano.

Art. 28 – Alle due Sezioni di Giunta Regionale spetteranno altresì le funzioni al presente spettanti al Consiglio Provinciale ed alla Deputazione Provinciale, rispettivamente ai Rettorati ed ai Presidi delle Province.

Art. 29 – Le sedute della Sezione di Giunta eletta dai Consiglieri della Provincia di Bolzano potranno essere tenute a Bolzano.

Adunanze

Art. 30 – Le adunanze della Dieta regionale e dei Consigli comunali saranno pubbliche, ammenoché la Dieta stessa od il Consiglio comunale non deliberino di trattare singole questioni, ed in specie nomine di funzionari in seduta segreta.

Art. 31 – Le sedute della Deputazione comunale e quelle della Giunta Regionale saranno tenute con esclusione della pubblicità, ammenoché in singoli casi non sia deliberato all'unanimità di ammettere il pubblico.

Art. 32 – Sarà facoltativo ai Consiglieri regionali eletti nella Provincia di Bolzano di servirsi della lingua tedesca.

Art. 33 – I discorsi tenuti alla Dieta saranno stenografati.

Limiti delle sovrimposte

Art. 34 – Sovrimposte comunali superiori al 100% delle imposte dirette od al 10% delle imposte di consumo sono da approvarsi dalla Giunta Regionale; se superiori al 300% delle imposte dirette od al 30% di quelle di consumo l'approvazione della Giunta regionale abbisogna altresì della adesione del Governatore della Regione.

Indennità

Art. 35 – A ciascun Sindaco spetta una indennità di carica, il cui ammontare viene fissato dal Consiglio comunale, salva la approvazione della Giunta Regionale.

Art. 36 – Spetta una indennità di carica ai Consiglieri ed agli assessori regionali, come pure al Presidente della Dieta Regionale: l'ammontare di

tali indennità viene fissato dalla Dieta Regionale, riservata l'approvazione del Governatore della Regione.

Governatore

Art. 37 – Capo politico di ogni Regione sarà un alto funzionario col titolo di Governatore, nominato dal Governo Centrale e da esso investito di larghi poteri per quanto riflette gli interessi della Regione, riguardo ai quali egli potrà agire indipendentemente.

Disposizioni complementari

Art. 38 – In quanto non sia disposto qui sopra diversamente si applicheranno al riguardo alle amministrazioni comunali e regionali le norme della legge del 1915.

Art. 39 – Le norme qui sopra riguardo alle elezioni ed al funzionamento dei Consigli comunali e della Dieta Regionale e dei loro organi esecutivi sono da considerarsi come provvisorie e resteranno in vigore fino a che la Dieta Regionale non avrà provveduto diversamente.

Richieste riguardo ai Comuni

I. Si ricostituiscano, appena fattibile, tutti i Comuni esistiti prima delle fusioni e dei concentramenti disposti in via coattiva dal Governo fascista, in quanto in singoli casi non sia domandato dalle popolazioni interessate stesse che siano tenuti fermi il concentramento o la fusione.

II. Si proceda con tutta la possibile sollecitudine alle elezioni dei Consigli comunali secondo le norme da noi proposte, o, quanto meno, secondo la disposizione della legge comunale e provinciale del 1915, in ogni caso ammettendo al voto anche le donne.

Richieste riguardo agli Allogeni

I. Si riconosca il diritto agli Allogeni dell'Alto Adige alla istruzione elementare e media nella propria lingua e vi si erigano le scuole occorrenti.

II. Tutte le scritte pubbliche e le disposizioni delle autorità che debbano aver vigore nell'Alto Adige siano estese in ambedue le lingue della Regione.

III. Sia riconosciuto agli Allogeni dell'Alto Adige il diritto di fare uso della propria lingua in qualunque ufficio di quella provincia.

IV. A funzionari dell'Alto Adige che dovranno essere preferibilmente della regione, come quelli che meglio ne conoscono le condizioni ed i bisogni, siano ad ogni modo chiamate persone di specchiata onestà e capaci e che conoscano a sufficienza la lingua degli Allogeni da capirli e da farsi da essi comprendere.

V. Sia in genere la politica verso gli Allogeni dell'Alto Adige larga e conciliante, pur debitamente tutelando i superiori interessi dello Stato, nonché i diritti e gli interessi della popolazione che vi risiede.

8. Osservazioni e commenti alla Bozza Conci da parte del dott. Silvio Ferretti, segretario generale della Provincia di Trento

(s.d., ma fine 1945 - inizio 1946)

Museo Storico in Trento, *Archivio del Centro Studi Autonomia Regionale*, b. 14, Serie 2 B, f. 16, «Progetti di autonomia per la Venezia Tridentina di fonti diverse».

Proposte di modifiche all'abbozzo dell'On. Senatore Conci

Io fermerei l'art. 3 al primo comma, e vorrei accogliere l'elencazione delle facoltà legislative della Dieta regionale in un articolo a parte (art. 4), pressappoco del seguente tenore:

Art. 4 – Funzione legislativa della Dieta regionale

La Dieta regionale è competente a legiferare su tutte le materie che non siano espressamente riservate alla competenza del Parlamento centrale.

Nel quadro dei principi fondamentali stabiliti da leggi generali la Dieta regionale è altresì competente a deliberare con forza di legge le norme concrete applicabili alla Regione Tridentina sui seguenti argomenti:

1. costituzione, organizzazione e amministrazione dei Comuni;
2. attribuzioni proprie autonome e attribuzioni delegate dei Comuni;
3. sovrimposte e tributi regionali e comunali;
4. polizia di sicurezza locale, igienico-sanitaria e veterinaria nei Comuni, escluse le norme per la protezione contro le epidemie e epizoozie; tutela della moralità pubblica e controllo sul mercato dei generi alimentari;
5. regolamenti edilizi comunali;
6. norme sull'uso delle strade pubbliche non nazionali;
7. norme sulle opere idrauliche e sui diritti d'acqua;
8. godimento dei beni comunali e frazionabili (usi civici)
9. cooperazione dei Comuni nell'amministrazione e sorveglianza delle scuole pubbliche elementari e nella nomina dei maestri;

10. caccia, uccellagione e pesca;
11. misure dirette a promuovere l'agricoltura e la difesa dei prodotti agricoli; polizia forestale e misure atte ad assicurare la protezione e l'incremento dell'economia forestale;
12. disposizione in materia di libri fondiari.

Nelle materie deferite alla competenza legislativa della Dieta provinciale, questa ha anche facoltà di stabilire le norme di diritto civile, penale e di polizia necessarie per la regolamentazione delle materie medesime.

Le leggi deliberate dalla Dieta regionale abbisognano per diventare esecutive della sanzione sovrana.

Art. 5

La Dieta regionale ha inoltre la facoltà di esprimere il proprio voto e di fare proposte:

1. in merito a leggi generali vigenti con riguardo alla loro particolare influenza sul benessere della Regione.
2. per promuovere l'emanazione di leggi generali o di altri provvedimenti richiesti dai bisogni della Regione.

Motivazione delle modifiche proposte

A mio modesto modo di vedere, la riforma costituzionale dovrebbe prendere l'avvio dal centro e stabilire anzitutto, riducendone i limiti, la nuova sfera d'azione legislativa del Parlamento.

Questa limitazione dovrebbe essere duplice:

a. assoluta, in rapporto al numero minore delle attribuzioni legislative parlamentari.
b. relativa, in quanto in determinate materie di competenza parlamentare il Parlamento dovrebbe limitarsi a stabilire soltanto delle direttive di massima, entro le quali sarebbe lasciato alla facoltà della Dieta di regolare la materia con norme concrete adattate alle peculiari condizioni della Regione.

ad a) enumerate nella nuova legge costituzionale, in modo tassativo, le competenze del Parlamento, risulterebbero implicitamente deferite alla facoltà della Dieta tutte le altre materie di natura legislativa.

È questa la soluzione adottata dalla costituzione ex austriaca (art. 11 e 12 della Legge fondamentale 21 dicembre 1867 D.L.I. N° 141) e che appare espressa nel primo comma dell'art.4 da me proposto.

ad b) è da evitare che il Parlamento sia tentato a eludere l'ingerenza della Dieta diffondendosi in norme particolari, in modo da non lasciare posto all'azione regolatrice della Dieta stessa.

A evitare ciò tende la dizione da me proposta all'art. 4 comma 2 rispetto a quella apparente dell'art. 3 comma 2 dell'abbozzo dell'On. Senatore Conci.

Il nuovo art. 5 di cui sopra è puro desunto dalla costituzione austriaca ed aveva in Austria e potrà avere anche da noi una grande importanza, in quanto darebbe modo alla Dieta regionale di interloquire su ogni argomento che interessi la Regione, anche se trattasi di oggetti riservati alla competenza del Parlamento o del Governo centrale.

Nell'abbozzo dell'On. Senatore Conci mi pare manchi una disposizione, sia pure generica, che fissi in termini generali la competenza amministrativa della Dieta.

Io proporrei quindi l'inclusione del seguente

Art. 6 – Funzione amministrativa della Dieta regionale

La Dieta Regionale è il supremo organo amministrativo nelle materie che le leggi generali e regionali attribuiscono alle cure della Regione.
Rientrano in particolare nella competenza amministrativa della Dieta:

1. l'approvazione del bilancio di previsione e dei conti consuntivi della Regione;
2. la determinazione delle aliquote annuali di riscossione delle sovrimposte, tasse ed altri tributi regionali;
3. la creazione di istituti regionali,
4. la contrattazione di mutui, e la contrazione di obblighi ed impegni che vincolino la Regione oltre l'anno in corso;
5. gli acquisti e le alienazioni di beni immobili.

Nell'abbozzo del Senatore Conci (artt. 24, 25, 26, 27 e 28) è prevista la costituzione nel seno della Giunta regionale di due Sezioni autonome a giurisdizione territoriale, ciascuna delle quali dovrebbe agire indipendentemente e separatamente per il proprio territorio.

Alla Giunta regionale nel suo complesso, come unità, non resterebbe quindi nulla da fare. Sarebbe organo morto.

La proposta è, evidentemente, inspirata da considerazioni politiche, sulle quali non oso pronunciarmi; ma non è possibile non porsi la domanda: E allora, da chi dovrebbe essere amministrata la Regione? Non certo dalla Dieta regionale, organo mastodontico e inadatto a fungere da organo amministrativo corrente.

Essa potrà essere convocata (per scopi amministrativi) due o tre volte all'anno per gli affari più importanti (art. 6); ma l'amministrazione ordinaria della Regione e dei suoi istituti deve essere lasciata alla Giunta regionale, necessariamente unica e dotata a tale scopo di larghi poteri.

D'altro canto, uno degli scopi della riforma è proprio quello di sostituire all'ente Provincia l'ente Regione; per cui mi pare in contrasto con ciò l'idea del Senatore Conci di costituire nel seno della Regione Tridentina due Province separate, enti superstiti di un ordinamento che si vuole abrogare. Non parlo poi della notevole maggiore spesa necessaria, che viceversa tutto consiglierebbe di evitare.

Da queste considerazioni è inspirata la formulazione dei seguenti articoli sulla Giunta regionale:

Art. 7 – (art. 4 Abbozzo Senatore Conci)

Giunta regionale

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Dieta e concorre in pari tempo con quest'ultima quale organo deliberativo nelle materie amministrative di spettanza della Regione.
I limiti di competenza della Giunta regionale nei rapporti con la Dieta regionale saranno stabiliti da apposito regolamento che verrà deliberato dalla Dieta stessa con forza di legge (art. 4 comma 1).

Art. 8 – Sorveglianza della Giunta regionale sui Comuni

La facoltà di sorveglianza sui Comuni, sull'amministrazione dei beni e del patrimonio comunali come pure sull'esercizio delle attribuzioni autonome comunali spetta alla Giunta regionale, la quale è pure chiamata a decidere sui ricorsi contro deliberazioni delle Rappresentanze comunali relative a tali materie.

I casi in cui le deliberazioni delle stesse Rappresentanze abbisognano per la loro validità dell'approvazione della Giunta regionale, saranno stabiliti da apposito regolamento (art. 4).

Con lo stesso regolamento saranno pure stabilite le modalità e i termini per la presentazione dei ricorsi di cui al comma primo precedente.

Art. 9 – Sorveglianza dello Stato sui Comuni

La sorveglianza sui Comuni nel campo delle attribuzioni delegate spetta all'Amministrazione dello Stato, competente anche a decidere sui ricorsi contro deliberazioni o altri provvedimenti comunali relativi ad oggetti appartenenti alla sfera di tali attribuzioni.

L'Amministrazione dello Stato vigila pure, che i Comuni non eccedano nella loro azione dai limiti delle loro attribuzioni e non agiscano contro le leggi vigenti.

Ove ragioni di pubblico interesse lo richiedano, essa potrà sospendere l'esecuzione di deliberazioni o altri provvedimenti comunali imputati di violazione di legge, eccesso di potere o di incompetenza, salvo il ricorso in sede competente sia da parte del Comune come da parte degli interessati.

Annotazione

La norma contenuta nell'art. 4 sui poteri legislativi della Dieta presuppone che siano preventivamente stabilite, con un'elencazione di efficacia tassativa, le materie nelle quali spetta al Parlamento la facoltà di disporre e di legiferare.

Sarà questo evidentemente il tema più discusso, il campo di prova delle reali tendenze decentratrici dei partiti.

A puro titolo di esempio faccio seguire un elenco delle materie che dovrebbero essere lasciate alla competenza del Parlamento in un sistema costituzionale in cui si vogliono equamente conciliare le autonomie locali col mantenimento allo Stato d'un carattere unitario, o col quale non si pensi di trasformare l'Italia in uno Stato federativo (Abbozzo proposto dagli Altoatesini, che appare elaborato secondo criteri tolti dalla costituzione dell'ex Repubblica federale austriaca).

Tali materie sarebbero le seguenti:

1. costituzione generale dello Stato; sua struttura e organizzazione amministrativa;

2. esame e approvazione dei bilanci di previsione dello Stato come pure delle imposte, tasse ed altri tributi da riscuotere per far fronte alle previsioni passive;
3. esame e approvazione dei conti consuntivi dello Stato e dei risultati della gestione finanziaria;
4. assunzione di nuovi prestiti statali, conversione di quelli esistenti, alienazione di beni immobili dello Stato e legislazione in materia di privativo, di monopoli e di dogane;
5. valuta, circolazione monetaria e istituti di emissione;
6. la legislazione in materia di credito e di banche; quella sulle industrie, sui pesi e sulle misure, e sulla protezione dei brevetti e dei modelli;
7. comunicazioni e trasporti; in particolare i servizi delle poste, dei telegrafi, telefoni, delle ferrovie, dell'aviazione, della navigazione e delle strade nazionali;
8. legislazione sulle forze armate dello Stato, compresi i corpi armati di polizia, e sugli obblighi militari dei cittadini;
9. legislazione sui diritti fondamentali dei cittadini, sul diritto di associazione e di riunione, sulla stampa;
10. diritti di cittadinanza, polizia sugli stranieri, servizio sui passaporti e censimento della popolazione;
11. legislazione sulla giustizia penale e sulle punizioni di polizia, come quella in materia di diritto civile, ad eccezione delle leggi sui libri fondiari e salvo la facoltà della Dieta regionale prevista nel penultimo comma dell'art. 4; inoltre la legislazione relativa alla protezione dei diritti d'autore, al diritto commerciale, cambiario, marittimo e minerario;
12. rapporti dello Stato verso le Confessioni religiose o i loro ordinamenti;
13. rapporti con gli altri Stati;
14. istruzione media o superiore;
15. legislazione operaia e sulle assicurazioni sociali;
16. norme in materia di medicinali e per la protezione contro le epidemie e epizoozie;
17. determinazione dei principi fondamentali di massima delle particolari materie di competenza della Dieta regionale singolarmente elencate ai numeri 1-12 dell'art. 4.

9. Progetto preliminare di ordinamento tributario della Regione Tridentina

(CLN, 23 gennaio 1946)

Il testo fu pubblicato sul quotidiano del CLN «Liberazione Nazionale» il 2-3 gennaio 1946. È anche in F. Bertoldi, *Il Trentino Alto Adige*, Milano 1958, pp. 170-171.

Visto che alla neocostituita Amministrazione Regionale sono demandati i compiti ai quali finora ha provveduto il Governo centrale con le Finanze dello Stato;

considerata pertanto la necessità di mettere a disposizione di detta amministrazione regionale i mezzi necessari per accudire ai compiti assunti; si dispone:

Art. 1 – I beni del demanio patrimoniale e pubblico dello Stato situati nel territorio della Regione Tridentina e di pertinenza ai vari rami amministrativi trasferiti alla competenza di quest'ultima, passano con tutti gli accessori impianti ed aziende alla Regione stessa.

Per il passaggio dall'Amministrazione statale a quella Regionale degli Uffici e di parte di essi assieme al loro arredamento e agli archivi, in quanto si riferiscano ai rami amministrativi trasferiti alla Regione, provvederanno i Ministeri competenti d'intesa con l'amministrazione regionale.

Art. 2 – Alla Regione Tridentina spettano pure le acque pubbliche e le loro pertinenze nonché le miniere, cave e torbiere esistenti nel suo territorio, nulla importando che le une o le altre abbiano già formato oggetto di cessione regolare a terzi. Egualmente passa alla Regione Tridentina la proprietà delle aree di montagna che siano in essa situate superiormente al livello della vegetazione.

Art. 3 – Entro i limiti consentiti dalla legge resta fermo il diritto di riscossione delle sovraimposte provinciali che passano alla Regione con la denominazione di sovraimposte regionali.

Inoltre lo Stato cede alla Regione il 66 per cento delle entrate erariali ricavate nel territorio della Regione stessa; nel caso di tributi gravanti su

imprese industriali e commerciali, che abbiano la sede centrale fuori della Regione Tridentina e stabilimenti o filiali o succursali entro il territorio della Regione, il 66 per cento sarà calcolato sulla quota riferibile ai predetti stabilimenti o filiali o succursali.

Art. 4 – Qualora le entrate della Regione, comprese quelle previste nell'antecedente articolo, non bastino a coprire le spese necessarie, lo Stato, esaminato il bilancio della Regione e sentita l'Amministrazione della stessa, accorderà un contributo integrativo.

10. Progetto di statuto regionale per la Venezia Tridentina

(MAR, 16 febbraio 1946)

Il testo è pubblicato nel numero unico del MAR, Bolzano, 16 febbraio 1946.

TITOLO I

Territorio

Art. 1 – Entro l'unità politica dello Stato Italiano, il territorio delle province di Trento e di Bolzano, nonché i territori già appartenenti alla Venezia Tridentina secondo i confini del 1919, in considerazione delle speciali condizioni geografiche, economiche, storiche e linguistiche, vengono costituiti in regione autonoma.

La regione è un ente di diritto pubblico con sovranità regionale.

Il capoluogo ed il nome della regione verranno stabiliti dall'assemblea regionale nel primo turno di sessioni.

Alla regione è trasferito sia il patrimonio delle province di Trento e di Bolzano, che vengono soppresse, quanto il patrimonio provinciale dei territori già facenti parte della Venezia Tridentina nel 1919, nonché i beni demaniali e patrimoniali dello Stato siti nella regione, eccettuati quelli interessanti la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale (strade nazionali, ferrovie, poste, ecc.). Essa sarà retta da un governo regionale democratico, eletto a suffragio universale.

TITOLO II

Attribuzioni del cittadino

Art. 2 – Essi sono:

1. uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge;
2. godimento di uguali diritti civili e politici;

3. diritto alla proprietà ed all'iniziativa privata;
4. diritto di cittadinanza;
5. libertà di pensiero, di associazione, di parola, di stampa e di religione;
6. libertà dei vari gruppi etnici di apprendere e diritto di usare la propria lingua sia nei rapporti privati che pubblici, nonché il diritto di conservare i propri usi e costumi;
7. libertà e tutela del lavoro intellettuale e manuale;
8. libertà elettorale;
9. diritto di assoluta salvaguardia e garanzia della libertà personale del cittadino da parte degli organi di pubblica sicurezza. Il cittadino non potrà essere arrestato se non in seguito ad ordine regolare dell'autorità giudiziaria, salvo il caso di flagranza. Danni per arresti arbitrari e non perseguibili a norma dei codici dovranno essere rifusi;
10. libero accesso a tutti i cittadini idonei alle scuole superiori dello Stato e gratuito per chi, dotato di superiore capacità, non sia in grado di sostenere le spese, nonché diritto dei cittadini del gruppo etnico tedesco al riconoscimento di lauree e diplomi conseguite in scuole superiori di lingua tedesca (Svizzera, Austria, Germania);
11. diritto di partecipare all'amministrazione ed al controllo della cosa pubblica;
12. a parità di competenza e di capacità, diritto di precedenza in tutti i campi di lavoro a nati nel comune rispettivamente nella regione;
13. dovere di osservare le leggi e norme giuridiche obbligatorie;
14. dovere di pagare le tasse ed imposte in proporzione dei loro averi;
15. dovere di prestare servizio militare o di lavoro, che venisse stabilito;
16. dovere di educare e di istruire i propri figli.

TITOLO III

Capo I

Attribuzione del Comune

Art. 3 – La funzione generica del comune è l'organizzazione di tutti i servizi necessari alla soddisfazione dei bisogni generali alla popolazione comunale e precisamente:

1. organizzazione degli organi necessari all'adempimento delle varie funzioni amministrative del patrimonio;
2. nomina, disciplina e trattamento giuridico ed economico degli impiegati comunali, compreso il segretario comunale;
3. emanazione di norme regolamentari (polizia, edilizia, igienica, sanitaria, mortuaria, corpo dei vigili del fuoco, ecc.), subordinatamente alle norme giuridiche regionali;
4. mantenimento dell'ordine pubblico e vigilanza per l'osservanza dei vari ordini e regolamenti dell'autorità pubblica;
5. servizio anagrafico con l'aggiunta del servizio necessario alla formazione delle liste elettorali e statistiche;
6. compimento e mantenimento delle opere pubbliche d'interesse della comunità: strade e ponti comunali, tramvie e trasporti pubblici comunali in genere, acquedotti, fognature, bagni pubblici, cimiteri, gas, elettricità, eccetera;
7. servizi di polizia mortuaria;
8. servizio annonario;
9. servizio d'igiene e sanità;
10. cultura e belle arti in genere (biblioteche, musei, scuole d'arti);
11. ufficio di conciliazione;
12. servizio di beneficenza e di spedalità in coordinazione con quello svolto dalla regione;
13. adozione di provvedimenti d'interesse generale, in materia di agricoltura, commercio, industria e artigianato in armonia con le rispettive organizzazioni e in coordinazione con le attribuzioni della regione;
14. servizio finanziario;
15. controllo su enti autarchici svolgenti funzioni di assistenza e beneficenza nel campo sociale e sull'attività commerciale, industriale e artigianato in armonia con le rispettive organizzazioni.

Capo II

Organi del Comune

Art. 4 – Gli organi del comune sono: il consiglio, la giunta, il sindaco. Le rispettive funzioni saranno disciplinate con regolamento emanato dalla assemblea regionale.

TITOLO IV

CAPO I

Attribuzione della regione

Art. 5 – La regione può disciplinare con forza di legge le seguenti materie:

a. Disposizioni e norme per l'amministrazione comunale, circoscrizioni comunali. Su proposta dei comuni interessati procedere alla fusione di diversi comuni in uno od alla scorporazione di parte di un comune per l'erezione di un altro; spostamenti di confini comunali; ispettori comunali e controllo dell'amministrazione ed istituzioni comunali.

b. Le acque pubbliche e le loro pertinenze costituiscono patrimonio comunale e regionale. La disciplina dello sfruttamento è di competenza della regione. I relativi tributi spettano per quota parte ai comuni e per quota parte alla regione. Le concessioni in atto potranno essere riscattate o revocate dalla regione. La concessione dello sfruttamento delle miniere è di competenza della regione. Le cave o torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo. Lo sfruttamento delle cave e torbiere potrà venir disciplinato da norme speciali regionali.

c. Regolamenti edilizi, Piani regolatori e relativa registrazione sull'espropriazione.

d. Tutela e disciplina dell'organizzazione sindacale e degli ordini professionali nella regione. Nella disciplina dei contratti sindacali sarà garantito ad ogni categoria sindacale e professionale un trattamento non inferiore ai minimi contrattuali nazionali.

e. Istruzione agraria; cattedre ambulanti d'agricoltura e istituti fitopatologici. Consorzi agrari. Provvedimenti zootecnici. Usi civici.

f. Tutela e sfruttamento delle foreste. Istituzione di un corpo regionale a carattere forestale e campestre a carico della regione e dei comuni.

g. Caccia, uccellagione, pesca, tutela della fauna e del patrimonio ittico.

h. Sviluppo, tutela e disciplina dell'agricoltura, dell'artigianato, commercio, industria, credito e assicurazione, trasporti e comunicazioni, anche a carattere extra regionale, svolgenti la loro attività nella regione, sempre però per questioni che interessano la generalità dei cittadini e non le singole classi professionali e con speciale riguardo al punto 12 dell'art. 2. Controllo sulla disciplina di ammissione all'esportazione di dati prodotti (frutta, vini, ecc.).

i. Credito agrario, casse rurali, casse di risparmio.

l. Cooperative di produzione, di consumo e di lavoro. Case popolari e relativo massimo incremento.

m. Sanità ed igiene pubblica; consorzi provinciali antitubercolari; dispensari per profilassi e cure di sifilide, pellagra, ecc.; frenocomi; ospedali, sanatori, ricoveri per vecchi in quanto regionali; assistenza ai poveri, istituzioni regionali di assistenza e beneficienza pubblica. Assicurazioni sociali (malattia, infortuni, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, nuzialità, disoccupazione, ecc.) da unificare in un unico istituto regionale. Per quanto si riferisce alle assicurazioni sociali di cui sopra è tassativamente garantito un trattamento previdenziale non inferiore al trattamento previdenziale nazionale.

n. Norme aggiuntive al codice civile in materia della proprietà immobiliare, riordinamento della proprietà rurale, bonifiche, vincoli idrogeologici, difese fluviali, locazioni dei fondi rustici ed edifici ed i vari contratti agrari (mezzadria, colonia parziaria, soccida, ecc.).

o. Regolamenti generali e programmi generali delle scuole elementari, medie professionali, artigiane, complementari e serali, compresa la nomina, lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti. L'istruzione scolastica in tutte le scuole elementari e medie nella lingua italiana, tedesca ed a richiesta ladina e l'istruzione professionale è obbligatoria.

p. Comunicazioni (ferrovie, secondarie, tramvie, linee automobilistiche, ecc.) e lavori pubblici d'interesse regionale ai quali provvederà apposita direzione regionale dei lavori pubblici all'uopo costituita. Per le comunicazioni ed i lavori pubblici d'interesse nazionale, lo Stato provvederà esclusivamente a mezzo della suddetta direzione regionale. L'ordinamento di essa, compresa la nomina, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale non che dei servizi e relativo personale dipendenti della direzione regionale, verrà disciplinato con regolamento emanato dall'assemblea regionale.

q. Tasse, imposte e tributi a favore della regione, che saranno disciplinati da un unico organismo. La nomina, lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale è di competenza della regione.

r. Catasto, compresa la nomina, lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale.

s. Polizia di sicurezza locale e polizie amministrative. Il capo di polizia avrà un presidente elettivo con durata in carica uguale alla legislatura

dell'assemblea regionale e da questa eletto, e un commissario dirigente di carriera, nominato pure dall'assemblea regionale e dipendente dal presidente. Il presidente dipende dalla giunta regionale.

t. Libri fondiari.

u. Belle arti, tutela del paesaggio, movimento forestieri, industria alberghiera.

v. Sport ed educazione fisica.

Il personale di cui ai punti o, p, q e r dovrà far parte del personale regionale.

Art. 6 – Alla regione spetta pure l'emanazione con forza di legge di norme destinate ad attuare leggi dello Stato d'interesse generale, non riflettenti materie contemplate dall'art. 5, le quali leggi abbiano riservato agli organi regionali il proprio adattamento alle speciali condizioni della regione, e ciò sempre con osservanza dei principi fondamentali cui le leggi statali s'ispirano.

Le leggi di carattere generale emanate dallo Stato nell'ambito della sua competenza, sono valevoli nella regione.

Art. 7 – Alla regione spetta pure il diritto di iniziativa, tendente a promuovere fuori della propria competenza, leggi statali d'interesse per la regione e a far modificare leggi statali già esistenti.

Il diritto di iniziativa regionale, nei confronti dello Stato, potrà essere proposto dall'assemblea a mezzo della giunta regionale, con la maggioranza prevista dall'art. 13, III capoverso.

Art. 8 – Oltre alle attribuzioni che le leggi vigenti accordano alle province, spetta alla regione:

a. L'attuazione di tutti i provvedimenti legislativi regionali, nonché di tutte le leggi statali, di cui al comma D dell'art. 6.

b. Lo svolgimento dell'attività amministrativa in tutti i settori, su cui si estende il suo potere legislativo.

c. La vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, nonché su tutte le istituzioni di assistenza e beneficienza pubblica.

d. La decisione su reclami prodotti da cittadini che affermino di essere stati lesi nei loro interessi, in seguito a violazione o falsa applicazione delle leggi emanate dalla regione.

e. L'amministrazione del patrimonio della regione.

L'eventuale gestione, diretta o a mezzo aziende speciali, di servizi pubblici di natura commerciale ed industriale, relativi ad acquedotti, impianti di energia elettrica, ferrovie secondarie, tranvie e linee automobilistiche locali, oltre conservazione e lavorazione di prodotti alimentari, ecc.

Capo II

Organi della regione

Art. 9 – Organi della regione sono: l'assemblea, la giunta e il presidente regionale. Il presidente regionale e la giunta costituiscono il governo della regione.

Art. 10 – Gli impiegati degli organi regionali sono impiegati regionali. Gli impiegati, i salariati ed i pensionati, già appartenenti all'amministrazione dello Stato, nonché gli impiegati, i salariati e i pensionati delle province soppresse col presente provvedimento diventano impiegati, salariati pensionati della regione. Nulla viene mutato circa il grado, l'anzianità, lo stipendio, il salario, la pensione e gli emolumenti che essi hanno sinora goduto.

Sezione I

Organi legislativi

Art. 11 – Organo legislativo della regione è l'assemblea regionale. Oltre alle emanazioni di leggi spettano alla assemblea l'esame e l'approvazione dei bilanci della regione e degli istituti affidati alla amministrazione regionale.

Le spetta pure la fissazione delle norme sullo Stato giuridico e sul trattamento di carriera ed economico del personale regionale, nonché la nomina dei funzionari dirigenti. La nomina del rimanente personale regionale spetta alla giunta regionale.

Art. 12 – L'assemblea consta di un numero di membri definiti dal regolamento elettorale, che durano in carica quattro anni. Elettori sono tutte le persone maggiorenni d'ambo i sessi, originari della regione o ivi residenti da almeno 10 anni, senza distinzione di razza o di religione, con piena capacità giuridica salvo le eventuali eccezioni contemplate dal regolamento elettorale.

Le elezioni avvengono per distretti elettorali a suffragio universale diretto e segreto. Il numero dei distretti della zona italiana, non dovrà essere superiore al numero complessivo dei distretti della zona tedesca e ladina. Ogni

distretto sarà rappresentato nell'Assemblea regionale da un numero uguale di rappresentanti.

Al termine della legislatura cessa il mandato ai membri dell'assemblea regionale. Il presidente regionale indice le nuove elezioni entro tre mesi dalla data di scadenza e convoca la nuova assemblea quindici giorni dopo le elezioni, rassegnando il mandato.

I regolamenti elettorali successivi al primo, di cui all'art. 36 delle disposizioni transitorie, saranno fissati con apposita legge emanata dall'assemblea regionale.

Art. 13 – L'assemblea si radunerà in sessione ordinaria quadrimestrale nel luogo ad essa destinato e nella data fissata nella riunione antecedente.

Le riunioni straordinarie vengono convocate dal presidente regionale a sua iniziativa o a richiesta di almeno un quarto dei membri dell'assemblea regionale.

Per modificazioni da apportare allo statuto regionale è necessario un referendum popolare nella regione, richiesto da almeno un quarto dei deputati regionali ed approvato dall'assemblea regionale con la presenza in prima convocazione di almeno quattro quinti dei deputati e con votazione favorevole di almeno tre quinti dei presenti; in seconda convocazione con presenza di almeno metà dei deputati a votazione favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Al posto di un membro che nel corso del quadriennio venga a mancare subentra di diritto chi, appartenendo al medesimo gruppo etnico dello stesso distretto elettorale, nelle elezioni si è maggiormente avvicinato per il numero di voti.

I rappresentanti dell'assemblea regionale devono aver superato il 30° anno di età ed essere originari della regione.

Ad essi spetta il diritto di interrogazione e mozione in seno all'assemblea.

Non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro espresse e dei voti dati nell'assemblea.

Art. 14 – L'assemblea nomina dal suo seno il proprio presidente che è di diritto presidente regionale, e un vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Al presidente spetta di dirigere le sedute. Il vicepresidente viene scelto fra i membri dell'assemblea che appartengono ad un gruppo etnico diverso da quello del presidente.

Il presidente regionale deve promettere fedeltà allo Stato.

Nel caso di dimissioni o morte del presidente regionale il vicepresidente dell'assemblea convocherà entro 15 giorni l'assemblea regionale per la nomina del nuovo presidente.

L'assemblea elegge pure dal suo seno i deputati destinati a far parte dell'organo legislativo nazionale, in qualità di rappresentanti regionali. Essi rispondono del loro operato, sia di fronte all'assemblea regionale, che può togliere loro la fiducia con la presenza e la maggioranza prevista al II comma dell'art. 15, sia di fronte al cittadino al quale compete quanto disposto al comma 4 dell'art. 16.

Le sedute sono di regola pubbliche e le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Art. 15 – Le deliberazioni dell'assemblea si prendono a maggioranza assoluta di voti, purché siano presenti la metà più uno dei membri dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni che toccano il regolamento interno dell'assemblea, si richiedono la presenza di tre quarti dei membri ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Qualora almeno un terzo dei deputati chiedano che leggi deliberate dall'assemblea regionale, ma non ancora promulgate, siano sottoposte a referendum, le medesime entreranno in vigore solo dopo avvenuto il referendum con esito favorevole. Ugualmente avverrà per quelle leggi contemplanti il referendum per la loro validità.

Art. 16 – Il diritto di iniziativa nell'assemblea regionale spetta al presidente regionale, ai singoli membri della assemblea stessa, nonché ai singoli componenti della giunta regionale per il periodo della loro carica.

Il progetto di legge, dopo la discussione ed eventuali emendamenti, s'intende approvato, se ottiene la semplice maggioranza dei voti tranne eccezioni contemplanti maggioranze speciali.

Al cittadino spetta pure, previo deposito cauzionale, il diritto di iniziativa per promuovere l'abolizione o l'istituzione o l'emendamento di norme e regolamenti regionali. Per l'esercizio di tale diritto, occorre al proponente l'adesione di un minimo di 3.000 voti.

Al cittadino spetta parimenti il diritto di chiedere, sempre previo deposito cauzionale, la revoca di mandatari, anche ricoprenti cariche regionali (assessori), per la quale occorre l'adesione di un minimo di tremila elettori, appartenenti al medesimo gruppo etnico dello stesso distretto elettorale.

Al cittadino spetta pure il diritto di referendum sulle leggi emanate. Per l'esercizio di tale diritto occorre al proponente l'adesione di un minimo di 6.000 voti.

Art. 17 – Le leggi deliberate dall'assemblea, firmate dal presidente regionale, vengono promulgate ed entrano in vigore dieci giorni dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale, salvo che nelle stesse non sia disposto diversamente.

In nessun caso le leggi potranno avere effetto retroattivo.

Art. 18 – L'assemblea può delegare alla giunta la trattazione di affari di propria spettanza restando però sempre esclusa per tale via l'emanazione di qualsiasi legge.

Sezione II

Organi amministrativi

Art. 19 – Organi amministrativi della regione sono: il presidente regionale e la giunta regionale, essi hanno sede nel capoluogo della regione.

La giunta regionale è disciplinata da apposito regolamento interno, emanato dall'assemblea regionale.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea regionale, che toccano il regolamento interno della giunta, si richiede la presenza di tre quarti dei membri ed il voto favorevole della semplice maggioranza dei presenti,

La giunta si compone del presidente regionale più sei membri eletti dall'assemblea regionale e scelti sia fra i membri dell'assemblea, che fuori dalla stessa.

Il presidente regionale è di diritto presidente della giunta.

Il vicepresidente, eletto in seno ai membri della giunta, dovrà appartenere ad un gruppo etnico diverso da quello del presidente.

I membri della giunta sono preposti dal presidente regionale ai singoli rami dell'amministrazione.

La giunta regionale dura in carica per la durata dell'assemblea regionale. Decaduta questa per compiuto quadriennio, la giunta resta in carica per il solo disbrigo di affari di ordinaria amministrazione sino alla nuova nomina dei componenti della giunta, che deve essere fatta nella prima seduta della nuova assemblea.

I membri della giunta possono venire esonerati dalle loro funzioni mediante deliberazione presa dall'assemblea con la presenza e la maggioranza prevista al terzo comma di questo articolo.

I membri della giunta godono delle stesse prerogative dei membri dell'assemblea.

Art. 20 – Il presidente regionale dirige le sedute della giunta e ne eseguisce le deliberazioni, rappresenta la regione tanto in giudizio, che nei rapporti con le autorità statali e con terzi, ed ha quelle altre attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al prefetto e al presidente dell'amministrazione provinciale, in quanto il presente provvedimento non disponga differentemente. In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vicepresidente della giunta per gli affari di ordinaria amministrazione.

Art. 21 – Le deliberazioni della giunta si prendono collegialmente, per la loro validità è richiesta la presenza alla seduta di almeno cinque membri votanti. Se intorno ad una questione si prospettano più soluzioni, e nessuna raccoglie i voti della maggioranza, prevale la soluzione cui accede il presidente che vota per ultimo.

Le deliberazioni della giunta sono impugnabili entro 15 giorni, mediante ricorso presentato alla giunta stessa, che per la decisione lo trasmette alla commissione giurisdizionale regionale, prevista dall'art. 23, che decide inappellabilmente.

Il ricorso ha effetto sospensivo, tranne il caso che dalla giunta la deliberazione sia stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Sezione III

Organi giurisdizionali

Art. 22 – Il controllo sia sulla legittimità che sul merito delle deliberazioni degli organi amministrativi e finanziari spetta alla giunta regionale, alla quale spetta pure il controllo sulle deliberazioni dei comuni e delle istituzioni regionali e comunali di assistenza e beneficienza pubblica, nonché delle istituzioni assicurative.

La giunta è pure competente a decidere in prima istanza sui reclami di cui all'art. 8 punto d).

L'impugnatura per illegittimità spetta ad ogni cittadino (azione popolare) ed agli organi amministrativi.

L'impugnativa per merito spetta ai cittadini aventi un interesse particolare ed agli organi amministrativi di controllo successivo.

Il controllo sulla legittimità delle deliberazioni della giunta regionale e su quelle dell'assemblea regionale, spetta alla commissione giurisdizionale regionale.

Art. 23 – I componenti della commissione giurisdizionale regionale vengono eletti dall'assemblea regionale, contemporaneamente ai membri della giunta, in proporzione al numero di rappresentanti dei gruppi etnici in seno alla assemblea. I membri di detta commissione possono essere scelti sia in seno all'assemblea stessa, come tra elementi non appartenenti all'Assemblea stessa.

La commissione è composta di nove membri con presidente elettivo, il cui voto ha valore decisorio in caso di parità di voti per la mancanza o l'astensione dal voto di membri. I componenti della commissione durano in carica per la durata della giunta. Vale per essi quanto disposto al comma 4 dell'art. 14, II capoverso.

Per la validità delle deliberazioni della commissione giurisdizionale regionale è necessaria la presenza di almeno cinque membri. Alle discussioni può assistere e dare schiarimenti, ma senza voto deliberativo, un membro dell'assemblea o della giunta che abbia votato a favore del provvedimento in esame.

La decisione della commissione è presa a maggioranza di voti.

La commissione giurisdizionale regionale, su ricorso di parte, controlla e decide sulla legittimità delle deliberazioni dell'assemblea e sulla legittimità e sul merito delle deliberazioni della giunta. Essa controlla e decide sulla legittimità delle deliberazioni della giunta, anche d'ufficio nel caso di incompetenza.

La commissione giurisdizionale regionale decide pure sui ricorsi in seconda istanza.

L'ordinamento ed il funzionamento della commissione giurisdizionale regionale verrà disciplinato con apposito regolamento emanato dall'assemblea regionale.

Art. 24 – È istituita una commissione giurisdizionale superiore mista (alta corte giurisdizionale) competente a giudicare, sempre su richiesta di parte, sulla costituzionalità:

a. Su richiesta del governo dello Stato, delle leggi emanate dall'assemblea regionale, che al giudizio dello Stato, ledano i principi generali cui si ispira la costituzione dello stesso.
b. Su richiesta del governo regionale, delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al titolo V del presente statuto e ai fini della efficacia dei medesimi entro la regione che a parere del Governo regionale ledano i principi cui si ispira lo statuto regionale.

La commissione è competente pure a giudicare sulle contestazioni e controversie che sorgessero tra amministrazione regionale e amministrazione statale, non appianabili in via amministrativa.

Essa giudica pure dei reati compiuti dal presidente regionale e dagli assessori regionali nell'esercizio delle loro funzioni, di cui al presente statuto e accusati dall'assemblea regionale.

La richiesta di annullamento, di cui al punto b) del presente articolo, comporta di diritto l'effetto sospensivo della legge in oggetto, nei limiti del territorio regionale, fino all'emanazione della sentenza che, se favorevole alla regione, annulla la legge, se favorevole allo Stato, la rende immediatamente applicabile.

La richiesta di annullamento di cui al punto a) comporta di diritto l'effetto sospensivo della legge in oggetto fino all'emanazione della sentenza, che se favorevole allo Stato, annulla la legge entro il territorio della regione, se favorevole alla regione, la rende immediatamente applicabile.

La commissione giurisdizionale superiore mista si compone di tre membri designati dall'assemblea regionale e di altrettanti membri provenienti dal consiglio di Stato. Il presidente è nominato in seno alla commissione stessa ed il suo voto ha valore decisivo in caso di parità di voti.

La decisione di tale commissione è inappellabile.

Capo III

Sezione I

Gruppi etnici

Art. 25 – I gruppi etnici italiani, tedeschi e ladini, sono costituiti in personalità giuridica, con facoltà di deliberare su norme, provvedimenti, regolamenti che interessano esclusivamente i singoli gruppi stessi. Le rispettive delibere sono subordinate all'approvazione dell'assemblea nel modo in appresso indicato.

L'organizzazione, la struttura dei singoli gruppi etnici è di competenza degli stessi.

Le rispettive attribuzioni e funzioni dei singoli gruppi etnici saranno fissate con regolamento apposito da una commissione mista, composta di un numero di membri eletti in seno al gruppo etnico italiano, e di eguale numero di membri eletti in seno ai gruppi etnici tedesco e ladino, con presidente elettivo il cui voto è decisorio in caso di parità di voti.

Art. 26 – Delle adunanze dei rappresentanti del singolo gruppo etnico, verrà dato avviso al presidente della giunta regionale, mediante notifica dell'apposito ordine del giorno. Nel caso che, a parere della giunta regionale, sorgesse controversia, se una vertenza interessi soltanto un gruppo etnico, decide la commissione giurisdizionale regionale.

L'assemblea dovrà concedere o rifiutare la ratifica entro il primo turno di sessioni dalla presentazione della delibera da parte del gruppo etnico. Trascorso tale turno, senza che la stessa abbia deciso in merito, la delibera in oggetto s'intenderà senz'altro approvata.

Per il rigetto delle delibere di un gruppo etnico, occorre la presenza di tre quarti dei membri ed il voto sfavorevole di almeno due terzi dei presenti. Contro la decisione dell'assemblea regionale, è ammesso ricorso alla Commissione giurisdizionale regionale, da parte del gruppo rimasto incombente.

Sezione II

Art. 27 – Il testo ufficiale delle leggi e decreti regionali, sarà redatto in lingua italiana e tedesca. Eventuali differenze sull'interpretazione dei due testi, verranno decise dalla commissione giurisdizionale regionale, salvo che nella legge uno dei testi sia dichiarato espressamente testo autentico.

Art. 28 – Nei rapporti orali e scritti col pubblico gli organi dell'amministrazione regionale usano la lingua del richiedente. I funzionari ed impiegati statali e regionali, che hanno nella regione rapporti con il pubblico, devono avere sufficiente conoscenza della lingua italiana e tedesca.

I segretari comunali delle città e borghi importanti, dovranno conoscere le due lingue.

TITOLO V

Attribuzioni dello Stato

Art. 29 – Le funzioni dello Stato sono:

1. trattazione di tutti i rapporti con gli Stati esteri e delle questioni connesse;
2. organizzazione della difesa militare del paese;
3. organizzazione della giustizia civile e penale, nonché del servizio carcerario;
4. direzione e coordinazione dei problemi relativi all'istruzione superiore;
5. coordinazione dei lavori pubblici aventi interesse nazionale;
6. direzione e coordinazione dei servizi di comunicazione aventi importanza nazionale e precisamente: ferrovie dello stato, poste, telegrafi, telefoni;
7. direzione e coordinazione dell'attività finanziaria, con riferimento alla moneta, alle valute, agli accordi internazionali, alla dogana, ai monopoli ed ai valori bollati;
8. affari religiosi.

Nell'emanazione di leggi di cui alle attribuzioni del titolo suddetto, aventi particolare riguardo alla regione, lo Stato sentirà il parere del governo regionale.

Art. 30 – L'amministrazione statale per quanto riguarda le attribuzioni dello Stato, di cui al titolo V, si varrà nei territori della regione di funzionari e di impiegati che, a parità di competenza e capacità, saranno scelti a preferenza fra gli elementi regionali.

Per l'assunzione agli impieghi statali, di cui all'articolo 29, l'amministrazione statale effettuerà dei concorsi da svolgere nella regione o procederà a scelta interna o per richiamo diretto.

Il rispettivo dicastero parteciperà ufficialmente la nomina del funzionario al presidente regionale.

La giunta regionale si riserva di chiedere al dicastero competente, in qualsiasi periodo il trasferimento dei funzionari ed impiegati statali nominati dai rispettivi dicasteri e ritenuti non idonei.

Qualora il ministero non accedesse alla richiesta, al governo regionale compete il diritto di opposizione con effetto sospensivo presso la commissione giurisdizionale superiore.

Uguale diritto di opposizione spetta al Governo regionale, anche per la nomina in seguito a regolare concorso regionale di funzionari ed impiegati a suo parere non idonei.

Art. 31 – L'autorità statale per quanto riguarda i corpi militari di stanza nella regione, seguirà normalmente il principio che la loro costituzione avvenga con elementi della regione.

Qualora quanto sopra non fosse possibile, per ragioni militari, l'autorità statale, provvederà che i corpi militari residenti nel territorio regionale vengano sostituiti con elementi appartenenti a regioni similari alpine.

Il territorio della regione militarmente sarà alle dipendenze di un unico comando militare autonomo, con potere territoriale limitato dai confini della regione, soggetto direttamente al ministero della guerra.

TITOLO VI

Capo I

Ordinamento tributario

Art. 32 – L'intero ordinamento tributario è di competenza comunale e regionale in ragione delle rispettive attribuzioni e verrà disciplinato con norme emanate dall'assemblea regionale. Le imprese industriali, commerciali, creditizie, assicuratrici, ecc. aventi la loro sede fuori dal territorio regionale e stabilimenti o filiali e succursali entro il territorio della regione, sono soggette al pagamento di tutti i tributi, riferentisi ai predetti stabilimenti, filiali e succursali, direttamente alla regione.

Sono riservate allo Stato le entrate dei monopoli attuali (sale, tabacchi, chinino), del lotto e dei valori bollati, nonché i dazi doganali.

Capo II

Commissione finanziaria

Art. 33 – Apposita commissione mista paritetica, composta di elementi scelti dal governo regionale e di rappresentanti del governo statale, con il presidente elettivo, il cui voto ha valore decisorio in caso di parità di voti, fisserà annualmente, tenuto conto delle entrate dello Stato di cui al com-

ma 2 dell'articolo precedente, l'aliquota che la regione eventualmente dovrà versare allo Stato nei modi da stabilire dalla stessa commissione, in ragione dei servizi dallo Stato prestati alla regione e delle possibilità del bilancio regionale, fermo restando il principio della solidarietà nazionale.

La commissione è pure competente a determinare il contributo integrativo che lo Stato è tenuto eventualmente a dare, qualora le entrate della regione non bastassero a coprire le spese.

Art. 34 – La commissione di cui all'art. 33 determinerà su proposta della direzione regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 5, lettera p, di concerto con il ministero dei lavori pubblici, oppure su proposta di quest'ultimo, sentito il parere della direzione regionale suddetta, l'onere annuale a carico dello Stato per la manutenzione ed esecuzione di opere ordinarie e straordinarie di carattere extra-regionale e nazionale in relazione alle attribuzioni dello Stato in tale materia.

La proposta della direzione regionale dei lavori pubblici dovrà essere stata approvata in precedenza dal governo regionale.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 35 – Il presente statuto sarà approvato con decreto legislativo ed entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale dello Stato.

Esso attraverso l'organo legislativo nazionale, verrà a far parte della costituzione nazionale dello Stato italiano.

Non potrà essere modificato che con l'osservanza di quanto disposto all'art. 13 del presente statuto.

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie

Art. 36 – Il regolamento elettorale per la prima elezione, sarà fissato di comune accordo da una commissione mista, composta da un numero di elementi italiani non superiore al numero complessivo di elementi tedeschi e ladini,

tutti originari della regione, nominati dal presidente della sezione della corte di appello regionale, su designazione dei sindaci comunali.

Detta commissione stabilirà pure il luogo e la data della prima convocazione dell'assemblea.

Art. 37 – I prefetti restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'assemblea regionale, che avrà luogo a cura del governo dello Stato, entro tre mesi dall'approvazione del presente statuto nei modi stabiliti dall'articolo 35 cui sopra ed in base al regolamento elettorale.

Art. 38 – Una commissione straordinaria paritetica, con presidente elettivo, il cui voto ha valore decisorio in caso di parità di voti, composta di due membri regionali nominati dal presidente regionale e di due membri nominati dal governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonché le norme per l'attuazione del presente statuto, in quanto riguarda le materie che si riferiscono allo stato.

11. Progetto di statuto della Regione Tridentina

(Bozza preliminare al Progetto Innocenti, giugno 1946)

Il testo è conservato nelle *Carte Menestrina*, pacco H, presso la Biblioteca Comunale di Trento, con questa annotazione di Menestrina: «Discusso oggi con Innocenti a Novaline. Apportati mutamenti in base ai quali ho rifatto il progetto, mandandogli il mio al 16/6 a mezzo del capitano dei carabinieri Bonapace che mi portò un altro progetto di Innocenti come appare dalla sua lettera che segue». Il testo ha, in margine, numerose proposte di modifica migliorative.

TITOLO I

Istituzione della «Regione Tridentina»

Art. 1 – Il territorio delle province di Trento e di Bolzano (nonché quello del mandamento di Cortina d'Ampezzo), sono costituiti in regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione e della tutela delle minoranze etniche in Essa esistenti.

La regione, denominata «Regione Tridentina», ha come capoluogo la città di Trento[1].

[1] Il progetto CLN aggiunge al mandamento di Cortina d'Ampezzo «i comuni di Val d'Astico e di Val Vestino»; «ASAR e MAR parlano in genere di territori già appartenenti alla Venezia Tridentina secondo i confini del 1919». Questi territori sono, oltre il mandamento di Cortina, un paio di comunelli senza importanza gravitanti sulla provincia di Brescia e di Vicenza. Non consta se essi sarebbero contenti di far parte della regione tridentina la quale può rinunciare ad essi senza danno di sorta. Cortina d'Ampezzo invece, come è notorio, desidererebbe rientrare nell'antico complesso amministrativo e per la regione tridentina costituisce un apporto considerevole.

TITOLO II

Organi della Regione

Art. 2 – Organi della regione sono: l'Assemblea, la Giunta ed il Presidente regionale. Il Presidente regionale e la Giunta costituiscono il Governo della regione.

Sezione I

Assemblea regionale

Art. 3 – L'Assemblea regionale è costituita da cinquanta deputati[2], eletti nella regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge che verrà emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche.

A seconda che nel rispettivo collegio, stando ai dati ufficialmnte resi noti dell'ultimo censimento, la maggioranza è costituita da popolazione italiana o tedesca, i deputati appartengono, in seno all'assemblea, al gruppo etnico italiano o tedesco. A questo effetto la popolazione ladina è compresa in quella italiana[3].

I deputati rappresentano l'intera regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di quattro anni.

La nuova assemblea è convocata dal Presidente regionale entro tre mesi dalla detta scadenza.

[2] Mi pare che non sarebbe inopportuno fissare il numero dei deputati anche per rendere più agevole il provvedimento che, a suo tempo, il Governo statale vorrà emettere a sensi dell'art. 40.

Il progetto CLN prevede cinquanta deputati. ASAR e MAR rimettono la cosa al regolamento elettorale e per le prime elezioni prevedono un regolamento provvisorio fissato da una commissione in cui abbiano uguale numero di rappresentanti gli italiani da una parte e tedeschi coi ladini dall'altra. Ma è una commissione che non concluderà nulla, anche perché presuppone un'alleanza tedesco-ladina cui, né italiani né Governo darebbero il loro assenso.

Nella provincia austriaca del Tirolo i deputati erano 68; ma 18 di essi entravano alla Dieta in virtù della loro carica (arcivescovo di Salisburgo, vescovi di Trento e di Bressanone, rettore dell'Università, alcuni abati, alcuni membri del grande possesso fondiario) e solo 50 provenivano da regolari elezioni.

Dato che il territorio della Regione Tridentina sarà molto più piccolo di quello del vecchio Tirolo, dovrebbero poter bastare anche meno di 50 deputati; d'altro canto le attribuzioni della nostra regione saranno più ampie, sicché pare che il numero suindicato sia equamente fissato.

[3] Nel nostro colloquio di domenica s'era convenuto che «alla prima seduta i singoli deputati devono dichiarare in iscritto a quale gruppo etnico appartengono». Ma ci è sfuggito il pericolo che i ladini si dichiarino tedeschi e che qualche fanatico austriacante del mio Trentino si dichiari del gruppo etnico tedesco (come i comunisti della Venezia Giulia che si fanno passare per jugoslavi). Con la stilizzazione del secondo comma, come l'ho scritta qui retro, il pericolo viene eliminato.

Art. 4 – L'assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice-Direttori, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti secondo le norme del suo regolamento interno.

Il Presidente ed i Vice-Presidenti durano in carica un biennio. Nel primo biennio, il Presidente è eletto tra i deputati del gruppo maggioritario e i Vice-Presidenti tra i deputati del gruppo minoritario; nel secondo, il Presidente è eletto tra i deputati del gruppo minoritario ed i Vice-Presidenti tra quelli del gruppo maggioritario.

Art. 5 – Per la trattazione delle questioni che interessano soltanto il territorio da cui provengono i deputati del gruppo minoritario è costituito un Comitato nel quale il numero dei membri appartenenti al gruppo maggioritario è uguale a quello dei deputati appartenenti al gruppo minoritario, escluso il Presidente dell'assemblea che presiede ai lavori del Comitato e prende altresì parte alla votazione. A tal uopo, i deputati appartenenti al gruppo maggioritario eleggeranno dal proprio seno i deputati che devono rappresentarli nel Comitato.

Sull'appartenenza di un oggetto alle questioni indicate nel primo comma decide, in caso di divergente parere tra l'Assemblea ed il gruppo minoritario, l'Alta Corte prevista all'art. 29.

N.B.: forse l'art. 5 viene sostituito per intero da un altro: vedi retro. Le correzioni che qui espongo si riferiscono al caso che esso non venga sostituito[4].

[4] L'arduo quesito della formazione di leggi interessanti solo la parte tedesca della regione può trovare diverse soluzioni, non tutte ugualmente consigliabili:

a. Una è quella proposta dal Prefetto di Bolzano e apparente qui retro. Essa garantisce la vittoria al gruppo minoritario che voti compatto e che sfrutti la circostanza che il presidente è tedesco oppure la circostanza che, per impedimento del presidente italiano, diriga la seduta uno di vicepresidenti tedeschi. Se ciò nonostante si vuole restare fermi a questa soluzione, converrà aggiungere, come secondo comma, quanto segue:

   «La deliberazione del comitato viene dal Presidente resa nota all'Assemblea e da tale momento essa ha la stessa efficacia giuridica di una votazione presa dall'Assemblea stessa».

b. Un'altra soluzione, all'elemento italiano destinata ad apparire preferibile, è quella dell'art. 27 del progetto della Volkspartei. Secondo lo stesso «i rappresentanti del gruppo etnico interessato possono chiedere uno speciale procedimento di votazione; in questo caso i rappresentanti dei due gruppi etnici formano corpi distinti di votanti e per la validità della decisione è necessario l'accordo d'ambedue».

   Con ciò il gruppo etnico tedesco si assicura che la maggioranza non può imporgli una soluzione spiacevole e d'altro canto la maggioranza italiana può essa pure im-

pedire una soluzione che non le vada a genio. Cosa accettabilissima; ma chi vede il progetto MAR, posteriore a quello della Volkspartei, s'accorge che la soluzione dell'art. 27, alquanto bonaria, è già stata abbandonata.

c. Secondo il progetto MAR (art. 25) il gruppo minoritario può deliberare, indipendentemente dall'Assemblea, previo semplice avviso dato al Presidente della Giunta; la deliberazione viene poi presentata all'Assemblea che può respingerla solo alla presenza di 3/4 dei deputati e con voto sfavorevole di 2/3 dei presenti. Non basta: il gruppo minoritario potrebbe ancora ricorrere, contro la relazione del suo deliberato, a una commissione che decide in definitiva. Secondo questo sistema il gruppo minoritario è praticamente insindacabile. Infatti, supposto che i deputati italiani e ladini siano 30 e 20 i tedeschi, per respingere la deliberazione del gruppo tedesco occorrerebbe la presenza di 36 deputati e quindi basterà che i tedeschi non intervengano alla seduta perché la deliberazione del gruppo tedesco diventi legge.

d. Un equo riguardo alle aspettative della minoranza e ai diritti della maggioranza si avrebbe stilizzando l'art. 5 a questo modo:

«Nelle questioni che interessano soltanto il territorio da cui provengono i deputati del gruppo minoritario questi vengono in un primo tempo ammessi da soli alla votazione; la deliberazione presa dalla maggioranza del gruppo viene poi sottoposta all'Assemblea che può respingerla soltanto con la maggioranza qualificata di due terzi dei presenti. Se tale maggioranza non viene raggiunta, la deliberazione del gruppo viene senz'altro considerata come deliberazione dell'Assemblea.

Sull'appartenenza di un oggetto alle questioni indicate nel primo comma decide, in caso di divergente parere tra l'Assemblea e il gruppo minoritario, l'Alta Corte prevista dall'art. 29».

Art. 6 – I deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

Art. 7 – I deputati hanno il diritto d'interpellanza, d'interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.

Art. 8 – Se il Presidente o alcuno dei Vicepresidenti non ottempera all'obbligo di assoluta fedeltà alle istituzioni dello Stato o lede i principi democratici che ispirano la vita della Nazione, il Commissario dello Stato previsto dall'art. 31 segnala le inadempienze al Governo regionale affinché venga provveduto alla scelta di altra persona. Se il Governo regionale non provvede a convocare l'Assemblea, il Governo dello Stato può nominare un suo funzionario per l'esercizio, in tutto o in parte, dei poteri del Presidente o d'un Vicepresidente o d'ambedue i Vicepresidenti, salva l'applicazione dell'articolo seguente.

Art. 9 – Il Commissario dello Stato di cui all'art. 31 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale per persistente

violazione del presente statuto nonché per gravi motivi d'ordine pubblico e quando, richiamata alla osservanza dei suoi compiti fissati dalla legge, persista nel violarli.

Il decreto di scioglimento dev'essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello stato. Solo in casi di assoluta urgenza il Governo dello Stato può ordinare lo scioglimento restando però in obbligo di sottoporre il decreto, per la successiva ratifica, alle anzidette Assemblee legislative.

Le attribuzioni legislative e amministrative della Regione sono allora affidate ad una Commissione straordinaria nominata dal Governo dello Stato. Essa consta di cinque membri, dei quali 4 originari della Regione Tridentina; di questi ultimi la metà è scelta nel territorio dal quale provengono i deputati del gruppo minoritario.

Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi.

Sezione II

Presidente regionale e Giunta regionale

Art. 10 – Il Presidente regionale e gli assessori sono eletti dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di voti segreti dei Deputati[5].

La Giunta regionale ha sede nel capoluogo della regione ed è composta del Presidente e degli assessori. Questi sono preposti dal Presidente regionale ai singoli rami dell'Amministrazione[6].

N.B.: Proposta di diversa stilizzazione di questo secondo comma.

[5] Seguendo con prudenza un indirizzo che su più larga scala dà buona prova nella legislazione cantonale svizzera, il progetto CLN (art. 16) seguito dal MAR (art. 19), prevede che la scelta degli assessori possa avvenire anche fra persone che non fanno parte dell'Assemblea regionale. Per offrire un altro alito di modernità al nostro progetto, tale disposizione sarebbe da introdurre anche qui.

[6] Sembra che non si possa prescindere dall'indicare il numero degli assessori e la loro appartenenza a questo o a quel gruppo etnico. Proporrei di dare al secondo comma questa dizione:

«La Giunta regionale ha sede nella sede della regione ed è composta del Presidente regionale, di 10 assessori e di 8 assessori supplenti; 3 dei primi e 2 dei secondi spettano al gruppo etnico tedesco. Fra gli assessori il Presidente ne designa 2, di cui uno appartiene al gruppo tedesco, come vicepresidenti chiamati a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento. Gli assessori vengono preposti dal Presidente regionale ai singoli rami dell'amministrazione».

Art. 11 – Il Presidente regionale, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dall'Assessore da lui designato[7].

Nel caso di dimissioni, incapacità o morte del Presidente regionale, il Presidente dell'Assemblea convocherà entro quindici giorni l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente regionale. Nel caso che il Presidente regionale non ottemperi all'obbligo di fedeltà alle istituzioni dello Stato e di rispetto al presente statuto oppure leda i principi democratici cui si ispira la vita della Nazione, il Commissario dello Stato invita il Presidente dell'Assemblea a convocarla entro quindici giorni per l'elezione di un nuovo Presidente regionale.

Nel caso che il Presidente regionale tolleri che agli obblighi sopra accennati contravvenga uno dei Vicepresidenti chiamati a sostituirlo, il Commissario dello Stato lo inviterà a designare altra persona alla carica di Presidente.

Contro questi provvedimenti del Commissario dello Stato, è libero il ricorso all'Alta Corte di cui all'art. 29.

[7] Questo primo comma scompare se si accoglie la stilizzazione sopra proposta del secondo comma dell'articolo antecedente.

TITOLO III

Funzioni degli organi regionali

SEZIONE I

Funzioni dell'Assemblea regionale

Art. 12 – L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni quadrimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno un quarto dei deputati[8].

[8] Non sembra che ogni due mesi possa ordinariamente esservi bisogno di emanare nuove leggi; secondo il progetto CLN la convocazione ordinaria si effettua due volte all'anno (art. 9), secondo ASAR (art. 9) e MAR (art. 13) ogni quadrimestre.

Art. 13 – L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai deputati regionali.

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

Art. 14 – Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti se mancanti della firma del Presidente regionale e degli Assessori competenti per materia.

Sono promulgati dal Presidente regionale, decorsi i termini di cui all'art. 33 e pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale della Regione».

Sono redatti in italiano; senza menomare la fede di autenticità spettante al testo italiano la «Gazzetta Ufficiale della Regione» ne pubblica pure la traduzione tedesca.

Entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

Art. 15 – L'Assemblea può emanare norme giuridiche nelle seguenti materie, salvo il rispetto dei principi fondamentali della legislazione dello Stato e salvo le riforme sociali, agrarie e industriali che verranno deliberate dalla Costituente del popolo italiano[9]:

a. agricoltura e foreste;
b. bonifica;
c. usi civici;
d. industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
e. incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli e industriali o delle attività commerciali;
f. urbanistica;
g. lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
h. acque pubbliche, miniere, cave, torbiere;
i. pesca e caccia;
l. pubblica beneficienza ed opere pie;
m. turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
n. regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative, personale dei comuni, ispettori comunali;
o. ordinamento degli uffici e degli enti regionali;

p. stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione i quali debbono avere un trattamento in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
q. istruzione elementare e media, musei, biblioteche, accademie;
r. libri fondiari;
s. comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere.

[9] L'elencazione a) mi sembra fatta un po' a casaccio; a mio giudizio converrebbe graduarla approssimativamente secondo l'importanza delle singole attribuzioni. Proporrei di sostituire fra i segni ( ) la elencazione che segue:

a. ordinamento degli uffici e degli enti o istituti regionali;
b. stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della regione ai quali spetta un trattamento non inferiore a quello del personale dello Stato;
c. regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative, personale dei comuni, ispettori comunali;
d. sfruttamento di acque pubbliche, miniere, cave e torbiere;
e. istruzione elementare e media, musei, biblioteche, accademia;
f. regime urbanistico, regolamenti edilizi, piani regolatori;
g. impianti industriali, disciplina del commercio, specie quanto all'esportazione di prodotti agricoli, salvo l'ordinamento dei rapporti regolati dal codice;
h. sviluppo e tutela dell'agricoltura, istruzione agraria, consorzi agrari, bonifiche, usi civili, masi chiusi, istituti fitopatologici, provvedimenti zootecnici;
i. tutela e sfruttamento delle foreste, compresa la istituzione di un corpo forestale a carico della regione e dei comuni;
l. caccia, uccellazione, pesca, tutela della fauna e del patrimonio ittico;
m. credito agrario e fondiario, casse di risparmio, casse rurali, cooperative di produzione di consumo e di lavoro;
n. organizzazione sindacale e degli ordini professionali, tenuto presente che, negli accordi non si potrà scendere in danno delle categorie sindacali e professionali sotto il minimo contrattuale nazionale;
o. assicurazioni sociali ed istituti di previdenza a carattere regionale;
p. assistenza dei poveri, ospedali, frenocomi, sanatori, ricoveri per vecchi, istituzioni di assistenza e di beneficenza pubblica;
q. comunicazioni, trasporti e lavori pubblici di interesse regionale;
r. tasse e imposte a favore della regione e dei comuni;
s. polizia di sicurezza locale e polizie amministrative;
t. tutela del paesaggio, movimento forestieri, industria alberghiera;
u. antichità e belle arti;
v. libri fondiari;
z. sport ed educazione fisica.

Art. 16 – Le circoscrizioni provinciali sono soppresse nell'ambito della Regione Tridentina che regolerà la propria attività secondo criteri del più largo decentramento[10].

L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui consorzi comunali, dotati di ampia autonomia.

Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizioni territoriali, ordinamento e controllo degli enti locali.

[10] Trovo oscura la frase «gli organi di enti pubblici che ne derivano». Si vuole alludere alla Giunta provinciale amministrativa? Ma questa scompare anche senza dirlo. Si vuole alludere al Genio civile, al Provveditorato agli Studi, all'Intendenza di finanza, che sono autorità statali con limitazione territoriale analoga a quella della provincia? Ma queste autorità possono sopravvivere alla morte della provincia con limitazione comprendente tutta la regione.

Meglio abbandonare l'inciso in parola; per questo motivo lo cancello nel testo, rimettendomi, però, qui e sempre, a quanto crederà meglio l'autore del progetto.

Art. 17 – L'ordinamento amministrativo di cui all'art. precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti nel presente statuto, dalla prima Assemblea regionale.

Art. 18 – L'Assemblea regionale può emettere voti e formulare progetti su materia sottratta alla propria competenza che possono interessare la regione e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato, dandone notizia al Commissario dello Stato di cui all'art. 31.

Art. 19 – L'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva i bilanci della regione e degli istituti regionali per il prossimo nuovo esercizio, predisposti dalla Giunta regionale.

L'esercizio finanziario della Regione ha la stessa decorrenza di quello dello Stato. All'approvazione della stessa Assemblea sono pure sottoposti i rendiconti finali della Regione e degli istituti regionali.

Art. 20 – Il Consiglio può delegare alla Giunta la trattazione di affari di propria spettanza, restando però sempre esclusa per tale via la emanazione di qualsiasi legge[11].

[11] Penso specialmente al bilancio e rendiconto del manicomio regionale, dei sanatori, di scuole regionali d'agricoltura. L'esame spetta al Consiglio che potrà sgravarsene delegando la Giunta.

Sezione II

Funzioni del Presidente e della Giunta regionale

Art. 21 – Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli art. 12, 13, 19, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative contenenti le materie di cui agli art. 15 e 16. Su quelle non comprese negli artt. 15 e 16 svolgono attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

Art. 22 – Il Presidente è Capo del Governo Regionale e rappresenta la Regione tanto in giudizio che nei rapporti con le autorità statali e con terzi.

Egli rappresenta altresì nella regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali.

Il Presidente può partecipare al Consiglio dei Ministri con voto consultivo nelle sedute in cui si discutono materie che interessano in modo particolare la Regione.

Ari. 23 – Nell'attuazione delle attribuzioni che le spettano entro al territorio della Regione, l'Amministrazione statale si varrà di funzionari e di impiegati che, a parità di merito, saranno scelti di preferenza nella Regione stessa.

Il Presidente regionale ha facoltà di segnalare al competente dicastero l'opportunità di trasferire altrove funzionari ed impiegati statali non idonei[12].

[12] Questo articolo nuovo è assolutamente necessario. Tutto il movimento autonomistico è originato nel nostro paese dall'imperversare di impiegati statali del tutto estranei alla vita della Regione, ignoranti e altezzosi. Il progetto MAR (art. 30) mi pare che esageri quando dispone che se il Ministero non accede alla proposta del Governo regionale questo possa, con effetto sospensivo, udire la Commissione giurisdizionale e ottenere da questa l'allontanamento del funzionario sgradito. Ho quindi preferito una dizione più conforme alla dignità e alla libertà del Ministero.

Art. 24 – Il Presidente della Regione o un suo rappresentante, ha diritto di partecipare alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che interessino in modo particolare la Regione.

Art. 25 – La Giunta regionale dura in carica finché dura l'Assemblea; però, decaduta questa per compiuto quadriennio, resta in attività per il solo disbrigo di affari di ordinaria amministrazione sino alla nuova nomina dei componenti della Giunta da farsi nella prima seduta della nuova Assemblea.

Mediante deliberazione presa dall'Assemblea, i membri della Giunta possono venir sempre esonerati dalle loro funzioni. Tale deliberazione deve poggiare sul voto favorevole di almeno due terzi dei Deputati presenti alla seduta.

Art. 26 – La Giunta regionale funziona in Sezioni separate oppure a Sezioni unite.

Una Sezione giuntale ha sede a Trento e un'altra a Bolzano.

La competenza della Sezione di Trento si estende sul territorio che secondo i dati dell'ultimo censimento è prevalentemente abitato da popolazioni di lingua italiana e ladina; la competenza della Sezione di Bolzano invece si estende sul territorio con prevalente popolazione tedesca. Alla Sezione di Bolzano può venir affidata, dal Presidente regionale, anche la istruzione di pratiche relative a quella parte del territorio ladino che gravita geograficamente verso Bolzano.

Ognuna delle due Sezioni giuntali consta del Presidente regionale o di un vicepresidente, di metà degli assessori e di metà degli assessori supplenti.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza e il voto di quattro membri; se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e nessuna raccoglie i voti della maggioranza, prevale la soluzione cui accede chi presiede la seduta, il quale vista per ultimo.

Spetta alle singole Sezioni giuntali il compito della vigilanza e tutela dei rispettivi comuni e degli istituti comunali e regionali situati nel territorio della sezione. Spetta pure alle singole sezioni la decisione in primo grado di reclami prodotti da chi affermi d'essere stato leso nei suoi interessi in seguito a violazione o falsa applicazione di leggi emanate dall'Assemblea regionale.

Il provvedimento della Sezione giuntale può venir impugnato per illegittimità da qualsiasi cittadino e per ragioni di merito da chi ha interesse alla sua riforma. Il ricorso, diretto alla Giunta a sezioni unite, va presentato entro quindici giorni dalla notizia del provvedimento, alla Sezione giuntale che assieme ai suoi atti lo trasmette al Presidente regionale.

Il ricorso ha effetto sospensivo, tranne il caso che dalla Sezione giuntale la deliberazione sia stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 27 – Spetta alle Sezioni unite, in quanto di caso in caso non ne venga incaricata qualcuna dalle Sezioni, l'amministrazione del patrimonio della Regione nonché la eventuale gestione, a mezzo di aziende speciali, di servizi pubblici da natura industriale o commerciale relativi ad acquedotti, impianti di energia elettrica, ferrovie secondarie, tramvie, linee automobilistiche locali, silos, conservazione e lavorazione di prodotti alimentari ecc.

Spettano pure alle Sezioni unite l'esame e l'eventuale annullamento o riforma di deliberazioni delle Sezioni giuntali contro cui sia stato prodotto ricorso a sensi dell'art. antecedente. Il detto esame può anche essere disposto d'ufficio ogni qualvolta si abbia ragione a dubitare della legittimità della deliberazione in parola.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta a Sezioni unite occorrono la presenza e il voto del Presidente Regionale, o d'un Vicepresidente, e di altri sei membri.

Chi ha giudicato in primo grado non prende parte alla votazione in sede di Sezioni unite pur potendo venir invitato a dar chiarimenti davanti alle stesse.

Contro la decisione della Giunta a Sezioni unite è ammesso, senza effetto sospensivo, entro un mese dalla pervenuta notizia della stessa, il ricorso alla Commissione giurisdizionale prevista dall'articolo seguente, ma solo per motivi di incompetenza e di illegittimità.

TITOLO IV

Organi giurisdizionali

Art. 28 – Gli organi giurisdizionali centrali avranno ciascuno una sezione per gli affari concernenti la Regione.

Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.

I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale sentita la Sezione regionale del Consiglio di Stato.

La materia di competenza delle Sezioni unita dalla Corte di Cassazione saranno trattate a Roma, anche se si riferiscono alla regione[13].

N.B.: secondo me l'articolo dovrebbe avere disposizioni completamente diverse che appunto propongo nella pagina retro[14].

[13] Veda l'autore del progetto se sia il caso di insistere sulle disposizioni di questo articolo. A mio avviso l'amministrazione della Regione non ne ha alcun bisogno della Corte dei Conti. Quanto al Consiglio di Stato mi sembra opportuno avvisarlo, perché nella regione Tridentina il prestigio di un Tribunale che non conosce la legislazione regionale e che tuttavia deve giudicare su lesioni della stessa da parte di organi dell'amministrazione regionale sarà molto limitato. Quanto alla Corte di Cassazione, nessuno ha mai pensato di limitarne la competenza, dato che l'amministrazione della giustizia non viene affatto toccata dalla istituzione della regione.

Invece di ammettere un'ingerenza del Consiglio di Stato, sarebbe miglior partito accogliere la proposta del progetto CLN (art. 21) approvata tanto dall'ASAR (art. 21) che dal MAR (art. 23). Per mio conto darei al presente articolo il tenore seguente:

Art. 28 – L'Assemblea regionale nomina, contemporaneamente ai membri della Giunta, una Commissione giurisdizionale composta di dodici membri scelti tra giuristi di chiara fama della Regione, nulla importando che essi siano Deputati o non lo siano. Il rapporto numerico tra i membri della Commissione appartenenti ai due gruppi etnici deve corrispondere al rapporto numerico tra i Deputati dei due gruppi.

I membri della Commissione giurisdizionale eleggono nel proprio seno un presidente e durano in carica finché dura la Giunta regionale. Compito della Commissione giurisdizionale è di controllare la legittimità delle deliberazioni della Giunta in seguito a ricorso e in caso di incompetenza anche d'ufficio, previa, in pendenza del giudizio, eventuale sospensione del provvedimento impugnato.

Alla discussione che ha luogo davanti a un collegio di otto membri può assistere e dare chiarimenti, ma senza voto deliberativo, un assessore che abbia participato alla votazione del provvedimento della Giunta.

La decisione è presa a maggioranza di voti; nel caso di parità di voti prevale la soluzione cui accede il presidente che vota per ultimo.

La Commissione giurisdizionale conferma o cassa la deliberazione della Giunta; se cassa con rinvio, enuncia il principio al quale la Giunta deve uniformarsi.

[14] Ometterei senz'altro questo articolo, seguendo il principio che l'amministrazione della giustizia non deve venir toccata. Del resto, non ho sentito dire da nessuno, che si desideri una norma simile. E penso anche che, con l'attuale svalutazione della moneta, poca gente ricorra in avvenire al conciliatore; non ne vale la pena. Per mio conto cancello l'articolo.

Art. 29 – È istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea legislativa dello Stato, dura in carica per tutto il periodo della legislatura e può essere riconfermato.

L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

N.B.: vedi retro la diversa redazione che propongo per questo articolo[15].

[15] Il presente articolo corrisponde all'art. 24 del progetto per la Sicilia. Ma siccome di codesta Alta Corte si occuperà la Costituente, mi pare opportuno accennare alla provvisorietà della norma. Quanto alle spese, se l'Alta Corte servirà per tutte le questioni costituzionali dell'Italia, non se ne potrà assegnare la metà a carico della Regione Tridentina, preoccupazione questa non affacciatasi all'autore del progetto siciliano che, appunto, addebita alla Sicilia la metà delle spese causate dal funzionamento dell'Alta Corte. Proporrei la seguente redazione dell'articolo:

Art. 29 – Fino a che la Costituente non disponga la istituzione di un Supremo tribunale costituzionale e non ne regoli i rapporti con l'ente regione, è istituita in Roma un'alta Corte con 6 membri e due supplenti.

Essi sono nominati in pari numero, tra persona di speciale competenza in materia giuridica, dal Governo dello Stato e dall'Assemblea regionale e scelgono dal proprio seno un presidente il cui parere è decisivo in caso di parità di voti.

L'onere finanziario della Regione si limita alla retribuzione dei propri delegati.

Art. 30 – L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

a. delle leggi e dei regolamenti emanati dall'Assemblea regionale;
b. delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente statuto ed ai fini dell'efficacia dei medesimi entro la Regione.
c. dei provvedimenti del commissario dello stato contro i quali sia stato prodotto ricorso a sensi dell'art. 11.

Non occorre un nuovo articolo per cui l'art. 26 può mettersi come ultimo comma dell'art. precedente.

L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente statuto per i quali reati siano stati accusati dall'Assemblea regionale. L'accusa è sostenuta avanti l'Alta Corte del Procuratore Generale[16].

[16] Ho press'apoco restituito le parole «ed accusati dall'Assemblea regionale» che sono nel progetto siciliano e che servono a far rimarcare la differenza dal caso di mancante accusa previsto dall'articolo seguente.

Art. 31 – Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato e avente sede nel capoluogo della Regione, promuove presso l'Alta Corte i giudizi menzionati nel precedente articolo; per i reati previsti nell'ultimo comma dello stesso il giudizio può da lui venir promosso anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.

Art. 32 – Le leggi dell'Assemblea regionale e i regolamenti del Governo regionale sono inviati, entro dieci giorni dalla votazione, al Commissario

dello Stato che, entro quindici giorni dal loro ricevimento, può trasmettere un motivato atto di impugnazione all'Alta Corte, dandone notizia al Presidente regionale[17].

[17] Qui e nel successivo articolo allargo i termini perché è preferibile che le cose siano fatte bene, anziché in fretta e male. Evito poi che nel termine fissato al Commissario per promuovere il giudizio sorga la solita questione se entro quel termine l'impugnazione debba arrivare a Roma o, semplicemente, essere consegnata alla posta qui a Trento.

Art. 33 – L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle medesime.

Decorsi sessanta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente regionale sia pervenuta notizia direttamente dall'Alta Corte o indirettamente dal Commissario dello Stato della decisione adottata, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella «Gazzetta Ufficiale della Regione».

TITOLO V

Polizia

Art. 34 – Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della Polizia dello Stato la quale nella Regione dipende disciplinatamente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale.

Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato.

Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento dalla Regione dei funzionari di Polizia.

Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

TITOLO VI

Patrimonio e Finanze

Art. 35 – I beni di demanio dello Stato sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

N.B.: vedi retro dove ne propongo la sostituzione[18].

[18] È la dizione dell'art. 32 del progetto per la Sicilia. L'art. 1 del «Progetto premilinare di ordinamento tributario della Regione Tridentina» (in Bollettino del Ministero per la Costituente anno II n. 4 pag. 18) è di gran lunga preferibile.

Lo riporto perché eventualmente lo si sostituisca alla dizione siciliana:

Art. 35 – I beni del demanio patrimoniale e pubblico dello Stato situati nel territorio della Regione Tridentina e di pertinenza ai rami amministrativi trasferiti alla competenza di quest'ultima, passano, con tutti gli accessori, impianti ed aziende, alla Regione stessa.

Art. 36 – Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della regione.

N.B.: anche qui vedi retro la proposta di sostituzione[19].

[19] Anche qui è preferibile all'art. 33 del progetto siciliano, l'art. 2 del progetto trentino suindicato. Lo riporto con qualche aggiunta che attingo dal progetto siciliano. Proporrei pertanto:

Art. 36 – Alla Regione Tridentina spettano pure le acque pubbliche e loro pertinenze nonché le miniere, cave e torbiere esistenti nel suo territorio quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, nulla importando che le une o le altre abbiano già formato oggetto di regolare concessione a terzi; inoltre le cose di interesse storico, archeologico e artistico da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; e in fine le aree di montagna situate superiormente al livello della vegetazione.

Art. 37

N.B.: vedi retro. L'articolo può omettersi[20].

[20] Da noi non ve ne sono e quindi l'articolo va omesso. Quanto alle aree di montagna superiori al livello della vegetazione se ne occupa già l'articolo precedente nella dizione da me proposta nella nota 15.

Art. 38 – Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.

Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi, del sale e del lotto.

N.B.: vedi retro la nuova redazione che proporrei per questo articolo[21].

[21] È qui copiato l'art. 36 del progetto siciliano. Il progetto tributario del CLN di Trento aveva accolto invece un sistema del tutto diverso: mantenere le attuali autorità statali di determinazione delle imposte e gli attuali sistemi di riscossione pretendendo dallo Stato una percentuale delle imposte che incasserà dalla Regione. Tale percentuale venne fissata in 2/3, ma se, a differenza di quanto il progetto nostro prevede, passano alla Regione anche le scuole medie, ci vorrà qualche cosa di più, per esempio l'80%. Il progetto trentino non pretende come il siciliano di estromettere lo Stato dalle entrate della Regione: se lo Stato ha debiti da pagare, soldati e magistrati da mantenere ecc., dove li prenderà i denari, posto che in avvenire tutte le regioni domanderanno d'essere trattate come la siciliana?

Proporrei dunque di portare qui l'art. 3 del progetto CLN come segue:

Art. 38 – Entro i limiti consentiti dalla legge resta fermo il diritto di riscossione delle sovraimposte provinciali che passano alla Regione con la denominazione di sovraimposte regionali. Inoltre lo Stato cede alla Regione l'80% delle entrate erariali ricavate nel territorio della Regione stessa.

Le entrate dei tabacchi, del sale e del lotto restano riservate allo Stato.

Art. 39 – Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti, filiali o succursali nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

N.B.: vedi retro; questo secondo comma può scomparire se si riforma l'art. precedente[22].

[22] Il secondo comma di questo articolo scompare se si accetta il sistema proposto dal CLN di Trento ed esposto all'art. antecedente; secondo lo stesso, infatti, tutte

le imposte erariali e sovraimposte relative si riscuotono secondo un determinato sistema che, nel caso prospettato dal presente articolo, non subisce mutamento di sorta.

Art. 40 – Il regime doganale della regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Le tariffe doganali, per quanto interessa la regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

N.B.: vedi retro dove sostituisco altre norme a questo[23].

[23] Un trattamento doganale fra regione e regione non è pensabile con l'unità dello Stato che ci proponiamo di tenere ferma; d'altro canto un trattamento speciale per merci introdotte dall'estero e che interessano la regione non è pensabile se non si erigono barriere doganali al sud del Trentino allo scopo di impedire che merci importate dal Brennero a condizioni di favore per la Regione Tridentina, oltrepassino Ala.

La Sicilia è in condizioni geografiche diverse da noi e quindi in essa l'art. 39 di quel progetto, da cui è riportato l'articolo qui discusso, può forse andare; da noi no.

Metterei invece a questo posto il seguente articolo, cavato dal progetto tributario del CLN di Trento e avente qualche lontana analogia con l'art. 38 del progetto siciliano, di cui però si presenta più decoroso perché meno pitocco.

Art. 40 – Qualora le entrate della Regione non bastino a coprire le spese necessarie, lo Stato, esaminato il bilancio della Regione e sentita l'Amministrazione della stessa, accorderà un contributo integrativo.

Art. 41 – Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

È però istituita presso la Cassa di Risparmio di Trento, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni, dalle rimesse degli emigrati, dal turismo della Regione.

Art. 42 – Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti nell'ambito della regione.

TITOLO VII

Lingua d'ufficio

Art. 43 – Fermo restando il principio che la lingua italiana è la lingua ufficiale della Regione Tridentina, è consentito ai cittadini di lingua tedesca, nei rapporti con le autorità dell'amministrazione regionale, il libero uso della loro lingua.

Nella corrispondenza gli organi dell'Amministrazione regionale usano la lingua del richiedente. La corrispondenza avviata d'ufficio si svolge in italiano finché non consti che il destinatario ha come lingua usuale la tedesca.

Quanto alle leggi e regolamenti vale il disposto dell'art. 14 penultimo comma.

TITOLO VIII

Approvazione e modificazione dello Statuto

Art. 44 – Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea Costituente dello Stato, su proposta dell'Assemblea regionale e delle Assemblee legislative dello Stato, con le forme stabilite per la modificazione della Costituente dello Stato.

N.B.: vedi retro altra stilizzazione già concordata oralmente[24].

[24] Secondo quanto si stabilì nel nostro colloquio di domenica scorsa, l'articolo avrà il seguente tenore:

Art. 44 – Il presente statuto potrà venir modificato dall'Assemblea costituente dello Stato; in appresso potrà subire modificazioni, dopo sentito il Governo regionale, con osservanza delle forme che verranno stabilite per la modificazione della costituzione dello Stato.

Disposizioni transitorie

Art. 45 – I Prefetti delle Province di Trento e di Bolzano restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, in base alla legge elettorale politica dello Stato e ai successivi provvedimenti legislativi di adattamento della legge alle speciali condizioni della Regione Tridentina.

La prima elezione avrà luogo entro tre mesi dalla approvazione dello statuto oppure dall'entrata in vigore degli accennati adattamenti della legge elettorale politica se questi usciranno posteriormente allo statuto.

Con successivo provvedimento saranno determinate le norme di attuazione del presente statuto con particolare riguardo al passaggio degli uffici col rispettivo arredamento ed archivi e del personale dallo Stato alla Regione.

12. Progetto di statuto della Regione Tridentina

(Progetto Innocenti, 30 giugno 1946)

È il Progetto Innocenti nella prima stesura. Conservato in Biblioteca Comunale di Trento, *Carte Menestrina*, pacco H, progetto preliminare, 96.

È stato già pubblicato, senza il sommario, in F. BERTOLDI, *Il Trentino Alto Adige*, Milano 1958, pp. 173 ss.

TITOLO I

Della istituzione della «Regione Tridentina» e dei suoi organi

Art. 1 – Il territorio delle provincie di Trento e di Bolzano, le quali sono soppresse, è costituito in regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, con la denominazione di «Regione Tridentina».

Il regime autonomo della Regione Tridentina si attua, con l'ordinamento della presente legge, sulla base della uguaglianza di tutti i cittadini, della tutela delle minoranze etniche esistenti nella regione stessa, in armonia coi principi democratici che ispirano la vita della nazione e con l'osservanza delle leggi costituzionali dello Stato.

La minoranze etniche esistenti nella regione, in conformità delle leggi predette, avranno garantito il diritto alla conservazione e all'uso della loro lingua, cultura ed alle loro tradizioni.

La Regione Tridentina ha come capoluogo la città di Trento. Ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvati dalla Consulta Araldica.

Art. 2 – Organi della Regione sono: l'Assemblea, il Comitato delle minoranze, la Giunta ed il Presidente regionale.

Art. 3 – Agli organi propri della regione ed a quelli degli altri enti pubblici esistenti nel suo territorio possono essere delegati dallo Stato funzioni di competenza dello Stato medesimo.

TITOLO II

Della composizione e delle attribuzioni degli organi regionali

CAPITOLO I

Dell'Assemblea regionale

Art. 4 – L'assemblea regionale è costituita da 45 deputati eletti nella regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge che verrà emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla costituzione dello Stato in materia di elezioni politiche.

Art. 5 – Ogni tornata dell'Assemblea, che ha la durata di quattro anni, è ripartita in sessioni tenute alternativamente nelle città di Trento e Bolzano.

Allo spirare del quadriennio i deputati cessano di diritto dalla carica. La nuova assemblea è convocata dal Presidente Regionale entro un mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.

Art. 6 – I deputati, che rappresentano l'intera regione, non sono sindacabili per voti dati nell'assemblea e per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 7 – I deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano all'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

Art. 8 – I deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.

Art. 9 – Ai fini della elezione dei deputati regionali, la Regione è ripartita in Collegi costituiti rispettivamente da cittadini di lingua italiana e di lingua tedesca.

In base a tale suddivisione etnica i collegi possono essere costituiti anche raggruppando gli elettori residenti in Comuni fra loro non contigui.

Nella ripartizione dei Collegi si tiene anche conto delle esigenze elettorali delle popolazioni delle valli ladine, alle quali sarà riservato almeno un Collegio.

Art. 10 – L'attività dell'Assemblea regionale è disciplinata da un regolamento interno dalla stessa approvato.

L'Assemblea elegge nel suo seno il proprio Presidente, un Vice-presidente, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti secondo le norme del regolamento di cui al precedente comma.

Essa nomina inoltre il Comitato delle minoranze di cui all'art. 31.

Il Presidente ed il Vice-presidente durano in carica un biennio. Nel primo biennio, il Presidente è eletto tra i Deputati del gruppo maggioritario e il Vice-presidente tra i Deputati del gruppo minoritario; nel secondo, il Presidente è eletto tra i deputati del gruppo minoritario ed il Vice-presidente tra quelli del gruppo maggioritario.

In caso di dimissioni o di morte del Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina del nuovo Presidente nella prima seduta della successiva sessione, per il periodo residuante fino allo scadere del biennio in corso.

Nel caso di cui al comma precedente ed in quello di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice-presidente.

Art. 11 – Il Presidente dell'Assemblea ed il Vice-presidente, prima di entrare in funzione, prestano, davanti la stessa assemblea, giuramento di fedeltà alle istituzioni dello Stato, di rispetto al presente Statuto e di osservanza alle leggi dello Stato e della Regione.

Se il Presidente od il Vice-presidente dell'Assemblea vengono meno al giuramento, il rappresentante dello Stato, previsto dall'art. 56 chiede al Presidente Regionale che convochi d'urgenza l'Assemblea perché si pronunci sull'addebito mosso alle persone suindicate.

Se il Presidente Regionale non convoca l'Assemblea entro 15 giorni dalla richiesta, la convocazione viene fatta dal Rappresentante dello Stato.

Qualora l'Assemblea, malgrado questo secondo invito, non si pronunci, si provvede ai sensi dell'art. seguente.

Art. 12 – Il Rappresentante dello Stato nella Regione può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale per violazione del presente Statuto e delle leggi costituzionali dello Stato, quando l'Assemblea, richiamata alla loro osservanza, persista nel violarle.

Il decreto di scioglimento dev'essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato. Solo in casi di urgenza il Governo dello Stato, udito il parere del Consiglio di Stato, può ordinare lo scioglimento

immediato restando però in obbligo di sottoporre il relativo decreto alle anzidette Assemblee legislative per la successiva ratifica.

Le attribuzioni legislative e amministrative della Regione sono allora affidate ad una commissione straordinaria nominata dal Governo dello Stato. Essa consta di cinque membri, dei quali almeno quattro aventi la residenza stabile nella Regione Tridentina; di questi ultimi la metà è scelta fra i cittadini di lingua tedesca.

Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea Regionale nel termine di due mesi dal suo insediamento.

Art. 13 – L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale o di almeno un quarto dei deputati.

Art. 14 – L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai deputati regionali.

I progetti di legge sono elaborati dalle commissioni dell'Assemblea regionale sentite, occorrendo, le organizzazioni che rappresentano gli interessi professionali e gli enti ed istituti di natura tecnica e culturale della regione, secondo le norme del suo regolamento interno.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale, sono emanati con decreto del Governo regionale.

Art. 15 – L'Assemblea può emanare norme giuridiche, in via esclusiva, nelle seguenti materie, salvo il rispetto della costituzione e delle leggi fondamentali dello Stato:

1. ordinamento degli uffici o degli enti o istituti regionali;
2. stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, attenendosi ai principi di cui all'art. 29;
3. regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative a termini dell'art. 50, personale dei comuni e degli altri enti pubblici locali;
4. sfruttamento di acque pubbliche, salvo quanto dispongono gli articoli 76 e 77, miniere, cave e torbiere;
5. istruzione elementare e postelementare professionale, biblioteche, accademia e musei di carattere regionale;
6. regime urbanistico, regolamenti edilizi, piani regolatori;

7. impianti industriali, disciplina del commercio, specie per quanto attiene all'esportazione dei prodotti agricoli;
8. sviluppo e tutela dell'agricoltura, istruzione agraria, concorsi agrari, bonifiche, usi civici, istituti fitopatologici, provvedimenti zootecnici, sistemazione dei torrenti e delle Alpi;
9. ordinamento delle minime proprietà culturali, anche con le funzioni previste dall'art. 847, Codice Civile, ivi compreso l'ordinamento dei così detti «masi chiusi»;
10. tutela e sfruttamento delle foreste compresa l'istituzione di un corpo forestale a carico della regione e dei comuni;
11. caccia, uccellazione, pesca, tutela della fauna e del patrimonio ittico;
12. credito agrario e fondiario, casse di risparmio, casse rurali, cooperative di produzione, di consumo e di lavoro, apertura di sportelli bancari e loro eventuale spostamento;
13. istituto di previdenza a carattere regionale, casse mutue di malattia;
14. assistenza sanitaria, ospedali, frenocomi, sanatori, ricoveri per vecchi, assistenza ai bisognosi e agli illegittimi, istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;
15. comunicazioni, trasporti e lavori pubblici d'interesse regionale;
16. creazione ed eventuale gestione di istituti locali di case popolari;
17. imposte, tasse e contributi in genere a favore della regione, dei comuni e degli altri enti pubblici locali nei limiti di cui al titolo VI del presente Statuto;
18. gestione a mezzo di aziende speciali di servizi pubblici di natura industriale o commerciale;
19. polizia di sicurezza locale e polizia amministrativa secondo quanto dispone il successivo art. 40;
20. tutela del paesaggio, turismo, industria alberghiera, movimento forestieri;
21. sport ed educazione fisica;
22. libri fondiari, ferma restando al riguardo la competenza dell'autorità giudiziaria dello Stato;
23. ordinamento della camera di commercio;
24. tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono alla provincia in quanto compatibili col presente statuto.

Art. 16 – Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale sono promulgati dal Presidente regionale.

I regolamenti sono anche controfirmati dagli assessori, competenti per materia, ai sensi dell'art. 41.

Art. 17 – Le leggi ed i regolamenti regionali sono promulgati dal Presidente regionale dopo decorsi i termini di cui all'art. 18 e, in caso d'impugnazione, all'articolo 60. Essi vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione nei testi italiano e tedesco.

Ai fini interpretativi fa fede il testo italiano.

Entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

A cura del Presidente della Regione è inviata al rappresentante dello Stato nella Regione stessa copia della Gazzetta Ufficiale.

Art. 18 – Le leggi e i regolamenti regionali sono inviati dal Presidente Regionale, entro 10 giorni dalla loro deliberazione, al Rappresentante dello Stato nella Regione di cui all'art. 56 il quale, entro 15 giorni dal loro ricevimento, può trasmettere un motivato atto d'impugnazione alla Corte Costituzionale, dandone contemporanea notizia al Presidente della Regione, cogli effetti di cui all'art. 60 capoverso.

Il Rappresentante dello Stato dovrà far luogo all'impugnazione di cui al comma precedente, anche su richiesta motivata di almeno un quinto dei deputati regionali in carica.

Art. 19 – Nella Gazzetta Ufficiale della Regione saranno altresì pubblicate in lingua tedesca le leggi e i provvedimenti dello Stato che, a giudizio del Governo Regionale, interessano la regione stessa, ferma la loro entrata in vigore a termini delle leggi generali dello Stato.

Art. 20 – L'Assemblea regionale ove ravvisi che una legge o un regolamento dello Stato abbiano violato il presente statuto, può deliberare entro un mese dalla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, che il Governo della Regione faccia luogo alla relativa impugnazione davanti alla Corte Costituzionale di cui all'art. 58.

Copia dell'atto d'impugnazione dev'essere trasmessa per notizia, a cura del Governo Regionale, al Rappresentante dello Stato nella regione.

Art. 21 – Le modalità dell'assunzione da parte della Regione Tridentina dei servizi indicati nell'art. 15 saranno determinate con separati provvedimenti.

Art. 22 – In materie non appartenenti alla propria competenza, che possono interessare la Regione, l'Assemblea Regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli stessi sono presentati dal Presidente Regionale al Governo dello Stato il quale è tenuto a sottoporli alle competenti Assemblee legislative dello Stato. Di tali voti e progetti è trasmessa copia al Rappresentante dello Stato di cui all'art. 56.

Art. 23 – L'esercizio finanziario della Regione ha stessa decorrenza di quello dello Stato.

Art. 24 – I bilanci e i rendiconti sono depositati nella segreteria regionale della Regione per trenta giorni prima della loro discussione in seno all'assemblea con preventiva comunicazione ai sindaci ed annuncio al pubblico per gli eventuali reclami od osservazioni da presentare al Presidente dell'Assemblea.

Art. 25 – L'Assemblea Regionale non più tardi del mese di gennaio di ogni anno approva, coll'apposita legge, i bilanci preventivi della Regione e degli istituti regionali, predisposti dalla Giunta. Con la stessa procedura sono approvate le variazioni ai bilanci che importino assunzione di mutui, di garanzie, nonché alienazioni o acquisti patrimoniali.

Art. 26 – La Giunta, nel presentare i rendiconti finali, oltre a dar ragione, con apposita relazione della gestione e dei risultati economici e sociali conseguiti, formula le proposte che, in base all'esperienza, ritenga di suggerire per la futura azione amministrativa della regione.

Un Collegio di tre revisori dei quali almeno uno appartenga al gruppo etnico minoritario, è eletto ogni anno al principio dell'esercizio finanziario dall'Assemblea fra i propri membri. Il Collegio provvede alla revisione del conto del tesoriere, di quello patrimoniale e di ogni altra risultanza delle scritture contabili, riferendone i risultati all'Assemblea stessa.

L'Assemblea tenuto conto delle relazioni della Giunta e del Collegio dei revisori, con apposita legge approva i rendiconti.

Art. 27 – Avvenuta la pubblicazione della legge che approva i rendiconti in caso di contestazione da parte del tesoriere, degli amministratori ed impiegati

ritenuti responsabili, nonché dei contribuenti, il Presidente dell'Assemblea regionale deferisce il rendiconto alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Art. 28 – L'Assemblea può delegare al Governo regionale la trattazione di affari di propria spettanza, restando però sempre esclusa, per tale via, la emanazione di qualsiasi legge.

Art. 29 – Il personale delle due cessate amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano, passa, coi diritti acquisiti, alle dipendenze della Regione Tridentina. Anche l'onere per pensioni e liquidazioni già a carico delle due anzidette provincie viene assunto dal bilancio della Regione.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti d'organico in applicazione del presente Statuto, non potrà farsi un trattamento inferiore a quello stabilito dall'art. 3 del R.D. 27 maggio 1923, n. 1177.

L'accesso ai gradi iniziali di ogni carriera presso gli uffici dell'Ente Regione, deve essere sempre adeguato mediante pubblico concorso.

Questa norma deve osservarsi anche da tutti gli Enti pubblici compresi nel territorio della Regione a meno che non venga disposto diversamente per comprovate esigenze di servizio, con decisione presa dalla Assemblea, su ogni singolo caso, con una maggioranza di due terzi dei deputati presenti.

Nelle assunzioni del personale presso tutti gli Enti pubblici compresi nel territorio dei comuni della soppressa provincia di Bolzano, del mandamento di Egna e delle località di Senale, Lauregno, Proves, S. Felice ed Anterivo, si deve richiedere una adeguata conoscenza di lingua italiana e tedesca.

Capitolo II

Del Comitato delle minoranze

Art. 30 – Quando su materie attinenti ai diritti delle minoranze etniche tutelati nella costituzione dello Stato o nel presente Statuto, non si raggiunga in seno all'Assemblea una votazione all'unanimità, i relativi provvedimenti sono deferiti alla votazione del Comitato delle minoranze.

Art. 31 – Il Comitato delle minoranze è nominato nella prima seduta di ogni tornata dell'Assemblea.

Esso è costituito dai componenti il gruppo minoritario e da altrettanti deputati scelti dal gruppo maggioritario nel proprio seno. Il Comitato è presieduto dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 32 – Le votazioni del Comitato sono valide solo con la presenza di almeno due terzi dei deputati di ciascun gruppo etnico, ferma sempre la parità numerica dei due gruppi votanti.

Art. 33 – Qualora nelle votazioni del Comitato non si raggiunga la maggioranza indipendentemente dal voto del Presidente, il provvedimento è riportato al Comitato stesso nella prima seduta della sessione successiva dell'Assemblea Regionale. Qualora anche questa volta non si ottenga la maggioranza di voti, la decisione è rimessa al Presidente che vota per ultimo.

La decisione del Comitato delle minoranze equivale, ad ogni effetto, alla decisione dell'Assemblea.

Art. 34 – Qualora nell'Assemblea insorgessero divergenze sull'appartenenza di un determinato provvedimento alle materie minoritarie di cui all'art. 30, la maggioranza del gruppo minoritario può chiedere al Governo regionale che tale divergenza sia deferita, per la decisione, alla Corte Costituzionale di cui all'art. 58, salvo successiva decisione dell'Assemblea nel merito.

Capitolo III

Del Governo della Regione

Art. 35 – Il Presidente regionale e la Giunta costituiscono il Governo Regionale.

Art. 36 – Il Presidente regionale ha la rappresentanza dell'Ente Regione.

Gli atti che impegnano l'Ente Regione sono firmati dal Presidente e da almeno un Assessore.

Art. 37 – Il Presidente Regionale può partecipare al Consiglio dei Ministri con voto consultivo, nelle sedute in cui si discutono materie di specifico interesse per la regione stessa.

Art. 38 – Il Presidente della Regione od un suo rappresentante partecipa alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato e deve essere consultato

ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che interessino in modo particolare la regione.

Art. 39 – Al Presidente della Regione appartiene pure di adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza ed igiene pubblica, nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni, salvo ratifica da parte della Giunta a Sezioni unite.

Art. 40 – Il Presidente della Regione provvede al mantenimento dell'ordine pubblico a mezzo di reparti di polizia locale e di polizia dello Stato secondo le direttive dello Stato verso il quale risponde.

La polizia dello Stato dipende, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Presidente il quale, per tale attività, ha sulla stessa anche poteri disciplinari. Con separate norme saranno stabilite le altre attribuzioni devolute al Presidente Regionale in materia di pubblica sicurezza.

Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato, a termini delle vigenti leggi dello Stato.

Tuttavia il Governo dello Stato può assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza a richiesta del Governo Regionale e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, il trasferimento dalla Regione dei funzionari di polizia.

Art. 41 – La Giunta è costituita dal Presidente Regionale che la presiede e da 10 assessori effettivi e da 6 supplenti scelti fra i deputati dei due gruppi etnici nelle stesse proporzioni di cui risulta composta l'Assemblea.

Cinque Assessori devono essere scelti fra i Deputati eletti nei Collegi elettorali della soppressa Provincia di Trento e gli altri cinque in quelli della soppressa Provincia di Bolzano e nei comuni e frazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 29 già appartenenti alla provincia di Trento.

Di questi ultimi cinque, la maggioranza deve appartenere al gruppo etnico tedesco.

Gli assessori supplenti, scelti cogli stessi criteri degli effettivi, saranno chiamati a sostituire questi ultimi, nelle rispettive mansioni tenendo conto del gruppo etnico al quale appartengono i sostituiti.

Il Presidente Regionale fa luogo alla ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Art. 42 – Il Presidente Regionale e gli assessori sono eletti dalla Assemblea nel suo seno, nella prima seduta di ciascuna tornata a maggioranza assoluta di voti segreti.

L'Assemblea stabilirà quale degli assessori deve sostituire il Presidente regionale in caso di sua assenza o di impedimento e nel caso di cui all'articolo successivo.

Art. 43 – Nel caso di dimissioni o morte del Presidente regionale, il Presidente dell'Assemblea convocherà entro quindici giorni l'Assemblea stessa per l'elezione del nuovo Presidente regionale.

Art. 44 – Il Presidente regionale e gli assessori prima di entrare in funzione prestano giuramento di fedeltà alle istituzioni dello Stato, di rispetto al presente Statuto e di osservanza alle leggi dello Stato e della Regione.

Il giuramento sarà prestato dal Presidente nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri e dagli assessori in quelle del Presidente della regione.

Art. 45 – Qualora il Presidente Regionale venga meno al giuramento, lo stesso è revocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, anche su richiesta della stessa Assemblea con una maggioranza dei due terzi dei deputati in carica e previo parere motivato del rappresentante dello Stato nella Regione.

Nella stessa ipotesi e anche su richiesta motivata del rappresentante dello Stato gli assessori sono revocati dall'Assemblea con la stessa maggioranza di voti di cui al comma precedente.

Pronunciata la revoca il Rappresentante dello Stato invita immediatamente il Presidente dell'Assemblea a convocarla entro quindici giorni per le dovute sostituzioni.

Se tale richiesta non viene accolta il Governo dello Stato procede ai sensi dell'art. 12.

Art. 46 – Il Presidente e la Giunta Regionale durano in carica finché dura l'Assemblea; decaduti per compiuto quadriennio o per scioglimento, restano in attività per il solo disbrigo di affari di ordinaria amministrazione fino

alla nuova nomina del Presidente regionale e dei componenti la Giunta da farsi nella prima seduta della nuova assemblea.

Art. 47 – Alla Giunta regionale, a sezioni unite, spettano, oltre alle attribuzioni previste negli articoli 25, 26, 28, 39, 48 e 49, del presente Statuto:
a. l'esercizio delle facoltà regolamentari proprie del potere esecutivo;
b. l'attività amministrativa per gli affari d'interesse regionale di tutta la Regione;
c. l'amministrazione del patrimonio della Regione, nonché l'eventuale gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici di natura industriale o commerciale;
d. la decisione dei ricorsi amministrativi ai sensi dell'art. 62.

Art. 48 – La Giunta funziona in due sezioni separate con sede una a Trento e l'altra a Bolzano per l'esercizio delle seguenti attribuzioni, oltre quelle di cui all'art. 74:
a. vigilanza e tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali;
b. quelle di cui venisse incaricata di volta in volta dal Governo della Regione.

Le sezioni giuntali hanno competenza sugli enti ed istituti del territorio della cessata provincia di Trento e rispettivamente della cessata provincia di Bolzano. Il territorio dei comuni e delle località di cui all'ultimo comma dell'art. 29 fa parte della giurisdizione territoriale della sezione di Bolzano.

Ove si tratti di enti o istituti a base regionale che svolgano attività nel territorio delle due sezioni, la vigilanza e la tutela sono devolute alla Giunta a Sezioni unite.

Qualora fra le due sezioni giuntali sorgano divergenze circa la rispettiva competenza territoriale, decide l'Assemblea in seno al Comitato delle minoranze.

I Presidenti delle sezioni giuntali sono scelti fra gli assessori che la compongono.

Art. 49 – È in facoltà delle sezioni giuntali, col voto della maggioranza di deferire la decisione, nei singoli affari compresi fra le materie di cui alla lettera a) del precedente articolo, alla Giunta a sezioni unite informandone gli enti interessati.

TITOLO III

Degli enti locali e degli altri enti pubblici controllati dalla regione

Art. 50 – La Regione Tridentina regola la propria attività secondo criteri del più largo decentramento.

L'ordinamento degli Enti locali si basa nella Regione stessa, sui comuni e sui consorzi comunali dotati di ampia autonomia.

Nel quadro di tali principi generali spetta all'Assemblea Regionale la legislazione esclusiva in materia di circoscrizione territoriale, di ordinamento, di vigilanza e tutela nonché di contenzioso contabile, relativa agli enti locali ed agli altri enti pubblici aventi sede nell'ambito della regione.

Le leggi concernenti modifiche alle circoscrizioni territoriali dei comuni devono essere adottate dall'Assemblea con una maggioranza di voti dei due terzi dei deputati in carica, qualora i comuni interessati siano in disaccordo.

Qualora il mutamento di circoscrizione territoriale dei comuni influisca sulla circoscrizione territoriale di uffici dello Stato, il mutamento deve essere previamente autorizzato dal Governo Statale, tramite il rappresentante dello Stato nella Regione.

Art. 51 – L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà deliberato entro un anno dalla convocazione della prima Assemblea regionale.

Nello stesso ordinamento saranno pure precisate le norme atte a garantire i diritti delle minoranze etniche nei riguardi della costituzione e del funzionamento degli organi degli enti pubblici locali.

Art. 52 – Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale del Governo dello Stato.

Oltre quanto è stabilito dall'art. 54 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383 della legge comunale e provinciale, al Sindaco possono essere delegate funzioni relative a materie di competenza dello Stato.

Art. 53 – I Sindaci prima di entrare in funzioni prestano giuramento di fedeltà alle istituzioni dello Stato, di rispetto al presente Statuto e di osservanza alle leggi statali e regionali, nelle mani del Presidente della Regione.

I Sindaci che vengono meno al giuramento sono revocati dal Governo regionale anche su richiesta motivata del rappresentante dello Stato nella Regione.

Ove il Governo regionale non provveda entro quindici giorni dalla richiesta del Rappresentante dello Stato, questi può chiedere la revoca al Ministro dell'Interno che decide previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 54 – Le amministrazioni comunali non possono rifiutare la residenza nel rispettivo territorio ai cittadini italiani non originari dei comuni stessi qualora, risultando di buona condotta, abbiano lavoro stabile o non siano, comunque, di peso alla pubblica assistenza e beneficenza.

Art. 55 – Restano fermi i diritti e le attribuzioni degli enti pubblici e degli istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato la cui attività si estenda anche al territorio della Regione Tridentina.

Detti enti ed istituti, tuttavia nelle materie nelle quali la Regione Tridentina ha poteri legislativi, dovranno informare la loro attività, in quanto si attui nella Regione stessa, alle norme delle leggi Regionali.

Per la creazione di nuovi enti od istituti pubblici e per la estensione alla Regione Tridentina dell'attività di tali enti ed istituti, alla medesima attualmente estranei l'autorità statale competente deve previamente interpellare l'assemblea regionale.

TITOLO IV

Del rappresentante dello Stato nella Regione e dei funzionari statali

Art. 56 – Nel capoluogo della Regione ha sede un Rappresentante dello Stato al quale sono devolute le seguenti attribuzioni, oltre quelle indicate negli articoli precedenti:

a. impugna presso la Corte costituzionale le leggi e i regolamenti per la decisione prevista all'art. 60;
b. esercita le funzioni attualmente affidate dalla legge al Prefetto, qualora queste non siano devolute agli organi locali delle amministrazioni statali oppure non siano delegate ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
c. coordina in conformità delle generali direttive del Governo lo svolgimento dei diversi servizi di spettanza dello Stato nella Regione e vigila

sull'andamento dei rispettivi uffici salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, della guerra, della aereonautica, della marina, delle ferrovie;

d. vigila sull'attività degli organi locali limitatamente a quanto essa attiene all'esercizio delle funzioni agli stessi delegate ai sensi degli articoli 3 e 52. Di ogni eventuale rilievo dà notizia al Governo regionale;
e. adotta in caso di necessità o di urgenza i provvedimenti di competenza del Governo dello Stato, che egli crede indispensabili nel pubblico interesse, con l'obbligo di riferire immediatamente sui medesimi al Governo stesso;
f. esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi dello Stato.

Art. 57 – L'Amministrazione dello Stato nell'attuazione delle proprie attribuzioni entro il territorio della Regione Tridentina, si varrà preferibilmente di funzionari ed impiegati che, a parità di merito, saranno scelti di preferenza fra le persone che abbiano od abbiano avuto stabile residenza nella Regione stessa.

TITOLO V

Degli organi giurisdizionali

CAPITOLO I

Della Corte costituzionale

Art. 58 – Fino a che la Costituente non disponga la istituzione e la competenza di un supremo tribunale costituzionale, è istituita in Roma una Corte costituzionale con sei membri effettivi e due supplenti.

Essi sono nominati tra persone di speciale competenza in materia giuridica per metà dal Governo dello Stato e per metà dall'Assemblea Regionale.

Scelgono nel proprio seno il Presidente il cui parere è decisivo in caso di parità di voti.

L'onere finanziario della Regione si limita alla retribuzione dei membri dalla stessa nominati.

Art. 59 – La Corte costituzionale giudica:

a. sulla costituzionalità delle leggi e dei regolamenti emanati dalla Assemblea regionale;
b. sulla costituzionalità delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto, ed ai fini della loro efficacia entro la Regione;
c. sulle questioni attinenti ai diritti delle minoranze di cui al precedente articolo 34.

Art. 60 – La Corte costituzionale decide sulle impugnazioni proposte dal Rappresentante dello Stato nella Regione o del Governo dello Stato e su quelle presentate dal Governo della Regione ai sensi del precedente art. 20, entro 45 giorni dalla recezione delle medesime.

Ove l'impugnativa sia stata proposta dal Rappresentante dello Stato nella Regione ai sensi del primo comma dell'art. 18, decorsi 60 giorni dall'impugnazione senza che al Presidente Regionale sia pervenuta notizia direttamente dalla Corte costituzionale, indirettamente dal Rappresentante dello Stato nella Regione della decisione adottata, le leggi e i regolamenti regionali sono promulgati e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Capitolo II

Del Tribunale amministrativo e regionale

Art. 61 – Restano ferme, anche nei riguardi dell'attività della Regione Tridentina, le leggi dello Stato sulla giustizia amministrativa, salvo quanto sia diversamente stabilito dal presente Statuto.

Art. 62 – (*Ricorso gerarchico alle Sezioni unite*). Contro i provvedimenti delle Sezioni giuntali, gli interessati possono produrre ricorso alla Giunta Regionale a Sezioni unite la quale decide con provvedimento definitivo.

Art. 63 – Apposita legge regionale disciplinerà la procedura attinente alla materia dei ricorsi amministrativi.

Art. 64 – (*Competenze di legittimità*). È ammesso ricorso giurisdizionale per incompetenza, violazione di legge, ed eccesso di potere al tribunale amministrativo regionale:

a. contro i provvedimenti divenuti definitivi ai sensi degli articoli 62 e 63;
b. contro gli atti o provvedimenti definitivi delle Sezioni giuntali;
c. contro gli atti o provvedimenti esenti da controllo adottati dagli enti pubblici contemplati nell'art. 48 lett. a;
d. contro i provvedimenti contingibili ed urgenti emessi ai sensi dell'art. 39.

Art. 65 – (*Competenza di merito*). Il Tribunale amministrativo regionale decide anche in merito nelle controversie contemplate nell'art. 1 del T.U. 26 giugno 1924, n. 1058, sulle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, nonché nelle controversie contemplate nell'art. 27, numeri 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 17, del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 delle leggi sul Consiglio di Stato.

Art. 66 – (*Competenza esclusiva*). Sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale le controversie contemplate nell'art. 4 del T.U. 26 giugno 1924, n. 1058, sulle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, nonché le controversie relative alle concessioni di beni e di servizi pubblici, eccettuate quelle concernenti il pagamento di corrispettivi, e le controversie relative alla espropriazione, occupazione, requisizione, eccettuate quelle concernenti l'indennità.

Art. 67 – Avverso le decisioni del Tribunale amministrativo regionale è ammesso gravame al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

I termini e le forme per il relativo giudizio di appello sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia di appello avverso le decisioni della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 68 – Il Tribunale amministrativo regionale è composto di un Consigliere di Stato o di un referendario del Consiglio di Stato che lo presiede, di quattro membri scelti dall'Assemblea regionale fra personale particolarmente esperto nel diritto amministrativo ed avente ottima conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Due di essi devono appartenere al gruppo etnico tedesco.

Dei quattro membri uno sarà scelto tra i funzionari dell'amministrazione dell'Interno di grado non inferiore al settimo ed un altro tra i magistrati dell'ordine giudiziario pure di grado non inferiore al settimo. Per il comando dei predetti funzionari occorre l'assenso dei Ministri competenti.

Il Tribunale amministrativo regionale è nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Consiglio dei Ministri da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale dello Stato e in quella della Regione.

Nelle forme e con i criteri sopra indicati possono essere nominati membri supplenti.

Art. 69 – (*Garanzie per i componenti il Tribunale amministrativo regionale*). Le garanzie stabilite per i funzionari inamovibili dell'ordine giudiziario spettano anche ai funzionari che siano membri effettivi del Tribunale amministrativo regionale durante il periodo in cui sono in carica ed altresì ai membri supplenti durante l'effettivo esercizio della funzione giurisdizionale.

Art. 70 – L'Ente Regione provvederà alla istituzione della segreteria del Tribunale ed ai servizi relativi. Fanno carico al bilancio regionale anche le spese relative alla creazione ed al funzionamento del Tribunale stesso.

Art. 71 – I ricorsi contro i provvedimenti emessi dagli organi di cui all'art. 3, nelle materie ad essi delegate dallo Stato, saranno disciplinati da separate norme di legge.

CAPITOLO III

Dei Giudici conciliatori

Art. 72 – Nei Comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge dell'Assemblea, uffici distinti di giudice conciliatore.

Art. 73 – Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dell'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il Governo regionale in virtù di delegazione del Capo dello Stato, osservate le altre norme in materia, stabilite dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone indicate nel primo comma dell'art. 28 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 dal Presidente regionale.

Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti dal secondo comma del citato articolo 28 provvede lo stesso Presidente.

Nei comuni del territorio della cessata provincia di Bolzano e nei comuni e frazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 29, per la nomina a conciliatori,

viceconciliatori, cancelliere ed uscieri degli uffici di conciliazione occorre il requisito di una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Art. 74 – La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle Sezioni giuntali di cui all'art. 48.

TITOLO VI

Del patrimonio, finanza e commercio con l'estero

Art. 75 – I beni del demanio patrimoniale e pubblico dello Stato, in quanto pertinenti alla Regione o destinati ad attività proprie della Regione ai sensi dell'art. 15 ed esclusi in ogni caso quelli di pertinenza dell'Amministrazione militare, sono trasferiti con tutti gli accessori, impianti ed aziende, alla Regione stessa.

Sono pure trasferiti alla Regione tutti i beni di proprietà delle cessate province di Trento e Bolzano.

[*Qualora si volesse sostituire al sistema finanziario visto al presente titolo VI quello instaurato per la Sicilia con R.D. legislativo 15 maggio 1946, n. 455, basterà sostituire all'art. 79 del presente progetto l'art. 6 dello Statuto siciliano*].

Art. 76 (2) – Tutte le acque pubbliche esistenti nel territorio della Regione Tridentina sono a questa date in concessione gratuita per 99 anni. La concessione potrà essere rinnovata. Dalla concessione sono escluse le acque che alla data del presente Decreto abbiano già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione, anche quando tale uso o concessione venga a cessare.

Le acque concesse alla Regione potranno da questa essere subconcesse purché la loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato secondo un piano generale, da stabilirsi da un Comitato misto composto di rappresentanti del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Assemblea della Regione. Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato. Qualora per difetto d'iniziativa privata o per altra causa, sia ritardata l'utilizzazione delle acque, questa potrà essere promossa dallo Stato, fermi restando i benefici economici a favore della Regione.

Non è consentita ad alcun titolo e sotto alcuna forma la cessione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 77 (2) – Nei casi di subconcessione per sfruttamento idraulico, la Regione non potrà applicare canoni che superino i limiti che saranno stabiliti con successivo provvedimento legislativo, sentita l'Assemblea della Regione. La subconcessione può essere subordinata anche all'impegno di fornire gratuitamente energia elettrica per servizi pubblici nei limiti di quantità previsti dalle leggi dello Stato ed a prezzi ridotti per usi domestici o per l'artigianato locale.

Lo Stato cederà a favore della Regione i due terzi dell'importo del canone annuale percepito a norma di legge. Tale quota sarà mantenuta anche quando i canoni attualmente corrisposti verranno riveduti in relazione alla mutata situazione economica.

Inoltre, nel caso di revisione delle concessioni già esistenti, potrà essere imposto l'obbligo di fornire l'energia elettrica, nei modi e per gli scopi previsti dal comma precedente.

I termini per l'applicazione dell'art. 52 T.U. 11 dicembre 1933, n. 175, che risultassero prescritti, sono riaperti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le concessioni per usi potabili ed irrigui già esistenti non saranno soggette ad alcuna imposizione del canone.

Art. 78 – Su domanda della Regione, saranno a questa date in concessione gratuita, per 99 anni, le miniere esistenti nel territorio della Regione stessa.

Dalla concessione sono escluse le miniere che alla data del presente decreto formino oggetto di regolari concessioni, anche quando queste vengano a cessare.

Per quanto non disposto dal comma precedente, si osservano le disposizioni della legge mineraria.

Art. 79 – Entro i limiti consentiti dalla legge resta fermo il diritto di imposizione e di riscossione delle sovraimposte provinciali che passano alla Regione con la denominazione di sovraimposte regionali.

Inoltre lo Stato cede alla Regione il 70% di tutte le entrate erariali ricavate nel territorio della Regione stessa.

Le entrate derivanti dai consumi dei prodotti di monopolio e dal lotto nell'ambito della Regione, sono cedute alla Regione stessa in ragione del 50% al netto delle spese di produzione o gestione.

[*Gli articoli 76 e 77 del presente progetto sono tolti dalla legge che disciplina l'autonomia della Valle d'Aosta.*

È da vedersi se non sia opportuno, ai fini nazionali, limitare la portata degli articoli alla sola parte finanziaria nel senso che sia devoluta a favore della Regione la quota di due terzi dell'importo del canone annuale sia sulle concessioni già effettuate sia su quelle da effettuarsi, lasciando però che anche a queste ultime concessioni provveda lo Stato per evitare dannosi regimi di monopolio.

Da calcoli sommari fatti e tenuto conto dell'aumento che molto probabilmente lo Stato apporterà ai canoni di queste concessioni, la Regione potrebbe contare, in ragione delle concessioni già effettuate, su un introito di oltre cento milioni].

Art. 80 – Sono devolute alla Regione i proventi delle tasse ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.

Art. 81 – Per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti e impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione.

Art. 82 – Fino a quando negli scambi di prodotti con l'estero sono consentite le compensazioni private, è in facoltà della Regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti di accordo tra il Governo dello Stato e quello della Regione.

Art. 83 – In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della Regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione da stabilirsi d'accordo tra il Governo dello Stato e quello della Regione.

Art. 84 – Il regime doganale della Regione, per quanto attiene ai dazi di confine, è di esclusiva competenza dello Stato.

Art. 85 – Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

E però istituita presso la Cassa di Risparmio che sarà indicata dall'Assemblea della Regione, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una

camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione parte delle valute provenienti dalle esportazioni tridentine, dalle rimesse degli emigrati e dal turismo della Regione, nella misura che verrà stabilita tra il Governo dello Stato e quello della Regione.

Art. 86 – Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti nell'ambito della Regione, colla procedura di cui agli articoli 24 e 25.

TITOLO VII

Dell'uso della lingua tedesca e del ladino

Art. 87 – Oltre a quanto dispongono circa l'uso della lingua tedesca gli articoli precedenti nonché le leggi speciali, i cittadini di lingua tedesca, nei rapporti con le autorità ed i pubblici uffici esistenti nella Regione, hanno un diritto al libero uso della loro lingua, fermo restando il principio che la lingua italiana è la lingua ufficiale della Regione Tridentina.

Nella corrispondenza, le predette autorità ed uffici usano la lingua del richiedente.

La corrispondenza avviata d'ufficio si svolge in italiano se non consti o finché non consti che il destinatario ha come lingua usuale la tedesca.

I comuni sono tenuti ad usare nella toponomastica anche la lingua tedesca nelle località ove si trovi una sensibile percentuale di cittadini di tale lingua.

Art. 88 – Il Governo Regionale è tenuto a garantire l'uso del ladino nelle scuole delle località ove esso è parlato.

Il Governo regionale deve altresì rispettare la cultura e le tradizioni delle popolazioni ladine.

TITOLO VIII

Delle disposizioni generali e transitorie

Art. 89 – Il presente Statuto potrà venir modificato dall'Assemblea Costituente dello Stato ed, in appresso, con la procedura prevista dalla nuova Carta costituzionale.

Art. 90 – Con separato provvedimento di legge saranno emanate le norme per la elezione e la convocazione da parte del Governo dello Stato, della prima Assemblea Regionale.

La prima elezione avrà luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento di cui al precedente comma.

Art. 91 – I Prefetti delle provincie di Trento e di Bolzano restano in carica, con le attuali funzioni, fino alla elezione del primo Governo regionale.

Art. 92 – Con successivo provvedimento saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto.

Art. 93 – Con eventuale separata legge verrà provveduto circa l'aggregazione alla Regione Tridentina di località colla stessa confinanti attualmente incluse in altre provincie.

[*Bolzano, 30 giugno 1946*].

13. Schema di statuto per l'autonomia della Venezia Tridentina

(ASAR, 29 luglio 1946)

Il progetto apparve sul settimanale dell'Associazione Studi Autonomistici Regionali «La nostra autonomia» e successivamente pubblicato in opuscolo il 3 settembre 1946 (cfr. Biblioteca Comunale di Trento, Misc. T d 1297), con la seguente nota:

«Abbiamo ritenuto necessario pubblicare, prima sul nostro periodico e ora nel presente fascicolo, lo Schema di Statuto degli autonomisti tridentini, nato in contrapposizione al progetto di decentramento amministrativo del Consigliere di Stato dottor Innocenti.

Ma noi, che concepiamo in altro modo la democrazia, siamo persuasi che uno Statuto autonomo ha valore solo se nasce dalle viscere del popolo, e crediamo che esso debba limitarsi a un quadro di principii e di competenze, che rappresentino il patto di convivenza fra la Regione e lo Stato.

La disciplina dei rapporti interni fra Comuni, Distretti e Regione, per noi, convinti assertori delle massime autonomie comunali, va lasciata alla competenza della prima assemblea regionale, quale genuina rappresentante delle necessità locali.

Questo Schema di Statuto rappresenta l'espressione delle richieste minime dei Tridentini e la sua approvazione o meno ci dimostrerà se la nuova Repubblica Italiana ha in sè germi vitali di democrazia».

f.to La Direzione Regionale dell'A.S.A.R.

Il testo è stato pubblicato in D. Fedel, *Storia dell'A.S.A.R. 1945-1948 e delle radici storiche dell'autonomia*, Villalagarina (Trento) 1980, pp. 212 ss.

TITOLO I

Costituzione della Regione Tridentina

Art. 1 – Entro i confini dello Stato italiano, i territori delle Province di Trento e di Bolzano (le cui Prefetture sono soppresse) ed i territori già appartenenti alla Venezia Tridentina secondo i confini del 1919 si costituiscono in Regione Autonoma.

Per i territori staccati dal nesso storico della Regione e assegnati alle Province di Belluno, Brescia e Vicenza si provvederà ad un'eventuale consultazione mediante referendum.

Nome e capoluogo della Regione verranno stabiliti dalla prima Assemblea legislativa Regionale.

Art. 2 – Organi della Regione sono: l'Assemblea, il Comitato delle minoranze, la Giunta, il Presidente Regionale e la Commissione Giurisdizionale.

Art. 3 – Agli organi propri della Regione ed a quelli degli altri Enti pubblici esistenti nel suo territorio possono essere delegate dallo Stato, funzioni riconosciute di competenza dello Stato medesimo.

TITOLO II

Organi Regionali e loro attribuzioni

Capitolo I

Assemblea Regionale

Art. 4 – L'Assemblea Regionale, che è eletta per un quadriennio, salvo la prima che dura un biennio, è costituita da 45 deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge che verrà emanata dalla Assemblea Regionale. Le sue sessioni avranno luogo alternativamente per un biennio, a Bolzano ed a Trento.

Art. 5 – I deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarlo al solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

Art. 6 – L'Assemblea Regionale si darà il suo regolamento interno ed eleggerà dal suo seno il proprio Presidente e un Vice Presidente della Giunta. I Vice Presidenti devono essere di un gruppo etnico diverso da quello dei Presidenti. Elegge inoltre il comitato delle minoranze di cui agli artt. 13-18, gli assessori giuntali, i segretari dell'Assemblea ed eventuali commissioni permanenti, nonché la Commissione Giurisdizionale.

Art. 7 – L'iniziativa delle leggi Regionali spetta al Governo Regionale, ai deputati Regionali ed al popolo. Questa ultima iniziativa si estrinseca per referendum popolare.

Art. 8 – Le leggi approvate dall'Assemblea Regionale ed i regolamenti emanati dal Governo Regionale sono promulgati dal Presidente Regionale. I regolamenti sono anche controfirmati dagli assessori, competenti per materia.

Art. 9 – Le leggi ed i regolamenti Regionali sono inviati dal Presidente Regionale entro tre giorni dalla loro deliberazione al rappresentante dello Stato nella Regione di cui all'art. 26, il quale, entro 5 giorni dal loro ricevimento può trasmettere un motivato atto di impugnazione alla Regione.

Art. 10 – Le leggi ed i regolamenti Regionali sono promulgati dal Presidente Regionale decorsi i termini di cui all'art. 9 e, in caso di impugnazione, dell'art. 26. Essi vengono pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione nei testi Italiano e Tedesco.

Ai fini interpretativi fa fede il testo Italiano.

Dette leggi entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

Nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione dovranno essere pubblicate in lingua Italiana e Tedesca, le leggi ed i provvedimenti dello Stato, che, a giudizio del Governo Regionale, interessano la Regione stessa, ferma la loro entrata in vigore a termini delle leggi generali dello Stato.

Art. 11 – Per la validità delle deliberazioni che riguardano la legge elettorale, la legge fondamentale sugli enti pubblici della Regione, le variazioni di circoscrizione, il regolamento interno dell'Assemblea e della Giunta o che concernano il coordinamento dello Statuto Regionale con la nuova Costituzione dello Stato, si richiede la presenza di almeno due terzi dei consiglieri ed il voto favorevole di cinque settimi dei presenti.

Art. 12 – L'Assemblea Regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

Capitolo II

Il Comitato delle minoranze

Art. 13 – Il Comitato delle Minoranze è nominato nella prima seduta di ogni tornata dell'Assemblea.

Esso è costituito dai componenti il gruppo minoritario e da altrettanti deputati scelti dal gruppo maggioritario nel proprio seno. Il Comitato è presieduto dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 14 – Quando su materie attinenti ai diritti delle Minoranze etniche tutelati nella costituzione dello Stato e nel presente Statuto, non si raggiunga in seno all'Assemblea una votazione all'unanimità, i relativi provvedimenti sono deferiti alla votazione del Comitato delle minoranze.

Art. 15 – Le votazioni del Comitato sono valide solo con la presenza di almeno due terzi dei deputati di ciascun gruppo etnico, ferma sempre la parità numerica dei due gruppi votanti.

Art. 16 – Qualora nelle votazioni del Comitato non si raggiunga la maggioranza (indipendentemente dal voto del Presidente), il provvedimento è riportato al Comitato stesso nella prima seduta della sessione successiva della Assemblea Regionale. Qualora anche questa volta non si ottenga la maggioranza di voti, la decisione è rimessa al Presidente che vota per ultimo.

La decisione del Comitato delle minoranze, equivale, ad ogni effetto, alla decisione dell'Assemblea.

Art. 17 – Qualora nell'Assemblea insorgessero divergenze, sull'appartenenza di un determinato provvedimento alle materie minoritarie di cui agli art. 14 e 18 del presente capitolo, la maggioranza del gruppo minoritario può chiedere al Governo Regionale che tale divergenza sia deferita per la decisione alla Corte Costituzionale di cui all'art. 29, salvo decisione successiva dell'Assemblea nel merito.

Art. 18 – Si considera competenza del Comitato per le minoranze anche la determinazione dei regolamenti riguardanti la vigilanza sugli enti pubblici delle zone minoritarie.

Capitolo III

Il Governo della Regione

Art. 19 – Il Presidente della Giunta è il Capo del Governo Regionale e rappresenta la regione.

Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano anche la Regione.

Art. 20 – La Giunta Regionale è costituita dal Presidente Regionale e dagli assessori. Almeno un terzo degli assessori, intendendosi compresi il Presidente e il Vice Presidente, deve essere del gruppo minoritario.

Art. 21 – Il Presidente della Regione provvede al mantenimento dell'ordine pubblico.

La Pubblica Sicurezza è garantita da un corpo unico di polizia Regionale, il cui Prefetto sarà eletto dall'Assemblea Regionale ad ogni tornata.

Su voto di maggioranza qualificata dell'Assemblea Regionale, e solo nei casi di emergenza, il Presidente della Regione può chiedere l'ausilio temporaneo delle Forze Armate dello Stato.

Il Governo dello Stato può assumere i servizi di Pubblica Sicurezza quando Forze Armate straniere minacciassero i confini Regionali.

Art. 22 – La Regione ha diritto di partecipare con suo rappresentante, nominato dal Governo Regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato, alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti aerei, terrestri e marittimi che possono interessare la Regione.

Capitolo IV

La Commissione giurisdizionale

Art. 23 – L'Assemblea Regionale nomina una Commissione Giurisdizionale composta di 7 membri effettivi e 2 supplenti, dei quali 3, e rispettivamente 1, appartenenti al gruppo etnico tedesco.

Compito della Commissione Giurisdizionale è di controllare le deliberazioni della Giunta su ricorso di parte e, in caso di incompetenza, anche d'ufficio secondo il regolamento da emanarsi dall'Assemblea Regionale.

La Commissione Giurisdizionale conferma o cassa le deliberazioni della Giunta: se cassa con rinvio, enuncia il principio al quale la Giunta deve uniformarsi.

TITOLO III

I poteri dello Stato

Art. 24 – Son riservati alla competenza statale:

a. L'amministrazione della giustizia, salvo, 1) la determinazione delle funzioni e competenze dei giudici conciliatori; 2) l'ordinamento e la disciplina degli usi civici; 3) l'ordinamento delle unità culturali di cui all'art. 846 e seguenti del Codice Civile; 4) l'istituzione e l'ordinamento dei masi chiusi; 5) l'ordinamento e la disciplina del libro fondiario.
b. La rappresentanza nei rapporti esteri.
c. L'esercizio delle aviolinee, delle ferrovie non locali, delle poste e dei telegrafi.
d. La determinazione e la percezione dei dazi di confine, salvo quanto disposto dall'art. 37.
e. L'istruzione superiore, con pieno riconoscimento da parte dello Stato Italiano delle licenze e dei diplomi delle scuole Regionali, nonché delle lauree e dei diplomi esteri riconosciuti dal Governo Regionale.
f. L'esercizio dei monopoli in atto, salvo il diritto di controllo e di rivalsa da parte della Regione.
g. La difesa nazionale, con reclutamento e stanza degli elementi locali nella Regione.

Tutti gli altri poteri sono di spettanza della Regione, alla quale dallo Stato viene altresì delegato il rilascio ai cittadini Regionali dei passaporti per l'estero.

Art. 25 – Per le leggi conseguenti alla competenza statale è riservata alla Regione l'emanazione delle norme regolamentari d'attuazione.

Lo Stato può prescrivere alla Regione un congruo termine per l'emanazione delle norme stesse, scorso inutilmente il quale, esso resta libero di provvedere direttamente alla regolamentazione della legge.

Art. 26 – Nel capoluogo della Regione ha sede un rappresentante dello Stato al quale sono devolute le seguenti attribuzioni:

1. Impugna presso la Corte Costituzionale le leggi e i regolamenti per la decisione prevista dall'art. 9.

2. Coordina in conformità delle direttive generali del Governo Nazionale lo svolgimento dei servizi di spettanza dello Stato nella Regione, ed esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi dello Stato.
3. Esercita la sorveglianza sugli organi Regionali unicamente per le attribuzioni di spettanza dello Stato ad essi delegate.
4. Esso può proporre al Governo Nazionale lo scioglimento dell'Assemblea Regionale quando ricorrono persistenti violazioni dei principi democratici che sono a base della Carta Costituzionale dello Stato e dello Statuto Regionale; oppure persistenti inosservanze dei compiti fissati dalle leggi, malgrado ripetuti richiami governativi.

Art. 27 – Il Consiglio dei Ministri può sciogliere l'Assemblea Regionale soltanto previa decisione della Suprema Corte Costituzionale. In tale caso l'ordinaria amministrazione della Regione sarà affidata ad una commissione straordinaria nominata dal Governo Nazionale, composta di 5 membri dei quali 4 autoctoni della Regione, di cui la metà scelti fra i cittadini di lingua tedesca.

Tale commissione, cui è affidata soltanto l'ordinaria amministrazione, dovrà indire nuove elezioni per l'Assemblea Regionale nel termine di mesi 3 dal suo insediamento.

Art. 28 – L'amministrazione dello Stato nell'attuazione delle proprie attribuzioni entro il territorio della Regione sceglierà a parità di merito, funzionari nativi della Regione e che conoscano, preferibilmente, la lingua tedesca.

TITOLO IV

Gli organi giurisdizionali

Art. 29 – Fino a che la Costituente non disponga l'istituzione e la competenza di un Supremo Tribunale Costituzionale, è istituita una Corte Costituzionale con 6 membri effettivi e 2 supplenti.

Essi sono nominati tra persone di speciale competenza in materia giuridica per metà dal Governo dello Stato e per metà dall'Assemblea Regionale.

Scelgono dal proprio seno il Presidente, il cui parere è decisivo in caso di parità di voti.

L'onere finanziario della Regione si limita alla retribuzione dei membri dalla stessa nominati.

Art. 30 – La Corte Costituzionale giudica:

a. sulla costituzionalità delle leggi e dei regolamenti emanati dall'Assemblea Regionale;
b. sulla costituzionalità delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto, ed ai fini della loro efficacia entro la Regione;
c. sulle questioni attinenti ai diritti delle minoranze di cui all'art. 14-18.

Art. 31 – La Corte Costituzionale decide sulle impugnazioni entro 20 giorni dal ricevimento delle medesime.

Decorsi 30 giorni dall'impugnazione, senza che al Presidente Regionale sia pervenuta, da parte della Corte Costituzionale sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione.

Art. 32 – Il Presidente Regionale e l'Assemblea Regionale, come ogni cittadino, possono impugnare per incostituzionalità davanti alla Corte Costituzionale le leggi dello Stato.

Copia dell'atto di impugnazione va trasmessa per notizia a cura dell'opponente al rappresentante dello Stato nella Regione.

TITOLO V

I diritti del lavoro

Art. 33 – Alle associazioni dei lavoratori è garantita la più ampia libertà organizzativa.

In materia di assicurazioni sociali, patti e condizioni di lavoro, la Regione garantisce ai prestatori d'opera trattamenti e condizioni non inferiori alle medie nazionali.

La regione rivendica la preferenza al lavoro locale.

TITOLO VI

Il patrimonio, la finanza e il commercio estero

Art. 34 – Vengono riconosciuti quale patrimonio Regionale:

a. i beni totali o parziali delle Province che concorrono, rispettivamente in tutto o in parte alla formazione della Regione;
b. i beni demaniali e patrimoniali dello Stato situati nel territorio della Regione, esclusi i beni e gli impianti militari, delle amministrazioni postelegrafiche e delle ferrovie dello Stato a carattere nazionale;
c. vanno a far parte del demanio Regionale le foreste, le acque pubbliche e loro pertinenze, le miniere, cave e torbiere nel loro stato di fatto e di diritto odierno, nulla importando che le une o le altre abbiano già formato oggetto di regolare concessione a terzi;
d. egualmente passa alla Regione la proprietà delle aree di montagna che in essa sono situate sopra il limite della vegetazione, nonché tutti gli altri beni che non sono in proprietà di alcuno;
e. le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo Regionale.

Art. 35 – La Regione emanerà i suoi ordinamenti tributari seguendo sostanzialmente i principi generali fiscali dello Stato.

Tutte le attività produttive esistenti nella Regione sono fiscalmente soggette alla competenza impositiva Regionale; ancorché le sedi principali delle aziende siano fuori dalla Regione stessa.

Art. 36 – Essendo l'imposizione e la percezione di tutti i tributi riservata alla Regione, essa contribuirà alle spese generali dello Stato, versando allo stesso una tangente annuale, proporzionale agli oneri su di esso ricadenti e proporzionale alla popolazione.

Art. 37 – Alla Regione sono riservati i necessari poteri per facoltizzare l'esportazione e l'importazione di prodotti per e dall'estero, sotto l'osservanza delle norme nazionali che regolano la materia. Essa potrà inoltre rilasciare permessi per esportare prodotti agricoli di sovra produzione Regionale, importando dall'estero in franchigia doganale i rispettivi controvalori.

Art. 38 – Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

In regime vincolistico di valute la regione avrà una sua camera di compensazione.

La Regione, presi accordi col Governo, destinerà parte o tutte le valute estere per i bisogni Regionali.

Art. 39 – Una sezione speciale della Corte dei Conti, formata da membri designati dal Governo e dalla Regione in numero paritetico, dovrà venire investita dell'esame e della decisione normativa di tutti i conflitti che avessero da insorgere fra Stato e Regione in materia finanziaria e tributaria.

TITOLO VII

Il tedesco e il ladino

Art. 40 – Le lingue d'uso nella Regione sono l'Italiano e il Tedesco. I pubblici uffici corrisponderanno usando la lingua del richiedente.

Il Governo Regionale garantisce anche il rispetto del ladino nelle località ove è parlato.

I comuni sono tenuti ad usare nella toponomastica anche la lingua tedesca nelle località ove si trovi una sensibile percentuale di cittadini di tale lingua.

TITOLO VIII

La democrazia diretta

Art. 41 – Il popolo ha il diritto di iniziativa in materia legislativa e di revisione dello Statuto della Regione.

Questo diritto di iniziativa si estrinseca per referendum popolare. La modifica dello Statuto non è valida senza l'approvazione del referendum popolare.

Questa norma non si applica in caso di coordinamento dello Statuto con la nuova Costituzione dello Stato.

Art. 42 – Su questioni interessanti la regione la domanda generica o il progetto concreto d'iniziativa devono essere firmati da almeno 10.000 elettori e sottoposti all'esame dell'Assemblea generale.

Se la domanda è generica e l'Assemblea l'approva, incarica la Giunta di preparare il relativo disegno di legge da sottoporre nuovamente all'esame dell'Assemblea. Se viene presentato un progetto completo e l'Assemblea l'approva senza emendamenti sostanziali, il progetto presentato coll'eventuale controprogetto dell'Assemblea, dovrà essere posto a referendum e l'Assemblea dovrà poi adottare il provvedimento in conformità all'esito del referendum.

Art. 43 – La domanda per la revisione dello Statuto Regionale deve essere firmata almeno da 25.000 elettori. Tale domanda deve essere sottoposta anzitutto all'esame dell'Assemblea Regionale per la formulazione di eventuali emendamenti e di un eventuale controprogetto e poi in ogni caso sottoposta al referendum.

Art. 44 – Su questioni d'iniziativa interessanti comuni e consorzi di comuni la domanda e il progetto come sopra vanno sottoposti all'esame del Consiglio comunale o dei Consigli Comunali o all'eventuale Consiglio consorziale. Detta domanda o progetto dovranno essere firmati da almeno un quarto degli elettori interessati.

Art. 45 – La domanda di referendum relativa alla scadenza antetermine del mandato degli organi elettivi dovrà essere presentata da almeno un quarto del corpo elettorale interessato.

TITOLO IX

Disposizioni transitorie

Art. 46 – Con separati provvedimenti di legge saranno emanate le norme per la elezione e la convocazione, da parte del Governo dello Stato, della prima Assemblea Regionale.

La prima elezione avrà luogo entro 3 mesi dalla promulgazione dello Statuto Regionale.

Art. 47 – Con leggi particolari concordate fra lo Stato e il Governo Regionale sarà provveduto:

1. alla regolamentazione e fissazione delle forme e modi del passaggio dei servizi e beni dello Stato alla Regione;
2. il coordinamento delle leggi statali con le regionali.

Le leggi statali regolanti materie che col presente Statuto divengono di competenza Regionale rimangono transitoriamente in vigore fino alla loro sostituzione da parte del Governo Regionale.

3. alla sistemazione delle posizioni del personale impiegatizio delle Province soppresse e del personale statale che passa alle dipendenze della Regione.

A detto personale deve essere garantito il rispetto dei diritti acquisiti,

Art. 48 – Il presente Statuto entrerà a far parte della Costituzione Italiana, e ne sarà garantito.

14. Accordo De Gasperi-Gruber

(5 settembre 1946)

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
28 novembre 1947, n. 1430

Esecuzione del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 (pubblicato nella G.U. n. 295 del 24 dicembre 1947, Suppl.).

(*Omissis*).

Sezione III

Austria (Clausole speciali)

Art. 10 – 1. L'Italia concluderà con l'Austria, ovvero confermerà gli accordi esistenti intesi a garantire il libero traffico dei passeggeri e merci fra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale.

2. Le Potenze Alleate ed Associate hanno preso atto delle intese (il cui testo è riportato nell'Allegato IV) prese di comune accordo fra il Governo austriaco ed il Governo italiano il 5 settembre 1946.

(*Omissis*).

Allegato IV

Accordi intervenuti tra il Governo italiano ed il Governo austriaco il 5 settembre 1946

(Dal testo originale inglese quale venne firmato dalle due Parti e comunicato alla Conferenza di Parigi il 6 settembre 1946). (Vedi Articolo 10).

1. Gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento, godranno di completa eguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro

delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca.

In conformità dei provvedimenti legislativi già emanati od emanandi, ai cittadini di lingua tedesca sarà specialmente concesso:

a. l'insegnamento primario e secondario nella loro lingua materna;

b. l'uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue;

c. il diritto di ristabilire i nomi di famiglia tedeschi, che siano stati italianizzati nel corso degli ultimi anni;

d. l'eguaglianza di diritti per l'ammissione ai pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici.

2. Alle popolazioni delle zone sopradette sarà concesso l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo, nell'ambito delle zone stesse. Il quadro nel quale detta autonomia sarà applicata sarà determinato, consultando anche elementi locali rappresentanti la popolazione di lingua tedesca.

3. Il Governo italiano, allo scopo di stabilire relazioni di buon vicinato tra l'Austria e l'Italia, s'impegna, dopo essersi consultato con il Governo austriaco, ed entro un anno dalla firma del presente Trattato:

a. a rivedere, in uno spirito di equità e di comprensione, il regime delle opzioni di cittadinanza, quale risulta dagli accordi Hitler-Mussolini del 1939;

b. a concludere un accordo per il reciproco riconoscimento della validità di alcuni titoli di studio e diplomi universitari;

c. ad approntare una convenzione per il libero transito dei passeggeri e delle merci tra il Titolo settentrionale e il Tirolo orientale, sia per ferrovia che, nella misura più larga possibile, per strada;

d. a concludere accordi speciali tendenti a facilitare un più esteso traffico di frontiera e scambi locali di determinati quantitativi di prodotti e di merci tipiche tra l'Austria e l'Italia.

15. Schema di statuto per l'autonomia della Regione Tridentina

(Secondo Progetto Innocenti, 8 settembre 1946)

È la seconda stesura del Progetto Innocenti, che servì di base al lavoro della Commissione dei Sette.

Pubblicato dall'Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1946, riporta sul frontespizio la seguente dicitura: «Il presente Statuto è stato elaborato, per incarico del Governo, dal Prefetto di Bolzano ed è tuttora oggetto di consultazione cogli elementi locali».

TITOLO I

Della «Regione Tridentina»

Art. 1 – Il territorio delle province di Trento e di Bolzano è costituito in regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità dello Stato italiano, con la denominazione di «Regione Tridentina».

Le province di Trento e di Bolzano sono soppresse.

L'ordinamento della Regione Tridentina è basato sulla uguaglianza di tutti i cittadini, in conformità ai principi democratici che ispirano la vita della Nazione ed alle leggi costituzionali dello Stato.

Alle minoranze etniche esistenti nella regione è garantito, in conformità alle leggi predette, il diritto all'uso della loro lingua, al rispetto della loro cultura e delle loro tradizioni.

La Regione Tridentina ha come capoluogo la città di Trento.

Essa ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvati con decreto del Capo dello Stato.

Art. 2 – Organi della Regione sono: l'assemblea, il comitato delle minoranze, la giunta ed il presidente.

Lo Stato ha un proprio rappresentante nella Regione.

Art. 3 – Alla Regione Tridentina sono attribuite le seguenti materie:

1. ordinamento degli uffici e degli enti e istituti regionali;
2. stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della regione;
3. regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative a termini dell'articolo 50 e segg.; personale dei comuni e degli enti pubblici locali;
4. utilizzazione delle acque pubbliche concesse alla regione in conformità alle disposizioni del presente Statuto. Utilizzazione di miniere, cave e torbiere;
5. istruzione elementare e postelementare professionale, biblioteche, accademie e musei a carattere regionale;
6. regime urbanistico, regolamenti edilizi, piani regolatori;
7. impianti industriali, disciplina del commercio specie per quanto attiene alla esportazione dei prodotti agricoli;
8. sviluppo e tutela dell'agricoltura, istruzione agraria, consorzi agrari, bonifiche, regolamentazione degli usi civici, istituti fitopatologici, provvedimenti zootecnici, sistemazione dei torrenti;
9. ordinamento delle minime proprietà culturali, anche con le funzioni previste dall'articolo 847 del codice civile, ivi compreso l'ordinamento dei cosiddetti «masi chiusi»;
10. tutela e sfruttamento delle foreste, compresa la istituzione di un corpo forestale a carico della regione e dei comuni;
11. caccia, uccellagione, pesca, tutela della fauna e del patrimonio ittico;
12. credito agrario e fondiario, casse di risparmio, casse rurali, cooperative di produzione, di consumo e di lavoro; apertura, chiusura e trasferimento di sportelli bancari limitatamente agli istituti di credito a carattere regionale. Resta salva la competenza del Ministero del Tesoro il quale provvede per la regolamentazione nella regione degli altri istituti di credito, sentito il parere del governo regionale;
13. istituti di previdenza a carattere regionale, casse mutue di malattia;
14. assistenza sanitaria, ospedali, frenocomi, sanatori, ricoveri per vecchi, assistenza ai bisognosi ed agli illegittimi, istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;
15. comunicazioni, trasporti e lavori pubblici di interesse regionale;
16. creazione ed eventuale gestione di istituti locali di case popolari;
17. imposte, tasse e contributi in genere a favore della Regione, dei comuni e degli altri enti pubblici locali nei limiti di cui al titolo VIII del presente Statuto;

18. gestione a mezzo di aziende speciali di servizi pubblici di natura industriale o commerciale;
19. polizia di sicurezza locale e polizie amministrative;
20. tutela del paesaggio, turismo, industria alberghiera, movimento forestieri;
21. sport ed educazione fisica;
22. libri fondiari, ferma restando al riguardo la competenza della autorità giudiziaria dello Stato;
23. ordinamento delle camere di commercio;
24. tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono alla provincia, in quanto compatibili col presente Statuto.

Art. 4 – La Regione emana, in via esclusiva, norme giuridiche nelle materie riservate alla sua competenza, salvo il rispetto della costituzione e delle leggi fondamentali dello Stato, del presente Statuto, dei codici penale, di procedura civile e penale e delle norme imperative del codice civile.

Art. 5 – Agli organi della Regione ed a quelli degli altri enti pubblici esistenti nel suo territorio possono essere delegate, con apposite leggi, funzioni proprie dell'amministrazione dello Stato.

TITOLO II

Degli Organi regionali

Capo I

Della assemblea regionale

Art. 6 – L'assemblea regionale è costituita di quarantacinque deputati eletti nella regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge che verrà emanata dalla assemblea regionale in base ai principi fissati dagli ordinamenti dello Stato in materia di elezioni politiche.

Art. 7 – Ogni tornata dell'assemblea, ha la durata di quattro anni ed è ripartita in sessioni tenute alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.

Alla scadenza del quadriennio i deputati cessano di diritto dalla carica.

Le elezioni per la nuova assemblea sono indette dal presidente regionale entro due mesi dalla scadenza del quadriennio; la nuova assemblea è

convocata dal presidente regionale entro un mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.

Art. 8 – I deputati rappresentano l'intera Regione e non sono sindacabili per i voti dati nell'assemblea e per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 9 – I deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano all'assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

Art.10 – I deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'assemblea.

Art. 11 – Ai fini della elezione dei deputati regionali, la Regione è ripartita in collegi costituiti rispettivamente di cittadini di lingua italiana e di lingua tedesca.

In base a tale suddivisione etnica i collegi possono essere costituiti anche raggruppando gli elettori residenti in comuni fra loro non contigui.

Nella ripartizione dei collegi si tiene anche conto delle esigenze elettorali delle popolazioni delle valli ladine, alle quali sarà riservato un collegio.

Art. 12 – L'attività dell'assemblea regionale è disciplinata da un regolamento interno dalla stessa approvato.

L'assemblea elegge nel suo seno il proprio presidente, un vicepresidente, i segretari dell'assemblea e le commissioni permanenti secondo le norme del regolamento interno.

Il presidente ed il vicepresidente durano in carica un biennio. Nel primo biennio del funzionamento dell'assemblea, il presidente è eletto tra i deputati del gruppo maggioritario ed il vicepresidente tra i deputati del gruppo minoritario; nel secondo, il presidente è eletto tra i deputati del gruppo minoritario ed il vicepresidente tra quelli del gruppo maggioritario.

In caso di dimissioni o di morte del presidente, l'assemblea provvede alla nomina del nuovo presidente nella prima seduta della successiva sessione, per il periodo residuante fino allo scadere del biennio in corso.

Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 13 – Il presidente e il vicepresidente dell'assemblea sono revocati dall'assemblea stessa se vengono meno ai loro doveri.

A tale scopo, l'assemblea può essere convocata d'urgenza in qualsiasi tempo su richiesta di almeno un quinto dei deputati in carica.

Ove il presidente od il vicepresidente non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, l'assemblea è convocata dal presidente regionale.

Se il presidente regionale non convoca l'assemblea entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del rappresentante dello Stato.

Qualora l'assemblea non si pronunci, si provvede ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 14 – L'assemblea regionale può essere sciolta:

1. per violazione del presente Statuto e delle leggi costituzionali dello Stato, quando l'Assemblea, richiamata alla loro osservanza, persista nel violarli;
2. negli altri casi previsti dal presente statuto.

Lo scioglimento è pronunciato, su proposta del rappresentante dello Stato nella Regione, previa deliberazione delle assemblee legislative dello Stato.

In caso di urgenza lo scioglimento può essere pronunciato dal governo dello Stato, udito il parere del Consiglio di Stato, salva la ratifica delle assemblee legislative.

Nel caso di scioglimento dell'assemblea le attribuzioni del governo regionale sono affidate ad una commissione straordinaria nominata dal governo dello Stato. Essa consta di cinque membri, dei quali almeno quattro aventi la residenza stabile nella Regione Tridentina; di questi ultimi la metà è scelta tra i cittadini di lingua tedesca.

La commissione straordinaria, in caso di urgente necessità, può adottare provvedimenti in materia di bilancio, di competenza dell'assemblea.

La commissione, nel termine di due mesi dal suo insediamento, indice le elezioni per la nuova assemblea regionale e la convoca entro un mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.

Art. 15 – L'assemblea regionale è convocata dal suo presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordina-

ria, a richiesta del governo regionale o di almeno un quarto dei deputati, nonché nei casi previsti dal presente statuto.

Art. 16 – Il governo dello Stato può, in ogni tempo, richiedere il parere dell'assemblea regionale su qualsiasi argomento.

Se il presidente dell'assemblea, in seguito alla richiesta del governo dello Stato, non convoca l'assemblea regionale entro quindici giorni dalla richiesta, si provvede ai sensi dell'articolo 13.

Art. 17 – Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, e che possono interessare la Regione stessa, l'assemblea regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli stessi sono presentati dal presidente regionale al governo dello Stato il quale, salvo che si tratti di materia di sua competenza, li sottopone alle assemblee legislative dello Stato. Di tali voti e progetti è trasmessa copia al rappresentante dello Stato nella Regione.

Capo II

Del Comitato delle minoranze

Art. 18 – Quando su materie attinenti ai diritti delle minoranze etniche tutelati nella costituzione dello Stato o nel presente statuto, non si raggiunga in seno all'assemblea una votazione all'unanimità, i relativi provvedimenti sono deferiti alla votazione del comitato delle minoranze.

Art. 19 – L'assemblea, appena costituitasi, nomina al principio di ogni tornata il comitato delle minoranze.

Esso è costituito dai due terzi dei componenti il gruppo minoritario e da altrettanti deputati del gruppo maggioritario, scelti gli uni e gli altri dai rispettivi gruppi nel proprio seno. Il comitato è presieduto dal presidente dell'assemblea.

I deputati del rimanente terzo del gruppo minoritario hanno le funzioni di membri supplenti del comitato stesso. In corrispondenza saranno nominati altrettanti membri supplenti del gruppo maggioritario.

Art. 20 – Il comitato delibera con l'intervento di tutti i suoi componenti.

In caso di assenza o impedimento dei membri effettivi, questi sono sostituiti dai membri supplenti.

Art. 21 – Qualora nelle votazioni del comitato non si raggiunga la maggioranza, indipendentemente dal voto del presidente, il provvedimento è riportato al comitato stesso nella prima seduta della sessione successiva dell'assemblea regionale ed è deliberato a maggioranza assoluta di voti, ivi compreso il voto del presidente che vota per ultimo.

La decisione del comitato delle minoranze equivale, ad ogni effetto, alla decisione dell'assemblea.

Art. 22 – Le divergenze insorte nell'assemblea sull'appartenenza di un determinato provvedimento alle materie attinenti ai diritti delle minoranze etniche sono deferite, per la decisione, dal governo regionale, su richiesta della maggioranza dei deputati appartenenti al gruppo minoritario, alla Corte costituzionale di cui all'articolo 58. È fatta salva la successiva decisione dell'assemblea o del comitato delle minoranze nel merito del provvedimento.

Capo III

Del Governo della Regione

Art. 23 – Il Governo della Regione è costituito:

1. del presidente regionale;
2. della giunta regionale;
3. delle sezioni giuntali.

Art. 24 – Il presidente regionale ha la rappresentanza della Regione. Egli partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, nelle sedute in cui si discutono materie di specifico interesse per la Regione.

Art. 25 – Al presidente della Regione spetta pure di adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica, nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni, salvo ratifica da parte della giunta a sezioni unite.

Art. 26 – Il presidente della Regione provvede al mantenimento dell'ordine pubblico a mezzo di reparti di polizia locale e di polizia dello Stato secondo le direttive del governo dello Stato verso il quale risponde.

La polizia dello Stato dipende, per l'impiego e l'utilizzazione, dal presidente il quale, per tali attività, ha sulla stessa anche poteri disciplinari.

Con successive norme saranno stabilite le altre attribuzioni devolute al presidente della Regione in materia di pubblica sicurezza.

Il presidente della Regione può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato, a termini delle vigenti leggi dello Stato.

Tuttavia il governo dello Stato può assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza a richiesta del Governo regionale e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato o la sua sicurezza.

Il presidente della Regione ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata, al governo centrale il trasferimento dalla Regione dei funzionari di polizia.

Art. 27 – La giunta regionale è costituita dal presidente regionale che la presiede e da dieci assessori effettivi e sei supplenti eletti metà fra i deputati appartenenti ai collegi elettorali della soppressa provincia di Trento e metà fra quelli della soppressa provincia di Bolzano e dei comuni e frazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 91, già appartenenti alla provincia di Trento.

Gli assessori sono eletti fra gli appartenenti ai due gruppi etnici nella stessa proporzione secondo la quale i due gruppi sono rappresentati nell'assemblea. In ogni caso la maggioranza degli assessori eletti fra i deputati della soppressa provincia di Bolzano deve appartenere al gruppo etnico tedesco.

Gli assessori supplenti saranno chiamati a sostituire gli effettivi, nelle rispettive mansioni, tenendo conto del gruppo etnico al quale appartengono i sostituiti.

Il presidente regionale fa luogo alla ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Art. 28 – Alla giunta regionale spettano:

1. l'emanazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dall'assemblea;
2. l'emanazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
3. l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale di tutta la Regione;
4. l'amministrazione del patrimonio della Regione, nonché la eventuale gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici di natura industriale o commerciale;

5. le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente statuto o da altre disposizioni.

Art. 29 – Nell'ambito della giunta sono costituite due sezioni separate con sede una a Trento e l'altra a Bolzano per l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

1. vigilanza e tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali;
2. quelle di cui venissero incaricate di volta in volta dal governo della Regione;
3. quelle specificatamente attribuite alle sezioni giuntali dal presente Statuto o da altre disposizioni.

Le sezioni hanno competenza sugli enti ed istituti del territorio della cessata provincia di Trento e, rispettivamente, della cessata provincia di Bolzano. Il territorio dei comuni e delle località di cui all'ultimo comma dell'articolo 91, fa parte della giurisdizione territoriale della sezione di Bolzano.

Ove si tratti di enti od istituti a base regionale che svolgano attività nel territorio delle sue sezioni, la vigilanza e la tutela sono devolute alla giunta a sezioni unite.

Qualora fra le due sezioni sorgano divergenze circa la rispettiva competenza territoriale, decide a seconda dei casi l'assemblea o il comitato delle minoranze.

I presidenti delle sezioni sono eletti fra gli assessori che le compongono.

Art. 30 – È in facoltà delle sezioni della giunta di deferire la decisione sui singoli affari compresi fra le materie di cui al numero 1 del precedente articolo, alla giunta a sezioni unite informandone gli enti interessati.

Art. 31 – Il presidente regionale e gli assessori sono eletti dalla assemblea nel suo seno, nella prima seduta di ciascuna tornata a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.

L'assemblea stabilirà quale degli assessori deve sostituire il presidente regionale in caso di sua assenza o di impedimento.

Art. 32 – Il presidente regionale e gli assessori prima di entrare in funzione prestano giuramento di fedeltà alle istituzioni dello Stato, di rispetto al presente Statuto e di osservanza delle altre leggi dello Stato e della Regione.

Il giuramento è prestato dal presidente regionale nelle mani del presidente del Consiglio dei Ministri e dagli assessori in quelle del presidente della Regione.

Art. 33 – Il presidente regionale, che venga meno al giuramento, è revocato dal presidente del Consiglio dei Ministri, oppure dalla assemblea regionale con una maggioranza di due terzi dei deputati in carica.

Gli assessori che vengono meno al giuramento o che non riscuotano più la fiducia dell'assemblea, sono revocati da quest'ultima con la stessa maggioranza di voti di cui al comma precedente.

Art. 34 – Qualora per morte, dimissione o revoca del presidente regionale o degli assessori, occorra procedere alle loro sostituzioni, il presidente dell'assemblea la convoca, in quanto occorra, entro quindici giorni.

Se il presidente dell'assemblea non provvede si applica la disposizione dello articolo 13.

Art. 35 – Il presidente e la giunta regionale durano in carica finché dura l'assemblea; decaduti, per la scadenza di questa, restano in attività per il solo disbrigo di affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del presidente regionale e dei componenti la giunta da parte della nuova assemblea.

Art. 36 – Il governo della Regione deve essere consultato ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terresti, marittimi ed aerei che interessino in modo particolare la Regione.

Art. 37 – L'assemblea può delegare al governo regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione della emanazione di provvedimenti legislativi.

TITOLO III

Dell'attività normativa

Art. 38 – Le leggi regionali sono deliberate dall'assemblea. L'iniziativa, al riguardo, spetta al governo ed ai deputati regionali.

Art. 39 – Con legge dell'assemblea regionale sarà disciplinato l'esercizio del diritto di referendum da parte del corpo elettorale ad integrazione della volontà legislativa dell'assemblea nelle materie di fondamentale importanza per la vita della Regione.

Sulle materie di cui all'art. 18 e sulle leggi regionali deferite alla votazione del comitato delle minoranze, non è ammesso l'esercizio del diritto di referendum.

Art. 40 – Le leggi approvate dall'assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal governo regionale sono promulgati dal presidente regionale. Essi vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione, nei testi italiano e tedesco ed entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione salvo diversa disposizione compresa nella singola legge o regolamento.

Ai fini interpretativi fa fede il testo italiano.

A cura del presidente della Regione è inviata al rappresentante dello Stato nella Regione stessa, copia della Gazzetta Ufficiale.

Art. 41 – Le leggi regionali sono inviate dal presidente regionale, entro dieci giorni dalla loro deliberazione, al rappresentante dello Stato nella Regione il quale, entro quindici giorni dal loro ricevimento, può trasmettere un motivato atto di impugnazione alla Corte Costituzionale avverso le leggi che egli ritenga che abbiano violato l'articolo 4, dandone contemporanea notizia al presidente della Regione, con gli effetti di cui all'articolo 60 ultimo capoverso.

Il rappresentante dello Stato dovrà far luogo all'impugnazione di cui al comma precedente, anche su richiesta motivata di almeno un quinto dei deputati regionali in carica.

Le leggi regionali non possono essere prolungate prima che sia trascorso il termine per l'impugnativa da parte del rappresentante dello Stato; se l'impugnativa è proposta si osserva la disposizione dell'articolo 59 ultimo capoverso.

Art. 42 – Nella Gazzetta Ufficiale della Regione vengono altresì pubblicate in lingua tedesca, a cura del governo della Regione, le leggi ed i provvedimenti dello Stato che, a giudizio del governo stesso, interessano la Regione, ferma la loro entrata in vigore a termini delle leggi generali dello Stato.

Art. 43 – L'assemblea regionale ove ravvisi che una legge dello Stato abbia violato il presente Statuto, può deliberare, entro un mese dalla pubblicazione

del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che il governo della Regione faccia luogo alla relativa impugnazione davanti alla Corte Costituzionale.

L'assemblea regionale può altresì deliberare che il governo della Regione faccia luogo alla impugnazione davanti al Consiglio di Stato dei regolamenti dello Stato, che esso ritenga che abbiano violato il presente Statuto.

Copia dell'atto di impugnazione deve essere trasmessa, per notizia, a cura del governo regionale, al rappresentante dello Stato nella Regione.

TITOLO IV

Dei bilanci e dei conti

Art. 44 – L'esercizio finanziario della Regione ha la stessa decorrenza dell'esercizio finanziario dello Stato.

Art. 45 – I bilanci ed i rendiconti sono depositati nella segreteria generale della Regione per trenta giorni prima della loro discussione in seno all'Assemblea con preventiva comunicazione ai sindaci ed annuncio al pubblico per gli eventuali reclami od osservazioni da presentare al presidente dell'assemblea.

Art. 46 – L'assemblea regionale non più tardi del mese di gennaio di ogni anno approva, con apposita legge, i bilanci preventivi della Regione predisposti dalla giunta.

La medesima procedura va osservata per i bilanci degli enti pubblici a carattere regionale sottoposti a vigilanza o tutela della Regione.

Art. 47 – La giunta nel presentare i rendiconti finali oltre a dar ragione, con apposita relazione, della gestione e dei risultati economici e sociali conseguiti, formula le proposte che, in base all'esperienza, ritenga di suggerire per la futura azione amministrativa della Regione.

L'assemblea, tenuto conto della relazione della giunta, approva, con apposita legge, i rendiconti.

Art. 48 – Agli amministratori o agli impiegati della Regione e a tutti coloro che maneggiano il denaro della Regione si applicano le disposizioni del

Titolo VI del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvata con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383. Le attribuzioni della giunta provinciale amministrativa sono esercitate dalle sezioni giuntali.

Art. 49 – Avvenuta la pubblicazione della legge che approva i rendiconti della regione o degli istituti regionali ovvero l'approvazione da parte delle sezioni della giunta dei conti degli enti di cui al n. 1 dell'articolo 29 in caso di contestazione da parte del tesoriere degli amministratori ed impiegati, nonché dei contribuenti, il presidente della assemblea regionale o, rispettivamente, il presidente della sezione della giunta, deferisce il conto alla giurisdizione del tribunale amministrativo regionale.

TITOLO V

Degli enti locali e degli altri enti pubblici controllati dalla Regione

Art. 50 – Nella Regione tridentina l'ordinamento degli enti locali si basa sui principi del più largo decentramento. Ai comuni e ai consorzi comunali deve essere riconosciuta una ampia autonomia.

Nel quadro di tali principi spetta alla assemblea regionale la legislazione esclusiva in materia di circoscrizione territoriale, di ordinamento, di vigilanza e tutela nonché di contenzioso contabile, relativamente agli enti locali ed agli altri enti pubblici aventi sede nell'ambito della Regione.

Le leggi concernenti modifiche alle circoscrizioni territoriali dei comuni, devono essere adottate dall'assemblea con una maggioranza di voti di due terzi dei deputati in carica, qualora i comuni interessati siano in disaccordo.

Qualora il mutamento di circoscrizione territoriale dei comuni influisca sulla circoscrizione territoriale di uffici dello Stato, il mutamento deve essere previamente autorizzato dal governo statale.

Art. 51 – Entro un anno dalla convocazione della prima assemblea regionale, sarà deliberato l'ordinamento amministrativo dei comuni della Regione tridentina.

Nello stesso ordinamento amministrativo saranno pure precisate le norme atte a garantire i diritti delle minoranze etniche nei riguardi della costituzione e del funzionamento degli organi degli enti pubblici locali.

Art. 52 – Il sindaco è a capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale di governo dello Stato.

Oltre quanto è stabilito dall'articolo 54 del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, al sindaco possono essere delegate funzioni relative a materie di competenza dello Stato.

Art. 53 – I sindaci prima di entrare in funzione prestano nelle mani del presidente della Regione giuramento di fedeltà alle istituzioni dello Stato, di rispetto al presente statuto e di osservanza alle leggi statali e regionali.

I sindaci che vengono meno al giuramento sono revocati dal consiglio comunale anche su richiesta motivata del rappresentante dello Stato nella Regione.

Ove il governo regionale non provveda entro quindici giorni dalla richiesta del rappresentante dello Stato, la revoca può essere disposta dal Ministro dell'Interno previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 54 – Le amministrazioni comunali non possono rifiutare la residenza nel rispettivo territorio ai cittadini italiani non originari dei comuni stessi qualora, risultando di buona condotta, abbiano lavoro stabile o non siano, comunque, di peso alla pubblica assistenza e beneficenza.

Art. 55 – Restano fermi i diritti e le attribuzioni degli enti pubblici e degli istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato la cui attività si estende anche al territorio della Regione Tridentina.

TITOLO VI

Del rappresentante dello stato nella regione e dei funzionari statali

Art. 56 – Il rappresentante dello Stato nella regione:

1. impugna presso la Corte Costituzionale le leggi regionali per la decisione prevista all'articolo 59;
2. esercita le funzioni attualmente affidate dalla legge al prefetto, qualora queste non siano devolute agli organi locali delle amministrazioni statali oppure non siano delegate ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto;
3. coordina in conformità alle generali direttive del Governo lo svolgimento dei diversi servizi di spettanza dello Stato nella Regione e vigila

sull'andamento dei rispettivi uffici salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, della guerra, della marina, dell'aeronautica, delle ferrovie;

4. vigila sull'esercizio da parte degli organi locali delle funzioni ad essi delegate ai sensi degli articoli 5 e 52. Di ogni eventuale rilievo dà notizia al governo regionale;
5. esercita le attribuzioni a lui demandate dal presente statuto e dalle leggi dello Stato.

Art. 57 – L'amministrazione dello Stato, per i servizi svolti nell'ambito del territorio della Regione Tridentina, si avvale, preferibilmente, di funzionari ed impiegati che, a parità di merito, saranno scelti fra persone che abbiano od abbiano avuto stabile residenza nella Regione stessa.

TITOLO VII

Degli organi giurisdizionali

CAPO I

Della Corte Costituzionale

Art. 58 – È istituita in Roma una Corte costituzionale composta del primo Presidente della corte di Cassazione, presidente, e di sei membri, nominati, tra persone di speciale competenza in materia giuridica, per metà dal governo dello Stato e per metà dall'assemblea regionale.

Sono altresì nominati un presidente supplente in persona di un presidente di sezione della Corte di Cassazione designato dal primo presidente e quattro membri supplenti nei modi previsti dal comma precedente.

L'onere finanziario della regione si limita alla retribuzione dei membri dalla stessa nominati.

Ove nella nuova sostituzione dello Stato venga istituita la Suprema corte costituzionale dello Stato, le funzioni devolute dal presente statuto alla Corte costituzionale saranno esercitate da tale organo.

Art. 59 – La Corte costituzionale giudica:

1. sulle impugnazioni proposte dal rappresentante dello Stato nella Regione ai sensi dell'articolo 41;

2. sulle impugnazioni del governo dello Stato avverso le leggi regionali che abbiano violato l'articolo 4, da proporsi entro due mesi dalla pubblicazione delle leggi nella Gazzetta Ufficiale della Regione;
3. sulle impugnazioni presentate dal governo della Regione avverso le leggi dello Stato ai sensi del precedente articolo 43;
4. sulle questioni attinenti ai diritti delle minoranze di cui al precedente articolo 22.

La decisione della Corte costituzionale deve essere emanata entro quarantacinque giorni dalla proposizione della impugnativa.

Ove l'impugnativa sia stata proposta dal rappresentante dello Stato, decorsi 60 giorni dall'impugnazione senza che al presidente regionale sia pervenuta notizia dalla Corte Costituzionale o dal rappresentante dello Stato nella Regione della decisione adottata, le leggi regionali sono promulgate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione, salvi sempre gli effetti della decisione della Corte Costituzionale che successivamente intervenga.

Capo II

Del Tribunale Amministrativo Regionale

Art. 60 – Restano ferme, anche nei riguardi dell'attività della Regione Tridentina, le leggi dello Stato sulla giustizia amministrativa, salvo quanto sia diversamente stabilito dal presente Statuto.

Art. 61 – Il tribunale amministrativo regionale è composto di un Consigliere di stato o di un referendario del Consiglio di stato che lo presiede e di quattro membri scelti dall'assemblea regionale fra persone particolarmente esperte nel diritto amministrativo ed aventi ottima conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Due di essi devono appartenere al gruppo etnico tedesco.

Dei quattro membri uno è scelto tra i magistrati dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al settimo ed un altro tra i funzionari dell'amministrazione dell'Interno pure di grado non inferiore al settimo.

Allorché si tratti di una delle questioni previste nel successivo art. 65 in luogo del magistrato dell'ordine giudiziario, fa parte del tribunale un magistrato della Corte dei conti.

Per il comando dei predetti funzionari occorre l'assenso dei ministri competenti.

Il tribunale amministrativo regionale è nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Consiglio dei Ministri da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed in quella della Regione.

Nella forma e con i criteri sopraindicati possono essere nominati membri supplenti.

Fino a quando non vengano emanate, con legge dello Stato, le norme per il procedimento davanti al tribunale amministrativo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano il procedimento avanti il Consiglio di Stato e per i giudizi di cui all'articolo 65 le norme vigenti per il procedimento davanti al Consiglio di Prefettura.

Art. 62 – Le garanzie stabilite per i magistrati dell'ordine giudiziario spettano ai membri effettivi e supplenti del tribunale amministrativo regionale durante il periodo in cui sono in carica.

Art. 63 – Fanno carico al bilancio regionale le spese relative alla istituzione ed al funzionamento del tribunale amministrativo. La Regione provvede altresì alla istituzione ed al funzionamento della segreteria.

Art. 64 – È ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale per incompetenze, eccesso di potere e violazione di legge:

1. contro i provvedimenti che a' termini delle disposizioni vigenti sono devolute alla cognizione delle giunte provinciali amministrative;
2. contro i provvedimenti del presidente regionale, della giunta, delle sezioni della giunta, delle amministrazioni comunali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e degli enti e istituti pubblici sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o dei comuni, quando abbiano per oggetto un interesse di individui o di enti morali, salvo che si tratti di materie spettanti alla competenza dell'autorità giudiziaria o di altre giurisdizioni.

Art. 65 – Al tribunale amministrativo regionale sono devoluti altresì i giudizi sui conti preveduti dall'articolo 48, i giudizi di responsabilità a carico degli amministratori e impiegati della Regione nonché tutte le controversie che a' sensi delle disposizioni vigenti sono di competenza dei Consigli di Prefettura.

Art. 66 – Il tribunale amministrativo decide anche in merito nelle controversie nelle quali, a' sensi delle disposizioni vigenti, il Consiglio di Stato

e la Giunta Provinciale Amministrativa decidono anche in merito e che riguardano gli enti indicati nell'articolo 64.

Art. 67 – Sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del tribunale amministrativo regionale le controversie che, in base alle disposizioni vigenti, sono devolute alla competenza esclusiva della Giunta Provinciale Amministrativa o del Consiglio di Stato e che riguardano gli enti indicati nell'art. 64.

Art. 68 – Salvo quanto disposto nell'articolo successivo, avverso le decisioni del tribunale amministrativo regionale è ammesso gravame al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

I termini e le forme per il relativo giudizio di appello sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia di appello avverso le decisioni della Giunta Provinciale Amministrativa.

Art. 69 – Contro la decisione del tribunale amministrativo, in materia di contenzioso contabile, è ammesso appello alla corte dei Conti.

I termini e le forme per il relativo giudizio di appello sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia di appello alla Corte dei conti avverso le decisioni del Consiglio di Prefettura.

Capo III

Dei giudici conciliatori

Art. 70 – Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il governo regionale in virtù di delegazione del Capo dello Stato, osservate le altre norme in materia, stabilite dal R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone indicate nel primo comma dell'articolo 28 del R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dal presidente regionale.

Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti dal secondo comma del citato articolo 28 provvede lo stesso presidente.

Nei comuni del territorio della cessata provincia di Bolzano e nei comuni e frazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 91 per la nomina a conciliatori,

viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione occorre il requisito di una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Art. 71 – La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle sezioni della giunta di cui all'articolo 29.

Art. 72 – Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge dell'assemblea, uffici distinti di giudice conciliatore.

TITOLO VIII

Del patrimonio, finanza e commercio con l'estero

Art. 73 – I beni demaniali e patrimoniali dello Stato, esistenti nella Regione, in quanto destinati ad attività proprie della Regione ai sensi dell'articolo 3 ed esclusi in ogni caso quelli di pertinenza dell'amministrazione militare, sono trasferiti con tutti gli accessori, impianti ed aziende, alla Regione stessa.
Sono pure trasferiti alla Regione tutti i beni di proprietà delle cessate province di Trento e Bolzano.

Art. 74 – Tutte le acque pubbliche esistenti nel territorio della Regione tridentina sono a questa date in concessione gratuita per 99 anni. La concessione può essere rinnovata. Dalla concessione sono escluse le acque che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione, fino a quando tale uso o concessione venga a cessare.
Le acque concesse alla Regione potranno da questa essere subconcesse purché la loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato e secondo un piano generale, da stabilirsi da un comitato misto composto di rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici dell'assemblea della Regione. Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.
Non è consentita ad alcun titolo e sotto alcuna forma la cessione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 75 – Anche nel territorio della regione tridentina lo Stato avrà tuttavia diritto alla utilizzazione delle acque pubbliche:

1. quando lo Stato deliberi di attuare grandi opere pubbliche di interesse nazionale, tali dichiarate da apposita legge;
2. quando l'utilizzazione sia ritardata per difetto di iniziativa sia della regione, sia dei subconnessi e l'assemblea regionale non deliberi, entro congruo termine, di assumere ed effettivamente attui le opere necessarie.

Nei casi in cui lo Stato, per la utilizzazione di cui sopra, costituisca speciali enti od aziende, la Regione tridentina dovrà esservi rappresentata.

Restano fermi, in ciascuno dei casi previsti nei comma precedenti, i benefici economici stabiliti a favore della Regione dal presente Statuto.

Art. 76 – Nei casi di subconcessione per sfruttamento idraulico, la Regione non potrà applicare canoni che superino i limiti che saranno stabiliti con successivo provvedimento legislativo, sentita l'assemblea della Regione. La subconcessione può essere subordinata anche allo impiego di fornire gratuitamente energia elettrica per i servizi pubblici nei limiti di quantità previsti dalle leggi dello Stato ed a prezzi ridotti per usi domestici o per l'artigianato locale.

Lo Stato cede a favore della Regione i due terzi dell'importo del canone annuale percepito a norma di legge. Tale quota sarà mantenuta anche quando i canoni attualmente corrisposti verranno riveduti in relazione alla mutata situazione economica.

Inoltre, nel caso di revisione delle concessioni già esistenti, potrà essere imposto l'obbligo di fornire l'energia elettrica, nei modi e per gli scopi previsti nel comma precedente.

I termini per l'applicazione dell'articolo 52 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 175, che risultassero scaduti, sono riaperti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le concessioni per usi potabili ed irrigui già esistenti non saranno soggette ad alcuna imposizione di canone.

Art. 77 – Su domanda della Regione, saranno a questa date in concessione gratuita, per 99 anni, le miniere esistenti nel territorio della Regione stessa. La concessione può essere rinnovata.

Dalla concessione sono escluse le miniere che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, formino oggetto di regolari concessioni, anche quando queste vengano a cessare.

Per quanto non disposto dal comma precedente, si osservano le disposizioni della legge mineraria.

Art. 78 – Entro i limiti consentiti dalla legge resta fermo il diritto di imposizione o di riscossione delle sovraimposte provinciali che passano alla Regione con la denominazione di sovraimposte regionali.

Inoltre lo Stato cede alla Regione il 70% di tutte le entrate erariali ricavate nel territorio della Regione stessa.

Le entrate derivanti dai consumi di prodotti di monopolio e dal lotto nell'ambito della Regione, sono cedute alla Regione stessa in ragione del 50% al netto delle spese di produzione o gestione.

Art. 79 – Sono devoluti alla Regione i proventi delle tasse ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.

Art. 80 – Per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione.

Art. 81 – Fino a quando negli scambi di prodotti con l'estero sono consentite le compensazioni private, è in facoltà della Regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d'accordo tra il governo dello Stato e quello della Regione.

Art. 82 – In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della Regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione da stabilirsi d'accordo tra il governo dello Stato e quello della Regione.

Art. 83 – Il regime doganale della Regione, per quanto attiene ai dazi di confine, è di esclusiva competenza dello Stato.

Art. 84 – Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

Lo Stato, tuttavia, destinerà per le necessità di importazione della Regione, una quota parte delle valute provenienti dalle esportazioni tridentine, dalle rimesse degli emigrati e dal turismo della Regione.

Art. 85 – Il governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti nell'ambito della Regione, con la procedura di cui agli articoli 45 e 46.

TITOLO IX

Dell'uso della lingua tedesca e del ladino

Art. 86 – Fermo restando il principio che nella Regione Tridentina la lingua ufficiale è l'italiano, l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica viene garantito da quanto in materia dispongono gli articoli precedenti e le leggi speciali, nonché dalle norme contenute negli articoli che seguono.

Art. 87 – I cittadini di lingua tedesca possono usare la loro lingua nei rapporti con tutti gli organi ed uffici della pubblica amministrazione aventi competenza nell'ambito del territorio regionale.

Gli organi e gli uffici, di cui al comma precedente, usano nella corrispondenza la lingua del richiedente. Ove sia avviata di ufficio, la corrispondenza si svolge in italiano finché non consti che il destinatario ha come lingua usuale la tedesca.

Nelle località indicate all'ultimo comma dall'art. 91 la lingua tedesca deve usarsi, accanto all'italiana, anche dagli uffici e dalle aziende che, a termini degli elenchi stabiliti dalle leggi regionali, sono dichiarati di interesse pubblico.

Art. 88 – Ferma la toponomastica ufficiale italiana, nelle località indicate all'ultimo comma dell'art. 91, nelle quali risieda una sensibile percentuale di cittadini di lingua tedesca, le amministrazioni pubbliche devono usare anche la toponomastica tedesca, se una legge regionale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.

Art. 89 – Il governo regionale è tenuto a garantire l'uso del ladino nelle scuole delle località ove esso è parlato.

Il governo regionale deve altresì rispettare la cultura e le tradizioni delle popolazioni ladine.

TITOLO X

Delle disposizioni generali e transitorie

Art. 90 – Il presente Statuto, può essere modificato dall'Assemblea Costituente dello Stato ed, in appresso, con la procedura prevista dalla nuova Carta Costituzionale.

Art. 91 – L'accesso ai gradi iniziali di ogni carriera presso gli uffici dell'Ente Regione, deve essere regolato mediante pubblico concorso.

Le disposizioni del comma precedente è applicabile anche agli enti autarchici territoriali ed alle istituzioni di assistenza e beneficenza, compresi nel territorio della Regione, a meno che non venga disposto diversamente per comprovate esigenze di servizio, con decisione presa dall'assemblea, su ogni singolo caso, con una maggioranza di due terzi dei deputati presenti.

Nelle assunzioni del personale presso tutti gli enti pubblici compresi nel territorio dei comuni della soppressa provincia di Bolzano, del mandamento di Egna e delle località di Senale, Lauregno, Proves, S. Felice ed Anterivo, si deve richiedere una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Art. 92 – Le modalità dell'assunzione da parte della Regione Tridentina dei servizi e delle attività già appartenenti allo Stato e ad essa attribuiti, saranno determinate con convenzioni fra lo Stato e la Regione da approvarsi nei modi di legge.

Art. 93 – Il personale delle due cessate amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano passa, coi diritti acquisiti, alle dipendenze della Regione Tridentina. Anche l'onere per pensioni e liquidazioni già a carico delle due anzidette province viene assunto dal bilancio della Regione.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione e riduzione di posti d'organico in applicazione del presente Statuto, non potrà farsi un trattamento inferiore a quello stabilito dall'articolo 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 94 – Ai fini della tutela dei diritti propri dei gruppi etnici minoritari esistenti nella regione, è fatto obbligo ai comuni di far risultare dal proprio registro di popolazione, mediante annotazione, la appartenenza dei singoli cittadini ai differenti gruppi etnici.

Tale appartenenza è desunta dalla dichiarazione che ciascun cittadino residente nella regione è tenuto a rilasciare, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, innanzi al sindaco o ad un notaio o al cancelliere della pretura, alla presenza di due testimoni.

Per i minori, gli interdetti, gli inabilitati la dichiarazione è rilasciata da chi esercita la patria potestà, la tutela o la curatela.

Coloro i quali trasferiscono la propria residenza nella regione successivamente all'entrata in vigore della presente legge, rilasceranno la dichiara-

zione di cui al precedente comma contemporaneamente a quella prevista dall'articolo 19 del R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2132, sulla formazione e tenuta del registro di popolazione.

Per i nati successivamente all'entrata in vigore della presente legge la dichiarazione è fatta al momento della denuncia della nascita.

In caso di mancata dichiarazione si presume l'appartenenza al gruppo etnico italiano. Il sindaco, entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo comma, notifica la relativa annotazione nel registro di popolazione a chi, essendovi tenuto, ha omesso di presentare la dichiarazione, avvertendo che contro l'annotazione stessa è dato ricorso al pretore competente per territorio entro quindici giorni dall'avvenuta notifica.

Tale ricorso può essere esperito, nello stesso termine, anche da qualsiasi cittadino.

Il pretore decide con decreto non soggetto ad impugnazione, dopo aver sentito l'interessato e compiuto le necessarie indagini.

Art. 95 – Ogni cittadino può prendere visione delle dichiarazioni previste dal secondo comma del precedente articolo e delle conseguenti annotazioni nel registro di popolazione. Entro un mese dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, chiunque può ricorrere al pretore per contestare la veridicità della dichiarazione e della annotazione.

Il pretore decide a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 96 – Con separato provvedimento legislativo saranno emanate le norme per la elezione e la convocazione da parte del governo dello Stato, della prima assemblea regionale.

La prima elezione avrà luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento di cui al precedente comma.

Art. 97 – I prefetti delle province di Trento e di Bolzano restano in carica, con le attuali funzioni, fino alla elezione del primo governo regionale.

Art. 98 – Con successivo provvedimento saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto.

Art. 99 – All'eventuale aggregazione alla Regione Tridentina di località con la stessa confinanti, attualmente incluse in province diverse da quelle

di Trento o di Bolzano, si provvederà con legge sentita la regione stessa ed interpellate mediante referendum le popolazioni dei comuni interessati.

[*Bolzano, 8 settembre 1946*].

16. Progetto di statuto per le due regioni Südtirol e Trentino

(SVP, novembre 1946 - maggio 1947)

Il progetto della Südtiroler Volkspartei è già stato pubblicato in F. BERTOLDI, *Il Trentino-Alto Adige*, Milano 1958, pp. 217 ss.

Visti gli articoli 108, 123, 125 della Costituzione italiana;

Visto l'accordo 5 settembre 1946 stipulato a Parigi tra il Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri d'Italia Alcide De Gasperi ed il Ministro degli Esteri dell'Austria Karl Gruber, quale accordo è allegato al trattato di pace per l'Italia;

viste le deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni di Cortina d'Ampezzo, Colle S. Lucia, Livinallongo, nonché dei Consigli comunali dei Comuni di ... (così nell'originale);

considerato che tanto la popolazione del Südtirol, quanto quella del Trentino sono d'accordo di trattare insieme diverse materie di comune interesse;

ritenuta perciò l'opportunità di riunire in una unica legge le disposizioni che dovranno regolare il contenuto dell'autonomia, tanto per il Südtirol, quanto per il Trentino, senza alcun pregiudizio per la situazione speciale ed i diritti particolari che derivano al Südtirol dall'accordo 5 settembre 1946;

si approva il seguente Statuto per le Regioni «Südtirol» e «Trentino».

TITOLO I

Costituzione delle Regioni Südtirol e Trentino

Art. 1 – Sono costituite in Regioni autonome ognuna a sé stante entro il nesso della Repubblica Italiana:

a. la Provincia di Bolzano coi Comuni di Bronzolo-Branzoll, Egna-Neumarkt, Ora-Auer, Salorno-Salurn, Montagna-Montan, Magrè-Margreid, Cortaccia-Kurtatsch, Termeno-Tramin, Trodena-Truden, Valdagno-Aldein, Senale-Unser Frau i.W., S. Felice-St. Feliz, Anterivo-Altrei, e le

frazioni di Lauregno-Laurein, Proves-Proveis della Provincia di Trento, e Cortina d'Ampezzo, Colle S. Lucia e Livinallongo-Buchenstein della Provincia di Belluno sotto la denominazione «Südtirol» e col capoluogo Bolzano-Bozen;

b. la Provincia di Trento senza i Comuni e le Frazioni indicati su a) e compresi i Comuni ... della Provincia di Brescia ed i Comuni … [così nell'originale] della Provincia di Vicenza, sotto la denominazione «Trentino» e col capoluogo Trento.

Col consenso delle popolazioni interessate e delle Assemblee delle due Regioni potrà venir modificata la delimitazione territoriale tra le due Regioni.

I rapporti colle altre Regioni sono regolati dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Le Prefetture e le Province di Trento e Bolzano sono soppresse.

Ognuna delle due Regioni potrà avere una propria bandiera e un proprio stemma, che saranno stabiliti dalla rispettiva Assemblea.

Il Regime autonomo di ognuna delle due Regioni si attua con l'ordinamento stabilito dalla presente legge, in base ai principi democratici che debbono regolare la vita della Nazione e con l'osservanza delle leggi costituzionali dello Stato.

TITOLO II

I poteri della Regione

Capo I

Potere legislativo

Art. 2 – La Regione ha il potere legislativo esclusivo, da esercitarsi in armonia con i principi della Costituzione della Repubblica, in tutte le materie che giusta l'articolo seguente non sono riservate alla competenza dello Stato.

Art. 3 – Lo Stato si riserva la competenza nelle seguenti materie:

a. la Costituzione generale dello Stato;
b. l'ordinamento elettorale per le Assemblee nazionali;
c. i diritti fondamentali dei cittadini;
d. i rapporti dello Stato con le varie confessioni e le loro istituzioni;

e. i rapporti con gli Stati esteri;
f. la difesa nazionale;
g. la legislazione generale civile e penale e le rispettive procedure, con riserva del diritto a favore della Regione di emanare norme:
1. di diritto agrario, per la formazione e la conservazione di unità organiche culturali,
2. per i masi chiusi,
3. per i libri fondiari,
4. per gli usi civici;
h. l'ordinamento giudiziario, le professioni forensi e notarili, eccezione fatta per l'ordinamento dei giudici conciliatori, la loro nomina e la rispettiva procedura;
i. il bilancio statale, controllo e contabilità dello Stato, debito pubblico dello Stato, dazi di confine e monopoli in atto, salvo quanto dispone il successivo art. 53;
k. comunicazioni e trasporti terrestri ed aerei, interessanti tutto il territorio nazionale, in ispecie strade e ferrovie nazionali, aviolinee, linee di navigazione, poste e telegrafi, nonché i lavori pubblici connessi;
l. sistema monetario e valutario, zecca ed emissione di banconote;
m. istruzione superiore (università ed istituti equiparati);
n. tutela della proprietà intellettuale, letteraria ed artistica, marche e modelli di fabbrica;
o. danni e pensioni di guerra;
p. borsa e commercio di titoli.

Per quelle materie che non sono ancora soggette ad una regolazione legislativa, le quali hanno però affinità a quelle elencate nel presente articolo ed importanza per tutto il territorio dello Stato, il potere legislativo rimane pure riservato al medesimo; per tutte le altre tale potere spetta alla Regione.

Art. 4 – Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle disposizioni di legge della Repubblica per adattarle alle condizioni regionali.

Art. 5 – Nelle materie di competenza della Regione le leggi dello Stato continuano ad avere vigore fino a quando non vengono abrogate o sostituite da una legge regionale.

Art. 6 – La Regione ha il diritto di partecipare ai lavori per la formazione delle tariffe ferroviarie, per l'istituzione e la regolamentazione dei servizi delle comunicazioni e dei trasporti terrestri, marittimi, lacuali, fluviali ed aerei, che la possono interessare.

La Regione Südtirol ha pure il diritto di intervenire nell'elaborazione delle convenzioni da stipularsi in esecuzione dell'accordo italo-austriaco del 5 settembre 1946.

Capo II

Potere amministrativo

Art. 7 – Spetta alla Regione di provvedere all'amministrazione ed esecuzione nelle materie di sua competenza legislativa a mezzo di organi propri o da essa designati.

Spetta pure alla Regione il diritto di emanare norme regolamentari per la esecuzione delle leggi della Repubblica. Lo Stato può prescrivere un congruo termine per l'emanazione delle norme, decorso inutilmente il quale esso può provvedere all'emanazione delle medesime.

Art. 8 – Col consenso della Regione possono venir delegati alla medesima o ad altri Enti Pubblici Regionali funzioni e compiti propri dell'Amministrazione dello Stato.

Il diritto di vigilanza e controllo sull'adempimento degli stessi viene esercitato in via gerarchica dagli organi amministrativi della Regione. Di fronte al Governo è responsabile il Governo della Regione.

TITOLO III

Organi Regionali

Art. 9 – Gli organi della Regione sono: l'Assemblea Regionale ed il Governo Regionale composto della Giunta e del Presidente Regionale.

Capo I

L'Assemblea regionale

Art. 10 – L'Assemblea Regionale è l'organo legislativo della Regione, in quanto il potere legislativo non viene esercitato direttamente dal popolo.

Essa è eletta per un quinquennio salvo la prima, che dura un triennio, a suffragio universale, diretto e segreto, secondo la legge che sarà emanata dall'Assemblea Regionale. Il numero dei deputati sarà fissato in ragione di un deputato per 10.000 abitanti.

Ogni tornata dell'Assemblea è ripartita in sessioni.

I deputati rappresentano l'intera Regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del quinquennio.

Le elezioni per la nuova Assemblea da indirsi dal Presidente Regionale avranno luogo entro due mesi da detta scadenza e la nuova Assemblea è convocata dal medesimo entro un mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.

Art. 11 – I deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione.

I deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea Regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

I deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno dell'Assemblea.

Art. 12 – L'Assemblea Regionale elegge nella prima o nella seconda seduta a maggioranza assoluta dei voti il Presidente, un Vice-Presidente i Segretari dell'Assemblea, i membri della Giunta Regionale e delle Commissioni permanenti. Elegge pure i membri del Tribunale Amministrativo Regionale.

L'Assemblea Regionale si darà il proprio regolamento interno.

Art. 13 – L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente in sessione ordinaria entro il febbraio e l'agosto di ogni anno e in sessioni straordinarie a richiesta del Governo Regionale o di almeno un quarto dei deputati.

Art. 14 – L'iniziativa delle leggi Regionali spetta al Governo Regionale, ai Deputati Regionali ed al popolo.

Art. 15 – Le leggi deliberate dall'Assemblea Regionale non sono perfette, se mancanti della firma del Presidente Regionale e dell'Assessore o degli Assessori competenti per materia.

Art. 16 – Le leggi deliberate dall'Assemblea Regionale sono inviate entro cinque giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi dieci giorni può impugnarle con atto motivato davanti alla Corte Costituzionale, mandando contemporaneamente copia dell'impugnazione al Presidente della Regione. La Corte Costituzionale decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.

Decorsi quindici giorni della trasmissione della legge, senza che al Presidente Regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione ovvero 30 giorni dall'impugnazione, senza che al Presidente Regionale sia pervenuta da parte della Corte Costituzionale sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate dal Presidente Regionale e pubblicate nella Gazzetta della Regione e precisamente in quella per le Regioni Südtirol in lingua italiana e tedesca, testi ambedue autentici.

Se la Corte Costituzionale decide su richiesta del rappresentante della Regione che la impugnazione non ha effetto sospensivo, la promulgazione e pubblicazione della legge possono avvenire immediatamente.

Ugualmente se una legge è dichiarata urgente dall'Assemblea Regionale ed il Commissario dello Stato consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Art. 17 – Le leggi entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione salvo diversa disposizione della legge stessa.

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Südtirol saranno pubblicate in lingua italiana e tedesca anche le leggi dello Stato pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in quanto interessino particolarmente la Regione ferma la loro entrata in vigore a termini delle leggi dello Stato.

Art. 18 – L'Assemblea Regionale può emettere voti e formulare progetti di legge su materie non appartenenti alla propria competenza che possono interessare la Regione. Gli stessi sono presentati dal Presidente Regionale al Governo dello Stato, il quale è tenuto a sottoporli alle competenti Assemblee legislative dello Stato.

Art. 19 – Se l'Assemblea Regionale viola gravemente il presente Statuto o le leggi costituzionali della Repubblica e, richiamata ripetutamente alla loro osservanza, persiste nel violarli, il Commissario dello Stato promuoverà davanti alla Corte Costituzionale il giudizio per l'accertamento di tale violazione.

Accertata la violazione con sentenza della Corte Costituzionale, il Commissario proporrà al Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea. Il decreto di scioglimento sarà emesso dal Consiglio dei Ministri.

In tale caso l'amministrazione della Regione viene affidata ad una Commissione nominata dal Governo dello Stato, con competenza limitata all'amministrazione ordinaria, e composta di cinque membri, di cui almeno quattro pertinenti nella Regione e per la Regione «Südtirol» almeno tre appartenenti al gruppo etnico tedesco. Questa Commissione ha l'obbligo di indire entro due mesi nuove elezioni e di convocare entro il mese successivo la nuova Assemblea.

Capo II

Il Governo della Regione

Art. 20 – Il Presidente Regionale e la Giunta Regionale costituiscono il Governo della Regione.

Lo stesso svolge nella Regione le funzioni amministrative ed esecutive concernenti le materie di competenza diretta o delegata della Regione (artt. 7, 8). Il Governo ed i suoi componenti sono responsabili delle loro funzioni di fronte all'Assemblea Regionale.

Per le materie amministrate per delega avuta dallo Stato, i membri del Governo Regionale rispondono di fronte al Governo della Repubblica.

Art. 21 – I membri del Governo Regionale durano in carica finché dura l'Assemblea; decaduti per compiuto quinquennio o lo scioglimento della stessa restano in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Governo.

Art. 22 – In quanto non dispone il presente Statuto, sarà fissato con legge regionale quali attribuzioni spettano al Presidente e quali alla Giunta Regionale.

Art. 23 – Il Presidente e il Vice-Presidente dell'Assemblea sono Presidente e Vice-Presidente della Giunta Regionale e assumono in tale veste il titolo di Presidente rispettivamente e Vice-Presidente Regionale, se l'Assemblea non stabilisce diversamente.

Nella Regione Südtirol il Vice-Presidente deve appartenere ad un gruppo etnico diverso da quello del Presidente.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo dello stesso.

Il Presidente ed il Vice-Presidente prima di entrare in funzione prestano davanti alla stessa Assemblea giuramento di fedeltà alle istituzioni dello Stato, di rispetto al presente Statuto e di osservanza delle leggi dello Stato e della Regione. Lo stesso giuramento prestano gli Assessori nelle mani del Presidente Regionale prima di entrare in servizio.

Art. 24 – Il Presidente Regionale è il Capo del Governo Regionale ed ha la rappresentanza della Regione. Egli è responsabile delle sue funzioni di fronte all'Assemblea Regionale, salvo quanto dispone l'articolo seguente.

Egli partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle sedute in cui si discutono materie di specifico interesse per la Regione.

Art. 25 – Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato conformandosi alle istruzioni dello stesso, di fronte al quale è responsabile delle funzioni esercitate in tale veste.

I Capi delle singole amministrazioni statali nella Regione comunicano a suo mezzo coi Ministri competenti, salvo per l'amministrazione della giustizia, della difesa nazionale e delle ferrovie.

Art. 26 – Nel caso di dimissioni, incapacità o morte del Presidente o Vice-Presidente Regionale, il Vice-Presidente o il Presidente convocherà entro quindici giorni l'Assemblea Regionale per l'elezione del nuovo Presidente o Vice-Presidente.

Art. 27 – La Giunta Regionale è costituita dal Presidente Regionale, che la presiede, dal Vice-Presidente e dagli Assessori, il cui numero sarà stabilito dall'Assemblea Regionale. Nella nomina degli stessi nella Regione Südtirol si terrà conto della proporzione tra i gruppi etnici dell'Assemblea.

Gli affari sono ripartiti dal Presidente tra i membri della Giunta.

Le decisioni della Giunta si prendono collegialmente a maggioranza semplice.

Art. 28 – Il Presidente, il Vice-Presidente e gli Assessori possono venire revocati dalla loro carica:

1. dall'Assemblea Regionale con deliberazione presa a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea;

2. dal Consiglio dei Ministri per grave violazione del giuramento accertata con sentenza della Corte Costituzionale.

Nel caso di cui al numero 1) la convocazione dell'Assemblea, se non vi provvede né il Presidente, né il Vice-Presidente, può venir fatta dietro richiesta di almeno un quarto dei Deputati Regionali dal deputato più anziano.

Il giudizio davanti alla Corte Costituzionale è promosso dal Commissario dello Stato.

Capo III

Organi comuni delle due Regioni

Art. 29 – Organi comuni delle due Regioni sono:

a. le Assemblee riunite,

b. le Giunte riunite.

Inoltre le due Regioni hanno in comune la Corte Costituzionale.

Art. 30 – Le Assemblee delle due Regioni si riuniranno in Assemblea unica per legiferare sulle materie, per le quali, giusta l'articolo seguente del presente Statuto o giusta deliberazioni concordi delle due Assemblee, la legislazione è demandata alle due Regioni in comune.

Art. 31 – È di competenza delle Assemblee riunite la legislazione sulle seguenti materie:

a. Giudici conciliatori: ordinamento, nomina e procedura;

b. libri fondiari;

c. acque pubbliche;

d. espropriazione per pubblica utilità;

e. sanità pubblica, compresi i sanatori e manicomi;

f. caccia;

g. pesca;

h. protezione contro le malattie infettive del bestiame;

i. protezione contro i parassiti e malattie infettive nel campo dell'agricoltura e delle foreste;

k. ordinamento tributario, imposte e tasse;

l. trasporti e comunicazioni di interesse comune;
m. lavori pubblici di interesse comune;
n. ordinamento sindacale;
o. previdenza ed assicurazione sociale;
p. rapporti tra gli istituti ed Enti ecclesiastici e la Regione;
q. ordinamento e procedura della Corte Costituzionale;
r. fissazione dei principi generali per:
   1. la legge elettorale per l'Assemblea Regionale,
   2. l'ordinamento amministrativo,
   3. la legge comunale,
   4. l'ordinamento della Pubblica Sicurezza e della Polizia,
   5. legislazione sul commercio e l'industria,
   6. lo stato economico e giuridico del personale delle amministrazioni pubbliche delle due Regioni.

Art. 32 – Le Assemblee riunite vengono convocate ogni anno alternativamente a Trento ed a Bolzano. La convocazione e la presidenza spettano alternativamente al Presidente dell'Assemblea del Trentino ed a quello del Südtirol.

Le Assemblee riunite saranno convocate una volta all'anno nei primi due mesi dello stesso in sessione ordinaria. Tale sessione non avrà luogo o potrà venir differita, se i due Presidenti accertano di comune accordo che non vi sono oggetti da deliberare in comune. Convocazioni in sessioni straordinarie possono aver luogo secondo il bisogno e debbono aver luogo dietro richiesta di uno dei due Presidenti Regionali o di almeno la metà dei membri di una delle due Assemblee.

Art. 33 – Le leggi deliberate dalle Assemblee riunite sono da equipararsi ad ogni effetto alle leggi delle due Regioni singole. Le stesse saranno eseguite da ogni Regione separatamente a mezzo dei propri organi in quanto né il presente Statuto né deliberazioni concordi delle due Assemblee stabiliscano diversamente.

Art. 34 – Alle Giunte unite spetterà l'amministrazione di quelle materie e l'esecuzione di quei provvedimenti che loro saranno assegnati a tale scopo o dal presente Statuto o da deliberazioni concordi delle due Assemblee.

Con deliberazioni concordi delle due Assemblee possono venir creati altri organi amministrativi ed esecutivi in comune.

TITOLO IV

Il Commissario dello Stato

Art. 35 – Il Presidente della Corte d'Appello di Trento ha le funzioni di Commissario dello Stato per le due Regioni di Trentino e Südtirol colle seguenti attribuzioni:

1. Impugna presso la Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 17 le leggi regionali che ritiene abbiano violato le attribuzioni dello Stato di cui all'art. 3;
2. promuove davanti alla Corte costituzionale il giudizio di revoca del Presidente, del Vice-Presidente e degli Assessori Regionali ai sensi dell'art. 28;
3. promuove davanti alla Corte Costituzionale il giudizio per l'accertamento di cui all'art. 19 e propone, a secondo dell'esito del giudizio, al Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea Regionale.

TITOLO V

Enti ed Istituti locali

Art. 36 – La legislazione esclusiva spettante alla Regione in materia di ordinamento amministrativo generale, di circoscrizione territoriale, di vigilanza e tutela, di contenzioso contabile, relativa agli Enti pubblici locali (comuni, consorzi dei comuni, distretti) ed agli altri Enti pubblici aventi sede nell'ambito della Regione si ispirerà ai criteri di ampia autonomia amministrativa e finanziaria e del più largo decentramento.

Art. 37 – Gli Enti ed Istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, che hanno la loro sede nella Regione, passano sotto la tutela o vigilanza della medesima, se la loro attività si riferisce ad una delle materie di competenza legislativa ed amministrativa della Regione.

Enti od Istituti del genere, di cui al comma precedente, che hanno la loro sede fuori della Regione, nelle materie, nelle quali la Regione ha potere

legislativo, dovranno uniformare la loro attività, in quanto si attui nella Regione, alle norme delle leggi Regionali. Per l'estensione alla Regione dell'attività di tali Enti ed Istituti, se verranno creati ex novo o sono alla medesima attualmente estranei, occorre il consenso della Regione.

TITOLO VI

Ordine pubblico e Polizia

Art. 38 – Il Presidente della Regione provvede al mantenimento dell'ordine pubblico. La Pubblica Sicurezza è garantita da un corpo unico di Polizia Regionale, col quale potranno collaborare per determinati compiti elementi distaccati della Polizia dello Stato sottoposti disciplinarmente al Governo della Regione.

I compiti di cui sopra saranno determinati con accordi separati tra il Governo dello Stato e quello della Regione.

In casi di emergenza il Presidente della Regione può chiedere l'impiego temporaneo delle Forze Armate dello Stato che in questà loro funzione sottostanno al Presidente della Regione. Il Governo dello Stato potrà su richiesta della Regione assumere in casi eccezionali la direzione dei servizi di Pubblica Sicurezza; di propria iniziativa lo potrà fare qualora Forze Armate straniere minacciassero i confini regionali.

TITOLO VII

I diritti del lavoro

Art. 39 – Ai prestatori di lavoro oltre ai diritti sanciti dalla Costituzione è garantita la più ampia libertà organizzativa e d'iniziativa.

In materia di assicurazioni, previdenza sociale, patti e condizioni di lavoro, la Regione garantisce ai prestatori di lavoro trattamento e condizioni di lavoro almeno pari a quelle vigenti nelle Regioni finitime.

TITOLO VIII

Servizio militare

Art. 40 – I pertinenti alle due Regioni hanno il diritto di prestare il loro servizio militare obbligatorio nel territorio di esse; il servizio in una formazione della Polizia Regionale equivale al servizio militare.

TITOLO IX

I gruppi etnici ed i loro diritti

Art. 41 – Nell'ambito della Regione Südtirol viene riconosciuta l'esistenza di tre gruppi etnici: l'Italiano, il Tedesco ed il Ladino.

Per essi valgono le seguenti norme speciali, che si riferiscono per il gruppo etnico italiano e tedesco all'intero territorio autonomo, per il gruppo ladino al territorio da esso prevalentemente popolato.

a. È garantito il diritto al libero uso della madrelingua nella vita privata e pubblica, in ispecial modo presso tutti gli uffici, istituzioni ed Enti dello Stato e dell'amministrazione autonoma, come pure presso gli Enti soggetti a speciale controllo da parte di questi ultimi. L'evasione di tutte le pratiche, orali o scritte, presso gli uffici suddetti dovrà avvenire nella stessa lingua nella quale vengono presentate. Per le corrispondenze avviate d'ufficio sarà da usarsi la madrelingua presunta del destinatario.
b. Ciascun gruppo etnico ha diritto ad essere rappresentato in proporzione alla sua entità numerica negli uffici, istituzioni ed enti dello Stato e dell'amministrazione autonoma, nonché in quelli di enti ed istituti soggetti a pubblica vigilanza e controllo e precisamente in quelli operanti in tutta la Regione in proporzione al rapporto numerico esistente fra i gruppi etnici nella Regione e negli altri in base alla proporzione numerica esistente tra i gruppi etnici entro il territorio della loro competenza.
c. Ciascun gruppo etnico ha diritto all'istituzione ed al mantenimento con mezzi pubblici ed all'amministrazione propria di un numero di scuole elementari e medie nella madrelingua proporzionato alla sua entità numerica. Nelle scuole con insegnamento in lingua italiana o tedesca, l'insegnamento dell'altra lingua è materia obbligatoria. Nei

comuni ladini i genitori hanno il diritto di chiedere che al posto o accanto alla scuola con insegnamento in lingua ladina venga istituita una scuola con insegnamento in lingua tedesca o italiana. Gli studenti sono ammessi a frequentare Istituti di istruzione superiore all'estero. Gli esami sostenuti ed i titoli ivi conseguiti saranno riconosciuti entro il territorio nazionale secondo le modalità da stabilirsi.

d. A ciascun gruppo etnico viene riconosciuto il pieno diritto e garantita la libertà di tutelare e sviluppare i propri interessi e le proprie istituzioni culturali (lingua, costumi, usi, storia, arte, canto, stampa, teatro, cinema, letteratura, partecipazione alle radiotrasmissioni, sport, esercizi di ginnastica), di creare associazioni ed unioni e di riscuotere contributi a tale scopo.

e. In linea di massima l'appartenenza ad un gruppo etnico viene desunta dalla dichiarazione dell'interessato o del suo legale rappresentante, salva più specifica regolazione da parte della legislazione regionale.

f. Quando l'Assemblea Regionale delibera su delle leggi il cui contenuto a parere di uno dei gruppi etnici leda i diritti particolari previsti dalle lettere a) fino ad e), i rappresentanti dello stesso possono chiedere una speciale forma di votazione, nella quale i rappresentanti dei tre gruppi etnici formano corpi deliberativi separati; in tale caso per la validità di una delibera è necessario il consenso del corpo deliberativo che rappresenta il gruppo etnico interessato. Se l'Assemblea respinge la richiesta di suddetta speciale forma di votazione, i rappresentanti del gruppo etnico interessato possono ricorrere alla Corte Costituzionale.

g. I diritti elencati alle lettere a) fino ad e) hanno carattere di diritti costituzionali, contro la cui violazione può essere invocata la Corte Costituzionale.

h. Oltre alla parte stessa che è lesa nel proprio diritto, è competente a far valere i diritti stabiliti dalle lettere a) fino ad e) anche un deputato nell'Assemblea Regionale appartenente al gruppo etnico interessato.

TITOLO X

La democrazia diretta

Art. 42 – Il popolo esercita direttamente il potere legislativo mediante a) il referendum e b) il diritto di iniziativa per l'emanazione di leggi nuove, la

modifica o l'abolizione di leggi esistenti. Il diritto di iniziativa potrà venir esercitato da almeno 5000 elettori.

Con legge regionale saranno stabiliti i casi, nei quali, oltre alla revisione del presente Statuto, è obbligatorio il referendum popolare, nonché le modalità per l'esercizio dello stesso e del diritto d'iniziativa.

TITOLO XI

Gli organi giurisdizionali

Capo I

Il Tribunale Amministrativo Regionale

Art. 43 – Contro le decisioni di corpi od autorità autonomi non più soggette ad impugnazione in via amministrativa, per le quali una persona fisica o giuridica si ritiene lesa nei suoi diritti, è ammesso, in quanto non si tratti di diritti perseguibili davanti all'autorità giudiziaria, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Questo è composto da un Presidente, 4 membri effettivi e 2 supplenti, i quali vengono eletti dall'Assemblea Regionale.

Nella Regione Südtirol almeno due membri effettivi ed un supplente debbono appartenere al gruppo etnico italiano ed altrettanti al gruppo etnico tedesco e ladino insieme. Un membro deve essere eletto tra i magistrati di grado non inferiore al settimo ed uno tra i funzionari dell'amministrazione statale o regionale.

I membri durano in carica cinque anni, e sono rieleggibili. Per la durata della loro carica e nell'esercizio della medesima godono delle stesse garanzie come i magistrati ordinari.

L'ordinamento, la procedura, che deve ispirarsi ai principi della pubblicità e dell'oralità, ed il regolamento saranno determinati dall'Assemblea Regionale.

Art. 44 – Cessa la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per quelle materie, le quali sono regolate da una legge regionale.

La competenza della Giunta Provinciale Amministrativa passa, in quanto non viene a cessare, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Capo II

Corte Costituzionale

Art. 45 – È costituita una Corte Costituzionale comune per le due Regioni, e composta di sei membri effettivi e due supplenti, nominati per la metà dal Governo dello Stato tra magistrati aventi almeno il grado di Consigliere d'Appello e per l'altra metà dalle Assemblee riunite delle due Regioni tra persone di speciale competenza in materia giuridica. Due membri effettivi ed un supplente devono appartenere al gruppo etnico tedesco.

L'onere finanziario della Regione si limita alla retribuzione dei membri dalla stessa nominati.

Il Presidente viene scelto dai membri nel proprio seno.

Quando entrerà in funzione la Corte Costituzionale prevista dagli articoli 120 e seguenti della Costituzione della Repubblica, la Corte Costituzionale, di cui al presente articolo, ne formerà una sezione autonoma.

Il Presidente ed i giudici durano in carica nove anni. Non vi possono essere nominati membri del Governo dello Stato o delle due Regioni, delle Camere e delle due Assemblee Regionali.

La Corte Costituzionale giudica:

1. Sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e gli organi dello stesso da una parte e le Regioni e gli organi delle stesse o di altri Enti autonomi dall'altra, ivi compreso il giudizio, se una legge della Regione viola le attribuzioni dello Stato o viceversa.
2. Sulle questioni di cui gli articoli 19 e 28 del presente Statuto.
3. Sui conflitti di competenza tra le Assemblee riunite e gli organi comuni delle due Regioni da una parte e le Assemblee ed organi propri di ognuna delle stesse dall'altra.
4. Sui conflitti di competenza tra le due Regioni ed i loro organi.
5. Sui gravami per violazioni dei diritti stabiliti nell'art. 41, a) da parte degli organi dello Stato, delle Regioni o di Enti locali autonomi, nonché sui ricorsi presentati a sensi dell'art. 41 f).

Art. 46 – Le Assemblee riunite fisseranno l'ordinamento e le norme di procedura per la Corte Costituzionale ispirandosi per quest'ultima ai principi della pubblicità e dell'oralità.

Art. 47 – Per le decisioni devolute alla Corte Costituzionale della Repubblica a sensi dell'art. 128 della Costituzione sarà competente la Corte Costituzionale rispettivamente la Sezione autonoma di cui il presente capo, quando si tratta di giudicare se una legge della Regione abbia violato le attribuzioni dello Stato o viceversa.

TITOLO XII

Patrimonio, finanze e commercio estero

Art. 48 – Con l'approvazione del presente Statuto sono trasferiti ad ognuna delle due Regioni:

a. I beni totali o parziali delle Province che concorrono rispettivamente in tutto o in parte alla formazione della Regione;
b. tutti i beni demaniali e patrimoniali dello Stato, situati nel territorio della Regione; in ispecie vanno a far parte del demanio o del patrimonio regionale: le foreste, le acque pubbliche e le loro pertinenze, le miniere, cave e torbiere nel loro stato di fatto e di diritto odierno, anche se abbiano già formato oggetto di regolari concessioni a terzi, le aree di montagna situate sopra il limite della vegetazione in quanto non vi esistano particolari titoli di proprietà, nonché tutti gli altri beni immobili che non sono di proprietà di alcuno;
c. le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico e paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale;
d. le partecipazioni dello Stato ad imprese ed Enti pubblici o privati in quanto esplichino attività nella Regione;
e. i diritti che in base alle concessioni esistenti nella Regione spetterebbero allo Stato in seguito a decadenza, rinuncia, decorso di termini per la concessione, nonché i diritti di riscatto.

Sono esclusi da tale passaggio:

a. gli impianti e beni militari necessari per la difesa dello Stato;
b. quelli delle ferrovie e strade di carattere nazionale;
c. quelli dell'amministrazione post-telegrafica;
d. gli altri indispensabili allo Stato per l'adempimento delle sue funzioni.

Anche i beni che continuano ad essere in proprietà dello Stato sono messi in evidenza del demanio regionale e vanno pertanto dismessi alla Regione in caso di dismissione.

Art. 49 – L'intero ordinamento tributario è di competenza delle due Regioni e verrà disciplinato con norme emanate dalle Assemblee Regionali riunite. L'imposizione e la riscossione dei singoli tributi spetta ad ognuna delle due Regioni separatamente.

Art. 50 – Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi del patrimonio regionale ed a mezzo dei tributi come sopra riscossi.

Art. 51 – Sono riservati allo Stato i dazi di confine, la metà delle entrate dei monopoli in atto (sale, tabacco, chinino), dei valori bollati e del lotto, tutto ciò anche in quanto le rispettive entrate venissero amministrate e percette dagli organi regionali.

La Regione verserà allo Stato una tangente annuale quale contributo per le spese generali del medesimo nella cui determinazione si dovrà tener conto dell'entità numerica della popolazione della Regione e dell'entità delle spese sostenute dallo Stato nel territorio della stessa.

Tale contributo verrà fissato ogni triennio da apposita commissione mista paritetica, composta di elementi scelti dal Governo Regionale e di rappresentanti del Governo Statale, con Presidente elettivo, il cui voto ha valore decisorio in caso di parità di voti.

Oltre ai contributi con i quali lo Stato concorrerà di volta in volta alle spese per l'esecuzione di speciali opere pubbliche, la Regione potrà in casi di difficoltà finanziarie richiedere allo Stato delle integrazioni il cui ammontare verrà devoluto mediante accordo tra il Governo dello Stato e quello della Regione.

Art. 52 – Tutte le attività produttive esistenti nella Regione sono fiscalmente soggette alla competenza impositiva della Regione, ancorché le sedi principali delle aziende siano situate fuori della stessa.

Art. 53 – Il regime doganale della Regione è di competenza dello Stato in quanto ciò non venga modificato da convenzioni speciali in base all'accordo italo-austriaco del 5 settembre 1946.

Fino a quando rimangono in vigore le limitazioni al commercio di esportazione e di importazione, alla Regione è concessa la facoltà di autorizzare

e regolare entro le norme generali vigenti in proposito l'esportazione di prodotti dalla Regione e l'importazione di merci e derrate occorrenti alla Regione.

In casi di scambi con l'estero sulla base di contingenti, che interessano l'economia della Regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente d'importazione ed esportazione da stabilirsi d'accordo tra il Governo dello Stato e quello della Regione.

Art. 54 – Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione. È però costituita per la Regione Südtirol presso la Cassa di Risparmio di Bolzano e per la Regione Trentino presso la Cassa di Risparmio di Trento, finché rimane il regime vincolistico sulle valute, una camera di compensazione allo scopo di impiegare per i bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni, dalle rimesse degli emigrati e dal turismo della Regione.

TITOLO XIII

Disposizioni finali e di transizione

Art. 55 – Non appena approvato lo Statuto il Governo dello Stato investirà il Presidente della Corte d'Appello di Trento della carica di Commissario dello Stato per le due Regioni. Nominerà pure per ciascuna Regione su designazione dei Partiti della stessa una Commissione composta di nove membri, dei quali per la Regione Südtirol cinque appartenenti al gruppo etnico tedesco, tre al gruppo etnico italiano ed uno al gruppo etnico ladino.

Questa Commissione:

1. determinerà entro tre mesi dalla sua costituzione, d'intesa col Commissario dello Stato, le norme per il passaggio alla Regione dei servizi, uffici e beni dello Stato, in quanto passino nella competenza o proprietà della prima, nonché quelle per la sistemazione delle posizioni di quei funzionari ed impiegati statali che passino alle dipendenze della Regione, con rispetto dei diritti acquisiti e garanzia ad un trattamento almeno uguale a quello vigente per i dipendenti dello Stato;
2. avrà diritto di intervenire con voto consultivo in tutte le questioni amministrative della Regione.

Le commissioni riunite delle due Regioni elaboreranno entro un mese dalla data di cui al n. 1 il regolamento per le prime elezioni alle Assemblee Re-

gionali attenendosi ai principi sanciti dall'art. 10. Il diritto di voto attivo e passivo per le prime elezioni sarà riconosciuto alle persone maggiorenni di ambedue i sessi nate e residenti nella Regione o ivi residenti da almeno dieci anni.

Le prime elezioni avranno luogo in base al regolamento deliberato dalle commissioni riunite a maggioranza assoluta dei voti.

I comizi elettorali saranno convocati con decreto del Governo entro quattro mesi dall'approvazione del presente Statuto; con lo stesso decreto sarà fissata per una data del mese successivo la convocazione della prima Assemblea Regionale.

Le Commissioni cesseranno dalle loro funzioni dopo costituiti i Governi delle Regioni.

Art. 56 – Il presente Statuto ha carattere di legge costituzionale. Il medesimo potrà venir modificato soltanto col consenso di ciascuna delle due Regioni. Tale consenso dovrà essere espresso mediante referendum popolare con maggioranza assoluta dei votanti.

17. Statuto del Trentino e del Tirolo del Sud

(ASAR, dicembre 1946 - maggio 1947)

II testo è stato pubblicato in F. Bertoldi, *Il Trentino-Alto Adige*, Milano 1958, pp. 201 ss. e in D. Fedel, *Storia dell'A.S.A.R. 1945-1948 e delle radici storiche dell'Autonomia*, Villalagarina (Trento) 1980, pp. 221 ss.

In accoglimento alla decisa volontà delle popolazioni:

considerate le secolari tradizioni di autonomia che caratterizzano nella storia la vita della Regione;

avuto riguardo alle profonde ragioni economiche e di comprensiva convivenza, che legano, pur con proprie caratteristiche, i tre gruppi etnici, entro l'unità geografica Regionale;

visti gli articoli 108 e 123 della Costituzione, che prevedono un'autonomia speciale per la Regione;

visto l'accordo Gruber-Degasperi del 5 settembre 1946

si promulga

il seguente Statuto che formerà parte integrante della Costituzione.

TITOLO I

Costituzione della Regione

Art. 1 – Entro i confini della Repubblica Democratica Italiana i territori delle province di Bolzano e Trento (le cui Prefetture sono soppresse) e quelli già appartenenti alla Regione Tridentina, secondo i confini del 1919, si costituiscono in Regione autonoma.

Nome e capoluogo della Regione saranno decisi dalla prima Assemblea legislativa regionale.

Art. 2 – Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta, il Presidente regionale e la Commissione giurisdizionale.

Art. 3 – Alla Regione lo Stato può delegare funzioni di sua competenza.

TITOLO II

Gli organi regionali e le loro attribuzioni

CAPITOLO I

L'Assemblea regionale

Art. 4 – L'Assemblea regionale è eletta per un quadriennio.

I deputati sono eletti a suffragio universale diretto, segreto e proporzionale, secondo le norme emanate dall'Assemblea regionale.

Le tornate dell'Assemblea avranno luogo alternativamente per biennio a Bolzano e a Trento.

Le elezioni devono essere indette entro l'ultimo mese di vita dell'Assemblea uscente e svolgersi per circoscrizioni distrettuali con utilizzazione dei resti su lista regionale.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente della Regione entro un mese dalla proclamazione dei risultati elettorali.

La prima Assemblea, di quarantacinque deputati, eletti secondo norma transitoria, dura un biennio.

Art. 5 – I deputati prestano nell'Assemblea giuramento di esercitare le loro funzioni per il bene inseparabile della Repubblica Italiana e della Regione.

Art. 6 – L'Assemblea regionale si darà il suo regolamento interno ed eleggerà dal suo seno il proprio Presidente e Vice Presidente.

Il Vice Presidente deve essere di un Gruppo etnico diverso da quello del Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea è Presidente della Regione.

L'Assemblea elegge inoltre il Presidente e il Vice Presidente della Giunta, gli assessori Giuntali, i segretari, eventuali Commissioni permanenti e la Commissione Giurisdizionale.

Art. 7 – L'iniziativa delle leggi regionali spetta al popolo, ai deputati e al Governo Regionale.

Art. 8 – Le leggi e i regolamenti sono inviati dal Presidente della Giunta entro tre giorni dalla loro deliberazione al Rappresentante dello Stato nella

Regione di cui all'art. 39, il quale, entro 5 giorni dal loro ricevimento, può trasmettere un motivato atto di impugnazione al Governo regionale.

Art. 9 – Le leggi e i regolamenti sono promulgati dal Presidente decorsi i termini di cui all'art. 8 e, in caso di impugnazione, i termini di cui all'art. 43.

Essi vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione nei testi italiano e tedesco.

Ai fini interpretativi fa fede il testo italiano.

Le leggi entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione compresa nella legge o nel regolamento.

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione dovranno essere pubblicate, in lingua italiana e tedesca, le leggi e i provvedimenti dello Stato, che, a giudizio del Governo regionale, interessano la Regione stessa, ferma la loro entrata in vigore a termini delle leggi generali dello Stato.

Art. 10 – Per la validità delle deliberazioni che riguardano il numero dei deputati, le norme elettorali, le variazioni di circoscrizione distrettuale, il regolamento interno dell'Assemblea e della Giunta, la delibera di spese straordinarie e quanto concerne il coordinamento dello Statuto regionale con la Costituzione dello Stato, si richiede la presenza di almeno due terzi dei deputati e il voto favorevole dei cinque settimi dei presenti.

Art. 11 – L'Assemblea ha diritto di iniziativa su materie di competenza statale che possono interessare la Regione.

Tale diritto lo estrinseca presso le Assemblee Legislative della Repubblica.

Capitolo II

Il Governo Regionale

Art. 12 – Il Presidente rappresenta la Regione.

Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie di particolare interesse per la Regione.

Art. 13 – La Giunta, organo esecutivo della Regione, è eletta dall'Assemblea. Essa è costituita dal Presidente e dagli assessori.

La metà dei componenti la Giunta deve appartenere ai due gruppi etnici tedesco e ladino.

Art. 14 – Il Presidente della Giunta e gli assessori sono responsabili della condotta dell'amministrazione di fronte all'Assemblea e debbono dimettersi, collettivamente o singolarmente, nel caso che questa voti una mozione di sfiducia alla Giunta, nel suo complesso o di singoli assessori.

Art. 15 – Il Presidente della Giunta provvede al mantenimento dell'ordine pubblico.

La Pubblica Sicurezza è garantita da un corpo unico di Polizia regionale, col quale, per il controllo degli stranieri, potranno collaborare elementi distaccati della Polizia dello Stato, rimanendo essi finanziariamente soggetti al governo dello Stato e disciplinarmente a quello della Regione.

La polizia giurerà di operare per il bene inseparabile della repubblica e della regione.

Su voto di maggioranza qualificata dell'Assemblea e solo nei casi di emergenza, il Presidente può chiedere l'ausilio temporaneo delle forze armate dello Stato.

Il Governo nazionale, previi accordi col Governo regionale, può assumere parte o tutti i servizi di pubblica sicurezza quando forze armate straniere minacciano i confini regionali.

Art. 16 – La Regione ha diritto di partecipare ai lavori per la formazione delle tariffe ferroviarie, per l'istituzione e la regolamentazione dei servizi delle comunicazioni e dei trasporti terrestri, marittimi, lacuali, fluviali ed aerei che la possono interessare.

Capitolo III

La Commissione giurisdizionale

Art. 17 – L'Assemblea nomina una Commissione giurisdizionale composta di sette membri effettivi e due supplenti, dei quali tre, e rispettivamente uno, appartenente ai gruppi etnici tedesco e ladino.

Compito della Commissione giurisdizionale è di controllare le deliberazioni della Giunta su ricorso di parte e, in caso di incompetenza, anche d'ufficio, secondo i regolamenti che emanerà l'Assemblea.

La Commissione giurisdizionale conferma o cassa le deliberazioni della Giunta; se cassa con rinvio, enuncia il principio al quale la Giunta deve uniformarsi.

TITOLO III

I Distretti e i Comuni

Art. 18 – Le circoscrizioni amministrative della Regione sono:
a. i Comuni.
b. i Distretti.

Art. 19 – Ai Comuni è garantita la massima autonomia, non mai inferiore a quella prevista dalla Costituzione nazionale.

Art. 20 – In via transitoria sono ricostituiti i Distretti esistenti nel 1918.
Successivamente le circoscrizioni distrettuali saranno fissate dall'Assemblea sentita la volontà dei Comuni.

Art. 21 – Ogni Distretto ha un consiglio che cura e coordina le iniziative e gli interessi della zona.
Il Distretto ha un ufficio, le cui funzioni e i cui poteri sono fissati dall'Assemblea con particolare riguardo alle esigenze del massimo decentramento amministrativo.

Art. 22 – La Regione istituirà una cassa di compensazione per assistere i suoi Enti deficitari.

TITOLO IV

I diritti dei gruppi etnici

Art. 23 – Nella Regione esistono tre gruppi etnici: l'italiano, il tedesco, il ladino.

Art. 24 – È garantito ai tre gruppi etnici il libero uso della madre lingua, della scuola nella lingua nativa e il pieno rispetto dei costumi e delle tradizioni sia nella vita pubblica che privata.
Gli uffici del Governo regionale corrisponderanno usando la lingua del richiedente, se italiano o tedesco, e potendo anche se ladino; analogamente faranno gli altri Uffici esistenti nei comuni mistilingui.

Art. 25 – Ogni gruppo etnico ha diritto che in tutti i pubblici uffici trovi occupazione un numero di impiegati proporzionato alla sua entità. La proporzione deve trovar rispetto entro le varie circoscrizioni.

Art. 26 – Ogni Gruppo etnico ha il diritto alla istituzione ed al mantenimento, con mezzi pubblici, delle suole richieste dalle esigenze della popolazione locale.

Art. 27 – Quanto forma materia dei diritti etnici (specificati sotto) è demandato alle Curie Etniche, che in questo campo hanno potere legislativo autonomo.

Le Curie sono costituite dai deputati regionali del rispettivo Gruppo etnico.

Le leggi emanate dalle Curie sottostanno al solo sindacato di legittimità da parte dell'Assemblea regionale.

Sono riservate alla competenza delle Curie le seguenti materie:

1. Scuola elementare, scuole materne, nidi d'infanzia, scuole professionali e scuole medie. Queste ultime per il solo gruppo etnico tedesco.
2. Associazioni culturali e ginnico-sportive.
3. Nomenclatura toponomastica.
4. Folklore.
5. Tutela del paesaggio e piani regolatori.
6. Fiere e mercati.
7. Determinazione delle minime unità culturali.
8. Attività culturali e ricreative in genere (cinema, teatro, radio e stampa).
9. Eventuali competenze delegate, espressamente, dall'Assemblea regionale.

Le leggi ed i regolamenti emanati dalle Curie etniche avranno vigore: per la popolazione di lingua tedesca, nella zona mistilingue indicata dall'accordo di Parigi del 5 settembre 1946, per le popolazioni ladine nei territori a prevalenza ladina.

Art. 28 – Il potere esecutivo e l'amministrazione delle materie di cui all'articolo precedente sono affidati ad un organo eletto dalla Curia secondo la propria legge.

Alle necessità finanziarie di detta amministrazione viene provveduto con un fondo speciale stanziato sul bilancio generale della Regione.

TITOLO V

I diritti del lavoro

Art. 29 – Ai prestatori d'opera è garantita la più ampia libertà organizzativa e d'iniziativa, ivi compreso il diritto di sciopero.

In materia d'assicurazioni, previdenze sociali, patti e condizioni di lavoro, la Regione garantisce ai prestatori d'opera trattamenti e condizioni almeno pari a quelle vigenti nelle Regioni finitime.

La Regione assicura la preferenza al lavoro locale.

Art. 30 – Tutte le grandi riforme di struttura sociale troveranno, per quanto concerne i principi generali informatori delle stesse, identica rispondenza nella legislazione regionale.

TITOLO VI

La democrazia diretta

Art. 31 – Il popolo ha il diritto di revisione, di iniziativa, di referendum e di revoca.

Art. 32 – La domanda per la revisione dello Statuto deve essere firmata almeno da 25.000 elettori.

Questa deve essere sottoposta anzitutto all'esame dell'Assemblea per la formulazione di eventuali emendamenti e poi, in ogni caso, sottoposta al referendum con un eventuale contro-progetto.

La modifica dello Statuto non è valida senza l'approvazione per referendum popolare con una maggioranza del 70 per cento dei votanti.

Questa norma non si applica però nel caso del coordinamento dello Statuto con la Costituzione dello Stato. Domande per la revisione di enunciazioni statutarie che rientrano nei diritti dei gruppi etnici di cui al Titolo IV, sono riservate esclusivamente agli elettori del rispettivo gruppo etnico. Tali domande dovranno essere firmate da almeno un decimo del corpo elettorale interessato.

Art. 33 – Su questioni interessanti la Regione, la domanda generica o il progetto concreto d'iniziativa devono essere firmati da almeno 10.000 elettori e sottoposti all'esame dell'Assemblea.

Se la domanda è generica e l'Assemblea l'approva, sarà data ad essa pronta attuazione legislativa ed esecutiva.

Se vengono presentati una domanda o un progetto che l'Assemblea non approva, la domanda o il progetto dovranno essere posti a referendum assieme ad eventuali contro-proposte dell'Assemblea.

Art. 34 – I Gruppi etnici, per quanto concerne le materie di competenza delle Curie, hanno diritto di iniziativa.

La domanda, che dovrà essere firmata da almeno un quarto degli elettori, va presentata alla rispettiva Curia.

Art. 35 – Su questioni d'iniziativa interessanti Comuni la domanda o il progetto come sopra vanno sottoposti all'esame dei rispettivi Consigli Comunali o all'eventuale Consiglio consorziale.

Detta domanda o progetto dovranno essere firmati da almeno un quarto degli elettori interessati.

Art. 36 – La domanda di referendum relativa alla scadenza ante-termine del mandato degli organi elettivi dovrà essere presentata da almeno un quarto del corpo elettorale interessato.

TITOLO VII

I poteri dello Stato

Art. 37 – Lo Stato riserva alla sua competenza:

a. la rappresentanza nei rapporti esteri, comprese le relazioni colla Chiesa cattolica e colle altre confessioni religiose;
b. la difesa nazionale, con reclutamento e stanza degli elementi locali nella Regione;
c. l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra;
d. la legislazione generale, civile e penale e loro procedure, nonché la legislazione forense e notarile, salva l'esclusiva competenza regionale per:

1. La determinazione delle funzioni e competenze dei giudici conciliatori,
2. L'ordinamento e la disciplina degli usi civici,
3. L'ordinamento delle unità culturali di cui all'art. 846 e seguenti del Codice Civile,
4. La regolamentazione sulla tenuta del libro fondiario;

e. l'amministrazione della giustizia;

f. l'esercizio delle aviolinee, delle ferrovie non locali, delle poste e dei telegrafi;

g. la determinazione e la percezione dei dazi di confine salvo quanto disposto dall'art. 48;

h. l'istruzione superiore e media (quest'ultima per le sole popolazioni italiane della Regione) con pieno riconoscimento, da parte dello Stato, delle licenze e dei diplomi delle scuole regionali, nonché delle lauree e dei diplomi esteri riconosciuti dal Governo della Regione;

i. l'esercizio dei monopoli in atto, salvo il diritto di controllo e di rivalsa da parte della Regione;

l. la tutela della proprietà intellettuale, letteraria, e artistica, brevetti, marchi e modelli di fabbrica;

m. il conio e la stampa della moneta e la disciplina delle borse valori.

Tutti gli altri poteri sono di spettanza della Regione.

Lo Stato delega altresì alla Regione la facoltà di rilasciare passaporti per l'estero.

Art. 38 – Per le leggi di competenza statale è riservata alla Regione l'emanazione delle norme regolamentatrici d'attuazione.

Lo Stato può prescrivere un congruo termine per la emanazione delle norme, decorso inutilmente il quale esso può provvedere all'emanazione dei regolamenti.

Art. 39 – Al Rappresentante dello Stato, che è il Presidente della Corte d'Appello regionale, sono devolute le seguenti attribuzioni:

1. impugnare presso la Corte Costituzionale le leggi e i regolamenti per le decisioni previste dell'art. 42.
2. proporre al Governo nazionale lo scioglimento dell'Assemblea quando ricorrano persistenti violazioni dei principi democratici che sono a base

della Carta Costituzionale dello Stato e dello Statuto regionale, oppure persistenti inosservanze dei compiti fissati dalle leggi, e ciò malgrado ripetuti richiami da parte del Governo nazionale.

Art. 40 – Il Consiglio dei Ministri può sciogliere la Assemblea soltanto previa decisione della Suprema Corte Costituzionale.

In tal caso l'ordinaria amministrazione della Regione sarà affidata ad una Commissione straordinaria nominata dal Governo nazionale, composta di cinque membri, dei quali quattro autoctoni della Regione; due di questi saranno scelti fra cittadini dei gruppi etnici tedesco e ladino.

La Commissione dovrà indire le elezioni per l'Assemblea nel termine di tre mesi dal suo insediamento.

TITOLO VIII

La Corte Costituzionale

Art. 41 – La Corte Costituzionale della Repubblica è il foro competente a giudicare sulle impugnazioni previste dal presente Statuto in tema di costituzionalità.

Art. 42 – Su ricorso la Corte Costituzionale giudica:

a. sulla costituzionalità delle leggi e dei regolamenti emanati dall'Assemblea Regionale;
b. sulla costituzionalità delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto e ai fini della loro efficacia entro la Regione.

Art. 43 – La Corte Costituzionale decide sulle impugnazioni entro venti giorni dal ricevimento delle medesime.

Decorsi trenta giorni dall'impugnazione, senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte della Corte Costituzionale sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate.

Art. 44 – Il Presidente, l'Assemblea, come ogni cittadino della Regione, possono impugnare per incostituzionalità davanti alla Corte Costituzionale le leggi dello Stato.

TITOLO IX

Il patrimonio, la finanza e il commercio estero

Art. 45 – Vengono riconosciuti quali patrimonio o demanio regionale:

a. i beni totali o parziali delle province che concorrono, rispettivamente in tutto o in parte, alla formazione della Regione;
b. i beni patrimoniali e demaniali dello Stato situati nel territorio della Regione, ivi comprese le partecipazioni a enti pubblici o privati in quanto i medesimi esplichino la loro attività nella Regione. Sono esclusi, nei limiti strettamente necessari all'espletamento delle funzioni e dei servizi di competenza dello Stato:
    1. i beni e gli impianti militari,
    2. quelli delle amministrazioni postelegrafoniche,
    3. quelli delle ferrovie di carattere nazionale,
    4. eventuali altri beni strettamente necessari allo Stato per l'adempimento delle sue funzioni.
c. le foreste, le acque pubbliche e le loro pertinenze, le miniere, le cave, le torbiere, tutte nell'attuale stato di fatto e di diritto, nulla importando che le une o le altre abbiano già formato oggetto di regolare concessione a terzi;
d. le aree di montagna situate sopra i limiti della vegetazione, nonché tutti gli altri beni che non sono in proprietà di alcuno;
e. le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo.

Art. 46 – Poiché l'imposizione e la percezione di tutti i tributi sono riservate alla Regione, questa contribuirà alle spese generali dello Stato versandogli una tangente annuale proporzionale agli oneri su di esso ricadenti e proporzionale alla popolazione.

La tangente sarà concordata fra il Governo della Regione e quello della Repubblica.

Qualora il gettito fiscale dovesse risultare insufficiente ai bisogni regionali, pur operandosi imposizioni proporzionalmente non inferiori a quelle esistenti nelle altre Regioni, lo Stato darà congruo contributo alla Regione.

Lo Stato, compartecipando la Regione al pagamento degli interessi ed all'ammortamento del debito pubblico, se richiesto, metterà a disposizione della Regione, pro quota, il ricavo dei prestiti sia nazionali che esteri.

Ove la Regione avesse occorrenze finanziarie straordinarie, lo Stato, presi accordi, garantirà i prestiti che la Regione avesse a contrarre.

Art. 47 – La Regione emanerà i suoi ordinamenti tributari seguendo sostanzialmente i principi fiscali generali dello Stato.

Tutte le attività economiche nonché i redditi prodotti o consumati nella regione sono fiscalmente soggetti alla sua competenza impositiva.

Art. 48 – Alla Regione sono riservati i necessari poteri per autorizzare, sotto l'osservanza delle norme generali nazionali che regolano la materia, l'esportazione e l'importazione di prodotti per e dall'estero.

Essa potrà inoltre rilasciare permessi per esportare prodotti agricoli e sovraproduzioni regionali, importando dall'estero i rispettivi contro-valori in franchigia doganale.

Art. 49 – Nella Regione hanno vigore le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato.

In regime valutario vincolistico la Regione avrà una sua Camera di compensazione.

La Regione, previi accordi col Governo, destinerà parte o tutte le valute estere per i propri bisogni.

Art. 50 – Una sezione speciale della Corte dei Conti, formata pariteticamente da membri designati dal Governo e dalla Regione, dovrà essere investita dell'esame e delle decisioni normative di tutti i conflitti che avessero ad insorgere tra Stato e Regione in materia finanziaria e tributaria.

TITOLO X

Disposizioni transitorie

Art. 51 – Con separati provvedimenti di legge, sentito un Comitato consultivo regionale formato dai rappresentanti di tutti i partiti e movimenti della Regione, saranno emanate dal Governo della Repubblica le norme per l'elezione e la convocazione della prima Assemblea regionale.

La prima elezione avrà luogo entro tre mesi dalla promulgazione dello Statuto regionale.

Art. 52 – Con leggi particolari concordate fra lo Stato e il Governo regionale sarà provveduto, entro un anno dalla Costituzione della Regione:

1. alla sistemazione delle posizioni del personale impiegatizio delle Province soppresse e del personale statale che passasse alle dipendenze della Regione; a detto personale è garantito il rispetto dei diritti acquisiti.
2. alla regolamentazione del passaggio dei beni e dei servizi dello Stato alla Regione.
3. all'emanazione di una legge che riapra i termini per la rivendica [sic] di tutti i diritti per i rivieraschi ed i danneggiati da derivazione di acque pubbliche.

Art. 53 – Le leggi statali regolanti materie che col presente Statuto divengono di competenza regionale rimangono in vigore fino alla loro sostituzione o abolizione.

EMENDAMENTI, SUGGERIMENTI E OSSERVAZIONI FORMULATI DAI PARTITI E MOVIMENTI DEL TRENTINO E ALTO ADIGE, ELENCATI IN ORDINE ALFABETICO

Consiglio Tridentino, Trento, Via Bernardo Clesio 5

Nella riunione odierna del Consiglio Tridentino, esaminato lo Statuto presentato, unitamente alle lettere di assenso dei Partiti e Movimenti contenenti le note aggiuntive, rileva con soddisfazione come in questo particolare momento tutte le forze tendano a costituirsi in unico blocco, per il raggiungimento della migliore forma autonoma che salvaguardi gli interessi della Regione, in armonia con gli interessi della Nazione.

Pertanto questo Consiglio dà il proprio parere favorevole al contenuto ed alla forma dello Statuto sottopostogli e contemporaneamente riassume più sotto alcune osservazioni che potranno essere aggiunte nell'appendice assieme a quelle degli altri partiti e movimenti.

Titolo dello Statuto: si consiglia un titolo che ribadisca il concetto unitario della Regione (Regione Atesina).

Art. 16 – La Regione ha diritto di partecipare ai lavori per la formazione delle tariffe ferroviarie e doganali, …

Art. 15 – Il 4. capoverso da sostituirsi col seguente: In caso di emergenza il Presidente regionale può chiedere l'ausilio temporaneo delle forze armate dello Stato e di disporne l'impiego.

Art. 27 – Al punto 1) omettere «e scuole medie».

Art. 28 – Dopo il 1° capoverso aggiungere: Per la trattazione degli affari scolastici di indole regionale sarà istituito un Consiglio scolastico regionale. Inoltre: soppressione del secondo capoverso.

Art. 31 – Sopprimere le parole «e di revoca».

Art. 36 – Da sopprimere.

Art. 37 – Lettera h) sopprimere quanto è contenuto nella parentesi.

Art. 48 – Il secondo capoverso va ristudiato onde evitare l'impressione di una sottodogana ad Ala, la cui istituzione sarebbe necessaria per impedire che la merce importata nella Regione, in franchigia doganale, possa trovare consumo od impiego fuori della Regione.

p. Il Consiglio Tridentino

Fronte Liberal-Democratico dell'Uomo Qualunque
Unione Regionale Venezia Tridentina

«I Dirigenti dei Centri Provinciali di Trento e di Bolzano del Fronte Liberal-Democratico dell'Uomo Qualunque, riunitisi il 9 maggio u.s. sotto la presidenza del Commissario Regionale dr. Icilio Boretti, dopo attento esame del problema autonomistico, hanno ritenuto che esso, pur rivestendo carattere di preminente interesse nazionale, non può prescindere dalla particolare situazione della Provincia di Bolzano, la quale, essendo stata esclusa dalle elezioni politiche del 2 giugno 46, non ha i propri rappresentanti in seno all'attuale Assemblea Costituente.

La considerazione suddetta, di primaria importanza per l'aspetto democratico della autonomia stessa, determina i dirigenti dell'Unione regionale del Fronte L.D.U.Q. ad invitare il Gruppo Parlamentare Qualunquista a voler intervenire efficacemente affinché la trattazione di sì delicato argomento sia rinviata davanti a quel Parlamento, nel quale dovranno necessariamente sedere, in armonia coi rappresentanti della Provincia di Trento, anche quelli del popolo Alto-Atesino, democraticamente eletti».

Il Segretario del Centro provinciale
f.to Brugger Carlo Alessandro

Precedentemente il Fronte Liberale Democratico dell'Uomo Qualunque aveva fatto la seguente dichiarazione di massima contenente alcuni emendamenti allo Statuto denominato «del Trentino e del Tirolo del Sud»:

Premessa l'esistenza dell'accordo Gruber-Degasperi, il Consiglio Direttivo del Fronte Liberale Democratico dell'Uomo Qualunque - Centro Provinciale di Trento – decide di sottoscrivere lo statuto presentato. Afferma che apporrà tale firma in funzione del fine politico che l'Unione regionale di Trento e Bolzano, riveste per il Fronte Liberal Democratico dell'Uomo Qualunque: consolidamento dell'unità nazionale.

Altresì afferma che, se nella sua applicazione tale fine dovesse venir meno, considera nulla l'adesione data, riservandosi la più ampia libertà d'azione.

Propone i seguenti emendamenti allo Statuto:

Art. 12 – La polizia di competenza regionale si limiterà ai servizi urbani e rurali. La pubblica sicurezza procederà al giuramento per il bene inseparabile della Regione e della Repubblica.

Art. 37 – Lo Stato italiano riserva alla sua competenza l'istruzione elementare, media e superiore.

Art. 45-46-47 – Per il loro emendamento mancano dati di fatto. Ottimi nella loro forma teorica, richiedono la completa conoscenza del gettito tributario per la loro applicazione. Se accettati in mala fede dallo Stato, determinerebbero una catastrofe economica nella Regione.

Art. 48 – Sua soppressione. Gli organi competenti potranno richiedere benefici particolarmente utili alla collettività regionale ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

Il Segretario Provinciale
f.to: Dr. Arrigo Ferrari

Movimento Autonomista Regionale di Bolzano

Il Movimento Autonomista Regionale MAR di Bolzano, letto lo «Statuto del Trentino e del Tirolo del Sud» composto di 53 articoli oltre al preambolo, redatto dai partiti e movimenti di Trento per la presentazione alla Commissione istituita a Roma per il riconoscimento dell'autonomia della Regione Tridentina, dichiara la propria adesione allo Statuto stesso.

Esprime tuttavia l'opinione dell'opportunità delle seguenti modifiche allo stesso:

1. all'art. 6 – si chiede che il Presidente dell'Assemblea non sia contemporaneamente Presidente Regionale e che pertanto i due uffici debbano affidarsi a differenti persone.
2. all'art. 14 – che la mozione di sfiducia raccolga una maggioranza qualificata.
3. all'art. 29 – che riconosciuto il diritto allo sciopero, rimangano salve le esigenze dei servizi di interesse pubblico.
4. all'art. 37 – che nel caso non venisse accettato il principio della delimitazione dei poteri di competenza dello Stato, le materie che il progetto di Statuto presentato dal MAR riserva alla Regione, e che venga ammessa la competenza facoltativa ed integrativa della Regione anche nelle ulteriori materie in cui predomina l'interesse regionale, rimanendo salvi i principi generali della legislazione dello Stato.
5. all'art. 46 – si chiede una vera e propria autonomia finanziaria, sia dello Stato che della Regione, riservandosi allo Stato i dazi doganali, i monopoli in atto, le imposte cedolari e di negoziazione sui titoli, le tasse per servizi statali, mentre tutta la residua materia fiscale deve essere riservata alla Regione, sul tipo previsto per la Sicilia.

p. l'Esecutivo del MAR
f.to: Guelmi

Movimento Democratico Autonomistico Regionale
ASAR – Associazione Studi Autonomistici Regionali, Via Grazioli 17

Il Movimento propone i seguenti emendamenti al progetto di Statuto «del Trentino e del Tirolo del Sud»:

All'art. 6 – Il Presidente ed il vice Presidente dell'Assemblea possono essere rispettivamente Presidente e vice Presidente della Giunta o Governo Regionale.

All'art. 8 – … oltre che al rappresentante dello Stato, anche al Presidente della Commissione Giurisdizionale.

All'art. 27 – Comma II: i cittadini che accettano la candidatura di deputato all'Assemblea Regionale, debbono dichiarare la loro appartenenza ad una determinata Curia etnica nell'atto dell'accettazione della candidatura stessa.

All'art. 37 – alla lett. a): Le rappresentanze diplomatiche con l'estero, compreso lo Stato della Città del Vaticano.

Alla lett. b): Il servizio prestato nella Polizia regionale equivale, ad ogni effetto, al servizio militare.

Alla lettera h): Anche le scuole medie italiane debbono essere riservate alle competenze regionali, per non creare un pregiudizievole dualismo fra la zona mistilingue alto atesina e la zona mistilingue trentina; tanto più che, oltre che ad ispirarsi ai postulati fondamentali del Movimento, tale enunciazione è analoga a quella formulata dal progetto di Statuto Siciliano, il quale rivendica alla Regione non solo le scuole medie, ma anche le scuole superiori.

Il Segretario Regionale
f.to: Remo Defant

Partito Comunista Italiano
Federazione Provinciale di Trento, Piazza S. Pellico 5

Il Partito Comunista Italiano ritiene che lo Statuto della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige debba garantire:

1. Il concretarsi di una effettiva partecipazione del popolo al governo della Regione a mezzo delle più ampie forme democratiche.
2. Il definitivo distacco dal deleterio centralismo burocratico.
3. Lo sviluppo delle prospettive economiche della Regione, valorizzando il lavoro nel quadro delle conquiste sociali della Repubblica Italiana.

Così la Federazione Trentina del Partito Comunista Italiano ritiene che lo schema di Statuto del «Trentino e Tirolo del Sud» elaborato, dopo larghe consultazioni con i partiti e movimenti della Regione, sia la migliore formulazione presentata dei desideri e delle necessità obbiettive della popolazione. Ritiene però doveroso mettere in chiaro le seguenti esigenze, che sono garanzia per la vita democratica della Regione autonoma:

a. Unità regionale da Ala al Brennero.
b. I diritti dei lavoratori trovino adeguato riconoscimento, e comunque non inferiore a quello ottenuto in sede nazionale, impedendo che l'autonomia possa rappresentare un ostacolo alle più progredite riforme sociali.
c. L'educazione della gioventù, premessa per lo sviluppo della collettività, debba rimanere di competenza nazionale, pur riconoscendo la necessità di particolari programmi di studio. Questo anche per il rispetto alla espressa volontà del Corpo insegnante.

d. Elezioni regionali con sistema elettorale proporzionale a larghi collegi, in modo da esprimere la precisa volontà degli elettori.
e. I principi sui quali si fonda l'autonomia devono esternarsi in pratiche norme che portino al più largo affratellamento di tutti i cittadini.

La Federazione Trentina del Partito Comunista Italiano ritiene che sia il caso di raccomandare, per ovvie ragioni, di contenere la burocrazia locale nei limiti più modesti, mentre propone che le Curie Etniche siano limitate ai soli gruppi di lingua tedesca e ladina.

Auspica che la città di Trento venga scelta quale sede dell'amministrazione regionale.

Si autorizza ad allegare la presente allo schema di Statuto per confortarlo dell'appoggio della Federazione Trentina del Partito Comunista Italiano.

p. La Segreteria Federale
f.to: Costa

Partito della Democrazia Cristiana
Comitato Provinciale di Trento - Via Manci 109

Il Comitato Provinciale della Democrazia Cristiana di Trento, esaminato il progetto di Statuto per il Trentino e il Tirolo nella sua definitiva stesura;

Preso atto degli emendamenti apportati su proposta della Democrazia Cristiana e degli altri partiti;

Constatato che nella struttura prevista esso risponde al desiderio della stragrande maggioranza della popolazione tridentina;

dà la propria adesione di massima, in quanto si armonizza nella sostanza coi propri postulati.

Sussistendo tuttavia da parte della Democrazia Cristiana qualche riserva, in quanto non tutti gli emendamenti suggeriti furono accolti, chiede che gli stessi, secondo la prassi convenuta fra i partiti e movimenti, vengano inclusi nel verbale che accompagna il progetto in questione.

Osservazioni e proposte:

Art. 1 – al posto di «si costituiscono» sostituire con «sono costituite».

Art. 15 – comma II: aggiungere: «col quale potranno collaborare elementi distaccati della Polizia dello Stato e sottoposti disciplinarmente al governo della Regione».

Art. 19 – modificare: «i comuni sono autonomi nella misura che sarà stabilita dalla legge regionale: tale autonomia non sarà comunque inferiore a quella prevista dalla legge dello Stato».

Art. 27 – pur garantendo ai ladini il libero sviluppo culturale e tutte le tradizioni locali, non si ritiene opportuna la costituzione di tre Curie.
Dovrebbe bastare la sola Curia tedesca secondo lo spirito del patto di Parigi.

Titolo VII: Dovrebbe, a nostro avviso, essere integrato con l'elencazione delle competenze che risulteranno accordate alla Regione in via esclusiva e integrativa. Tali competenze sono quelle concordate col Partito Repubblicano e da esso proposte.

Art. 31 – escludere il diritto di revoca.

Affermato il principio e la procedura per eventuali modifiche dello Statuto, tutto ciò che concerne la democrazia diretta dovrebbe essere regolato in sede di Assemblea regionale.

Art. 38 – Pur affermando l'opportunità, anzi la necessità, che sia riservata alla Regione la potestà di regolamentare le leggi dello Stato, la formulazione del comma 1.) dell'art. 38 sembra, o eccessiva nell'ampiezza, o imprecisa.

f.to: Il Segretario politico provinciale Prof. Renzo Helfer

Partito Repubblicano Italiano
Federazione Regionale Tridentina
Via Malpaga 3

Il P.R.I., partecipando alla comune fatica dei partiti e dei movimenti trentini, della stesura del presente statuto per l'autonomia regionale, presenta le sue proposte di emendamento, e precisa di aver voluto far opera di collaborazione amichevole, pur riservandosi ampia libertà di definire e sostenere in qualsiasi ulteriore sede, sul piano politico e tecnico, i propri postulati in ordine al problema dell'autonomia.

Osservazioni:

Art. 1 – Modificare come segue: nell'ambito della Repubblica democratica italiana i territori delle province di Bolzano e Trento (che saranno soppresse assieme alle rispettive Prefetture)... si costituiscono in Regione autonoma, con capoluogo Trento.

Il nome della Regione sarà deciso dalla I Assemblea legislativa regionale.

Art. 6 – Il Presidente della Regione deve essere il capo dell'esecutivo, qual'è [sic] in tutte le organizzazioni statali e regionali a noi note. Per ciò si propone di sopprimere il II capoverso e di aggiungere alla fine dell'art. quanto segue: «Il Presidente della Giunta è il Presidente della Regione».

Art. 15 – Al I capoverso sostituire: i servizi di polizia della Regione sono affidati ad un Corpo di Polizia regionale. Il Governo della Regione potrà richiedere, al Governo nazionale, la cooperazione temporanea o permanente della Polizia dello Stato, salvi in proposito opportuni accordi. La Polizia Statale operante nella Regione dipende direttamente dal Governo regionale, per quanto attiene compiti esaurientisi nell'ambito della Regione stessa, mentre per scopi trascendenti gli interessi ed i fini regionali, potrà agire indipendentemente, specie per quanto attiene la polizia criminale ed i servizi speciali di Stato.
Al III capoverso sostituire: nei casi di emergenza il Presidente può richiedere l'intervento temporaneo delle Forze Armate dello Stato, con l'obbligo però di chiedere, senza dilazione, la ratifica da parte dell'Assemblea.

Art. 21 – È necessario definire materialmente e regolare giuridicamente le funzioni e i poteri dei Consigli Distrettuali e degli uffici distrettuali, coordinandoli con l'intera struttura regionale. È impossibile in sede di critica analitica, configurare opportunamente i due organismi, i rapporti fra essi e gli altri della Regione, perché nello schema in esame, difetta un qualsiasi profilo degli istituti, che valga ad orientare sugli intendimenti dei compilatori del progetto. Per lo meno le grandi linee dell'organizzazione distrettuale devono essere definite in sede di statuto.

Art. 25 – La norma è troppo rigida: in pratica non sarà possibile osservarla: è opportuno temperarla interpolandovi un «ove possibile».

Art. 27-28 – Il sistema delle Curie plurime appare tecnicamente e praticamente inattuabile. Basti riflettere che si avrebbero ben quattro poteri legislativi, quattro poteri esecutivi (art. 28) e quattro bilanci, vale a dire un apparato elefantiaco. Si rileva altresì che l'attribuire il controllo di legittimità sulla legislazione curiale all'Assemblea regionale, conferisce all'Assemblea, che è un organo legiferante sullo stesso piano delle Curie, poteri di controllo estranei alla sua natura istituzionale e che se mai dovrebbero spettare alla Corte Costituzionale della Repubblica.

Si rileva comunque che un controllo di legittimità su leggi è estraneo alle linee generali dello schema di Statuto, che si impernia sul concetto della impugnabilità innanzi la Corte Costituzionale (art. 39). Tecnicamente sembra poi incompatibile che il controllo possa essere esercitato da un organo cui partecipano gli stessi membri dell'istituto controllato.

Il problema generale del titolo IV si potrebbe forse risolvere con l'istituzione d'un'unica Curia tedesca, cui attribuire le competenze specificate nell'art. 27.

Art. 31 – Escludere: «e di revoca», in quanto il diritto di revoca potrà eventualmente essere oggetto di esame nella discussione del progetto di legge elettorale regionale.

Art. 37 – Non essendo stata accolta dalla Commissione dei 75 la struttura costituzionale federalista, al fine di evitare che si determinino in forma troppo ristretta i poteri della Regione, si ritiene opportuno precisare le materie riservate alla competenza regionale.

Alla Regione spetta la potestà legislativa, in armonia con i principi della Costituzione dello Stato, sulle seguenti materie:

1. Il proprio ordinamento e la propria legge elettorale in conformità al presente Statuto.
2. Diritto di pertinenza (incolato) alla Regione, diritto della iniziativa, referendum.
3. Regime degli enti pubblici della Regione, distretti, comuni: le loro circoscrizioni, le loro sfere di competenza, i loro compiti, il loro ordinamento e controllo, finanze regionali e locali.
4. Ordinamento degli uffici e degli enti regionali e dei loro dipendenti; stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione e degli enti locali.
5. Agricoltura e foreste, bonifica, sistemazione corsi d'acqua.
6. Usi civici, libri fondiari, ordinamento delle minori unità culturali e masi chiusi.
7. Giudici conciliatori e loro procedura.
8. Industria e commercio, ordinamento delle Camere dell'Industria, del Commercio e dell'Agricoltura; regolamento dell'esportazione ortofrutticola e vinicola e delle produzioni regionali e regolamento delle corrispondenti importazioni.

9. Urbanistica.
10. Lavori pubblici, eccettuate le grandi opere di interesse prevalentemente nazionale.
11. Miniere, cave, torbiere.
12. Acque pubbliche.
13. Pesca, caccia, parchi di protezione.
14. Credito agrario, fondiario, casse di risparmio, casse rurali, cooperative di produzione, di consumo e di lavoro.
15. Pubblica beneficenza, opere pie.
16. Turismo, industria alberghiera, case da gioco, tutela del paesaggio e del patrimonio artistico, toponomastica regionale.
17. Istruzione elementare e media, quest'ultima solo per il gruppo etnico tedesco, professionale, istituti agrari, stazioni sperimentali, biblioteche, accademie, musei.
18. Espropriazione per pubblica utilità.
19. Ordine pubblico e polizia regionale.
20. Ordinamento tributario ad eccezione dei monopoli in atto, dei dazi di frontiera e del lotto.
21. Trasporti e comunicazioni di interesse regionale.
22. Ordinamento sindacale.

Spetta pure alla Regione il potere legislativo sulle seguenti materie, per le quali è riservato alla legislazione dello Stato di stabilire i principi generali:

1. Disciplina del credito e assicurazioni sociali.
2. Previdenze sociali.
3. Rapporti di lavoro.
4. Trasporti e comunicazioni.
5. Igiene, sanità pubblica, assistenza sanitaria.
6. Annona.
7. Tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

Art. 38 – Sostituire: lo Stato può delegare alla Regione la formulazione di regolamenti per l'esecuzione di leggi di sua competenza.

Art. 30 – Escludere: «che è il Presidente della Corte di Appello». Membro del potere giudiziario non può assumere funzioni appartenenti ad altri poteri, nella specie a quello esecutivo.

Art. 48 – Il capoverso, modificare come segue: essa potrà inoltre rilasciare permessi per esportare prodotti agricoli e sovraproduzioni regionali, importando dall'estero i rispettivi controvalori con speciali facilitazioni da concordarsi con lo Stato per merci strettamente necessarie all'economia regionale.

Aggiungere: nessuna limitazione potrà imporre la Regione al libero scambio di merci e servizi fra la Regione stessa ed il rimanente territorio nazionale.

p. Il Partito Repubblicano italiano
f.to: Beppino Disertori

Partito Socialista dei Lavoratori Italiani
Federazione Provinciale di Trento
Via S. Trinità 24

All'art. 1 – «Nell'ambito della Repubblica Democratica Italiana, i territori delle province di Bolzano e di Trento (le cui Prefetture sono soppresse) e quelli già appartenenti alla Regione Tridentina, secondo i confini del 1919, sono costituiti in Regione Autonoma.

All'art. 4 – Il comma: … suffragio universale diretto e segreto col sistema proporzionale, ecc.

All'art. 6 – III comma: soppresso.

IV comma: … elegge inoltre dal suo seno …

All'art. 15 – IV comma: Nei casi di emergenza il Presidente può chiedere l'ausilio temporaneo delle forze armate dello Stato, salvo l'obbligo di chiedere l'approvazione di questa misura entro... da parte dell'Assemblea regionale.

All'art. 31 – soppressione dell'inciso «e di revoca».

All'art. 48 – aggiunta di un terzo comma, che potrebbe essere del seguente tenore: «Il Governo nazionale ed il Governo della Regione provvederanno mediante accordi a stabilire quali prodotti potranno essere importati

dall'estero in franchigia doganale come contropartita delle sovraproduzioni regionali.

Il Segretario provinciale
Dott. Carlo Destefani

Partito Socialista Italiano
Federazione Provinciale di Trento
Via A. Diaz 8

1. Si riconosce volentieri che lo Statuto denominato del «Trentino e del Tirolo del Sud», interpreta in larghissima misura, le aspirazioni autonomistiche di molta parte della popolazione trentina.
2. Si dà atto che il nominato Statuto contempla i seguenti capisaldi:
   a. Sostanziale unità regionale da Ala al Brennero.
   b. Garanzia effettiva dei diritti etnici della popolazione tedesca dell'Alto Adige.
   c. Ampiezza di competenze rivendicate dall'autonomia regionale.
   d. Metodo e garanzia di democrazia diretta.
   e. Autonomia tributaria, premessa e garanzia di ogni effettiva autonomia legislativa.
3. Si riafferma la necessità o almeno la convenienza che su tali capisaldi convergano i consensi espliciti di tutti i partiti e movimenti del Trentino, al di là di quelle che potrebbero essere variazioni puramente orientative e di natura tecnica e formale che ciascuno potrebbe suggerire con maggiore o minore larghezza se non fosse fin troppo evidente che la battaglia autonomistica nella sua fase imminente e conclusiva, verterà non su punti marginali e formali, ma su talune fondamentali esigenze.
4. Si fa richiamo ai suggerimenti di variazioni già a suo tempo inoltrati da questa Federazione, limitati volutamente nel numero e nella sostanza, perché più di tutto si postulava una confluenza di unanimi approvazioni, sia pure generiche nella sostanza ma importantissime in sede puramente politica.
5. Conseguentemente la Federazione Provinciale di Trento del Partito Socialista Italiano, riconferma il suo precedente atteggiamento di favore nei confronti dello Statuto in parola. Siccome però altri partiti non hanno creduto di limitare le loro variazioni e precisazioni, sacrificandole all'interesse di un auspicato fronte unico autonomistico delle genti

trentine, e al successo della causa comune, noi ci sentiamo in diritto e in dovere – in questa sede e in questo momento – di precisare con maggiore ampiezza su quali punti noi facciamo esplicite riserve, del resto già prima e altrove accennate se non sviluppate:

a. Sia in ogni caso salvaguardata la unità regionale Ala-Brennero.
b. Sia sottratta alla Regione la competenza esclusiva, o anche solo preminente, della scuola (salvo norme e adattamenti di natura ambientale).
c. Sia sottratta alla Regione la possibilità di escludere o pregiudicare localmente eventuali riforme strutturali deliberate sul piano nazionale nonché conquiste e stipulazioni nel mondo del lavoro che risultino più favorevoli di quelle locali.
d. Siano comunque garantiti tutti i diritti e tutti i doveri sanciti dalla Costituzione ai cittadini italiani, sul piano nazionale.
e. L'accettazione dello Statuto in parola non implichi l'impegno da parte nostra di accettare un regolamento elettorale che non sia quello a base proporzionale e a circoscrizioni le più ampie possibili.

6. Oltre a queste riserve, che potremmo chiamare o di sostanza o limitative, ci permettiamo, con l'occasione, di esprimere anche i seguenti suggerimenti di natura subordinata e le seguenti nostre preferenze e preoccupazioni:

a. Che per la provincia di Bolzano si usi, da noi trentini, la denominazione «Alto Adige» invece che «Tirolo del Sud».
b. Che le eventuali variazioni dello Statuto, richiedano l'approvazione del 65 per cento, al massimo, dei votanti, anziché il 70 per cento.
c. Che la capitale della Regione sia, in definitiva, Trento.
d. Che si lasci arbitro lo Stato di nominare il suo rappresentante in loco.
e. Che si eviti, nella sistemazione del nuovo Ente regionale, una soverchia moltiplicazione di organi e perciò una macchinosa, costosissima, paralizzante burocrazia locale in sostituzione di quella centrale da tutti deprecata.
f. Che in fatto di Curie etniche si prenda in considerazione, praticamente, solo quella tedesca e, su basi minori, quella ladina. I diritti etnici dell'elemento italiano, si devono intendere salvaguardati dalle leggi generali dello Stato e dallo Statuto regionale, senza bisogno di nuove particolari sovrastrutture a tale scopo.

g. Che l'accettazione dello Statuto in parola non impegni per sé sola gli aderenti a finalità federalistiche.

Tutto ciò espresso e precisato, la scrivente Federazione riconferma in via di massima l'adesione allo Statuto denominato del «Trentino e del Tirolo del Sud» nella sua sostanza e nella articolazione e auspica che ad esso si ispirino le imminenti decisioni in materia della Costituente.

f.to: Vincenzo Silvani
Reggente la Federazione

Sozial Demokratische Partei Suedtirols Landesleitung
Bolzano

Con molto piacere abbiamo ricevuto l'invito per eventuali proposte di modifica allo Statuto denominato «Statuto del Trentino e del Tirolo del Sud». Nel mentre facciamo presente che sin dal primo momento il nostro Partito, interpretando il desiderio della stragrande maggioranza della popolazione sudtirolese, portò alto il vessillo dell'autonomia provinciale, comunichiamo che pertanto in linea di massima condividiamo il punto di vista del Südtiroler Volkspartei. Volentieri disposti in proseguo [sic] di tempo a profondamente vagliare lo Statuto precitato, ci dichiariamo pronti a lealmente e sinceramente collaborare per il sempre maggior benessere delle nostre regioni.

Gradite fraterni saluti.

Il Presidente del Partito Socialdemocratico Sudtirolese
f.to: Lorenzo Unterkircher

Südtiroler Volkspartei

La Direzione del nostro Partito ha preso posizione nei riguardi del Progetto di Statuto per l'autonomia denominato «del Trentino e del Tirolo del Sud», come segue:

Avendo il S.T. Volkspartei presentato un proprio progetto di Statuto, deve confermare anzitutto che intende difendere e chiedere l'accoglimento del proprio Statuto. Ciò riguarda in ispecie la differenza fondamentale tra la autonomia separata per il S. Tirol, sulla quale dobbiamo insistere, e tra la autonomia regionale propugnata dall'ASAR.

Quanto al contenuto dell'autonomia stessa, confermiamo dall'altro canto, che lo Statuto denominato «del Trentino e del Tirolo del Sud» nei punti essenziali è conforme alla nostra proposta ed entro i limiti di questa identità di vedute saremo lieti di poterlo difendere insieme.

Il segr. Gen. della S.T. Volkspartei
Dott. Otto v. Guggenberg

18. Schema di provvedimento legislativo per la Regione costituente le provincie di Trento, di Bolzano e il mandamento di Cortina d'Ampezzo

(PLI - Südtiroler Demokratischer Verband, 17 aprile 1947)

Il testo è stato fornito da U. Corsini, unitamente ad una bozza preparatoria, sostanzialmente identica, che porta a margine note e osservazioni di pugno di Francesco Menestrina.

Di esse, la più rilevante riguarda l'abolizione dell'originario art. 30, che, prevedendo il mantenimento delle leggi statali in materia amministrativa salvo quanto stabilito dallo Statuto, era in contraddizione con l'art. 34.

Una copia in lingua italiana recante il timbro «Südtiroler Demokratischer Verband» e la scritta: «Traduzione del testo redatto in lingua tedesca» è nell'Archivio Storico della Camera dei Deputati, Regno, Consulta Referendum Costituente - Costituente cat. 12.

TITOLO I

Della Regione

Art. 1 – Il territorio delle Province di Trento, di Bolzano e del Mandamento di Cortina d'Ampezzo è costituito in regione autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità politica della Repubblica italiana, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

La città di Trento è capoluogo della Regione, la cui denominazione verrà definita nella prima tornata del Consiglio regionale. (Sono ammesse nell'uso locale le denominazioni: Trentino, Alto Adige e Südtirol).

Art. 2 – Il territorio della Regione sarà diviso in circondari amministrativi, ai sensi dell'art. 17.

TITOLO II

Organi della Regione

Art. 3 – Organi della Regione sono: il Consiglio regionale, la Deputazione regionale e il Presidente Regionale.

Art. 4 – (*Attribuzioni della Regione*). Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, il Consiglio regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

a. comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
b. igiene e sanità pubblica;
c. assistenza sanitaria;
d. istruzione elementare e postelementare di carattere agrario, artigiano e artistico;
e. disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
f. legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
g. annona;
h. assunzione di pubblici servizi;
i. utilizzazione delle acque pubbliche, miniere e torbiere, concesse alla Regione in conformità al presente Statuto;
l. sviluppo e tutela dell'agricoltura, istruzione agraria, consorzi agrari, bonifiche, regolamentazione degli usi civici, istituti fitopatologici, provvedimenti zootecnici;
m. tutela e sfruttamento delle foreste, sistemazione dei torrenti, compresa la istituzione di un corpo forestale a carico della Regione e dei comuni;
n. caccia, uccellagione, pesca, tutela della fauna e del patrimonio ittico;
o. imposte, tasse e contributi in genere a favore della Regione, dei Comuni e degli altri enti pubblici locali nei limiti di cui al titolo … del presente Statuto;
p. polizia di sicurezza locale e polizie amministrative;
q. tutela del paesaggio, turismo, industria alberghiera, movimento forestieri;
r. libri fondiari, ferma restando al riguardo la competenza della autorità giudiziaria dello Stato;
s. ordinamento delle Camere di Commercio;
t. regolamenti edilizi, piani regolatori;
u. tutte le altre materie che implichino servizi di prevalente interesse regionale;
v. legislazione dei «Masi chiusi».

Art. 5 – (*Consiglio regionale*). Il Consiglio regionale è costituito di cinquanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge vigente per le elezioni politiche dello Stato, che potrà venir modificata dal Consiglio regionale.

I Deputati rappresentano l'intera Regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di 5 anni.

Il nuovo Consiglio è convocato dal Presidente regionale entro tre mesi dalla detta scadenza.

Art. 6 – Il Consiglio regionale elegge nel suo seno per i propri lavori, il Presidente, un vicepresidente, i Segretari del Consiglio e le Commissioni permanenti, che designeranno entro due mesi dalla loro costituzione gli elementi tecnici consultori per le singole materie, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio regionale.

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica per mezza legislatura; nella prima metà il Presidente è eletto tra i Deputati del gruppo maggioritario e il Vicepresidente tra i Deputati del gruppo minoritario; nella seconda metà della legislatura avrà luogo il procedimento inverso.

Art. 7 – I Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nelle mani del consigliere anziano, alla presenza del rappresentante dello Stato, il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

Art. 8 – I Deputati non sono sindacabili per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione e per i voti dati nel Consiglio regionale.

Art. 9 – I Deputati hanno diritto d'interrogazione, d'interpellanza e di mozione in seno al Consiglio.

Art. 10 – Il Commissario di Stato, di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento del Consiglio regionale per persistente o grave violazione del presente Statuto.

Il Decreto di scioglimento dev'essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.

In tal caso l'ordinaria amministrazione della Regione è affidata a una Commissione straordinaria di cinque membri, nominata dal governo nazionale su proposta dell'Assemblea legislativa.

Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi.

Art. 11 – Il Presidente regionale, che è pure Presidente della Deputazione, e gli Assessori sono eletti dal Consiglio regionale nella sua prima seduta e nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti segreti dei Deputati.

La Deputazione regionale è composta del Presidente regionale, di 10 Assessori e sei Supplenti, eletti metà tra quelli del gruppo maggioritario e metà del gruppo minoritario; agli stessi spetterà il governo della Regione, vale a dire il potere esecutivo e l'alta sorveglianza di tutti i servizi amministrativi della Regione.

Art. 12 – Il Presidente regionale, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dall'Assessore da lui designato.

Nel caso di dimissioni, incapacità, o morte del Presidente regionale, il Presidente del Consiglio regionale convocherà entro 15 giorni il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente regionale.

Art. 13 – (*Funzioni del Consiglio regionale*). Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni trimestre e, straordinariamente, a richiesta di almeno 5 Assessori, o di almeno 15 Deputati.

Art. 14 – L'iniziativa delle leggi regionali, spetta al governo regionale e ai Deputati regionali. I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni del Consiglio regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali o degli organi tecnici regionali di cui all'art. 7.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dal Consiglio regionale sono emanate dal governo regionale.

Art. 15 – Le leggi approvate dal Consiglio regionale ed i regolamenti emanati dal governo regionale, non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente regionale e degli Assessori competenti in materia.

Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all'art. 29, comma 2; e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entrano in vigore nella Regione 15 giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa segnalazione espressa nella singola legge o nel singolo regolamento.

Art. 16 – Il Consiglio regionale ha diritto di iniziativa per la formulazione di progetti sulle materie di competenza degli Organi dello Stato che possano interessare la Regione, presentandoli alle Assemblee legislative dello Stato.

Art. 17 – Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione. In quella vece saranno istituiti i seguenti circondari: Bolzano, Borgo, Bressanone, Brunico, Cavalese, Cles, Mandamento di Cortina d'Ampezzo, Egna, Merano, Ortisei, Riva, Rovereto, Tione, Trento, Primiero.

L'ordinamento dei circondari e gli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

Art. 18 – L'ordinamento amministrativo di cui all'art. precedente sarà regolato sulla base dei principi stabiliti nel presente Statuto, dalla prima assemblea regionale.

Art. 19 – Il Consiglio regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.

L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato. All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

TITOLO III

Funzioni del Presidente della Giunta regionale

Art. 20 – Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre le funzioni esercitate in base alle precedenti disposizioni, svolgono nella regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui all'art. 4. Sulle altre non comprese in quest'articolo svolgono attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte al Consiglio regionale ed al Governo dello Stato.

Art. 21 – Il Presidente è capo del governo regionale e rappresenta la regione.

Con rango di Ministro può partecipare al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

Art. 22 – La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, lacuali ed aerei, che possono comunque interessare la Regione.

Art. 23 – I circondari istituiti a sensi dell'art. 17 eserciteranno le funzioni che verranno loro delegate dal Consiglio regionale al fine di un maggior decentramento amministrativo.

TITOLO IV

Organi giurisdizionali

Art. 24 – È istituita in Roma una Corte Costituzionale con 6 membri e 2 supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore Generale, nominati in pari numero dalla Assemblea legislativa dello Stato e da quella della Regione e scelti tra persone di speciale competenza in materia giuridica.

Il Presidente e il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Corte Costituzionale.

L'onere finanziario riguardante la Corte Costituzionale è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

Art. 25 – La Corte Costituzionale giudica sulla costituzionalità:

a. delle leggi emanate dal Consiglio regionale;
b. delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato rispetto al presente Statuto e ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione;
c. sulle questioni attinenti ai diritti delle minoranze.

Art. 26 – La Corte Costituzionale giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, su richiesta motivata del Consiglio regionale;

Art. 27 – Il Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso la Corte Costituzionale i giudizi di cui agli art. 25 e 26, e, in questo ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte del Consiglio regionale.

Art. 28 – Le leggi del Consiglio regionale sono inviate, entro 3 giorni dall'approvazione, al Commissario dello Stato, che entro i successivi 5 giorni può impugnarle davanti alla Corte Costituzionale.

Art. 29 – La Corte Costituzionale decide sulle impugnazioni entro 20 giorni dalla ricevuta delle medesime.

Decorsi 8 giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi 30 giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte della Corte Costituzionale sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate in testo bilingue nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO V

Del Tribunale amministrativo regionale

Art. 30 – Il Tribunale amministrativo regionale, con sede in Trento, è composto dal Presidente della Sezione Corte d'Appello o suo sostituto quale presidente, da 4 membri scelti dal Consiglio regionale fra persone particolarmente esperte nel diritto.

Due di esse devono appartenere al gruppo etnico tedesco.

Dei 4 membri uno è scelto tra i magistrati dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al settimo ed un altro tra i funzionari dell'amministrazione dell'Interno pure di grado non inferiore al VII.

Allorché si tratti di questioni contabili previste nel successivo art. 32, in luogo del magistrato dell'ordine giudiziario, fa parte del Tribunale l'Intendente di Finanza o il suo delegato. Detti funzionari otterranno l'assenso dei Ministri competenti.

Nella forma e con i criteri sopra indicati possono essere nominati membri supplenti.

Fino a quando non vengono emanate, con legge dello Stato, le norme per il procedimento davanti al tribunale amministrativo, si osservano, in

quanto applicabili, le disposizioni che regolano il procedimento davanti al Consiglio di Prefettura.

Art. 31 – È ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge:

1. contro i provvedimenti che ai termini delle disposizioni vigenti sono devoluti alla cognizione della G.P.A.;
2. contro i provvedimenti del Presidente regionale, della Giunta, delle Amministrazioni comunali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e degli Enti ed Istituti pubblici sottoposti od a tutela o vigilanza della Regione o dei Comuni, quando abbiano per oggetto un interesse di individui o di Enti morali, salvo che si tratti di materie spettanti alla competenza dell'Autorità giudiziaria o di altre giurisdizioni.

Art. 32 – Al Tribunale Amministrativo regionale sono devoluti i giudizi sui conti, i giudizi di responsabilità a carico degli amministratori e impiegati della Regione nonché tutte le controversie che ai sensi delle disposizioni vigenti sono di competenza dei Consigli di Prefettura.

Art. 33 – Il Tribunale amministrativo decide anche in merito alle controversie nelle quali, ai sensi delle disposizioni vigenti, il Consiglio di Stato e la G.P.A. decidono anche in merito e che riguardano gli Enti indicati all'art. 31.

Art. 34 – Sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale le controversie che, in base alle disposizioni vigenti, sono devolute alla competenza esclusiva della G.P.A. o del Consiglio di Stato e che riguardano gli enti indicati all'art. 31.

Art. 35 – Salvo quanto è disposto nell'art. seguente, avverso le decisioni del Tribunale amministrativo regionale, è ammesso gravame al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

I termini e le forme per il relativo giudizio di appello sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia di appello avverso le decisioni della G.P.A.

Art. 36 – Contro le decisioni del Tribunale amministrativo in materia di contenzioso contabile, è ammesso appello alla Corte dei Conti.

I termini e le forme per il relativo giudizio di appello sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia di appello alla Corte dei Conti avverso le decisioni del Consiglio di Prefettura.

TITOLO VI

Dei Giudici conciliatori

Art. 37 – Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il governo regionale in virtù di delegazione del Capo dello Stato, osservate le altre norme in materia stabilite dal Decreto 30 gennaio 1941 n. 12.

L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone indicate nel I° comma dell'art. 28 del precitato decreto dal presidente regionale.

Alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti del II comma del citato art. 28, provvede lo stesso Presidente.

Nei comuni del territorio della cessata Provincia di Bolzano e nei comuni e frazioni della zona mistilingue, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione occorre il requisito di adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Art. 38 – La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalla Giunta regionale.

TITOLO VII

Diritti e garanzie alle minoranze etniche

Art. 39 – Agli appartenenti ai gruppi minoritari è riconosciuto e confermato, col presente statuto, il pieno esercizio dei diritti di lingua, tradizione, costume e stampa. Le pubbliche amministrazioni regionali dovranno trattare e corrispondere con gli interessati nella lingua da essi usata nelle richieste.

Eventuali violazioni di tali diritti saranno sottoposte alla cognizione della Corte Costituzionale su ricorso dell'interessato da prodursi in carta libera.

Art. 40 – L'appartenenza ai gruppi etnici minoritari, da determinarsi secondo la lingua d'uso, dovrà essere dichiarata in iscritto dagli interessati in possesso del diritto di cittadinanza e dalla residenza nella regione, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente Statuto dinanzi al Sindaco del rispettivo Comune, o del Pretore del Mandamento o del notaio del rispettivo comune.

Ad ultimata operazione è fatto obbligo al Sindaco di ogni comune di compilare ed esporre per la durata di un mese, all'albo comunale tali liste di nazionalità. Contro le singole iscrizioni possono ricorrere sia l'interessato, sia qualsiasi cittadino residente nella Regione, al pretore del rispettivo Mandamento entro 15 giorni dalla pubblicazione. Il pretore, sentito l'interessato e fatti i debiti accertamenti, decide con giudizio inoppugnabile dandone comunicazione immediata all'interessato ed al comune per le eventuali rettifiche.

Art. 41 – (*Polizia*), Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede lo Stato. Il Presidente della Regione ha facoltà di proporre al Governo centrale, con richiesta motivata, la rimozione o il trasferimento fuori della regione di funzionari, impiegati e addetti alla polizia.

TITOLO VIII

Patrimonio e finanze

Art. 42 – I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato.

Art. 43 – Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione che non sono della specie di quelli indicati dall'art. precedente.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste che a norma di leggi in materia costituiscono oggi il demanio dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e le torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della regione coi loro arredi e gli altri beni destinati al pubblico servizio della Regione.

Art. 44 – I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

Art. 45 – Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli Enti regionali che siedono nella regione, sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

Art. 46 – Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede:

a. con l'imposizione da parte della Regione dei tributi erariali diretti ed indiretti ed altri di ogni genere e specie in conformità alle leggi fiscali emanate dallo Stato;
b. con l'imposizione di imposte e sovrimposte deliberate dalla Regione;
c. coi redditi patrimoniali della Regione; accertati, commisurati e riscossi anche con ordinamenti regionali.

Sulle entrate in cui alla lettera a) è riservato allo Stato il diritto di controllo. Da queste entrate la regione preleverà il fabbisogno per rifondere allo Stato le spese ordinarie da esso sostenute nell'interesse della Regione.

Art. 47 – Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi verrà determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a detta quota compete alla regione ed è riscossa dalla stessa nei modi e nelle forme di cui allo art. precedente.

Art. 48 – Il regime doganale della regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Le tariffe doganali per quanto interessano la regione e i relativi limiti massimi e convenzionali, saranno stabilite previa consultazione del governo regionale.

Art. 49 – Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato, hanno vigore anche nella regione finché permane il regime vincolistico sulle valute; un consorzio costituito dagli istituti di credito di carattere regionale costituirà camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni della regione, dalle rimesse degli emigranti e dal turismo.

Art. 50 – Il governo della regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

Art. 51 – (*Approvazione e modificazione dello Statuto*). Il presente Statuto sarà sottoposto all'approvazione della Costituente dello Stato ed entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Esso potrà essere modificato in appresso dalla regione con la procedura prevista per le modifiche della Carta Costituzionale,

TITOLO IX

Norme transitorie

Art. 52 – L'assunzione da parte della regione dei servizi e delle attività già appartenenti allo Stato e ad essa attribuiti o ad essa delegati, sono determinati in ordine di tempo, modo e misura da speciali convenzioni fra lo Stato e la Regione da approvarsi nei modi di legge.

Art. 53 – Al personale dello Stato e delle Province che passerà alle dipendenze della Regione e così per quello dei comuni che venisse assunto dalla Regione è riservato il diritto di permanenza e progressione nei ruoli organici di loro provenienza e conseguentemente la loro funzione presso gli organi regionali assumerà la forma di comando temporaneo, sempreché non preferiscano di passare definitivamente nei ruoli organici della regione con tutti i loro diritti acquisiti.

Art. 54 – Con separato provvedimento legislativo saranno emanate le norme per la elezione e la convocazione da parte del governo dello Stato del primo Consiglio regionale. Detta elezione avrà luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di cui sopra.

19. Testo della Commissione dei Sette

(novembre 1947)

Pubblicato in «La nostra autonomia», 11 novembre 1947 con il titolo: *Il testo dello statuto capestro – Lo Stato italiano uccide lentamente il nostro provato sincero sentimento nazionale.*

TITOLO I

Della regione «Trentino Alto Adige» e delle province di Trento e Bolzano

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 – Il territorio delle province di Trento e di Bolzano è costituito in regione, fornita di personalità giuridica, secondo i principi e le norme fissati nella Costituzione e nella presente Legge, ed assume la denominazione di Regione «Trentino-Alto Adige».

La Regione Trentino-Alto Adige ha come capoluogo la città di Trento. Essa ha un proprio confalone ed uno stemma approvati con decreto del Capo dello Stato. Restano ferme le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale.

Art. 2 – Nella Regione sono salvaguardate le caratteristiche etniche e culturali dei cittadini di lingua tedesca, ai quali è garantita una posizione di parità rispetto ai cittadini di lingua italiana.

Art. 3 – La Regione è costituita dalle province di Trento e Bolzano. La provincia di Bolzano comprende i comuni che attualmente fanno parte della provincia stessa, nonché i comuni di Bronzolo, Ora, Valdagno, Montagna, Trodena, Anterivo, Termeno, Cortaccia, Magre, Senale, S. Felice, Proves, Lauregno e la frazione di Sinablana nel comune di Rumo nella provincia di Trento.

Capo II

Delle funzioni della regione

Art. 4 – La Regione ha potere di emanare norme legislative che siano in armonia colla costituzione e con le leggi costituzionali dello Stato e rispettino gli obblighi internazionali e gli interessi della nazione e delle altre regioni, nelle seguenti materie:

1. organizzazione e funzionamento degli uffici regionali e ordinamento del personale ad essi addetto;
2. ordinamento degli Enti pubblici regionali;
3. regime urbanistico, regolamenti edilizi e piani regolatori dei comuni e delle province;
4. espropriazioni per pubblica utilità eseguite nell'interesse della regione o di Enti Pubblici minori;
5. lavori pubblici di interesse regionale;
6. contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dalla regione e dagli altri Enti Pubblici compresi nell'ambito territoriale o regionale;
7. miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
8. impianto e tenuta dei libri fondiari;
9. istruzione postelementare, professionale, artigiana e agraria;
10. sviluppo e tutela dell'agricoltura, del patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari, stazioni agrarie sperimentali;
11. assistenza contro le malattie;
12. ordinamento delle Camere di Commercio;
13. imposta di soggiorno, di cura e turismo e determinazione della quota spettante alla regione sulle riscossioni effettuate.

Art. 5 – La Regione Trentino-Alto Adige ha potestà di emanare norme legislative di integrazione ed attuazione delle disposizioni di legge della Repubblica, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:

1. ordinamento dei comuni e delle province;
2. istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
3. incremento della produzione industriale e delle attività commerciali;

4. istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica;
5. ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale;
6. comunicazioni e trasporti di interesse regionale;
7. piani regolatori della regione;
8. utilizzazione delle acque pubbliche;
9. assunzione diretta dei servizi di interesse generale e loro gestione a mezzo aziende speciali;
10. opere idrauliche della quarta e quinta categoria;
11. opere di bonifica.

Art. 6 – Nelle materie concernenti le assicurazioni e la previdenza sociale, la regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni relative a prestazioni regolate da leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.

Art. 7 – Le deliberazioni relative alle modificazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni sono adottate dal Consiglio Regionale, udito il parere dei consigli comunali interessati. In caso di pareri discordanti le deliberazioni stesse devono riportare il voto favorevole di due terzi dei consiglieri in carica. Tali modificazioni qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 8 – La Regione può creare istituti autonomi o agevolarne la costituzione. Le casse mutue malattia esistenti nella regione Trentino-Alto Adige che siano state fuse nell'istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori possono essere ricostituite dal consiglio regionale salvo i regolamenti dei rapporti patrimoniali.

Art. 9 – La Regione può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari, di aziende che svolgono operazioni regionale o locale, sentito il parere del Ministro per il Tesoro. L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento di sportelli bancari, di aziende che svolgono operazioni di credito anche in altre regioni è data dal Ministro per il Tesoro sentito il parere del Presidente della Regione.

Art. 10 – Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico deve essere sentito anche il parere del Governo della Regione.

Art. 11 – Nelle concessioni di grande derivazione da accordarsi a scopo idroelettrico, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il concessionario ha l'obbligo di fornire gratuitamente alla regione Trentino-Alto Adige, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, una quantità di energia pari ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua.

Per le concessioni a scopo idroelettrico già accordate all'entrata in vigore della presente legge e per quelle da accordarsi, i concessionari sono tenuti a fornire, con le modalità di cui al comma precedente, a prezzo di costo per usi domestici o per l'artigianato locale e per l'agricoltura, una quantità di energia nella misura stabilita dal comma precedente.

Per le forniture di energia elettrica a prezzo di costo, in mancanza di accordi tra le parti, il prezzo è determinato dal ministro per i lavori pubblici sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il governo regionale, tenuto conto delle caratteristiche della energia richiesta e comprese le quote per interessi e per ammortamenti.

Art. 12 – La disposizione del secondo comma dell'art. 11 non pregiudica l'esecuzione dei contratti di somministrazione d'energia elettrica conclusi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Capo III

Funzioni delle province

Art. 13 – Le province hanno potestà di emanare norme legislative nei limiti di cui all'art. 4 per le seguenti materie:

1. organizzazione e funzionamento degli uffici provinciali ed ordinamento del personale ad essi addetto;
2. toponomastica, fermo restando l'obbligo del bilinguismo nel territorio della provincia di Bolzano;
3. usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale;
4. manifestazioni artistiche locali;
5. tutela del paesaggio;

6. ordinamento delle minime proprietà culturali, anche con funzioni previste dall'articolo 847 del Codice Civile, ivi compreso l'ordinamento dei cosidetti «Masi Chiusi»;
7. sviluppo e tutela dell'artigianato;
8. case popolari;
9. porti lacuali;
10. fiere e mercati;
11. opere di pronto soccorso per calamità pubbliche.

Art. 14 – Le province hanno potestà di emanare norme legislative di integrazione ed attuazione delle disposizioni di legge della Repubblica per adattarle alle condizioni locali in materia di turismo ed industrie alberghiere, usi civici, caccia e pesca, foreste, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, polizia locale urbana e rurale.

Capo IV

Disposizioni comuni alla regione e alle province

Art. 15 – La maggioranza dei consiglieri appartenenti ad un gruppo etnico di minoranza, qualora ritenga che la proposta di un provvedimento legislativo possa ledere gravemente gli interessi del gruppo, ha facoltà di chiedere che si proceda ad una speciale votazione. In tal caso per l'approvazione del provvedimento è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri appartenenti al gruppo interessato. Qualora il consiglio regionale ritenga che non ricorrano gli estremi per far luogo alla votazione speciale prevista nel comma precedente, la maggioranza dei consiglieri del gruppo può ricorrere alla corte costituzionale entro 15 giorni dalla data della deliberazione.

Il regolamento interno del Consiglio regionale, di cui al successivo articolo 26, stabilisce le norme per la determinazione della appartenenza dei consiglieri ai gruppi etnici.

Art. 16 – Nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative che, in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla regione o dalla provincia.

Restano ferme le attribuzioni delle province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con la presente legge.

Lo Stato può, inoltre, delegare, con apposite leggi, alla regione, alla provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie dell'amministrazione dello Stato. In tal caso l'onere delle spese dell'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato. La delega delle funzioni statali, anche se conferita con la presente legge, potrà venire modificata o revocata con leggi ordinarie della Repubblica.

Art. 17 – Nella provincia di Bolzano e nei comuni di Salorno ed Egna della provincia di Trento, l'insegnamento nelle scuole materne e nelle scuole di istruzione elementare, postelementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, è impartito nella lingua materna degli alunni, preferibilmente da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca, è obbligatorio l'insegnamento della lingua italiana. Esso deve essere impartito da personale la cui lingua materna è l'italiano.

Art. 18 – La provincia di Bolzano ha la facoltà di istituire e gestire scuole elementari, postelementari, professionali e agrarie, per gli alunni del gruppo etnico tedesco. La stessa facoltà spetta alla provincia di Trento per i comuni di Egna e di Salorno.

Per l'ordinamento didattico delle scuole previste nei commi precedenti si applicano le disposizioni vigenti per altre scuole della regione ed il loro funzionamento è sottomesso alla vigilanza delle autorità scolastiche competenti. Le modalità e i limiti di applicazione di questa disposizione saranno stabiliti nelle norme di attuazione.

Art. 19 – I presidenti provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, di spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri, girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni 18 e di meretricio.

Le altre attribuzioni che le leggi vigenti devolvono al prefetto, sono affidate ai questori.

Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.

TITOLO II

Degli organi regionali e provinciali

Capo I

Del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali

Art. 20 – Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta regionale e il presidente regionale.

Art. 21 – Sono organi della provincia; il consiglio provinciale ed il presidente provinciale.

Art. 22 – Il consiglio regionale è costituito da 45 membri eletti con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto secondo la legge che verrà emanata dal consiglio regionale. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo può richiedersi il requisito della residenza nel territorio della regione per un periodo ininterrotto non superiore rispettivamente ad uno ed a tre anni.

Art. 23 – Il consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla costituzione della presente legge e dalle altre leggi dello Stato.

Art. 24 – Ciascun consiglio provinciale è costituito dai membri del consiglio regionale della rispettiva provincia.

Art. 25 – Il consiglio regionale dura in carica quattro anni e la sua attività è ripartita in sessioni biennali, tenute alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano. Alla scadenza del quadriennio i membri del consiglio restano in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti. Le elezioni per il nuovo consiglio sono indette dal presidente regionale due mesi prima della scadenza del quadriennio; la nuova assemblea è convocata dal presidente regionale entro un mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.

Art. 26 – I membri del consiglio regionale rappresentano l'intera regione e non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 27 – I membri del consiglio regionale, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano giuramento di essere fedeli alle istituzioni della repubblica e di esercitare con coscienza le funzioni inerenti al proprio ufficio, al solo scopo del bene inseparabile dello stato e della regione.

Art. 28 – Il consiglio regionale elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente e i segretari. Il presidente e il vicepresidente durano in carica un biennio. Nel primo biennio del funzionamento del consiglio regionale il presidente è eletto dai consiglieri appartenenti al gruppo etnico di lingua italiana e il vicepresidente tra i consiglieri appartenenti al gruppo etnico di lingua tedesca; nel secondo biennio il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti a quest'ultimo gruppo e il vicepresidente tra quelli appartenenti al primo gruppo. In caso di dimissioni o di morte del presidente, il consiglio regionale provvede all'elezione del nuovo presidente da scegliere dal gruppo etnico al quale apparteneva il presidente dimissionario o deceduto. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida sino allo scadere del biennio in corso. Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento. Le norme che disciplinano l'attività del consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno dallo stesso approvato.

Art. 29 – Il presidente e il vicepresidente del consiglio regionale che vengono meno ai loro doveri sono revocati dal consiglio stesso con una maggioranza di due terzi. A tale scopo il consiglio regionale può essere convocato d'urgenza in qualsiasi tempo su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica. Ove il presidente e il vicepresidente non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il consiglio regionale è convocato dal presidente regionale. Se il presidente regionale non convoca il consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del commissario del governo. Qualora il consiglio regionale non si pronunzi, si provvede ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 30 – Il consiglio regionale può essere sciolto, quando compie atti contrari all'unità nazionale o gravi violazioni di legge e quando nonostante l'invito fatto dal governo centrale non proceda alla sostituzione degli assessori o del presidente regionale che hanno compiuto analoghi atti o violazioni. Lo scioglimento è disposto, con decreto motivato dal presidente della repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su parere conforme del

senato adottato a maggioranza assoluta dei suoi membri con l'astensione dal voto dei rappresentanti della regione. Nei casi di assoluta urgenza lo scioglimento può essere pronunziato dal presidente della repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri udito il parere del consiglio di stato, salvo la ratifica del senato, che deve essere chiesta nella prima seduta successiva alla adozione del provvedimento. Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri dei quali uno di lingua tedesca, scelti fra i cittadini eleggibili al consiglio regionale. La commissione elegge nel suo seno il presidente, il quale esercita le attribuzioni del presidente della regione. Essa indice le elezioni del consiglio regionale entro due mesi dalla pubblicazione del decreto di scioglimento e adotta i provvedimenti di competenza della giunta regionale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia ove non siano ratificati dal consiglio regionale entro un mese dalla sua convocazione.

Art. 31 – Il consiglio regionale è convocato dal suo presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e in sessione straordinaria a richiesta del governo regionale o di almeno un quinto dei deputati, nonché nei casi previsti dal presente statuto.

Art. 32 – Il governo centrale può in ogni tempo richiedere il parere del consiglio regionale su qualsiasi argomento. Se a seguito di tale richiesta il presidente non convoca il consiglio regionale entro quindici giorni dalla richiesta si provvede ai sensi dell'art. 29.

Art. 33 – Nelle materie non appartenenti alla competenza della regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal presidente regionale al governo centrale per la presentazione al parlamento e sono trasmessi in copia al commissario del governo.

Art. 34 – Ai consigli provinciali si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, salvo per la provincia di Bolzano quanto è stabilito nei commi IV e V del presente articolo.

Nel primo biennio di attività del consiglio provinciale di Bolzano il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo etnico tedesco e il vicepresidente fra quelli appartenenti al gruppo etnico italiano; nel secondo il presidente è eletto fra i consiglieri appartenenti al gruppo etnico italiano e il vicepresidente fra quelli appartenenti al gruppo etnico tedesco.

Lo scioglimento del consiglio provinciale determina lo scioglimento del consiglio regionale.

Con il decreto di scioglimento sono nominate due commissioni: una per la provincia di Trento e l'altra per la provincia di Bolzano. La composizione della commissione per questa provincia deve adeguarsi alla effettiva consistenza dei gruppi etnici che costituiscono la popolazione della provincia stessa.

Capo II

Del governo della regione e della amministrazione provinciale

Art. 35 – Il governo della regione è costituito:

1. dal presidente regionale;
2. dalla giunta regionale.

Art. 36 – La giunta regionale è costituita dal presidente della regione che la presiede e da dieci assessori effettivi e sei supplenti. Il presidente e gli assessori sono eletti dal consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta. Il primo è eletto nella prima seduta di ciascun biennio e gli assessori nella prima seduta del primo biennio.

Art. 37 – Il presidente della regione e i membri della giunta regionale restano in carica finché dura il consiglio regionale, e dopo la scadenza di questo provvedono al solo disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del presidente della regione e dei componenti la giunta da parte del nuovo consiglio.

Gli assessori sono eletti fra gli appartenenti ai due gruppi etnici nella stessa proporzione secondo la quale i due gruppi sono rappresentati nel consiglio regionale.

Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive mansioni, tenendo conto del gruppo etnico al quale appartengono i sostituiti.

Il consiglio regionale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

Art. 38 – Il presidente della regione o gli assessori che non adempiano ai loro doveri sono revocati dal consiglio regionale con una maggioranza di due terzi.

Se il consiglio regionale non provvede, si fa luogo allo scioglimento del consiglio regionale ai sensi dell'articolo 30.

Art. 39 – Qualora per morte, dimissione o revoca del presidente della regione o degli assessori, occorra procedere alle loro sostituzioni, il presidente del consiglio regionale convoca il consiglio regionale, entro quindici giorni.

Se il presidente non provvede, si fa luogo allo scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 30.

Art. 40 – Il presidente regionale rappresenta la regione. Egli partecipa al consiglio dei ministri, con voto consultivo, nelle sedute in cui si discutono materie di specifico interesse per la regione.

Art. 41 – Il presidente della regione è preposto alle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, nell'esercizio delle quali si uniforma alle istruzioni del governo centrale.

Art. 42 – Il presidente della regione fa luogo alla ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi, con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino della regione.

Art. 43 – Il presidente regionale emana, con suo decreto, previa deliberazione della giunta regionale, i regolamenti del governo regionale.

Art. 44 – La giunta regionale è l'organo esecutivo della regione. Ad essa spettano:

1. la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio regionale;
2. l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;
3. l'amministrazione del patrimonio della regione nonché la eventuale gestione a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
4. le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni.

Art. 45 – Il governo della regione deve essere consultato ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei che interessino in modo particolare la regione.

Art. 46 – Il consiglio regionale può delegare al governo regionale la trattazione di provvedimenti legislativi.

Art. 47 – L'amministrazione provinciale è costituita:
1. dal presidente provinciale;
2. dalla giunta provinciale.

Art. 48 – La giunta provinciale è costituita dal presidente provinciale che la presiede, da quattro assessori effettivi e due supplenti eletti in seno al consiglio provinciale, nella prima seduta ed a scrutinio segreto.

Il consiglio provinciale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il presidente in caso di sua assenza od impedimento.

La composizione della giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi all'effettiva consistenza dei gruppi etnici che costituiscono la popolazione della provincia stessa.

Gli assessori supplenti della giunta provinciale di Bolzano sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo etnico al quale appartengono i sostituiti.

Art. 49 – Si applicano al presidente ed agli assessori provinciali le disposizioni degli articoli 37 e 39 in quanto compatibili.

Art. 50 – Il presidente o gli assessori provinciali che non adempiano ai loro doveri sono revocati dal consiglio provinciale con una maggioranza di due terzi.

Se il consiglio provinciale non provvede, si fa luogo allo scioglimento del consiglio provinciale.

Art. 51 – Il presidente provinciale ha la rappresentanza della provincia.

Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni.

Il presidente provinciale provvede alla ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della regione,

Art. 52 – Il presidente provinciale emana, con suo decreto e previa deliberazione della giunta provinciale, i regolamenti dell'amministrazione provinciale.

Art. 53 – Alla giunta provinciale spetta:

1. la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;
2. la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle provincie;
3. lo svolgimento dell'attività amministrativa riguardante gli affari d'interesse della provincia;
4. l'amministrazione del patrimonio della provincia nonché la eventuale gestione a mezzo di aziende speciali dei servizi pubblici di natura industriale o commerciale;
5. l'esercizio della vigilanza e della tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali;
6. le altre attribuzioni demandate alla provincia dalla presente legge o da altre leggi della Repubblica o della regione.

TITOLO III

Della approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali

Art. 54 – Con legge regionale è regolato l'esercizio dei diritti d'iniziativa e di referendum popolare in materia di interesse regionale col rispetto dei principi stabiliti dalla costituzione per le leggi della Repubblica.

Con legge regionale è regolato altresì il referendum su determinati provvedimenti amministrativi.

Art. 55 – I disegni di legge approvati dal consiglio regionale o da quello provinciale, sono comunicati al governo centrale e promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il governo stesso non li rinvii rispettivamente al consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi di altre regioni o con quelli di una delle due province della regione.

Ove il consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi membri, sono promulgati, ma non possono essere pubblicati prima di quindici giorni a decorrere dalla promulgazione stessa.

Alla pubblicazione non si fa luogo qualora il governo centrale li impugni, entro il termine predetto, per incostituzionalità o per violazione della presente legge.

Se una legge è dichiarata urgente dal consiglio regionale o da quello provinciale ed il governo centrale ci consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate al termine indicato.

Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal presidente della regione e dal presidente della provincia e sono vistate dal commissario del governo nella regione.

Art. 56 – Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel «Bollettino Ufficiale» della regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione salvo diversa disposizione della legge.

In caso di dubbi l'interpretazione delle norme ha luogo sulla base del testo italiano.

A cura del presidente della regione è inviata copia del Bollettino Ufficiale al commissario del governo.

Art. 57 – Nel Bollettino ufficiale della regione vengono altresì pubblicate in lingua tedesca, a cura del presidente della regione, le leggi ed i provvedimenti della Repubblica che interessano la regione, ferma la loro entrata in vigore a termini delle leggi generali della Repubblica.

Art. 58 – Le leggi approvate dai consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

TITOLO IV

Degli enti locali

Art. 59 – Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale delle minoranze etniche nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.

Art. 60 – Spetta allo stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della regione.

Art. 61 – L'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi salva l'osservanza dei principii generali che dovranno essere stabiliti da una legge regionale.

TITOLO V

Del demanio e dei beni patrimoniali indisponibili della regione

Art. 62 – Le strade, le autostrade, le strade ferrate, gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale che saranno determinati nelle norme di attuazione della presente legge, costituiscono il demanio regionale.

Art. 63 – Le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e regionali, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della regione.

Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.

TITOLO VI

Della finanza della regione

Art. 64 – Sono devoluti alla regione i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui redditi dei terreni e dei fabbricati situati nel suo territorio.

Con legge regionale può essere applicata una sorveglianza nel limite strettamente necessario a conseguire il pareggio del bilancio della regione.

Art. 65 – La regione può prendere visione delle operazioni di accertamento compiuto dagli organi finanziari dello Stato e fornire al riguardo dati ed informazioni.

Art. 66 – Sono devoluti alla regione i nove decimi del gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile prodotti nel suo territorio.

Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinati i criteri per la individuazione dei redditi prodotti nella regione, ai fini dell'applicazione del comma precedente.

Art. 67 – È devoluto alla regione l'importo dell'imposta governativa sul consumo dell'energia elettrica.

Art. 68 – Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella regione Trentino-Alto Adige accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della regione Trentino-Alto Adige i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.

Art. 69 – È stabilito a favore della regione un sovracanone nella misura di lire 0,10 per ogni Kwh. di energia elettrica prodotta e trasferita fuori della regione.
È soppressa nell'ambito del territorio della regione l'applicazione dell'art. 58 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 70 – I termini per l'applicazione dell'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che risultassero prescritti, sono riaperti a favore dei comuni e delle province a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 71 – È devoluta alla regione una percentuale del gettito del lotto, dei monopoli e delle tasse sugli affari, riscossa nel territorio della regione. La percentuale stessa è determinata ogni anno d'accordo fra il governo centrale e quello della regione.

Art. 72 – Sono devoluti alla regione i proventi delle tasse ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.

Art. 73 – I comuni, le province e la regione hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare.

Art. 74 – I bilanci predisposti dalla giunta regionale ed i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa, sono approvati con legge del consiglio regionale.

L'approvazione dei bilanci deve avvenire non più tardi del mese di gennaio di ogni anno.

Art. 75 – Alle province ed, eventualmente, ai comuni è assegnata annualmente una quota dei proventi regionali. La quota d'integrazione deve essere tale da adeguare le finanze degli enti stessi al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge.

Art. 76 – La regione ha facoltà di autorizzare con legge aumenti di imposte, di tasse e di contributi, comprese le imposte di consumo spettanti ai comuni e alle province nonché le eccedenze delle sovraimposte fondiarie nella misura necessaria a conseguire il pareggio dei bilanci.

Art. 77 – Fino a quando negli scambi prodotti con l'estero sono consentite le compensazioni private, è in facoltà della regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il governo dello Stato e quello della regione.

Art. 78 – Il governo della regione ha facoltà di emettere prestiti nell'ambito della regione.

Art. 79 – Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella regione.

Lo Stato, tuttavia, destina per le necessità di importazione della regione una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.

TITOLO VII

Del rappresentante del governo centrale nella regione

Art. 80 – Il commissario del governo nella regione:

1. coordina in conformità alle generali direttive del governo lo svolgimento delle attribuzioni di spettanza dello Stato nella regione e vigila sull'andamento dei rispettivi uffici salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;

2. vigila sull'esercizio da parte degli organi della regione, delle province e degli altri enti pubblici locali, delle funzioni ad essi delegate e comunica gli eventuali rilievi al presidente regionale o provinciale;
3. compie gli atti attualmente demandati al prefetto in quanto non siano affidati dal presente statuto o da altre leggi ad organi dell'amministrazione regionale o ad altri organi dello stato.

Art. 81 – Il commissario del governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico del quale risponde verso il ministro per l'interno.

A tal fine egli può anche disporre delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate a termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al ministero per l'interno.

TITOLO VIII

Degli organi giurisdizionali

Art. 82 – Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l'ordinamento che verrà stabilito con legge della repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della regione.

Art. 83 – Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e vice conciliatori, provvede il presidente regionale in virtù di delegazione del capo dello stato, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario.

L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario dal presidente regionale.

Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario provvede lo stesso presidente.

Nei comuni del territorio della provincia di Bolzano per la nomina a conciliatori, vice conciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione occorre la piena padronanza delle lingue italiana e tedesca.

Art. 84 – La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle giunte provinciali.

Art. 85 – Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.

TITOLO IX

Del controllo della corte costituzionale

Art. 86 – La legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la corte costituzionale per violazione della costituzione o della presente legge o del principio di parità fra i due gruppi etnici.

L'impugnazione può essere esercitata dal governo centrale o da cinquanta membri del parlamento nazionale, ovvero da diecimila elettori della repubblica.

La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei consigli provinciali della regione o da cinque mila elettori della regione; la legge provinciale da mille elettori della provincia o dall'altro consiglio provinciale della regione.

Art. 87 – Le leggi della repubblica possono essere impugnate dal presidente regionale su deliberazione del consiglio regionale per violazione del presente statuto entro un mese dalla pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale».

Il consiglio regionale può altresì deliberare che il presidente regionale faccia luogo alla impugnazione davanti al consiglio di stato dei regolamenti dello stato che ritenga abbiano violato la presente legge.

Copia dell'atto d'impugnazione deve essere inviata al commissario del governo a cura del presidente regionale.

TITOLO X

Dell'uso della lingua tedesca e del ladino

Art. 88 – Fermo restando il principio che nella regione Trentino-Alto Adige la lingua ufficiale è l'italiano, l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica

viene garantito da quanto in materia dispongono le norme contenute nella presente legge e nelle leggi speciali della repubblica.

Art. 89 – I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano possono usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale.

Gli organi e gli uffici, di cui al comma precedente, usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente. Ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del destinatario.

Art. 90 – Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.

Art. 91 – La regione è tenuta a garantire l'insegnamento in ladino nelle scuole elementari delle località ove esso è parlato.

Le province devono altresì rispettare la toponomastica, la cultura e le tradizioni delle popolazioni ladine.

TITOLO XI

Disposizioni integrative e transitorie

Art. 92 – Per le modificazioni della presente legge si applica il procedimento stabilito dalla costituzione per la legge di revisione costituzionale. L'iniziativa per la revisione appartiene anche al consiglio regionale.

Art. 93 – Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del titolo sesto e quelle dell'articolo 11 possono essere modificate anche con legge dello stato da emanarsi su concorde richiesta del governo centrale e di quello regionale, dopo un triennio dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 94 – Dalla entrata in vigore della presente legge cessa ogni onere d'integrazione dei bilanci dei comuni e delle province posto dalle leggi vigenti a carico dello stato.

Art. 95 – Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa la facoltà per le province e per gli altri enti pubblici, compresi nel territorio della regione, di applicare contributi di miglioria per le opere pubbliche da essi eseguite.

Art. 96 – Le materie riservate alla competenza legislativa della regione o della provincia sono regolate dalle leggi della repubblica fino alla emanazione di apposite norme da parte della regione o della provincia.

Art. 97 – Con legge della repubblica saranno stabilite le norme per la elezione e la convocazione da parte del governo centrale del primo consiglio regionale e dei primi consigli provinciali.

La prima elezione avrà luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento di cui al precedente comma.

Art. 98 – I prefetti delle province di Trento e Bolzano restano in carica con le attuali funzioni, fino alla costituzione del governo regionale e delle amministrazioni provinciali.

Art. 99 – Con legge della repubblica saranno emanate le norme integrative e di attuazione della presente legge.

19 bis. Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Alcide De Gasperi, e relazione accompagnatoria, inviata alla Presidenza dell'Assemblea Costituente con il testo definitivo della Commissione dei Sette

(15 dicembre 1947)

In Archivio Storico, Camera dei Deputati, Regno, Consulta Referendum Costituente - Costituente cat. 12.

Roma, 15 Dicembre 1947

All'On. Presidenza dell'Assemblea Costituente - Roma

Oggetto: Statuto speciale per l'ordimento autonomo della Regione Trentino Alto Adige.

A seguito dell'accordo intervenuto a Parigi il 5 settembre 1946 tra il Governo austriaco e quello italiano, riportato nell'allegato IV al Trattato di Pace, si rese necessario rivedere gli studi ed i progetti fino allora compiuti relativamente alla concessione di un ordinamento autonomo alla Regione Trentino Alto Adige. E ciò allo scopo di formulare uno schema di Statuto che tenesse conto dell'impegno assunto.

Nel frattempo, la Costituente aveva tracciato le norme fondamentali relative all'ordinamento autonomo regionale che non potevano non essere tenute presenti anche nell'elaborazione di Statuti speciali.

Il Governo ritenne perciò opportuno affidare tale colpito ad una speciale Commissione composta di parlamentari e di esperti scelti nelle seguenti persone: On.li Ivanoe Bonomi, presidente, Luigi Einaudi, Gaspare Ambrosini, Tomaso Perassi, Giovanni Uberti e Consiglieri di Stato Silvio Innocenti, relatore, e Antonio Sorrentino.

La Commissione, dopo l'elaborazione di un primo schema di Statuto, ha fatto luogo alle consultazioni volute dall'accordo di Parigi come è riferito nell'allegata relazione; a seguito di che ha apportato sensibili modificazioni all'anzidetto schema che oggi ha presentato al Governo nella sua veste definitiva.

Il progetto corrisponde all'indirizzo del Governo che, pertanto, lo rimette, unitamente alla relazione, a codesta On. Presidenza per l'approvazione.

F.to Degasperi

Relazione per l'on. Presidente del consiglio dei ministri in merito allo schema di statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige

1. – L'unito schema di legge costituzionale che determina lo Statuto speciale per la regione autonoma Trentino-Alto Adige, predisposto dall'apposita Commissione Presidenziale, tende a realizzare l'esigenza di dare concreta esecuzione nel nostro ordinamento interno all'accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra il Governo italiano e quello austriaco e, al tempo stesso, di inquadrare la disciplina della materia nelle linee della nuova costituzione della Repubblica italiana, la cui elaborazione è stata di recente compiuta dall'Assemblea costituente.

La Commissione ha dovuto innanzi tutto affrontare il problema relativo alla scelta del mezzo più idoneo onde realizzare le garanzie che l'anzidetto accordo di Parigi ha inteso attribuire agli abitanti di lingua tedesca dei territori ai quali il presente Statuto si riferisce.

È opportuno riportare qui le clausole fondamentali dell'accordo:

1 – «I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano e dei comuni bilingui viciniori della provincia di Trento avranno assicurata una completa uguaglianza di diritti coi cittadini di lingua italiana, entro la cornice di particolari provvidenze dirette a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico degli elementi di lingua tedesca».

2 – «Le popolazioni delle sopra menzionate zone avranno garantito l'esercizio di un potere regionale autonomo legislativo ed esecutivo. La cornice entro la quale le anzidette provvidenze di autonomia saranno applicate, sarà stabilita in consultazione anche coi locali rappresentanti degli elementi di lingua tedesca».

2. – Innanzi tutto la Commissione ha ritenuto di escludere che l'attuazione delle garanzie così stabilite, importasse di necessità la costituzione in un ente territoriale autonomo del territorio della provincia di Bolzano e dei vicini comuni mistilingui della provincia di Trento. Una tale soluzione che avrebbe attribuita unità giuridica ai territori anzidetti, non poteva non avere riflessi politici, in relazione soprattutto al fatto che si consolidavano al limite dei confini dello Stato italiano le tendenze e le aspirazioni unitarie di gruppi etnici, che in un futuro non lontano avrebbero potuto essere pericolose per la stessa integrità dello Stato.

D'altra parte, la lettera e lo spirito delle clausole dell'accordo ora ricordato non importavano una tale soluzione, pur così caldamente vagheggiata da talune delle più accese correnti politiche locali.

L'Italia si è impegnata, con gli accordi ricordati, a garantire agli abitanti di lingua tedesca delle predette zone «completa uguaglianza di diritti» rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro di speciali provvidenze dirette a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico dell'elemento linguistico tedesco.

La clausola ha lo scopo di stabilire delle garanzie a favore dei componenti il gruppo etnico di lingua tedesca, per determinarne lo sviluppo culturale ed economico, ma non condiziona tali garanzie alla costituzione di un ente territoriale autonomo nella zona indicata.

L'impegno in sostanza è contenuto in una formula, che riecheggia quelle assai frequenti, inserite nei trattati di pace che seguirono l'altra guerra mondiale per attribuire particolari garanzie ai gruppi minoritari, compresi nell'ambito di taluni degli Stati vinti. In nessuna di tali formule di garanzia era prevista la costituzione di entità territoriali autonome.

L'attribuzione di un'autonomia territoriale integrale alla zona dell'Alto Adige non potrebbe nemmeno ritenersi fondata sulla base dell'art. 2 dell'accordo, per effetto della clausola che garantisce alla popolazione delle zone indicate l'esercizio di un potere regionale autonomo in materia legislativa ed esecutiva, le cui linee devono essere precisate in consultazione anche con locali rappresentanti degli elementi di lingua tedesca.

La Commissione ha considerato che tale autonomia costituisce uno strumento per il raggiungimento del fine, previsto all'art. 1, che consiste, come si è visto, nella tutela del carattere etnico e nello sviluppo culturale dell'elemento locale. Al conseguimento di un tale fine non è presupposto necessario la esistenza di un ente regionale autonomo. Come si desume dalla stessa dizione letterale della norma – la quale parla di «esercizio di un potere regionale autonomo» – non è prevista la istituzione di un ente territoriale, bensì si designa un organo, da trarsi dal gruppo, con il compito di esercitare, a garanzia degli interessi del gruppo stesso, l'anzidetto potere legislativo ed esecutivo.

Sulla base di cotesti rilievi, la Commissione ha creduto di non dover scindere l'entità territoriale Trentino-Alto Adige, in due nuclei ben distinti dal punto di vista territoriale e costituzionale ed ha ritenuto che non fosse in contrasto con lo spirito dell'accordo di Parigi la costituzione in un unico ente territoriale autonomo della Regione Trentino-Alto Adige. Natural-

mente questa unità regionale non poteva non avere caratteristiche speciali, giustificate dalla stessa struttura degli elementi onde si compone l'ente. Caratteristiche che, pur nell'ambito di un unitario complesso territoriale, emergono ed affiorano, sì che è parso necessario conferire una fisionomia particolare alla stessa entità regionale, ed agli enti autarchici (province di Trento e di Bolzano) in essa comprese.

Come questa concezione sia stata attuata si esporrà, a larghi tratti, tra breve.

La Commissione ha avvertito che la soluzione prescelta era l'unica che consentisse di accogliere, nel limite imposto dalla imprescindibile esigenza di tutela degli interessi unitari della Patria, le aspirazioni autonomistiche dell'Alto Adige. E l'ha accolta, non nascondendosi che il sistema così realizzato possa presentare degli inconvenienti. Infatti la struttura ed il funzionamento degli organi fondamentali della regione vengono in un certo senso condizionati alla struttura ed al funzionamento delle province in essa comprese; la distinta e proporzionata rappresentanza attribuita ai diversi complessi etnici può certamente costituire un elemento non del tutto favorevole al funzionamento celere e continuo delle Amministrazioni regionale e provinciale. Ma a parte il rilievo che lo Statuto rende sempre possibile la tutela degli interessi unitari dell'ente, attraverso l'esercizio del controllo dello Stato, cotesti eventuali svantaggi sono apparsi meno gravi di quelli che certamente sarebbero derivati dalla integrale attuazione della concezione autonomistica della quale si è detto.

Il presente progetto rappresenta il tentativo più compiuto e ponderato per conciliare le esigenze dell'unità nazionale con quelle delle popolazioni di lingua tedesca dell'attuale provincia di Bolzano e dei comuni limitrofi della provincia di Trento. Siffatte esigenze caratterizzano gli istituti fondamentali regolati dallo Statuto, le cui linee fondamentali potranno meglio valutarsi sulla base di questa premessa.

3. – L'affermazione del concetto unitario sopra indicato è contenuta nell'art. 1 dello schema in riferimento sia alla restante parte del territorio della Repubblica, sia al complesso unitario regionale che assume la denominazione «Trentino-Alto Adige» e che nell'art. 2 si dichiara composto delle province di Trento e di Bolzano.

Nell'ambito di quest'unità regionale si inquadra la parità di trattamento attribuita ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali (art. 2).

Per questa via viene a trasfondersi nell'ordinamento interno la garanzia assuntasi dallo Stato italiano nell'accordo di Parigi e viene a fissarsi il

principio fondamentale, che costituisce la direttiva della disciplina realizzata dal progetto.

Riflessi di codesta garanzia costituiscono alcune disposizioni di larga portata, tra le quali si può sin d'ora segnalare l'art. 12 dello schema, collocato nel capo relativo alle disposizioni comuni alla regione ed alle province, nel quale si stabilisce che i provvedimenti legislativi che possano ledere gravemente gli interessi di un gruppo linguistico, devono essere deliberati con il visto favorevole di due terzi dei consiglieri in carica.

Parità di trattamento che, in attuazione specifica degli accordi di Parigi, si realizza in ordine all'uso della lingua (art. 86-89), all'insegnamento (art. 16 e 17) e che, in ordine all'organizzazione degli uffici, trova applicazione negli articoli 25, terzo comma e nell'art. 23, relativamente alla nomina del presidente e del vice presidente dei consigli regionale e provinciale, nonché, tra gli altri, nell'art. 25 e 47 relativamente alla composizione della giunta regionale e provinciale, nell'art. 57 che concerne la costituzione degli organi degli enti locali, ecc.

4. – Come indice di questa tendenza, generalmente perseguita dallo schema, di conciliare il rispetto dell'unità dello Stato con la salvaguardia delle esigenze delle popolazioni di lingua tedesca, può segnalarsi la disciplina realizzata in materia di insegnamento.

Lo statuto garantisce infatti l'insegnamento elementare e secondario nella madre-lingua, che ormai da due anni scolastici, in applicazione del DLL 27 ottobre 1945 n. 775 e del D.P. 8 novembre 1946 n. 528, viene impartito agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco sia nella provincia di Bolzano che nei comuni mistilingui della provincia di Trento. La continuazione di questo trattamento é, nel provvedimento proposto, esplicitamente garantita dall'articolo 2 – dichiarazione di principio tanto assoluta quanto solenne – e dai punti 8 dell'art. 4 e 4 dell'art. 5 relativi alla potestà legislativa deferita in materia alla Regione, e dall'art. 15, relativo alle facoltà di ordine esecutivo espressamente riconosciute alla Provincia.

In base alle accennate disposizioni, la Regione Trentino-Alto Adige può legiferare in materia di istruzione postelementare, professionale ed agraria – cioé circa l'ordinamento, il funzionamento e i programmi di tutti quei tipi di scuole, la cui vitalità è soprattutto raccomandata alle iniziative locali – materia che è interamente disciplinata nella parte restante del territorio nazionale da leggi dello Stato. Le sole limitazioni a tale potestà legislativa sono costituite dal 2° comma dell'art. 16 dello schema, relativo

all'obbligo dell'insegnamento della lingua italiana come lingua dello Stato in tutte le scuole con lingua d'insegnamento tedesca e dal disposto dell'art. 89, relativo all'obbligo di garantire l'insegnamento del ladino, considerato ormai, secondo l'esempio della Svizzera, piuttosto lingua che dialetto, nelle scuole delle località in cui esso è parlato.

Quanto all'istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale e tecnica – cioè ai tipi di scuole la cui efficienza non solo comporta particolari oneri a carico dello Stato, ma implica la diretta responsabilità dello Stato di fronte a tutti i cittadini – lo Statuto demanda alla Regione la potestà di emanare «norme legislative di integrazione» per adattare le leggi della Repubblica «alle condizioni regionali», cioè, in prima linea alle particolari esigenze determinate dal carattere mistilingue della regione e dall'obbligo di impartire l'insegnamento nella lingua materna al gruppo etnico tedesco. Nella quale potestà, anch'essa limitata al 20° comma dell'art. 16 e dell'art. 89, non può non ravvisarsi – poiché nel restante territorio nazionale questa materia è di esclusiva competenza della legislazione statale – un ampio riconoscimento della consaputa sensibilità dei problemi educativi e dell'operoso spirito organizzativo dell'uno e dell'altro gruppo etnico della regione.

Ma per accordare alla provincia di Bolzano una ulteriore più specifica garanzia, l'art. 17 le assicura la facoltà di istituire, in aggiunta a quelle sia dell'una che dell'altra lingua amministrate dai Provveditori agli studi, scuole elementari, postelementari, professionali ed agrarie, per gli appartenenti al gruppo etnico tedesco. S'intende che tali scuole saranno, come le altre, disciplinate dalle medesime norme che Stato e regione, nei rispettivi limiti di competenza, avranno fissato per le scuole gestite dai provveditori, e saranno sottoposte alla loro vigilanza.

5. – Si può venire ad esaminare ora le funzioni della regione, circa le quali, è da segnalare innanzi tutto l'attribuzione ad essa di una potestà legislativa formale primaria, da esercitarsi «in armonia con la costituzione e con le leggi costituzionali dello Stato» e col rispetto degli «obblighi internazionali e degli interessi della nazione e delle altre regioni».

Le materie che costituiscono l'oggetto di tale funzione sono quelle che interessano direttamente la regione ovvero attengono alla disciplina nell'ambito della regione di istituti a carattere più generale (per es. espropriazione per pubblica utilità prevista nel n. 5 dell'art. 4).

Oltre codesta potestà legislativa primaria, alla regione è riconosciuta una potestà legislativa di integrazione ed attuazione delle leggi della Repub-

blica da esercitarsi però sempre nei limiti segnati alla funzione legislativa primaria (art. 5).

Il criterio, al quale si è ripetutamente fatto cenno, di dare riconoscimento alle specifiche esigenze del gruppo linguistico pur nell'ambito dell'unitaria entità regionale, ha portato alla conseguenza di attribuire una potestà normativa primaria anche alle province. Anche qui la facoltà di emanare norme giuridiche è in correlazione con il bisogno di soddisfare le particolari esigenze delle province stesse (art. 11) e lo stesso può dirsi rispetto alla facoltà legislativa di integrazione delle leggi statali previste dall'art. 12. L'esercizio di tale potestà legislativa, qualora sia in concreto attuata, sostituisce, relativamente al territorio della provincia, le norme emanate dalla regione, in quanto compatibili.

La determinazione dei poteri legislativi conferiti dallo schema alla regione ed alle province ha importanza anche all'effetto di stabilire le funzioni amministrative conferite agli enti territoriali ora indicati.

L'art. 15 infatti attribuisce a questi enti, nelle materie e nei limiti entro cui la regione e la provincia possono emanare norme legislative, le relative potestà amministrative che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato. Questa disposizione conferisce indirettamente, ope legis, un complesso di funzioni agli enti predetti, da stabilirsi sulla base del duplice limite segnato dall'attribuzione allo Stato delle materie relative secondo il preesistente ordinamento e dall'essere le stesse oggetto della potestà legislativa della regione e delle province.

Le attribuzioni amministrative conferite agli enti anzidetti si integrano con il conferimento, che la legge prevede, di altre speciali materie da parte dello Stato (art. 15 terzo comma). Il limite, anche in questo caso, è duplice: sostanziale, in quanto è costituito dall'oggetto della materia, che deve rientrare nell'ambito delle funzioni proprie dello Stato; formale, in quanto alla delega deve provvedersi per legge.

6. – Va segnalata, per completare i fugaci cenni fin qui svolti relativi alle potestà attribuite alla regione, la disciplina data alla materia delle acque pubbliche.

Anche qui lo schema ha dovuto procedere con estrema cautela, imposta dalle richieste locali intese ad attribuire alla regione un vero e proprio demanio idrico e dall'esigenza di non incrinare il principio fondamentale, accolto dal codice civile e recentemente sancito dalla Costituzione, dell'esclusiva titolarità dello Stato su tali beni.

Affermato il rispetto di tale principio, il progetto ha inteso di venire incontro nel miglior modo possibile alle richieste locali, sia concedendo alla regione la facoltà di presentare proprie osservazioni in ordine alle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sino alla emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici; sia attribuendo all'ente la potestà di ricorrere al tribunale superiore delle acque avverso il decreto di concessione e di proroga, sia infine consentendo al presidente della regione o ad un suo delegato di partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali si esaminino le richieste di concessioni (art. 9).

Alla tutela degli interessi locali si ispira ancora la disciplina delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, in quanto è assicurata la corresponsione di non trascurabili aliquote di energia per i servizi pubblici, per gli usi domestici per l'artigianato locale e per l'agricoltura della regione (art. 10, commi 1, 2 e 3).

Inoltre alla regione è riconosciuto un diritto di preferenza, a parità di condizioni, nell'attribuzione della concessione.

Questa disciplina di largo favore si completa con la devoluzione alla regione di proventi derivanti dalla utilizzazione delle acque, alcuni dei quali già di pertinenza dello Stato, altri di nuova istituzione (artt. 65-68).

7. – La disciplina relativa agli organi regionali e provinciali (consiglio, giunta e presidente) si inseriscono nella normativa della materia che si è indicata, in quanto a questi organi è affidato l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative attribuite ai predetti enti territoriali.

Senza diffondersi in dettagli, è opportuno qui segnalare la disposizione dell'art. 23 che attribuisce ai membri del Consiglio regionale la rappresentanza dell'intera regione. Affermazione questa del criterio unitario che si riflette anche nell'esercizio delle funzioni rappresentative e che assume un particolare rilievo per l'effetto dell'automatica designazione al consiglio provinciale operata dall'appartenenza al consiglio regionale (art. 32).

L'attività dei consigli regionali e provinciali, intesa al perseguimento degli interessi degli enti rappresentati, non può peraltro superare alcuni limiti, posti nell'interesse degli enti stessi e dello Stato.

In conformità di quanto dispone la costituzione, gli artt. 27 e 33 prevedono la possibilità di scioglimento dei predetti consigli, qualora essi compiano atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituiscano le giunte o il loro presidente che abbiano compiuti analoghi atti o violazioni.

Lo scioglimento dei consigli può essere altresì determinato da ragioni di sicurezza nazionale o dalla impossibilità di funzionamento per dimissioni o per la mancata possibilità di formare una maggioranza.

Il provvedimento di scioglimento, attesa la sua gravità, deve essere adottato con decreto motivato del Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita, salvo i casi di urgenza, una commissione di deputati e di senatori costituita secondo modalità stabilite dalla legge.

La cennata composizione del consiglio provinciale che è data dai membri del consiglio regionale della rispettiva provincia, produce la conseguenza che lo scioglimento di un consiglio provinciale determina lo scioglimento del consiglio regionale (art. 53, 30 comma).

Si è già rilevato all'inizio di queste note illustrative che ciò costituisce un inconveniente nella struttura e nel funzionamento del sistema. Inconveniente, peraltro, inevitabile, ove si accolgano le premesse dalle quali muovono i criteri ispiratori del presente progetto, che fa degli organi provinciali, rappresentativi degli abitanti di ciascuno di tali enti autarchici, il perno per la tutela dei gruppi etnici del territorio al quale si riferisce il presente Statuto.

La disciplina degli organi si chiude, nel progetto, con la previsione degli organi del governo della regione. L'art. 34 li indica nel presidente e nella giunta regionale, che sono emanazione del consiglio regionale.

Caratteristica è la figura del presidente della regione, il quale, oltre ad essere l'esponente più alto del potere esecutivo regionale, è altresì organo dello Stato in quanto gli è attribuito dall'art. 40 l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione. Questa qualità spiega la subordinazione gerarchica del presidente, nell'esercizio delle indicate attribuzioni, al governo centrale, del quale deve attuare le direttive.

La disciplina degli organi delle Amministrazioni provinciali (presidente e giunta provinciali) che sono emanazione del consiglio provinciale, non dà luogo a particolari rilievi, che non siano quelli già svolti nell'esposizione che precede.

A completamento della materia relativa agli organi, è opportuna qualche osservazione sul rappresentante del governo centrale nella regione, il quale, pur non essendo – come è ovvio – un organo della regione, rappresenta lo Stato in essa. Il Commissario del Governo si pone sostanzialmente come un organo di propulsione e di controllo, in quanto coordina lo svolgimento delle attribuzioni di spettanza dello Stato nella regione e nella provincia e vigila sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie. Tuttavia può assumere la veste di or-

gano dell'amministrazione attiva, in quanto gli sono devolute le attribuzioni demandate al prefetto, che non siano demandate dallo Statuto o da altre leggi ad organi dell'Anministrazione regionale o ad altri organi dello Stato. Funzioni di amministrazione attiva che si completano nel mantenimento dell'ordine pubblico, del quale il commissario risponde verso il governo.

A questo riguardo conviene rilevare che lo schema, mentre non è stato alieno di demandare ad organi degli enti locali competenza in materia di polizia (si possono qui ricordare l'art. 12 che conferisce alla provincia la potestà di emanare norme di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di polizia locale urbana e rurale e l'art. 18 che deferisce, quasi interamente, la polizia amministrativa ai presidenti provinciali i quali nell'esercizio di tali attribuzioni possono avvalersi anche degli organi di polizia statale) non ha inteso rinunziare alla prerogativa fondamentale dello Stato, diretta alla tutela dell'ordine pubblico. Resta pertanto devoluta al commissario governativo codesta attribuzione, che si attua mediante l'esercizio della potestà di avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato e delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi nonché mediante l'adozione dei provvedimenti indicati nell'art. 2 della legge di pubblica sicurezza.

In ogni caso, lo statuto ha salvaguardato i poteri di polizia riconosciuti al ministero dell'interno in base all'ordinamento vigente. E con ciò ha concluso la disciplina della materia lasciando al predetto Ministero la valutazione degli interessi unitari e generali che può determinare l'adozione di provvedimenti particolarmente gravi, che non è parso opportuno devolvere al commissario del governo, organo gerarchicamente subordinato al Ministro per l'interno.

8. – I consigli regionale e provinciali sono inoltre gli organi, ai quali è demandato l'esercizio delle attribuzioni legislative che, come si è visto, sono conferite alla regione ed alla provincia. Lo Statuto al riguardo segue il criterio del più compiuto rispetto dell'autonomia, in quanto al Governo è data la possibilità di intervenire nell'esplicamento del potere legislativo, entro trenta giorni dalla comunicazione del disegno di legge al commissario governativo. Ma le attribuzioni del governo al riguardo non incidono mai nel procedimento di formazione della legge, bensì si esplicano attraverso rilievi da inviarsi ai consigli regionale o provinciali, secondo le rispettive competenze.

Tali rilievi (limitati all'eccesso di competenza, al contrasto con gli interessi nazionali, o di altre regioni, o di una delle province della regione) hanno

innanzi tutto una funzione sospensiva della promulgazione dei provvedimenti che ne sono oggetto ed hanno per effetto di rinviare gli schemi ai consigli che li hanno deliberati, i quali li possono nuovamente approvare a maggioranza assoluta. Dopo di che, tali schemi sono promulgati ed entrano in vigore, a meno che il governo non li impugni per incostituzionalità innanzi la Corte Costituzionale o, nel merito, per contrasto di interessi innanzi al Parlamento.

Nel caso che i consigli dichiarino urgente la legge, con il consenso del governo centrale, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini ora indicati.

In conformità di codesti principi, diretti a garantire, come si disse, nel miglior modo l'autonomia della regione e delle province, è la disposizione dello schema che demanda ai presidenti della regione e della provincia la promulgazione delle leggi regionali o provinciali ed al commissario del governo il visto su di essi, che, com'é chiaro, non si pone come elemento costitutivo del procedimento.

9. – La disciplina relativa al demanio, ai beni patrimoniali indisponibili ed alla finanza della regione, attua in questi vari settori il concetto fondamentale dell'autarchia dell'ente e regola i rapporti che intercorrono al riguardo fra l'ente territoriale e lo Stato.

20. Disegno di legge costituzionale. Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

(Sottocommissione dell'Assemblea Costituente per gli Statuti regionali, presentato alla Presidenza il 27 gennaio 1948)

Il testo, che porta il n. 63 degli Atti Parlamentari, Assemblea Costituente è conservato in Archivio Storico, Camera dei Deputati, Roma, Consulta Referendum Costituente - Costituente cat. 12.

La Sottocommissione era composta dai deputati: Perassi, Presidente; Uberti, Segretario; Amadei, Ambrosini, Bordon, Bozzi, Castiglia, Cevolotto, Conci Elisabetta, Fabbri, Fuschini, Giolitti, Giua, Laconi, Lussu, Tosato, Villabruna; Uberti e Lami Starnuti, Relatori.

TITOLO I

Costituzione della Regione «Trentino Alto Adige» e delle province di Trento e di Bolzano

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 – Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle province di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

La Regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 2 – Nella Regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Art. 3 – La Regione comprende le province di Trento e di Bolzano. I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno,

S. Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magré, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano.

Capo II

Funzioni della Regione

Art. 4 – In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative su le seguenti materie:

1. ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
2. ordinamento degli enti para-regionali;
3. circoscrizioni comunali;
4. espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;
5. viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
6. miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
7. impianto e tenuta dei libri fondiari;
8. servizi antincendi;
9. agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali;
10. alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
11. caccia e pesca;
12. assistenza sanitaria ed ospedaliera;
13. ordinamento delle camere di commercio;
14. comunicazioni e trasporti di interesse regionale;
15. sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
16. contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dalla Regione e dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale;
17. turismo e industrie alberghiere.

Art. 5 – La Regione emana, su le seguenti materie, norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale:

1. ordinamento dei comuni e delle province;
2. istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
3. incremento della produzione industriale e delle attività commerciali;
4. ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale;
5. utilizzazione delle acque pubbliche;
6. assunzione diretta di servizi di interesse generale e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
7. opere idrauliche della quarta e quinta categoria;
8. opere di bonifica.

Art. 6 – Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.

Le casse mutue malattie esistenti nella Regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattie ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.

Le prestazioni di dette casse mutue agli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.

Art. 7 – Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8 – La Regione può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere regionale o locale, sentito il parere del Ministro del tesoro.

L'autorizzazione all'apertura ed al trasferimento di sportelli bancari di aziende, che svolgono operazioni di credito anche in altre regioni, è data dal Ministro del tesoro sentito il parere del Presidente della giunta regionale.

Art. 9 – Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termini, la Regione ha facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La Regione ha altresì facoltà di proporre ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato è invitato a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel comma precedente.

Art. 10 – Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, accordate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il concessionario ha l'obbligo di fornire gratuitamente alla Regione per servizi pubblici o qualsiasi altro pubblico interesse una quantità di energia pari al sei per cento di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi all'officina di produzione o sulla linea di trasporto ad alta tensione collegata con l'officina stessa nel punto più conveniente alla Regione.

Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, già accordate all'entrata in vigore della presente legge, e per quelle da accordarsi, i concessionari sono tenuti a fornire, con le modalità di cui al comma precedente, al prezzo di costo, per usi domestici, per l'artigianato locale o per l'agricoltura, una quantità di energia nella misura stabilita nel comma precedente.

Per le forniture di energia elettrica a prezzo di costo, in mancanza di accordi tra le parti, il prezzo è determinato dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Presidente della Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta e comprese le quote per interessi e per ammortamenti.

L'obbligo previsto nel secondo comma del presente articolo si adempie compatibilmente con l'esecuzione dei contratti di somministrazione di energia elettrica conclusi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

La Regione, a parità di condizioni, è preferita nelle concessioni di grande derivazione.

Il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni di grande derivazione, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Capo III

Funzioni delle Province

Art. 11 – Le Province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati nell'articolo 4, su le seguenti materie:

1. ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
2. istruzione postelementare e di avviamento professionale ad indirizzo agrario, commerciale ed industriale;
3. toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;
4. usi e costumi locali e istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale;
5. manifestazioni artistiche locali;
6. urbanistica e piani regolatori;
7. tutela del paesaggio;
8. usi civici;
9. ordinamento delle minime proprietà culturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del Codice civile, ordinamento dei «masi chiusi» e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
10. artigianato;
11. case popolari;
12. porti lacuali;
13. fiere e mercati;
14. opere di pronto soccorso per calamità pubbliche.

Art. 12 – Le Province emanano norme legislative su le seguenti materie nei limiti indicati nell'articolo 5:

1. polizia locale urbana e rurale;
2. scuole materne; istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica;
3. assistenza scolastica.

Capo IV

Disposizioni comuni alla Regione ed alle Province

Art. 13 – Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia.

Restano ferme le attribuzioni delle Province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.

Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.

Art. 14 – La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici.

Le province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.

Art. 15 – Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne e nelle scuole d'istruzione elementare, postelementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica è impartito nella lingua materna degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna.

Il provveditore agli studi di Bolzano deve avere la piena conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca e la sua assegnazione è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione sentito il parere del presidente della Giunta provinciale di Bolzano.

Per la gestione dei servizi relativi alle scuole di cui al primo comma e per la vigilanza sulle medesime sono assegnati al provveditorato agli studi di Bolzano un viceprovveditore nonché ispettori e direttori didattici la cui lingua materna sia la stessa di quella degli alunni.

Il gruppo linguistico tedesco deve essere rappresentato insieme con quello italiano nel Consiglio scolastico e in quello di disciplina per i maestri.

Nelle scuole con lingua d'insegnamento tedesca è obbligatorio l'insegnamento della lingua italiana impartito da docenti la cui lingua materna sia l'italiana.

Art. 16 – I Presidenti delle Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi e incomodi, di spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto e di meretricio.

Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Giunte provinciali si avvalgono anche degli organi di polizia statale.

Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.

Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.

Art. 17 – Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Giunta regionale e i Presidenti delle Giunte provinciali possono richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato.

TITOLO II

Organi della Regione e delle Province

Capo I

Organi della Regione

Art. 18 – Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente.

Art. 19 – Il Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale.

Il numero dei consiglieri regionali è in ragione di uno ogni quindicimila abitanti o frazione superiore a settemila e cinquecento abitanti, calcolati in base alla popolazione risultante dall'ultimo censimento secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

Il territorio della Regione è ripartito nei collegi provinciali di Trento e Bolzano.

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto non superiore a tre anni.

Art. 20 – Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle altre leggi dello Stato.

Art. 21 – Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni e la sua attività si svolge in sessioni biennali tenute alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.

Le elezioni per il nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale due mesi prima della scadenza del quadriennio; il nuovo Consiglio è convocato dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.

Art. 22 – I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera Regione.

Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 23 – I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione.

Art. 24 – Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, il vicepresidente ed i segretari.

Il Presidente ed il vicepresidente durano in carica un biennio.

Nel primo biennio del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vicepresidente tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; nel secondo biennio il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti a quest'ultimo gruppo ed il vicepresidente tra quelli appartenti al primo gruppo.

In caso di dimissioni o di morte del presidente del Consiglio regionale, il Consiglio provvede all'elezione del nuovo Presidente, da scegliere nel

gruppo linguistico al quale apparteneva il Presidente dimissionario o deceduto. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino allo scadere del biennio in corso.

Il vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 25 – Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.

Art. 26 – Il Presidente ed il vicepresidente del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.

A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato d'urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Ove il Presidente od il vicepresidente del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della Giunta regionale.

Se il Presidente della Giunta regionale non convoca il Consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del Commissario del Governo,

Qualora il Consiglio regionale non si pronunci, si provvede ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 27 – Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Il Consiglio può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni o impossibilita di formazione di una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita, salvo i casi di urgenza, la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti fra i cittadini eleggibili al

Consiglio regionale. La commissione elegge nel suo seno il presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale. La commissione indice le elezioni del Consiglio regionale entro tre mesi ed adotta i provvedimenti di competenza della Giunta regionale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia ove non siano ratificati dal Consiglio regionale, entro un mese dalla sua convocazione.

In caso di scioglimento di un consiglio provinciale si procede ad elezione suppletiva dei consiglieri regionali della circoscrizione provinciale interessata.

I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consiglieri regionali fino all'elezione preveduta nel comma precedente.

Art. 28 – Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del Presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 29 – Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Giunta regionale al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al Commissario del Governo.

Art. 30 – La Giunta regionale è composta del presidente della Giunta regionale, che la presiede, e di assessori effettivi e supplenti.

Il Presidente e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della regione.

Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

Il Consiglio regionale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

Art. 31 – Il Presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finché dura il Consiglio regionale, e dopo la scadenza di questo provvedono

solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del presidente e dei componenti la Giunta da parte del nuovo Consiglio.

Art. 32 – Il Presidente della Giunta regionale o gli assessori che non adempiono agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale.

Se il Consiglio regionale non provvede, si fa luogo allo scioglimento del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 27.

Art. 33 – Qualora per morte, dimissione o revoca del Presidente della Giunta regionale o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio entro quindici giorni.

Art. 34 – Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione. Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.

Art. 35 – Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione conformandosi alle istruzioni del Governo.

Art. 36 – Il Presidente della Giunta regionale determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel bollettino della Regione.

Art. 37 – Il Presidente della Giunta regionale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

Art. 38 – La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano:

1. la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;
2. l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;
3. l'amministrazione del patrimonio della Regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
4. le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;

5. l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

Art. 39 – La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessino in modo particolare la Regione.

Art. 40 – Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.

Capo II

Organi della Provincia

Art. 41 – Sono organi della Provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il suo Presidente.

Art. 42 – Ciascun Consiglio provinciale è composto dei membri del Consiglio regionale della rispettiva Provincia; dura in carica quattro anni ed elegge nel suo seno il Presidente, il vicepresidente ed i segretari.

In caso di dimissioni o di morte del Presidente, il Consiglio provinciale provvede alla elezione del nuovo Presidente nella prima successiva seduta.

Il vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 43 – Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 21, 23, 25, 27 e 28.

Nel primo biennio di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca ed il vicepresidente fra quelli appartenenti al gruppo di lingua italiana; nel secondo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vicepresidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca.

Per la provincia di Bolzano la composizione della commissione preveduta nell'articolo 27 deve adeguarsi alla effettiva consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa.

Art. 44 – La Giunta provinciale è composta del Presidente che la presiede, di assessori effettivi e supplenti eletti in seno al Consiglio provinciale, nella prima seduta ed a scrutinio segreto.

Il Consiglio provinciale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia.

Gli assessori supplenti della Giunta provinciale di Bolzano sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

Art. 45 – Si applicano al presidente ed agli assessori provinciali le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33.

Art. 46 – Il Presidente della Giunta provinciale ha la rappresentanza della Provincia.

Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più Comuni.

Il Presidente della Giunta provinciale determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione.

Art. 47 – Il Presidente della Giunta provinciale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

Art. 48 – Alla Giunta provinciale spetta:

1. la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;
2. la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle Province;
3. l'attività amministrativa riguardante gli affari d'interesse provinciale;
4. l'amministrazione del patrimonio della Provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
5. la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali;

6. le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;
7. l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

TITOLO III

Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali

Art. 49 – I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al Commissario del Governo nella Regione e promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due Province nella Regione.

Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.

Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente della Giunta provinciale e sono vistate dal Commissario del Governo nella Regione.

Art. 50 – Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge.

In caso di dubbi l'interpretazione delle norme ha luogo sulla base del testo italiano.

Copia del bollettino ufficiale è inviata al Commissario del Governo.

Art. 51 – Nel bollettino ufficiale della Regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la Regione, ferma la loro entrata in vigore.

Art. 52 – Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 53 – La legge regionale regola l'esercizio d'iniziativa popolare e del referendum per le leggi regionali e provinciali.

TITOLO IV

Enti locali

Art. 54 – Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.

Art. 55 – Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della Regione.

Art. 56 – L'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.

TITOLO V

Demanio e patrimonio della Regione

Art. 57 – Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente Statuto costituiscono il demanio regionale.

Art. 58 – Le foreste di proprietà dello Stato nella Regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituicono il patrimonio indisponibile della Regione. I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella Regione sono trasferiti al patrimonio della Regione.

Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni indicati. I beni immobili situati nella Regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della Regione.

TITOLO VI

Finanza della Regione e delle Province

Art. 59 – Sono devoluti alla Regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.

Art. 60 – È devoluta alla Regione una percentuale del gettito del lotto, dei monopoli e delle tasse e imposte sugli affari, riscosso nel territorio della Regione. La percentuale stessa è determinata ogni anno d'accordo fra il Governo e il Presidente della Giunta regionale.

Art. 61 – È devoluto alla Regione l'importo dell'imposta governativa sul consumo dell'energia elettrica e del gas, e dei diritti erariali sui biglietti dei cinematografi e dei pubblici spettacoli.

Art. 62 – Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella Regione, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della Regione i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.

Art. 63 – La Regione può stabilire un'imposta, in misura non superiore a lire 0,10 per ogni chilowatt-ora di energia elettrica prodotta nella Regione.

È soppressa, nell'ambito del territorio della Regione, l'applicazione dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 64 – La Regione può stabilire un'imposta di soggiorno, cura e turismo.

Art. 65 – La Regione ha facoltà di istituire con legge tributi propri in armonia coi principi dei sistemi tributari dello Stato e di applicare una sovraimposta sui redditi dei terreni e fabbricati.

Art. 66 – La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie.

Art. 67 – Sono devoluti alle Province i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui redditi dei terreni e dei fabbricati e sui redditi agrari.

Art. 68 – Sono devoluti alle Province i nove decimi del gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile prodotti nei loro territori.

Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinati i criteri per la individuazione dei redditi prodotti nella Regione, ai fini dell'applicazione del comma precedente.

Art. 69 – La Regione ha facoltà di autorizzare con legge aumenti di imposte, di tasse e di contributi, comprese le imposte di consumo spettanti ai comuni e alle Province, nonché le eccedenze delle sovrimposte fondiarie, nella misura necessaria a conseguire il pareggio dei bilanci.

Art. 70 – Allo scopo di adeguare le finanze delle Province al raggiungimento delle finalità all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, ad esse è assegnata annualmente dal Consiglio regionale una quota delle entrate tributarie della Regione in proporzione del gettito ricavato rispettivamente nel territorio delle due Province.

Al medesimo scopo la Regione può, in casi eccezionali, assegnare una quota di integrazione ai comuni.

Art. 71 – La Regione e le Province possono prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni. Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla Regione e alle Province i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite.

Art. 72 – La Regione, le province ed i comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare.

Art. 73 – I bilanci predisposti dalla Giunta regionale ed i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati con legge del Consiglio regionale.

Per l'approvazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data dal Ministero dell'interno.

Art. 74 – Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni ed a autorizzazioni dello Stato, è in facoltà della Regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo dello Stato e la Regione.

In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della Regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione da stabilirsi d'accordo fra il Governo centrale e la Regione.

Art. 75 – Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

Lo Stato, tuttavia, destina, per la necessità di importazione della Regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.

TITOLO VII

Rappresentanza del Governo nella Regione

Art. 76 – Il Commissario del Governo nella Regione:

1. coordina, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella Regione e vigila sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
2. vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle province e degli altri enti pubblici locali, delle funzioni ad essi delegate dallo Stato o comunica eventuali rilievi al Presidente regionale o provinciale;
3. compie gli atti già demandati al prefetto in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della Regione o ad altri organi dello Stato.

Art. 77 – Il Commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro dell'interno.

A tale fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.

TITOLO VIII

Organi giurisdizionali

Art. 78 – Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l'ordinamento che verrà stabilito con legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 79 – Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il Presidente della Giunta regionale in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario.

L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Giunta regionale.

Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente.

Nei comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Art. 80 – La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle Giunte provinciali.

Art. 81 – Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.

TITOLO IX

Controllo della Corte Costituzionale

Art. 82 – La legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.

L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.

La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione.

Art. 83 – Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Giunta regionale, su deliberazione del Consiglio regionale, per violazione del presente Statuto.

TITOLO X

Uso della lingua tedesca e del ladino

Art. 84 – Fermo restando il principio che nella Regione la lingua ufficiale è l'italiano, l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica viene garantito da quanto in materia dispongono le norme contenute nel presente Statuto e nelle leggi speciali della Repubblica.

Art. 85 – I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano possono usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica amministrazione situati nella Provincia o aventi competenza regionale.

Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, delle province e degli enti locali può essere usata la lingua tedesca.

Gli organi e gli uffici, di cui al comma precedente, usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente. Ove sia avviata di ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del destinatario.

Art. 86 – Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.

Art. 87 – La Regione è tenuta a garantire l'insegnamento del ladino nelle scuole elementari delle località ove esso è parlato.

Le Province e i comuni devono altresì rispettare la toponomastica, la cultura e le tradizioni delle popolazioni ladine.

TITOLO XI

Disposizioni integrative e transitorie

Art. 88 – Per le modificazioni della presente legge si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio regionale.

Art. 89 – Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 10 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e della Regione.

La disposizione, di cui agli articoli 24 e 43, relativa al cambiamento biennale del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, può essere modificata con legge dello Stato alle condizioni previste nel comma precedente.

Art. 90 – Dopo un anno dalla costituzione del primo Consiglio regionale cessano le integrazioni dei bilanci dei comuni e delle province a carico dello Stato.

Art. 91 – I termini per l'applicazione dell'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, approvato con decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che risultassero prescritti, sono riaperti a favore dei comuni e delle Province, a partire dalla entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 92 – Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 93 – Con decreto legislativo, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno stabilite le norme per la elezione

e la convocazione, da parte del Governo, del primo Consiglio regionale e dei primi Consigli provinciali.

La prima elezione avrà luogo entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di cui al precedente comma.

Art. 94 – I Prefetti delle province di Trento e Bolzano restano in carica, con le attuali funzioni, fino alla costituzione della Giunta regionale e di quelle provinciali.

Art. 95 – Con decreto legislativo saranno emanate le norme di attuazione della presente legge.

Art. 96 – La traduzione in lingua tedesca della presente legge costituzionale concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige («Trentino-Tiroler Etschland») sarà pubblicata nel primo numero del bollettino ufficiale della Regione.

Art. 97 – La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

20 bis. Discussione del disegno di legge costituzionale: Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Assemblea Costituente, seduta pomeridiana di giovedì 29 gennaio 1948, presidente Terracini.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge costituzionale: Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. (63).

Ha facoltà di parlare il Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali, onorevole Perassi.

PERASSI, *Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali*. Onorevoli colleghi, non c'è bisogno di dire che lo Statuto che sta per essere esaminato dall'Assemblea Costituente presenta alcuni caratteri particolari sotto diversi riguardi: in primo luogo, a differenza di quanto è avvenuto per gli Statuti speciali di altre Regioni, non vi è in questa Assemblea, per circostanze indipendenti dalla volontà dell'Italia, una rappresentanza diretta elettiva di una parte della popolazione di quella Regione. Ma vedremo come di questa circostanza particolare sia stato tenuto conto.

La Commissione, che è stata investita di questo delicato problema, ha avuto come punto di riferimento per i suoi lavori, anzitutto, la Costituzione della Repubblica italiana e i principi fondamentali che in essa sono proclamati. È a questi principi che essa, in primo luogo, si è ispirata, nella redazione dello Statuto. Tra questi principi ve n'è uno che è iscritto nell'articolo 6; l'altro è iscritto nell'articolo 116 della Costituzione, il quale riconosce l'esistenza di condizioni particolari per il Trentino-Alto Adige e, sulla base di questo riconoscimento, afferma la necessità di dare a quella Regione un ordinamento speciale nel quadro della Costituzione.

Abbiamo anche tenuto presenti quelle che sono state le dichiarazioni solenni dell'Italia, alle quali l'Italia, come sempre, intende tener fede.

Una differenziazione del nostro lavoro rispetto ad altri statuti è stata anche questa: che anziché cominciare ab ovo, o cominciare in base ad un progetto elaborato da qualche organo locale (Consulta ecc.), la Commissione è stata investita di un progetto che è uscito dall'elaborazione di una Commissione nominata dal Presidente del Consiglio e composta di elementi tecnici ed anche di elementi politici, presieduta dall'onorevole Ivanoe Bonomi.

Questa Commissione lavorò intensamente e gettò le basi di quello che è il progetto che ora viene in esame.

Dicevo all'inizio che non vi è in questa Assemblea una rappresentanza diretta, elettiva della popolazione di una provincia di quella Regione. Il Governo, già per suo conto, tenne presente questa situazione e dispose che l'avanprogetto elaborato dalla Commissione ministeriale venisse fatto conoscere ai diversi Movimenti e Partiti di tutta la Regione, chiedendo a questi Movimenti e a questi Partiti di far conoscere il loro punto di vista. E la Commissione, dopo fatta questa consultazione, procedette ad un riesame del primo progetto.

Un metodo analogo è stato seguito anche dalla nostra Commissione. Noi abbiamo ricevuto, in una delle sedute dedicate a questo argomento, i rappresentanti di diversi Partiti della zona di Bolzano, i quali hanno fatto conoscere le loro osservazioni ed i loro desideri. Per quanto concerne i trentini, la loro rappresentanza diretta era qui, e in seno alla Commissione gli interessi trentini furono validamente fatti presenti da membri della Commissione stessa.

Con questa preparazione e con queste consultazioni, noi abbiamo proceduto nel nostro lavoro. Il risultato è consegnato nel progetto che vi sta dinanzi.

Un problema delicatissimo, derivante dalle condizioni caratteristiche della Regione considerata, si è imposto alla nostra attenzione come preliminare: quale struttura dare all'ente Regione Trentino-Alto Adige, che è contemplato nell'articolo 116 della Costituzione? Dopo lunga meditazione, esaminate le diverse possibili soluzioni, la Commissione si è decisa per questa soluzione: stabilita l'unità della Regione – punto già affermato in maniera assoluta dalla Costituzione – si è pensato di informare l'organizzazione di questa Regione a quello spirito democratico e di decentramento cui si ispira tutta la nostra Costituzione. Seguendo questo criterio, si è in concreto, costituita una Regione entro la quale vivono due province con una relativa autonomia: la provincia di Trento e la provincia di Bolzano. Fissata questa struttura, era necessario precisare quali fossero le funzioni della Regione, e quali quelle delle province. E anche qui abbiamo proceduto con molta cautela, tenendo conto dei desiderata esposti dalle diverse parti e siamo arrivati a fare una distribuzione di competenza legislativa ed amministrativa fra la Regione e le due province.

Di conseguenza, la provincia di Bolzano in particolare viene ad assumere, nel nostro progetto, entro l'orbita dell'unità regionale, una configurazione

giuridica tale da poter pienamente rispondere alle esigenze speciali che nascono dall'essere quella zona abitata da una popolazione composta di due gruppi linguistici.

Sorgeva poi quest'altro problema: istituendo una Regione che si snoda in due province, come dovranno essere gli organi destinati a far funzionare questi due enti? E qui ci siamo un po' ispirati a un concetto, direi quasi, di economia. Partendo dalla Regione, che costituisce l'ente che è la base della costruzione, abbiamo previsto l'istituzione di un Consiglio regionale, eletto a suffragio universale e col sistema proporzionale, sulla base di due collegi corrispondenti alle due province, e poi abbiamo stabilito che i consiglieri regionali eletti in ciascuna delle due province costituiscano rispettivamente il Consiglio dell'una e dell'altra, per modo che le stesse persone vengono utilizzate per compiere le due funzioni.

Questa, onorevoli colleghi, è la struttura fondamentale dell'edificio che abbiamo costruito. Io non entro in altri particolari, perché i due Relatori che hanno attivamente partecipato all'elaborazione di questo schema, daranno tutte le delucidazioni e gli schiarimenti necessari.

Vorrei soltanto concludere, domandando se questo lavoro nostro, ispirato ai concetti che ho indicato, può ritenersi tale da soddisfare le diverse esigenze che erano in gioco. Non spetta evidentemente alla Commissione di fare un apprezzamento del suo lavoro; la commissione però è lieta di comunicare all'Assemblea Costituente che un apprezzamento è stato dato. È un apprezzamento che è contenuto in due lettere che ieri mi sono state consegnate nella mia qualità di presidente della Commissione. Io chiedo il permesso al Presidente di darne lettura integrale.

«Roma, 28 gennaio 1948. Nella qualità di Presidente della 'Südtiroler Volkspartei', ringrazio anche a nome del gruppo di lingua tedesca dell'amabilità con la quale Ella e i componenti dell'onorevole Commissione hanno voluto ascoltare le osservazioni da noi esposte in merito allo schema di Statuto per l'ordinamento autonomo della Regione Trentino-Alto Adige predisposto dalla Commissione presidenziale. In particolare, esprimo tutta la mia soddisfazione e quella del gruppo che rappresento per la comprensione dimostrata nell'esame delle nostre osservazioni e per l'accoglimento di gran parte delle nostre principali richieste, sicché possiamo constatare un vivo compiacimento che l'accordo De Gasperi-Gruber, intervenuto a Parigi nel settembre 1946, per quanto riguarda il problema fondamentale dell'autonomia è ormai tradotto in realtà. Confidiamo che nell'applicazione dello Statuto si verrà a creare fra i gruppi linguistici delle nostre province

quell'atmosfera di reciproca fiducia e comprensione, tanto necessaria ai fini di una feconda collaborazione per lo sviluppo della Regione nell'interesse generale del Paese».

Questa lettera è firmata dal presidente della «Südtiroler Volkspartei» signor Erich Ammon e dal segretario generale dello stesso partito, dott. Otto v. Guggenberg.

A questa lettera si è interamente associato il segretario della «Sozialdemokratische Partei Südtirols», dottor Foglietti, il quale, anzi, oltre ad aver messo la sua firma a quel documento, ha indirizzato al Presidente della Commissione questa lettera:

«All'atto della chiusura dei lavori della Commissione per il coordinamento degli Statuti, è mio grato dovere esprimerLe, anche a nome del mio Partito, il più vivo ringraziamento per la sua obiettività e per la comprensione dimostrata nel risolvere la questione dell'autonomia alto-atesina».

«Sono certo che con l'autonomia testè approvata dalla Commissione da Lei presieduta, con tanta e rara competenza, la popolazione sudtirolese inizierà a sentirsi finalmente portata verso la Repubblica italiana con sinceri intendimenti di cittadini, liberi da qualsiasi preoccupazione per la salvaguardia dei loro diritti etnici».

«La prego, illustrissimo onorevole Presidente, di estendere il mio ringraziamento anche agli onorevoli deputati componenti la Commissione che, nell'elaborazione dello Statuto 'Trentino-Alto Adige' hanno saputo tradurre in formulazione statutaria gli ideali democratici cui si ispira la Costituzione della Repubblica Italiana».

Questo è il lavoro compiuto e queste sono le attestazioni che noi abbiamo ricevute. Nel prendere in consegna ieri queste dichiarazioni mi sono permesso, a nome della Commissione, di dire che noi, costruendo questo edificio, ci siamo ispirati a questa idea: che la libertà e gli istituti democratici sono gli strumenti migliori per assicurare una libera e pacifica convivenza anche fra elementi di diversa lingua ed origine.

Parlando ieri ai rappresentanti delle popolazioni di lingua tedesca dell'Alto Adige ho ricordato che vicino alla loro Regione c'è un paese che costituisce la dimostrazione storica sperimentale della verità di quel principio: il Cantone dei Grigioni, dove da secoli convivono insieme liberamente tedeschi, italiani e ladini.

È a quel principio – che ha avuto in Italia le più belle affermazioni attraverso gli scrittori del nostro Risorgimento – che noi ci siamo ispirati nel redigere lo Statuto, che raccomandiamo al voto dell'Assemblea. E pensiamo che le laboriose popolazioni di quella nobilissima Regione d'Italia, con la pratica degli istituti di libertà e di democrazia, che noi loro affidiamo, sappiano fare di quella Regione una delle migliori del nostro Paese! (*Applausi*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore.

UBERTI, *Relatore*. Il Presidente della Commissione, onorevole Perassi, ha illustrato la genesi di questo Statuto, per cui io credo che ai Relatori poco rimanga da dover dire, tranne che illustrare poi particolarmente – quando se ne tratterà – i vari punti e rispondere alle eventuali osservazioni e domande di chiarimento.

Una cosa anzitutto vorrei però rilevare: che questo edificio forma un complesso organico, che le pietre di questa costruzione si tengono l'una con l'altra. Non è possibile che intacchiamo un punto senza che tutto quanto l'edificio (con tante difficoltà e in situazione tanto delicata messo insieme) non possa più resistere.

Quindi è necessario che nelle discussioni da parte dell'Assemblea Costituente si tenga conto di questa situazione particolare.

Il Presidente della Commissione ha già esposto i tratti caratteristici di questo Statuto. Il suo concetto fondamentale è: realizzare, nello spirito di libertà e democrazia della nuova Costituzione, un vero autogoverno locale, così come con altissime affermazioni degli organi responsabili della Repubblica è stato dichiarato anche in consessi di carattere internazionale.

L'Unità della Regione Trentino-Alto Adige è alla base dello statuto; ma, insieme, è stata costruita, genialmente (io penso), un'autonomia nell'autonomia, per cui partendo da una fondamentale volontà di concordia, la provincia assume in questo Statuto una struttura diversa da quella delle altre province, ha una sua potestà, per quanto più limitata, di carattere legislativo. Si realizzano così in pieno non solo quelli che erano i voti delle popolazioni di lingua italiana di quella Regione, ma anche quelli delle popolazioni di altra lingua.

Vi è poi un altro punto che avrà forse impressionato qualche membro dell'assemblea: il passaggio dalla provincia di Trento a quella di Bolzano di alcuni comuni. È stata una necessità per potere applicare a questi comuni mistilingui, senza fare una più complessa costruzione, come quella ventilata

di una terza zona, le disposizioni particolari riguardanti il bilinguismo che saranno proprie della provincia di Bolzano.

Un altro punto interessante e caratteristico di questo Statuto è l'equilibrio che si è cercato di stabilire fra i due gruppi linguistici, per modo che siano rispettati i naturali diritti relativi alla lingua, agli usi ed ai costumi, per modo che ciascuno possa trovarsi come a casa sua, libero di disporre di quelle che sono le sue più profonde e naturali aspirazioni e per modo insieme che tanto nella Regione, che nella provincia, nessun gruppo possa sopraffare l'altro e sia equilibrata e garantita la posizione di tutti.

Circa il problema finanziario, lungo dovrebbe essere il discorso. Potrei esporre tutti i dati che sono alla base della proposta. Ma dirò una sola parola. Dirò che quell'articolo 8, approvato questa mattina relativamente allo statuto sardo, è in realtà mutatis mutandis, data la diversa situazione della Regione, anche perché in questo Statuto le scuole sono attribuite alla Regione, lo stesso per questo Statuto. Lo stesso principio logico che ha ispirato l'articolo 8 dello Statuto sardo, ha ispirato l'articolo corrispondente dello Statuto tridentino alto-atesino. Lo Statuto sardo in verità è stato elaborato sopra i principi che avevano presieduto alla costituzione dell'organizzazione tributaria e finanziaria della Regione; quello in esame fu elaborato primieramente in quella Commissione governativa che era presieduta dall'onorevole Ivanoe Bonomi e a cui partecipava anche il senatore Einaudi, per cui è stato possibile, con gli elementi più esatti e più concreti, raccolti attraverso l'intendenza di finanza di Bolzano e quella di Trento e attraverso l'accertamento di quelle che erano le spese che dallo Stato venivano scaricate sulla Regione, stabilire quello che era il bilancio necessario della nuova Regione ed i mezzi finanziari sufficienti per poter affrontarne la spesa.

Un'ultima questione assai delicata è quella del regolamento delle acque pubbliche. Problema assai importante e sensibile, particolarmente nella regione tridentino alto-atesina.

Questo problema fu affrontato con criterio di sano realismo, cioè si è cercato di tener conto di quello che è il problema nazionale, di arrivare alla massima utilizzazione di questo bene fondamentale di natura ed insieme di rispettare quelli che sono i naturali diritti della gente del sito. Qui è stato trovato, in pieno accordo con gli elementi tecnici dell'amministrazione centrale e attraverso la consultazione delle aspirazioni della Regione, un compromesso che non è un compromesso deteriore, ma che è forse la strada della soluzione radicale di quello che è il problema dei rapporti

fra Stato e Regione, in materia della concessione delle acque pubbliche. Cioè lasciare allo Stato lo strumento della concessione, e riconoscere alcuni diritti particolari alla Regione e alle province di quella Regione. Vi è poi un ultimo punto, ed ho terminato, perché è meglio che passiamo rapidamente alla discussione concreta degli articoli, ed è quello che riguarda la lingua. Anche su questo punto la lingua italiana rimane la lingua ufficiale, però l'uso della lingua tedesca è messo in tale posizione che si arriva veramente a un bilinguismo che ha dato piena soddisfazione agli elementi di lingue diverse da quella italiana, sia tedesca, che ladina.

Realizziamo con questa costruzione una tutela, un rispetto delle minoranze, che non si riscontra in alcun altro paese d'Europa. L'Italia attesta una saggezza politica che sarà di esempio in una Europa unita e democratica, che sarà la miglior difesa per le nostre minoranze al di là dei confini e per tutte le minoranze di altri paesi, per modo che ciascuno troverà nella saggezza italiana l'esempio di quello che dovrà essere fatto dove i popoli si trovano mischiati per diversa origine e per diversa lingua. (*Applausi*).

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. Non soltanto perché questa legge si fonda sopra una iniziativa presa ed elaborata dal Governo, ma soprattutto per la sua importanza di carattere politico ed internazionale, è doveroso che io aggiunga una parola. Tutti sanno che siamo sul terreno dell'applicazione degli accordi di Parigi: terreno, naturalmente, completamente indipendente, cioè ispirato alla sovranità dello Stato. Però, terreno che corrisponde a certe leggi morali di collaborazione, ed a certe direttive di buon vicinato che abbiamo affermato nell'accordo di Parigi. Una parte dell'accordo di Parigi riguardava specialmente i rapporti internazionali: e lo avete visto soprattutto nel testo del progetto di legge sulle opzioni, che è passato recentemente alla prima Commissione. Quello era un vero accordo tra Austria e Italia sul trattamento degli optanti, in base al noto accordo Hitler-Mussolini. Oggi, invece, siamo sul terreno della sovranità dello Stato. Tuttavia, lo spirito è unico; e lo spirito dell'accordo, anche per quel che riguarda l'autonomia amministrativa, è quello di trovare il modo di collaborazione e di cooperazione tra le due nazionalità, fra i cittadini italiani di lingua italiana e di lingua tedesca nella regione delle Alpi; problema, senza dubbio, molto complicato, contrariamente a quanto si affermava all'estero, ove si conoscevano poco i rapporti fra le popolazioni. Non è semplice perché la stessa espressione «Alto Adige» contiene un concetto:

una maggioranza di lingua tedesca, ma una minoranza relativamente forte anche di italiani.

Oltre a ciò, questa minoranza di lingua italiana è legata da aspirazioni e da interessi con la maggioranza della Venezia Tridentina, che è italiana. Da ciò una complicazione di rapporti, che ha condotto, come ha spiegato l'onorevole Relatore, alla necessità di trovare formule nuove e costruzioni non semplici. Vi sono poi diversi interessi economici che hanno reso ancor più complicato il problema. Ora, il compito era questo; mantenere l'impegno che si era preso a Parigi; assicurare, cioè, l'esercizio di un potere autonomo agli abitanti della zona di Bolzano. Contemporaneamente, soddisfare le aspirazioni degli abitanti della Provincia di Trento, e, concedendo e assicurando i diritti autonomi alla parte di Bolzano, garantire anche l'esistenza e tutti i diritti alla minoranza italiana nella Provincia di Bolzano. Ossia, risolvere il problema della convivenza amministrativa, creando garanzie istituzionali per la minoranza: entro la Regione, dei tedeschi; e dentro la Provincia di Bolzano, degli italiani.

Bisogna oggi prendere atto che, nonostante le molte ed agitate discussioni sulla stampa e le proteste, si è arrivati al trionfo del buon senso ed alla mutua comprensione. In questo momento che l'accordo è stato solennemente raggiunto, dopo faticose e molteplici trattative, sento il bisogno di ricordare con gratitudine l'amico ambasciatore Carandini, il quale ha elaborato la prima parte dell'accordo, prima che io arrivassi a Parigi, il Presidente della Commissione presidenziale, onorevole Bonomi e i membri della stessa Commissione, che hanno dato la prima stesura al progetto ed in particolar modo il mio ringraziamento vada al consigliere Innocenti, mio diretto collaboratore, che è stato zelantissimo ed intelligente ideatore di formule adatte ad un simile complicato strumento.

Devo ringraziare anche, in modo particolare, tutti i rappresentanti dei Partiti, che sono stati ascoltati dalla prima e dalla seconda Commissione, ed hanno assolto il loro compito con molta comprensione per le necessità dello Stato italiano e per la difesa dei loro postulati particolari. Voglio affermare che questo accordo, mentre dà soddisfazione ai tedeschi della maggioranza della provincia di Bolzano, nulla toglie ai diritti ed alle funzioni direi protettive di frontiera della minoranza italiana che abita nell'Alto Adige. Cosicché dobbiamo ritenere che questo accordo, che è dichiarato soddisfacente dagli stessi rappresentanti della maggioranza tedesca, sia anche accettato con soddisfazione dalla minoranza italiana di Bolzano.

MALAGUGINI. La quale però non ha mandato alla Commissione nessuna lettera di compiacimento.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. Distinguiamo per le lettere: fino a che si tratta di minoranze che hanno dei deputati, è chiaro che non hanno bisogno di scriver lettere, mentre i partiti che stanno al di fuori hanno scelto questa formula, perché direttamente non potevano prendere la parola in questo dibattito. Ad ogni modo, importante è di segnalare che questo accordo è prezioso, dopo la bonifica, direi politica, che abbiamo fatto con le opzioni, perché abbiamo votato una legge che cerca di risanare con spirito di larghezza le ferite tragiche portate dalla guerra. Soprattutto perché, badate bene, questa è una prova di onore del Parlamento italiano: al forzoso trasferimento imposto dallo stato totalitario, con tutti gli orrori e tutte le conseguenze che ne derivano, si è sostituita la libera cooperazione su base democratica. È un fatto notevolissimo, che non molti Paesi d'Europa possono mettere accanto al nostro. (*Approvazioni*). Questo accordo è prezioso perché prova, anche dinnanzi all'opinione internazionale, che l'Italia democratica è ben diversa dall'Italia fascista, ed è una prova che diamo che il metodo di governo nostro, anche di fronte ai diritti delle minoranze e delle altre nazionalità, è quello di far appello alla fiducia dei popoli ed alla libera cooperazione. Penso che questo metodo di appello alla ragionevolezza e questa fiducia nella collaborazione democratica provino, anche per altre Regioni, in cui non ci si vuol riconoscere la funzione civilizzatrice che ci spetta, che l'Italia di oggi è matura ed è capace di governare, rispettando pienamente le libertà dei popoli. (*Applausi al centro*).

Ora, per l'applicazione di questa legge, che è la più tenue in confronto delle prerogative e dei diritti dello Stato, ma è la più complicata per l'attuazione, certo è necessario uno spirito di solidarietà popolare, uno spirito di tolleranza, specialmente per le questioni linguistiche. Ma qui si prenda anche atto che accanto alla legge sulle opzioni, c'è la legge che abbiamo votato, per l'equiparazione linguistica: e qui si sono di nuovo affermati i principi di perfetta parità, per le lingue parlate in Alto Adige.

Questo avverrà. Non sarà semplice, da oggi a domani, trovare tutti i funzionari, i maestri ecc. necessari, ma, stabilito il principio, si farà uno sforzo rapido per applicarlo il più rapidamente possibile, in modo che veramente questi tedeschi, che dichiarano la loro fedeltà verso lo Stato italiano, si trovino in casa propria e sentano di avere assicurata la propria difesa tanto al Parlamento che nella Regione. (*Approvazioni*).

Certo che anche per l'Alto Adige, come per le altre Regioni, permettete che dica in questo senso una parola. Io che sono pure autonomista convinto e che ho patrocinato la tendenza autonomista, permettete che vi dica che le autonomie si salveranno, matureranno, resisteranno, solo ad una condizione: che dimostrino di essere migliori della burocrazia statale, migliori del sistema accentrato statale, migliori soprattutto per quanto riguarda le spese. Non facciano la concorrenza allo Stato per non spendere molto, ma facciano in modo di creare una amministrazione più forte e che costi meno. Solo così le autonomie si salveranno ovunque, perché se un'autonomia dovesse sussistere a spese dello Stato, questa autonomia sarà apparente per qualche tempo e non durerà per un lungo periodo. (*Applausi*).

Senza dubbio, converrà che in questi corpi essenzialmente amministrativi, anche se vi sarà il libero giuoco della maggioranza e della minoranza politica, non entri troppo la politica. Bisognerà che si arrivi al concreto, che si educhino gli uomini nell'ambiente regionale ad essere maturi e capaci per far difendere una politica nel Parlamento, ma che negli ambienti regionali soprattutto si faccia della buona amministrazione.

La storia dirà se abbiamo, con questo nostro atto di fede nelle autonomie, avuto ragione o torto.

In questo momento, sia per la situazione finanziaria, sia per i rapporti fra i partiti, sia per lo stesso sistema elettorale – poiché il sistema proporzionale, se dà alla Regione la possibilità di una maggiore giustizia rappresentativa, certamente complica anche il metodo di governo dello Stato – guardando a tutte queste difficoltà, è certo che non possiamo essere senza apprensione, soprattutto per la questione finanziaria. E mi inchino dinanzi a coloro che sentono ed esprimono questa apprensione. Nella storia non si può andare avanti, secondo una certa linea logica di evoluzione, senza un qualche sussulto. Anche il sussulto del dopoguerra può portare ad un certo strappo, ma deve però valere a rimetterci in cammino ed a rimetterci sul binario della moderazione, della ricostruzione di carattere finanziario, della serietà amministrativa.

Io non credo a quello che si è stampato su qualche giornale, anche oggi, che cioè noi stiamo prestandoci a creare in Italia una serie di repubblichette che disgregherebbero la Repubblica italiana. Non lo credo, come non crederei che domani i Comuni, essendo attivi e non essendo come oggi purtroppo a carico dello Stato per buona parte, sviluppando un'attività migliore, secondo gli statuti comunali, non potessero formare un centro di vita autonoma senza toccare la base fondamentale dell'unità della Patria.

Lo stesso deve valere anche per le autonomie, perché questa è la meta che vogliamo raggiungere.

D'altro canto quando si parla di rapporti fra Regione e Stato si nota una strana diffidenza da una parte e dall'altra. Forse ciò sarà dovuto al fatto che innoviamo su un campo un po' minato, di cui non abbiamo molta esperienza. Da una parte – e lo abbiamo sentito stamane – quando si parla a nome della provincia sembra che lo Stato sia il nemico, e si è detto: non vogliamo il Commissario, perché questo rappresenta qualche cosa di estraneo al corpo regionale, che si infiltra per difendere dei privilegi.

Ma questo si potrebbe dire forse in altri Stati, ma non nello Stato della Repubblica italiana, dove chi governa sono le Camere, sono le deputazioni delle singole Regioni. Perché si deve dunque temere tanto e si deve vedere nel rappresentante dello Stato un possibile nemico, o un torturatore, o un avversario della libertà regionale?

E d'altro canto, perché dobbiamo mantenere questa diffidenza in confronto dell'esperimento regionale? C'è qualche rischio, inevitabilmente, ma dobbiamo affrontarlo, perché nessuna cosa nuova è possibile fare senza un certo rischio.

Non bisogna poi esagerare: qualunque sia l'estensione dell'autonomia amministrativa – e qui voglio accentuare che l'estensione di questa autonomia è più temperata, è più limitata in confronto di altre autonomie –; qualunque sia, dunque, questa estensione lo Stato non resta disarmato. Dico questo perché pare a taluno come se noi ci incamminassimo sopra una strada che non consenta il ritorno. A parte il fatto che le decisioni prese determinano una qualche riserva, e in tutti gli Statuti c'è una qualche riserva; ma poi c'è la forza naturale dello Stato, e prima di tutto la forza finanziaria, perché oggi, disgraziatamente, nessuno può vivere libero e prosperare in completa indipendenza.

E oggi specialmente, anzitutto per le conseguenze della guerra e della svalutazione; vi sono dei Commissari e dei rappresentanti dello Stato ed esiste un'Alta Corte a cui si può fare appello tutte le volte che una situazione diventasse critica; inoltre non va dimenticato che senza un atto di mutua fiducia, noi non risolveremmo il problema.

Bisogna cominciare a lavorare, e dovremo incominciare con questi esperimenti che ci vengono offerti dalle presenti leggi.

Vi saranno forse delle difficoltà; forse vi saranno anche delle contestazioni, forse domani non saranno soddisfatti né gli autonomisti né gli accen-

tratori, cioè i custodi del vigile accentramento burocratico dello Stato; non ci sarà soddisfazione completa né da una parte né dall'altra. Ma c'è una via su cui ci possiamo incamminare, ed è quella di avere il coraggio di fare questo esperimento.

Dipende, soprattutto, dagli autonomisti se questo esperimento avrà seguito; dipende anche dalla vigilanza dello Stato. Lo Stato ha il diritto di difendere le proprie finanze, ossia le finanze di tutti, compresi i rappresentanti di quelle Regioni che qui autonomisticamente vengono a battersi. Ma lo Stato ha anche il dovere di vigilare affinché, nell'evoluzione, tutti gli elementi che sono utili per la cooperazione democratica si risveglino.

Ed io penso (non so se sono solo a pensare così, spero di no) che una vera democrazia non accentrata, né guidata dalle direzioni dei partiti, una vera democrazia parlamentare non si può formare senza che ci sia un'esperienza nei Comuni, negli Enti locali, nella Regione, senza che si formino uomini capaci di amministrare, così che poi possano venire qui ad amministrare in senso più unitario.

Comunque, io esprimo in questo momento la speranza che voi accettiate nelle sue basi fondamentali, nella sua costruzione faticosa questo progetto, che è un accordo che ha una meta più alta e più elevata di quella che può essere la risoluzione di un problema meramente italiano. Devo esprimere la speranza che esso, come già il progetto sulle opzioni, costituisca un ponte fra noi e il mondo del di fuori, direttamente con lo Stato austriaco, il cui popolo deve ammettere che in nessun lembo della terra, al di fuori dell'Austria stessa, e al pari dell'Austria stessa, si può dire che l'abitante, il cittadino italiano di lingua tedesca, o, in genere, il tedesco abbia maggiori diritti e più garanzie di quelli che offriamo noi.

Aggiungo però, e ripeto, che questo è un esempio, anche per altri popoli che ci stanno a guardare, del nostro amore per la collaborazione democratica, del nostro spirito convinto di pace e di collaborazione ricostruttiva e, poi, che esso è anche un atto di sicurezza, di speranza nell'evoluzione della Repubblica italiana e nell'unità della grande famiglia italiana, entro cui queste disarticolazioni non produrranno che fermento maggiore di vita unitaria. (*Vivi applausi*).

BONOMI IVANOE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI IVANOE. Desidero aggiungere qualche parola in favore dell'approvazione di questo Statuto. Si è ricordato qui dal Presidente della Commissio-

ne, dal Relatore e dal Presidente del Consiglio, l'opera della Commissione tecnica da me presieduta per la formulazione di questo Statuto.

Io devo dire, che, accettando la presidenza di quella Commissione eminentemente tecnica, presumo anche politica, ho avuto davanti a me il ricordo vivissimo delle giornate di Parigi quando, insieme all'onorevole De Gasperi e all'onorevole Saragat, abbiamo attraversato ore di trepidazione per le sorti dell'Italia nei confronti della frontiera del Brennero.

Allora abbiamo iniziato e proseguito e fortunatamente condotto a termine trattative col Governo austriaco, trattative che avevano per base l'emanazione di una autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, autonomia che del resto era nel pensiero degli uomini della democrazia e del liberalismo fin dal 1921. In sostanza, noi oggi abbiamo ripreso quella tradizione e nel solco di quella tradizione abbiamo camminato, per dare a quella Regione quell'autonomia che deve formare la base di un'amicizia nuova fra i due Paesi.

Il lavoro che abbiamo fatto avrà delle mende; e lascierà qualche aspirazione insoddisfatta giacché noi ci siamo trovati di fronte ad interessi e ad aspirazioni diverse. Abbiamo cercato di comporli, come ha detto il Relatore; abbiamo costituito un'autonomia e dentro l'autonomia due altre autonomie, quella del Trentino e quella dell'Alto Adige. Abbiamo cioè dovuto risolvere problemi delicati e complessi, che non ammettevano soluzioni facili e piane. Perciò, nel nostro duro lavoro non abbiamo sempre potuto ottenere il plauso di tutte le correnti e di tutti gli interessi. Il risultato, comunque, è stato ottimo perché da parte dell'elemento tedesco e di quello italiano, abbiamo ottenuto una certa concordia; concordia che ci dà la sicurezza di una convivenza tranquilla e feconda.

Vi sono e vi potranno essere contrasti a proposito delle acque pubbliche, ma debbo dire che, di fronte alla pretesa di trasferire tutte le acque pubbliche alla Regione, noi abbiamo contemperato gli interessi locali con la visione più larga dell'interesse nazionale.

Io concludo come ha concluso poc'anzi il Presidente del Consiglio: badate, colleghi; questo accordo ha carattere internazionale ed è perciò di altissima importanza; con questo Statuto dell'Alto Adige e del Trentino e con l'altro provvedimento già preso dal Governo circa il problema delle opzioni, noi abbiamo creato un accordo durevole e necessario fra l'elemento italiano e l'elemento tedesco. Con tale accordo l'Italia si è protesa di là dai suoi confini nell'Europa centrale ed ha costruito le fondamenta

di quella unificazione europea e di quella pace europea che è nel desiderio di tutti. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, possiamo ora passare all'esame degli articoli.

BOSCO LUCARELLI. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO LUCARELLI. Io mi permetto di fare una proposta forse un po' troppo radicale: quella cioè di approvare in blocco tutti gli articoli su cui non vi sono emendamenti, perché ritengo che, leggendo un articolo alla volta, sarà ben difficile arrivare all'articolo 97.

Non vorrei però che la mia mozione facesse perdere del tempo, perché in tal caso sarei disposto a ritirarla.

PRESIDENTE. Onorevole Bosco Lucarelli, la sua mozione non fa perdere del tempo, per il semplice fatto che essa non è accettabile a norma del Regolamento. Penso tuttavia che, data la lodevole intenzione che l'ha animata nel presentarla, essa possa servire di esempio e di incitamento ai colleghi, perché si inducano a realizzare la maggior possibile economia di tempo.

Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

MOLINELLI, *Segretario*, legge:

«Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle province di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto.

«La Regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento.

«Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvati con decreto del Presidente della Repubblica».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*, legge:

«Nella Regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*, legge:

«La Regione comprende le province di Trento e di Bolzano.

«I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, S. Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magré, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

MALAGUGINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Vorrei chiedere un chiarimento. Il Relatore onorevole Uberti aveva già prevenuto l'osservazione ch'io sto per fare, ma non ha dato ad essa nessuna risposta; aveva previsto cioè che qualcuno di noi si sarebbe meravigliato di trovare assegnati alla provincia di Bolzano alcuni comuni che hanno sempre appartenuto alla provincia di Trento e che anche all'epoca del dominio austriaco facevano parte delle circoscrizioni capitanali italiane, e precisamente i comuni di Proves, Senale, San Felice, Trodena, Anterivo e la frazione di Sinablana.

Vorrei, dalla cortesia del Presidente del Consiglio o del Presidente della Commissione, conoscere le ragioni che hanno indotto a spostare di provincia questi comuni, che, ripeto, anche in epoca di dominio austriaco facevano parte della provincia di Trento e che sono stati aggregati alla provincia di Bolzano soltanto dopo l'8 settembre 1943, al tempo del Gauleiter Hofer.

PRESIDENTE. Onorevole Uberti, vuole rispondere alla domanda dell'onorevole Malagugini?

UBERTI, *Relatore*. Credevo di aver risposto, sia pure riassuntivamente, all'onorevole Malagugini, nel senso che, poiché questi sono paesi misti-

lingui, nei quali, cioè, vi sono cittadini di lingua italiana e cittadini di lingua tedesca, dovendosi applicare le disposizioni del bilinguismo, che sono stabilite per la provincia di Bolzano, ci si è trovati nella necessità di aggregarli alla provincia di Bolzano. Si è fatta anche l'ipotesi di creare un distretto particolare, ma in questo modo si sarebbe ancor più complicata la già tanto delicata composizione di questo Statuto.

Quindi, per quanto ciò possa dispiacere al collega Malagugini, lo pregherei di non voler insistere, perché una ragione effettiva vi è; è inoltre da tener presente che gli italiani di questi comuni si trovano ugualmente tutelati insieme a quelli che sono gli italiani di Bolzano, città dove la maggioranza è appunto di lingua italiana.

Lo spostamento di questi comuni da una provincia all'altra è determinato pertanto solo dalla necessità di poter attuare il principio del sistema bilingue.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, di cui è già stata data lettura.

(*È approvato*).

Passiamo al Capo II: «Funzioni della Regione». Si dia lettura dell'articolo 4.

MOLINELLI, *Segretario*, legge:

«In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative su le seguenti materie:

1. ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
2. ordinamento degli enti para-regionali;
3. circoscrizioni comunali;
4. espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;
5. viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
6. miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
7. impianto e tenuta dei libri fondiari;
8. servizi antincendi;
9. agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali;

10. alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
11. caccia e pesca;
12. assistenza sanitaria ed ospedaliera;
13. ordinamento delle camere di commercio;
14. comunicazioni e trasporti di interesse regionale;
15. sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
16. contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dalla Regione e dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale;
17. turismo e industrie alberghiere».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*, legge:

«La Regione emana, su le seguenti materie, norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale:

1. ordinamento dei comuni e delle province;
2. istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
3. incremento della produzione industriale e delle attività commerciali;
4. ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale;
5. utilizzazione delle acque pubbliche;
6. assunzione diretta di servizi di interesse generale e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
7. opere idrauliche della quarta e quinta categoria;
8. opere di bonifica».

MALAGUGINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Malagugini. Vorrei osservare se non sia il caso là dove, al primo comma, si dice «la regione emana, su le seguenti materie, norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato» di dire piuttosto: «emana norme legislative nei limiti delle leggi dello Stato», omettendo le parole «dei principi fondamentali».

Osservo inoltre che all'alinea 5 si dice «utilizzazione delle acque pubbliche». Non sarebbe bene aggiungere entro quali limiti? Mi pare che si potrebbe fare riferimento a quanto stabilisce l'articolo 10.

Dossetti. L'articolo 10 non stabilisce limiti.

Dominedò. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Dominedò. Io penserei che la formula più esatta da sottoporre all'Assemblea sia questa: «principi stabiliti dalle leggi dello Stato». Dei principi fondamentali già si parla all'articolo 4, ivi contemplandosi quelli scaturenti dall'ordinamento giuridico nel suo complesso. Viceversa, se qui non si vuole fare un doppione, occorre semplicemente parlare dei principi nascenti dalle leggi particolari.

Pertanto, nell'articolo 4 si continui a dire, secondo quanto abbiamo votato, «principi dell'ordinamento giuridico dello Stato», e nell'articolo 5 si dica invece «principi stabiliti dalle leggi dello Stato», depennando l'aggettivazione «fondamentali».

Il fatto che nella Carta costituzionale si adotti invece la sola formula dei «principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato» è spiegato dalla circostanza che la Costituzione dedica alla materia una sola e comprensiva norma, mentre qui si tratta di giustificare il dualismo introdotto dallo Statuto regionale, con la distinzione concettuale fra l'articolo 4 e l'articolo 5.

Presidente. Chiedo il parere della Commissione.

Uberti, *Relatore*. Circa la proposta fatta dall'onorevole Dominedò di togliere l'aggettivo «fondamentale» mi sembra che si tratti di una questione non sostanziale, perché è evidente che i principi di cui si parla sono quelli generali, fondamentali che ispirano le leggi, e cioè non le singole norme particolari. Altrimenti non vi sarebbe una legislazione regionale.

Naturalmente, questa legislazione regionale è limitata dai principi delle leggi, in quanto si attiene ai criteri fondamentali che sono a base di una legge, non alle singole norme dalle quali la legge regionale può distaccarsi

per adattare quei principi fondamentali alla sottostante realtà regionale. (*Interruzione del deputato Dossetti - Commenti*). Per quel che riguarda poi il punto della utilizzazione delle acque pubbliche, è evidente che s'intende dentro i limiti delle leggi dello Stato e quindi della legge fondamentale del 1933 che regola le acque pubbliche.

DOSSETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

DOSSETTI. Desidererei che il Presidente della Commissione dichiarasse se condivide l'interpretazione dell'articolo 5 data dall'onorevole Uberti, e in particolare l'interpretazione che egli ha dato circa la possibilità che norme di leggi regionali deroghino a norme stabilite dalle leggi dello Stato.

PRESIDENTE. L'onorevole Perassi ha facoltà di rispondere.

PERASSI, *Presidente della sottocommissione per gli Statuti regionali*. Alla domanda ultima rispondo di sì, nel senso che una legge regionale può derogare a una norma della legge dello Stato. Non avrebbe senso dire che «nei limiti dei principi» la Regione emana norme giuridiche legislative, se questo articolo dovesse intendersi nel senso che la legge regionale non può derogare a qualche norma legislativa dello Stato. Ciò che esso esclude sicuramente è che la legge regionale deroghi ai principi delle leggi dello Stato concernenti una certa materia.

DOSSETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOSSETTI. Sono costretto a chiedere un chiarimento supplementare: cioè che l'onorevole Perassi mi precisi come gli organi legislativi regionali faranno a desumere, nei confronti di un articolo di una legge stabilita dallo Stato, se si tratti di un articolo che contiene una norma fondamentale o se si tratti di un articolo che non contiene una norma fondamentale.

PRESIDENTE. È stata questa una discussione molto interessante ed approfondita, che già si è svolta in sede di Assemblea quando si sono discussi i Titoli relativi agli ordinamenti regionali e l'elencazione delle materie. Si è largamente trattato anche questo argomento.

DOSSETTI. Sì, ma allora si concluse con una norma sola e non si è fatta una distinzione.

PRESIDENTE. Io non dico che si sia concluso con più norme. Io dico che poiché la Sottocommissione aveva presentato tre casi di svolgimento diversi,

in quella sede si discusse di quella formula e proprio perché si giunse a darne una determinata interpretazione, essa fu esclusa dal testo costituzionale.

CODIGNOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODIGNOLA. Vorrei osservare che il primo comma dell'articolo 5 riproduce esattamente il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, salvo le ultime parole. Difatti, mentre l'articolo 117 della Costituzione dice: «sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni», nell'articolo 5 si dice soltanto: «non siano in contrasto con l'interesse nazionale».

Chiedo perciò al Presidente della Commissione se non si ritenga opportuno di aggiungere anche qui le parole: «e con quello di altre Regioni».

PRESIDENTE. L'onorevole Perassi ha facoltà di rispondere.

PERASSI, *Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali*. Con l'espressione «interesse nazionale» sembra alla Commissione che si tutelino sufficientemente le esigenze che si devono tutelare. E quindi la Commissione, per le molte ragioni dette prima, prega l'onorevole Codignola e altri colleghi di non volere insistere nel modificare questo testo.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Dossetti, la formula del progetto, – per quanto riguarda i limiti giuridici della competenza legislativa della Regione, – ripete la dizione dell'articolo 117 della Costituzione, cioè: la Regione emana, per le materie indicate, norme legislative nei limiti dei principi fondamentali delle leggi dello Stato. Per conseguenza prego di voler aderire al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Possiamo passare alla votazione. L'onorevole Malagugini propone di sostituire nella prima parte dell'articolo 5 alla formula: «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato», l'altra: «nei limiti delle leggi dello Stato».

MALAGUGINI. Accedo alla formulazione dell'onorevole Dominedò.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Dominedò, propone si dica: «nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato». Onorevole Dominedò, insiste?

DOMINEDÒ. Sì, insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'articolo 5 con l'emendamento Dominedò:

«La Regione emana, per le seguenti materie, norme legislative nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale».

RUINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Desidero fare una dichiarazione di voto, per dissipare una impressione che può essere rimasta da quello scambio di idee che ha avuto luogo fra due competenti quali sono gli onorevoli Dossetti e Perassi. Volevo chiarire che, nello spirito del testo della Costituzione, vi saranno le leggi «cornice», categoria giuridica che tutti conoscono; cioè leggi dello Stato che stabiliranno dei limiti entro i quali si potrà sviluppare la competenza, chiamiamola legislativa secondaria, della Regione. Quindi, la preoccupazione che vi sia una contraddizione con delle disposizioni dello Stato non sussiste. Stabilito questo concetto fondamentale, possiamo tranquillamente votare questa formula, che ripete letteralmente quella della Costituzione, e che non dà adito a nessunissimo dubbio e a nessuna possibilità che leggi regionali possano contraddire alle norme dello Stato. Perché la norma dello Stato non fa che porre il quadro di queste norme. Con questo dichiaro di votare a favore della disposizione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la formula testè letta comprensiva dell'emendamento Dominedò.

(*Dopo prova e controprova, è approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Codignola; «e con quello di altre Regioni».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 5:

1. ordinamento dei comuni e delle province;
2. istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
3. incremento della produzione industriale e delle attività commerciali;
4. ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale;
5. utilizzazione delle acque pubbliche;

6. assunzione diretta di servizi di interesse generale e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
7. opere idrauliche della quarta e quinta categoria;
8. opere di bonifica.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*, legge:

«Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.

«Le casse mutue malattie esistenti nella Regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattie ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.

«Le prestazioni di dette casse mutue agli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*, legge:

«Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

«Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione».

MALAGUGINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Vorrei chiedere ancora un chiarimento. Che cosa si intende significare con le parole: «con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate»?

Vorrei sapere cioè in qual modo le popolazioni interessate potranno essere sentite, perché l'articolo non lo dice.

AMBROSINI, *Relatore*. Nel modo che sarà stabilito dal regolamento interno della Regione.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. Attraverso i Consigli comunali.

UBERTI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI, *Relatore*. Attraverso i Consigli comunali, come ha detto il Presidente del Consiglio ed anche attraverso il *referendum*. Nella Costituzione è ammesso l'istituto del *referendum*. La Regione può, con sua legge, regolare il *referendum*, come strumento di consultazione delle popolazioni interessate. Si tratta di una forma democratica contemplata della Costituzione, oltreché da una norma particolare per questa Regione. L'articolo 133 della Costituzione è ripetuto da questo articolo 7.

PRESIDENTE. Mi pare che la risposta più soddisfacente sia questa: che la Regione stabilirà nel suo ordinamento interno in qual maniera provvedere a dare esecuzione a questa norma costituzionale.

Pongo in votazione l'articolo 7.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*, legge:

«La Regione può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere regionale o locale, sentito il parere del Ministro del tesoro.

«L'autorizzazione all'apertura ed al trasferimento di sportelli bancari di aziende, che svolgono operazioni di credito anche in altre regioni, è data dal Ministro del tesoro sentito il parere del Presidente della giunta regionale».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*, legge:

«Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termini, la Regione ha facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

«La Regione ha altresì facoltà di proporre ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

«Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato è invitato a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel comma precedente».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

FABBRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Alla fine dell'ultimo comma, là dove si dice: «nel comma precedente» si dovrebbe dire: «nel primo comma».

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 9 con questa osservazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOLINELLI, *Segretario*, legge:

«Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, accordate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il concessionario ha l'obbligo di fornire gratuitamente alla Regione per servizi pubblici o qualsiasi altro pubblico interesse una quantità di energia pari al sei per cento di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi all'officina di produzione o sulla linea di trasporto ad alta tensione collegata con l'officina stessa nel punto più conveniente alla Regione.

«Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, già accordate all'entrata in vigore della presente legge, e per quelle da accordarsi,

i concessionari sono tenuti a fornire, con le modalità di cui al comma precedente, al prezzo di costo, per usi domestici, per l'artigianato locale o per l'agricoltura, una quantità di energia nella misura stabilita nel comma precedente.

«Per le forniture di energia elettrica a prezzo di costo, in mancanza di accordi tra le parti, il prezzo è determinato dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Presidente della Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta e comprese le quote per interessi e per ammortamenti.

«L'obbligo previsto nel secondo comma del presente articolo si adempie compatibilmente con l'esecuzione dei contratti di somministrazione di energia elettrica conclusi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

«La Regione, a parità di condizioni, è preferita nelle concessioni di grande derivazione.

«Il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni di grande derivazione, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge».

NOBILI TITO ORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILI TITO ORO. Come i colleghi hanno udito, l'articolo 10 riguarda diritti da riconoscere alla Regione sulla produzione idroelettrica locale. Questa materia è strettamente connessa alle disposizioni degli articoli 62, 63 e 91; direi meglio che è materia addirittura inscindibile dalla conoscenza di questi articoli, che ne costituiscono addirittura il presupposto.

Mi permetto pertanto di proporre, per l'economia della discussione, e per consentire a ciascuno di noi di esprimere un voto *ex bene informata coscientia*, che l'esame dell'articolo 10 sia rinviato a dopo l'esame dell'articolo 91.

Gli articoli 62, 63 e 91 contemplano infatti altri benefici che la Regione si ripromette di conseguire in materia di acque pubbliche, sia a carico dello Stato, sia a carico delle imprese di produzione della energia elettrica. Onde si rende necessaria la visione complessiva del progetto al riguardo, prima di poterne accettare o respingere la prima parte, che ha avuto collocazione così lontana dal resto.

MARINARO. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Marinaro. La materia contemplata da questo articolo 10 dello Statuto non è in armonia con i principi fondamentali della Carta costituzionale.

Come l'Assemblea ricorderà, dopo ampio dibattito, fu deciso da questa Assemblea di escludere ogni ingerenza della Regione in materia di sfruttamento, disciplina ed uso delle acque pubbliche, tanto che dall'articolo 117 della Costituzione fu depennata quella parte che riguardava appunto la disciplina delle acque.

Vero è che l'articolo 116 stabilisce che alla Sicilia, Sardegna e Trentino-Alto Adige sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, ma, s'intende, in armonia con i principi generali della Costituzione e con l'ordinamento giuridico dello Stato.

Ora, la Costituzione esclude la ingerenza della Regione in questa materia. I principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, che possono essere ravvisati in quella legge fondamentale che disciplina le acque pubbliche – e che rimane un monumento di sapienza giuridica – escludono ogni ingerenza in questa materia.

Io non ho creduto di proporre un apposito emendamento al riguardo, ma pongo l'Assemblea di fronte a questa situazione, perché qui si tratta di compiere una patente violazione della Costituzione appena nata. (*Commenti*).

Presidente. Comunico che gli onorevoli Pat, Mortati ed altri hanno proposto il seguente emendamento sostitutivo:

«*Sostituire il testo con il seguente:*

«Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia elettrica è riservato alla Regione, a prezzo di costo, per servizi pubblici o qualsiasi altro pubblico interesse nonché per usi domestici, l'artigianato e l'agricoltura della Regione stessa, un quantitativo di energia non superiore al 12 per cento di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alle officine di produzione e sulla linea di trasporto ad alta tensione collegata con le officine stesse nel punto più conveniente per la Regione.

«Per la richiesta e l'utilizzazione dell'energia riservata alla Regione si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 52 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

«In mancanza di accordo tra le parti, il prezzo è determinato dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed il governo regionale, tenuto conto delle caratteristiche della energia richiesta e comprese le quote per interessi e ammortamenti.

«Il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni di grandi derivazioni, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge».

«*Subordinatamente, sopprimere, al secondo comma, le parole*: già accordate all'entrata in vigore della presente legge e per quelle».

L'onorevole Nobili Tito Oro ha fatto una proposta di rinvio fino a che non siano stati esaminati gli articoli 62, 63 e 91.

L'onorevole Nobili ha giustificato la richiesta facendo presente la necessità di poter studiare gli elementi particolari tecnici dell'articolo 10 in confronto degli altri.

Io vorrei che così si potesse fare; ma non so se ora sia possibile ai colleghi che devono seguire la discussione di condurre in pari tempo a termine questo studio. In secondo luogo, mi pare che gli articoli 62 e 63 si riferiscano alla materia tributaria e non abbiano un collegamento diretto con l'articolo 10.

NOBILI TITO ORO. Mi permetta, signor Presidente.

Gli articoli 63 e 91 sono complementari dell'articolo 10; non pare si possa approvare una concessione se non si sappia quante e quali altre essa possa trascinarsene dietro. L'articolo 10 non si comprende se non si conosce la portata dell'articolo 63, che richiama l'articolo 53 della legge generale sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Si tratta dei diritti riconosciuti ai comuni sottesi o rivieraschi dalla legge, che s'intitola, in ragione dell'origine prima, all'onorevole Bonomi, sia mediante somministrazioni di energia (articolo 63); occorre anzitutto stabilire se col sistema del progetto restino o no ferme, sia le concessioni fatte ai comuni rivieraschi sia le verificatesi decadenze.

Gli articoli 63 e 91 disciplinano questa materia, ma in modo tale da poter prestare il fianco alla critica.

PRESIDENTE. L'articolo 63 dice al secondo comma:

«È soppressa, nell'ambito del territorio della Regione, l'applicazione dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici ecc.». Mi pare che non ci sia bisogno di attendere la discussione di questo articolo, per poter esaminare l'articolo 10.

FUSCHINI. Il collegamento c'è.

NOBILI TITO ORO. L'articolo 63 non è tutto; le disposizioni transitorie contengono l'articolo 91 che riprende la questione, aggiungendo che sono riaperti i termini di prescrizione per l'ausilio dei diritti di cui all'articolo 52 della legge del 1933, e cioè pel conseguimento di assegnazioni fino a 1/10 di quella prodotta per le necessità dei pubblici servizi. Per questa disposizione i Comuni e perfino le Province (che nell'articolo 52 non sono contemplate!) hanno diritto di veder riaperti a proprio favore i termini ormai decorsi pel conseguimento delle assegnazioni di energia al prezzo di costo.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il proprio parere sulla proposta di rinvio.

UBERTI, *Relatore*. Non abbiamo difficoltà ad accettare il rinvio, per esaminare insieme le disposizioni tributarie con quanto si riferisce alla regolazione particolare di questa materia delle acque.

Solamente, vorrei chiarire i criteri seguiti nella elaborazione del prospetto. Il problema è stato esaminato dalla Commissione in modo approfondito. A tale esame ha partecipato autorevolmente anche l'autore dell'attuale legge sulle acque, l'onorevole Bonomi. Furono sentiti i tecnici del Ministero dei lavori pubblici. Quanto è proposto è una transazione, fra la richiesta di affidare alla Regione quanto concerne le concessioni, e l'interesse superiore di conservare questo diritto allo Stato per assicurare in ogni caso nel superiore interesse nazionale, la massima utilizzazione delle acque.

Per poter arrivare a questa soluzione compositoria si è detto: è necessario assicurare alla Regione alcuni elementi di compenso, una contropartita e ciò non per attribuire alla Regione privilegi particolari ma per indennizzare la Regione di tutti i danni che le derivano dalla costruzione di impianti, di bacini che sconvolgono non solo l'agricoltura ma tutta l'ambientazione di interi Paesi.

Ora, se c'è questa esigenza fondamentale, che non vi era nello Statuto della Sardegna, perché essendo questa un'isola, le concessioni sono state trasferite dallo Stato alla Regione, bisogna fare qualche cosa per queste

popolazioni del Trentino-Alto Adige, come di altre Regioni alpine, che sono colpite in modo così grave dagli impianti per lo sfruttamento delle forze idroelettriche.

Vi sembra che sia possibile, così dal punto di vista psicologico, come da quello giuridico che le genti di queste regioni assistano rassegnate al trasferimento in altre regioni di queste grandi forze idroelettriche senza alcuna possibilità di utilizzare in sito? Non vedrebbero in tale trasferimento, oltreché un danno, una spoliazione?

Per assolvere a tale esigenza s'è pensato di porre l'obbligo di cedere all'utilizzazione in sito, per l'agricoltura e l'artigianato, per lo meno il 10 per cento dell'energia a prezzo di costo. Che se in un momento particolare si rende necessario un intervento vincolistico per distribuire l'energia stabilendo un ordine di preferenze di utilizzazione, una graduazione di urgenze, questo non è impedito sol perché si stabilisce una riserva per l'agricoltura e l'artigianato locale. Anche queste utilizzazioni non sono sottratte alla graduazione. Quindi l'obiezione che con questa disposizione si va contro gli interessi generali dell'economia nazionale non regge.

Verremmo meno al nostro spirito di equità se negassimo questo, se obliterassimo queste esigenze locali. Ma si e detto: c'è l'articolo 52 che stabilisce la riserva del 10 per cento a prezzo di costo a favore dei comuni rivieraschi. Ma è bene che l'Assemblea sappia che un solo comune ha potuto utilizzare questo 10 per cento: quello di Gro, e anche in tal caso per una particolare situazione contingente. Quell'articolo 52 dunque è un onere più che altro teorico, perché i comuni, oltre che per l'illuminazione del Paese, non sono in condizioni, di utilizzare il 10 per cento summenzionato.

PELLA, *Ministro delle finanze*. E il 6 per cento?

UBERTI, *Relatore*. Anche per questo una parte resta solo in teoria.

NOBILI TITO ORO. E questo è l'elemento grave.

UBERTI, *Relatore*. Allora non si dica che è un onere insopportabile che impedisce i nuovi impianti.

Terzo punto: vi è un 10 per cento dato anche alla Regione.

La Commissione governativa prima, quella dell'Assemblea poi, hanno studiato a fondo questo problema e sono addivenute alla conclusione che i servizi pubblici della Regione hanno un diritto preminente nell'utilizzazione della forza idroelettrica, prima di andare ad alimentare altri servizi. Si è a

lungo discusso intorno alla definizione dei servizi pubblici. S'è constatato che v'è al riguardo tutta una letteratura ed una giurisprudenza. Per venire poi incontro al rilievo che in tal modo le aziende idroelettriche erano costrette ad accantonare nei loro calcoli preventivi un terzo 10 per cento (abbiamo già visto che il 10 per cento ai comuni rivieraschi è del tutto teorico) si è attenuato il diritto al 6 per cento.

Ed ancora, poiché i tecnici trentini e alto-atesini hanno rilevato che le possibilità pratiche di effettiva utilizzazione non raggiugono neanche il 6 per cento, bensì il 2,8 per cento, la Commissione è disposta ad accettare un eventuale emendamento che dicesse: «fino al 6 per cento».

C'è infine l'obiezione relativa alle utilizzazioni delle Ferrovie dello Stato. Abbiamo discusso anche oggi questo problema. In realtà lo Stato adopera l'energia per dare adeguato sviluppo anche ai servizi pubblici della Regione. Per esempio la Trento-Malè potrebbe essere modernizzata nei suoi impianti. Così la Brunico-Campo Tures. Si possono pure elettrificare o modernizzare le grandi linee nazionali nella Regione.

Se vi è questa contropartita da parte delle Ferrovie, ritengo che la Commissione potrà aderire alla eventuale richiesta del Ministro dei trasporti di esonerare le ferrovie da questo obbligo.

Per l'osservazione di qualcuno il quale dice: ma voi date anche 10 centesimi per ogni kwh, faccio rilevare …

PRESIDENTE. Onorevole Uberti, lei sta già parlando dell'articolo 63.

Ora, o rinviamo tutto, o cominciamo a trattare l'articolo 10.

UBERTI, *Relatore*. Concludo questi rilievi generali osservando che questi tanto conclamati oneri alla industria idroelettrica si riducono in realtà ad un diritto potenziale che pone una riserva del 10 per cento del quantitativo prodotto a prezzo di costo e quindi con la perdita solo del profitto puro, senza interesse e ammortamento e al 2,8 per cento gratuito per i servizi pubblici della Regione. Arretrando al di là di questo limite si verrebbe meno all'impegno sostanziale che la Commissione ha assunto quando ha negato di passare le concessioni dallo Stato alla Regione. Verrebbe meno ogni contropartita, anche limitata. Venir meno a questo equilibrio significherebbe, secondo me, ingannare completamente quelli che hanno avuto fiducia nello Stato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pongo in votazione la proposta dell'onorevole Nobili Tito Oro di rinviare l'esame e la votazione di questo articolo 10 a quando saranno esaminati gli articoli 62, 63 e 91.

UBERTI, *Relatore*. La Commissione si astiene.

(*Dopo prova e controprova la proposta è approvata*).

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli 11 e 12 fra di essi collegati. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

CAPO III

Funzioni delle Province

Art. 11 – «Le Province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati nell'articolo 4, su le seguenti materie:

1. ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
2. istruzione postelementare e di avviamento professionale ad indirizzo agrario, commerciale ed industriale;
3. toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;
4. usi e costumi locali e istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale;
5. manifestazioni artistiche locali;
6. urbanistica e piani regolatori;
7. tutela del paesaggio;
8. usi civici;
9. ordinamento delle minime proprietà culturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del Codice civile; ordinamento dei «masi chiusi» e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
10. artigianato;
11. case popolari;
12. porti lacuali;
13. fiere e mercati;
14. opere di pronto soccorso per calamità pubbliche».

Art. 12 – «Le Province emanano norme legislative su le seguenti materie nei limiti indicati nell'articolo 5:

1. polizia locale urbana e rurale;
2. scuole materne; istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica;
3. assistenza scolastica».

Presidente. All'articolo 11 gli onorevoli Codignola, Bonomelli, Malagugini e altri hanno proposto il seguente emendamento: «Sopprimere il n. 2».

Gli stessi deputati hanno, contemporaneamente, presentato il seguente emendamento al successivo articolo 12:

«Sostituire al testo del n. 2 il testo del n. 2 dell'articolo 11».

L'onorevole Codignola ha facoltà di svolgere gli emendamenti.

Codignola. Non vorrei in questa occasione tornare su problemi già ampiamente discussi in materia di decentramento regionale per quanto riguarda l'organizzazione scolastica. Ma devo richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che gli articoli 11 e 12, rispettivamente al punto secondo, passano alla competenza della provincia tutto il complesso dell'organizzazione scolastica nella Regione Trentino-Alto Adige.

Ora, nell'articolo 117 della Costituzione fu, dopo lunga discussione, stabilito che fosse consentito alle Regioni di legiferare – nei limiti della legislazione generale dello Stato – solo in materia d'istruzione artigiana e professionale e di assistenza scolastica.

Ci troviamo invece di fronte alla proposta che nel Trentino-Alto Adige l'istruzione professionale e artigiana venga affidata alla potestà legislativa delle Province e non più della Regione, e nei limiti della Costituzione; mentre nei più ristretti limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, alle due Province sarebbe affidato tutto l'insieme dell'istruzione media. Nel Trentino-Alto Adige, dunque, l'intero complesso dell'organizzazione scolastica passerebbe alla competenza legislativa delle Province.

Non riesco a capire per quale ragione questa Assemblea dovrebbe votare un principio così grave di eccezione alle facoltà generalmente attribuite alle altre Regioni italiane.

Vero è che noi siamo impegnati in sede internazionale a garantire alle popolazioni tedesche dell'Alto Adige l'insegnamento elementare e secondario nella lingua materna – così dice il testo dell'Accordo di Parigi –; si tratta cioè di garantire che l'insegnante nelle scuole frequentate da alunni

di lingua tedesca, sia anch'esso di lingua tedesca. Ma questo è assicurato dall'articolo 15 del progetto che contiene tutta una serie di garanzie a questo proposito, sia per quanto riguarda gli insegnanti, sia per quanto riguarda i provveditori agli studi, i direttori didattici e gli ispettori scolastici. Questo mi pare che sia l'unico aspetto caratteristico, in materia di istruzione pubblica, che bisogna tener presente nell'ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige. Null'altro. Mentre, se accettassimo quanto è stato proposto con l'articolo 11 e 12, comma secondo, verremmo ad attribuire una ingiustificata posizione di privilegio in materia scolastica al Trentino-Alto Adige, che non corrisponde a quanto l'Assemblea ha deciso preventivamente.

Pregherei quindi, di considerare l'opportunità di abolire qualsiasi attribuzione della Provincia nell'ambito della sola Costituzione; di sopprimere di conseguenza il numero 2 dell'articolo 11, e di rinviare la materia indicata in quel comma al numero 2 dell'articolo 12 sopprimendo il resto, in maniera che alla Provincia resti solamente la potestà legislativa nell'ambito della legislazione generale, per quanto riguarda l'istruzione primaria e l'avviamento professionale.

Con ciò verrebbe fatto comunque un passo di più rispetto alla organizzazione autonomistica in generale, perché, nel caso in esame, le norme che in materia sono generalmente attribuite alla Regione resterebbero alla competenza legislativa della Provincia.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Perassi ad esprimere il parere della Commissione.

PERASSI, *Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali*. La Commissione non può accettare gli emendamenti dell'onorevole Codignola.

Io richiamo l'attenzione dell'Assemblea su questo punto che è particolarmente delicato. Credo che a questo riguardo anche il Governo riterrà opportuno dire qualche parola.

Si cita la Costituzione. È vero, la Costituzione – all'articolo 117 – prevede che alle Regioni in generale è data una certa competenza legislativa limitata per quanto concerne l'istruzione artigiana, professionale e l'assistenza scolastica. Ma non si deve dimenticare che qui siamo di fronte ad uno Statuto speciale. Non solo, ma ad uno Statuto speciale concernente una certa Regione. Quindi non è neppure il caso di dire che si creano dei precedenti pericolosi. È un problema specifico concernente una determinata Regione la quale presenta delle condizioni particolarissime.

Abbiamo già spiegato come per il Trentino Alto Adige – avuto riguardo alla sua particolare struttura – l'istituto della Regione è stato congegnato con qualche difformità da quello che è il tipo comune. È una Regione che in realtà opera attraverso due cosiddette Province (dico cosiddette Province), alle quali noi abbiamo attribuito funzioni che spettano in generale alle Regioni.

Perché abbiamo fatto questo? Perché esistono in quella parte d'Italia delle situazioni particolarissime determinate dalla composizione delle popolazioni che la abitano.

Ora vorrei pregare l'onorevole Codignola di tener presenti tutte le considerazioni che abbiamo fatto all'inizio di questa discussione e che sono state poi così autorevolmente sottolineate da parte del Presidente del Consiglio.

Si tratta di uno dei punti più delicati.

Noi abbiamo discusso e si è arrivati a questa conclusione.

Credo che l'Assemblea faccia opera di saggezza mantenendo le proposte che la Commissione ha elaborato. Prego perciò l'onorevole Codignola – tenuto conto di tutte queste considerazioni – di non voler insistere nei suoi emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Codignola, mantiene gli emendamenti?

CODIGNOLA. Li mantengo.

CONCI ELISABETTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCI ELISABETTA. Mi permetto anche io di insistere in modo particolare, proprio su questo punto che forma o ha formato oggetto dell'accordo raggiunto con i rappresentanti alto-atesini. Noi non possiamo venir meno a questo accordo.

È il più grande interesse del Paese e della nostra civiltà che si può raggiungere attraverso questo accordo. Io chiedo vivamente agli onorevoli colleghi di non voler insistere su questo punto.

BETTIOL. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL. Una brevissima dichiarazione di voto. Come uomo di terra di confine riconosco l'estrema importanza dell'autonomia culturale che noi

dobbiamo dare alle minoranze etniche che vivono nel territorio del nostro Stato. Se l'essenza dell'autonomia sta appunto nell'autonomia culturale, è chiaro che non si potrà parlare di autonomia culturale se l'organizzazione scolastica viene accentrata decisamente.

Per questo mi dichiaro contrario a tutti gli emendamenti che intendano modificare il testo degli articoli 11 e 12 per quanto riguarda la competenza delle province a legiferare in materia scolastica.

CARBONARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARBONARI. Dichiaro di votare contro l'emendamento proposto dall'onorevole Codignola perché, appunto come diceva l'onorevole Bettiol, se c'è una autonomia alla quale i tedeschi dell'Alto Adige devono aspirare, è appunto quella della loro cultura, l'autonomia scolastica. Siccome in questa materia abbiamo parlato con loro e siamo giunti ad un accordo, noi dobbiamo assolutamente fare onore all'impegno preso con essi ed alla parola data.

FABBRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Dichiaro di dare una breve spiegazione del mio voto a favore del testo della Commissione permettendomi di mettere l'accento su una differenza che non mi pare sia stata abbastanza posta in chiaro, ed è che tutto l'insieme dell'insegnamento viene in sostanza distinto fra le scuole che ci sono sempre state, (cioè le scuole elementari, le secondarie e l'insegnamento superiore) e le scuole di recente tipo e introduzione.

Le scuole che ci sono sempre state e che, direi, sono le fondamentali per l'interesse dello Stato, sono considerate nel secondo articolo nel quale la legislazione provinciale trova dei limiti appunto nei principi delle nostre leggi sull'istruzione. Una maggiore libertà è consentita soltanto circa quell'altra categoria di scuole di tipo moderno che vanno sotto il nome generico di «artigianato», o di «arti e mestieri» e che noi abbiamo appunto indicato con quelle tali espressioni: «scuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, commerciale e industriale».

Ma queste scuole di questa seconda categoria devono rispondere a esigenze di attività pratiche locali, ed in esse l'influsso della provincia è molto più giustificato e non incide menomamente sul tronco dell'istruzione generale di primo grado, di secondo grado e superiore, circa la quale restano fer-

mi i principi delle leggi nostre con particolare riguardo però all'elemento linguistico.

Chiarita in questi termini la questione, più che mai mi pare necessario tener fermo il testo della Commissione; e confido che anche il pensiero del Governo sia in questo senso, perché tocca il punto particolarmente considerato nell'accordo De Gasperi-Gruber.

PARIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARIS. Vorrei proporre una formula transattiva, cioè che il numero 2 dell'articolo 11 rimanga solo per la provincia di Bolzano.

Se fosse accettata questa formula i proponenti ritirerebbero il loro emendamento.

Aggiungerei quindi «limitatamente alla provincia di Bolzano».

MALAGUGINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Io non sono insensibile alle invocazioni venute dai banchi della Commissione, anche perché mi rendo conto che, in sostanza, tutto il disegno di legge che abbiamo sott'occhio e in particolare questa parte, sono dominati dall'accordo di Parigi. Però non comprendo perché questa autonomia in materia scolastica debba essere delegata alla Provincia, anziché rimanere alla Regione.

Comunque, se si raggiunge un accordo sulla proposta transattiva, di cui si è fatto portavoce il collega Paris, non ho nessuna difficolà ad aderire.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. Se si vuole in questa legislazione scolastica, secondaria in senso integrativo, trovare una garanzia per il carattere etnico della minoranza tedesca della Venezia Tridentina, e della maggioranza di Bolzano, conviene assolutamente rimetterla alla provincia.

Avrei preferito che da principio si fosse pensato, invece che alla parola provincia, ad un'altra parola; si potrebbe dire «circondario». Per ragioni tecnicamente molto fondate si è preferito usare la stessa parola, tanto che da principio chi ha preso in mano per la prima volta il progetto, si è scandalizzato del fatto che esistano province, che abbiano quelle tali prerogative.

È una provincia del tutto particolare; si chiamano province – i tedeschi traducono «land» – ma, in realtà, sono circondari di carattere speciale.

Non voglio entrare in dettaglio, perché non amerei che su questo si facesse discussione.

Prego poi, di considerare che la legislazione scolastica generale resta in piedi; si aggiunge l'obbligo della bilinguità ed altre garanzie nella amministrazione. Infatti, è stabilito che negli organi, che devono applicare la legislazione dello Stato, deve esservi una garanzia personale, cioè persone che conoscano bene il tedesco; si parla anche di lingua materna; sono garanzie personali inserite nell'amministrazione scolastica. Non abbiamo trovato così modo di non modificare la legislazione fondamentale dello Stato, quindi trattare su base nazionale il problema scolastico, e tuttavia di introdurre quel tanto di garanzie locali, che sono necessarie perché si possa dire che non solo si è tenuto conto dell'accordo, ma anche del principio generale di cui bisogna tener conto. Per non affidare la scuola completamente alla provincia si è tenuto conto del carattere nazionale dello Stato in cui questa minoranza si trova. Tuttavia si sono create delle garanzie, delle difese e dei mezzi di intervento e di influsso anche per i rappresentanti della popolazione tedesca. Questo lo dovevamo fare perché comprendiamo che non possiamo pretendere, che costituisca una garanzia la semplice legge dello Stato, perché quella legge, che stabilisce che deve esservi parità linguistica, domani può essere cambiata, né di per sé potrebbe la rappresentanza della popolazione tedesca avere un modo di garantirsi contro un eventuale cambiamento. L'unico modo di tutela che hanno lo possono esercitare in sede locale, nei limiti che ho detto.

Vi prego pertanto, di accettare questo compromesso perché si può con tranquillità attendere che si sviluppi in un senso favorevole per lo Stato e contemporaneamente sia sufficientemente protettivo dei diritti delle minoranze.

MORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Dichiaro che voterò a favore del testo della Commissione e contro l'emendamento soppressivo Codignola, perché mi sembra che l'autonomia dell'insegnamento sia un fondamento indispensabile dell'autonomia etnica e culturale che intendiamo garantire. In verità lo strumento tecnico escogitato in questa legge con le province aventi potestà legislativa, è una cosa per il nostro senso giuridico un po' strana e che detta qualche preoccupazione. Ma poiché il sistema è sorto sotto la pressione di esigenze di carattere politico, non vedo perché dovrebbe essere sottratta alle province la competenza in una materia tanto delicata qual'è [sic] quella dell'insegnamento.

TONELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Comprendo che l'onorevole Presidente del Consiglio, con molto fervore, difenda il contenuto di questo Statuto e comprendo anche che sull'argomento della scuola egli insista affinché restino queste disposizioni. Francamente, dico che condivido il pensiero del collega Codignola per ragioni evidenti, onorevoli colleghi. Infatti viene per la prima volta ad esser tolta allo Stato italiano la facoltà di giurisdizione su tutte le scuole della Repubblica. (*Commenti al centro*).

Una voce al centro. La giurisdizione è dello Stato.

TONELLO. La giurisdizione è dello Stato, ma quando verrà applicata questa autonomia in una provincia in gran parte tedesca, mi saprete dire quel che avverrà, onorevoli colleghi! Io sono d'accordo con il Presidente che bisogna far di tutto per smussare gli angoli ed affratellare le popolazioni di confine. Bisognerebbe però che lo Stato italiano mantenesse intatti anche i diritti essenziali della Repubblica italiana. Potevate concedere l'insegnamento bilingue, potevate stabilire che gli insegnanti fossero locali e concedere tutte le facilitazioni, ma non arrivare fino a questo punto.

PERASSI, P*residente della Sottocommissione per gli Statuti regionali*. Questo è l'equivoco!

TONELLO. Il problema è difficilissimo, egregi colleghi. Lo so, perché anch'io vivo in una terra vicina ad altri popoli di altra lingua. Lo Stato potrà intervenire, ammesso che domani queste scuole autonome tedesche … (*Rumori al centro - Interruzione dell'onorevole Uberti*). Ad ogni modo, potete ben gridare che io sono in equivoco, ma so anche di che piede andate zoppi, colleghi della Democrazia Cristiana. (*Commenti al centro*). So che è nel vostro intento di portare domani la stessa autonomia della scuola anche nelle Regioni italiane; non avete il coraggio di farlo subito, ma è nel vostro programma. Intanto cominciate col Trentino e con la Venezia Giulia, tanto per dare inizio a quanto volete compiere. (*Commenti al centro*). Ricordatevi che quanto potrete fare sarà frutto di un compromesso, tanto più che il Governo ha virtualmente concesso questo Statuto al di fuori delle deliberazioni della Assemblea Costituente, in base alle trattative fra le popolazioni allogene e gli italiani. Questo problema era stato posto al Governo e l'onorevole De Gasperi lo ha risolto, a fin di bene, nel modo che ha creduto migliore. Ma che poi dobbiamo considerare ogni decisione come immodificabile, questa è un'altra questione.

Noi vogliamo che non sia spezzata l'unità di giurisdizione nel campo scolastico, ai confini della Repubblica italiana.

Per questo voterò l'emendamento proposto dall'onorevole Codignola, perché questa è una questione delicatissima e di alto valore politico. Pensate bene a quello che fate, perché domani, quando sorgeranno inconvenienti, sarà inutile far risalire le colpe ai Ministeri che furono, anche perché spero che col passar del tempo non resterete sempre voi al governo. (*Commenti*).

De Gasperi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

De Gasperi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. Io vorrei pregare l'onorevole Tonello, di riservare il suo giudizio al momento dell'esame dell'articolo 15. Qui vedrà di chi è la giurisdizione sulla scuola e vedrà che quando si parla del provveditore agli studi, si parla del provveditore dello Stato e vedrà che si inseriscono alcune garanzie per i tedeschi, ma si parla del provveditore dello Stato.

C'è un equivoco, onorevole Tonello. Comunque, per avere un quadro chiaro e bene definito del problema scolastico bisogna considerare anche altri articoli.

Perassi, *Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Perassi, *Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali*. Quando parlava l'onorevole Tonello mi ero permesso di interromperlo dicendo che vi era un equivoco. Il Presidente del Consiglio lo ha già chiarito ed io non ho che da confermare quanto egli ha detto. L'equivoco consiste in questo: di credere che dandosi alla provincia una certa competenza legislativa in materia di scuole, si voglia dare alla provincia, non quella che impropriamente l'onorevole Tonello chiamava giurisdizione, ma l'amministrazione. Ora, questo non è esatto. L'equivoco è questo: la funzione amministrativa scolastica, ossia la gestione delle scuole indicate nell'articolo 12 del progetto, resta allo Stato. E questo risulta, come ha notato il Presidente del Consiglio, sia dall'articolo 13 che dall'articolo 15.

Soltanto si prevede per la provincia di Bolzano che il provveditore degli studi di Bolzano, organo dello Stato, terrà conto di certe particolari esigenze, anche per quanto riguarda la sua costituzione. Si prevede, ad esempio,

per il provveditore agli studi l'obbligo della piena conoscenza della lingua italiana e tedesca (ed è una cosa naturale) e si prevede che saranno assegnati al provveditorato agli studi di Bolzano un vice-provveditore nonché ispettori e direttori didattici la cui lingua materna sia la stessa di quella degli alunni. Ed anche quest'ultima credo che sia una cosa che non possa sollevare difficoltà.

Chiarito questo equivoco, pregherei coloro che hanno presentato l'emendamento, di non voler insistere.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bertola e Lizier avevano proposto di sopprimere l'articolo 126, in via subordinata, di sopprimere il n. 2. Dato che gli articoli 12 e 15 trattano la stessa materia.

Ora essi hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo della prima parte dell'articolo 12:

«Le province hanno facoltà di adattare alle loro particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme nelle seguenti materie».

L'onorevole Bertola ha facoltà di svolgerlo.

BERTOLA. L'intendimento degli emendamenti presentati non è quello di togliere l'autonomia dell'ordinamento scolastico alla Regione dell'Alto Adige ed alle province; ma piuttosto di venire ad un chiarimento soprattutto sul primo comma dell'articolo 12.

Noi viviamo un po' nella scuola e crediamo che questo comma darà origine ad una serie di dissidi col Ministero della pubblica istruzione. Perché la formulazione: «Le Province emanano norme legislative sulle seguenti materie» (che poi sono quelle di cui all'articolo 5), non è sufficiente per stabilire dei limiti esatti tra i poteri del Ministero della pubblica istruzione e quelli di cui alle varie Province.

Perciò il nostro emendamento non è contrario ad una riforma e ad un adattamento dell'ordinamento scolastico per queste Regioni, ma cerca anzi di risolvere questo dissidio.

Faccio notare (in particolare per quelli che hanno la preoccupazione di non concedere questa autonomia scolastica) che lo Statuto, all'articolo 15, tratta diffusamente della questione linguistica nella Regione; e perciò tutela, a mio modo di vedere, a sufficienza uno dei matrimoni fondamentali e più importanti della zona dell'Alto Adige.

L'articolo 81 tutela appunto la caratteristica linguistica di una zona dell'Alto Adige, e precisamente la zona in cui si parla il ladino.

La nostra preoccupazione è questa: che nascano dissidi di competenza riguardo all'ordinamento scolastico, per i programmi, e riguardo all'ordinamento del personale.

Se, riguardo al personale, l'Assemblea ha votato un ordine del giorno che tutela gli impiegati dello Stato, in genere, vorremmo cercare una precisazione che tuteli specialmente gli insegnanti.

Secondo punto: vorremmo evitare il dissidio che può verificarsi tra programmi governativi rispetto alle materie di studio e quegli altri ordinamenti che possono sorgere in sede provinciale e regionale.

Qui occorre far notare che la preoccupazione, in genere, di questa assemblea è quella di non soffocare le minoranze che esistono ai margini di questa Regione. Ma quando parliamo di province, parliamo non tanto della provincia di Trento quanto di quella di Bolzano. Ora, in questa Provincia, la maggioranza è tedesca e la minoranza è italiana; e quando dobbiamo tutelare le minoranze, stavolta dobbiamo preoccuparci delle minoranze italiane.

Vorrei citare un solo caso, che serve ad illustrare la delicatezza di questo problema. Supponiamo che una norma legislativa emanata dalla provincia muti il programma, ad esempio dei licei classici per quanto riguarda l'insegnamento della letteratura e delle lingue. Ora, onorevoli colleghi, noi in Alto Adige abbiamo, se volete, due patrimoni umanistici da preservare, uno è il patrimonio umanistico latino e l'altro è il patrimonio umanistico germanico. Ma se noi modifichiamo i programmi, diamo la facoltà all'ente provincia – nel quale sappiamo vi è una maggioranza germanica – di creare un programma nel quale sarà tutelato il patrimonio umanistico germanico a preferenza di quello latino che è nostro, è dei nostri fratelli italiani che vivono in quella provincia.

Con tutto questo, noi ci siamo preoccupati soltanto di stabilire delle precisazioni. In fondo, il nostro emendamento dice soltanto che le province hanno facoltà di adottare le norme della Repubblica alle esigenze locali; ma queste norme devono avere un carattere integrativo, senza arrivare a distruggere le leggi dello Stato.

CODIGNOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODIGNOLA. Vorrei precisare all'onorevole Perassi che da parte nostra non c'è nessun equivoco sopra la portata delle norme che dobbiamo votare.

Vero è che l'amministrazione della scuola nel Trentino e nell'Alto Adige resta comunque allo Stato italiano, ma quello che ci preoccupa è che le funzioni legislative relative alla scuola passino alla nuova Regione, e questo neanche nei limiti della legislazione dello Stato, ma nei limiti addirittura della sola Costituzione. (*Commenti*).

D'altra parte, le preoccupazioni che sono state svolte hanno un certo fondamento. Senonché il fatto che esistano già determinati impegni internazionali riguarda esclusivamente la provincia di Bolzano, e non anche la provincia di Trento. Tanto è vero che lo stesso progetto all'articolo 15 si limita a parlare della provincia di Bolzano. Ora, per quale ragione noi dobbiamo adattarci ad uno stato di fatto già esistente (il che può essere comprensibile) per quanto riguarda la materia dell'articolo 15, e dobbiamo invece, agli articoli 11 e 12, introdurre un'autonomia scolastica speciale per il Trentino, che non ci è richiesta da nessuno?

Una voce al centro. Di che cosa ha paura?

CODIGNOLA. Ho la stessa paura che ho espresso per le altre Regioni italiane: non ritengo opportuno che lo Stato si svesta di una sua potestà fondamentale in favore della Regione e della Provincia. Potrei fare un'eccezione per quanto riguarda la sola provincia di Bolzano, per le ragioni che l'onorevole Presidente del Consiglio ha indicato e che sono indubbiamente ragioni molto fondate.

D'altra parte ricordo che l'accordo De Gasperi-Gruber diceva precisamente: «In conformità degli accordi già presi o in corso d'attuazione, i cittadini di lingua tedesca godranno dell'insegnamento elementare e medio nella lingua tedesca», il che corrisponde appunto a quanto è stabilito nell'articolo 15.

Ora, noi potremmo appunto trasferire quanto è stabilito al comma 2° degli articoli 11 e 12 all'articolo 15, limitando alla sola provincia di Bolzano, in vista della situazione internazionale, questa eccezione. Non vedo invece come ciò sia fattibile per la provincia di Trento, per la quale non interviene nessuna ragione di carattere internazionale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi pare che la discussione sia giunta ad un certo grado di maturità. Desidererei ora sapere dall'onorevole Codignola esattamente su quale delle tre formule egli intenda fermarsi.

CODIGNOLA. Penso che sarebbe necessario trovare un punto di incontro e presento, in via transattiva, il seguente emendamento:

«All'articolo 11 e all'articolo 12, sopprimere il n. 2; al principio dell'articolo 15 aggiungere. La provincia di Bolzano ha potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati nell'articolo 5 in materia di istruzione elementare, post-elementare e secondaria».

PRESIDENTE. Onorevole Perassi, vuole esprimere il parere della Commissione?

PERASSI, *Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali*. La Commissione mantiene il testo proposto.

PRESIDENTE. E il Governo?

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. Il Governo mantiene il testo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte con il primo alinea dell'articolo 11:

«Le Province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati nell'articolo 4, su le seguenti materie:

1. ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto».

(*È approvata*).

Pongo in votazione la proposta soppressiva dell'onorevole Codignola dell'alinea 2.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'alinea 2 nel testo della Commissione:

«2. istruzione postelementare e di avviamento professionale ad indirizzo agrario, commerciale ed industriale».

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione la restante parte dell'articolo 11:

«3. toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;
4. usi e costumi locali e istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale;
5. manifestazioni artistiche locali;
6. urbanistica e piani regolatori;
7. tutela del paesaggio;
8. usi civici;

9. ordinamento delle minime proprietà culturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del Codice civile; ordinamento dei «masi chiusi» e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
10. artigianato;
11. case popolari;
12. porti lacuali;
13. fiere e mercati;
14. opere di pronto soccorso per calamità pubbliche».

(*È approvata*).

Prego la Commissione di esprimere il proprio parere sull'emendamento degli onorevoli Bertola e Lizier all'articolo 12.

PERASSI, *Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali*. La Commissione prega i proponenti di non insistere anche perché l'articolo 5, nel quale sono stabiliti i limiti nei quali deve contenersi la competenza legislativa delle Province, dà sufficienti garanzie contro ogni pericolo in quanto che le norme emanate dalle Province devono essere conformi ai principii stabiliti nelle leggi dello Stato. In realtà, si tratta di una legislazione di integrazione ed attuazione.

Date queste considerazioni, pregherei i proponenti di voler ritirare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Bertola, lei ha proposto in via principale la soppressione dell'articolo 12, in via subordinata la soppressione del n. 2, e ancora in via subordinata una formula sostitutiva della prima parte dell'articolo.

Quale emendamento mantiene?

BERTOLA. Signor Presidente, noi abbiamo l'intenzione di mantenere l'emendamento sostitutivo alla prima parte e di ritirare quelli soppressivi, specialmente dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, che per noi hanno valore interpretativo.

PRESIDENTE. E allora pongo in votazione la formula sostitutiva della prima parte dell'articolo 12:

«Le province hanno facoltà di adattare alle loro particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme nelle seguenti materie»:

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione:

«Le Province emanano norme legislative su le seguenti materie nei limiti indicati nell'articolo 5:

1. polizia locale urbana e rurale;
2. scuole materne; istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica;
3. assistenza scolastica».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

CAPO IV

Disposizioni comuni alla Regione ed alle Province

Art. 13 – «Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia.

«Restano ferme le attribuzioni delle Province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.

«Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

«La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici.

«Le province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvat*o).

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne e nelle scuole d'istruzione elementare, postelementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica è impartito nella lingua materna degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna.

«Il provveditore agli studi di Bolzano deve avere la piena conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca e la sua assegnazione è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione sentito il parere del presidente della Giunta provinciale di Bolzano.

«Per la gestione dei servizi relativi alle scuole di cui al primo comma e per la vigilanza sulle medesime sono assegnati al provveditorato agli studi di Bolzano un viceprovveditore nonché ispettori e direttori didattici la cui lingua materna sia la stessa di quella degli alunni.

«Il gruppo linguistico tedesco deve essere rappresentato insieme con quello italiano nel Consiglio scolastico e in quello di disciplina per i maestri.

«Nelle scuole con lingua d'insegnamento tedesca è obbligatorio l'insegnamento della lingua italiana impartito da docenti la cui lingua materna sia l'italiana».

MALAGUGINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Nel primo comma dove si dice che l'insegnamento «è impartito nella lingua materna degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna», a prescindere dalla forma che non mi sembra eccessivamente felice, proporrei che si dicesse: «da docenti regolarmente abilitati all'inseganento della lingua stessa».

FABBRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Vorrei fare una piccola osservazione di fatto: che cioè la Commissione si è preoccupata del prestigio degli insegnanti, perché, quando uno è abilitato ad una lingua che non è la propria materna, si trova – anche nella nomenclatura, anche qualche volta nelle diciture più elementari – a fare figure non brillantissime di fronte agli scolari. Per esempio, un oggetto qualunque lo denomina in modo che non è corrispondente all'uso locale, alla lingua parlata in loco. L'abilitazione è il risultato di uno studio, proviene da uno sforzo sempre maggiore e dà qualche risultato non del tutto soddisfacente per il prestigio dell'insegnante.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma con l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Malagugini:

«Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne e nelle scuole di istruzione elementare, post-elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica è impartito nella lingua materna degli alunni da docenti regolarmente abilitati all'insegnamento della lingua stessa».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 15 del testo della Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«I Presidenti delle Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi e incomodi, di spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto e di meretricio.

«Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Giunte provinciali si avvalgono anche degli organi di polizia statale.

«Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.

«Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati».

PRESIDENTE. L'onorevole Mortati propone di sopprimere il terzo comma di questo articolo. Ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

MORTATI. La poposta è suggerita dalla considerazione – che mi sembra ovvia – che uno Statuto regionale non possa regolare le sfere di competenza di organi statali. Ora, il Prefetto ed il Questore sono organi statali, e stabilire la sfera della loro competenza non può essere compito di una legge regionale ma della legge dello Stato. Quindi mi pare fuor di luogo questa norma in uno Statuto regionale e ne propongo la soppressione.

MALAGUGINI. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Cosa vuol dire la parola «agenzie»? È una parola troppo generica.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. Questa parola è nella legge di pubblica sicurezza.

FABBRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Si tratta dei mediatori, delle agenzie di collocamento, delle agenzie di pubblicità, che sono contemplate nella legge di pubblica sicurezza e che hanno un titolo speciale. Sono attività per cui occorre la licenza della pubblica sicurezza con la relativa tassa annuale per poterle esercitare,

GRIECO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIECO. Non conosco quali siano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di operai e di domestici. Ma perché queste attribuzioni sono legate a quelle relative ai pazzi ed alle meretrici? A che titolo gli operai ed i domestici sono confusi con queste categorie?

PRESIDENTE, L'onorevole Perassi ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

PERASSI, *Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali*. Lo scopo di questo terzo comma, cominciando a parlare dell'emendamento Mortati, è quello di assicurare che queste funzioni, anziché passare ai presidenti

delle Giunte provinciali – organi dell'Ente locale – restino esercitate da un organo dello Stato.

Ora, riteniamo che, dato l'ordinamento regionale che qui si crea, è difficile pensare che al disotto del Commissario del Governo nella Regione si abbiano ancora due prefetti nelle province. Esisterà un questore in ciascuna provincia; ed al questore passeranno quelle funzioni previste dalla legge di pubblica sicurezza e che attualmente sono attribuite al prefetto. Questa è la portata della norma. Non credo che possa dar luogo a difficoltà. Nulla vi è di strano che, facendo una legge particolare concernente una certa zona dello Stato, vi sia anche una disposizione particolare in questo senso.

Per quanto riguarda poi le varie materie indicate dal primo comma, si tratta di competenze che si concretano in licenze e autorizzazioni. Queste passerebbero ai Presidenti delle Giunte, attuando così un certo decentramento. Abbiamo esaminato queste materie una per una, e abbiamo constatato che non vi è nessun pericolo ad attribuirlo ai Presidenti delle Giunte provinciali.

PRESIDENTE. Onorevole Mortati, mantiene la sua proposta?

MORTATI. Non insisto.

GRIECO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIECO. Proporrei di fare un richiamo esplicito alla materia del Titolo III della Legge di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. L'onorevole Uberti ha facoltà di esprimere il parere della Sottocommissione sulla proposta formulata dall'onorevole Grieco.

UBERTI, *Relatore*. Siccome in quel titolo figurano altre attività, che, per ragioni di carattere politico, non si credette di includere nell'articolo in discussione, se facciamo il richiamo puro e semplice al Titolo della legge di pubblica sicurezza, comprendiamo anche quelle attività che sono state escluse.

GRIECO. Ad ogni modo, bisogna precisare meglio. Vorrei sapere in quali occasioni la legge di pubblica sicurezza si occupa degli operai e dei domestici.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Grassi, *Ministro di grazia e giustizia*. Il chiarimento richiesto dall'onorevole Grieco è forse fondato, perché la formulazione, così com'è, potrebbe dare l'impressione che effettivamente si diano al Presidente della Giunta provinciale, nell'esercizio dell'attività di pubblica sicurezza, attribuzioni che riguardino genericamente gli operai e i domestici; mentre non si tratta di questo.

Il Titolo III della legge di pubblica sicurezza concerne le «disposizioni relative agli spettacoli, agli esercizi pubblici, alle agenzie, tipografie, alle affissioni, ai mestieri girovaghi, agli operai ed ai domestici». Ora, il titolo è spiegato nei suoi articoli. Riportando tutto questo in un articolo, può sembrare che si dia una disposizione generale sugli operai, che non è certamente nella intenzione della Commissione. Quella disposizione si riferisce al rilascio di autorizzazioni da parte dell'autorità di pubblica sicurezza per l'esercizio di determinati mestieri, con riguardo specialmente all'età.

Si potrebbe accettare la proposta fatta dall'onorevole Grieco di indicare tutto ciò che riguarda la materia del Titolo III della legge di pubblica sicurezza.

Perassi, *Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Perassi, *Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali*. La preoccupazione comprensibile dell'onorevole Grieco potrebbe essere soddisfatta, tenuto conto anche di quanto è stato detto dal Ministro per la grazia e la giustizia, dicendo: «… le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti in materia di industrie pericolose ecc.».

Sono esclusivamente quelle determinate attribuzioni previste in maniera precisa dalle leggi dello Stato, in materia di pubblica sicurezza, che ora sono esercitate dal questore, e che, in virtù di questa norma, saranno esercitate, negli stessi limiti e con gli stessi criteri, dal Presidente della Giunta provinciale.

La dizione «operai e domestici» che, isolata, potrebbe dare impressione diversa, viene ad essere ricondotta al suo esatto significato, quando noi la intendiamo riferita alle attribuzioni in questa materia previste dalle leggi vigenti.

Con questi chiarimenti credo che qualsiasi preoccupazione possa ritenersi eliminata.

GRIECO. La formulazione proposta non è molto soddisfacente, ma è migliore della precedente. Mi pare sia da evitare che gli operai siano elencati a fianco dei pazzi e delle meretrici. (*Commenti*).

FABBRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Vorrei pregare l'onorevole Grieco di non insistere nella sua richiesta, della quale mi rendo perfettamente conto nello spirito. Ma, a sua volta, bisognerebbe che l'onorevole Grieco si rendesse conto delle esigenze di fronte a cui si è trovata la Commissione. Poteva intuirsi una aspirazione molto precisa all'esercizio in toto delle funzioni di pubblica sicurezza, secondo tendenze locali, da parte di autorità che tutti i componenti della Commissione non erano concordi ad investire. Ed allora si è pensato che, siccome la legge di pubblica sicurezza è unica e vale per tutto il territorio dello Stato, l'indicazione specifica delle singole competenze per materia, con la espressione: «attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza», lasciava allo Stato italiano l'intera legislazione di sostanza sulla pubblica sicurezza e le attribuzioni specifiche e precise passavano ai Presidenti di Giunte provinciali, solo limitatamente alle materie che venivano indicate, e quando non si indicava una determinata materia, quella restava esclusa.

Ora, sono state date certo molte di queste competenze, ma si tratta di quelle competenze che la Commissione ha ritenuto meno pregiudizievoli e che sono solo ed esclusivamente quelle previste nella legge dello Stato italiano e di cui lo Stato italiano ha sempre il diritto di governare la sorte.

Quindi, poiché non si volevano attribuire al Presidente della Giunta le facoltà di pubblica sicurezza concernenti, ad esempio, le affissioni, queste nell'elenco non si sono indicate; per altre materie la riserva implicita poteva apparire meno interessante ed allora si sono indicate le materie e le attribuzioni relative che c'erano già nella legge di pubblica sicurezza e non si è fatto che ricopiarle. Tutte queste espressioni trovano una spiegazione in quanto sono contenute nel testo della legge di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 16 con l'inciso proposto dall'onorevole Perassi:

«I Presidenti delle Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi e incomodi, di spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici,

di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto e di meretricio».

(*È approvato*).

Pongo in votazione i restanti commi dell'articolo 16.

(*Sono approvati*).

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Giunta regionale e i Presidenti delle Giunte provinciali possono richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al Titolo II: «Organi della Regione e delle Province. Capo I. Organi della Regione». Si dia lettura dell'articolo 18.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Sono organi della Regione: Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 19. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Il Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale.

«Il numero dei consiglieri regionali è in ragione di uno ogni quindicimila abitanti o frazione superiore a settemila e cinquecento abitanti, calcolati in base alla popolazione risultante dall'ultimo censimento secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

«Il territorio della Regione è ripartito nei collegi provinciali di Trento e Bolzano.

«Per l'esercizio del diritto elettorale attivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto non superiore a tre anni».

MALAGUGINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Osservo che il numero dei consiglieri mi sembra eccessivo, tenendo conto che a questi consiglieri bisognerà pur dare una indennità. Forse sarebbe meglio aumentare il numero di 15 mila abitanti a 20 o 25 mila.

UBERTI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI, *Relatore*. La base di 15 mila è stata decisa appunto per dare la rappresentanza armonica a tutti i gruppi, ed è stata attentamente studiata. Mentre per le altre Regioni la cosa potrebbe essere facilmente modificabile, sarebbe meglio in questo caso non modificarla.

MALAGUGINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19 testè letto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 20. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle altre leggi dello Stato».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 21. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni e la sua attività si svolge in sessioni biennali tenute alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.

«Le elezioni per il nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale due mesi prima della scadenza del quadriennio, il nuovo Consiglio è convocato dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 22. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera Regione. «Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 23. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 24. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, il vicepresidente ed i segretari.

«Il Presidente ed il vicepresidente durano in carica un biennio.

«Nel primo biennio del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vicepresidente tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; nel secondo biennio il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti a quest'ultimo gruppo ed il vicepresidente tra quelli appartenti al primo gruppo.

«In caso di dimissioni o di morte del presidente del Consiglio regionale, il Consiglio provvede all'elezione del nuovo Presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il Presidente dimissionario o deceduto. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino allo scadere del biennio in corso.

Il vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 25. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.

«Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 26. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Il Presidente ed il vicepresidente del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.

«A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato d'urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

«Ove il Presidente od il vicepresidente del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della Giunta regionale.

«Se il Presidente della Giunta regionale non convoca il Consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del Commissario del Governo.

«Qualora il Consiglio regionale non si pronunci, si provvede ai sensi dell'articolo seguente».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 27. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

«Il Consiglio può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni o impossibilità di formazione di una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

«Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita, salvo i casi di urgenza, la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

«Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti fra i cittadini eleggibili al Consiglio regionale. La commissione elegge nel suo seno il presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale. La commissione indice le elezioni del Consiglio regionale entro tre mesi ed adotta i provvedimenti di competenza della Giunta regionale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia ove non siano ratificati dal Consiglio regionale, entro un mese dalla sua convocazione.

«In caso di scioglimento di un consiglio provinciale si procede ad elezione suppletiva dei consiglieri regionali della circoscrizione provinciale interessata.

«I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consiglieri regionali fino all'elezione preveduta nel comma precedente».

MALAGUGINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Desidererei avere una spiegazione a proposito del comma 4°, dove si dice: «con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca … ecc.».

Di una analoga Commissione si fa cenno anche all'articolo 43; e si dice esplicitamente che un membro dovrà essere di lingua tedesca. È sottinteso, ritengo, che gli altri due debbano essere di origine e di lingua italiana. Per i ladini della Val Gardena e della Val Badia non è stata contemplata alcuna partecipazione; il che non mi par giusto.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di rispondere.

UBERTI, *Relatore*. Per i ladini c'è un titolo a parte. Bisogna tener conto dell'entità numerica effettiva di questa popolazione. Comunque, ci sono gli articoli 84, 85, 86 e 87 che parlano dell'uso della lingua tedesca e del ladino.

MALAGUGINI. Ma lì si tratta dell'uso della lingua. Nell'articolo in discussione si tratta invece di una Commissione che esercita i poteri della Giunta regionale, come all'articolo 43 ci si riferisce a una Commissione che costituisce il Consiglio provinciale in caso di scioglimento. Nell'un caso e nell'altro si potrebbe far posto anche ai ladini, aumentando il numero dei membri da 3 a 5.

UBERTI, *Relatore*. Domani 15 mila ladini potranno avere un consigliere regionale. Questi potrà entrare anche nella Giunta regionale, ma non si può stabilirne il diritto.

MALAGUGINI. Non ci siamo intesi. Eppure mi pare di essermi spiegato chiaramente.

PRESIDENTE. Onorevole Malagugini, non faccia un dialogo, per quanto interessantissimo, con l'onorevole Uberti.

MALAGUGINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 28. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del Presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal presente Statuto».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 29. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Giunta regionale al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al Commissario del Governo».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 30. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«La Giunta regionale è composta del presidente della Giunta regionale, che la presiede, e di assessori effettivi e supplenti.

«Il Presidente e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

«La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Regione.

«Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

«Il Consiglio regionale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento».

PRESIDENTE, Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 31. Se ne dia lettura,

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Il Presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finché dura il Consiglio regionale, e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del presidente e dei componenti la Giunta da parte del nuovo Consiglio».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 32. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Il Presidente della Giunta regionale o gli assessori che non adempiono agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale.

«Se il Consiglio regionale non provvede, si fa luogo allo scioglimento del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 27».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 33. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Qualora per morte, dimissione o revoca del Presidente della Giunta regionale o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio entro quindici giorni».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 34. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione.

«Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 35. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione conformandosi alle istruzioni del Governo».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 36. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Il Presidente della Giunta regionale determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel bollettino della Regione».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 37. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Il Presidente della Giunta regionale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 38. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano:

1. la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;
2. l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;
3. l'amministrazione del patrimonio della Regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
4. le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
5. l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 39. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessino in modo particolare la Regione».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 40. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al Capo II: «Organi della Provincia». Si dia lettura dell'articolo 41.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Sono organi della Provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il suo Presidente».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 42. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Ciascun Consiglio provinciale è composto dei membri del Consiglio regionale della rispettiva Provincia; dura in carica quattro anni ed elegge nel suo seno il Presidente, il vicepresidente ed i segretari.

«In caso di dimissioni o di morte del Presidente, il Consiglio provinciale provvede alla elezione del nuovo Presidente nella prima successiva seduta.

«Il vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 43. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 21, 23, 25, 27 e 28.

«Nel primo biennio di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca ed il vicepresidente fra quelli appartenenti al gruppo di lingua italiana; nel secondo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vicepresidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca.

«Per la provincia di Bolzano la composizione della commissione preveduta nell'articolo 27 deve adeguarsi alla effettiva consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa».

UBERTI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI, *Relatore*. Onorevole Presidente, la parola «effettiva» dell'ultimo comma deve essere soppressa: si tratta di un errore materiale.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni pongo ai voti il testo dell'articolo 43, con la soppressione richiesta dall'onorevole Uberti.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 44. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«La Giunta provinciale è composta del Presidente che la presiede, di assessori effettivi e supplenti eletti in seno al Consiglio provinciale, nella prima seduta ed a scrutinio segreto.

«Il Consiglio provinciale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

«La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia.

«Gli assessori supplenti della Giunta provinciale di Bolzano sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 45. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Si applicano al presidente ed agli assessori provinciali le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 46. Se ne dia lettura.

Amadei, *Segretario*, legge:

«Il Presidente della Giunta provinciale ha la rappresentanza della Provincia.

«Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più Comuni.

«Il Presidente della Giunta provinciale determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione».

Presidente. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 47. Se ne dia lettura.

Amadei, *Segretario*, legge:

«Il Presidente della Giunta provinciale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta».

Presidente. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 48. Se ne dia lettura.

Amadei, *Segretario*, legge:

«Alla Giunta provinciale spetta:

1. la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;
2. la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle Province;
3. l'attività amministrativa riguardante gli affari d'interesse provinciale;
4. l'amministrazione del patrimonio della Provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici,
5. la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali;
6. le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;

7. l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo al Titolo III: «Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali». Si dia lettura dell'articolo 49.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al Commissario del Governo nella Regione e promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due Province nella Regione.

«Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.

«Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.

«Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente della Giunta provinciale e sono vistate dal Commissario del Governo nella Regione».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 50. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge.

«In caso di dubbi l'interpretazione delle norme ha luogo sulla base del testo italiano.

«Copia del Bollettino ufficiale è inviata al Commissario del Governo».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 51. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Nel Bollettino ufficiale della Regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la Regione, ferma la loro entrata in vigore».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 52. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale della Repubblica».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 53. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«La legge regionale regola l'esercizio d'iniziativa popolare e del referendum per le leggi regionali e provinciali».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al Titolo IV: Enti Locali. Si dia lettura dell'articolo 54.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 55. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della Regione».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 56. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«L'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale».

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Mortati ha presentato il seguente emendamento:

«*Dopo*: principi generali, *aggiungere le parole*: stabiliti dalle leggi dello Stato e di quelli posti da leggi regionali».

Ha facoltà di svolgerlo.

MORTATI. Io, veramente, in questa materia mi sono poco raccapezzato, perché non so se l'emendamento e l'ordine del giorno proposto dall'onorevole

Di Vittorio sia stato accolto e quale portata sia ad esso stata attribuita, cioè se i funzionari della Regione di cui si parla debbono considerarsi mantenuti nei ruoli dell'amministrazione statale. E se, in ogni caso, per questi funzionari dei Comuni debbono ritenersi applicabili le norme generali sullo stato giuridico, oppure no. Parrebbe di no, a tenore di questa disposizione.

Data tale incertezza, io credo sia opportuno inserire il chiarimento proposto, che porterebbe anche questi funzionari sotto la salvaguardia e la garanzia di quelli che sono i principi generali dettati dallo Stato in materia.

PRESIDENTE. L'onorevole Perassi ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

PERASSI, *Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali*. In primo luogo, osservo che l'espressione che si legge nell'articolo 56 è da collegarsi con l'articolo 5. Lo scopo dell'articolo 56 è di stabilire che l'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi; da ciò una certa autonomia ai Comuni in questo campo. Ma questa autonomia è limitata dall'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti dalla legge regionale. A sua volta la legge regionale è emanata dalla Regione in virtù dell'articolo 5, e precisamente dal n. 1 dell'articolo 5 che riguarda l'ordinamento dei Comuni e delle Province. Ora, ogni legge regionale, emanata in virtù dell'articolo 5, deve osservare i principi stabiliti dalle leggi dello Stato. Per conseguenza i Comuni, nel regolare lo stato dei propri impiegati, devono conformarsi ai limiti stabiliti dalla legge regionale, la quale a sua volta non può contraddire ai principi stabiliti dalle leggi dello Stato.

MORTATI. Mi pare sia molto chiaro, perché l'articolo 5 parla di ordinamento della Regione e del personale ad essa addetto; qui si parla del personale degli uffici comunali.

PERASSI, *Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali*. All'articolo 5, n. 1, si dice: Ordinamento dei Comuni.

MORTATI. Ordinamento dei Comuni, non del personale: le due materie sono considerate distintamente per quanto riguarda la Regione. Sicché può sorgere il dubbio che si sia voluto limitare, nel caso dei Comuni, al solo ordinamento degli uffici.

PERASSI, *Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali*. Nell'ordinamento dei Comuni c'entra tutto.

PRESIDENTE. Comunque, onorevole Mortati, ella mantiene la sua proposta aggiuntiva?

MORTATI. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione ha dichiarato che non ritiene necessaria l'inclusione dell'emendamento Mortati. Pongo in votazione l'articolo 56 nel testo del progetto.

(*È approvato*).

Passiamo al Titolo V: «Demanio e patrimonio della Regione». Si dia lettura dell'articolo 57.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente Statuto costituiscono il demanio regionale».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 58. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Le foreste di proprietà dello Stato nella Regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione. I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella Regione sono trasferiti al patrimonio della Regione.

«Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni indicati. I beni immobili situati nella Regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della Regione».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al Titolo VI: «Finanza della Regione e delle Province». Si dia lettura dell'articolo 59.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Sono devoluti alla Regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso».

PERASSI, *Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERASSI, *Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali*. L'ultima frase «relative ai beni situati nello stesso» sembra inutile, come si è osservato nella riunione di ieri sera.

PELLA, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, *Ministro delle finanze*. Il signor Presidente della Commissione ha perfettamente ragione nel ricordare le conclusioni a cui siamo arrivati ieri sera. Ma forse, per l'ora tarda, principalmente noi rappresentanti dei Dicasteri finanziari, non abbiamo tenuto presente che effettivamente vi possono essere imposte ipotecarie percette in un determinato ufficio, relative a beni esistenti altrove.

Ieri sera, ripeto, abbiamo forse confuso i diritti di iscrizione ipotecaria con la vera imposta ipotecaria, la quale viene percepita presso gli uffici del registro, in cui si registrano gli atti.

Quindi pregherei di lasciare le parole «relative ai beni situati nello stesso».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Perassi di dire se mantiene il suo emendamento.

PERASSI, *Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali*. Siamo d'accordo con l'onorevole Ministro: resta dunque la formulazione primitiva.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 59 del testo del progetto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 60. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«È devoluta alla Regione una percentuale del gettito del lotto, dei monopoli e delle tasse e imposte sugli affari, riscosso nel territorio della Regione. La percentuale stessa è determinata ogni anno d'accordo fra il Governo e il Presidente della Giunta provinciale».

MORTATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTATI. Vorrei chiedere un chiarimento alla Commissione, per sapere se questo accordo paritetico fra Governo e Presidente della Giunta impegni il Parlamento, che deve votare il bilancio nel quale saranno inseriti i gettiti del lotto, del monopolio e delle tasse.

PRESIDENTE. L'onorevole Uberti ha facoltà di rispondere.

UBERTI, *Relatore*. È evidente che questo articolo riflette una situazione sperimentale in cui si devono muovere questi statuti per la parte finanziaria.

Data questa situazione, si impegna il Parlamento in senso relativo. Una proposta del Governo può sempre essere respinta dal Parlamento.

Una voce. E quando si fa un trattato?

UBERTI, *Relatore*. Anche quando il Governo fa un trattato di qualsiasi genere, il Parlamento può sempre non approvare un atto del Governo, con tutte le sue conseguenze di merito ed eventualmente politiche.

PRESIDENTE. Onorevole Mortati, lei ha preso l'iniziativa di questa discussione. Ha nulla da proporre?

MORTATI. Prendo atto che si tratta di atto che non impegna nessuno. È un accordo amministrativo che può essere derogato dal Parlamento, in conformità, del resto, ai principi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 60 nel testo del progetto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 61. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«È devoluto alla Regione l'importo dell'imposta governativa sul consumo dell'energia elettrica e del gas, e dei diritti erariali sui biglietti dei cinematografi e dei pubblici spettacoli».

UBERTI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI, *Relatore*. Ritiriamo la frase: «e dei diritti erariali sui biglietti dei cinematografi e dei pubblici spettacoli», così come si è fatto ieri per la Sardegna.

PRESIDENTE. Sta bene.

CORSINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSINI. In questo articolo 61 evidentemente vi è una lacuna. Non è detto che si tratta dei proventi dell'imposta governativa sulla luce ecc. riscossi nella Regione. Quindi, a stretto rigore, la Regione avrebbe diritto di avere dallo Stato quelli riscossi in tutta Italia.

UBERTI, *Relatore*. In realtà è un'imposta sul consumo, ma tecnicamente nella legge è chiamata di «produzione».

PELLA, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, *Ministro delle finanze*. Credo che tutto si possa risolvere aggiungendo le parole: «nella Regione». Cioè: «È devoluto alla Regione l'importo dell'imposta governativa sul consumo dell'energia elettrica e del gas nella Regione».

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. Rimane inteso che è consumo di energia che può pervenire alla Regione, e quindi non essere prodotta nella Regione, ma soltanto consumata nella Regione stessa; perché si può consumare nella Regione energia che – per esempio – proviene dalle centrali dell'Appennino.

UBERTI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI, *Relatore*. Noi avevamo scritto imposta di consumo nella Regione, ma ieri sera, in occasione delle trattative per le finanze sarde il Ministro onorevole Pella ci ha detto che nella legge si chiama «di produzione». Sentiremo dal Ministro Pella la spiegazione.

PELLA, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, *Ministro delle finanze*. Possono coesistere due tributi: l'imposta governativa, che è di produzione; l'imposta comunale, che è di consumo. Qui, quando parliamo d'imposta governativa, si tratta dell'imposta sulla

produzione. Ma riferita a quale quantitativo? A quel quantitativo di energia che è consumato nella Regione. Ecco quindi lo spirito dell'articolo nel quale è sott'inteso «nella Regione». Siccome queste due parole non si possono subito intendere, credo sia opportuno aggiungerle.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. Volevo precisare il fatto che effettivamente nella Regione si può consumare dell'energia che viene da fuori.

PARIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARIS. Bisognerebbe dire: «sull'energia consumata nella Regione». La tassa è sul consumo.

PELLA, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, *Ministro delle finanze*. Io credo che qui convenga adoperare sul piano sostanziale una certa latitudine: aderire al concetto della riscossione nella Regione prima di tutto, cioè che l'imposta governativa che si riscuote nella Regione è per tutta l'energia consumata nella Regione, anche se per avventura venisse per qualche intercambio ad essere importata da altre Regioni. Non credo ci convenga fissarci troppo sulla terminologia, perché si tratta di terminologie che cambiano, non dico da mese a mese, ma di anno in anno. Qui dobbiamo affermare il concetto che quell'imposta governativa, che colpisce l'energia elettrica consumata nella Regione, è riscossa nella Regione, qualunque nome essa abbia. E dovremmo dire:

«L'imposta governativa riscossa nella Regione per l'energia elettrica ed il gas consumati nella Regione medesima».

PRESIDENTE. Onorevole Perassi, accetta la formulazione proposta dal Ministro Pella?

PERASSI, *Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali*. Accettiamo.

PRESIDENTE. La formulazione è la seguente:

«È devoluto alla Regione l'importo dell'imposta governativa riscossa nella Regione per l'energia elettrica e il gas consumati nella Regione stessa».

La pongo in votazione.

(*È approvato*).

Degli articoli 62 e 63 abbiamo deciso il rinvio a quando esamineremo l'articolo 91.

Passiamo all'articolo 64. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«La Regione può stabilire un'imposta di soggiorno, cura e turismo».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 65. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«La Regione ha facoltà di istituire con legge tributi propri in armonia coi principi dei sistemi tributari dello Stato e di applicare una sovraimposta sui redditi dei terreni e fabbricati».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 66. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 67. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Sono devoluti alle Province i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui redditi dei terreni e dei fabbricati e sui redditi agrari».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 68. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Sono devoluti alle Province i nove decimi del gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile prodotti nei loro territori.

«Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinati i criteri per la individuazione dei redditi prodotti nella Regione, ai fini dell'applicazione del comma precedente».

PELLA, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, *Ministro delle finanze*. Prego la Commissione ed i colleghi di aderire al concetto adottato stamani per lo Statuto sardo, cioè il concetto della riscossione; per cui propongo di sostituire alla parola «prodotti» nel primo comma, la parola «riscossa» e di sopprimere il secondo comma, che non ha più ragion d'essere.

PRESIDENTE. L'onorevole Perassi ha facoltà di esprimere il parere della Sottocommissione.

PERASSI, *Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali*. Dato il precedente dello Statuto sardo, la Commissione accetta la proposta fatta dall'onorevole Ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 68, nella seguente formulazione:

«Sono devoluti alla Provincia i nove decimi del gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile riscossa nei loro territori».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 69. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«La Regione ha facoltà di autorizzare con legge aumenti di imposte, di tasse e di contributi, comprese le imposte di consumo spettanti ai Comuni e alle Province, nonché le eccedenze delle sovrimposte fondiarie, nella misura necessaria a conseguire il pareggio dei bilanci».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 70. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Allo scopo di adeguare le finanze delle Province al raggiungimento delle finalità all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, ad esse è assegnata annualmente dal Consiglio regionale una quota delle entrate tributarie della Regione in proporzione del gettito ricavato rispettivamente nel territorio delle due Province.

«Al medesimo scopo la Regione può, in casi eccezionali, assegnare una quota di integrazione ai comuni».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 71. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«La Regione e le Province possono prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni. Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla Regione e alle Province i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 72. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«La Regione, le province ed i comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 73. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«I bilanci predisposti dalla Giunta regionale ed i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati con legge del Consiglio regionale.

«Per l'approvazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data dal Ministero dell'interno».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 74. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni ed a autorizzazioni dello Stato, è in facoltà della Regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo dello Stato e la Regione.

«In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della Regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione da stabilirsi d'accordo fra il Governo centrale e la Regione».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 75. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

«Lo Stato, tuttavia, destina, per la necessità di importazione della Regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni».

Pella, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pella, *Ministro delle finanze*. Sarebbe interessante che restasse traccia nel verbale, quale interpretazione dello spirito dell'articolo, che il secondo comma ha ragione di essere se ed in quanto sussista una disciplina di controllo valutario, cioè che il secondo comma non ha più significato il giorno in cui vi sia libertà valutaria. Penso che sia molto evidente, ma sarebbe interessante che l'autorevole pensiero della Commissione risultasse dal verbale.

Uberti, *Relatore*. Se il Ministro desidera, noi confermiamo l'interpretazione che egli ha data. Se domani non c'é alcun controllo valutario, evidentemente la norma cade.

Presidente. Pongo in votazione l'articolo 75, con i chiarimenti forniti dal Ministro e dal Relatore.

(*È approvato*).

Passiamo al titolo VII: «Rappresentanza del Governo nella Regione». Si dia lettura dell'articolo 76.

Amadei, *Segretario*, legge:

«Il Commissario del Governo nella Regione:

1. coordina, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella Regione e vigila sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
2. vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle province e degli altri enti pubblici locali, delle funzioni ad essi delegate dallo Stato o comunica eventuali rilievi al Presidente regionale o provinciale;
3. compie gli atti già demandati al prefetto in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della Regione o ad altri organi dello Stato».

Presidente. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 77. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Il Commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro dell'interno.

«A tale fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

«Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al Titolo VIII: «Organi giurisdizionali».

L'onorevole Mortati ha proposto di sopprimere l'intero Titolo. Ha facoltà di svolgere l'emendamento.

MORTATI. Anzitutto trovo una anomalia, nella intitolazione del Titolo: Organi giurisdizionali. Sorge il dubbio che si voglia fare riferimento agli organi giurisdizionali della Regione o dello Stato, perché evidentemente, non potrebbe trovar posto nella presente sede di Statuto la menzione degli organi giurisdizionali dello Stato. Per quanto riguarda il contenuto degli articoli, c'è da osservare che l'articolo 78 non è che una riproduzione pedissequa del testo dell'articolo 125 della Costituzione e perciò mi pare si renda inutile la riproduzione di questo testo. Più importante è l'articolo 79, che costituisce una innovazione rispetto al diritto vigente, nel senso che l'organizzazione e la sorveglianza degli uffici di conciliazione è delegata per legge, o meglio trasferita sostanzialmente alla competenza del Presidente della Giunta regionale. Mi pare che questo principio, sebbene di modesta portata pratica, introduca un elemento che vulnera il principio dell'unità della giurisdizione, il quale implica unità delle attività relative alla materia dell'organizzazione giudiziaria, che non possono non spettare che allo Stato e a nessun altro che allo Stato. Né comprendo la ragione che può aver motivata questa deviazione dai principi generali, la quale quindi risulta sfornita di alcuna giustificazione. Forse l'unico punto che si può conservare è l'ultimo comma dell'articolo 79, che riguarda la conoscenza delle lingue

italiana e tedesca per i conciliatori, i viceconciliatori, i cancellieri e gli uscieri degli uffici di conciliazione. Ma questa disposizione si può inserire in altra parte, laddove si parla della parità linguistica di queste Regioni.

Gli articoli 80 e 81 costituiscono un ulteriore svolgimento della delega di funzioni giudiziarie, che io trovo non ammissibile. Pertanto insisto nella proposta di soppressione dell'intero Titolo.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Perassi di esprimere l'avviso della Sottocommissione.

PERASSI, *Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali*. Le obiezioni dell'onorevole Mortati, per quanto, come sempre, acute, mi pare però che non siano tali da giustificare la soppressione di tutto il Titolo.

Per quanto riguarda l'articolo 78, in realtà esso riproduce il secondo comma dell'articolo 125 della Costituzione. Da questo punto di vista non vi sarebbe difficoltà a toglierlo ed io pregherei l'onorevole Mortati di lasciare, in sede di coordinamento, la decisione se convenga toglierlo o no.

L'onorevole Mortati solleva una questione di merito per gli articoli 79 e seguenti. La questione giuridica che solleva è questa: a sua impressione, queste disposizioni lederebbero in qualche misura il principio dell'unità della giurisdizione dello Stato. Senonché, come risulta in maniera espressa dall'articolo 79, queste funzioni che sono attribuite al Presidente della Giunta regionale in materia di nomina, decadenza, revoca, dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori, sarebbero funzioni esercitate da quel Presidente in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica.

Faccio presente poi che queste disposizioni non sono una novità escogitata dalla Commissione. Essa non ha fatto che copiarle dall'ordinamento già vigente della Val d'Aosta, ordinamento che ritengo sia stato fatto d'accordo col Ministero della giustizia.

Per queste considerazioni, superato ogni scrupolo giuridico, mi pare che la delega in questa materia limitatissima al Presidente della Giunta regionale sia giustificata in quanto si tratta di assicurare che questi organi giudiziari siano meglio attrezzati con riguardo alle speciali condizioni della Regione.

Per queste cosiderazioni, pregherei l'onorevole Mortati di non insistere nella proposta soppressiva dell'intero Titolo.

MORTATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTATI. Credo di dover insistere, salvo che per l'ultimo comma dell'articolo 79, di cui però ho già proposto la conservazione in altra sede. Le considerazioni dell'onorevole Perassi non hanno affatto diminuito la validità delle osservazioni da me precedentemente formulate.

FABBRI. Chiedo di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Potrebbe rimanere nella facoltà della Commissione, al momento della licenza definitiva del testo da pubblicarsi, l'eventuale cambiamento della dicitura «organi giurisdizionali» in quella di «giudici conciliatori», in quanto soppresso eventualmente l'articolo 78, che è una pura ripetizione, dal testo della Costituzione, gli articoli 79, 80 e 81 si riferiscono solo ai giudici conciliatori, ed è chiaro che essi vengono nominati per delega del Presidente della Repubblica. Allora, non si parlerebbe più di organi giurisdizionali, in senso generico e troppo ampio, e si preciserebbe col titolo «giudici conciliatori».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Mortati, soppressiva dell'intero titolo VIII, salvo l'ultimo comma dell'articolo 79.

(*Dopo prova e controprova, non è approvata*).

Passiamo all'articolo 78, del quale l'onorevole Mortati ha, a parte, chiesto la soppressione:

«Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l'ordinamento che verrà stabilito con legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione».

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. A proposito dell'articolo 79 debbo rilevare che si tratta di una concessione alla quale si dà, localmente, molta importanza. Si dà cioè una certa importanza a questi conciliatori. Poiché è una questione che niente costa allo Stato e si tratta di delega del Presidente della Repubblica, non capisco perché non si voglia accettare. Non v'è una obiezione sostanziale, e mi pare che si possa lasciare così come è.

È questa una opinione personale; non voglio evidentemente influenzare l'Assemblea.

BERTONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Chiedo alla Commissione: si tratta di giudici conciliatori ordinari?

PERASSI, *Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali*. Sì.

BERTONE. Ma questi sono nominati dal Presidente della Corte d'appello in base alla legge sull'ordinamento giudiziario. Bisognerà allora dire che si modifica la legge sull'ordinamento giudiziario. I giudici attualmente esistenti in quella Regione sono stati nominati dal presidente della Corte d'appello. Bisogna dirlo chiaramente se si vuole modificare la legge sull'ordinamento giudiziario. (*Commenti*).

UBERTI, *Relatore*. V'è già il precedente della Val d'Aosta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di risolvere la questione dell'articolo 79, che si riferisce ai conciliatori, dobbiamo definire l'articolo 78. Ha facoltà di parlare l'onorevole Perassi per esprimere il parere della Sottocommissione.

PERASSI, *Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali*. Abbiamo riconosciuto che l'articolo 78 non fa che ripetere un articolo della Costituzione, e quindi non abbiamo nulla in contrario a toglierlo.

Tuttavia, vorrei pregare l'onorevole Mortati di rinviare questa questione al coordinamento.

UBERTI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI, *Relatore*. L'articolo v'è già nella Costituzione, però in questo Statuto si sono ripetuti altri articoli della Costituzione.

Anche se una ripetizione non ci fa completare il quadro, togliere l'articolo potrebbe avere un significato.

Quindi prego l'onorevole Mortati di non insistere sulla sua proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 78, del quale l'onorevole Mortati chiede la soppressione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 79. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il Presidente della Giunta regionale in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario.

«L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Giunta regionale.

«Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente.

«Nei comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 80. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle Giunte provinciali».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 81. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al Titolo IX: «Controllo della Corte costituzionale» del quale l'onorevole Mortati propone la soppressione.

MORTATI. Rinunzio.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dia lettura dell'articolo 82.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«La legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.

«L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.

«La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione l'intitolazione e l'articolo 82.

(*Sono approvati*).

Passiamo all'articolo 83. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Giunta regionale, su deliberazione del Consiglio regionale, per violazione del presente Statuto.

«Copia dell'atto di impugnazione deve essere inviata al Commissario del Governo».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al Titolo X: «Uso della lingua tedesca e del ladino». Si dia lettura dell'articolo 84.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Fermo restando il principio che nella Regione la lingua ufficiale è l'italiano, l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica viene garantito da quanto in materia dispongono le norme contenute nel presente Statuto e nelle leggi speciali della Repubblica».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione l'intitolazione e l'articolo 84.

(*Sono approvati*).

Passiamo all'articolo 85. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano possono usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica amministrazione situati nella Provincia o aventi competenza regionale.

«Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, delle province e degli enti locali può essere usata la lingua tedesca.

«Gli organi e gli uffici, di cui al comma precedente, usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente. Ove sia avviata di ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del destinatario».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 86. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 87. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«La Regione è tenuta a garantire l'insegnamento del ladino nelle scuole elementari delle località ove esso è parlato.

Le Province e i comuni devono altresì rispettare la toponomastica, la cultura e le tradizioni delle popolazioni ladine.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al Titolo XI: «Disposizioni integrative e transitorie». Si dia lettura dell'articolo 88.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Per le modificazioni della presente legge si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

«L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio regionale».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione l'intitolazione e l'articolo 88.

(*Sono approvati*).

Passiamo all'articolo 89. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 10 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e della Regione.

«La disposizione, di cui agli articoli 24 e 43, relativa al cambiamento biennale del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, può essere modificata con legge dello Stato alle condizioni previste nel comma precedente».

DOSSETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOSSETTI. Domanderei che in questo articolo fosse incluso anche un richiamo all'articolo 74.

PRESIDENTE. L'onorevole Perassi ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

PERASSI, *Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali.*

L'articolo 74 è già compreso nel titolo VI e, per tutte le norme del titolo VI, vale il primo comma.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Dossetti se insiste.

DOSSETTI. Non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 89.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 90. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Dopo un anno dalla costituzione del primo Consiglio regionale cessano le integrazioni dei bilanci dei comuni e delle province a carico dello Stato».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 91. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«I termini per l'applicazione dell'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, approvato con decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che risultassero prescritti, sono riaperti a favore dei comuni e delle Province, a partire dalla entrata in vigore del presente Statuto».

PRESIDENTE: Ricordo che contemporaneamente a questo articolo dobbiamo esaminare l'articolo 10, già letto, e gli articoli 62 e 63 del seguente tenore:

Art. 62 – «Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella Regione, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della Regione i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge».

Art. 63 – «La Regione può stabilire un'imposta, in misura non superiore a lire 0,10 per ogni chilowatt-ora di energia elettrica prodotta nella Regione.

«È soppressa, nell'ambito del territorio della Regione, l'applicazione dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775».

Onorevole Nobili, lei che ha già fatto la proposta relativamente alla connessione di questi articoli, avrà probabilmente qualche cosa da dire in proposito.

NOBILI TITO ORO. Onorevole Presidente, mi pare che, non essendo io presentatore di emendamenti, si debba dare la precedenza allo svolgimento degli emendamenti. Si eviteranno per tal modo delle inutili ripetizioni, perché io mi farò dovere, nell'esporre talune considerazioni, di astenermi da rilievi che fossero stati già trattati dai proponenti. E potrò anche limitarmi a semplici dichiarazioni di voto sugli emendamenti medesimi.

Presidente. Sta bene. Come si ricorderà, hanno presentato emendamenti all'articolo 10 gli onorevoli Pat, Dossetti e il Ministro Corbellini.

L'onorevole Pat ha presentato il seguente emendamento all'articolo 10:

«*Sostituire il testo con il seguente*:

«Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia elettrica è riservato alla Regione, a prezzo di costo, per servizi pubblici o qualsiasi altro pubblico interesse, nonché per usi domestici, l'artigianato e l'agricoltura della Regione stessa, un quantitativo di energia non superiore al 12 per cento di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alle officine di produzione e sulla linea di trasporto ad alta tensione collegata con le officine stesse nel punto più conveniente per la Regione.

«Per la richiesta e l'utilizzazione dell'energia riservata alla Regione si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 52 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

«In mancanza di accordo tra le parti, il prezzo è determinato dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed il governo regionale, tenuto conto delle caratteristiche della energia richiesta e comprese le quote per interessi e ammortamenti.

«Il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni di grandi derivazioni, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge».

«*Subordinatamente, sopprimere, al secondo comma, le parole*: già accordate all'entrata in vigore della presente legge e per quelle».

Ha facoltà di svolgerlo.

Pat. Onorevole Presidente, mi limito ad alcune brevi considerazioni sull'articolo 10.

L'articolo 10 del progetto presentato dalla Commissione prevede che, nelle nuove concessioni, si faccia obbligo al concessionario di fornire gratuitamente alla Regione il 6 per cento dell'energia. Inoltre, per le vecchie e per le nuove concessioni, viene fatto obbligo ai concessionari di fornire un ulteriore 6 per cento dell'energia prodotta, a prezzo di costo.

Ora, l'onorevole Uberti è insorto molto energicamente all'annuncio dell'emendamento da me presentato; però, se pure vi sono delle fondatissime ragioni da parte della Commissione per presentare l'articolo così

come è stato formulato, io mi permetto di fare delle altre considerazioni, di prendere un po' la penna in mano e di vedere quali cifre giocano in queste percentuali che sono state messe a disposizione della Regione sia a titolo gratuito sia a prezzo di costo.

Gli impianti già esistenti assommano una produzione annua di 2 miliardi e 600 milioni di chilowatt-ora. Tenuto conto dell'energia ricavata dalla portata minima continua, arriviamo, calcolato il 6 per cento a prezzo di costo, a mettere a disposizione della Regione 110 milioni di chilowatt-ora. Questo per gli impianti già esistenti. La Regione assorbe attualmente, per quei motivi previsti dall'articolo 10, circa 100 milioni di chilowatt-ora all'anno; dei quali circa 50 milioni per consumi domestici e per consumi di pubblico interesse, e altri 50 milioni circa per l'artigianato e l'agricoltura. Quindi il 6 per cento ceduto a prezzo di costo copre già il fabbisogno di tutta la Regione in questo settore.

Con il 6 per cento gratuito, che verrebbe messo a disposizione dagli impianti di nuova costruzione, arriveremmo ad altri circa 115 milioni di chilowatt-ora, forniti gratuitamente dai gruppi elettrici, oltre a 115 milioni a prezzo di costo; cioè altri 330 milioni circa di chilowatt-ora.

Ora io mi preoccupo di una cosa anche di carattere e di interesse nazionale, ed è questa: finché la Regione assorbe l'energia che le è strettamente necessaria per gli usi domestici e per gli usi di interesse pubblico, nonché per l'artigianato e l'agricoltura, siamo perfettamente d'accordo. Ma se noi mettiamo a disposizione della Regione un quantitativo nettamente, anzi enormemente, superiore al vero, al reale fabbisogno della Regione stessa, si determinerà, evidentemente e logicamente, uno spreco, uno sciupio di energia a detrimento degli interessi della Nazione. (*Commenti - Interruzione del deputato Caporali*).

Il mio emendamento tende quindi a limitare un po' queste concessioni, che ritengo eccessive, attribuite alla Regione tridentina, e si limita a concedere alla Regione stessa il 12 per cento dell'energia ricavata dalla portata minima continua a prezzo di costo. In sostanza, la Regione verrebbe ad avere una disponibilità di energia elettrica indubbiamente sufficiente, largamente sufficiente per tutti i bisogni previsti dall'articolo 10, e che sono mantenuti integralmente nell'emendamento che ho presentato.

CAPORALI. Per i bisogni di oggi: ma per quelli di domani?

PAT. Mi pare che non vi sia altro da aggiungere. Io ho voluto sottoporre agli onorevoli colleghi queste considerazioni; decidano loro se l'emenda-

mento da me proposto non tenga sufficiente conto dei bisogni e delle necessità della Regione.

PRESIDENTE. L'onorevole Dossetti ha proposto i seguenti emendamenti all'articolo 10:

«*Al primo comma sopprimere le parole:* o qualsiasi altro pubblico interesse; *alle parole*: pari al sei per cento, *sostituire*: fino al sei per cento».

«*Sopprimere il II, III e IV comma*».

«*Aggiungere*: Per la utilizzazione delle riserve di energia sovra prevista valgono le procedure e i termini stabiliti dal testo unico della legislazione sulle acque».

Ha facoltà di svolgerli.

DOSSETTI. Il mio emendamento differisce notevolmente da quello dell'onorevole Pat, e si ispira ad una questione di principio, per la quale non mi sembra opportuno di addentrarmi nelle cifre. Per me la questione è un'altra. Si tratta di non violare i principi fondamentali dell'economia unitaria nazionale e di solidarietà fra le diverse Regioni; e soprattutto si tratta di non introdurre un principio la cui portata potrebbe avere conseguenze gravissime ove fosse rivendicata l'applicazione analoga da altre Regioni, e cioè il principio di una riserva a favore di questo prodotto per i servizi pubblici e a favore della Regione, con l'introduzione di una specie di autarchia regionale e di autonomia chiusa che è in contrasto col ritmo generale e con l'orientamento dell'economia dei nostri tempi.

Perciò io chiedo che resti fermo l'articolo 10, primo comma con la soppressione della frase «o qualsiasi altro pubblico interesse» la cui latitudine e mancanza di preciso contenuto non può non risultare evidente.

Resta quindi garantita alla Regione la possibilità di avere una quota fino al 6 per cento di quella ricavata ecc., ma per servizi pubblici, in modo che lo Stato sia garantito che questa quota non sarà impiegata per altri scopi che potrebbero essere molto lontani rispetto a quello dei servizi pubblici, ove si volesse fare una lata interpretazione della già latissima frase, «qualsiasi altro pubblico interesse».

In secondo luogo chiedo, in conformità dei principi esposti, la soppressione del secondo e, conseguentemente, del terzo e del quarto comma che, indipendentemente dagli oneri delle società idroelettriche, sono quelli che di fatto violano il principio dell'unitarietà dell'economia nazionale e

la possibilità della manovra di questo prodotto così indispensabile alla Nazione, manovra da effettuarsi in modo unitario.

Infine, per garantire che questa manovra unitaria sia fatta in conformità degli interessi generali della Nazione e che le concessioni e riserve riconosciute alla Regione tridentina non contrastino con gli interessi generali dello Stato, chiedo che per l'utilizzazione delle riserve di energia prevista dall'articolo 10 primo comma, sia detto che vigono le disposizioni e le norme della legislazione apposita, ed in particolare quelle degli articoli 52 e 53.

Quanto all'articolo 63 ne chiedo la soppressione per gli stessi motivi, perché contrasta coi principi di unitarietà di direttive dell'economia nazionale e attribuisce alla Regione tridentina un potere che va al di là dei principi disposti dall'articolo 120 della Costituzione.

PRESIDENTE. Il Ministro Corbellini ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 10:

«Le ferrovie italiane dello Stato sono esenti dall'obbligo previsto dai precedenti commi nei riguardi dell'energia prodotta e utilizzata per i propri servizi».

Ha anche presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 63:

«Da tale imposta sono esenti le ferrovie dello Stato nei riguardi dell'energia prodotta e utilizzata per i propri servizi».

Ha facoltà di svolgerli.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. Per mettere nei termini pratici la consistenza di questi provvedimenti, volevo dir brevemente qual'è [sic] la portata economica effettiva di essi per poter giudicare quantitativamente il fenomeno.

Abbiamo oggi circa 2 miliardi e 600 milioni di chilowatt-ora di energia prodotta annualmente nell'Alto Adige-Trentino, ma la concessione gratuita alla Regione del 6 per cento accennato dall'onorevole Uberti è soltanto riferito alla portata minima continua, anche se regolata. Bisogna ricordare che siamo in zona alpina, dove il regime idrico invernale ha una portata molto ridotta secondo le altitudini dei bacini; ed esso è quello che definisce la portata minima che deve venire ceduta alla Regione in base all'articolo 10. Tale portata minima, per i bacini in questione è, grosso modo, del 40 per cento o poco meno della portata totale e quindi non è più il 6 per cento, ma è qualche cosa di poco meno del 3 per cento, esattamente il 2,8 per cento.

L'onere che è dato dall'altro 10 per cento che deve cedersi a semplice rimborso di spese (e nelle spese s'intendono quelle dipendenti da tutti gli oneri derivanti dall'esercizio industriale compreso il servizio del capitale impiegato, l'ammortamento ed esclusi soltanto gli utili industriali) non ha una influenza determinante sul costo di produzione. Anche qui trattasi di una percentuale sulla portata minima invernale come la precedente, e quindi rappresenta soltanto il 4 per cento circa dell'energia prodotta.

Comunque, se vediamo adesso di riportare questo secondo 4 per cento ai nuovi impianti che si dovranno costituire, ho fatto il conto che i nuovi impianti previsti, e che dovranno attuarsi nel prossimo quinquennio, nella zona Alto-atesina potranno produrre qualche cosa come 4 miliardi e mezzo di chilowatt-ora annui. Allora su questi 4 miliardi e mezzo si preleverà il 4 per cento a rimborso spese come sopra ho detto, e cioè 160 milioni di chilowatt-ora annui.

Quali sono gli oneri che deriveranno ai concessionari dei bacini idroelettrici? Dal calcolo che ho fatto essi possono riassumersi così: per l'energia che si deve concedere a titolo gratuito che è sull'ordine di 126 milioni di chilowatt-ora annui i concessionari subiscono l'onere del costo di produzione che, presunto in circa 5-6 lire il chilowatt-ora, porta ad una somma annua da 630 a 750 milioni. Essi poi debbono pagare, se ciò sarà ritenuto dalla Regione, una imposta che sarà al massimo di 10 centesimi per chilowatt-ora prodotto corrispondenti all'onere di cui all'articolo 63; e quindi vengono a spendere qualche cosa come una somma dell'ordine di altri 700 milioni circa corrispondenti all'imposta per l'energia attualmente prodotta di 2,6 miliardi di chilowatt-ora annui a quella producibile coi nuovi impianti di 4,5 miliardi di chilowatt-ora.

Qual'è [sic] il reddito di tutta l'energia indroelettrica prodotta nell'Alto Adige quando saranno completati gli impianti previsti? Per un totale annuo di circa 7 miliardi di chilowatt-ora prodotti con gli impianti – del tipo di quelli che abbiamo studiato – nelle zone ancora da valorizzare (ultima da noi studiata è quella degli impianti del Gadera-Rienza, che porterà a circa un miliardo di chilowatt-ora l'energia annua prodotta e che forse potremo sfruttare quasi completamente per le necessità delle Ferrovie dello Stato) è qualche cosa dell'ordine di 6 lire a chilowatt-ora. Veniamo cioè su 7 miliardi di chilowatt-ora prodotti in totale ad avere un reddito di 52 miliardi sui quali la portata globale dei provvedimenti sanciti dall'articolo 10 e dall'articolo 63 porta ad un onere, che chiamerà fiscale, di un miliardo e 380 milioni; cioè la tassa dei produttori d'energia,

pagata alla Regione diviene – con questa legge – dell'ordine del 3,3 per cento del reddito prevedibile.

Quindi penso che una volta che abbiamo stabilito l'influenza percentuale dei provvedimenti nell'attuale e futura industria idroelettrica dell'Alto Adige nella zona trentina, dobbiamo francamente riconoscere che una tassa totale dell'ordine di forse più del 3 per cento di quello che è il suo valore non è eccessivamente elevata. Comunque è nostro compito di decidere qui se questo onere può essere accettabile o no, sui futuri sviluppi di una grande parte dell'industria idroelettrica italiana. Ma è bene che gli onorevoli costituenti siano edotti dei termini esatti del problema.

Dato il regime fiscale che usiamo nel campo delle tassazioni dell'energia elettrica, per luce e per forza motrice, che può assorbire quote assai più elevate di queste che abbiamo dedotte, a me non sembra che il 3 per cento di contributo sia un onere insopportabile da parte dell'industria che vorrà sfruttare le risorse idrauliche della Regione. Ed ora mi tratterrò brevemente sulle ragioni che mi hanno suggerito di richiedere una aggiunta ai due articoli 10 e 63 della legge.

Esiste un grande consumatore di energia elettrica nell'Alta Valle dell'Adige e dell'Isarco, e questo consumatore è rappresentato precisamente dalle ferrovie dello Stato, le quali hanno in esercizio tutta la linea di grande transito internazionale del Brennero; esse per la stazione elettrica da Verona al Brennero consumano qualche cosa come 400 milioni di chilowatt-ora annui con circa 150.000 chilowatt installati nelle proprie locomotive e tale consumo annuo corrisponde a poco meno della produzione della centrale di Bressanone di proprietà delle Ferrovie dello Stato.

È naturale pensare che effettivamente questo gran consumatore potrà aumentare ancora di più perché si potranno avere dei miglioramenti nella trazione elettrica e nell'entità dei traffici nonché nella ricostruzione di impianti ferroviari della valle e della linea del Brennero e specialmente per l'eventuale possibilità di unificazione del sistema di alimentazione a corrente continua di altre linee che si diramano dalla principale (come la Bolzano-Merano e forse anche la Merano-Malles, la Trento-Malè e la Brunico-Campo Tures). Lo Stato, quindi, se dovesse applicare per le ferrovie il disposto degli articoli 10 e 63 dovrebbe dare il suo contributo di cessione di energia e di imposta sul consumo di essa anche se in effetto utilizza i propri impianti produttori alimentando in notevole quantità le ferrovie che attraversano l'Alto Adige e il Trentino con percentuali che

saranno sempre di gran lunga superiori a quelle previste dallo Statuto che esaminiamo.

Quindi, se in un prossimo futuro le Ferrovie dello Stato dovessero costruire delle proprie centrali, queste dovrebbero essere esenti dagli oneri previsti per le aziende che invece esportano l'energia dalla Regione per uso industriale. Siccome le ferrovie hanno un regime di consumo annuo costante, il regime idrometrico dell'Alto Adige è a carattere alpino, e quindi fortemente variabile, noi dobbiamo qualche volta dare l'energia dell'Appennino durante il regime invernale, di magra dei bacini alpini, a cui corrisponde un forte traffico ferroviario di esportazione e per il turismo invernale; ne abbiamo invece spesso in abbondanza durante i periodi estivi. I grandi consumatori devono quindi dare qualche volta l'energia al Trentino e all'Alto Adige perché in tali zone l'energia prodotta in inverno può riuscire di quantità inferiore ai bisogni.

Quindi, a conclusione di quanto ho esposto, mi è sembrato necessario di proporre una aggiunta sia all'articolo 10 come all'articolo 63, che abbiamo anche discusso con i componenti della Commissione, in base alla quale si esonerano le Ferrovie italiane dello Stato da quelli oneri dato il particolare volume delle loro prestazioni in Alto Adige e soltanto limitatamente all'energia che è prodotta dalle ferrovie e consumata dalle ferrovie stesse per i propri bisogni. Coloro che non hanno di questi consumi (ed in genere sono i grandi produttori che la esportano nelle zone industriali lontane dai centri di produzione) possono assorbirsi a mio avviso un onere valutato nell'ordine del 3 per cento del costo dell'energia prodotta.

Quindi, concludo esprimendo il parere che agli articoli 10 e 63 non dovrebbero farsi altre varianti oltre questa aggiunta da me proposta.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Volevo chiedere al Ministro dei trasporti se nella cifra di 750 milioni, che egli ha indicato come onere corrispondente al primo comma dell'articolo 10, ha tenuto presente il fatto che la cessione gratuita pari al 6 per cento si riferirebbe alle concessioni di grande derivazione accordate successivamente all'entrata in vigore della legge. In effetti il 6 per cento andrebbe a colpire solo l'energia di nuova produzione, cioè a dire solo per 4 miliardi e mezzo di chilowatt-ora, ai quali il Ministro si riferiva. Ora, nella misura presunta del 40 per cento, avremmo quel tale onere di 750 milioni, ma io credo che questa cifra sia calcolata con eccesso, perché

gli impianti che si potranno fare in Alto Adige sono impianti rispetto ai quali la portata minima continua sarà molto al disotto della portata minima continua media degli impianti di tutta la penisola, perché gli impianti a portata minima continua più alta sono già stati utilizzati. In sostanza, quindi, credo che il primo comma dell'articolo 10 (e lo dico anche per non fare nascere troppe illusioni agli amici di quella Regione) non varrà gran che, per lo meno per i primi 10 anni; perché prima che si costituiscano centrali elettriche per 4 milioni e mezzo di chilowatt-ora, cioè per oltre 100 miliardi di spesa, dovranno passare più di 10 anni.

Per il resto credo che bisognerebbe accogliere la proposta del Ministro dei trasporti, anche perché essa non costituirebbe che un chiarimento della frase «di pubblico interesse», in sede di Statuto già accettata dalla Commissione e dai rappresentanti dell'Alto Adige.

NOBILI TITO ORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILI TITO ORO. Mi duole, onorevoli colleghi, che una mia innocente proposta, quale quella di esaminare la materia dell'articolo 10 insieme con quella degli articoli 62, 63 e 91, per la connessione che si è già dimostrato esistere fra essi, abbia provocato il risentimento dell'onorevole Relatore e la esasperazione che lo ha portato a proclamare con alto tono di voce che qui si persiste, con mal dissimulata prevenzione, a negare la conquista ormai irrevocabile delle autonomie regionali, e perfino di quella del Trentino-Alto Adige che è in funzione particolare di formali impegni internazionali assunti dal Presidente del Consiglio durante le trattative di Parigi per il *diktat* che ha regolata la nostra pace.

Me ne duole perché fino a quel momento io non avevo espresso ancora critica alcuna, essendomi limitato a far presente come la portata delle rivendicazioni di quella nobile Regione sulla produzione idroelettrica andasse esaminata complessivamente e non nelle dosi accortamente allontanate che il progetto dello Statuto propina.

Ciò poteva far presentire, oltre il desiderio di esprimere il mio voto *ex bene informata coscientia*, anche l'eventualità di qualche mia modesta osservazione, rivolta soprattutto al bisogno di quella separazione di responsabilità che dovrebbe essere preoccupazione di tutti i cittadini quando si manifesti diversità di opinioni di fronte a gravi interessi del Paese. Ma questo rientrava e rientra nel sacrosanto diritto di ciascuno di noi, se è vero che prima che alla votazione di questo Statuto, noi siamo stati chia-

mati, come l'ordine del giorno fa fede, alla sua discussione, e se è vero, come ciascuno di noi ha constatato *per aures*, che la proposta, accorta e dignitosa, di votarlo per acclamazione era stata respinta dal nostro Presidente in forza del Regolamento; così che, riconosciuta la necessità di una libera discussione, io ho sentito pure più che il diritto il dovere di non cedere alla impressione in me prodotta dal discorso del Presidente della Commissione e soprattutto da quello del Capo del Governo, che il progetto di Statuto avesse a considerarsi come presentato all'assemblea per mera formalità e nella materiale impossibiltà di consentirne qualsiasi modificazione, trattandosi di un edificio faticosamente costruito e che avrebbe pericolato sol che si fosse tentato di rinnovarne o di sostituirne la più piccola pietra: tanto più che mi proponevo rilievi che avrebbero finito per risolversi in favore della Regione anziché in suo danno, perché la dimostrazione di un miraggio irrealizzabile deve giovare e non nuocere a chi con esso sia stato vanamente lusingato.

Né il Relatore poteva desumere dal preannunzio di un eventuale modesto intervento mio la manifestazione di uno stato d'insofferenza anti-regionalista. Io non ho mai fatto mistero della mia recisa contrarietà a una forma di autonomia che, trascurando concretamente l'ente comune e mirando a centrare nel nuovo ente Regione quelle che potevano essere, senza rumorosa innovazione, le accresciute funzioni delle province, aveva fatto degenerare il desiderio di un ragionevole decentramento burocratico e amministrativo in un esasperato decentramento istituzionale politico, finanziario ed economico, a tendenza più o meno confessatamente federalista, se non addirittura separatista, comunque praticamente e inevitabilmente anti unitario e tale da disintegrare oggi, per distruggerlo domani, l'edificio di quella unità nazionale che era stata il risultato del sogno, delle lotte, dei sacrifici dei nostri padri. Di questo mio orientamento – dicevo – non ho mai fatto mistero e senza giungere al giudizio che del fenomeno più doloroso di quest'ora di sciagura ha dato ieri l'onorevole Di Fausto l'ho spiegato al mio spirito come il risultato di un impulso di panico, che la calma riconquistata col progredire della ricostruzione economica e morale disperderà.

Per questa sicurezza, che non vuole essere confusa con la rimproveratami prevenzione, mi sono astenuto dall'intervenire nella discussione dello Statuto sardo e mi asterrò dall'intervenire nella discussione degli altri Statuti; mentre la consapevolezza delle conseguenze di un impegno di carattere internazionale e delle particolari condizioni etniche della zona alto atesina m'inducono a considerare con diverso criterio l'autonomia concessa alla Regione Trentino-Alto Adige e a ritenere lo Statuto che oggi si discute

l'unico che questa Assemblea potesse ragionevolmente e dignitosamente prendere in esame.

Mi pare con ciò di avere in modo convincente dimostrato come nella odierna discussione non influisca alcuna mia personale prevenzione e come evidente e ingiustificata sia per contro quella della quale il Relatore ha dato prova così manifesta.

Si aggiunga che da tempo non sospetto, e cioè da molto più di trent'anni, combattendo la battaglia per la più larga utilizzazione delle nostre acque pubbliche per la produzione della elettricità, io ho sostenuto in pubblici Consigli comunali e provinciali, e nella stampa quotidiana e settimanale la necessità di congrue riserve pei pubblici servizi sulla produzione medesima a favore dei comuni e delle province dei bacini di derivazione. Questa campagna, che si ricollega a quella iniziata dall'onorevole Nitti col suo libro *Il carbone bianco*, non fu forse estranea all'impulso dato nel 1916 dall'onorevole Bonomi, allora Ministro dei lavori pubblici, alla nuova legislazione italiana sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici che da lui prende il nome e che, affermatasi nel 1916, ebbe il suo epilogo nel testo unico vigente 11 dicembre 1933, n. 1775. Ne ricordo anzi un episodio tipico, che in questo incontro può servire a triplice dimostrazione.

Nel 1916, facendo parte del Gruppo socialista del Consiglio provinciale dell'Umbria, comprendente allora le tre attuali province di Perugia, di Terni e di Rieti, presi contatto col capo dell'ufficio tecnico provinciale ingegnere Guido Rimini, tecnico valorosissimo e studiosissimo di tutti i problemi interessanti l'Amministrazione della provincia, sostenitore fin d'allora del sistema di manutenzione stradale denominato di Mac Adam e precursore della bituminatura; e lo informai che la Società del carburo di calcio, che aveva stabilimenti in Papigno e in Collestatte di Terni e due Centrali sul Nera (Valnerina e Cervara) per la utilizzazione di una concessione sui superi del Velino, si preparava a chiedere altra concessione sui superi dei superi, proponendosi d'invasarli nel lago di Piediluco per la produzione di energia regolata, secondo un progetto del proprio ingegnere Bartoli. Lo pregai di studiare la possibilità di una più razionale e magari di una integrale regolazione delle acque del Velino e dei suoi affluenti Salto e Turano preferibilmente a Monte di Rieti, in modo da poter creare immagazzinamenti di acque di torbida così da raggiungere il duplice fine di creare una o più centrali per produzione di energia regolata e di poter liberare la piana reatina dalle facili dannosissime inondazioni invernali. Gli spiegai che era mio intendimento, ove mai tale possibilità fosse risultata,

di indurre il Presidente della deputazione provinciale avvocato Girolami a presentare in nome della provincia domanda di concessione in concorrenza colla Carburo in base al progetto di massima che egli avrebbe dovuto prontamente apprestare. All'ingegnere Rimini sorrise l'idea e men di un mese dopo mi riferì che egli aveva individuato due grandi conche naturali, per la complessiva capacità di circa 400 milioni di metri cubi di acqua, l'una presso Posticciola per le acque del Turano l'altra presso le balse di Santa Lucia per le acque del Salto. Esponemmo insieme il piano all'avvocato Girolami, che fece approvare la proposta dalla deputazione, mentre l'ingegnere Rimini predisponeva il progetto.

Sottoposta al Consiglio provinciale la proposta di chiedere la concessione in concorso colla richiesta che aveva da poco presentata la Carburo, io e il compianto collega onorevole Giovanni Amici proponemmo di superare le difficoltà pratiche che si elevavano contro la pretesa della provincia coll'approvazione di un ordine del giorno che proponeva che la concessione che la provincia andava a richiedere fosse fatta a favore di un consorzio di enti industriali e di enti pubblici. L'onorevole Bonomi, che allora stava preparando la legge del 1916, fu prodigo alla nostra provincia di consigli e di aiuti. Il consorzio fu costituito e rappresentò per le province di Perugia, di Terni e di Rieti il mezzo più efficace per conseguire, senza impiego di capitali, notevoli assegnazioni e riserve di energie al prezzo di costo maggiorato del 10 per cento.

Questo episodio dimostra insieme: 1) come io abbia riconosciuto non da oggi il diritto degli Enti pubblici a ottenere sulla produzione locale dell'energia elettrica prelevamenti adeguati alle necessità dei servizi pubblici locali e della economia locale prezzi di favore e me ne sia fatto assertore; 2) come l'ente provincia si prestasse fin da molti anni prima delle autonomie post-belliche a iniziative decentratrici del genere di quelle reclamate dallo Statuto in esame; 3) come questa forma di intervento, tendente a ridurre il costo di utenza, escludesse qualsiasi gravame a carico dello Stato.

Può dirsi che il progetto di Statuto in esame realizzi gli stessi criteri e cioè agevoli bensì la pubblica amministrazione nell'attuazione dei pubblici servizi e gli utenti nel relativo costo, ma non faccia pesare sullo Stato il corrispettivo di queste concessioni o non lo riversi sotto altri aspetti sugli utenti medesimi e non allarmi e soprattutto non allontani l'industria, sia di Stato sia privata, da un campo di attività eccessivamente indurito da condizioni irragionevoli e materialmente insostenibili? Basta leggere gli articoli 10, 62, 63 e 91, dopo aver letti tutti quelli relativi al prelevamento

dei nove decimi su tutte le entrate erariali, per dubitarne seriamente. E più ne fanno dubitare alcune dichiarazioni fatte dal Relatore, secondo le quali il 6 per cento di cui al comma secondo dell'articolo 10 dovrebbe essere modificato addirittura in 10 per cento per correzione di preteso errore di stampa, mentre i vari prelevamenti teoricamente indicati nelle percentuali esposte all'articolo 10 e quelle risultanti dal combinato disposto dell'articolo 91 dello Statuto e dell'articolo 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, si ridurrebbero nella realtà concreta a un prelevamento massimo del 2,8 per cento.

Vedrà il nostro accorto Presidente se una modifica essenziale, che ha tutti gli aspetti di emendamento suggerito da ulteriori cupidigie, possa essere introdotta a questo punto, non dico ad avvenuta distribuzione del testo del progetto ma ad avanzata e quasi esaurita discussione di esso, fuor della forma che per gli emendamenti s'impone e – direi – alla chetichella. E vedranno gli onorevoli colleghi se sia attendibile e se possa considerarsi seria e rassicurante l'affermazione che il prelevamento gratuito del 6 per cento (comma primo dell'articolo 10) e quello del 10 per cento a prezzo di costo (comma secondo dell'articolo 10) sulla produzione delle derivazioni concesse successivamente al presente Statuto, in coacervo con quello del 10 per cento di cui al medesimo comma secondo e dell'altro 10 per cento cui sulle concessioni anteriori apre la via a favore dei comuni e delle province la riapertura dei termini sancita dall'articolo 91, possano, sommandosi, concretarsi per misteri dell'abbaco nel prelevamento complessivo del 2,8 per cento affermato dall'onorevole Relatore. Fino a che per altro non sia dimostrato che anche l'abbaco è una opinione, io avrò diritto di assumere a dimostrazione della fondatezza delle mie preoccupazioni le cifre esposte nel testo del pogetto anziché quella risultante dalle calcolazioni del Relatore. E, profano della materia e ignaro degli elementi statistici che altri hanno richiamati e che io non ho avuto il tempo materiale di consultare, poggerà su di essi le mie considerazioni pratiche, inquadrandole nella condizione di depauperazione finanziaria che in danno dell'erario crea già lo Statuto col prelevamento di ben nove decimi su tutte le attuali entrate erariali della Regione, lasciando tuttavia a carico dello Stato: le opere pubbliche di maggiore rilievo, il funzionamento dei servizi statali nella Regione, la manutenzione e la costruzione delle strade nazionali, le spese per la rappresentanza diplomatica e consolare della Repubblica, le spese per l'amministrazione della giustizia, quelle per l'agricoltura e per le bonifiche, quelle per le opere di difesa fluviale, per la sanità pubblica, quelle riservate per l'istruzione pubblica allo Stato, quelle per i premi

alla ricostruzione e per il risarcimento dei danni di guerra, quelle per la polizia e per la difesa della Repubblica e dell'ordine interno, quelle per la rinascita della marina mercantile, quelle relative all'assistenza post-bellica e a quella dei profughi, per la difesa dei cambi, della finanza e dell'economia nazionale, gli interventi a sollievo delle pubbliche calamità, per la costituzione del fondo per la solidarietà nazionale, per il funzionamento del Parlamento e via dicendo …

Chi non riconosce il dovere di farsi eco del grido d'allarme lanciato in quell'Aula dal Ministro del bilancio onorevole Einaudi di fronte alla necessità in cui la Repubblica sarà posta di imporre nuovi balzelli per riparare allo sbilancio creato dalle trasmodanti pretese delle Regioni in regime di autonomia speciale e di quelle che potessero seguirne l'esempio? Ma la legge della saturazione vale anche per la resistenza dell'eroico contribuente italiano e questo deve far pensosi tutti coloro che hanno senso di responsabilità e di carità di Patria!

E invece qui altre sorprese si prospettano per l'erario dello Stato: perché, se l'articolo 62 prevede la cessione alla Regione dei 9 decimi dei canoni che esso riscuote per le derivazioni locali, gli articoli 10 e 91 dispongono dei diritti dei terzi, dalla somministrazione a prezzo di costo del 20 per cento della produzione delle concessioni anteriori a quella del 10 per cento al prezzo di costo …

LIBERTI. *Relatore*. È una facoltà.

NOBILI TITO ORO … a quella gratuita del 6 per cento …

UBERTI. *Relatore*. Fino al 6 per cento.

NOBILI TITO ORO … sulle derivazioni di concessione successiva. Ed è ingenuo lusingarsi colle speranze che prospetta il Relatore: quando si tratta di facoltà concesse, esse si trasformano in diritti potestativi colla sola richiesta e, quando si tratta di benefici, nessuno è tanto sciocco da non profittarne fino al limite estremo. Chi ne subirà le conseguenze? Le imprese diserteranno il campo delle nuove attività e, in ordine alle vecchie concessioni, difenderanno i diritti quesiti, e lo Stato che, per bocca del Presidente del Consiglio, ha dichiarato di aver dovuto sottostare a impegni di carattere internazionale, farà al solito le spese della sistemazione.

E che dire della imposta di dieci centesimi per ogni chilowatt-ora di energia prodotto nella Regione? Essa non potrà non riversarsi sui consumatori, e farà salire il prezzo dell'energia, automaticamente nelle zone dove l'energia

si trasferisce sia per effetto di vendite sia per effetto di scambi stagionali. Di rimbalzo ne salirà il prezzo anche nella Regione di produzione, che pure verrebbe ad essere la zona più fornita di energia di quante se ne conoscano, si avrebbe in conseguenza un generale perturbamento dei prezzi, che lo Stato, nella funzione di regolazione che ne ha assunta, non potrebbe comprimere e sarebbe facilmente portato a eguagliare in tutto il territorio per la legge dell'attrazione dei prezzi inferiori da parte di quelli superiori; mentre altro serio motivo di perturbamento dell'economia dei consumi dal traffico che la Regione potrebbe essere indotta a fare con imprese di distribuzione, in concorrenza fra loro, degli accantonamenti di energia assicuratisi in forza delle strabilianti disposizioni di questo Statuto e di gran lunga eccedenti le necessità presenti e future dei suoi servizi pubblici.

Tutti questi pericoli non sono stati avvertiti e quello che doveva essere il risultato di un ponderato studio legislativo, rispettoso degli interessi della Regione e insieme con quelli dello Stato, considerati in armonia indissolubile, e rispettosi eziandio degli interessi dell'economia generale della nazione, si è sacrificato, per un impulso che non può essere giustificato nemmeno dagli allegati impegni internazionali, a una fanatica improvvisazione; a quella improvvisazione che fino all'ultimo momento si è rivelata nella modificazione imposta al secondo comma dell'articolo 10 pel preteso errore di stampa e nei misteri dell'abbaco adombrati dal Relatore per dimostrare che tutte le riserve imposte a favore della Regione negli articoli 10 e 91 si riducono approssimativamente a un 2,8 per cento su tutta la produzione locale.

Se sconfortanti sono i risultati dell'esame di questa parte del progetto per quanto concerne le sue conseguenze finanziarie nei confronti dello Stato, non sono certo migliori le sue conseguenze politiche. Esse costituiscono la negazione assoluta di ogni sentimento di solidarietà nazionale nella ripartizione di benefici dei quali, dopo aver fatto la giusta parte ai propri bisogni, la Regione Trentino-Alto Adige non dovrebbe essere avara verso le altre Regioni d'Italia.

Le riserve concesse al Trentino-Alto Adige per servizi pubblici, per usi domestici e per l'agricoltura basterebbero ad assicurare a ogni suo cittadino una disponiblità media di chilowatt-ora 480 l'anno contro una disponibilità, per gli stessi usi, di chilowatt-ora 270 per ogni cittadino degli Stati Uniti e di chilowatt-ora 80 per ogni altro cittadino italiano, mentre, a utilizzazione completa di tutte le risorse idriche della Regione (chilowatt-ora 9000), la dotazione di ogni suo cittadino raggiungerebbe ben 1700 chilowatt-ora. E

i 10 centesimi d'imposta autorizzati per ogni chilowatt-ora di produzione corrispondono a 250 volte il canone imposto a favore dei comuni dalla legge Bonomi.

Questo è il risultato della esasperazione della preoccupazione di difesa degli interessi locali e tanto più allarma in quanto è notorio che all'O.N.U. forma invece oggetto di studio un piano mediante il quale dovrebbe essere assicurato, mediante scambio internazionale di energia idrica e termica, il fabbisogno di energia elettrica ad ogni più remoto villaggio del continente europeo. In Italia non sono poche le località completamente sfornite di questo prezioso elemento; e gli egoismi regionalistici che già si stanno affermando fanno presentire ormai paurosamente quelli che saranno fra poco gli effetti delle deliberate autonomie Regionali.

E si noti che l'Italia ha nella legge Bonomi una delle leggi più apprezzate del mondo, sulla falsariga della quale si viene formando la legislazione degli Stati Uniti e alla quale si viene informando anche quella svizzera …

BORDON. Non è vero.

NOBILI TITO ORO. È verissimo, caro Bordon e tu hai la possibilità di accertartene. Comunque io non voglio sostenere che qui occorresse di rimanere rigorosamente entro i limiti di questa legge, ma dico che essa avrebbe dovuto pur sempre rappresentare per voi una guida e una remora: perché errori come quelli che io pavento e vi rimprovero si espiano amaramente e si riparano sempre con difficoltà e attraverso inevitabili danni.

Avrei finalmente finito se non mi premesse di dare ragione di qualche giudizio, già fugacemente espresso, sulla portata giuridica del complesso delle disposizioni in materia, rapidamente esaminate fin qui sotto altri aspetti. Non ho voluto soffermarmi su ciò che ha formato materia di altri interventi ed è mancato il tempo materiale per procurarmi quei dati che la Commissione non ha esposti e che invece avrebbero dovuto essere alla base della sua Relazione per persuadere l'Assemblea che essa non è oggi chiamata, sotto l'assillo di agitati impegni internazionali, a fare un salto nel buio e a compromettere la compagine amministrativa e quella politica del nuovo Stato repubblicano. Ma penso che certe eresie si rendono evidenti a chiunque, riluttante a giurare *in verba magistri*, abbia l'abitudine di trarre solo dall'intima persuasione l'orientamento del proprio voto.

Ho detto che il più grave pericolo che includano gli articoli 10, 63 e 91 è quello di allontanare le imprese dagli investimenti idroelettrici nella Regione. Aggiungo che l'allarme che quelle disposizioni danno potrebbe

allontanarle da qualunque investimento di capitali in Italia. Quale garanzia di stabilità avrebbero le concessioni e i disciplinari se tutte le Regioni, man mano che si costituiranno, venissero imitando, in fatto di riserve di forze elettriche, l'esempio dello statuto Trentino-Alto Adige? Per esso, a parte quella imposta di 10 centesimi per chilowatt-ora su tutta la produzione, imposta della quale mi sono già occupato, l'impresa che dalla decadenza dei comuni rivieraschi è stata *de jure* definitivamente liberata dalle somministrazioni di energia sulla base del prezzo di costo per uso di pubblici servizi, si vedrebbe a un bel momento esposta al dovere di porre a disposizione l'energia che non le era stata tempestivamente richiesta e che non avrebbe più potuto esserle richiesta. Si tratta di una potenza che può giungere fino a un decimo dell'intiera produzione. Come potrebbe disporre se non esistono mai energie a disposizione delle imprese e se quelle che stanno per rendersi disponibili sono anticipatamente impegnate con contratti a lunga scadenza? E a questo 10 per cento va aggiunto l'altro 10 per cento pure dovuto – a prezzo di costo – sulle concessioni anteriori.

Onde a carico dell'industria si profila nientemeno la riduzione di un quinto dell'intiera produzione senza alcuna indennità per il lucro cessante. Poiché trattasi di concessioni già in corso, anche qui le disposizioni degli articoli 10 comma secondo e 91 violano diritti ormai quesiti e lo Stato deve risponderne verso i danneggiati in quanto l'eccezionale provvedimento è stato dichiarato in funzione coll'inscindibile complesso statutario di solenni impegni internazionali. Ha obiettato l'onorevole Uberti che questa disposizione sarà applicata solo «compatibilmente» colle disponibilità di energia da parte dell'impresa; il che o significa troppo o significa niente.

Infatti se la compatibilità è intesa nel senso di una disponibilità assoluta e incondizionata, essa finirebbe per non sussistere mai; mentre, se è intesa in senso relativo, l'impresa sarebbe sempre tenuta a procurarsi la disponibilità delle energie entro i limiti stabiliti dall'articolo 52. E la condizione che l'onorevole Uberti esalta resterebbe priva di qualsiasi efficacia restrittiva.

Nella prima ipotesi lo statuto costerebbe una vera burla per la Regione e assumerebbe un tipico sapore demagogico, in quanto prometterebbe alla Regione non più che la luna nel pozzo, e io penso che a questo non dobbiamo prestarci. Nella seconda ipotesi la burla sarebbe a danno delle imprese di produzione in quanto servirebbe a lusingarle con una condizione-limite che non si verificherebbe mai, potendosi sempre sostenere che, trattandosi di una pubblica esigenza costituzionalmente riconosciuta, l'impresa ha sempre la possibilità di revocare un impegno già preso per far tornare

nella propria disponibilità energie che essa è tenuta a somministrare per disposizione dello Statuto regionale. E l'Assemblea non dovrebbe prestarsi nemmeno a quest'altra burla.

Resta dunque la interpretazione di buona fede da dare al testo come per legge, e resta per le imprese la certezza di trovarsi esposte, da un momento all'altro, all'obbligo di somministrare a prezzo di costo, e cioè senza possibilità di compensi, la quinta parte addirittura della produzione.

Nè sarebbe men dura la condizione delle concessioni successive alla approvazione del presente Statuto: se anzi esse si aggraverebbero dell'obbligo della somministrazione gratuita dell'energia fino al limite del sei per cento della produzione generale, fermo sempre l'obbligo di somministrare a prezzo di costo un altro quantitativo di energia fino al 10 per cento della produzione medesima.

Non si nasconde la Commissione la gravezza di queste imposizioni, ma tenta di confortarci colla considerazione che esse non raggiungeranno mai il limite massimo previsto. Conforto niente affatto producente codesto per chi sa come la tendenza operi nel senso di sforzare sempre i diritti, una volta riconosciuti, fino all'estremo sfruttamento: perché *nemo ita resupinus est ut sua comoda iactet*.

L'altro argomento che dovrebbe coonestare i gravosi prelievi e la riapertura dei termini contemplati dall'articolo 52 del testo unico per la richiesta del decimo della produzione riservata ai comuni rivieraschi è che questi non furono mai ammessi alle relative utilizzazioni. Ma la voluta equivocità dell'affermazione e la sua irrilevanza sono manifeste; le utilizzazioni non vi furono perché non furono richieste. I comuni non ne avvertirono il bisogno e *vigilantibus iura succurrunt*. Onde di rilevabile nella obiezione non resta se non un fatto: quello di volere invocare ed esagerare a favore dei comuni bisogni che essi non hanno mai fino ad oggi avvertiti. Ma oggi la situazione si rovescerà: non perché i bisogni fino a ieri inesistenti oggi siano sopraggiunti, ma perché, come è facile comprendere, i comuni, sotto l'incitamento della Regione li addurranno e chiederanno quel che non avevano chiesto prima.

UBERTI, *Relatore*. Ma nella legge è detto: compatibilmente con le necessità.

NOBILI TITO ORO. A questo ho già risposto e lei non vuole intendere: non bisogna promettere mai la luna nel pozzo; alla Regione occorre dare qualche cosa di concreto, mentre, a volere stare a una interpretazione di buona fede, la considerata compatibilità non si riscontrerà mai in condizioni di

disporre alle condizioni pretese quella massa di energie che le avete promessa, in spregio alla Costituzione, ai diritti dei terzi, e alla legislazione stessa che avete invocata.

Dico così perché l'articolo 91, pure richiamandosi all'articolo 51 del testo unico 11 dicembre 1933, dichiara riaperti i termini pei prelevamenti di energia pei pubblici servizi sulla base del prezzo di costo non soltanto a favore dei comuni ma delle stesse province che il testo unico non contempla affatto.

Inspirandosi a così discutibili criteri, cedendo a dismisura, e senza vagliarle, alle richieste che le sono venute dalla Regione, la Commissione non ha fatta l'opera saggia che ne attendevano: ha gettato un allarme che terrà lontano dalla nobile e cara Regione Trentino-Alto Adige l'afflusso delle iniziative industriali che invece avrebbero potuto costituire la sua fortuna; trattando alla stessa stregua le energie prodotte da impianti regolati e quelle prodotte da impianti ad acqua fluente, ha creato una condizione per concentrare su queste l'attenzione di quelle poche imprese che fossero tuttavia portate a cimentarsi nel campo della produzione della energia elettrica in questa Regione; ha esposto lo Stato al pericolo di dover reintegrare i terzi per la violazione che subissero ai propri diritti quesiti in dipendenza delle discusse disposizioni; ha creato condizioni che turberanno l'andamento dei. prezzi e la stessa produzione dell'energia elettrica.

Per tutti questi motivi mi duole di dover sintetizzare il mio pensiero in un giudizio del quale non ho mai abusato: è mio convincimento, che so per altro largamente condiviso, che qui si sia fatta inconsciamente della demagogia, cedendo forse un poco anche all'atmosfera pre-elettorale, invece d'inspirarsi alla prudente meditata conciliazione degli interessi della Regione con quelli generali della Nazione e coll'imperativo categorico della inscindibile unità italiana. Ho detto che io non ho alcuna prevezione contro questa autonomia particolare, l'unica della quale io riconosca l'opportunità; ho plaudito ai discorsi del Presidente della Commissione e del Presidente del Consiglio e sento con loro la necessità di riconoscere nei capisaldi essenziali di questo Statuto gli impegni internazionali che sono stati assunti. Ma tutto ciò non importa che noi dobbiamo considerare insuscettibile di emendamenti anche la materia finanziaria ed economica di carattere più gelosamente interno e quindi sicuramente estraneo a ogni onesta esigenza internazionale.

Non propongo emendamenti formali perché, avendo ritirato stamane soltanto, e durante la seduta, la copia dello Statuto, ho avuto appena il

tempo di leggerlo, e mi sono trovato nella impossibilità assoluta di approfondire le questioni finanziarie ed economiche con l'appoggio dei dati indispensabili. Mi lusingavo tuttavia che un onesto richiamo fatto alla Commissione, alla luce del buon senso, avrebbe potuto determinare da parte di essa l'impegno di qualche più necessario ritocco. L'accoglienza fatta dal Relatore alla manifestazione del desiderio mio di esaminare le questioni modestamente trattate mi ha tolto ogni illusione in proposito. Non mi resta pertanto altra possibilità se non quella di votare per quegli emendamenti che valgano a migliorare comunque l'ordinamento che lo Statuto ha dato a questa materia. Ma non posso soffocare la protesta del mio spirito contro il sistema, non certamente democratico, pel quale si chieda all'Assemblea per questo Statuto, invece di un esame doveroso coscienzioso e ponderato, un cieco atto di fede … nella fede politica altrui.

(*Commenti - Approvazioni*).

PRESIDENTE. La Commissione ha facoltà di esprimere il proprio parere sugli emendamenti.

UBERTI, *Relatore*. Dirò solo due parole, perché l'ora è molto tarda.

L'emendamento Pat, a cui si associa l'onorevole Nobili Tito Oro, rinnova la stessa istanza che da più parti è giunta alla Commissione. Dopo attento esame, si è giunti alla riduzione dal 10 al 6 per cento.

L'emendamento Dossetti, «fino al», la Commissione lo accetta perché in realtà non si potrà utilizzare, come dissi e come hanno confermato le dichiarazioni del Ministro Corbellini, neppure il 6 per cento, e questo è solo un limite, il limite massimo.

Non è possibile invece accettare l'emendamento che propone la soppressione dell'espressione «di qualsiasi altro pubblico interesse», perché intorno ai servizi pubblici vi sono tante contestazioni, che è meglio lasciare alla Regione una certa latitudine. È anche a compenso di questa espressione che è stato ridotto al 10 e al 6 per cento.

Circa il 10 per cento riservato al prezzo di costo all'artigianato e alle industrie locali, ne ho già espresse le ragioni. Vedo presente l'onorevole Bonomi. Egli sa quali lunghe discussioni si ebbero prima di arrivare a persuadere i trentini e gli altoatesini a non insistere nel volere dare alla Regione il diritto di concessione, e fu loro assicurato che lo Stato avrebbe provveduto a quelle che sono le condizioni indispensabili per la vita della Regione.

Circa poi la questione dei 10 centesimi ogni chilowatt-ora, che secondo l'onorevole Nobili Tito Oro sarebbe una cosa troppo gravosa per le società …

NOBILI TITO ORO. Non ne ho parlato!

UBERTI, *Relatore* … e distoglierebbe le società imprenditrici dal fare gli impianti, io devo sottolineare che il fatto che la Regione ha la facoltà di stabilire tale imposta, non vuol dire che essa è senz'altro stabilita. Sarà la Regione che valuterà, nel suo stesso interesse, se è opportuno o meno deliberarla. Quindi, se la Regione, ponendo quei 10 centesimi per ogni chilowatt-ora, constatasse che per tale motivo, e solo per esso, non si potrebbero fare gli impianti, è chiaro che la Regione per prima non userebbe tale facoltà, non porrebbe quei dieci centesimi.

La Commissione accetta la proposta del Ministro Corbellini in merito alle ferrovie dello Stato.

V'è piuttosto un errore di dizione alla fine del secondo capoverso; dove si dice: «nella misura stabilita nel comma precedente» bisogna dire: «nella misura del 10 per cento». Chiudo invocando la testimonianza dell'onorevole Bonomi, che sa quale difficoltà e quale risultato positivo di concordia, di moderazione e di saggezza è stato, anche su questo punto, questo Statuto.

BONOMI IVANOE, Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI IVANOE. Devo dire poche parole soltanto per confermare quello che ha detto l'onorevole Uberti. Ho presieduto la Commissione di studio per questo disegno di legge, e so con quanta insistenza le popolazioni locali chiesero che tutte le acque pubbliche fossero affidate alla Regione; esse invocarono anche i criteri adottati per lo statuto siciliano, e per quello della Valle d'Aosta. I miei colleghi ed io ci opponemmo, perché comprendemmo che affidare agli enti locali questa ricchezza nazionale, che può diventare anche internazionale, avrebbe significato camminare a ritroso; e perciò insistemmo perché rimanesse intatto il concetto fondamentale della legge vigente.

Però, pur nella nostra resistenza, avvertimmo l'opportunità politica di andare incontro al desiderio delle popolazioni, e fu allora che nacquero queste disposizioni che sono sostanzialmente due: la prima è quella che dà gratuitamente una certa quantità di energia per i bisogni locali, quantità che adesso viene ridotta dal 10 per cento, come si era proposto prima, fino al

6 per cento. La seconda disposizione consiste nel dare al prezzo di costo una determinata quantità di energia, cioè il decimo di quella prodotta per le iniziative locali. Questa seconda disposizione si applica alle concessioni di grandi derivazioni già accordate e a quelle da accordarsi.

Per quelle già accordate si è obiettato, da parte dell'onorevole Nobili Tito Oro, che molte società hanno già impegnato la loro energia e non saranno in grado di conferire energia nuova a prezzo di costo alle industrie locali. Ma osservo che si è saggiamente introdotta la norma secondo la quale l'obbligo di fornire questa energia si adempie «compatibilmente con l'esecuzione dei contratti di somministrazione di energia elettrica conclusi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge».

Con questo temperamento crediamo di aver conciliato le varie correnti e le varie tendenze e di aver presentato all'Assemblea un progetto che, onestamente, si può accettare.

PRESIDENTE. Onorevole Pat, conserva il suo emendamento all'articolo 10?

PAT. Ritiro l'emendamento sostitutivo che ho presentato in via principale e mi associo agli emendamenti Dossetti; conservo, per l'ipotesi che gli emendamenti Dossetti non siano approvati, l'emendamento che ho presentato in via subordinata, tendente a sopprimere nel secondo comma le parole «già accordata all'entrata in vigore della presente legge e per quelle».

PRESIDENTE. Onorevole Dossetti, conserva i suoi emendamenti?

DOSSETTI. Conservo le mie proposte, e a titolo di dichiarazione di voto preciso che il motivo della mia insistenza deriva dal fatto che mentre tutti gli oratori che mi hanno preceduto hanno sempre svolto le loro argomentazioni sul maggiore o minore onere per le società idroelettriche, io mi sono, invece, preoccupato della questione di principio che viene così allacciata e della grave violazione al criterio dell'unitarietà della vita economica nazionale, specialmente in un settore delicatissimo, in cui permangono gravi carenze e difficoltà che si ripercuotono su tutta la vita economica della Nazione.

Conservo gli emendamenti, aggiungendo che le giuste considerazioni di compensi da attribuire alle popolazioni mi paiono più che soddisfatte da ciò che è stato dato alle popolazioni stesse con gli articoli 61 e 62.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

Pongo in votazione la prima parte del primo comma, alla quale non sono stati proposti emendamenti:

«Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, accordate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il concessionario ha l'obbligo di fornire gratuitamente alla Regione per servizi pubblici».

(*È approvata*).

Pongo in votazione le parole: «o per qualsiasi altro pubblico interesse», delle quali l'onorevole Dossetti ha proposto la soppressione.

(*Dopo prova e controprova, sono approvate*).

Pongo in votazione la restante parte del primo comma dell'articolo 10, con la modificazione proposta dall'onorevole Dossetti e accettata dalla Commissione:

«una quantità di energia fino al 6 per cento di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi all'officina di produzione o sulla linea di trasporto ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla Regione».

(*È approvata*).

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Dossetti di sopprimere il secondo comma dell'articolo 10, del quale do nuovamente lettura:

«Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, già accordate all'entrata in vigore della presente legge, e per quelle da accordarsi, i concessionari sono tenuti a fornire, con le modalità di cui al comma precedente, al prezzo di costo, per usi domestici, per l'artigianato locale o per l'agricoltura, una quantità di energia nella misura stabilita nel comma precedente».

(*Dopo prova e controprova, non è approvata*).

Passiamo alla proposta dell'onorevole Pat, per la soppressione delle parole: «già accordate all'entrata in vigore della presente legge o per quelle».

Dossetti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Dossetti. Mi pare che la proposta dell'onorevole Pat si giustifichi anche con una considerazione particolare, e cioè col fatto che con il terz'ultimo comma (con il quale, secondo le giustificazioni che sono state date dai

relatori, si è cercato di rendere compatibile la disposizione del secondo comma con i contratti già stipulati, per un'evidente applicazione del principio dell'irretroattività della norma) non si è però tenuto conto dell'eventualità dei casi in cui, avendosi delle concessioni già accolte, esse non abbiano tuttavia dato ancora luogo a contratti. Si tratterebbe, quindi, mi pare, di evitare, con la soppressione proposta dall'onorevole Pat, una violazione del principio dell'irretroattività della legge. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del comma, comprese le parole di cui l'onorevole Pat propone la soppressione:

«Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, già accordate all'entrata in vigore della presente legge».

(*È approvata*).

Pongo in votazione la seconda parte del comma con la modificazione di coordinamento apportatavi dalla Commissione:

«e per quelle da accordarsi, i concessionari sono tenuti a fornire, con le modalità di cui al comma precedente, al prezzo di costo, per usi domestici, per l'artigianato locale o per l'agricoltura, una quantità di energia nella misura del 10 per cento».

(*È approvata*).

DOSSETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOSSETTI. Ritiro il mio emendamento soppressivo del terzo comma, il quale non ha più senso dopo che è stato approvato il secondo comma.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo allora in votazione, senza ridarne lettura, gli ultimi quattro commi dell'articolo 10, per i quali non vi sono più emendamenti.

(*Sono approvati*).

Passiamo agli emendamenti aggiuntivi. Il comma proposto dall'onorevole Dossetti è del seguente tenore:

«Per l'utilizzazione delle riserve di energie sopra previste valgono le procedure e i termini stabiliti dal testo unico della legislazione sulle acque».

FABBRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Chiedo alla Presidenza di voler pregare l'onorevole Dossetti di spiegare ciò che vuol dire, perché le riserve che noi poniamo nello statuto si risolveranno solo più tardi in sede contrattuale. Il produttore di energia, quando ha ottenuto la concessione, ne dispone, relativamente, come crede, perché non ci sono termini o altro per chiedergli le forniture. L'utente fa il contratto col produttore di energia. Non capisco quali siano i termini con cui si devono fare le riserve di energie.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Fabbri: il riferimento è fatto alle riserve di energia, cioè, evidentemente, alle concessioni non ancora accordate.

DOSSETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOSSETTI. Per riserve di energia intendo, a tenore del testo unico sulla legislazione delle acque (come appunto è detto espressamente agli articoli 52 e 53 del suddetto testo unico, in cui si parla di riserve di energia per queste concessioni a favore – dice l'articolo 52 – dei comuni rivieraschi), le concessioni speciali con garanzia di riserve di energia, di cui al primo e al secondo comma dell'articolo testé approvato.

Ora, siccome approviamo queste riserve di energia con una disposizione costituzionale, e poiché il quarto e l'ultimo comma sembrano esprimere particolari indicazioni per le concessioni e per il loro condizionamento, è logico che si debba fare un richiamo esplicito al testo unico della legislazione sulle acque, perché altrimenti si potrebbe argomentare che questo testo unico, e particolarmente le procedure ed i termini per richiedere l'utilizzazione stabilita dall'articolo 52, siano trascesi e quindi non vengano applicati. Mi pare difficilmente contestabile questo punto.

FABBRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. L'onorevole Dossetti non mi ha convinto, o non ho capito bene la portata della spiegazione, perché nel caso invocato dall'onorevole Dossetti si tratta di una riserva determinata dal fatto che, nell'atto medesimo in cui dà la concessione, il Ministero stabilisce anche determinati oneri singoli e specifici a favore di determinati riservatari.

Qui invece, l'onere è stabilito in forma permanente, continuativa, per cui il concessionario, una volta che è divenuto produttore, e quando lo diventa, deve essere destinatario di una richiesta da parte della Regione, per quantitativi di forniture che devono essere mantenuti in certi determinati limiti. Quindi la riserva è perpetua, perché è stabilita dall'articolo della legge costituzionale. Pertanto l'articolo 52 della legge generale non c'entra per niente, almeno secondo la mia impressione.

DOSSETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOSSETTI. Forse l'onorevole Fabbri non ha letto l'articolo 52 del testo unico, perché basterebbe leggerlo per convincersi che vi si stabiliscono norme che è difficile poter contestare che debbano essere applicate anche a queste disposizioni.

UBERTI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI, *Relatore*. Qui non si tratta di applicare l'articolo 52 del testo unico, che considera una situazione profondamente diversa, in quanto si riferisce alle richieste di energia da parte dei comuni. La Regione evidentemente deve fare una legge, perché deve stabilire quali condizioni, quale priorità debbono avere le persone fisiche e giuridiche che partecipano alla richiesta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Dossetti, di cui ho dato testé lettura.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Ministro Corbellini, del quale do nuovamente lettura:

«Le Ferrovie italiane dello Stato sono esenti dall'obbligo previsto dai precedenti commi nei riguardi dell'energia prodotta e utilizzata per i propri servizi».

(*È approvato*).

All'articolo 62 non sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione, dandone nuovamente lettura:

«Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella Regione, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della Regione i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 63. Se ne dia nuovamente lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«La Regione può stabilire un'imposta, in misura non superiore a lire 0,10 per ogni chilovatt-ora di energia elettrica prodotta nella Regione.

«È soppressa, nell'ambito del territorio della Regione, l'applicazione dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775».

PRESIDENTE. L'onorevole Pat e l'onorevole Dossetti hanno proposto di sopprimere l'articolo 63.

L'onorevole Pat ha facoltà di svolgere questa proposta.

PAT. Le ragioni per la soppressione sono state già illustrate dall'onorevole Dossetti, e io mi associo a quanto egli ha detto. Osservo soltanto che mi pare che l'imposta di cui al primo comma possa essere applicata dalla Regione in forza dell'articolo 65 già votato.

Osservo inoltre che fissare in una legge costituzionale la misura di una imposta, in un momento di difficoltà finanziaria ed economica come l'attuale, è pericoloso. (*Commenti - Proteste del deputato Paris*).

FABBRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Dato il costo attuale del chilowatt-ora, che abbiamo sentito indicare dal Ministro dei trasporti in quattro o cinque lire, e che vogliamo supporre magari anche soltanto di tre, e data la percentuale dell'imposta di consumo di spettanza dei comuni, percentuale che ha notevole incidenza e rilevanza, l'imposta di dieci centesimi al chilowatt-ora è estremamente limitata; e siccome l'articolo dice «non superiore a», ciò rappresenta una limitazione notevole della facoltà che ha la Regione di imporre tributi propri. E appunto perché è una limitazione estrema, le società elettriche hanno, secondo me, tutto l'interesse a veder concretato che non sarà possibile alla

Regione di emettere una tassa superiore a lire 0,10, su un prodotto di cui il costo può arrivare adesso all'importo di quattro o cinque lire, secondo le dichiarazioni del Ministro dei trasporti.

PARIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARIS. Bisogna tener presente che il costo medio dell'impianto per un chilowatt-ora è di 48 lire, mentre per la Regione del Trentino-Alto Adige il costo è limitato a 22 lire. Malgrado ciò, i gruppi capitalistici non sfruttano concessioni che hanno da 25 anni, impedendo così perfino agli enti locali di costruire nuovi impianti.

Quindi credo che l'imposta di 10 centesimi non incida sul costo. Si vuol invece impedire la costruzione di impianti per mantenere una situazione monopolistica, impedire che sul mercato abbondi l'energia per mantenere un prezzo maggiore. Non immiserite mai una regione di confine!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 63, di cui si è già dato lettura, e del quale gli onorevoli Pat e Dossetti hanno proposto la soppressione.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Ministro Corbellini, di cui do nuovamente lettura:

«Da tale imposta sono esenti le ferrovie dello Stato nei riguardi dell'energia prodotta e utilizzata per i propri servizi».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 91. Se ne dia nuovamente lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«I termini per l'applicazione dell'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, approvato con decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che risultassero prescritti, sono riaperti a favore dei Comuni e delle Province, a partire dalla entrata in vigore del presente statuto».

PRESIDENTE. L'onorevole Dossetti ha proposto di sopprimere questo articolo; l'onorevole Pat di sopprimere alla penultima riga le parole «e delle Province».

DOSSETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOSSETTI. Voterò per la soppressione dell'articolo 91 (per quanto sappia che la soppressione non verrà approvata), unicamente per una affermazione di principio: perché vi vedo una grave violazione del principio della non retroattività delle leggi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta soppressiva dell'intero articolo.

(*Dopo prova e controprova, non è approvata*).

PAT. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAT. Ho proposto la soppressione delle parole «e delle Province», in quanto non mi rendo conto del perché esse siano state incluse. Nella legge 11 dicembre 1933 non si fa cenno delle province, si parla solo dei comuni.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione.

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo:

«I termini per l'applicazione dell'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, approvate con decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che risultassero prescritti, sono riaperti a favore dei Comuni».

(*È approvata*).

Pongo in votazione le parole «e delle Province», di cui l'onorevole Pat propone la soppressione.

(*Sono approvate*).

Pongo in votazione le restanti parole:

«a partire dalla entrata in vigore del presente statuto».

(*Sono approvate*).

Passiamo all'articolo 92. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato».

PRESIDENTE. Non sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 93. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Con decreto legislativo, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno stabilite le norme per la elezione e la convocazione, da parte del Governo, del primo Consiglio regionale e dei primi Consigli provinciali.

«La prima elezione avrà luogo entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di cui al precedente comma».

PRESIDENTE. L'onorevole Mortati propone di sostituire, nel primo comma, alle parole: «sei mesi» le altre: «dieci mesi».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MORTATI. Mi sembra necessario armonizzare questa norma con quanto è stato fatto ieri per lo statuto sardo. Ciò corrisponde anche ad esigenze ovvie di tempo, essendo possibile l'insufficienza del termine proposto dalla Commissione.

DOSSETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOSSETTI. Mi associo all'emendamento proposto dall'onorevole Mortati.

PRESIDENTE. Qual'è [sic] il parere della Commissione?

PERASSI, *Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali*. La Commissione non crede di poter aderire all'emendamento dell'onorevole Mortati. Si tratta di un problema pratico. Si calcola di poter fare le elezioni verso la fine di settembre. Mi pare quindi che convenga mantenere il termine, abbastanza largo, di sei mesi, indicato dal Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Mortati, conserva il suo emendamento?

MORTATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mortati, per la sostituzione, nel primo comma, del termine di dieci a quello di sei mesi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 93, del quale è stata data testé lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 94. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«I Prefetti delle province di Trento e Bolzano restano in carica, con le attuali funzioni, fino alla costituzione della Giunta regionale e di quelle provinciali».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 95. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«Con decreto legislativo saranno emanate le norme di attuazione della presente legge».

PRESIDENTE. Non sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 96. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«La traduzione in lingua tedesca della presente legge costituzionale concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige («Trentino-Tiroler Etschland») sarà pubblicata nel primo numero del Bollettino Ufficiale della Regione».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Carbonari, Paris, Conti, Zuccarini e Conci Elisabetta hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

«Entro un anno dalla entrata in vigore del presente statuto, i comuni già appartenenti alla Venezia Tridentina, secondo la legge di annessione del 26 settembre 1920, n. 1322, possono, con referendum e con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, essere riaggregati alla provincia di Trento».

L'onorevole Carbonari ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CARBONARI. La legge di annessione del 26 settembre 1920, n. 1322, all'articolo 3 suonava: «I territori attribuiti all'Italia con questo trattato ed altri successivi fanno parte integrante del Regno d'Italia». E l'articolo 4: «Il Governo del re è autorizzato a pubblicare nei territori annessi lo Statuto e le altre leggi del Regno, e ad emanare le disposizioni necessarie per coordinarle con la legislazione vigente in quei territori, ed in particolare con le loro autonomie provinciali e comunali».

Allegato a questo decreto è il Trattato di San Germano, che fissa i confini dei territori annessi all'Italia. Entro questi confini è compresa la zona ampezzana. Vi sono compresi anche altri otto comuni, che sono stati staccati dalla provincia di Trento, da parte del regime fascista, dopo la marcia su Roma. Con decreto 21 gennaio 1923 veniva stabilito che i tre comuni di Cortina di Ampezzo, Livinallongo e Santa Lucia dovevano far parte del circondario di Belluno.

La legge di annessione dava ai territori annessi il diritto di conservare le leggi vigenti in coordinamento con la legislazione nazionale e di conservare, in tale coordinamento, le proprie autonomie provinciali e comunali. Questo diritto è stato dato anche alla zona ampezzana, la quale altrimenti, essendo stata unita a Belluno, non avrebbe potuto usufruirne. Dal decreto di annessione deriva anche il diritto sancito dalla Costituente ad una autonomia speciale.

Non si può usurpare un diritto derivante da una legge votata dal Parlamento italiano, attraverso un decreto proposto e firmato dal tiranno, che staccò quei comuni dalla provincia di Trento, la quale, prima della marcia su Roma, si estendeva da Ala fino al Brennero. I tedeschi venivano al capoluogo Trento senza protestare; da Trento era amministrata la zona ampezzana, essendo la stessa parte integrante della Venezia Tridentina.

I Governi liberali dell'altro dopoguerra, i Governi di Nitti, Giolitti e Bonomi, seguirono le direttive del decreto di annessione e diedero un governatore

civile generale a Trento. Nei singoli distretti agivano i commissari civili, i quali portavano il Governo alle porte di casa.

Il novanta per cento degli affari del Governo di Roma venivano svolti presso il commissario generale civile di Trento. Tutti i distretti, cioè i circondari, avevano il commissario civile. Uno di questi commissari civili aveva sede in Ampezzo; e così Ampezzo poteva svolgere circa il novanta per cento dei suoi affari governativi sul luogo stesso; quindi le distanze erano eliminate, tanto più che Cortina e Livinallongo erano sede ciascuna di una pretura.

Onorevoli colleghi, la zona ampezzana fu staccata da Trento ottantun giorni dopo la marcia su Roma, contro la volontà della popolazione indigena; il clima fascista, saturo di ipernazionalismo, di spirito d'impero e di conquista, infierì mutilando la Venezia Tridentina per accontentare i gerarchi della provincia di Belluno. In quel clima, mentre a Trento venivano soppressi il commissario generale civile e la Giunta provinciale autonoma, ad Ampezzo veniva invaso il municipio e dispersa e soppressa la rappresentanza comunale, e soppresso il commissariato civile.

Passata la bufera fascista e tornata la libertà democratica, il popolo dell'Ampezzano chiede la restituzione delle libertà garantite dalla legge d'annessione e il ritorno alla provincia di Trento. Gli argomenti che usano gli avversari contro le aspirazioni di Ampezzo è un centro turistico internazionale di grande importanza economica; se Ampezzo avesse un bilancio passivo, quei signori avversari non si accorgerebbero della sua esistenza.

Gli Ampezzani hanno diritto al *referendum*; e il torto fatto a Trento dal regime fascista deve essere riparato, restituendosi alla nostra provincia il territorio che le apparteneva.

È ridicolo parlare di pericolo per l'italianità di Ampezzo, che ha difeso il suo carattere nazionale da sola per molti secoli; parlare di pericolo per l'integrità della patria, come se Trento fosse terra straniera; parlare di diritto di conquista, quando i soldati italiani e i volontari trentini con loro hanno pugnato e versato il sangue per l'Italia, e non per questo o quel campanile o per smembrare una provincia a danno di un'altra, quasi questa fosse una colonia.

Onorevoli colleghi, rendete contento il popolo trentino, che da Dio fu posto a sentinella sul vallo delle Alpi!

Noi trentini, per arrivare a quest'ora di distensione, di spirito di collaborazione e di vera pace nell'Alto Adige, abbiamo bruciato con gioia sull'altare

del superiore interesse della Nazione il nostro amor proprio, i nostri risentimenti, il triste ricordo delle sofferenze passate come minoranza vissuta per secoli insieme con i concittadini tedeschi; molto abbiamo sacrificato per arrivare a quest'ora di sospirata pacificazione, che giova non solo a noi ma a tutta la Nazione e alla distensione internazionale. Noi trentini che abbiamo sofferto le amputazioni praticate subito dopo la marcia su Roma, che abbiamo sofferto il tradimento della vivisezione della Venezia Tridentina divisa in due Province, ed ora il distacco di quindici comuni colla relativa diminuzione delle rendite provinciali, chiediamo che la Costituente ripari almeno in parte i torti che abbiamo subito sotto la tirannide del regime fascista e ci restituisca la zona ampezzana staccata da Trento con un decreto illegittimo. (*Vivi applausi*).

VIGNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGNA. L'onorevole Carbonari mi obbliga ad intervenire sulla questione se l'Ampezzano debba passare al Trentino-Alto Adige o restare al Bellunese. Non mi pare che sia il caso di discutere in questo momento la questione di merito, perché mancano all'Assemblea gli elementi in base ai quali possa pronunciarsi in proposito. Mi limito a prospettare agli onorevoli colleghi, e in particolare all'onorevole Presidente, una questione di preclusione che mi pare sia insuperabile. Il collega Carbonari, attraverso il suo articolo aggiuntivo, pretende che questa Assemblea deliberi il distacco di tre comuni dalla provincia di Belluno per passarli alla Regione del Trentino-Alto Adige.

Ora, la questione del distacco dei comuni da una Regione all'altra è già stata regolata con l'articolo 132 della Costituzione e precisamente nel capoverso di detto articolo. Io penso che l'Assemblea in questo momento non possa prendere una deliberazione che sia in contraddizione con quella che è già contenuta nella Carta fondamentale dello Stato. (*Interruzione del deputato Carbonari*). Però mi si può obiettare che noi siamo in sede di discussione dello statuto speciale di una Regione autonoma e che quindi siamo ancora in sede di elaborazione costituzionale. Questa obiezione potrebbe aver valore se i comuni, dei quali si pretende il distacco, appartenessero e fossero nella sfera della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige. In tal caso penso che non ci potrebbe essere preclusione vera e propria; ma qui si tratta di altro: si pretende il distacco di comuni dal Veneto per passarli al Trentino-Alto Adige. C'è dunque questa pretesa di strappare comuni a una Regione la cui formazione è stata sancita nella Carta costituzionale. (*Interruzione del deputato Carbonari*). È mai possibile che l'Assemblea possa

deliberare in questa materia in assenza, direi quasi in contumacia, della Regione veneta? Per queste cosiderazioni, prego l'onorevole Presidente di dichiarare la preclusione e di non mettere in votazione l'articolo aggiuntivo. (*Proteste del deputato Carbonari*).

BETTIOL. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL. Mi dispiace di dover contrastare la proposta del carissimo amico Carbonari, ma credo che essa, sebbene interessante e delicata, non possa venire comunque discussa da questa Assemblea e particolarmente nell'attuale momento, in quanto esiste una preclusione costituzionale chiara e precisa contro ogni tentativo che si voglia fare per mutare le circoscrizioni delle Regioni. Mai l'Assemblea Costituente nella sua lunga, travagliata e tormentosa vita, ha messo in discussione argomenti di questo genere (*Interruzione del deputato Carbonari*). L'Assemblea Costituente, all'opposto, ha determinato con una norma precisa le modalità che dovranno domani seguirsi per apportare modificazioni territoriali alle Regioni. Faccio quindi presente che l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Carbonari viola la norma costituzionale per cui simili modificazioni territoriali sono rimesse esclusivamente all'esito di *referendum* ed alla legge della Repubblica.

In concreto, senza entrare nel merito, mi sembra che gli elementi topografici stessi siano tali da tagliare la testa al toro. (*Interruzione del deputato Carbonari - Commenti*). Pertanto credo che l'Assemblea Costituente si trovi di fronte a un ostacolo di netta e insuperabile preclusione.

CONCI ELISABETTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCI ELISABETTA. Chiederei che l'emendamento fosse accettato almeno come raccomandazione. Invocandosi il *referendum* mi pare che non si sia fuori di una cosa giusta.

PARIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Paris, non si può dare la parola a tutti i proponenti di un emendamento.

PARIS. Solo due parole. Noi chiediamo non il distacco dei comuni ma solo il *referendum* entro un anno. Non ripieghiamo sulla proposta fatta dall'onorevole Conci, ma rimaniamo sulla proposta integrale dell'emendamento.

PRESIDENTE. Mi pare che la richiesta di questo articolo aggiuntivo venga ad urtare contro una preclusione, forse proprio perché l'onorevole Carbonari e gli altri poponenti hanno posto la questione in una forma direi moderata. Se l'avessero posta in una forma più radicale, probabilmente non si sarebbe potuto opporre la preclusione (spero che non accettino il consiglio implicito in questo mio rilievo!); intendo dire che se la proposta fosse stata concretamente fatta in sede di articolo 3, ove appunto si accenna alla ripartizione della Regione in province e in comuni, l'Assemblea avrebbe forse potuto decidere sul merito, sia pure con una deliberazione discutibile dal punto di vista della legittimità costituzionale. Ma gli onorevoli Carbonari e i suoi colleghi propongono invece una procedura, che dovrebbe svolgersi in avvenire, la quale è in contrasto con quella ormai stabilita dalla Costituzione.

Mi rammarico pertanto di non poter porre in votazione questa proposta.

Chiedo ai firmatari se essi ritengono di poter accettare il suggerimento dell'onorevole Conci, nel senso di dare alla loro proposta la veste di ordine del giorno, in cui siano espressi desideri che potranno essere tenuti presenti dal legislatore futuro, sia al centro che in sede di Regione.

PARIS. Accettiamo di trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ed allora, salvo la formulazione, pongo in votazione la proposta Carbonari e altri, non come articolo aggiuntivo ma come ordine del giorno con intento di raccomandazione.

(*Dopo prova e controprova, non è approvata*).

Passiamo all'articolo 97, ultimo del disegno di legge. Se ne dia lettura.

AMADEI, *Segretario*, legge:

«La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà poi votato nel suo complesso a scrutinio segreto.

21. Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

(26 febbraio 1948)

Lo Statuto, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, fu pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana» il 13 marzo 1948, n. 62; la traduzione in lingua tedesca fu pubblicata nel primo numero del «Bollettino Ufficiale della Regione», il 25 febbraio 1949.

TITOLO I

Costituzione della Regione «Trentino-Alto Adige» e delle Province di Trento e di Bolzano

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 – Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle province di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica Italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

La Regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 2 – Nella Regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Art. 3 – La Regione comprende le province di Trento e di Bolzano.

I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Montagna, Trodena, Magrè, Salorno, Anterivo e la

frazione di Sinablana del comune di Rumo della Provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano.

Capo II

Funzioni della Regione

Art. 4 – In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative sulle seguenti materie:

1. ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
2. ordinamento degli enti para-regionali;
3. circoscrizioni comunali;
4. espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;
5. viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
6. miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
7. impianto e tenuta dei libri fondiari;
8. servizi antincendi;
9. agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali;
10. apicoltura e parchi per la produzione della flora e della fauna;
11. caccia e pesca;
12. assistenza sanitaria ed ospedaliera;
13. ordinamento delle camere di commercio;
14. comunicazioni e trasporti di interesse regionale;
15. sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
16. contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dalla Regione e dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale;
17. turismo e industrie alberghiere.

Art. 5 – La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative sulle seguenti materie:

1. ordinamento dei comuni e delle province;
2. istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
3. incremento della produzione industriale e delle attività commerciali;
4. ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale;
5. utilizzazione delle acque pubbliche;
6. assunzione diretta di servizi di interesse generale e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
7. opere idrauliche della quarta e quinta categoria;
8. opere di bonifica.

Art. 6 – Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.

Le casse mutue malattie esistenti nella Regione, che siano state fuse nell'istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.

Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.

Art. 7 – Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 8 – La Regione può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere regionale o locale, sentito il parere del Ministro per il tesoro.

L'autorizzazione all'apertura ed al trasferimento di sportelli bancari di aziende, che svolgono operazioni di credito anche in altre regioni, è data dal Ministro per il tesoro sentito il parere del Presidente della Giunta regionale.

Art. 9 – Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termini, la Regione ha facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La Regione ha altresì facoltà di proporre ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato è invitato a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.

Art. 10 – Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, accordate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il concessionario ha l'obbligo di fornire gratuitamente alla Regione per servizi pubblici o qualsiasi altro pubblico interesse una quantità di energia fino al sei per cento di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione o sulla linea di trasporto ad alta tensione collegata con l'officina stessa nel punto più conveniente alla Regione.

Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, già accordate all'entrata in vigore della presente legge, e per quelle da accordarsi, i concessionari sono tenuti a fornire, con le modalità di cui al comma precedente, al prezzo di costo, per usi domestici, per l'artigianato locale o per l'agricoltura, una quantità di energia nella misura del dieci per cento a norma del comma precedente.

Per le forniture di energia elettrica a prezzo di costo, in mancanza di accordi tra le parti, il prezzo è determinato dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Presidente della Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta e comprese le quote per interessi e per ammortamenti.

L'obbligo previsto nel secondo comma del presente articolo si adempie compatibilmente con l'esecuzione dei contratti di somministrazione di energia elettrica conclusi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

La Regione, a parità di condizioni, è preferita nelle concessioni di grande derivazione.

Il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni di grande derivazione, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Le Ferrovie italiane dello Stato sono esenti dall'obbligo previsto dai precedenti commi nei riguardi dell'energia prodotta ed utilizzata esclusivamente per i propri servizi.

Capo III

Funzioni delle Province

Art. 11 – Le Province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati nell'art. 4, sulle seguenti materie:

1. ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
2. istruzione postelementare e di avviamento professionale ad indirizzo agrario, commerciale ed industriale;
3. toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;
4. usi e costumi locali e istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale;
5. manifestazioni artistiche locali;
6. urbanistica e piani regolatori;
7. tutela del paesaggio;
8. usi civici;
9. ordinamento delle minime proprietà culturali, anche agli effetti dell'art. 847 del Codice civile; ordinamento dei «masi chiusi» e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
10. artigianato;
11. case popolari;
12. porti lacuali;
13. fiere e mercati;
14. opere di pronto soccorso per calamità pubbliche.

Art. 12 – Le Province emanano norme legislative sulle seguenti materie nei limiti indicati nell'art. 5:

1. polizia locale urbana e rurale;
2. scuole materne; istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica;
3. assistenza scolastica.

Capo IV

Disposizioni comuni alla Regione ed alle Province

Art. 13 – Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia.

Restano ferme le attribuzioni delle Province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente Statuto.

Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.

Art. 14 – La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici.

Le Province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.

Art. 15 – Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne e nelle scuole d'istruzione elementare, post-elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica é impartito nella lingua materna degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna.

Il provveditore agli studi di Bolzano deve avere la piena conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca e la sua assegnazione è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione sentito il parere del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano.

Per la gestione dei servizi relativi alle scuole di cui al primo comma e per la vigilanza sulle medesime sono assegnati al Provveditorato agli studi di Bolzano un viceprovveditore, nonché ispettori e direttori didattici la cui lingua materna sia la stessa di quella degli alunni.

Il gruppo linguistico tedesco deve essere rappresentato insieme con quello italiano nel Consiglio scolastico e in quello di disciplina per i maestri.

Nelle scuole con lingua d'insegnamento tedesca è obbligatorio l'insegnamento della lingua italiana, impartito da docenti la cui lingua materna sia l'italiana.

Art. 16 – I Presidenti delle Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi e incomodi, di spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto e di meretricio.

Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Giunte provinciali si avvalgono anche degli organi di polizia statale.

Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.

Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.

Art. 17 – Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Giunta regionale e i Presidenti delle Giunte provinciali possono richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato.

TITOLO II

Organi della Regione e delle Province

CAPO I

Organi della Regione

Art. 18 – Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente.

Art. 19 – Il Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale.

Il numero dei consiglieri regionali è in ragione di uno ogni quindicimila abitanti o frazione superiore a settemila e cinquecento abitanti, calcolati

in base alla popolazione risultante dall'ultimo censimento secondo i dati ufficiali dell'istituto centrale di statistica.

Il territorio della Regione è ripartito nei collegi provinciali di Trento e Bolzano.

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto non superiore a tre anni.

Art. 20 – Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle altre leggi dello Stato.

Art. 21 – Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni e la sua attività si svolge in sessioni biennali tenute alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.

Le elezioni per il nuovo consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale due mesi prima della scadenza del quadriennio; il nuovo Consiglio è convocato dal Presidente della Giunta Regionale entro un mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.

Art. 22 – I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera Regione.

Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 23 – I Consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione.

Art. 24 – Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, il vicepresidente ed i segretari.

Il Presidente ed il vicepresidente durano in carica un biennio.

Nel primo biennio del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana e il vice presidente tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; nel secondo biennio il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti a quest'ultimo gruppo ed il vice presidente tra quelli appartenenti al primo gruppo.

In caso di dimissioni o di morte del Presidente del Consiglio regionale, il Consiglio provvede all'elezione del nuovo Presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il Presidente dimissionario o deceduto. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino allo scadere del biennio in corso.

Il vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 25 – Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.

Art. 26 – Il Presidente ed il vicepresidente del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.

A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato d'urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Ove il Presidente od il vice presidente del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della Giunta regionale.

Se il Presidente della Giunta regionale non convoca il Consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del Commissario del Governo.

Qualora il Consiglio regionale non si pronunci, si provvede ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 27 – Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Il Consiglio può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni o impossibilità di formazione di una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita, salvo i casi di urgenza, la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti fra i cittadini eleggibili al Consiglio regionale. La commissione elegge nel suo seno il presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale. La commissione indice le elezioni del Consiglio regionale entro tre mesi ed adotta i provvedimenti di competenza della Giunta regionale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia ove non siano ratificati dal Consiglio regionale, entro un mese dalla sua convocazione.

Il nuovo Consiglio è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.

In caso di scioglimento di un Consiglio provinciale si procede ad elezione suppletiva dei consiglieri regionali della circoscrizione provinciale interessata.

I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consiglieri regionali fino all'elezione preveduta nel comma precedente.

Art. 28 – Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria alla prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del Presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 29 – Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Giunta regionale al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al Commissario del Governo.

Art. 30 – La Giunta regionale è composta del Presidente della Giunta regionale, che la presiede, e di assessori effettivi e supplenti.

Il Presidente e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Regione.

Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

Il Consiglio regionale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

Art. 31 – Il Presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finché dura il Consiglio regionale, e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la Giunta da parte del nuovo Consiglio.

Art. 32 – Il Presidente della Giunta regionale o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale.

Se il Consiglio regionale non provvede, si fa luogo allo scioglimento del Consiglio stesso ai sensi dell'art. 27.

Art. 33 – Qualora per morte, dimissione o revoca del Presidente della Giunta regionale o degli assessori occorra procedere alla loro sostituzione, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio entro quindici giorni.

Art. 34 – Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione. Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.

Art. 35 – Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

Art. 36 – Il Presidente della Giunta regionale determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel bollettino della Regione.

Art. 37 – Il Presidente della Giunta regionale emana, con suo decreto, regolamenti deliberati dalla Giunta.

Art. 38 – La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano:

1. la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio Regionale;

2. l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;
3. l'amministrazione del patrimonio della Regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
4. le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
5. l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

Art. 39 – La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la Regione.

Art. 40 – Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.

Capo II

Organi della Provincia

Art. 41 – Sono organi della Provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il suo Presidente.

Art. 42 – Ciascun Consiglio Provinciale è composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva Provincia; dura in carica quattro anni ed elegge nel suo seno il Presidente, il vice presidente ed i segretari.

In caso di dimissioni o di morte del Presidente, il Consiglio provinciale provvede alla elezione del nuovo Presidente nella prima successiva seduta.

Il vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 43 – Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 21, 23, 25, 27 e 28.

Nel primo biennio di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca

ed il vicepresidente fra quelli appartenenti al gruppo di lingua italiana; nel secondo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca.

Per la provincia di Bolzano la composizione della commissione preveduta nell'art. 27 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa.

Art. 44 – La Giunta provinciale è composta del Presidente che la presiede, di assessori effettivi e supplenti eletti in seno al Consiglio provinciale, nella prima seduta ed a scrutinio segreto.

Il Consiglio provinciale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia.

Gli assessori supplenti della Giunta provinciale di Bolzano sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

Art. 45 – Si applicano al Presidente ed agli assessori provinciali le disposizioni degli artt. 31, 32 e 33.

Art. 46 – Il Presidente della Giunta provinciale ha la rappresentanza della Provincia.

Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni.

Il Presidente della Giunta provinciale determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel «Bollettino Ufficiale» della Regione,

Art. 47 – Il Presidente della Giunta provinciale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

Art. 48 – Alla Giunta provinciale spetta:

1. la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

2. la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle Province;
3. l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
4. l'amministrazione del patrimonio della Provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
5. la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali;
6. le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;
7. l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

TITOLO III

Approvazione promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali

Art. 49 – I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al Commissario del Governo nella Regione e promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due Province nella Regione.

Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.

Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente della Giunta provinciale e sono vistate dal Commissario del Governo nella Regione.

Art. 50 – Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel «Bollettino Ufficiale» della Regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge. In caso di dubbi l'interpretazione delle norme ha luogo sulla base del testo italiano.

Copia del «Bollettino Ufficiale» è inviata al Commissario del Governo.

Art. 51 – Nel «Bollettino Ufficiale» della Regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la Regione, ferma la loro entrata in vigore.

Art. 52 – Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica.

Art. 53 – La legge regionale regola l'esercizio dell'iniziativa popolare e il «referendum» per le leggi regionali e provinciali.

TITOLO IV

Enti locali

Art. 54 – Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.

Art. 55 – Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della Regione.

Art. 56 – L'ordinamento del personale dei Comuni è regolato dai Comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.

TITOLO V

Demanio e patrimonio della Regione

Art. 57 – Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente Statuto costituiscono il demanio regionale.

Art. 58 – Le foreste di proprietà dello Stato nella Regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione.

I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella Regione sono trasferiti al patrimonio della Regione.

Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.

I beni immobili situati nella Regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della Regione.

TITOLO VI

Finanza della regione e delle province

Art. 59 – Sono devoluti alla Regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.

Art. 60 – È devoluta alla Regione una percentuale del gettito del lotto, dei monopoli e delle tasse e imposte sugli affari, riscosso nel territorio della Regione. La percentuale stessa è determinata ogni anno d'accordo fra il Governo e il Presidente della Giunta regionale.

Art. 61 – È devoluto alla Regione il provento dell'imposta governativa riscossa nella Regione stessa per l'energia e il gas consumati.

Art. 62 – Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella Regione, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo

Stato cede a favore della Regione i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.

Art. 63 – La Regione può stabilire un'imposta, in misura non superiore a L. 0,10, per ogni chilowatt-ora di energia elettrica prodotta nella Regione. Da tale imposta sono esenti le Ferrovie italiane dello Stato per l'energia consumata esclusivamente per i propri servizi.

È soppressa, nell'ambito del territorio della Regione, l'applicazione dell'art. 53 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 64 – La Regione può stabilire un'imposta di soggiorno, cura e turismo.

Art. 65 – La Regione ha facoltà di istituire con legge tributi propri in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato e di applicare una sovrimposta sui terreni e fabbricati.

Art. 66 – La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie.

Art. 67 – Sono devoluti alle Province i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati e sui redditi agrari riscosse nei loro territori.

Art. 68 – Sono devoluti alle Province i nove decimi del gettito della imposta sui redditi di ricchezza mobile riscossa nei loro territori.

Per le imprese industriali e commerciali che eserciscono stabilimenti od impianti in una Provincia della Regione e che hanno la sede centrale nell'altra Provincia o nel restante territorio dello Stato, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito riguardanti l'attività degli stabilimenti od impianti medesimi. L'imposta relativa a dette quote è iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati ed è devoluta alla Provincia competente per territorio, nella misura di cui al primo comma del presente articolo.

La determinazione delle quote di reddito mobiliare deve effettuarsi anche per le attività degli stabilimenti od impianti non situati nel territorio della Regione ed esercitati da imprese che nello stesso hanno la sede centrale.

L'imposta relativa alle quote di reddito riguardanti l'attività dei predetti stabilimenti od impianti compete per intero allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati.

Art. 69 – La Regione ha facoltà di autorizzare con legge aumenti di imposte, di tasse e di contributi, comprese le imposte di consumo spettanti ai Comuni e alle Province, nonché le eccedenze delle sovrimposte fondiarie, nella misura necessaria a conseguire il pareggio dei bilanci.

Art. 70 – Allo scopo di adeguare le finanze delle Province al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, ad esse è assegnata annualmente dal Consiglio regionale una quota delle entrate tributarie della Regione in proporzione del gettito ricavato rispettivamente nel territorio delle due Province.

Al medesimo scopo la Regione può, in casi eccezionali, assegnare una quota di integrazione ai Comuni.

Art. 71 – La Regione e le Province possono prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni. Gli Uffici stessi sono tenuti a riferire alla Regione e alle Province i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite.

Art. 72 – La Regione, le Province ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare.

Art. 73 – I bilanci predisposti dalla Giunta regionale ed i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati con legge del Consiglio regionale.

Per l'approvazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data dal Ministero dell'interno.

Art. 74 – Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, é in facoltà della Regione di autorizzare operazioni del genere, nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la Regione.

In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della Regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo fra il Governo e la Regione.

Art. 75 – Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità di importazione della Regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.

TITOLO VII

Rappresentanza del Governo nella Regione

Art. 76 – Il Commissario del Governo nella Regione:

1. coordina, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella Regione e vigila sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
2. vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle Province e degli altri enti pubblici locali, delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunica eventuali rilievi al Presidente regionale o provinciale;
3. compie gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della Regione o ad altri organi dello Stato.

Art. 77 – Il Commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro per l'interno.

A tale fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.

TITOLO VIII

Organi giurisdizionali

Art. 78 – Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento che verrà stabilito con legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal Capoluogo della Regione.

Art. 79 – Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori provvede il Presidente della Giunta regionale in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario.

L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Giunta regionale.

Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente.

Nei Comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Art. 80 – La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle Giunte provinciali.

Art. 81 – Nei Comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.

TITOLO IX

Controllo della Corte Costituzionale

Art. 82 – La legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione e del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.

L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.

La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione.

Art. 83 – Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Giunta regionale, su deliberazione del Consiglio regionale, per violazione del presente Statuto.

Copia dell'atto di impugnazione deve essere inviata al Commissario del Governo.

TITOLO X

Uso della lingua tedesca e del ladino

Art. 84 – Fermo restando il principio che nella Regione la lingua ufficiale è l'italiano l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica viene garantito da quanto in materia dispongono le norme contenute nel presente Statuto e nelle leggi speciali della Repubblica.

Art. 85 – I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano possono usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica amministrazione situati nella Provincia o aventi competenza regionale.

Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, delle Province e degli enti locali può essere usata la lingua tedesca.

Gli organi e gli uffici, di cui al comma precedente, usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente. Ove sia avviata di ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del destinatario.

Art. 86 – Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.

Art. 87 – È garantito l'insegnamento del ladino nelle scuole elementari delle località ove esso è parlato.

Le Province e i Comuni devono altresì rispettare la toponomastica, la cultura e le tradizioni delle popolazioni ladine.

TITOLO XI

Disposizioni integrative e transitorie

Art. 88 – Per le modificazioni della presente legge si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio regionale.

Art. 89 – Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle dell'art. 10 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e della Regione.
La disposizione, di cui agli artt. 24 e 43, relativa al cambiamento biennale del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, può essere modificata con legge dello Stato alle condizioni previste nel comma precedente.

Art. 90 – Dopo un anno dalla costituzione del primo Consiglio regionale cessano le integrazioni dei bilanci dei comuni e delle Province a carico dello Stato.

Art. 91 – I termini per l'applicazione dell'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dic. 1933, n. 1775, che risultassero prescritti, sono riaperti a favore dei Comuni e delle Province, a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 92 – Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 93 – Con decreto legislativo, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno stabilite le norme per la elezione e la convocazione, da parte del Governo, del primo Consiglio regionale e dei primi Consigli provinciali.
La prima elezione avrà luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo, di cui al precedente comma.

Art. 94 – I Prefetti delle province di Trento e Bolzano restano in carica, con le attuali funzioni, fino alla costituzione della Giunta regionale e di quelle provinciali.

Art. 95 – Con decreto legislativo saranno emanate le norme di attuazione della presente legge.

Art. 96 – La traduzione in lingua tedesca della presente legge costituzionale concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige («Trentino-Tiroler Etschland») sarà pubblicata nel primo numero del «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Art. 97 – La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica.

II.

Documenti successivi allo Statuto di autonomia

1. Progetto di statuto regionale speciale per il Südtirol

(SVP, febbraio 1958)

Il presente progetto di legge costituzionale fu presentato dai parlamentari appartenenti alla minoranza tirolese all'indomani della riunione di Castelfirmiano, nel corso della quale fu manifestata l'intenzione dalla SVP di troncare la collaborazione con la Democrazia Cristiana nel governo regionale (donde lo slogan «Los von Trient»), ma non è mai stato preso in esame dal Parlamento italiano.

Relazione

Onorevoli Colleghi! – Sono diverse le ragioni per le quali riteniamo non soltanto giustificata ma necessaria la presentazione della presente proposta di legge.

Anzitutto il decennale della Costituzione, alla quale sono connesse le altre leggi costituzionali, rende, già in linea generale, opportuno e doveroso un esame, in quanto la esperienza di questi dieci anni abbia reso consigliabile o persino indispensabile una revisione di norme costituzionali. La possibilità di tale revisione è espressamente prevista dall'articolo 138 della Costituzione stessa.

In secondo luogo il Parlamento sarà chiamato in un prossimo avvenire ad occuparsi della creazione effettiva di una nuova Regione a statuto speciale, di quella «Friuli-Venezia Giulia» prevista dall'articolo 116 della Costituzione, rimasta fino adesso una sola promessa. Per la medesima esistono già proposte di legge, e la loro discussione darà necessariamente occasione ad un nuovo ed approfondito esame della struttura delle Regioni a statuto speciale ed in ispecie anche delle autonomie provinciali e dei diritti dei gruppi etnici diversi da quello italiano.

La presente proposta di legge non esula perciò dalla cornice del movimento per la revisione o effettiva attuazione di alcune norme costituzionali, ma si inserisce completamente in questo movimento spirituale e legislativo.

Il motivo principale, il quale ci spinge a presentare la presente proposta di legge è il fatto che è diventata di scottante attualità e necessità l'esecuzione completa, secondo il suo scopo ed il suo spirito, dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946, diventata legge italiana col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947.

Si può aggiungere che nel frattempo è diventata legge italiana anche lo statuto delle Nazioni Unite approvato con legge 17 agosto 1957, n. 848, i cui principi debbono perciò avere anche attuazione per quanto riguardi i diritti dei singoli gruppi etnici.

Quale sia lo scopo dell'Accordo di Parigi, è detto nel punto 1) dell'Accordo stesso: «salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca». Come mezzo per raggiungere questo scopo viene stabilito dal punto 2) che «alle popolazioni nelle zone sopradette (vedi sotto) sarà concesso l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo nell'ambito delle zone stesse».

In seguito venne emanato, nella forma a tutti nota, lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5). Con questo statuto l'autonomia che doveva venir data «alle popolazioni delle zone sopradette», cioè della provincia di Bolzano e dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento, in seguito aggregati alla provincia di Bolzano, venne concessa a quelle popolazioni soltanto in una maniera sostanzialmente e formalmente molto ristretta, mentre per l'autonomia in generale prevista da quello statuto, molto più vasta nelle sue competenze e funzioni, quelle popolazioni vennero incluse in una Regione, nella quale esse costituiscono soltanto una minoranza. Non esiste perciò per loro quella autonomia nel senso proprio della parola, che è quello di un *Self Government*, cioè nella quale, entro i limiti fissati per il potere legislativo ed esecutivo autonomo, le popolazioni *si governano esse stesse*; ma esse come minoranze, *vengono governate* necessariamente dalla maggioranza, il che in linea astratta e di massima è la negazione dell'autonomia. Questa forma di autonomia, cioè la creazione della Regione Trentino-Alto Adige, era già stabilita nell'artiolo 131 della Costituzione. Nell'assemblea Costituente non si trovava nessun rappresentante della popolazione di lingua tedesca o ladina della provincia di Bolzano. Il carattere fondamentale o «il quadro nel quale detta autonomia sarà applicata» non sono stati determinati, come disponeva l'Accordo di Parigi «consultando anche elementi locali rappresentanti la popolazione di lingua tedesca». Questa consultazione avvenne invece soltanto per quanto riguarda i dettagli dello statuto stesso; essi non hanno perciò mai avuto

la possibilità di accettarlo o di rifiutarlo liberamente nella sua struttura essenziale, perché la medesima era già stata stabilita in precedenza.

Non si nega, e venne anche espressamente riconosciuto dai rappresentanti del nostro partito, che la Commissione dei Diciotto ha apportato diverse modifiche a noi favorevoli al disegno dello statuto ad essa presentato dal Governo. Quella più importante era l'inserzione della disposizione dell'articolo 14, la quale, se anche già contenuta nell'articolo 118 della Costituzione, avrebbe dovuto assumere nello statuto speciale un significato particolare creando almeno la possibilità di una specie di autonomia amministrativa per la provincia di Bolzano anche nelle materie di competenza legislativa della Regione.

Non vogliamo fare qui un riassunto critico o negativo delle esperienze fatte nell'applicazione dello statuto in questo decennio, delle molte difficoltà, in ispecie nel campo linguistico, e dei contrasti, nei quali essa è svolta, ma vogliamo dare rilievo a due constatazioni: quelle disposizioni che dovevano realizzare un'autonomia per la provincia di Bolzano almeno nella misura ristretta prevista dal medesimo, nella maggior parte, ed in ispecie in una materia essenziale come nel campo scolastico, non sono state attuate. È mancata, si può dire, del tutto l'applicazione dell'articolo 14, nel quale avevamo riposto le nostre speranze già diventate, per forza, molto modeste. Una chiarificazione che si può chiamare decisiva, è subentrata colla interpretazione che ha dato la Corte Costituzionale a diverse disposizioni dello statuto; lontano da noi è di voler criticare anche minimamente queste interpretazioni che vanno rispettate come quelle dell'Autorità Suprema chiamata a questo compito. Ma proprio per questo in quelle decisioni abbiamo la conferma, si potrebbe dire ufficiale, che lo statuto esistente non realizza l'autonomia prevista e prefissa come il suo scopo dell'Accordo di Parigi. Le province, anche nella cornice di questo statuto speciale, avrebbero un ruolo, sotto molti aspetti, di secondo rango e di subordine di fronte alla Regione e questo rapporto di dipendenza si manifesterebbe in ispecie nel caso che si volesse provvedere finalmente all'applicazione dell'articolo 14. Dall'altro canto l'autonomia nel campo scolastico, la quale in tutti gli ordinamenti che prevedono una protezione dei gruppi etnici o delle minoranze, ne costituisce una parte essenziale, si ridurrebbe a ben poco o niente proprio per la provincia di Bolzano, rimanendo la scuola alle dipendenze di un organo, il quale a tutti gli effetti sarebbe da considerarsi come organo dello Stato.

Siamo arrivati ad un punto, nel quale dobbiamo constatare in modo inoppugnabile che lo statuto che regge le sorti delle popolazioni di lingua

tedesca nel campo dell'autonomia, in realtà non la attua; e questa popolazione ha chiesto, unanime ed in forma solenne, in più occasioni, che sia data finalmente «piena ed intera esecuzione» all'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946, concedendo una vera e propria autonomia al territorio della provincia di Bolzano ed alla sua popolazione. Per realizzare questa giusta e legittima aspirazione, ci onoriamo di presentare questa proposta di legge.

Non ci soffermiamo per ora in questa relazione a tutti i singoli punti della proposta di legge, ma ci limitiamo a rilevarne i punti più salienti:

a. Viene costituita in Regione autonoma con statuto speciale la provincia di Bolzano, cioè naturalmente il territorio che abbraccia oggi la provincia, sotto la denominazione storica e corrispondente alla lingua della maggioranza della popolazione abbandonando la denominazione «Alto Adige» di invenzione napoleonica e cancellando finalmente i ricordi del divieto fascista di usare la denominazione «Südtirol».

b. È stabilito in conformità al punto 1) dell'Accordo di Parigi («salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca») che i gruppi etnici come tali e non soltanto i loro appartenenti sono i titolari dei diritti destinati a salvaguardare queste caratteristiche, nella determinazione delle quali non si potrà prescindere dalla storia democratica del territorio stesso. Questa salvaguardia non è possibile senza considerare il legame tra la popolazione e il territorio sul quale essa risiede, dal quale è oriunda e trae le origini e le condizioni della sua vita e della sua esistenza. La salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali deve perciò comprendere necessariamente anche la salvaguardia di tutti questi elementi caratteristici del suo territorio e della popolazione ivi insediata.

c. È stabilito il principio della parità assoluta di diritti, nel senso sostanziale e non soltanto formale, per i gruppi etnici e i loro appartenenti. Sotto parità «sostanziale» si intende l'uguale possibilità materiale per tutti di soddisfare i propri interessi e bisogni, come sono determinati anche dalle caratteristiche etniche e culturali.

Una espressione di questo principio è costituita dalle disposizioni che devono garantire la rappresentanza dei singoli gruppi etnici in proporzione alla loro entità numerica negli organi della pubblica Amministrazione.

Il principio di questa parità assoluta renderà superfluo di ribattere l'affermazione tendenziosa ed addirittura assurda, che un'autonomia per la

provincia di Bolzano avrebbe messo in uno stato di inferiorità il gruppo etnico italiano ivi residente. Il pericolo di essere assorbito e la necessità di essere protetto nella sua esistenza e sostanza etnica ed economica non esiste certamente per gli appartenenti al gruppo etnico di più di 48 milioni che regge le sorti dello Stato, di fronte ai 250-300 mila dei gruppi etnici tedesco e ladino, ma viceversa!

d. Si va sempre più riconoscendo ed attuando il principio, per esempio nella Svizzera, modello nella convivenza e nel trattamento dei diversi gruppi etnici (Cantoni francesi, Cantone Ticino e dei Grigioni), Finlandia (Isole Aland) ed anche nelle norme generali che dovrebbero regolare la vita delle Nazioni Unite, che non si deve cambiare la composizione etnica della popolazione sul territorio, il quale forma la base della sua esistenza naturale e storica, non soltanto con misure che hanno lo scopo, ma neanche con quelle che avrebbero l'effetto di cambiare questa composizione etnica, come determinata dal libero corso della storia, e che, anzi, anche sotto l'aspetto del diritto internazionale sono perfettamente legittimi i provvedimenti atti o destinati ad evitare questo pericolo. In questo senso sarebbe orientata e dovrebbe operare anche la legislazione italiana stessa, almeno in quanto preveda la preferenza della mano d'opera locale e contenga delle norme contro l'urbanesimo.

La legislazione autonoma deve perciò avere le necessarie competenze e la facoltà di usarle a tale scopo.

e. Le disposizioni dei titoli Il, V fino a XIII non contengono in generale, delle disposizioni che non siano già contenute in statuti speciali di altre Regioni, e le stesse, sotto questo aspetto, non costituiscono delle innovazioni. Possiamo esimerci meglio, per il momento, da una relazione dettagliata sui medesimi e raccomandiamo intanto in blocco l'accettazione della presente proposta di legge.

Proposta di legge costituzionale

1. – Gli articoli 116 e 131 della Costituzione sono modificati come segue:

«*Art. 116*: Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino, al Südtirol-Tirolo del Sud …».

«*Art. 131*: … Lombardia, Trentino, Südtirol-Tirolo del Sud».

La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituita dallo Statuto di autonomia per la Regione Südtirol-Tirolo del Sud allegato alla presente legge.

Allegato

STATUTO DI AUTONOMIA PER LA REGIONE SÜDTIROL-TIROLO DEL SUD

Titolo I

Costituzione della Regione Südtirol-Tirolo del Sud

Art. 1 – Il Südtirol (Tirolo del Sud) comprendente il territorio della provincia di Bolzano è costituito in Regione autonoma fornita di personalità giuridica entro la Repubblica italiana secondo il presente Statuto, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo del CPS 28 novembre 1947, n. 1430, e dall'allegato IV del Trattato firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e comprendente l'accordo fra il Governo austriaco e il Governo italiano, nonché a quanto stabiliscono i principi dello Statuto delle Nazioni Unite.

Art. 2 – La Regione Südtirol (Tirolo del Sud) ha per capoluogo la città di Bozen (Bolzano).

La Regione potrà avere una propria bandiera ed un proprio stemma stabiliti dall'Assemblea regionale, che ne regola anche l'uso.

Titolo II

I gruppi etnici e loro diritti

Art. 3 – Nella Regione è riconosciuta la parità sostanziale di diritti ai gruppi etnici ed ai cittadini qualunque sia il gruppo etnico al quale appartengono.

Saranno salvaguardate, tenendo conto anche delle rispettive basi storiche, le caratteristiche etniche e culturali della Regione, del suo territorio e della popolazione ivi insediata, in ispecie per quanto riguarda la composizione etnica della medesima, dei singoli gruppi etnici riconosciuti e dei loro appartenenti.

Il diritto a questa salvaguardia può essere fatto valere tanto dal gruppo etnico stesso quanto dal singolo cittadino.

I gruppi etnici riconosciuti nella Regione sono il tedesco, l'italiano ed il ladino.

L'appartenenza ad un gruppo etnico è determinata ad ogni effetto ed in modo inoppugnabile dalla dichiarazione del singolo o del suo rappresentante legale.

In base a tale dichiarazione nei censimenti della popolazione nella Regione sarà rilevata anche l'appartenenza dei censiti ai singoli gruppi etnici.

Art. 4 – Ciascun gruppo etnico ha diritto ad essere rappresentato in proporzione alla sua entità numerica negli organi della pubblica amministrazione nella Regione, sia che essa viene esercitata dallo Stato, dalla Regione, da comuni o da altri enti o istituzioni aventi funzioni o compiti di carattere pubblico.

Sotto «Amministrazione pubblica» ai sensi del comma precedente si intende pure l'esercizio di servizi pubblici (comunicazioni, poste, trasporti, ecc.).

Quali organi a sensi del primo comma sono da considerarsi in ispecie gli organi composti da più persone o collegiali, nonché il complesso degli uffici destinati per i singoli rami dell'amministrazione pubblica.

La composizione degli organi costituiti dall'assemblea regionale o dai consigli comunali deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi etnici quali sono rappresentati nell'assemblea regionale o nei rispettivi consigli comunali.

Negli altri casi la proporzione per la rappresentanza dei gruppi etnici negli organi si determina da quella esistente tra questi gruppi nella circoscrizione territoriale, entro la Regione, alla quale si estende la competenza dell'organo.

A ciascun gruppo etnico viene riconosciuto il pieno diritto e garantita la libertà di tutelare e sviluppare i propri interessi e le proprie istituzioni culturali (lingua, teatro, cinema, letteratura, partecipazione alle radiotrasmissioni, sport, esercizi di ginnastica), di creare associazioni ed unioni e di riscuotere contributi a tale scopo.

Nella ripartizione dei mezzi pubblici per il soddisfacimento degli interessi ed a favore delle istituzioni di cui al comma precedente bisogna tener conto anche del rapporto proporzionale nella consistenza dei gruppi etnici degli interessi dei quali si tratta.

Lo stesso vale per la ripartizione dei mezzi per la pubblica beneficenza ed assistenza sociale, per garantire l'uguaglianza nel soddisfacimento dei bisogni degli appartenenti ai singoli gruppi etnici.

Art. 5 – Gli originari della Regione hanno la precedenza assoluta nell'accesso a tutti gli impieghi, che sono da considerarsi pubblici a sensi dell'articolo precedente.

Lo stesso vale per l'accesso agli impieghi privati in quanto comunque sottoposto ad una disciplina di legge già emanata o da emanarsi.

Gli impieghi pubblici devono esere conferiti su concorso di cittadini idonei secondo il rapporto etnico previsto dall'articolo precedente e devono rimanere occupati secondo tale rapporto. A tale scopo le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici anche se operino pure fuori della Regione, istituiscono appositi ruoli per il territorio della medesima.

Titolo III

Funzioni legislative ed amministrative della Regione

Art. 6 – In armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico dato dalla medesima allo Stato, con rispetto degli obblighi internazionali nonché dei principi fondamentali democratici, e per l'attuazione di quanto è disposto dall'articolo 3 del presente statuto la Regione ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

1. Ordinamento e funzionamento dell'amministrazione regionale, degli uffici ed enti che ne fanno parte, stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto.
2. Funzioni, ordinamento e funzionamento, costituzione e soppressione, circoscrizioni, di comuni, enti ed istituti pubblici locali e loro consorzi; vigilanza e tutela sui medesimi, compresa la facoltà dello scioglimento e sostituzione temporanea dei loro organi; segretari comunali; polizia locale.
3. Ordinamento e funzionamento degli enti pararegionali.
4. Ordinamento del diritto di residenza.
5. Tutela e sviluppo della cultura a sensi degli articoli 3 e 4 del presente statuto; istituzioni culturali (musei, biblioteche, accademie, istituti); antichità e belle arti, archivi.
6. Beneficenza pubblica, opere pie.
7. Igiene e sanità pubblica, assistenza sanitaria ed ospedaliera.
8. Scuole materne; istruzione elementare, postelementare e di avviamento professionale ad indirizzo agrario, commerciale ed industriale; media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica; assistenza scolastica.
9. Tutela del paesaggio, urbanistica e piani regolatori, toponomastica.
10. Agricoltura e foreste compresi le attività connesse ed i rapporti, anche di diritto privato, derivanti dalla coltivazione, lavorazione ed il godi-

mento delle terre, corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ippico, istituti filopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali; caccia e pesca.

11. Apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna.
12. Bonifica.
13. Usi civici, consorterie, promiscuità per condomini agrari, interessenze, vicinie, associazioni ed altre comunità agrarie comunque denominate e costituite.
14. Ordinamento delle minime proprietà culturali; ordinamento masi chiusi.
15. Industria ed artigianato, commercio.
16. Incremento produzione agricola ed industriale, valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali; alimentazione.
17. Ordinamento e funzionamento camera di commercio.
18. Turismo ed industria alberghiera, guide e portatori alpini, scuole di sci.
19. Espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato.
20. Viabilità; lavori pubblici di interesse regionale; edilizia sociale.
21. Miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere.
22. Acque pubbliche, elettrodotti.
23. Opere idrauliche; sistemazione torrenti.
24. Comunicazioni e trasporti di interesse regionale, stazioni radio e televisione nella Regione.
25. Disciplina del risparmio e del credito: in ispecie istituzione e ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle Casse di risparmio, delle Casse rurali, dei monti di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale, relative autorizzazioni.
26. Servizi antiincendi e protezione civile; primi provvedimenti calamità pubbliche.
27. Cooperazione.
28. Legislazione sociale; rapporti di lavoro, collocamento; previdenza ed assistenza sociale.
29. Libri fondiari.

30. Pubblica sicurezza entro i limiti dei principi fondamentali delle leggi dello Stato.
31. Tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale: gestione di questi a mezzo di aziende speciali.

Art. 7 – Nelle materie di sua competenza la Regione può riconoscere persone giuridiche private; può per il suo territorio, assumere compiti e funzioni di enti pubblici ed istituti operanti anche fuori del medesimo, o può attribuirli ai comuni o ad altri enti pubblici locali.

Art. 8 – Per garantire l'esecuzione delle leggi e dei provvedimenti di sua competenza, la Regione può stabilire per legge pene pecuniarie e pene restrittive della libertà entro i limiti della misura indicati dall'articolo 650 del codice penale. Per le pene pecuniarie si applicano le disposizioni del codice penale.

I fatti preveduti come reati dalle leggi statali possono venir dichiarati tali con le stesse sanzioni dalle leggi regionali, in quanto queste si sostituiscono a quelle statali.

Art. 9 – Nelle materie nelle quali la Regione può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative ed esecutive sono esercitate dalla Regione.

L'esercizio della potestà legislativa ed amministrativa di cui al comma ed all'articolo precedente non è vincolato alla previa emanazione di norme di attuazione da parte dello Stato.

Lo Stato può inoltre delegare, con legge alla Regione ed ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

Nell'amministrazione pubblica per le materie di cui all'articolo 6, n. 5, possono essere creati sezioni separate o corpi autonomi per i singoli gruppi etnici ai quali sarà assegnato personale appartenente al rispettivo gruppo etnico.

Titolo IV

Uso delle lingue

Art. 10 – Nella Regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana. È garantito il diritto al libero uso della madrelingua nella vita privata e pubblica, in ispecial modo presso tutti gli uffici ed istituzioni da chiun-

que dipendano, che hanno funzioni o compiti pubblici o provvedono a pubblici servizi.

L'evasione di tutte le pratiche, orali o scritte presso gli uffici suddetti, dovrà avvenire nella stessa lingua nella quale esse vengono presentate. Per le corrispondenze avviate d'ufficio sarà da usare la madrelingua presunta del destinatario.

Gli atti pubblici e quelli della pubblica Amministrazione, sia statale, sia autonoma, in genere, degli enti pubblici, degli organi giurisdizionali della Regione possono essere redatti nell'una e nell'altra lingua; quelli rivolti al pubblico o comunque destinati alla conoscenza pubblica devono essere bilingui.

Nei rapporti interni tra e con gli uffici pubblici sia dello Stato, sia della Regione, sia dei comuni, sia di altri enti pubblici con sede nella Regione è libero l'uso di una delle due lingue.

Art. 11 – L'insegnamento nelle scuole di cui all'articolo 6, n. 8, è impartito nella lingua materna degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna.

La Regione amministra separatamente per gruppi etnici l'istruzione pubblica nelle scuole di cui sopra e ne gestisce i servizi coi propri organi, e si serve a tale scopo di personale amministrativo, di ispettori e di direttori didattici la cui lingua materna sia la stessa di quella degli alunni.

Nelle scuole con lingua d'insegnamento tedesco è obbligatorio l'insegnamento della lingua italiana, impartito da docenti la cui lingua materna sia l'italiana.

L'ordinamento della scuola ladina viene stabilito con legge regionale.

TITOLO V

Organi della Regione

Art. 12 – Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta, il Presidente e gli Assessori regionali. Il Presidente e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

CAPO I

Assemblea regionale

Art. 13 – L'assemblea è l'organo legislativo della Regione in quanto il potere legislativo non viene esercitato direttamente dal popolo mediante

referendum. È composta di 40 deputati ed eletta per 5 anni con sistema proporzionale ed a suffragio universale, diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale che determina anche i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale. Il numero potrà essere aumentato con legge regionale per garantire la proporzione di almeno un deputato per ogni diecimila abitanti o frazione superiore a cinquemila.

Per l'acquisto del diritto elettorale attivo nella Regione potrà essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto non superiore a cinque anni. Questo requisito potrà venir stabilito con legge regionale anche per l'elezione di altri organi, in quanto essa rientri nelle materie di competenza regionale.

Le elezioni della nuova Assemblea hanno luogo entro sessanta giorni dalla fine della precedente: essa è convocata dal presidente regionale entro un mese dalle elezioni. Finché non si è riunita la nuova Assemblea, sono prorogati i poteri della precedente.

Art. 14 – L'assemblea giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Ogni deputato regionale rappresenta l'intera Regione.

I deputati hanno il diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione in seno all'assemblea.

I deputati regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 15 – L'assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, un vicepresidente che deve appartenere ad un gruppo etnico diverso da quello del presidente, ed i segretari.

L'Assemblea adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti il proprio regolamento che regola anche l'esercizio delle funzioni spettanti alla medesima.

Art. 16 – L'Assemblea regionale è convocata dal suo presidente di propria iniziativa o su richiesta del Governo regionale o di un quinto dei suoi componenti.

L'iniziativa delle leggi regionali appartiene ai deputati ed al Governo regionali.

Il popolo esercita direttamente il potere legislativo mediante il referendum e la iniziativa per la emanazione, la modifica o l'abrogazione di leggi regio-

nali, secondo la legge regionale, che dovrà stabilire i casi nei quali, oltre che per la revisione del presente Statuto, è obbligatorio il referendum.

Art. 17 – Il regolamento dell'Assemblea può stabilire, che nelle questioni di carattere culturale che riguardano un gruppo etnico solo, le delibere vengono prese soltanto dagli appartenenti a quel gruppo etnico.

Capo II

Organi amministrativi della Regione

Art. 18 – Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta e gli assessori che la compongono sono gli organi esecutivi della Regione.

Art. 19 – Il Presidente della Giunta regionale è eletto dall'Assemblea fra i suoi componenti, subito dopo la nomina del Presidente dell'Assemblea e dell'Ufficio di presidenza.

L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa.

Gli assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione sono nominati dall'assemblea su proposta del presidente della Giunta.

Art. 20 – Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, egli dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo, verso il quale è responsabile.

Interviene alle sedute del Consiglio dei ministri con voto deliberativo, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.

Egli promulga le leggi regionali ed i regolamenti approvati dal governo regionale.

Fino a quando nelle materie attribuite alla competenza della Regione si applicano le leggi dello Stato, nei casi nei quali è previsto il decreto del Presidente della Repubblica, egli provvede con proprio decreto previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 21 – Il Presidente della Giunta regionale provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, secondo le direttive del Governo centrale verso il quale è responsabile, mediante reparti di polizia dello Stato i quali da lui dipendono disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, e di polizia

locale. In casi eccezionali, quando la sicurezza dello Stato lo richiede, il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico.

Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale la rimozione o il trasferimento fuori della Regione dei funzionari di polizia.

Art. 22 – La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali ed internazionali di comunicazione e trasporti terrestri ed aerei, che possono comunque interessare la Regione.

Titolo VI

Rappresentanza del Governo dello Stato

Art. 23 – Il Governo dello Stato è rappresentato nella Regione da un suo Commissario, il quale coordina, in conformità al presente Statuto, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella Regione e vigila sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie.

Art. 24 – Il Commissario dello Stato può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto.

Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle assemblee legislative dello Stato. L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri di cui uno di lingua italiana nominato dal Governo centrale su designazione della Commissione di coordinamento di cui all'articolo 25.

Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi.

Titolo VII

Controllo di legittimità

Art. 25 – Nel capoluogo della Regione è istituita una Commissione di coordinamento, composta di un rappresentante della Presidenza del Con-

siglio, che la presiede, di un rappresentante del Ministero delle finanze e di due rappresentanti della Regione, designati dall'Assemblea regionale fra persone estranee all'Assemblea.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti eguali fra lo Stato e la Regione.

Art. 26 – La Commissione di coordinamento, preveduta dall'articolo precedente, esercita il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione, nei quali e nei limiti stabiliti dalle leggi della Regione in conformità ai principi delle leggi dello Stato.

Nei casi determinati dalla legge, la Commissione, con richiesta motivata, può promuovere il riesame dell'atto da parte dell'organo competente della Regione.

Titolo VIII

Controllo di costituzionalità

Art. 27 – Il Commissario dello Stato, promuove presso la Corte costituzionale i giudizi sulla costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge della Regione e sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e la Regione.

Il Governo della Regione, anche su voto dell'assemblea, promuove i giudizi sulla incostituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato o di altre Regioni e sui conflitti di attribuzione tra la Regione e lo stato od altre Regioni.

Art. 28 – Le leggi e gli atti aventi forza di legge della Regione sono inviati entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi quindici giorni può impugnarli davanti alla Corte costituzionale.

Decorsi venti giorni senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia della impugnazione, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Titolo IX

Giurisdizione amministrativa

Art. 29 – Nella Regione è istituito un organo di giurisdizione amministrativa di primo grado che conosce dei ricorsi contro tutti gli atti della pubblica amministrazione sia statale, sia autonoma nella Regione, con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominati in pari numero dai Governi dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica amministrativa. Il presidente ed il procuratore generale sono nominati dallo stesso organo di giurisdizione amministrativa.

L'onere finanziario riguardante l'organo di giurisdizione amministrativa è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

Titolo X

Ordinamento degli uffici di conciliazione

Art. 30 – L'istituzione degli uffici di conciliazione nei comuni della Regione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione di questa.

Il Presidente regionale provvede alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, nonché all'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere di usciere presso gli uffici di conciliazione, e alla revoca o temporanea sospensione della medesima, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario.

Per la nomina alle cariche suindicate è necessaria la piena conoscenza delle lingue parlate nel comune.

La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalla Giunta regionale.

Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge regionale, uffici distinti di giudice conciliatore.

Titolo XI

Demanio e patrimonio della Regione

Art. 31 – I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

Art. 32 – Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente ed i beni dell'Ente nazionale per le Tre Venezie esistenti nella Regione.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

Art. 33 – Quanto è stabilito negli articoli precedenti per i beni dello Stato, vale anche per quelli della Regione Trentino-Alto Adige, che sono passati alla medesima dallo Stato.

Titolo XII

Finanze

Art. 34 – Le entrate della Regione sono costituite:

1. dai proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso;
2. dai proventi dell'imposta governativa di fabbricazione del gas e dell'energia elettrica riscossa nella Regione;
3. dai nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati situati nel territorio della Regione e dell'imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio;
4. dai nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile riscossa nel territorio della Regione, con osservanza di quanto dispone il seguente articolo 35;
5. dai nove decimi del gettito delle imposte sulle donazioni e successioni comprese quelle sul loro valore netto globale, sulla manomorta, di registro, di bollo e di surrogazione, delle tasse sulle concessioni governative, percette nel territorio della Regione;
6. dai nove decimi dei proventi del lotto e della quota fiscale della imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

7. da una quota della imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato, riscossa nella Regione, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'accordo fra lo Stato e la Regione da una Commissione paritetica, in nessun caso inferiore a sei decimi;
8. dai canoni per le concessioni idroelettriche;
9. da redditi patrimoniali;
10. dalla imposta di soggiorno, cura e turismo, da contributi imposti in connessione con la regolazione delle materie di sua competenza, e da altri tributi propri, che la Regione ha facoltà di istituire con legge, tutto in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato;
11. da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazioni fondiarie.

Art. 35 – Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuirsi agli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione, è iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti, ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

Art. 36 – Le operazioni di accertamento relative ai tributi erariali vengono effettuate con la collaborazione di rappresentanze locali.

La Regione può prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli Uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni. Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla Regione i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite.

Art. 37 – La Regione può emettere prestiti nell'interno della Regione e dello Stato, questi ultimi col consenso del Governo del medesimo.

Titolo XIII

Norme finali e transitorie

Art. 38 – Una Commissione paritetica di quattro membri determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato, rispettivamente della Regione Trentino-Alto Adige alla Regione

Südtirol (Tirolo del Sud), nonché le altre norme giuridiche di competenza statale, per l'attuazione del presente statuto, da emanare con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Dei quattro membri due vengono nominati dall'Assemblea regionale e due dal Governo dello Stato. In quanto si tratta di passaggio di uffici o personale della Regione Trentino-Alto Adige uno di questi ultimi sarà nominato dall'Amministrazione provinciale di Trento.

L'esercizio della potestà legislativa ed amministrativa da parte della Regione non è vincolata alla previa emanazione delle norme di cui sopra.

Art. 39 – Fino a quando non sia diversamente disposto con leggi della Regione, si applicano nelle materie di sua competenza le leggi dello Stato, salvo l'esercizio della potestà amministrativa da parte della Regione.

Art. 40 – Sono abrogate le norme per l'attuazione della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, in quanto incompatibili col presente Statuto.

2. Pacchetto delle misure a favore delle popolazioni altoatesine concordato nel novembre 1969

REPUBBLICA ITALIANA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MISURE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI ALTOATESINE

I.

Misure da adottare con modifiche del vigente Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige

1. Modifica dell'art. 4, I comma, per inserire, dopo «interessi nazionali», l'inciso «tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali».

   Modifica e integrazione degli artt. 4, 5 e 11 per trasferire alle Province di Trento e di Bolzano competenza legislativa primaria nelle seguenti materie:

   a. miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
   b. caccia e pesca;
   c. alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
   d. viabilità acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
   e. comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresa la competenza per la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia; obbligo del parere della Provincia nel caso di concessioni di competenza di altre autorità, riguardanti servizi che attraversino il territorio provinciale;
   f. assunzione diretta di servizi pubblici;
   g. turismo ed industria alberghiera (compresi le guide ed i portatori alpini e le scuole di sci);
   h. agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico e ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
   i. opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;

l. manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive.

   Il Governo italiano favorirà un'intesa fra la RAI-TV e la TV dell'area linguistica tedesca (Svizzera, Austria, Germania, ecc.) per l'utilizzazione dei programmi. L'attuale trasmissione di programmi in lingua tedesca verrà sviluppata nella misura del possibile (Direttivo politica per il Governo);

m. edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che Enti a carattere extraprovinciale – quale la GESCAL – esercitino nella Provincia con finanziamenti pubblici;

n. espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;

o. costituzione e funzionamento di Commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

p. tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare; con norme di attuazione, da adottarsi nel termine di un anno dalla modifica dello Statuto, verranno indicati i beni del patrimonio storico ed artistico situati nelle Province, che hanno interesse nazionale e che sono pertanto esclusi dalla competenza provinciale, legittimandosi, in difetto, l'assunzione delle funzioni amministrative da parte della Provincia con legge provinciale;

q. opere idrauliche della III, IV e V categoria e parere obbligatorio delle Province per le opere della I e II categoria. Lo Stato e la Provincia predisporranno d'intesa un piano annuale di coordinamento per le opere idrauliche di rispettiva competenza;

r. assistenza e beneficenza pubblica.

2. Modifica della dizione del n. 1 dell'art. 5 da «ordinamento dei Comuni e delle Province» in «ordinamento dei Comuni».

3. Modifica della dizione del n. 2 dell'art. 5 in «ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza».

4. Aggiunta all'art. 4 della competenza «ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri».

Modifica e integrazione degli artt. 5 e 12 per attribuire alle Province competenza legislativa secondaria nelle seguenti materie:

a. commercio;
b. apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche;
c. istruzione professionale;
d. spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
e. incremento della produzione industriale. Sulle somme annualmente stanziate a carico del Bilancio dello Stato, in attuazione di leggi che precedono l'intervento finanziario per la incentivazione delle attività industriali, il Ministero dell'Industria concederà alla Provincia di Bolzano le quote dei fondi destinati alla medesima. Tali quote saranno determinate, sentita la Provincia di Bolzano, tenendo conto della possibilità di bilancio e del bisogno delle popolazioni. La utilizzazione dei fondi citati sarà fatta in accordo fra lo Stato e la Provincia;
f. utilizzazione delle acque pubbliche escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico. L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia, nell'ambito delle rispettive Competenze, avviene in base ad un piano generale da stabilirsi d'intesa da un Comitato composto di rappresentanti dello Stato e della Provincia;
g. costituzione e funzionamento di Commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
h. igiene e sanità ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera.

Modifica e integrazione dell'art. 8 dello Statuto per trasferire alle Province:

a. la competenza per la nomina dei Presidenti e Vice Presidenti della Cassa di Risparmio sentito il Ministero del Tesoro;
b. la competenza per l'autorizzazione all'apertura e al trasferimento di sportelli bancari per le Aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale previo parere del Ministero del Tesoro. L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella Provincia di Bolzano di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del Tesoro sentita la Provincia.

5. In materia di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le previsioni dell'art. 9 dello Statuto, in quanto applicabili saranno riferite alle Province in luogo della Regione.

Il Ministero dell'industria adotterà le sue decisioni in merito all'attività dell'ENEL nelle Province sentite le Amministrazioni provinciali.

6. Modifica dell'art. 10 dello Statuto per la devoluzione alle Province delle prestazioni e delle forniture di energia elettrica, ivi compresa, in quanto applicabile, la previsione di cui al terzultimo comma, in base al quale la Regione a parità di condizioni è preferita nella concessione di grandi derivazioni, nel quadro del sistema dell'ENEL.

   Modifica e integrazione degli artt. 11 e 12 per attribuire alle Province competenza legislativa primaria nelle seguenti materie:

   a. scuola materna;
   b. assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui la Provincia ha competenza legislativa, facendo salva la legge provinciale 5 gennaio 1958 n. 1;
   c. edilizia scolastica. Nel caso in cui lo Stato interviene con propri fondi in esecuzione di piani nazionali straordinari, l'impiego dei fondi sarà fatto d'intesa con la Provincia;
   d. addestramento professionale.

   Modifica ed integrazione dell'art. 15 per stabilire come segue la organizzazione degli uffici e servizi scolastici:

   a. Sovrintendente scolastico nominato, sentita la G.P. di Bolzano, dal Ministero della Pubblica Istruzione per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e con compiti di vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella nei comuni ladini di cui alla misura 69;
   b. nomina, da parte della Giunta provinciale, sentito il Ministero della Pubblica Istruzione, di un Intendente scolastico per l'amministrazione della scuola materna, elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) in lingua tedesca su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nell'ambito del Consiglio scolastico provinciale;
   c. nomina da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo ladino, nell'ambito del Consiglio scolastico provinciale, di un Intendente per l'amministrazione della scuola materna, elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) nei comuni ladini;

d. nomina da parte del Ministero della Pubblica Istruzione dei Presidenti e delle Commissioni per gli esami di Stato per la scuola in lingua tedesca, di intesa con la Provincia;
e. parere obbligatorio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole nella Provincia di Bolzano ai fini della equipollenza dei diplomi finali;
f. passaggio alle dipendenze della Provincia di Bolzano del personale amministrativo del Provveditorato agli Studi addetto alle scuole di lingua tedesca, del personale amministrativo delle Segreterie delle scuole medie e secondarie e del personale amministrativo degli Ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche di lingua tedesca;
g. ferma restando la dipendenza organica dallo Stato di tutto il personale insegnante, devoluzione all'Intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello della scuola nei comuni ladini dei provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dal grado e dallo stipendio, limitatamente al personale insegnante delle rispettive scuole materne, elementari e secondarie (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica).

   Contro i suddetti provvedimenti dell'Intendente scolastico è ammesso il ricorso al Ministro della Pubblica Istruzione che decide in via definitiva sentito il Sovrintendente scolastico;
h. modifica del quarto comma dell'art. 15 dello Statuto come segue:

   I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rapresentati nei Consigli provinciali scolastico e di disciplina dei maestri di Bolzano.

   I rappresentanti degli insegnanti in seno al Consiglio scolastico provinciale sono designati su base elettiva dal personale delle scuole e proporzionalmente al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il Consiglio scolastico, oltre ai normali compiti istituzionali, deve essere consultato obbligatoriamente sulle seguenti materie:
   - istituzione e soppressione di scuole;
   - programmi ed orari;
   - materie di insegnamento e loro raggruppamento;
i. insegnamento della seconda lingua nelle scuole di ogni ordine e grado da parte di insegnanti per i quali tale lingua è la materna;
l. insegnamento della seconda lingua dalla terza classe delle scuole elementari;

m. prescrizione della semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci per l'iscrizione alle scuole dei vari gruppi linguistici. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso al Tribunale di Giustizia amministrativa da parte del padre o di chi ne fa le veci;
n. la emanazione delle norme di attuazione nel settore scolastico dovrà avvenire entro un anno dalle modifiche statutarie, legittimandosi, in difetto, l'assunzione delle funzioni amministrative da parte della Provincia con legge provinciale;
o. la eventuale istituzione di una Università nel Trentino-Alto Adige dovrà essere preceduta dalla consultazione della Regione e della Provincia interessata.

7. Integrazione dell'art. 16, comma II, e dell'art. 17 come segue: «ovvero della polizia locale, urbana e rurale».
8. Modifica del secondo comma dell'art. 19 per aumentare a 70 il numero dei componenti del Consiglio regionale, da ripartire proporzionalmente tra le Province.
9. Modifica dell'ultimo comma dell'art. 19 per stabilire il requisito della residenza non interrotta quadriennale per la partecipazione alle elezioni dei Consigli regionali e comunali.
10. Integrazione dell'art. 27 per stabilire che lo scioglimento del Consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei Consigli provinciali, ma solo il rinnovo di questi con la rielezione del primo.
11. Modifica dell'art. 48, n. 5, dello Statuto nei termini seguenti:

    «La vigilanza e la tutela sulle Amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le Amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina dei commissari, con l'obbligo di sceglierli nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.

    Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui al comma precedente allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano ai Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti».
12. Integrazione dell'art. 46 per consentire la partecipazione del Presidente della Giunta provinciale alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando siano trattate questioni riguardanti la Provincia.

13. Modifica degli artt. 57 e 58 per prevedere la successione della Provincia, in corrispondenza delle nuove materie ad essa attribuite, nei beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e della Regione, escluso il demanio militare ed i beni relativi a servizi di carattere nazionale, nonché i beni demaniali e patrimoniali corrispondenti a materie di competenza regionale, da stabilirsi entro un anno con norme di attuazione.
14. Modifica degli artt. 59, 60, 61 e 70 per abrogare il sistema di finanziamento indiretto della Provincia ad opera della Regione e devolvere alla Provincia entrate erariali in misura adeguata alle nuove competenze provinciali.
15. Modifica dell'art. 65 per attribuire alle Province la facoltà di sovrimporre ai tributi stabiliti dalla Regione e nei limiti consentiti dalle legge regionale.
16. Modifica dell'art. 69 per attribuire alle Province la competenza legislativa secondaria per le autorizzazioni in materia di finanza locale.
17. Modifica dell'art. 70 per prevedere l'integrazione dei bilanci dei Comuni per le spese connesse alle esigenze del bilinguismo.
18. Per l'approvazione del bilancio regionale, oltre ad adottarsi la procedura di cui alla misura 85, continuerà ad applicarsi il sistema di cui all'art. 73 dello Statuto, sostituendo al Ministero dell'Interno un organo a livello regionale.
19. Modifica della dizione del Titolo VII dello Statuto: «Rappresentanza del Governo nella Regione» in «Rapporti tra Stato, Regione e Provincia».
20. Integrazione dell'art. 76 per prevedere la nomina di due Commissari del Governo, l'uno con sede a Trento per i compiti relativi alla Regione ed alla Provincia di Trento e l'altro con sede a Bolzano per i compiti relativi a tale ultima Provincia.
21. Modifica dell'art. 83 per conferire alle Province la legittimazione ad impugnare le leggi dello Stato ed a sollevare conflitti di attribuzioni nei riguardi di provvedimenti amministrativi dello Stato, davanti alla Corte Costituzionale.
22. Modifica dell'art. 84 per enunciare il principio della parificazione nella regione della lingua tedesca e quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. L'italiano continuerà a far testo negli atti aventi carattere legislativo e negli altri casi previsti dallo Statuto.

Modifica dell'art. 85 per:

a. includere gli uffici giudiziari ed i servizi di pubblico interesse, eventualmente dati in concessione da enti pubblici, tra gli uffici della pubblica amministrazione tenuti a corrispondere con i cittadini di lingua tedesca nella loro lingua;
b. stabilire l'obbligo per gli Uffici Pubblici di rispondere nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro ufficio pubblico;
c. sostituire al I comma «possono usare» con «hanno facoltà di usare»;
d. sostituire al II comma «può essere usata la lingua tedesca» con «può essere usata l'una o l'altra lingua»;
e. dopo il III comma aggiungere il seguente IV comma: «Salvo i casi previsti espressamente e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati a uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare».

23. Modifica del I comma dell'art. 87 per prevedere l'insegnamento del ladino nelle scuole elementari e l'uso di tale lingua quale strumento di insegnamento nelle locali scuole di ogni ordine e grado, nelle quali l'insegnamento deve essere impartito «su base paritetica di ore e di esito finale» in italiano e tedesco.

Integrazione dell'art. 95 per stabilire:

a. la composizione della Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto con 12 membri, di cui 6 nominati dallo Stato, 2 dal Consiglio regionale, 2 dal Consiglio provinciale di Bolzano e 2 da quello di Trento (3 componenti dovranno appartenere al gruppo di lingua tedesca);
b. istituzione, in seno alla suddetta Commissione, di una Commissione speciale per le norme di attuazione delle materie di competenza della Provincia di Bolzano, composta di 6 membri: 3 in rappresentanza dello Stato e 3 della Provincia (di cui 1 del gruppo linguistico italiano).

24. Modifica dell'art. 96 per variare la denominazione della Regione in lingua tedesca «Trentino-Tiroler Etschland», in quella di «Trentino-Südtirol».

II.

Misure da adottare con la introduzione di nuove disposizioni nel vigente Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige

1. Attribuzione alle Province della competenza legislativa secondaria in materia di esercizi pubblici, fermi restando: i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze; i poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza; la facoltà del Ministro dell'Interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti concernenti la materia, anche se definitivi.

   Il sistema dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi sarà regolato rimanendo nell'ambito dell'autonomia provinciale.
2. Attribuzione alle Province della competenza legislativa di tipo integrativo in materia di collocamento ed avviamento al lavoro. I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Giunta provinciale e i sindaci interessati.

   Le Province hanno facoltà di avvalersi degli uffici periferici del Ministero del Lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative in materia di lavoro, fino alla costituzione di propri uffici.
3. Istituzione della carica di Vice Presidente della Giunta regionale e nomina di due Vice Presidenti (uno del gruppo linguistico di minoranza), lasciando al Presidente della Giunta la scelta del Vice Presidente chiamato a sostituire il Presidente in caso di impedimento; adozione di analoga soluzione per la Provincia di Bolzano.
4. La devoluzione alle Province dei canoni ricavati da concessioni di acque pubbliche esistenti e scorrenti nel territorio delle Province.
5. Il passaggio di personale ed uffici della Regione alle Province con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale interessata.
6. L'utilizzazione da parte della Provincia delle norme penali dello Stato a presidio delle leggi provinciali.
7. Il riconoscimento del diritto delle Province al proprio gonfalone e stemma.
8. La eventuale attribuzione alla potestà legislativa delle Province di ulteriori servizi in materie anche estranee alla competenza provinciale, purché conferiti con specifiche disposizioni di legge statale.

9. La delega obbligatoria dalla Regione alle Province delle funzioni amministrative nelle materie dei servizi antincendi.
10. Il principio della precedenza nel collocamento al lavoro a favore dei residenti nella Provincia di Bolzano, esclusa ogni distinzione che si basi sull'appartenenza ad un gruppo linguistico o sulla anzianità di residenza.
11. *a*. L'attribuzione della facoltà alla maggioranza dei consiglieri di un gruppo etnico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano, di chiedere che si voti per gruppi linguistici, qualora si ritenga una proposta di legge lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi o delle caratteristiche etniche e culturali dei medesimi;

    b. l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale, da parte dei consiglieri dei singoli gruppi linguistici, di leggi regionali o provinciali in caso di non accoglimento della richiesta di votazione separata, oppure qualora la proposta di legge sia stata approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico soccombente.
12. La votazione per gruppi linguistici dei singoli capitoli del bilancio della Provincia di Bolzano, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico.

    I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico, verranno sottoposti nel termine di tre giorni ad una Commissione di quattro consiglieri provinciali, eletta dal Consiglio all'inizio di legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e conformemente alla designazione di ciascun gruppo.

    Detta Commissione, entro il termine di 15 giorni, dovrà decidere la formulazione definitiva e l'entità dei capitoli anzidetti. Le sue decisioni saranno vincolanti per il Consiglio. Esse potranno essere prese a maggioranza semplice; non vi è consigliere che abbia voto prevalente.

    Se nella Commissione non si forma una maggioranza su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio provinciale trasmetterà nel termine di sette giorni i capitoli in contestazione, insieme col testo del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in Consiglio o in Commissione paritetica, al Tribunale di Giustizia Ammininistrativa, il quale, entro il termine di 30 giorni, deve decidere con lodo arbitrale la formulazione e l'entità dei capitoli in oggetto.

    Le decisioni della Commissione paritetica e quelle del Tribunale di Giustizia Amministrativa non possono essere oggetto di impugnativa

dinanzi al Consiglio di Stato e alla Corte Costituzionale da parte dei consiglieri dei singoli gruppi linguistici.

La legge provinciale di approvazione del bilancio, per i capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, può essere rinviata o impugnata dal Governo limitatamente alle questioni di legittimità per violazione della Costituzione o dello Statuto.

13. L'impugnativa degli atti amministrativi degli organi locali della pubblica amministrazione ritenuti lesivi del principio di parità in connessione con l'appartenenza ad un gruppo etnico, dinanzi al Tribunale di Giustizia Amministrativa, da parte dei Consiglieri regionali e provinciali, e, in caso di provvedimenti comunali, anche dei consiglieri dei comuni della Provincia di Bolzano, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo consiliare che si ritiene leso.
14. Il diritto del gruppo linguistico di essere rappresentato in seno alla Giunta municipale, quando nel Consiglio comunale figurino almeno due consiglieri di tale gruppo.
15. Il principio secondo cui la utilizzazione dei fondi della Provincia di Bolzano per scopi assistenziali, sociali e culturali deve aver luogo, non solo in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo, bensì anche in riferimento all'entità del bisogno del gruppo linguistico.
16. L'integrazione della composizione del Consiglio di Stato includendovi un consigliere del gruppo linguistico tedesco nei giudizi di secondo grado sui ricorsi decisi in prima istanza dalla Sezione di Bolzano del Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa.
17. La composizione della Sezione di Bolzano del Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa, sulla base della pariteticità fra membri di nomina statale e provinciale e della pariteticità fra i due maggiori gruppi etnici e con la scelta del Presidente nell'ambito del Collegio fra i magistrati della carriera.
18. Il diritto di rappresentanza del gruppo etnico ladino nel Consiglio regionale, nel Consiglio provinciale di Bolzano, nonché negli organi degli enti pubblici locali.
19. L'assunzione proporzionale di elementi di lingua ladina nei pubblici uffici, secondo i criteri – in quanto applicabili – valevoli per il personale di lingua tedesca.
20. Il riconoscimento del diritto del gruppo ladino alla valorizzazione delle iniziative e delle attività culturali, di stampa e ricreative del gruppo medesimo.

21. *a*. Applicazione della Proporzionalità etnica alle sole Amministrazioni – e, all'interno delle Amministrazioni, ai soli ruoli – effettivamente rappresentate in Provincia di Bolzano.

    Riferimento, per le suddette Amministrazioni e ruoli, agli organici provinciali (da istituire, ove non esistano, con apposite norme), ed all'attuale proporzione tra i gruppi linguistici italiano e tedesco nella Provincia (circa un terzo e due terzi).

    Creazione, limitatamente ai suddetti organici e per ogni carriera e amministrazione, di un ruolo speciale per la Provincia di Bolzano, in cui circa due terzi dei posti verrebbero riservati ad elementi di lingua tedesca. Il raggiungimento di tale proporzione avverrebbe gradualmente, attraverso il processo delle nuove assunzioni in relazione alle vacanze che comunque si determineranno nei singoli ruoli.

    b. Garanzia di stabilità di sede agli impiegati di tale ruolo speciale, con esplicita esclusione degli appartenenti a quelle Amministrazioni o carriere per le quali i trasferimenti sono imposti da esigenze di servizio e di addestramento del personale.

    I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del 10% dei posti da essi complessivamente occupati.

    Sarà derogato al principio della costituzione di ruoli locali per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'Interno, per i ruoli in genere della Pubblica sicurezza e per gli uffici amministrativi del Ministero della Difesa.

    Il Ministero dell'Interno seguirà la direttiva politica di mantenere in Provincia di Bolzano i cittadini dei diversi gruppi linguistici della Provincia che entrassero a far parte delle forze dell'ordine, facendo salve eventuali sanzioni disciplinari individuali che comportino il trasferimento.

22. Estensione al personale della magistratura giudicante ed inquirente dei criteri concernenti la riserva di un numero di posti e la garanzia di stabilità in sede nella Provincia di Bolzano, previsti a favore degli elementi di lingua tedesca da immettere nei pubblici uffici.

23. Qualora per motivi di ordine pubblico vengano adottati provvedimenti che incidono o comunque limitano o sospendono temporaneamente l'efficacia di autorizzazioni in materia di polizia rilasciate dal Presidente della Giunta provinciale o di altri provvedimenti presi dalla Provincia in base alle sue competenze, tali provvedimenti saranno adottati dalla competente autorità statale sentito il Presidente della Giunta provinciale, il quale dovrà esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.

III.

Misure da adottare con norme di attuazione dello Statuto Speciale

A. *Modifica del D.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103, per*:

1. Stabilire che – nei casi di flagranza di reato – l'interrogatorio del cittadino, ad opera di ufficiali ed agenti di polizia, si svolga nella lingua materna del prevenuto.
2. Prevedere la possibilità di formulare anche nella sola lingua tedesca le scritture autenticate da notaio, salvo l'obbligo delle due lingue per quelle parti del contesto eventualmente soggetto a trascrizione o ad altra forma di pubblicità.
3. Variare la formulazione degli artt. 2 e 4 riguardanti l'uso del tedesco nelle notifiche, redazioni e traduzioni di atti processuali, stesura delle sentenze; dell'art. 10, per chiarire che la tutela linguistica si estende anche alle giurisdizioni tributarie; della disposizione finale, per stabilire che la violazione della garanzia linguistica è causa di nullità per gli atti dei procedimenti civili, oltre che di quelli penali.

B. *Adozione di nuove norme di attuazione per stabilire*:

4. Fermo il criterio del bilinguismo per l'immissione di nuovi elementi nei pubblici uffici, provvedimenti intesi a favorire il pieno possesso delle due lingue da parte del personale in servizio nella Provincia di Bolzano.
5. L'insegnamento nella lingua tedesca nel Conservatorio musicale di Bolzano per gli alunni del gruppo linguistico tedesco, l'integrazione delle materie ivi insegnate con altre consone alle tradizioni delle popolazioni di lingua tedesca; il riconoscimento come corsi regolari di scuole medie dei primi tre corsi del Conservatorio.
6. Stabilire che nel corso dei procedimenti giudiziari, i verbali redatti nella lingua in cui sono rese le dichiarazioni, quando queste siano in lingua tedesca, vengono tradotti in lingua italiana al termine dell'udienza ad opera degli uffici giudiziari. Con le norme di attuazione saranno indicati i casi in cui tale traduzione sia indispensabile e quelli in cui possa essere omessa.
7. Nomina da parte della Provincia del Presidente della Camera di Commercio fino a quando la sua elezione non sarà riservata, attraverso una legge regionale, alle diverse categorie interessate in via elettiva.

8. Riserva di posti per il personale di lingua tedesca negli uffici della Provincia di Bolzano dell'INPS, INAIL, ENPAS, ONMI, applicando gli stessi principi previsti per gli impieghi statali per quanto concerne la proporzione etnica e la stabilità di sede.

IV.

Misure da adottare con appositi provvedimenti legislativi

1. Adozione di provvedimenti per accelerare l'esame dei film in lingua tedesca da rappresentare in Provincia di Bolzano, assicurando la partecipazione al servizio di censura di elementi del relativo gruppo linguistico in apposita sezione da istituire a Bolzano (modifica della legge 21 aprile 1962, n. 161).
2. Concessione di agevolazioni fiscali per l'importazione di detti films (adozione di apposita norma di legge).
3. Ripartizione del materiale custodito negli «Archivi di Stato di Bolzano» Stato e Provincia, demandando a quest'ultima la custodia e manutenzione di atti di particolare interesse per la storia locale, senza peraltro alcun pregiudizio per l'interesse connesso alla tutela archivistica (adozione di apposita norma di legge).
4. Riconoscimento del diritto di informazione sui dati statistici riguardanti i settori della competenza legislativa ed amministrativa regionale e provinciale e facoltà di svolgere nei settori medesimi, con modalità da concordarsi con l'ISTAT, indagini, censimenti, rilievi statistici propri (modifica del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285).
5. Delega dallo Stato ai Presidenti delle Giunte provinciali a riconoscere enti svolgenti la propria attività nell'ambito provinciale (modifica dell'art. 12 cod. civile).
6. Modifica delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato, allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della Provincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi (modifica della legge 27 febbraio 1958, n. 64).
7. Attribuzione alla Provincia della competenza per la predisposizione del piano provinciale per lo sviluppo economico, nel rispetto dei princìpi e degli obiettivi essenziali del programma economico nazionale e d'intesa con le Amministrazioni statali e con gli organi della Regione.

Eventuali iniziative industriali di enti pubblici a partecipazione statale e di capitale estero avvengono d'intesa tra lo Stato e la Provincia.

8. Passaggio dei Segretari comunali alle dipendenze organiche dei Comuni. Con legge regionale saranno stabilite le norme di principio relative allo stato giuridico della categoria, facendo salvi, anche nei confronti dei Comuni, i diritti e le posizioni acquisite dai Segretari, oggi inquadrati nel ruolo nazionale.
9. Obbligo per il Vice Commissario del Governo di inviare al Presidente della Giunta provinciale copia delle relazioni ispettive, ed informarlo dei provvedimenti amministrativi adottati in materia anagrafica. Al Presidente della Giunta provinciale verrebbe inoltre attribuito il diritto di ottenere ispezioni e di partecipare alla loro effettuazione, tanto per quelle richieste quanto per quelle ordinarie, nonché una legittimazione a proporre ricorsi nelle competenti sedi in materia anagrafica. A parte le ispezioni, gli altri poteri del Vice Commissario del Governo in materia di anagrafe saranno esercitate di intesa col Presidente della Giunta provinciale. In caso di mancata intesa decide il Ministro dell'interno.
10. Riconoscimento dei diplomi di dentisti conseguiti in Germania o in Austria da ex optanti.
11. Determinazione di una procedura abbreviata e gratuita per il ripristino di nomi di battesimo e dei cognomi nella forma tedesca.
12. Aggregazione della Pretura di Egna al Tribunale di Bolzano e dei Comuni di Senale e di S. Felice alla Pretura di Merano (già attuata con D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2105).
13. Facoltà di costituire nelle Province aziende municipalizzate per la distribuzione di energia elettrica (modifica dell'art. 4, n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643).
14. Riparazione, mediante indennizzo, per i rifugi alpini già di proprietà delle sezioni altoatesine dell'Associazione «Alpenverein».
15. Cessazione e liquidazione dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige, con destinazione dei beni immobili ivi esistenti sentite le Province interessate.

V.

Misure da adottare con provvedimenti ammministrativi

1. Autorizzazione all'uso disgiunto dell'italiano o del tedesco nelle insegne, mostre, tabelle o comunicazioni al pubblico anche di esercizi soggetti ad autorizzazione di P.S. (modifica all'art. 18 del vigente regolamento del T.U. delle leggi di P.S.).
2. *a*. Definizione delle domande degli enti optanti, residenti in Alto Adige ed in posizione di apolidia, per il riacquisto «ex novo» della cittadinanza italiana;

   b. riesame delle domande di concessione «ex novo», a suo tempo non accolte.
3. Riconoscimento della personalità giuridica alla «Associazione Reduci e Vittime di Guerra di lingua tedesca».
4. Iniziative per eventuale recupero e refusione agli interessati, mediante accordo con il Governo federale tedesco, di fondi e crediti costituiti in connessione alla liquidazione di beni di ex optanti e trasferimento dei beni stessi nel Reich.
5. Lo Stato, su richiesta della Provincia, autorizzerà l'istituzione di una Cassa provinciale di Credito delle Casse Rurali locali.
6. Applicazione – con criteri di particolare moderazione – della legge sulle limitazioni cui sono soggetti i trasferimenti di proprietà immobiliari in Provincia di Bolzano, in attesa della sua eventuale revisione.
7. Provvedimenti per la sollecita applicazione della legge 2 aprile 1958 estensiva agli ex appartenenti alle forze armate germaniche dei benefici riservati alle similari categorie nazionali.
8. Sollecito riconoscimento giuridico della «Südtiroler Alpenverein». Da questa non potranno tuttavia essere costruiti rifugi alpini nella fascia di frontiera (servitù militari).

VI.

Misure che formeranno oggetto di esame da parte del Governo

1. Studio di congegni atti ad impedire che l'incidenza dei voti militari nelle elezioni politiche in Alto Adige sia percentualmente maggiore e superi la media nazionale.

2. Opportunità di un provvedimento di generale sanatoria della posizione dei rioptanti.
3. Eventuali iniziative per definire particolari situazioni (patrimoniali o familiari) determinatesi in connessione con opzioni e riopzioni.
4. Possibilità del riconoscimento di alcuni titoli di studio e diplomi di natura tecnica conseguiti in Germania o Austria da ex optanti; riserva di riprendere contatto con il Governo austriaco per il possibile reciproco riconoscimento di ulteriori titoli di studio e diplomi universitari, in conformità all'Accordo di Parigi.
5. Opportunità di non proporre norme legislative dirette alla revoca della cittadinanza italiana ai cittadini delle Province annesse all'Italia dopo la prima guerra mondiale.
6. Opportunità di accogliere il principio secondo cui nel concetto di «vilipendio alla Nazione» vanno incluse le offese alle tradizioni, lingua, cultura delle minoranze linguistiche.
7. Possibilità di adottare ulteriori provvedimenti in tema di circoscrizioni di uffici giudiziari per l'aggregazione dei Comuni di Proves e Lauregno e della frazione di Sinablana alla Pretura di Merano, nonché per la sottoposizione ai competenti organi amministrativi della provincia di Bolzano dei Comuni dei Mandamenti assegnati alla circoscrizione del Tribunale di Bolzano.

VII.

Garanzie interne

Istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una Commissione permanente per i problemi della Provincia di Bolzano secondo lo schema seguente:

Art. 1 – È costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Commissione permanente per i problemi della Provincia di Bolzano.

Art. 2 – La Commissione ha per compito di esaminare i problemi particolarmente connessi con la tutela delle minoranze linguistiche locali e con l'ulteriore sviluppo culturale, sociale ed economico delle popolazioni dell'Alto Adige ai fini di garantire la loro pacifica convivenza sulla base di piena parità di diritti e di doveri.

La Commissione, in ordine ai temi dei quali sia stata investita, può elaborare proposte ed esprimere pareri.

Il parere della Commissione non è vincolante. Esso è obbligatorio solo per eventuali modifiche dello statuto di autonomia.

I verbali della Commissione con le relative prese di posizione e le eventuali conclusioni sono rimessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli eventuali provvedimenti.

Art. 3 – La Commissione è presieduta da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Commissione è composta di sette membri di cui quattro di lingua tedesca, due di lingua italiana ed uno ladino scelti dal Consiglio provinciale di Bolzano su designazione rispettivamente dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco e italiano; il membro ladino viene scelto dal Consiglio su di una terna formata dai Sindaci dei Comuni ladini.

Alle riunioni della Commissione saranno chiamati a partecipare funzionari delle varie Amministrazioni interessate ai problemi in discussione, designati di volta in volta dalla Presidenza del Consiglio in ragione di uno per Amministrazione o Servizio interessato.

Un funzionario della Presidenza del Consiglio svolgerà le funzioni di Segretario.

Art. 4 – La Commissione è convocata dal suo Presidente o su richiesta dei rappresentanti di ciascun gruppo linguistico in seno alla Commissione.

Calendario operativo del Pacchetto

1. Parafatura dell'accordo concernente la modifica, nei rapporti fra Italia e Austria, dell'art. 27 lett. a) della Convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie.
2. Modifica dell'art. 18 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di P.S. e riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione reduci e vittime di guerra altoatesini e dei Südtiroler Alpenverein.
3. Dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano al proprio Parlamento, seguita da voto di approvazione.
4. Dichiarazione del Cancelliere austriaco al Nationalrat, seguita da voto di approvazione.

5. Insediamento del Comitato italiano incaricato di predisporre i provvedimenti per l'Alto Adige.
6. Dichiarazioni orali dei delegati italiano ed austriaco all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (questo punto verrà eventualmente posposto, in relazione alla data dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite).
7. Prima votazione della legge costituzionale italiana nel Senato e nella Camera.
8. Firma dell'accordo menzionato al punto 1.
9. Voto parlamentare, in Italia ed in Austria, della legge di ratifica dell'accordo menzionato al punto 1 e contemporaneamente approvazione definitiva della legge costituzionale italiana.
10. Approvazione delle leggi ordinarie italiane.
11. Emanazione delle norme di attuazione della legge costituzionale italiana.
12. Pubblicazione del decreto che trasferisce dalla Regione Trentino-Alto Adige alla Provincia di Bolzano gli uffici ed il personale inerenti alle nuove competenze provinciali.
13. Rilascio della quietanza austriaca e scambio delle ratifiche dell'accordo menzionato al punto 1. Lo scambio delle ratifiche potrà avvenire 49 giorni dopo l'emanazione dell'ultima norma di attuazione e la quietanza dovrà essere rilasciata entro 50 giorni dall'anzidetta emanazione. Il termine di 49-50 giorni (rispettivamente per lo scambio delle ratifiche dell'accordo per la Corte dell'Aja e per il rilascio della quietanza) peraltro sarà scisso in due periodi distinti di 30 giorni (il primo) e di 19-20 giorni (il secondo). Il primo periodo decorrerà dal momento di attuazione del pacchetto, mentre il secondo periodo comincerà a decorrere dalla data di emanazione del decreto per il passaggio degli Uffici regionali alla Provincia, ove posteriore ai primi 30 giorni.
14. Nota diplomatica italiana all'Austria, in cui si prende atto della quietanza.
15. Notifica della chiusura della controversia, da parte dei Governi italiano ed austriaco, al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
16. Notifica dell'accordo di cui al punto 1, da parte dei Governi italiano ed austriaco, al Cancelliere della Corte Internazionale di Giustizia.
17. Notifica dell'accordo di cui al punto 1, da parte dei Governi italiano ed austriaco, al Segretario del Consiglio d'Europa.
18. Eventuale conclusione di un trattato di amicizia e di collaborazione fra Italia ed Austria.

3. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine

(legge 11 marzo 1972, n. 118)

La legge fu pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana» l'11 aprile 1972, n. 95.

TITOLO I

Commissioni locali di revisione cinematografica e agevolazioni fiscali per film in lingua tedesca

Art. 1 – Per la revisione in lingua originale, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n.161, dei film in lingua tedesca, da proiettare in provincia di Bolzano, sono istituite tre sezioni, aventi sede in Bolzano, delle commissioni di revisione cinematografica previste dagli articoli 2 e 3 della predetta legge.

Ciascuna sezione è composta:

a. del presidente del tribunale di Bolzano o di un magistrato di detto tribunale da lui designato, che la presiede;
b. di professore di ruolo di un istituto di istruzione secondaria;
c. di tre membri di cui uno, esperto, designato dalla provincia di Bolzano, uno, noleggiatore o importatore di film ed il terzo giornalista. Questi ultimi due membri sono scelti da terne designate dalle associazioni locali di categoria, ove esistenti.

Almeno tre dei componenti di ciascuna sezione appartengano al gruppo linguistico tedesco della provincia di Bolzano.

I componenti della sezione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il presidente della giunta provinciale di Bolzano.

Le funzioni di segretario di ogni sezione sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva, di qualifica non superiore a quella di direttore di divisione o equiparata, in servizio presso il vicecommissariato del Governo in Bolzano.

Art. 2 – L'articolo precedente non si applica per i film già ammessi alla proiezione in pubblico dalle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, numero 161.

Art. 3 – Il nulla osta per la proiezione in pubblico del film di cui all'articolo 1, valido nell'ambito della provincia di Bolzano, è rilasciato con decreto del vicecommissario del Governo in Bolzano, per la delega del Ministro per il turismo e lo spettacolo, su parere conforme delle speciali commissioni di primo grado e di appello indicate nello stesso articolo.

Art. 4 – Per quanto non previsto dal presente titolo, valgono in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029.

Art. 5 – L'importazione dei film in lingua tedesca da proiettare esclusivamente in provincia di Bolzano avviene in franchigia dei diritti doganali, ad eccezione del dazio, ove dovuto.

Titolo II

Ripartizione tra Stato e Provincia del materiale dell'archivio di Stato di Bolzano

Art. 6 – Gli archivi e i documenti dell'archivio di Stato di Bolzano sono ripartiti tra lo Stato e la provincia di Bolzano, demandandosi a quest'ultima la custodia e la manutenzione di quelli di cui all'elenco, Tabella A, perché riconosciuti di particolare interesse storico locale.

Art. 7 – Il trasferimento degli archivi e dei documenti alla provincia di Bolzano in base all'articolo 6 avverrà dopo la costituzione, ad opera della provincia stessa, dell'archivio storico provinciale.

Art. 8 – Ai fini del trasferimento degli archivi e dei documenti di cui all'elenco allegato, sono redatti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e d'intesa tra l'amministrazione archivistica dello Stato e la provincia di Bolzano, appositi inventari di consistenza. Gli inventari costituiscono titolo per la presa in consegna, da parte della provincia, del materiale in essi descritto.

Art. 9 – Oltre al materiale trasferito ai sensi del precedente articolo e agli atti di interesse storico della provincia, l'archivio storico della provincia di Bolzano, è depositario degli archivi e dei documenti che enti locali intendano depositarvi, ovvero privati intendano cedere o depositare, purchè siano riconosciuti di interesse storico da parte della provincia.

Art. 10 – Per la nomina del personale addetto all'archivio storico di Bolzano saranno emanate dalla provincia le relative norme. Il direttore dell'archivio dovrà essere in possesso del diploma di archivistica, paleografica e diplomatica conseguito presso le scuole degli archivi di Stato o nelle università e in istituti equiparati, ovvero di diploma conseguito all'estero, riconosciuto corrispondente.

Art. 11 – Per quanto attiene alla consultabilità e agli scarti degli atti, la normativa della provincia di Bolzano dovrà informarsi ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 12 – Nei riguardi dell'archivio storico della provincia di Bolzano, restano ferme le norme dello Stato sulla tutela archivistica. Dell'applicazione delle norme stesse da parte della provincia, risponde il presidente della giunta provinciale nei confronti dello Stato. I competenti organi statali possono, previa comunicazione, verificare l'osservanza.
Fermo restando il disposto dell'articolo 9, per la tutela e la vigilanza sugli archivi di altri enti pubblici e di privati nella provincia di Bolzano si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Titolo III

Rapporti tra ISTAT, Regione e Provincie per i censimenti ed indagini statistiche

Art. 13 – Ferma restando allo Stato la potestà di effettuare i censimenti di qualunque specie e le altre statistiche generali o speciali, quando la regione Trentino-Alto Adige e le provincie di Trento e di Bolzano intendano effettuare censimenti particolari, indagini e rilevazioni statistiche proprie in settori di competenza legislativa ed amministrativa ad esse rispettivamente attribuite dallo statuto speciale di autonomia, ne concorderanno le modalità con l'Istituto centrale di statistica.

Art. 14 – Le norme degli articoli 17, 18 e 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, sono estese ai censimenti nonché alle indagini e rilevazioni di cui al precedente articolo 13, quando siano indetti rispettivamente con legge o con decreto del presidente della giunta regionale o provinciale, previa deliberazione di giunta.

Art. 15 – L'Istituto centrale di statistica è tenuto a fornire, a richiesta, le informazioni sui dati statistici di cui sia in possesso, alla regione Trentino-Alto Adige ed alle provincie di Trento e di Bolzano, relativi ai settori di rispettiva competenza.

Art. 16 – Le indagini e le rilevazioni che l'Istituto centrale di statistica effettua su scala regionale sono riferite per il Trentino-Alto Adige alle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

TITOLO IV

Riconoscimento di persone giuridiche private a carattere locale

Art. 17 – Spetta alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, per le materie di loro competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private, operanti nell'ambito provinciale.

Art. 18 – I presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano sono delegati a provvedere al riconoscimento giuridico degli enti di cui all'articolo precedente, che esercitano la loro attività in settori non compresi nelle materie di competenza delle provincie medesime.

Nell'esercizio del predetto potere i presidenti delle giunte provinciali si attengono alle direttive generali che possono essere emanate dal Governo.

Art. 19 – Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti ecclesiastici, religiosi e di culto.

Titolo V

Iniziative industriali a partecipazione statale o di capitale estero

Art. 20 – In provincia di Bolzano, il Ministero delle partecipazioni statali subordinerà l'attuazione di nuove iniziative industriali di imprese a partecipazione statale alla previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata con la provincia.

Nella stessa provincia, salvo il rispetto dei trattati internazionali, nuove iniziative industriali di capitale interamente o prevalentemente estero sono soggette alla previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata d'intesa con la provincia.

Titolo VI

Passaggio dei segretari comunali alle dipendenze organiche dei comuni

Art. 21 – Nella regione Trentino-Alto Adige i segretari comunali sono dipendenti dei comuni e vengono nominati dai consigli comunali.

Art. 22 – Per la nomina a segretario comunale della provincia di Bolzano è prescritta la piena conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca.

Per la nomina a segretario comunale della provincia di Bolzano ove si parla ladino è richiesta anche la conoscenza del ladino.

Art. 23 – Con legge regionale saranno determinati la classificazione dei comuni ai fini della nomina del segretario comunale e i requisiti di ammissione e di prosecuzione di carriera dei segretari comunali della regione, anche in modo da rendere possibile ai segretari comunali in servizio sia nelle provincie di Trento e Bolzano che nelle altre provincie la partecipazione ai concorsi per le singole sedi in tutto il territorio nazionale.

Art. 24 – Nel rispetto delle norme fissate nel presente titolo, la legge regionale, ai sensi dell'articolo 56 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, stabilisce i principi generali relativi allo stato giuridico dei segretari comunali, facendo salvi, anche nei confronti dei comuni, i diritti e le posizioni acquisiti dai segretari già inquadrati nei ruoli statali.

Nell'ambito degli anzidetti principi, i comuni esercitano la propria potestà regolamentare.

Art. 25 – I segretari comunali titolari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in servizio nelle provincie di Trento e di Bolzano, conservano la titolarità dell'ufficio e sono inquadrati nel personale dei rispettivi comuni con diritto al trattamento economico in godimento alla predetta data.

Essi possono, tuttavia, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 24, essere trasferiti, a loro domanda, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604, a sedi di altre provincie appartenenti alla stessa classe del comune della cui segreteria erano titolari.

Titolo VII

Attività del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano in materia anagrafica

Art. 26 – In provincia di Bolzano, fermo restando ai componenti organi dello Stato il potere di vigilanza previsto in materia anagrafica dall'art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e degli articoli 47, 48, 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, il presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere ai suddetti organi, che sono tenuti a dar seguito alla richiesta, che siano effettuate ispezioni anagrafiche ai sensi e per gli effetti delle citate disposizioni.

Il presidente della giunta provinciale ha anche diritto di partecipare, a mezzo di un funzionario della provincia, da lui delegato, alle ispezioni di cui al precedente comma e a quelle effettuate d'iniziativa degli organi dello Stato, delle quali deve essere preventivamente informato. Durante lo svolgimento delle ispezioni, il funzionario delegato dal presidente della giunta provinciale può fare inserire nella relazione ispettiva le proprie considerazioni in ordine alla tenuta delle anagrafi.

Art. 27 – I risultati delle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo precedente sono comunicati, entro 30 giorni dalla conclusione delle ispezioni, al presidente della giunta provinciale e al sindaco del comune interessato.

Art. 28 – In provincia di Bolzano, fermi restando alla esclusiva competenza degli organi dello Stato i poteri nei confronti dei sindaci quali ufficiali di anagrafe, il commissario del Governo, nell'adozione di atti conseguenti alle ispezioni di cui all'articolo 26 e nell'esercizio degli altri poteri in materia anagrafica, provvede a seguito di formale intesa con il presidente della giunta provinciale, facendola risultare nel relativo provvedimento che, altrimenti, non produce effetto.

Qualora l'intesa non sia raggiunta entro 30 giorni dalla data in cui il presidente della giunta provinciale è stato interpellato dal commissario, decide il Ministro per l'interno, sentite le predette autorità.

Art. 29 – I provvedimenti adottati in base all'articolo precedente sono comunicati entro 30 giorni dal commissario del Governo al presidente della giunta provinciale e al sindaco del comune interessato.

Art. 30 – Salvi i poteri spettanti alle parti interessate, contro i provvedimenti di cui all'articolo 28 è attribuito al presidente della giunta provinciale la facoltà di esperire i ricorsi ammessi dalla legge. I termini per ricorrere decorrono dalla data di comunicazione di cui all'articolo precedente.

Il presidente della giunta provinciale ha altresì facoltà di proporre ricorso nelle competenti sedi, qualora ritenga che non siano state osservate le prescrizioni di carattere procedurale previste dagli articoli del presente titolo.

Titolo VIII

Riconoscimento di diplomi di dentista conseguiti in Germania ed in Austria

Art. 31 – I cittadini residenti alla data di entrata in vigore della presente legge nella provincia di Bolzano che hanno conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentista entro il 30 aprile 1964 e siano stati abilitati all'esercizio della professione di dentista ai sensi dell'ordinamento vigente in detti Stati, possono chiedere il riconoscimento del titolo e l'autorizzazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria limitatamente al territorio della provincia di Bolzano.

La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dal comma precedente deve essere presentata al Ministero della sanità nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

L'autorizzazione è accordata con decreto del Ministro per la sanità.

Titolo IX

Particolare procedura per il ripristino di nomi e cognomi nella forma tedesca

Art. 32 – Ferma restando l'applicabilità delle norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le persone iscritte o trascritte nei registri di stato civile dei comuni della provincia di Bolzano, che vogliono cambiare il proprio nome redatto in lingua italiana, quale risulta dall'atto di nascita formato anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente nome di lingua tedesca, oppure cambiare il proprio nome formato anteriormente al 1° gennaio 1924, in un corrispondente nome di lingua italiana, devono farne domanda – entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge – al procuratore generale della corte d'appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio di stato civile dove trovasi l'atto di nascita, al quale la richiesta stessa si riferisce.

La domanda, che deve indicare il nome che si intende assumere, può anche essere presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale, corredandola d'ufficio della copia integrale dell'atto di nascita.

La medesima facoltà spetta a coloro che risultino essere stati iscritti o trascritti in registri di stato civile di comuni diversi da quelli previsti nel primo comma e siano residenti alla data di entrata in vigore della presente legge nella provincia di Bolzano ovvero ottengano ivi la residenza nel quinquennio successivo.

Alla stessa procedura si può ricorrere per ottenere il ripristino nella forma tedesca del cognome italiano assunto o attribuito durante il periodo in cui erano in vigore le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con domanda separata o congiunta a quella per il cambiamento del nome.

Art. 33 – Il procuratore generale, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo precedente, autorizza – entro sei mesi dalla ricezione della domanda – con suo decreto il cambiamento del nome e del cognome. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.

Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente, il quale, nei trenta giorni successivi, può ricorrere al Ministero di grazia e giustizia, che decide sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 34 – I decreti che autorizzano il cambiamento del nome e del cognome sono trasmessi e trascritti d'ufficio nei registri in corso delle nascite del comune dove si trova l'atto di nascita delle persone a cui si riferiscono e devono essere annotati in calce all'atto medesimo.

Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel primo comma.

Art. 35 – Si applica la disposizone dell'articolo 162, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, anche se l'interessato non si trova in disagiate condizioni economiche.

Titolo X

Modificazioni di circoscrizioni giudiziarie

Art. 36 – I comuni di Anterivo, Trodena e Proves cessano, dalla data di entrata in vigore delle norme del presente titolo, di far parte della circoscrizione territoriale delle preture di Cavalese e di Cles e del tribunale di Trento e sono inclusi nella circoscrizione territoriale degli uffici come espresso indicati:

Anterivo e Trodena, pretura di Egna, tribunale di Bolzano; Proves, pretura di Bolzano, tribunale di Bolzano.

In conseguenza, la tabella B, allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive varianti, è modificata per gli uffici cui si riferisce, come dalla tabella B annessa alla presente legge.

Art. 37 – Gli affari civili e penali, pendenti davanti alle preture di Cavalese e di Cles, nonché davanti al tribunale di Trento, se provenienti dal territorio dei comuni di Anterivo, Trodena e Proves, sono devoluti di ufficio, dalla data di entrata in vigore delle norme del presente titolo, alla cognizione degli uffici componenti secondo la circoscrizione indicata nella tabella annessa alla presente legge.

La disposizione non si applica alle cause civili rimesse all'udienza di discussione ai sensi dell'articolo 62 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile approvate con il regio decreto 18 dicembre 1941, n.

1368, o al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso alla data di entrata in vigore delle norme del presente titolo.

Art. 38 – Le norme del presente titolo entrano in vigore nel novantesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Titolo XI

Indennizzo all'Alpenverein Südtirol

Art. 39 – È autorizzata la spesa di lire 650 milioni quale indennizzo all'Alpenverein Südtirol per i rifugi alpini già di proprietà delle sezioni locali dell'associazione trasferiti al Club alpino italiano con il decreto del prefetto di Trento in data 3 settembre 1923, n. 13165.

Titolo XII

Liquidazione del patrimonio immobiliare dell'Ente nazionale per le Tre Venezie nella regione Trentino-Alto Adige

Art. 40 – Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente nazionale per le Tre Venezie cessa la propria attività nel territorio della regione Trentino-Alto Adige. Dalla stessa data è fatto divieto all'ente di compiere nuove operazioni nella suddetta regione, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti del presente titolo.

Art. 41 – Il patrimonio immobiliare ed i relativi rapporti giuridici dell'Ente nazionale per le Tre Venezie esistenti nella regione Trentino-Alto Adige, sono trasferiti, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alle provincie di Trento e Bolzano, per la parte esistente sui rispettivi territori.

I consigli delle provincie di Trento e Bolzano decideranno, con proprie norme, entro sei mesi dall'entrata in possesso, l'ulteriore utilizzo o trasferimento dei beni di cui al precedente comma.

Art. 42 – Il Ministro per l'interno provvederà, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla nomina di un commissario liquidatore e di un comitato di sorveglianza, che sarà composto da cinque membri, tre designati dalla provincia di Bolzano, di cui due appartenenti al gruppo etnico tedesco, e due dalla provincia di Trento.

Art. 43 – Ai fini degli articoli precedenti, l'Ente nazionale per le Tre Venezie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fornirà alle amministrazioni delle provincie di Trento e Bolzano gli inventari dei beni immobili di proprietà dell'Ente stesso esistenti nella regione Trentino-Alto Adige.

A richiesta l'Ente nazionale per le Tre Venezie è tenuto a fornire ogni altra scrittura, documentazione o notizia che le provincie di Trento e Bolzano ritenessero necessarie.

Art. 44 – Le norme di cui all'articolo 17 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, e dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1940, n. 1914, nonché gli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1942, n. 174, si applicano anche per tutti gli atti e contratti conseguenti all'esecuzione della presente legge.

Titolo XIII

Concorso finanziario straordinario al CAI - Alto Adige

Art. 45 – È autorizzata la spesa di lire 200 milioni quale concorso straordinario a favore del CAI - Alto Adige per i lavori di riparazione e di riattivazione dei rifugi di sua proprietà, resisi necessari a seguito delle vicende alto-atesine degli ultimi dieci anni.

Titolo XIV

Copertura finanziaria

Art. 46 – All'onere di lire 850 milioni derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 39 e 45 della presente legge, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, intendendosi all'uo-

po prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità previsto dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Tabella A

FONDI ARCHIVISTICI CHE RIMANGONO ALL'ARCHIVIO DI STATO DI BOLZANO

1. Archivio principesco vescovile di Bressanone;
2. Archivio capitolare di Bressanone;
3. Atti amministrativi dei capitanati e giudizi distrettuali;
4. Atti giudiziari del tribunale di Bolzano;
5. Atti giudiziari dei servizi di varie località;
6. Liste di leva;
7. Archivio DAT (società fiduciaria germanica liquidazione beni optanti);
8. Archivio DEFI (Delegazione economico-finanziaria italiana).

FONDI ARCHIVISTICI CHE VENGONO TRASFERITI ALL'ARCHIVIO STORICO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

1. Archivio dei conventi soppressi;
2. Archivio della contea del Tirolo;
3. Pergamene di Bolzano, Bressanone e Gudon;
4. Catasti e raccolte di mappe;
5. Atti delle giurisdizioni nobiliari di Bolzano e Merano = Landeshauptmannschafts-Akten;
6. Libri giudiziali di insinuazione = Verfachbücher;
7. Commissione sistemazione servitù (esoneri fondiari);
8. Notai di Bolzano;
9. Archivi dei comuni;
10. Fondazione Kraus di Castelrotto;
11. Archivio Dasser in San Martino Torgadera;
12. Archivio di Castel Kasten (Montesilandro);

13. Magistrato mercantile di Bolzano;
14. Collezione Steiner;
15. Urbari e inventari di chiese e confraternite.

Per gli atti ai numeri 1), 9), 13) e 15) restano salvi eventuali diritti di terzi.

Tabella B

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLE PRETURE DISTINTE PER CORTI DI APPELLO E PER TRIBUNALI

Omissis

CORTE DI APPELLO DI TRENTO

Tribunale di Bolzano

Pretura di Bolzano: Bolzano, Castelrotto, Cornedo all'Isarco, Fiè, Laives, Lauregno, Meltina, Nova Levante, Nova Ponente, Proves, Renon, San Genesio Atesino, Sarentino, Terlano, Tires.

Omissis

Pretura di Egna: Aldino, Anterivo, Bronzolo, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Magré all'Adige, Montagna, Ora, Salorno, Termeno, Trodena.

Omissis

Tribunale di Trento

Pretura di Cavalese: Campitello di Fassa, Canazei, Capriana, Carano, Castello di Fiemme, Cavalese, Daiano, Mazzin, Moena, Panchià, Pozza di Fassa, Predazzo, Soraga, Tesero, Valfloriana, Varena, Vigo di Fassa, Ziano di Fiemme.

Pretura di Cles: Bresimo, Cagnò, Cis, Cles, Coredo, Cunevo, Flavon, Livo, Nanno, Revò, Romallo, Rumo, Sanzeno, Sfruz, Smarano, Taio, Tassullo, Terres, Tres, Tuenno, Vervò.

Omissis

4. Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

(D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670)

Il D.P.R. n. 670/1972 è risultante dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, nella legge costituzionale 10 novembre 1971 n. 1 e nella legge costituzionale 28 febbraio 1972 n. 1.

Pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana» il 20 novembre 1972, n. 301.

Titolo I

Costituzione della Regione «Trentino-Alto Adige» e delle Province di Trento e di Bolzano

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 – Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle Province di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

La Regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento.

Art. 2 – Nella Regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Art. 3 – La Regione comprende le Province di Trento e di Bolzano.

I Comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magré, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del Comune di Rumo della Provincia di Trento sono aggregati alla Provincia di Bolzano.

Alle Province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente Statuto.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione, la Provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Capo II

Funzioni della Regione

Art. 4 – In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

1. ordinamento degli Uffici regionali e del personale ad essi addetto;
2. ordinamento degli enti para-regionali;
3. circoscrizioni comunali;
4. espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
5. impianto e tenuta dei libri fondiari;
6. servizi antincendi;
7. ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
8. ordinamento delle camere di commercio;
9. sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
10. contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

Art. 5 – La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

1. ordinamento dei comuni;
2. ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza beneficenza;
3. ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

Art. 6 – Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.

Le casse mutue malattia esistenti nella Regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.

Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.

Art. 7 – Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Capo III

Funzioni delle Province

Art. 8 – Le Province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:

1. ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
2. toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della Provincia di Bolzano;
3. tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
4. usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;
5. urbanistica e piani regolatori;
6. tutela del paesaggio;
7. usi civici;
8. ordinamento delle minime proprietà culturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei «masi chiusi» e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;

9. artigianato;
10. edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;
11. porti lacuali;
12. fiere e mercati;
13. opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;
14. miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
15. caccia e pesca;
16. alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
17. viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
18. comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
19. assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestioni a mezzo di aziende speciali;
20. turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
21. agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
22. espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
23. costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
24. opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria.
25. assistenza e beneficenza pubblica;
26. scuola materna;
27. assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;
28. edilizia scolastica;
29. addestramento e formazione professionale.

Art. 9 – Le Province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:

1. polizia locale urbana e rurale;
2. istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
3. commercio;
4. apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
5. costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
6. spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
7. esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
8. incremento della produzione industriale;
9. utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
10. igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;
11. attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

Art. 10 – Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le Province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi – fino alla costituzione dei propri uffici – degli uffici periferici del Ministro del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle Province stesse in materia di lavoro.

I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Giunta provinciale e i sindaci interessati.

I cittadini residenti nella Provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico e sull'anzianità di residenza.

Art. 11 – La Provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del Tesoro.

L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella Provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro sentito il parere della Provincia interessata.

La Provincia nomina il Presidente e il Vice Presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del Tesoro.

Art. 12 – Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le Province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le Province hanno altresì facoltà di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

I Presidenti delle Giunte provinciali territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.

Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella Regione, sentito il parere della Provincia interessata.

Art. 13 – Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle Province di Bolzano e di Trento – per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale – 220 Kwh per ogni Kw di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla Provincia.

Le Province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.

I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle Province lire 6,20 per ogni Kwh di

energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.

Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle Province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e d'intesa con la Provincia territorialmente interessata.

Art. 14 – È obbligatorio il parere della Provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.

È altresì obbligatorio il parere della Provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la Provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.

L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno a un apposito comitato.

Art. 15 – Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle Province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della Provincia e tenuto conto delle somme stanziate nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della Provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la Provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle Province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la Provincia.

La Provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del grup-

po medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari.

Capo IV

Disposizioni comuni alla Regione ed alle Province

Art. 16 – Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia.

Restano ferme le attribuzioni delle Province, ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente Statuto.

Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.

Art. 17 – Con legge dello Stato può essere attribuita alla Regione e alle Province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente Statuto.

Art. 18 – La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle Province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi.

Le Province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.

Art. 19 – Nella Provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio

l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.

La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.

L'iscrizione dell'alunno alle scuole della Provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.

Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la Giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel Consiglio scolastico provinciale.

Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la Provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.

Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della Provincia di Bolzano.

Il personale amministrativo del Provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della Provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.

Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la

scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.

Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del soprintendente scolastico.

I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.

I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.

Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.

Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della Regione e della Provincia interessata.

Art. 20 – I Presidenti delle Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto.

Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Giunte provinciali si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.

Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.

Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.

Art. 21 – I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei Presidenti delle Giunte provinciali in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della Provincia, sono emanati sentito

il Presidente della Giunta provinciale competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.

Art. 22 – Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Giunta regionale e i Presidenti delle Giunte provinciali possono richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale.

Art. 23 – La Regione e le Province utilizzano – a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi – le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.

Titolo II

Organi della Regione e delle Province

Capo I

Organi della Regione

Art. 24 – Sono organi della Regione: Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente.

Art. 25 – Il Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale.

Il numero dei Consiglieri regionali è di 70. La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 70 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti interi e dei più alti redditi.

Il territorio della Regione è ripartito nei collegi provinciali di Trento e Bolzano.

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di 4 anni. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della Regione è iscritto, ai fini delle elezioni regionali, nelle liste elettorali del Comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo

di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel Comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei Consigli regionali e provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall'articolo 63 durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel Comune di precedente residenza.

Art. 26 – Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle altre leggi dello Stato.

Art. 27 – Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni.

La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica.

Art. 28 – I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera Regione.

Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 29 – I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione.

Art. 30 – Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed i Segretari.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il Vice Presidente tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti a quest'ultimo gruppo ed il Vice Presidente tra quelli appartenenti al primo gruppo.

In caso di dimissioni o di morte del Presidente del Consiglio regionale o di sua cessazione dalla carica per altra causa, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il Presidente uscente. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino alla scadenza dei due anni e mezzo in corso.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 31 – Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.

Art. 32 – Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.

A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato di urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Ove il Presidente od il Vice Presidente del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della Giunta regionale.

Se il Presidente della Giunta regionale non convoca il Consiglio regionale entro 15 giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del Commissario del Governo.

Qualora il Consiglio regionale non si pronunci, si provvede a sensi dell'articolo seguente.

Art. 33 – Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Il Consiglio può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando per dimissioni o impossibilità di formazione di una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita, salvo

i casi di urgenza, la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio regionale. La commissione elegge nel suo seno il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale. La commissione indice le elezioni del Consiglio regionale entro tre mesi ed adotta i provvedimenti di competenza della Giunta regionale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia ove non siano ratificati dal Consiglio regionale, entro un mese dalla sua convocazione.

Il nuovo Consiglio è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Lo scioglimento del Consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei Consigli provinciali. I componenti del Consiglio disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere provinciale fino alla elezione del nuovo Consiglio regionale.

In caso di scioglimento di un consiglio provinciale si procede ad elezione suppletiva dei consiglieri regionali della circoscrizione provinciale interessata.

I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consiglieri regionali fino alla elezione preveduta nel comma precedente.

Art. 34 – Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del Presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto di consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 35 – Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Giunta regionale al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al Commissario del Governo.

Art. 36 – La Giunta regionale è composta del Presidente, di due Vice Presidenti e di assessori effettivi e supplenti.

Il Presidente, i Vice Presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Regione. I Vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco.

Il Presidente sceglie il Vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

Art. 37 – Il Presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finché dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la Giunta da parte del nuovo Consiglio.

Art. 38 – Il Presidente della Giunta regionale o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale.

Se il Consiglio regionale non provvede, si fa luogo allo scioglimento del Consiglio stesso ai sensi dell'art. 33.

Art. 39 – Qualora per morte, dimissioni o revoca del Presidente della Giunta regionale o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio entro quindici giorni.

Art. 40 – Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione. Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Regione.

Art. 41 – Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

Art. 42 – Il Presidente della Giunta regionale determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino della Regione.

Art. 43 – Il Presidente della Giunta regionale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

Art. 44 – La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano:

1. la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;
2. l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;
3. l'amministrazione del patrimonio della Regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
4. le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
5. l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

Art. 45 – La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la Regione.

Art. 46 – Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.

Capo II

Organi della Provincia

Art. 47 – Sono organi della Provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il suo Presidente.

Art. 48 – Ciascun Consiglio provinciale è composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva Provincia; dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed i segretari.

In caso di dimissioni o di morte del Presidente, il Consiglio provinciale provvede alla elezione del nuovo Presidente nella prima successiva seduta.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 49 – Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 27, 28, 29, 31, 32, 33 e 34.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca ed il Vice Presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua italiana; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il Vice Presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca.

Per la Provincia di Bolzano la composizione della Commissione preveduta nell'art. 33 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa.

Art. 50 – La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente che la presiede, di assessori effettivi e supplenti eletti in seno al Consiglio provinciale, nella prima seduta ed a scrutinio segreto.

Il Consiglio provinciale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Nella Provincia di Bolzano la Giunta provinciale è composta del Presidente, di due Vice Presidenti e di assessori effettivi e supplenti eletti dal Consiglio provinciale nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.

La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. I Vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il Presidente sceglie il Vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Gli assessori supplenti della Giunta provinciale di Bolzano sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

Art. 51 – Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni degli artt. 37, 38 e 39.

Art. 52 – Il Presidente della Giunta provinciale ha la rappresentanza della Provincia.

Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni.

Il Presidente della Giunta provinciale determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Provincia.

Art. 53 – Il Presidente della Giunta provinciale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

Art. 54 – Alla Giunta provinciale spetta:

1. la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
2. la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle Province;
3. l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
4. l'amministrazione del patrimonio della Provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
5. la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare, spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.

   Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
6. le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;
7. l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

TITOLO III

Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali

Art. 55 – I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al Commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o della Provincia di Trento, e al Commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due Province nella Regione.

Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.

Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente della Giunta provinciale e sono vistate dal Commissario del Governo competente.

Art. 56 – Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche tecniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici.

Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte Costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 57 – Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge.

In caso di dubbi l'interpretazione della norma ha luogo sulla base del testo italiano.

Copia del Bollettino Ufficiale è inviata al Commissario del Governo.

Art. 58 – Nel Bollettino Ufficiale della Regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la Regione, ferma la loro entrata in vigore.

Art. 59 – Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 60 – La legge regionale regola l'esercizio della iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali e provinciali.

Titolo IV

Enti locali

Art. 61 – Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.

Nei Comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella Giunta municipale se nel Consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.

Art. 62 – Le leggi sulle elezioni del Consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano, nonché le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Art. 63 – Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei Consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 25.

Art. 64 – Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della Regione.

Art. 65 – L'ordinamento del personale dei Comuni è regolato dai Comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.

Titolo V

Demanio e patrimonio della Regione e delle Province

Art. 66 – Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente Statuto costituiscono il demanio regionale.

Art. 67 – Le foreste di proprietà dello Stato nella Regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione.

I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella Regione sono trasferiti al patrimonio della Regione.

Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.

I beni immobili situati nella Regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della Regione.

Art. 68 – Le Province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della Regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, e servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.

TITOLO VI

Finanza della Regione e delle Province

Art. 69 – Sono devoluti alla Regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.

Sono altresì devolute alla Regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale:

a. i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
b. i due decimi dell'imposta generale sull'entrata relativa all'ambito regionale, al netto delle quote spettanti per legge agli enti locali;
c. i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite.

Art. 70 – È devoluto alle Province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, per l'energia ed il gas ivi consumati.

Art. 71 – Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella Provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della Provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge:

Art. 72 – La Regione può stabilire un'imposta di soggiorno, cura e turismo.

Art. 73 – La Regione ha facoltà di istituire con legge tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato e di applicare una sovrimposta sui terreni e fabbricati.

Le Province hanno facoltà di sovrimporre ai tributi stabiliti dalla Regione, nei limiti consentiti dalla legge regionale di cui al comma precedente.

Art. 74 – La Regione e le Province hanno facoltà di emettere prestiti interni da esse esclusivamente garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie.

Art. 75 – Sono devoluti alle Province i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati e sui redditi agrari relativi ai loro territori.

Art. 76 – Sono devoluti alle Province i nove decimi del gettito della imposta sui redditi di ricchezza mobile riscossa nei loro territori.

Per le imprese industriali e commerciali che esercíscono stabilimenti od impianti in una Provincia della Regione e che hanno la sede centrale nell'altra Provincia o nel restante territorio dello Stato, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito riguardanti l'attività degli stabilimenti od impianti medesimi. L'imposta relativa a dette quote è iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati ed è devoluta alla Provincia competente per territorio nella misura di cui al primo comma del presente articolo.

La determinazione delle quote di reddito mobiliare deve effettuarsi anche per le attività degli stabilimenti od impianti non situati nel territorio della Regione ed eserciti da imprese che nello stesso hanno la sede centrale. L'imposta relativa alle quote di reddito riguardanti l'attività dei predetti stabilimenti od impianti compete per intero allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati.

Sono altresì devoluti alle Province i nove decimi della imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al precedente comma, addetti agli stabilimenti situati nei rispettivi territori.

Art. 77 – Sono devoluti alle Province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percetto nei rispettivi territori provinciali:

a. i nove decimi dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e delle imposte sulle società e sulle obbligazioni;
b. i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;
c. i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori, al netto delle quote spettanti per legge alle Province;
d. i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti i territori delle due Province.

Art. 78 – Allo scopo di adeguare le finanze delle Province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla

legge, è devoluta a ciascuna Provincia autonoma una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata relativo al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicati nei precedenti articoli al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle Province e ad altri enti. Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto – in base ai parametri della popolazione e del territorio – anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle Province. Per la determinazione della quota relativa alla Provincia di Bolzano si terrà conto anche degli speciali oneri a carico della Provincia stessa per il personale amministrativo della scuola. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il Presidente della Giunta provinciale.

Art. 79 – L'art. 119, terzo comma, della Costituzione si applica anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 80 – Le Province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, per le autorizzazioni in materia di finanza locale.

Art. 81 – Per far fronte alle esigenze del bilinguismo, la Provincia di Bolzano può assegnare ai Comuni una quota di integrazione.

In casi eccezionali allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le Province di Trento e di Bolzano possono altresì assegnare ai Comuni stessi quote di integrazione.

Art. 82 – La Regione e le Province possono prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni. Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla Regione e alle Province i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite.

Art. 83 – La Regione, le Province ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare.

Art. 84 – I bilanci predisposti dalla Giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.

La votazione dei singoli capitoli del bilancio della Regione e della Provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.

I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo.

La commissione di cui al comma precedente, entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.

Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in Consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.

Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici dell'ente.

Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa né a ricorso davanti la Corte Costituzionale,

Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente Statuto.

Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della Regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento e di quelli della Provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata.

Art. 85 – Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è in facoltà della Regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti da accordo fra il Governo e la Regione.

In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della Regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo tra il Governo e la Regione.

Art. 86 – Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità d'importazione della Regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.

Titolo VII

Rapporti fra Stato, Regione e Provincia

Art. 87 – Nel territorio regionale sono istituiti un Commissario del Governo per la Provincia di Trento e un Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano. Spetta ad essi:

1. coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella Provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
2. vigilare sull'esercizio da parte delle Province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al Presidente della Giunta provinciale;
3. compiere gli atti già demandati al Prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della Regione e delle Province o ad altri organi dello Stato.

Il Commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale.

Art. 88 – Il Commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro per l'interno.

A tale fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'Interno.

Titolo VIII

Ruoli del personale di uffici statali in provincia di Bolzano

Art. 89 – Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle Amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'Interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad Amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.

I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.

Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È ga-

rantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in Provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissata nel quarto comma del presente articolo.

Titolo IX

Organi giurisdizionali

Art. 90 – Nel Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la Provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo.

Art. 91 – I componenti della sezione per la Provincia di Bolzano di cui all'art. 90 del presente statuto devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.

La metà dei componenti la sezione è nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano.

Si succedono quali Presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il Presidente è nominato tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al Presidente della sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali.

Art. 92 – Gli atti amministrativi degli enti ed organi della Pubblica Amministrazione aventi sede nella Regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei Comuni nella Provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei Comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso.

Art. 93 – Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'art. 90 del presente statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

Art. 94 – Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il Presidente della Giunta regionale in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario.

L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Giunta regionale.

Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente.

Nei Comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Art. 95 – La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle Giunte provinciali.

Art. 96 – Nei Comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.

Titolo X

Controllo della Corte Costituzionale

Art. 97 – Ferme le disposizioni contenute negli articoli 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente Statuto, la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte Costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.

L'impugnazione può essere esercitata dal Governo. La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione.

Art. 98 – Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Giunta regionale o da quello della Giunta provinciale, previa deliberazione del rispettivo Consiglio, per violazione del presente Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente Statuto alla Regione o alle Province, la Regione o la Provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte Costituzionale per regolamento di competenza.

Il ricorso è proposto dal Presidente della Giunta regionale o da quello della Giunta provinciale, previa deliberazione della rispettiva giunta.

Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al Commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o della Provincia di Trento, e al Commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano.

Titolo XI

Uso della lingua tedesca e del ladino

Art. 99 – Nella Regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente Statuto è prevista la redazione bilingue.

Art. 100 – I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.

Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia, può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.

Salvo i casi previsti espressamente – e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici – è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare.

Art. 101 – Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.

Art. 102 – Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina.

Titolo XII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 103 – Per le modificazioni della presente legge si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio regionale.

Art. 104 – Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del Titolo VI e quelle dell'articolo 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province.

Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della Regione o della Provincia di Bolzano.

Art. 105 – Nelle materie attribuite alla competenza della Regione e della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 106 – Nelle materie trasferite dalla competenza della Regione a quella delle Province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

Art. 107 – Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto, sentita una Commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla Commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della Provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.

Art. 108 – Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello Statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, numero 1.

Se nei primi diciotto mesi, le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi sei mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle Commissioni stesse.

Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono determinati i beni di cui all'articolo 68 del presente Statuto che passano alle Province, nonché le modalità per la consegna dei beni stessi.

Art. 109 – Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono indicati i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'articolo 8, n. 3 del presente Statuto.

Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell'art. 19 del presente Statuto.

Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le Province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative.

Art. 110 – La data di inizio e le modalità tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che integrano e modificano le disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle Province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 108 del presente Statuto.

Art. 111 – In relazione al trasferimento di competenza dalla Regione alle Province, disposto dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla Regione alle Province, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.

Art. 112 – Con convenzioni stipulate tra la Regione e la Provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi ai mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla legge costituzionale 10 novembre 1971 n. 1, dalla Regione alle Province, nonché alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari.

Art. 113 – Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della Provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potestà della Provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio.

Art. 114 – La traduzione in lingua tedesca del presente Testo Unico concernente lo Statuto speciale Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol) sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 115 – Le disposizioni di cui all'art. 25, secondo e quarto comma, del presente Statuto si applicano dalla prima scadenza del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

Bibliografia

26 febbraio 1948 / 26 febbraio 1998, 50 anni di Autonomia, Trento 1998.

40 anni di autonomia (Quaderni de «Il Trentino», 105), Trento 1988.

40° anniversario Accordo Degasperi-Gruber, Celebrazione in Consiglio della Provincia autonoma di Trento, Trento 1986.

1948-1988. L'Autonomia trentina: origini ed evoluzione fra storia e diritto, Atti del convegno, Trento 20-21 maggio 1988, 2 voll., I: P. SCHIERA (ed), *Atti della sessione storica*; II: F. ZUELLI (ed), *Atti della sessione giuridica*, Trento 1988.

A cinquant'anni dall'Accordo Degasperi-Gruber. Da un conflitto internazionale a un comune impegno europeo, Atti del convegno, Castel Mareccio (Bolzano) 11-12 giugno 1993, Trento 1994.

A quarant'anni da Parigi, in «Letture trentine e altoatesine», 50-51, Trento 1986.

ACQUAVIVA S., *Alto Adige, spartizione subito?*, Bologna 1981.

AGNELLI A., *L'autonomismo friulano nel regno d'Italia e quello giuliano nell'Impero asburgico: sentieri diversi e incroci*, in M. GARBARI (ed), *Convegno storico giuridico sulle autonomie e sulle minoranze*, pp. 157-180.

– *Autonomia e regionalismo in Italia*, in M. GARBARI - D. ZAFFI (edd), *Autonomia e federalismo*, pp. 69-78.

AGOSTINI P., *Alto Adige. La convivenza rinviata*, Bolzano 1985.

– ZENDRON A., *Quaranta anni tra Roma e Vienna*, Torino 1987.

ALBERTINI R., *L'Autonomia oggi, analisi storica e prospettive*, Trento 1981.

ALCOCK A.E., *The History of the South Tyrol Question*, London 1970.

– *L'Accordo Degasperi-Gruber alla luce dei recenti sviluppi nella teoria della tutela delle minoranze*, in *L'Accordo di Parigi, 5 settembre 1946*, pp. 19-51.

– *Geschichte der Südtirolfrage. Südtirol seit dem Paket. 1970-1980*, Wien 1982.

– *La Gran Bretagna e l'Accordo Degasperi-Gruber sul Sudtirolo del 5 settembre 1946*, in G. FAUSTINI (ed), *Premesse storiche*, pp. 2-3.

ALESSANDRINI S., *Dall'economia di sussistenza all'economia matura*, in *Trentino da ricordare*, pp. 44-92.

AMONN E., *Die Verhandlungen um das Autonomiestatut*, in «Dolomiten», 1, 7, 8, 15 aprile 1967.

ANDREATTA G., *DC '60. Storia delle idee prevalenti nella Democrazia Cristiana trentina dal '45 al '57*, Trento 1963.

– *Bezirk e comprensorio nel Trentino. Storia e prospettive di un'idea*, Trento 1975.

– FAUSTINI G., *Alto Adige: il dopo-pacchetto*, in «Il Mulino», 247, 1976, pp. 719-736.

– DEFRANCESCO M., *La Regione delle Alpi / Land im Gebirge*, Trento 1988.

– *Terra di trattati / Land im Gebirge*, Trento 2001.

ANDREOTTI G., *Un obbligo morale*, in *Un patto di pace*, pp. 19-20.

– *Euroregione Tirolo. Un nuovo modo di pensare l'Europa / Euroregion Tirol. Eine neue Art, sich Europa vorzustellen*, Trento 1995.

ANGELI L., *Un accordo aperto al futuro*, in *Un patto di pace*, pp. 2-3.

ARNOLDI M., *L'invenzione dell'Accordino*, in *1926-1986. 60 anni di Vita Trentina* («Vita Trentina», 50, supplemento), Trento, 1986, p. 27.

BAILBY E., *Concorde exemplaire dans le Haut-Adige*, in «Le Monde Diplomatique», 1994, 41.

BATTISTI C., *L'Italia e l'Alto Adige. Dall'accordo italo-austriaco del 1946 alla nota austriaca del 1956. Esperienze di un decennio*, Firenze 1957.

– VACANTE S. - CAJOLI R., *Alto Adige Addio!*, Milano 1967.

BATTISTI E., *Decentramenti amministrativi sì, autonomie politiche no*, in «Liberazione Nazionale», 18 agosto 1945.

– *Il problema del Trentino e dell'Alto Adige*, in «La Costituente», 15-30 ottobre 1946.

BAUER C.A., *Autonomia. Il comitato di indipendenza trentina (1943-1944)*, Trento 1978.

BAUMGARTNER E. - MUMELTER G. - MAYR H., *Feuernacht. Südtirols Bombenjahre. Ein zeitgeschichtlichtes Lesebuch*, Bolzano 1992.

BAZZANELLA G., *La Regione può essere l'anticipazione del sogno europeo, al di là delle garanzie per i tedeschi*, in *A quarant'anni da Parigi*, pp. 33-35.

BENEDIKTER A., *La situazione dell'autonomia provinciale*, in *Atti del primo convegno di studi regionali*, Bressanone 27 settembre - 1 ottobre 1954, Padova 1955, pp. 326-330.

BENVENUTI S., *La richiesta del Trentino di un'autonomia separata dal Tirolo tedesco dal 1848 al 1914*, in M. GARBARI (ed), *Convegno storico giuridico sulle autonomie e sulle minoranze*, pp. 237-254.

– VON HARTUNGEN C. (edd), *Ettore Tolomei: un nazionalista di confine*, Trento 1988.

– *I verbali del CLN di Trento*, in «Bollettino del Museo Trentino del Risorgimento», 36, 1987, 2; 38, 1989, 3.

– *Il Centro Studi per l'Autonomia Regionale (22 luglio 1945-19 febbraio 1946)*, in V. CALÌ (ed), *Autonomia e regionalismo nell'arco alpino*, pp. 307-325.

– (ed), *Storia del Trentino*, 4 voll., Trento 1994-1998, II: *Fatti, personaggi, istituzioni nell'evoluzione di un paese di confine*, Trento 1995.

BERGHOLD J., *Vicini lontani*, Trento 2003.

BERLANDA P., *Momenti di storia della D.C. trentina (1945-1954)*, in *Il Trentino e gli anni '80*, Trento 1980, pp. 99-122.

BERLOFFA A., *Storia dello Statuto di autonomia*, in ISTITUTO MAGISTRALE G. PASCOLI, *La Storia dell'Alto Adige*, Bolzano 1984, pp. 44-50.

– *Gli anni del Pacchetto*, Bolzano 2004.

BERTOLDI F., *L'ordinamento costituzionale del Trentino-Alto Adige*, Milano 1954.

– *II Trentino Alto Adige*, I: *L'ordinamento costituzionale italiano comparato con gli altri ordinamenti (Svizzero e Austriaco)*, Milano 1958.

BIANCO G., *La guerra dei tralicci*, Rovereto (Trento) 1963.

BRONZETTI G., *Le potestà legislative ed amministrative della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e Bolzano*, Trento 1985.

CAJOLI R., *L'autonomia del Trentino-Alto Adige*, Bolzano 1952.

CALÌ V., *Dedicato a Giannantonio Manci. 6 luglio 1944*, Trento 1984.

– *Un documento della Resistenza europea. II testamento politico di Giannantonio Manci del febbraio 1944*, in «Bollettino del Museo del Risorgimento e della Lotta per la libertà», 35, 1986, 1, pp. 77-86.

– (ed), *Autonomia e regionalismo nell'arco alpino. Attualità di un confronto a vent'anni dal pacchetto*, Atti del convegno, Trento 29-31 marzo 1990, Trento 1991.

– *Trentino e Alto Adige. Dall'annessione all'autonomia*, in V. CALÌ (ed), *Autonomia e regionalismo nell'arco alpino*, pp. 231-239.

CANAVERO A., *Gli anni della Regione (1948-1962)* (*Storia del Trentino contemporaneo*, III), Trento 1978.

CAPROTTI G., *Alto Adige o Südtirol? La questione altoatesina o sudtirolese dal 1945 al 1948 e i suoi sviluppi*: *studio degli archivi diplomatici francesi*, Milano 1988.

CARANDINI N., *Una parola inglese e il traduttore tedesco*, in «Il Mondo», 24 aprile 1962.

CARROZZA P., *Questione regionale e sistema di autonomie locali nella esperienza costituzionale spagnola*, in M. GARBARI (ed), *Convegno storico giuridico sulle autonomie e sulle minoranze*, pp. 97-122.

CASTELLI M., *La questione altoatesina. Presupposti. Accordo di Parigi. Sviluppi dal 1946 al 1961. Prospettive. Principali documenti*, Milano 1961.

CATALANO F., *II dibattito politico sulle autonomie dalla Resistenza alla Costituente*, in M. LEGNANI (ed), *Regioni e Stato*, pp. 199-272.

CERGOLY C., *Il complesso dell'imperatore*, Milano 1979.

CESAREO P., *Dei rapporti tra la Regione Trentino-Alto Adige e le Province di Trento e Bolzano nel sistema autonomistico regionale*, in *Atti del primo convegno di studi regionali,* Bressanone 27 settembre - 1 ottobre 1954, Padova 1955, pp. 103-127.

– *L'autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e di Bolzano*, Milano 1957.

CHABOD F., *L'Italia contemporanea (1918-1948)*, Torino 1964.

CHIOCCHETTI V., *Il problema del Trentino. Movimenti e discussioni autonomistiche*, in «La Costituente», 30 agosto 1946.

– *Ricordando Remo Markt nel primo anniversario della morte*, Rovereto (Trento) 1978.

– *Testimonianza sull'autonomia: l'ASAR, la «questione ladina», il patto Degasperi-Gruber fino alla crisi*, in *Testimonianze di storia locale contemporanea*, pp. 102-123.

COMMISSIONE ITALIANA DI STORIA MILITARE, *L'Italia del dopoguerra. Il trattato di pace con l'Italia*, Roma 1998.

CORSINI U., *Posizioni nette*, in «La Regione», 13 novembre 1947.

– *La questione altoatesina e i suoi riflessi nel Trentino*, in L. SOFISTI (ed), *Mal di frontiera (Difesa del Brennero)*, Bolzano 1950, pp. 330-367.

– *La genesi degli Accordi Degasperi-Gruber nella politica interna italiana*, in *L'Accordo di Parigi, 5 settembre 1946*, pp. 53-74.

– *Uno statuto speciale per chi e perché. Integrazione e conflittualità, dato storico di popolazioni diverse*, in *Trentino da ricordare*, pp. 5-42.

– R. LILL, *Alto Adige 1918-1946*, Bolzano 1988.

– *La politica interna italiana per l'Alto Adige negli anni 1945-1946*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», 67, 1988, 4, pp. 403-446; poi anche in U. CORSINI, *Problemi di un territorio di confine. Trentino e Alto Adige dalla sovranità austriaca all'Accordo Degasperi-Gruber*, Trento 1994, pp. 413-447.

– *Alcide Degasperi e i «tedeschi» dell'Alto Adige*, in «Clio», 29, 1993, 1, pp. 97-143; anche in «Studi Trentini di Scienze Storiche», 72, 1993, 1, pp. 85-133.

COSTA R., *Posizioni chiare*, in «Il Proletario», 8 novembre 1947.

Cronaca della parrocchia di Lavis, 28 dicembre 1943, in P. PICCOLI - A. VADAGNINI, *Il movimento cattolico trentino*, pp. 479, 486, 498.

CRAVERI P., *De Gasperi*, Bologna 2006.

CRESPI-REGHIZZI G., *Le minoranze nazionali alla luce della nuova Costituzione*, in M. GARBARI (ed), *Convegno storico giuridico sulle autonomie e sulle minoranze*, pp. 153-156.

CUAZ M., *Alle origini dell'autonomia valdostana*, in V. CALÌ (ed), *Autonomia e regionalismo nell'arco alpino*, pp. 97-117.

DANÈ C. (ed), *Dai congressi Dc dell'Italia liberata (1943-1944) alla prima assise nazionale (1946)*, Roma 1986.

DE BATTAGLIA F., *Minoranze storiche, sociali, culturali alle origini e nel futuro dell'autonomia trentina*, in *1948-1988. L'Autonomia trentina*, pp. 209-230.

DE FELICE R., *Il problema dell'Alto Adige nei rapporti italo-tedeschi dall'Anschluss alla fine della seconda guerra mondiale*, Bologna 1973.

DE FINIS L. (ed), *Storia del Trentino*, Trento 1994.

– (ed), *Percorsi di storia trentina*, Trento 2000.

DE GASPERI A., *Alcide De Gasperi in Parlamento. 1921-1954; un'antologia di discorsi parlamentari*, a cura di C. DANÈ - G. ALLARA, Roma 1990.

DE GASPERI M.R. (ed), *De Gasperi scrive: corrispondenza con capiti di Stato, cardinalim uomini politici, giornalisti, diplomatici*, 2 voll., Brescia 1974.

DE KASSEL J., *L'Alto Adige: minaccia per l'Europa libera?*, Trento 1957.

De Siervo U., *Alcide De Gasperi e l'istituzione della Regione Trentino-Alto Adige*, Lectio Magistralis, Borgo Valsugana (Trento) 18 agosto 2006, Roma 2006; ora anche in *Lezioni degasperiane 2004-2009*, a cura della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi e dell'Istituto Luigi Sturzo, Trento 2009, pp. 53-66.

Defant R., *Lucciole polemiche per lanterne autonomistiche*, in «Autonomia», 24 novembre 1945.

Degasperi-Gruber. L'Accordo quarant'anni dopo («Alto Adige». Supplemento), Firenze 1986.

Dell'Antonio G., *Testimonianze fra la prima e la seconda Guerra Mondiale*, in *Testimonianze di storia locale contemporanea*, pp. 46-69.

Dellai lancia il terzo statuto, in «Corriere del Trentino», 29 novembre 2006.

Delle Donne G. (ed), *Incontri sulla storia dell'Alto Adige*, Bolzano 1994.

– *Bibliografia della questione altoatesina*, 6 voll., Milano 1994-2001.

Detassis A., *Per il Trentino qual è la via giusta?*, in «Corriere Tridentino», 15 settembre 1946.

Die erste Phase, in «Dolomiten», 18 luglio 1947.

Di Michele A. - Palermo F. - Pallaver G. (edd), *1992. Fine di un conflitto. Dieci anni dalla chiusura della questione sudtirolese*, Bologna 2003.

Di Nolfo E., *Una fase dell'elaborazione della politica americana verso la questione dell'Alto Adige (1943)*, in *L'Accordo di Parigi, 5 settembre 1946*, pp. 75-96.

– *Il trattato di pace*, in *Un patto di pace*, pp. 8-9.

Disertori B., *L'autonomia tridentina*, Rovereto (Trento) 1946.

Dopo quello dei partiti il pensiero dell'ASAR, in «Corriere Tridentino», 19 ottobre 1946.

Dragogna S., *L'autonomia provinciale nel quadro della regione Trentino-Alto Adige*, Bolzano 1963.

Duroselle J.B., *Histoire diplomatique de 1919 à nos jours*, Paris 1981.

Ermacora F., *Südtirol «Lösung» noch im Frühjahr?* (Schriftenreihe des Südtirol-Informations-Zentrum. Quaderno 6), Wien 1969.

– *Dopo 30 anni dall'Accordo di Parigi per il Sudtirolo*, in *L'Accordo di Parigi, 5 settembre 1946*, pp. 97-136.

– *Die verhinderte Selbsbestimmung*, Wien - München 1991.

Fabbrini S., *L'autonomia tra partiti e istituzioni: individuazione delle problematiche politiche*, in *1948-1988. L'Autonomia trentina*, pp. 103-133.

Faustini G., *Cronologia dell'Autonomia 1918-1972*, in «Il Cristallo», 1981, 1, pp. 21-56.

– *Trentino e Tirolo dal 1000 al 1900. Breviario storico dell'autonomia*, Trento 1985.

– (ed), *Il più e il meno dell'Accordo di Parigi*, in «Letture trentine e altoatesine», 49, 1986, pp. 37-91.

– (ed), *Premesse storiche e quadro internazionale dell'accordo Degasperi-Gruber*, Trento 1987.

– *Le denominazioni Alto Adige, Sudtirolo e Trentino nei giornali italiani dal 1945 ad oggi*, in *1948-1988. L'Autonomia trentina*, pp. 191-208.

– *L'autonomia del Trentino*, in L. DE FINIS (ed), *Storia del Trentino*, pp. 365-386.

– *Dibattito politico, vita culturale e informazione in Alto Adige tra il 1948 e il 1970*, in V. CALÌ (ed), *Autonomia e regionalismo nell'arco alpino*, pp. 289-306.

– *Storia dell'autonomia del Trentino Alto Adige. Mille anni di incontri/scontri con il Tirolo*, Trento 1995.

FEDEL D., *Storia dell'A.S.A.R. 1945-1948 e delle radici storiche dell'Autonomia*, Villalagarina (Trento) 1980.

FENET A., *La question du Tyrol du Sud. Un problème de droit international*, Paris 1968.

FERRANDI G., *ASAR N 1 e N 2*, in «Liberazione Nazionale», 15 febbraio 1946.

FERRANDI M., *L'Alto Adige nella storia*, Calliano (Trento) 1972.

– PACHER G. - SARDI L., *Gli anni delle bombe*, Bolzano 1973.

– *Ettore Tolomei, l'uomo che inventò l'Alto Adige*, Trento 1986.

FILIPUZZI A., *Gli accordi culturali italo-austriaci*, in «Storia e politica», 13, 1974, 1-2, pp. 336-351.

FLAMINI G., *Brennero connection. Alle radici del terrorismo italiano*, Roma 2003.

FRAMKE G., *Im Kampf um* Südtirol, Tübingen 1987.

FURLANI S., *Il modello storico dell'autonomia della regione Trentino-Alto Adige*, in «Storia e politica», 13, 1974, 1-2, pp. 308-335.

GANCI S.M., *L'Italia anti-moderata. Radicali*, *repubblicani, socialisti, autonomisti dall'Unità ad oggi*, Parma 1968.

GARBARI M. (ed), *Convegno storico giuridico sulle autonomie e sulle minoranze, Trento 27-28 ottobre 1978*. *Atti* (Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. Monografie, 36), Trento 1981.

– *Aspirazioni autonomistiche nei territori dell'Alpenvorland*, in F. VENDRAMINI (ed), *Tedeschi, partigiani e popolazioni nell'Alpenvorland*, Venezia 1984, pp. 57-103.

– *Dalla costituzione dell'Alpenvorland agli accordi Degasperi-Gruber*, in L. DE FINIS (ed), *Storia del Trentino*, pp. 343-364.

– ZAFFI D. (edd), *Autonomia e federalismo nella tradizione storica italiana ed austriaca* (Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. Monografie, 56), Trento 1995.

– *I diversi concetti di autonomia nei progetti di statuto regionale elaborati nel Trentino e Alto Adige (1945-1947)*, in M. GARBARI - D. ZAFFI (edd), *Autonomia e federalismo*, pp. 219-233.

– *Un passo verso l'Europa: l'accordo De Gasperi-Gruber a cinquant'anni dalla firma*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», 75, 1996, pp. 295-325.

– *La revisione delle opzioni*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», 78, 1999, pp. 399-456.

– *Morte e rinascita dell'autonomia: fratture e mutamenti istituzionali nel Trentino del Novecento*, in A. LEONARDI - P. POMBENI (edd), *L'età contemporanea. Il Novecento* (*Storia del Trentino*, VI), Bologna 2005, pp. 223-251.

– (ed), *Alcide De Gasperi e la storiografia internazionale. Un bilancio*, Atti del convegno, Trento 7-8 maggio 2004 («Studi Trentini di Scienze Storiche», 84, 2005, 2, supplemento), Trento 2005.

GATTERER C., *In Kampf gegen Rom*, Wien 1968; trad. it. *In lotta contro Roma. Cittadini, minoranze e autonomie in Italia*, Bolzano 1994.

– *I rapporti italo-austriaci dall'accordo Gruber-De Gasperi al pacchetto altoatesino (1946-1969)*, in «Storia e politica», 13, 1974, 1-2, pp. 261-282.

– *Italiani maledetti, maledetti austriaci*, Bolzano 1986; ed. orig. *Erbfeinalschaft Italien-Österreich*, Wien 1972.

GATTINI A., *La chiusura della controversia italo-austriaca sull'Alto Adige*, in «Rivista di Diritto Internazionale», 75, 1992, 2, pp. 348-355.

GHISALBERTI C., *Il problema del decentramento e delle autonomie nell'Italia liberale*, in M. GARBARI (ed), *Convegno storico giuridico sulle autonomie e sulle minoranze*, pp. 43-56.

GIACOMONI F. - TOMMASI R., *Dall'ASAR al Los von Trient. «La Regione si chiama Odorizzi»: gli anni dell'egemonia democristiana 1948-1960*, Trento 2002.

– *La buona amministrazione non risolve i problemi etnici*, in R. TOMMASI (ed), *Odorizzi e la sua Regione*, pp. 125-136.

GIZZI E., *Manuale di diritto regionale*, Milano 1981.

Gli azionisti si fondono coi repubblicani, in «Corriere Tridentino», 8 dicembre 1946.

GOUTHIER A., *La questione altoatesina ieri e oggi*, Roma 1981.

GRANELLO L., *L'accordo per l'Alto Adige*, in «Corriere Tridentino», 2, 4, 9, 16 aprile 1947.

GRASSI G. - LEGNANI M., *Il governo dei CLN*, in M. LEGNANI (ed), *Regioni e Stato*, pp. 69-85.

– (ed), *«Verso il governo del popolo». Atti e documenti del CLNAI. 1943-1946*, Milano 1977.

GRIGOLLI G., *Viaggio nell'autonomia*, Trento 1997.

GRUBER K., *Zwischen Befreiung und Freiheit*, Wien 1953.

– *Dichiarazione*, in *L'Accordo di Parigi, 5 settembre 1946*, pp. 171-173.

– *Un successo duraturo*, in *Un patto di pace*, pp. 11-12.

GUIGLIA F., *Alto Adige: volti e risvolti di un «golpe» perfetto*, Merano (Bolzano) 1983.

GUILLEN P., *La Francia e la questione dell'Alto Adige (Sudtirolo). 1945-46*, in G. FAUSTINI, *Premesse storiche*, pp. 12-16.

HELFER R., *Autonomia. La nostra tesi e quella degli altoatesini*, in «Il Popolo Trentino», 23 febbraio 1947.

– *Autonomismo e autolesionismo*, in «Il Popolo Trentino», 27 settembre 1947.

– *La via della saggezza*, in «Il Popolo Trentino», 9 novembre 1947.

– *La nostra autonomia*, in «Il Popolo Trentino», 3 febbraio 1948.

HOLZER A., *Egemonia in provincia: l'esempio della Südtirolervolkspartei. Linee di sviluppo di un partito etnico regionale*, in V. CALÌ (ed), *Autonomia e regionalismo nell'arco alpino*, pp. 327-345.

HUMMER W., *La cooperazione economica nelle zone di confine*, in A. DE GUTTRY - N. RONZITTI (edd), *I rapporti di vicinato tra Italia e Austria*, Milano 1987, pp. 111-167.

HUTER F., *Südtirol. Eine Frage des europäischen Gewissens*, München 1965.

Il Governo darà un'autonomia alla Regione, in «Il Popolo Trentino», 20 dicembre 1945.

Il massimo del minimo, in «La nostra autonomia», 31 gennaio 1948.

Il partito d'Azione per l'autonomia regionale da Ala al Brennero, in «Corriere Tridentino», 9 ottobre 1946.

Il partito Repubblicano precisa la sua posizione, in «Corriere Tridentino», 10 ottobre 1946.

Il pensiero del PSIUP in una lettera al Prefetto, in «Corriere Tridentino», 11 ottobre 1946.

Il punto di vista del PCI in una lettera al Prefetto, in «Corriere Tridentino», 15 ottobre 1946.

Il testo dello statuto capestro – Lo Stato italiano uccide lentamente il nostro provato sincero sentimento nazionale, in «La nostra autonomia», 11 novembre 1947.

JANKOWITSCH P., *Una strada proficua. 40° anniversario Accordo Degasperi-Gruber*, Celebrazione in Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, Trento 17 dicembre 1986, in *Un patto di pace*, pp. 21-24.

Kein «doppeltes Spiel», in «Dolomiten», 22 luglio 1947.

KLIER W., *Aufrürer*, Wien 1991.

L'Accordo di Parigi, 5 settembre 1946. A 30 anni dalla firma dei Patti Degasperi-Gruber, Trento 1976.

L'atteggiamento dei partiti e dell'ASAR di fronte al Progetto di statuto per la Regione, in «Il Popolo Trentino», 8 novembre 1947.

La Democrazia cristiana precisa il suo atteggiamento, in «Il Popolo Trentino», 15 ottobre 1946.

La parola agli «ex», in «Letture trentine e altoatesine», 44-45, 1985, pp. 51 ss.

LANDO M. - ZAMPICCOLI E. (edd), *Interviste sull'autonomia*, Trento 1978.

– MENAPACE L. - ZAMPICCOLI E., *Trentino: il cammino dell'autonomia*, Trento 1979.

– MAGAGNOTTI P. (edd), *Volto di una regione di confine*, Trento 1983.

– (ed), *Incontro con l'Autonomia, autogoverno e sviluppo del Trentino*, Trento 1991.

LEGNANI M. (ed), *Regioni e Stato dalla Resistenza alla Costituzione*, Bologna 1975.

LEONARDI A., *La valle di Fassa tra '800 e '900: situazione economica ed aspetti di vita sociale*, in *Testimonianze di storia locale contemporanea*, pp. 10-45.

– (ed), *Il Trentino nel primo dopoguerra. Problemi economici e sociali*, Trento 1987.

LILL R., *Südtirol in der Zeit des Nationalismus*, Konstanz 2002.

LIVOLSI M., *Università e società*, in *Trentino da ricordare*, pp. 93-98.

Lo statuto dei «Soloni» è arrivato da Roma, in «L'Internazionale», 8 novembre 1947.

LOPERFIDO P., *Caro Alcide*, Trento 2004.

LUCAT A., *Progetti di autonomia per la Valle d'Aosta*: *dalla dichiarazione di Chiasso (19 dicembre 1943) allo Statuto speciale (26 febbraio 1948)*, in V. CALÌ (ed), *Autonomia e regionalismo nell'arco alpino*, pp. 75-96.

LUTTERI C., *Dinamismo ed evoluzione nell'ordinamento del Trentino-Alto Adige*, in A. VADAGNINI - C. LUTTERI, *Dalla Storia le ragioni del futuro*, pp. 26-30.

LUVERÀ B., *Oltre il confine. Euregio e conflitto etnico: tra regionalismo europeo e nuovi nazionalismi in Trentino-Alto Adige*, Bologna 1996.

MACMILLAN H., *Memorie, 1923-1945*, Milano 1969.

MAFFEI E. - MICHELI W. - PRETTI M. (edd), *Socialismo, nazionalità, autonomie*, Trento 1982.

MAGAGNOTTI P., *Intervista con il Capitano del Tirolo, Eduard Wallnöfer / Interview mit dem Landeshauptmann von Tirol*, Innsbruck - Trento 1978.

– (ed), *Volto di una regione di confine*, Trento 1992.

– *Euregio che cosa è. Dall'Accordino alla Proposta della Regione europea del Tirolo*, Trento 1996.

MAGNAGO S., *L'Accordo Degasperi-Gruber fu fatto per i tedeschi: completiamone l'attuazione e la convivenza verrà*, in *A quarant'anni da Parigi*, pp. 28-32.

– *L'autonomia non è un concetto «statico»*, in «l'Adige», 23 aprile 1991.

MARCANTONI M. - POSTAL G. - TONIATTI R. (edd), *Trent'anni di autonomia*, Bologna 2005.

Mehr als ein halbes Tausend Bauern pochen an die Tore der Bozner Präfektur. Ehrliche, aber entschiedene Bauernworte an die Regierung, in «Dolomiten», 16 dicembre 1947.

MENAPACE L., *La questione altoatesina*, Roma 1959.

– *La questione altoatesina. Documenti dal 1945 ad oggi raccolti*, Trento 1961.

– *La prima volta della Regione*, in *1926-1986. 60 anni di «Vita Trentina»*, Trento 1986.

– *Voci inascoltate di pensiero autonomista*, in «Civis», 14, 1990, 41, pp. 126-128.

– *L'Ufficio Zone di confine a Roma era il filtro di tutto ciò che si pensava in materia di autonomia regionale*, in «Civis», 14, 1990, 42, pp. 199-205.

MENESTRINA F., *Studi e progetti per l'autonomia della Regione Tridentina*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», 25, 1946, pp. 3-23.

MIEHSLER H., *Südtirol als Völkerrechtsproblem*, Graz 1962.

– *Dalla fine della seconda guerra mondiale ai negoziati italo-austriaci sull'accordo altoatesino*, in «Storia e politica», 13, 1974, 1-2, pp. 227-242.

MITTERER K., *Südtirol. Geschichte, Politik und Gesellschaft*, Wien 1986.

MITTERMAIER K., *Das politische System Südtyrols*, Bressanone (Bolzano) 1987.

MONACO R., *Chiusura della vertenza sull'Alto Adige*, in «Rivista di Studi Politici Internazionali», 59, 1992, 4, pp. 531-542.

MOR G., *L'autonomia provinciale: problemi relazionali della Provincia con la Regione e con lo Stato*, in M. GARBARI (ed), *Convegno storico giuridico sulle autonomie e sulle minoranze*, pp. 321-332.

MOSCATI R., *L'Accordo Gruber-De Gasperi (1946)*, in «Storia e politica», 13, 1974, 1-2, pp. 243-260.

NICOLODI S., *I socialisti e la questione altoatesina*, Bolzano 1978.

NOLET C., *La provincia difficile. Cronache politiche altoatesine (1961-1980)*, Bolzano 1981.

OBERKOFLER R.A., *Südtirol seit 1945*, Innsbruck 1982.

ODORIZZI T., *L'autonomia regionale nella sua prima attuazione. Appunti*, Trento 1986.

PALLA L., *Tra realtà e mito. La grande guerra nelle valli ladine*, Milano 1991.

– *I ladini dolomitici nella loro ricerca dell'autonomia dal primo al secondo dopoguerra*, in V. CALÌ (ed), *Autonomia e regionalismo nell'arco alpino*, pp. 241-288.

PALLAVER G., *Südtirol 1943-1955. Internationale Aspekte*, in H. REINALTER (ed), *Handbuch zur neueren Geschichte Tirols. 1. Teil. Politische Geschichte*, Innsbruck 1993, pp. 423-448.

– STEURER L., *Ich teile das Los meiner Erde / Condividerò la sorte della mia terra. August Pichler 1898-1963*, Bolzano 1998.

PANCHERI E., *Tappe di una vita sociale e politica*, a cura di U. FANTELLI, Cles (Trento) 2003.

PARTELI O., *Südtirol (1918 bis 1970)* (*Geschichte des Landes Tirol*, IV/I), Bolzano - Innsbruck - Wien 1988.

Partiti e movimenti esaminano il progetto, in «Il Popolo Trentino», 4 novembre 1947.

PASQUINO G., *Lo Stato federale*, Milano 1996.

PASTORELLI P., *I rapporti italo-austriaci dall'accordo De Gasperi-Gruber alle intese più recenti (1946- 1969)*, in «Rivista di Studi Politici Internazionali», 1973, 2; poi anche in «Storia e politica», 13, gennaio-giugno 1974, 1-2, pp. 283-307.

– *La questione del confine italo-austriaco alla Conferenza di pace*, in *L'Accordo di Parigi, 5 settembre 1946*, pp. 104-136.

– *La politica estera italiana del dopoguerra*, Bologna 1987.

– *La questione del confine italo-austriaco alla conferenza della pace (1945-1946)*, in P. PASTORELLI, *La politica estera italiana*, pp. 11-72.

– *I rapporti italo-austriaci dal dopoguerra ad oggi*, in *A cinquant'anni dall'Accordo Degasperi-Gruber*, pp. 27-39.

PASTORI G., *L'autonomia provinciale: problemi di organizzazione*, in M. GARBARI (ed), *Convegno storico giuridico sulle autonomie e sulle minoranze*, pp. 269-284.

PAVONE C., *Autonomie locali e decentramento nella Resistenza*, in M. LEGNANI (ed), *Regioni e Stato*, pp. 49-65.

PELI S., *La Resistenza in Italia. Storia e critica*, Torino 2004.

PELINKA A., *Sudtirolo oppresso? Non esiste, la SVP lo sa*, in «L'Adige», 5 ottobre 1997.

PETERLINI H.K., *Bomben aus zweiter Hand. Zwischen Gladio und Stasi. Südtirols missbrauchter Terrorismus*, Bolzano 1992.

PFAUNDLER W., *Südtirol. Versprechen und Wirklichkeit*, Wien 1958.

PICCOLI P., *Lo Stato totalitario (1927-1940)* (*Storia del Trentino contemporaneo*, I, Trento 1978, pp. 107-568.

– *Flaminio Piccoli. Quarant'anni al giornale*, Trento 1986.

– VADAGNINI A., *Il cammino dell'autonomia nei progetti per lo statuto speciale del 1948*, Trento 1988.

– VADAGNINI A., *Il movimento cattolico trentino dalle origini alla Resistenza (1844-1945)*, Trento 1989[2].

– *I cattolici trentini dagli anni del consenso alla crisi del fascismo*, in G. DE ROSA (ed), *I cattolici e la Resistenza nelle Venezie*, Bologna 1997, pp. 125-148.

– *Il confine settentrionale. L'accordo De Gasperi-Gruber*, in COMMISSIONE ITALIANA DI STORIA MILITARE, *L'Italia del dopoguerra. Il trattato di pace con l'Italia*, Roma 1998, pp. 77-83.

PIZZORUSSO A., *Aspetti dell'efficacia giuridica dell'Accordo Degasperi-Gruber*, in *L'Accordo di Parigi, 5 settembre 1946*, pp. 137-148.

– *Le minoranze nel diritto pubblico interno,* Milano 1987.

POMPERMAIER G., *Breve excursus storico-politico sul Trentino con particolare riferimento al periodo 1914-1950*, Mezzolombardo (Trento) 1994.

POTOTSCHNIG U., *Trentino - Alto Adige*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino 1973, pp. 675-688.

– *L'autonomia locale: l'ordinamento comunale e intercomunale*, in M. GARBARI (ed), *Convegno storico giuridico sulle autonomie e sulle minoranze*, pp. 333-345.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Attuazione dell'accordo intervenuto a Parigi tra il Governo italiano e il Governo austriaco il 5 settembre 1946 (Accordo De Gasperi Gruber)*, Roma 1952.

– *L'Accordo De Gasperi Gruber sull'Alto Adige. Dalle sue premesse storico-politiche all'attuazione nell'ordinamento interno italiano*, Roma 1958.

PRISTINGHER F., *La minoranza dominante in Sudtirolo*, Bologna 1978.

Profonda delusione dei partiti e dei movimenti per l'abbozzo del progetto autonomistico (?!), in «Corriere Tridentino», 8 novembre 1947.

PUNT P.K. - MORODER V., *Italien in Südtirol*, München 1959.

Punto di arrivo e di partenza, in «L'Internazionale», 7 febbraio 1948.

RAFFAELLI M., *Dopo il comizio dell'ASAR*, in «Liberazione Nazionale», 27 dicembre 1945.

RAFFEINER J., *Diario di Venti giorni*, Rovereto (Trento) 1968.

RASERA F., *Polemiche sull'autonomia della scuola. Confessionalismo e autonomismo nel caso trentino (1918-1988)*, in V. CALÌ (ed), *Autonomia e regionalismo nell'arco alpino*, pp. 347-360.

REGGIO D'ACI E., *La Regione Trentino-Alto Adige*, Milano 1982.

RITSCHEL K.H., *Diplomatie um Sudtirol. Politische Hintergründe eines europäischen Versagens*, Stuttgart 1966.

RIZ R., *Le ultime tappe precedenti il rilascio della quietanza liberatoria*, in A. DI MICHELE - F. PALERMO - G. PALLAVER (edd), *1992. Fine di un conflitto*, pp. 123-129.

RIZZI B. (ed), *La corrispondenza clandestina fra Giannantonio Manci e Gigino Battisti tra la fine del '43 e il maggio del '44*, in «Il Movimento di Liberazione in Italia», 37, 1955, pp. 32-43.

ROCCELLA A., *L'autonomia provinciale: problemi di attività*, in M. GARBARI (ed), *Convegno storico giuridico sulle autonomie e sulle minoranze*, pp. 285-317.

ROMEO C., *Alto Adige/Südtirol. XX Secolo. Cent'anni e più in parole e immagini*, Bolzano 2003.

RONZITTI N., *Le minoranze tra autodeterminazione e autonomia*, in A. DE GUTTRY - N. RONZITTI (edd), *I rapporti di vicinato tra Italia e Austria*, Milano 1987, pp. 1-15.

ROTELLI E., *L'avvento della Regione in Italia. Dalla caduta del regime fascista alla Costituente repubblicana (1943-1947)*, Milano 1966.

– VITTA E., *L'autonomia regionale della Valle d'Aosta. Profili storici e giuridici*, Torino 1973.

RUFFILLI R., *La questione regionale dalla unificazione alla dittatura (1826-1942)*, Milano 1971.

RUSINOW D., *Italy's Austrian Heritage 1919-1946*, Oxford 1969.

SALVADORI A., *Significato di una manifestazione*, in «La nostra autonomia», 28 settembre 1946.

SCHIERA P., *Regionalismo e forme di Stato: appunti sul caso trentino*, in M. GARBARI (ed), *Convegno storico giuridico sulle autonomie e sulle minoranze*, pp. 205-236.

– *Crisi e sviluppo nella storia trentina. L'accordo Degasperi-Gruber come occasione di autonomia*, in *40° anniversario Accordo Degasperi-Gruber*, pp. 15-29.

– GUBERT R. - BALBONI E. (edd), *L'autonomia e l'amministrazione locale nell'area alpina*, Atti del convegno, Lugano 14-16 marzo 1985, Milano 1988.

SCHOBER R., *Storia della Dieta Tirolese. 1816-1918*, a cura di A. MOIOLI, Trento 1987.

– *L'idea del federalismo e dell'autodeterminazione nella storia del Tirolo*, in M. GARBARI - D. ZAFFI (edd), *Autonomia e federalismo*, pp. 117-129.

SCOTONI C., *Abbiamo l'autonomia*, in «Il Proletario», 7 febbraio 1948.

SCROCCARO M., *De Faša ladina. La questione ladina in Val di Fassa dal 1818 al 1948*, Trento 1990.

SEBESTA L., *Questione dell'Alto Adige-Sudtirolo e politica internazionale nel secondo dopoguerra, 1945-1992*, in *A cinquant'anni dall'Accordo Degasperi-Gruber*, pp. 217-244.

SERRA E., *I tempi duri della speranza (1943-1945)*, Roma 1982.

– *L'Accordo De Gasperi-Gruber nei documenti diplomatici italiani ed austriaci*, Trento s.d. (ma 1988).

– *Federalismo e autonomia nel dibattito delle forze politiche e sociali della Valle d'Aosta*, in V. CALÌ (ed), *Autonomia e regionalismo nell'arco alpino*, pp. 119-125.

SESTAN E., *Autonomie e nazionalità nella monarchia austro-ungarica*, in M. GARBARI (ed), *Convegno storico giuridico sulle autonomie e sulle minoranze*, pp. 19-42.

SPADACCINI R., *Austria, Alto Adige e statuto regionale*, in «Corriere Tridentino», 15 settembre 1946.

– *Autonomie regionali e trasformazione dello Stato*, Napoli - Rovereto (Trento) 1946.

– *L'ordinamento autonomo del Trentino-Alto Adige. I mezzi giuridici ed economici dell'autogoverno*, Bolzano 1949.

STADLMAYER V., *Die Südtirolpolitik Österreichs seit Abschluss des Pariser Abkommens*, in F. HUTER, *Südtirol*, pp. 474-536.

– *È ora che i sudtirolesi organizzino la loro casa in modo che tutti si sentano a loro agio*, in *A quarant'anni da Parigi*, pp. 36-39.

– *Kein Kleingeld in Länderschacher. Südtirol, Triest und Alcide Degasperi. 1945/1946*, Innsbruck 2002.

STAFFLER R. - VON HARTUNGEN C., *Geschichte Südtirols*, a cura dello JUGENDKOLLEKTIV, Lana (Bolzano) 1985.

STEININGER R., *Los von Rom? Die Südtirolfrage 1945/6 und das Gruber-De Gasperi Abkommen*, Innsbruck 1987.

– *La questione sudtirolese dal 1946 al 1993, uno sguardo d'insieme*, in *A cinquant'anni dall'Accordo Degasperi-Gruber*, pp. 41-81.

– *Südtirol zwischen Diplomatie und Terror. 1947-1969*, 3 voll., Bolzano 1999-2000.

STELLA A., *I principati vescovili di Trento e Bressanone*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, XVII, Torino 1979, pp. 499-606.

– *Storia dell'autonomia trentina*, Trento 1997.

STEURER L., *Soluzione inevitabile*, in *Degasperi-Gruber. L'Accordo quarant'anni dopo*, pp. 18-24.

STOLZ O., *Geschichte des Landes Tirol*, Innsbruck 1955.

Storia del Trentino contemporaneo. Dall'annessione all'autonomia, sotto la direzione di O. BARIÉ, 3 voll., Trento 1978.

STUHLPFARRER K., *Appunti bibliografici sulla questione altoatesina*, in «Storia contemporanea», 1971, 1, pp. 165-179.

– *Il problema altoatesino dall'Anschluss alla fine della seconda guerra mondiale*, in «Storia e politica», 13, 1974, 1-2, pp. 127-145.

– *La nascita dell'Accordo Degasperi-Gruber*, in *L'Accordo di Parigi, 5 settembre 1946*, pp. 149-154.

Testimonianze di storia locale contemporanea, in «Mondo Ladino», 8, 1984, 1-2, pp. 10-123.

THALER F., *Dimenticare mai*, Bolzano 1988.

TINZL K., *Der Art. 14 des Autonomie Statutes*, in «Dolomiten», 14, 16, 21, 23 aprile 1955.

TOLOMEI E., *Memorie di vita*, Milano 1948.

TOMASI L., *Un problema per i trentini*, in «Liberazione Nazionale», 23 giugno 1946.

TOMMASI R. (ed), *Odorizzi e la sua Regione,* Atti del convegno, Trento 6 marzo 2003, Trento 2003.

– *Odorizzi e la sua Regione*, in R. TOMMASI (ed), *Odorizzi e la sua Regione*, pp. 9-105.

TONIATTI R., *Euroregione una e trina*, in «Il Corriere del Trentino», 27 marzo 2009.

TOSCANO M., *Il problema dell'Alto Adige alla XV Assemblea generale dell'ONU*, in «Nuova Antologia», dicembre 1960, pp. 441-466.

– *Il problema dell'Alto Adige dal 1960 al 1964*, in «Nuova Antologia», marzo 1964, pp. 289-310; aprile 1964, pp. 433-460.

– *Storia diplomatica della questione dell'Alto Adige*, Bari 1968[2] (1967[1]).

– *Storia diplomatica della questione dell'Alto Adige (28-29 luglio 1965 - 21 gennaio 1967)*, in «Rivista di Studi Politici Internazionali», 35, 1968, 4, pp. 563-654.

Trentino da ricordare. 1948-1978, Calliano (Trento) 1978.

TUMLER F., *Das Land Südtirol*, München 1984.

Un patto di pace («Il Trentino», 23, ottobre 1986, 123, numero speciale), Trento 1986.

Una politica per l'Alto Adige. Principali documenti, Atti del convegno, Bolzano 4-5 novembre 1961, Bologna 1962.

VADAGNINI A., *Gli anni della lotta: guerra, resistenza, autonomia (1940-1948)* (*Storia del Trentino contemporaneo*, II), Trento 1978.

– *Origini e sviluppo dell'idea autonomistica, prima, durante e dopo il Fascismo*, in *Testimonianze di storia locale contemporanea*, pp. 70-101.

– *Storia dell'Autonomia*, in *40 anni di autonomia*, pp. 29-104.

– LUTTERI C., *Dalla Storia le ragioni del futuro*, Trento 1991.

– *Un progetto di Statuto in ogni tasca*, in A. VADAGNINI - C. LUTTERI, *Dalla Storia le ragioni del futuro*, pp. 5-25.

– *Enrico Conci, deputato a Vienna e senatore a Roma*, in V. CALÌ (ed), *Autonomia e regionalismo nell'arco alpino*, pp. 11-19.

– *Quarant'anni e otto secoli. Profilo storico dell'autonomia nel Trentino*, Trento 1993.

– *La Resistenza degli italiani e dei sudtirolesi*, in G. DELLE DONNE (ed), *Incontri sulla storia dell'Alto Adige*, pp. 343-374.

– *Tra chiusure nel localismo e progetti di integrazione europea. Il caso della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol*, in «Verifiche», 27, 1998, 1-2, pp. 105-133.

VALLINI E., *La questione dell'Alto Adige*, Firenze 1961.

VASSALLI S., *Sangue e suolo, viaggio tra gli italiani trasparenti*, Torino 1985.

VEITER T., *L'Accordo Degasperi-Gruber come contributo per la soluzione dei problemi delle minoranze in Europa*, in *L'Accordo di Parigi, 5 settembre 1946*, pp. 155-169.

– *Das Selbsbestimmungsrecht als Menschenrecht*, in *Auf dem Weg zur Menschenwürde und Gerechtigkeit. Festschrift für Hans R. Klecatsky*, Wien 1980.

– *Bibliografie zur Südtirolfrage. 1945-1983*, Wien 1984.

Vita dell'ASAR, in «Autonomia», 31 agosto 1946.

VISETTI F., *Indicazioni per la revisione di norme contenute nello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige*, in M. GARBARI (ed), *Convegno storico giuridico sulle autonomie e sulle minoranze*, pp. 355-365.

– *Le competenze regionali e provinciali nel primo e nel secondo Statuto d'autonomia del Trentino-Alto Adige*, in V. CALÌ (ed), *Autonomia e regionalismo nell'arco alpino*, pp. 185-202.

VOLGGER F., *Dal Sudtirolo a Parigi per la conferenza della pace*, in *L'Accordo di Parigi, 5 settembre 1946*, pp. 174-181.

– *Mit Südtirol am Scheideweg. Erlebte Geschichte*, Innsbruck 1984; trad. it. *Sudtirolo al bivio. Ricordi di vita vissuta*, Bolzano 1985.

VON HARTUNGEN C., *Breve storia contemporanea dell'Alto Adige (1918-2002),* Bolzano 2002.

VON WALTHER W., *L'accordo preferenziale. I suoi precedenti. Corrisponde l'accordo allo spirito ed alla lettera del trattato di Parigi da cui esso discende?*, in *1949-1970. Accordo preferenziale Trentino Alto Adige - Tirolo Vorarlberg*, Innsbruck - Bolzano - Trento s.d., pp. 133-140.

WEISBERGER L., *Vertragstexte als sprachlige Aufgabe*, Bonn 1961.

WIDMANN F., *Es stand nicht gut um Südtirol*, Bolzano 1998.

WIDMOSER E., *Südtirol A-Z*, Innsbruck - München 1982.

WOLLSTEIN G., *Föderalismus und Minderheiten im deutschen Kaiserreich. 1871-1918*, in M. GARBARI (ed), *Convegno storico giuridico sulle autonomie e sulle minoranze*, pp. 59-96.

ZALLINGER THURN B., *Die Grundlagen der Südtiroler Politik*, Bolzano 1950; trad. it. *I capisaldi della politica altoatesina*, Roma 1951.

ZIEGER A., *Appunti storici sull'autonomia regionale atesina*, in «Archivio per l'Alto Adige», 40, 1945, 2, pp. 215- 230.

– *Storia della Regione Tridentina*, Trento 1968.